II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

ADOZIONE DEFINITIVA del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996

(96/96/Euratom, CECA, CE)

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78, paragrafo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 203, paragrafo 7, nonché il testo del protocollo n. 16 e la dichiarazione n. 22 ad esso allegati,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177, paragrafo 7,

visto il trattato recante modifica di talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato il 22 luglio 1975,

visto il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 [2], in particolare gli articoli 10, 15 e 17,

visto l'accordo interistituzionale, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [3],

visto l'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione delle condizioni di esecuzione in virtù del paragrafo 10 dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 [4],

visto il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996 presentato dalla Commissione,

---

[1] GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.
[3] GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1.
[4] GU n. C 126 del 22. 5. 1995, pag. 14.

visto il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996, stabilito dal Consiglio il 24 luglio 1995,

viste le deliberazioni del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995,

vista la lettera rettificativa alla sezione II (Consiglio) del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996, stabilita dal Consiglio il 17 novembre 1995,

visto l'esito delle deliberazioni del Consiglio del 17 novembre 1995 sulle proposte di modificazione e gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 26 ottobre 1995,

viste le deliberazioni del Parlamento europeo del 12 e 14 dicembre 1995,

viste le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 14 dicembre 1995,

CONSTATA:

La procedura prevista dagli articoli 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 203 del trattato che istituisce la Comunità europea e 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è conclusa e il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1995.

Il Presidente

Klaus HÄNSCH

BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 1996

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Stato generale delle entrate 7

B. Finanziamento del bilancio generale 147

C. Organico 155

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione I: Parlamento europeo 181

— Stato delle entrate 183
— Stato delle spese 188
Allegato: Mediatore 259

Sezione II: Consiglio 273

— Stato delle entrate 275
— Stato delle spese 278

Sezione III: Commissione 313

— Stato delle entrate 315
— Stato delle spese 371

— Parte A: Stanziamenti di funzionamento 379
— Allegato I: Elenco dei comitati che funzionano nel quadro dell'articolo A-2 5 1 521
— Allegato II: Ufficio delle pubblicazioni 541

— Parte B: Stanziamenti operativi 581
— Allegato I: Ricerca e sviluppo tecnologico 1685
— Allegato II: Prestiti attivi e passivi garantiti dal bilancio generale 1729
— Allegato III: Spazio economico europeo 1773

Sezione IV: Corte di giustizia 1777

— Stato delle entrate 1779
— Stato delle spese 1782

Sezione V: Corte dei conti 1825

— Stato delle entrate 1827
— Stato delle spese 1834

Sezione VI: Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni 1873

— Parte A: Comitato economico e sociale 1877

— Stato delle entrate 1878

— Stato delle spese 1880

— Parte B: Comitato delle regioni 1915

— Stato delle entrate 1916

— Stato delle spese 1918

— Parte C: Struttura organizzativa comune 1947

— Stato delle entrate 1948

— Stato delle spese 1951

Gli importi di questo documento di bilancio sono espressi in ecu, salvo indicazione contraria.

A. STATO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
1	Risorse proprie	81 320 317 223	70 244 632 418	68 082 069 352,10
3	Eccedenze disponibili			
	— Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente	p.m.	6 589 000 000	971 143 201,60
	— Eccedenza prevedibile per l'esercizio 1994			0,—
	— Eccedenza delle risorse proprie risultanti dallo storno verso la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia	p.m.	p.m.	0,—
	— Eccedenza delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, dai contributi finanziari corrispondenti e dalla risorsa complementare	p.m.	– 1 923 049 782	– 3 893 247 380,81
4	Tasse varie, prelievi e canoni comunitari	444 764 168	404 989 266	360 643 808,58
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni	91 694 100	91 783 750	74 607 414,05
6	Contributi ai programmi comunitari, rimborsi di spese ed entrate da servizi forniti a titolo oneroso, nonché contributi nel quadro dello Spazio economico europeo	9 253 000	9 441 000	348 934 087,03
7	Interessi di mora e multe	p.m.	p.m.	35 367 673,17
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	17 488 000	16 717 000	15 454 276,09
9	Entrate varie	4 924 500	4 912 800	7 171 330,95
	TOTALE GENERALE	**81 888 440 991**	**75 438 426 452**	**66 002 143 762,76**

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 0 — PRELIEVI, SUPPLEMENTI, IMPORTI SUPPLEMENTARI O COMPENSATIVI, IMPORTI O ELEMENTI ADDIZIONALI E ALTRI DIRITTI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 1 0			
1 0 0	***Prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e altri diritti fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 88/376/CEE, Euratom]***			
1 0 0 0	Prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e altri diritti fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 88/376/CEE, Euratom]	864 000 000	946 200 000	922 506 004,84
	Totale dell'articolo 1 0 0	864 000 000	946 200 000	922 506 004,84
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 0	864 000 000	946 200 000	922 506 004,84

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 10 — PRELIEVI, SUPPLEMENTI, IMPORTI SUPPLEMENTARI O COMPENSATIVI, IMPORTI O ELEMENTI ADDIZIONALI E ALTRI DIRITTI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Commento
100	
1000	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). I prelievi sono imposizioni variabili sulle importazioni di prodotti agricoli regolamentati in provenienza dai paesi terzi intese a compensare il divario tra i prezzi mondiali e quelli che si è stabilito di raggiungere all'interno della Comunità.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	47 100 000	54 900 000	46 195 604,20
Danimarca	4 800 000	3 500 000	15 432 044,41
Germania	148 500 000	102 400 000	161 910 199,31
Grecia	8 000 000	13 700 000	10 855 668,91
Spagna	63 000 000	126 300 000	73 226 592,99
Francia	49 900 000	49 600 000	67 430 214,78
Irlanda	2 900 000	1 700 000	2 143 063,24
Italia	83 700 000	164 900 000	136 111 085,69
Lussemburgo	100 000	200 000	165 556,57
Paesi Bassi	74 800 000	59 600 000	97 992 890,70
Austria	12 400 000	5 100 000	
Portogallo	106 000 000	112 000 000	102 635 530,27
Finlandia	17 300 000	15 300 000	
Svezia	45 500 000	27 000 000	
Regno Unito	200 000 000	210 000 000	208 407 553,77
Totale della voce 1000	864 000 000	946 200 000	922 506 004,84

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	***Contributi alla produzione dello zucchero***	750 540 000	725 000 000	786 008 273,51

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Commento
110	Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7). L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che le imprese saccarifere versino contributi alla produzione per coprire le spese di sostegno del mercato. Tuttavia, il limite superiore dei contributi previsto dall'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere tale da renderli insufficienti a coprire interamente la perdita globale prevedibile dovuta all'esistenza di eccedenze esportabili e calcolate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto regolamento.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	44 550 000	41 500 000	46 291 742,56
Danimarca	27 700 000	26 000 000	28 921 941,23
Germania	231 180 000	216 500 000	239 248 481,14
Grecia	10 140 000	11 500 000	11 717 566,63
Spagna	20 620 000	21 200 000	21 866 010,60
Francia	211 530 000	207 300 000	257 274 564,31
Irlanda	3 080 000	6 400 000	3 497 461,21
Italia	73 300 000	72 700 000	86 826 022,41
Lussemburgo	—	—	0,—
Paesi Bassi	53 190 000	49 700 000	55 394 392,43
Austria	21 950 000	17 100 000	
Portogallo	90 000	100 000	44 969,32
Finlandia	4 840 000	—	
Svezia	11 880 000	13 400 000	
Regno Unito	36 490 000	37 700 000	34 925 121,67
Totale dell'articolo 1 1 0	750 540 000	725 000 000	786 008 273,51

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
111	***Contributi per l'ammasso dello zucchero***	431 120 000	500 300 000	532 042 853,11
112	***Contributi alla produzione di isoglucosio***	6 800 000	6 300 000	6 400 439,78

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

1 1 1

Per garantire lo smercio regolare dello zucchero durante l'intera campagna è stato istituito un sistema di perequazione delle spese d'ammasso: in tal modo, i contributi per l'ammasso sono destinati a compensare, su una base pluriennale, le spese a titolo di rimborso delle spese di ammasso di cui alla voce B1-1 1 1 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	25 870 000	30 400 000	35 186 038,25
Danimarca	13 220 000	15 200 000	17 994 537,36
Germania	106 640 000	122 000 000	136 748 430,67
Grecia	9 320 000	11 200 000	12 464 545,83
Spagna	28 680 000	34 600 000	42 200 154,07
Francia	108 440 000	129 600 000	135 611 075,31
Irlanda	5 730 000	7 200 000	7 937 326,09
Italia	46 580 000	56 100 000	63 019 362,94
Lussemburgo	—	—	0,—
Paesi Bassi	27 530 000	31 500 000	35 937 325,83
Austria	11 380 000	8 800 000	
Portogallo	160 000	200 000	205 355,06
Finlandia	3 370 000	3 300 000	
Svezia	10 540 000	9 600 000	
Regno Unito	33 660 000	40 600 000	44 738 701,70
Totale dell'articolo 1 1 1	431 120 000	500 300 000	532 042 853,11

1 1 2

Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7).

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che le imprese di isoglucosio versino dei contributi alla produzione di isoglucosio, destinati a coprire le spese di sostegno del mercato.

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
112	*(seguito)*			
113	***Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C e dell'isoglucosio C non esportata***	p.m.	p.m.	203 186,79

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

1 1 2 *(seguito)*

Tuttavia, il limite superiore dei contributi previsto dall'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere tale da renderli insufficienti a coprire interamente la perdita globale prevedibile, dovuta all'esistenza di eccedenze esportabili e calcolate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto regolamento.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	2 100 000	1 800 000	1 993 943,18
Danimarca	—	—	0,—
Germania	900 000	800 000	880 657,15
Grecia	300 000	300 000	306 346,91
Spagna	1 200 000	1 200 000	1 223 065,12
Francia	500 000	500 000	593 498,12
Irlanda	—	—	0,—
Italia	500 000	500 000	538 129,61
Lussemburgo	—	—	0,—
Paesi Bassi	100 000	200 000	49 533,53
Austria	—	—	
Portogallo	300 000	100 000	164 406,26
Finlandia	200 000	200 000	
Svezia	—	—	
Regno Unito	700 000	700 000	650 859,90
Totale dell'articolo 1 1 2	6 800 000	6 300 000	6 400 439,78

1 1 3 Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che fissa le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93 (GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 45).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	203 134,45
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	52,34
Lussemburgo	—	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	
Svezia	p.m.	p.m.	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 3	p.m.	p.m.	203 186,79

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
114	***Importi riscossi a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione***	p.m.	p.m.	570 147,78
115	***Contributo alla produzione di inulina***	4 530 000	4 200 000	0,—

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

11 4 Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che fissa le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93 (GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 45).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	570 147,78
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	—	
Svezia	p.m.	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 11 4	p.m.	p.m.	570 147,78

11 5 Regolamento (CEE) n. 133/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7).

In seguito al prolungamento del regime esistente di produzione dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995, un regime analogo deve essere applicato alla produzione di sciroppo di inulina, prodotto direttamente sostitutivo dell'isoglucosio e dello zucchero liquido, affinché questo prodotto non perturbi un mercato la cui situazione eccedentaria potrebbe ulteriormente aggravare gli oneri connessi con i costi d'esportazione dei produttori di zucchero ed isoglucosio.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	3 140 000	—	0,—
Danimarca	p.m.	—	0,—
Germania	p.m.	—	0,—
Grecia	p.m.	—	0,—
Spagna	p.m.	—	0,—
Francia	310 000	—	0,—
Irlanda	p.m.	—	0,—
Italia	p.m.	—	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Paesi Bassi	1 080 000	—	0,—
Austria	p.m.	—	
Portogallo	p.m.	—	0,—
Finlandia	p.m.	—	
Svezia	p.m.	—	
Regno Unito	p.m.	—	0,—
Totale dell'articolo 11 5	4 530 000	—	0,—

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

CAPITOLO 12 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
116	***Contributo complementare previsto dal regolamento (CEE) n. 1107/88***	124 510 000	p.m.	56 846 161,82
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	1 317 500 000	1 235 800 000	1 382 071 062,79
	CAPITOLO 12			
120	***Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 88/376/CEE, Euratom***	14 281 000 000	14 380 100 000	12 419 982 286,06

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

CAPITOLO 12 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Commento

116

Regolamento (CEE) n. 1107/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20).

Il contributo complementare è destinato a riassorbire completamente la perdita globale, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81, constatata a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989 non coperta dal gettito dei contributi alla produzione applicabili a dette campagne.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	8 100 000	p.m.	6 872 276,60
Danimarca	4 530 000	p.m.	4 115 456,07
Germania	37 950 000	p.m.	34 168 377,75
Grecia	1 710 000	p.m.	0,—
Spagna	3 560 000	p.m.	3 271 741,38
Francia	34 720 000	p.m.	0,—
Irlanda	500 000	p.m.	494 967,37
Italia	12 070 000	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Paesi Bassi	8 880 000	p.m.	7 893 491,25
Austria	3 590 000	p.m.	
Portogallo	60 000	p.m.	29 851,40
Finlandia	830 000	p.m.	
Svezia	1 940 000	p.m.	
Regno Unito	6 070 000	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 116	124 510 000	p.m.	56 846 161,82

120

Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

CAPITOLO 12 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
120	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	14 281 000 000	14 380 100 000	12 419 982 286,06

CAPITOLO 12 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
120	*(seguito)* La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	950 900 000	930 800 000	928 465 979,93
Danimarca	244 000 000	260 000 000	239 913 672,73
Germania	3 990 000 000	3 979 500 000	3 729 460 079,17
Grecia	150 000 000	170 000 000	131 682 923,63
Spagna	606 800 000	572 000 000	516 740 663,08
Francia	1 336 700 000	1 827 000 000	1 408 882 722,48
Irlanda	255 000 000	392 400 000	229 259 003,03
Italia	1 059 600 000	1 033 600 000	996 953 117,72
Lussemburgo	16 800 000	16 300 000	19 934 698,19
Paesi Bassi	1 473 100 000	1 487 300 000	1 521 515 012,83
Austria	402 100 000	328 000 000	
Portogallo	149 500 000	151 200 000	122 308 061,96
Finlandia	261 100 000	190 000 000	
Svezia	645 400 000	342 000 000	
Regno Unito	2 740 000 000	2 700 000 000	2 574 866 351,31
Totale dell'articolo 120	14 281 000 000	14 380 100 000	12 419 982 286,06

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA c) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	***Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 88/376/CEE, Euratom***	39 792 314 252	39 893 943 409	36 313 474 022,52
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 3	39 792 314 252	39 893 943 409	36 313 474 022,52

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA c) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Commento
1 3 0	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). In considerazione del livellamento delle basi «IVA», nonché della compensazione a favore del Regno Unito, le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto si presentano come segue con aliquota uniforme (1,24805 %):

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	1 135 971 184	1 161 220 436	1 095 905 072,19
Danimarca	677 688 808	664 617 923	611 147 593,44
Germania	12 106 043 158	11 963 122 622	10 942 768 166,40
Grecia	599 061 929	571 571 414	505 916 490,40
Spagna	2 508 571 830	2 576 059 071	3 108 449 829,20
Francia	7 126 091 260	7 271 318 853	7 075 554 947,58
Irlanda	315 892 844	307 272 805	248 675 267,57
Italia	4 460 390 479	4 434 330 785	4 972 426 184,83
Lussemburgo	100 629 924	102 716 700	88 213 979,01
Paesi Bassi	1 824 767 598	1 858 138 790	1 712 014 579,50
Austria	1 086 673 379	1 088 644 159	
Portogallo	588 403 619	581 208 374	564 889 643,64
Finlandia	521 059 074	519 997 063	
Svezia	875 254 440	905 209 612	
Regno Unito	5 865 814 726	5 888 514 802	5 387 512 268,76
Totale dell'articolo 1 3 0	39 792 314 252	39 893 943 409	36 313 474 022,52

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 14			
140	***Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 88/376/CEE, Euratom***			
1400	Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom, ad esclusione di quelle corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia», alla riserva per la garanzia sui prestiti e alla riserva per aiuti d'urgenza	25 559 752 971	14 298 799 009	18 162 614 175,04

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Commento
140	
1400	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). L'aliquota uniforme ad esclusione della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sezione «garanzia», della riserva per garanzie sui prestiti e della riserva per aiuti d'urgenza, da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio in corso è dello 0,3734 %.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	811 465 770	448 785 881	596 288 949,33
Danimarca	505 980 681	281 400 757	371 004 400,00
Germania	7 170 424 268	4 014 544 639	5 331 497 157,61
Grecia	354 694 249	191 559 535	223 739 518,90
Spagna	1 650 261 665	941 607 674	1 488 741 790,45
Francia	4 592 357 122	2 595 951 292	3 585 339 564,37
Irlanda	171 821 362	92 959 788	110 306 573,78
Italia	3 466 184 212	1 929 440 892	2 861 053 322,98
Lussemburgo	54 734 923	31 075 066	39 059 335,98
Paesi Bassi	1 163 023 775	644 348 681	863 747 301,36
Austria	696 320 816	385 950 107	
Portogallo	320 046 222	175 834 003	250 337 280,46
Finlandia	373 586 385	195 894 562	
Svezia	668 318 638	376 439 589	
Regno Unito	3 560 532 883	1 993 006 543	2 441 498 979,82
Totale della voce 1400	25 559 752 971	14 298 799 009	18 162 614 175,04

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
14 0	*(seguito)*			
1401	Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 88/376/CEE, Euratom, corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia»	500 000 000	500 000 000	0,—
1402	Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom, corrispondenti alla riserva per prestiti e garanzie sui prestiti	326 000 000	323 000 000	291 994 494,85

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
14 0	*(seguito)*
1401	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 6, primo comma. L'importo provvisorio corrisponde a un'aliquota dello 0,0073 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri. La ripartizione dei versamenti è la seguente:

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	15 873 897	15 693 132	0,—
Danimarca	9 897 996	9 840 014	0,—
Germania	140 267 871	140 380 485	0,—
Grecia	6 938 530	6 698 448	0,—
Spagna	32 282 426	32 926 111	0,—
Francia	89 835 710	90 775 151	0,—
Irlanda	3 361 170	3 250 615	0,—
Italia	67 805 511	67 468 635	0,—
Lussemburgo	1 070 725	1 086 632	0,—
Paesi Bassi	22 751 076	22 531 566	0,—
Austria	13 621 431	13 495 892	
Portogallo	6 260 746	6 148 558	0,—
Finlandia	7 308 099	6 850 035	
Svezia	13 073 652	13 163 329	
Regno Unito	69 651 160	69 691 397	0,—
Totale della voce 1401	500 000 000	500 000 000	0,—

Tuttavia, l'importo da versare effettivamente sarà limitato all'importo dello storno dal capitolo B1-60 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a titolo della riserva monetaria.

1402 Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7).

Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14).

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
140	*(seguito)*			
1402	*(seguito)*			
1403	Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom, corrispondenti alla riserva per aiuti d'urgenza	326 000 000	323 000 000	0,—

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
140	*(seguito)*
1402	*(seguito)*

L'importo corrisponde a un'aliquota dello 0,0048 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	10 349 781	10 137 763	9 705 496,71
Danimarca	6 453 494	6 356 649	6 026 271,74
Germania	91 454 651	90 685 793	86 596 403,32
Grecia	4 523 922	4 327 198	3 514 707,69
Spagna	21 048 142	21 270 267	23 847 078,55
Francia	58 572 883	58 640 748	57 986 384,96
Irlanda	2 191 483	2 099 897	1 776 175,50
Italia	44 209 193	43 584 738	44 788 334,92
Lussemburgo	698 113	701 964	635 748,83
Paesi Bassi	14 833 702	14 555 392	14 044 702,48
Austria	8 881 173	8 718 347	
Portogallo	4 082 006	3 971 969	4 065 122,79
Finlandia	4 764 880	4 425 123	
Svezia	8 524 021	8 503 510	
Regno Unito	45 412 556	45 020 642	39 008 067,36
Totale della voce 1402	326 000 000	323 000 000	291 994 494,85

1403 Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, concernenti la creazione di una riserva per aiuti d'urgenza.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7).

Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14).

Quando la Commissione ritiene necessario ricorrere alla suddetta riserva, essa convoca senza indugio una riunione tripartita al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità del ricorso e sull'importo necessario. La mobilitazione della riserva è effettuata mediante storno verso le linee di bilancio interessate.

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
140	*(seguito)*			
1403	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 140	26 711 752 971	15 444 799 009	18 454 608 669,89
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	26 711 752 971	15 444 799 009	18 454 608 669,89
	CAPITOLO 15			
150	***Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom***	0	0	61 836 190,44

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo Voce	Commento
140	*(seguito)*
1403	*(seguito)*

L'importo corrisponde a un'aliquota dello 0,0048 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	10 349 781	10 137 763	0,—
Danimarca	6 453 494	6 356 649	0,—
Germania	91 454 651	90 685 793	0,—
Grecia	4 523 922	4 327 198	0,—
Spagna	21 048 142	21 270 267	0,—
Francia	58 572 883	58 640 748	0,—
Irlanda	2 191 483	2 099 897	0,—
Italia	44 209 193	43 584 738	0,—
Lussemburgo	698 113	701 964	0,—
Paesi Bassi	14 833 702	14 555 392	0,—
Austria	8 881 173	8 718 347	
Portogallo	4 082 006	3 971 969	0,—
Finlandia	4 764 880	4 425 123	
Svezia	8 524 021	8 503 510	
Regno Unito	45 412 556	45 020 642	0,—
Totale della voce 1403	326 000 000	323 000 000	0,—

150 Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare gli articoli 4 e 5.

La correzione è ripartita nel modo seguente.

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
150	*(seguito)*			

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

150 *(seguito)*

Ripartizione della correzione sulla risorsa «IVA»

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	138 308 816	61 819 564	99 300 333,35
Danimarca	82 511 192	35 382 077	55 394 991,15
Germania	757 484 401	333 409 218	536 387 687,83
Grecia	65 264 153	27 715 135	39 738 708,06
Spagna	303 650 057	136 233 280	263 185 161,42
Francia	844 999 028	375 586 318	633 621 930,95
Irlanda	31 615 329	13 449 568	19 450 887,98
Italia	543 069 521	236 069 215	453 335 278,04
Lussemburgo	10 071 289	4 495 989	6 890 335,17
Paesi Bassi	213 997 721	93 225 381	152 524 156,50
Austria	128 123 836	55 839 869	
Portogallo	58 888 875	25 439 940	44 133 254,03
Finlandia	63 440 926	27 682 937	
Svezia	106 565 560	48 190 388	
Regno Unito	−3 486 000 000	−1 533 000 000	−2 313 332 510,67
Totale parziale	− 138 009 296	− 58 461 121	− 9 369 786,19

Ripartizione della correzione sulla risorsa «PNL»

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	11 001 825	3 111 484	5 889 133,54
Danimarca	10 589 839	5 331 427	10 082 471,40
Germania	0	—	0,—
Grecia	0	—	0,—
Spagna	0	—	0,—
Francia	0	—	0,—
Irlanda	0	—	0,—
Italia	94 712 388	43 085 330	55 234 371,69
Lussemburgo	0	—	0,—
Paesi Bassi	0	—	0,—
Austria	0	—	
Portogallo	0	—	0,—
Finlandia	5 299 401	659 396	
Svezia	16 405 843	6 273 484	
Regno Unito	0	—	0,—
Totale parziale	138 009 296	58 461 121	71 205 976,63

CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
1 5 0	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 5	0	0	61 836 190,44

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
150	*(seguito)*

Totale della ripartizione della correzione

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	149 310 641	64 931 048	105 189 466,89
Danimarca	93 101 031	40 713 504	65 477 462,55
Germania	757 484 401	333 409 218	536 387 687,83
Grecia	65 264 153	27 715 135	39 738 708,06
Spagna	303 650 057	136 233 280	263 185 161,42
Francia	844 999 028	375 586 318	633 621 930,95
Irlanda	31 615 329	13 449 568	19 450 887,98
Italia	637 781 909	279 154 545	508 569 649,73
Lussemburgo	10 071 289	4 495 989	6 890 335,17
Paesi Bassi	213 997 721	93 225 381	152 524 156,50
Austria	128 123 836	55 839 869	
Portogallo	58 888 875	25 439 940	44 133 254,03
Finlandia	68 740 327	28 342 333	
Svezia	122 971 403	54 463 872	
Regno Unito	−3 486 000 000	−1 533 000 000	−2 313 332 510,67
Totale dell'articolo 150	0	0	61 836 190,44

CAPITOLO 1 9 — SPESE SOSTENUTE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 1 9			
1 9 0	***Spese sostenute dagli Stati membri per la riscossione delle risorse proprie***	– 1 646 250 000	– 1 656 210 000	– 1 472 408 884,44
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 9	– 1 646 250 000	– 1 656 210 000	– 1 472 408 884,44
	Totale del titolo 1	**81 320 317 223**	**70 244 632 418**	**68 082 069 352,10**

CAPITOLO 19 — SPESE SOSTENUTE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo Voce	Commento

190 Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	– 108 176 000	– 106 230 000	– 106 500 558,46
Danimarca	– 29 425 000	– 30 470 000	– 30 648 967,94
Germania	– 451 517 000	– 442 120 000	– 430 298 637,29
Grecia	– 17 947 000	– 20 670 000	– 16 702 705,18
Spagna	– 72 386 000	– 75 530 000	– 65 852 903,63
Francia	– 174 210 000	– 221 430 000	– 186 999 547,07
Irlanda	– 26 721 000	– 40 770 000	– 24 333 182,09
Italia	– 127 575 000	– 132 780 000	– 128 284 092,30
Lussemburgo	– 1 690 000	– 1 650 000	– 2 010 025,47
Paesi Bassi	– 163 868 000	– 162 930 000	– 171 880 588,69
Austria	– 45 142 000	– 35 900 000	
Portogallo	– 25 611 000	– 26 360 000	– 22 538 817,43
Finlandia	– 28 764 000	– 21 270 000	
Svezia	– 71 526 000	– 39 200 000	
Regno Unito	– 301 692 000	– 298 900 000	– 286 358 858,89
Totale dell'articolo 190	– 1 646 250 000	– 1 656 210 000	– 1 472 408 884,44

La Commissione dovrà presentare una relazione sull'utilizzo del 10 % da parte degli Stati membri a titolo di spese occorse per la riscossione delle risorse proprie.

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 30			
300	***Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente***	p.m.	6 589 000 000	971 143 201,60
301	***Eccedenza delle risorse proprie risultanti dallo storno verso la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia»***	p.m.	p.m.	0,—
302	***Eccedenza prevedibile per l'esercizio 1994***			0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 30	p.m.	6 589 000 000	971 143 201,60

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Commento
300	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo. Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo e/o suppletivo. Un disavanzo è iscritto al capitolo B0-3 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». Per l'esercizio 1994, l'eccedenza realizzata ammonta a 6 589 milioni di ECU.
301	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 7. Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14), in particolare l'articolo 12.

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 31			
318	***Risultato dell'applicazione, per gli esercizi 1981-1989, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***			
3181	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1981, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89

Articolo Voce	Commento
3 1 8	
3 1 8 1	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	—	—	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	—	—	0,—
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3 1 8 1	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
318	*(seguito)*			
3182	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1982, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 351 619,72
3183	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1983, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 439 958,95

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
3 1 8	*(seguito)*
3 1 8 2	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	– 6 257,56
Spagna	—	—	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	–345 362,16
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	—	—	0,—
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3 1 8 2	p.m.	p.m.	–351 619,72

Articolo Voce	Commento
3 1 8 3	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	– 7 445,68
Spagna	—	—	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	–432 513,27
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	—	—	0,—
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3 1 8 3	p.m.	p.m.	–439 958,95

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
3 1 8	*(seguito)*			
3 1 8 4	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1984, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 432 449,99
3 1 8 5	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1985, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 443 332,95

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
318	*(seguito)*
3184	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	– 7 313,32
Spagna	—	—	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	– 425 136,67
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	—	—	0,—
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3184	p.m.	p.m.	– 432 449,99

3185 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	– 7 635,21
Spagna	—	—	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	– 435 697,74
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	—	—	0,—
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3185	p.m.	p.m.	– 443 332,95

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
3 1 8	*(seguito)*			
3 1 8 6	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1986, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	0,—
3 1 8 7	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1987, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	3 183 360,99

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
3 1 8	*(seguito)*
3 1 8 6	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3 1 8 6	p.m.	p.m.	0,—

Articolo Voce	Commento
3 1 8 7	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	3 157 130,74
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	26 230,25
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3 1 8 7	p.m.	p.m.	3 183 360,99

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
318	*(seguito)*			
3188	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1988, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 3 278 928,53

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
318	*(seguito)*
3188	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	2 507 925,06
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	50 877,48
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	– 1 985 222,69
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	344 424,85
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 4 196 933,23
Totale della voce 3 1 8 8	p.m.	p.m.	– 3 278 928,53

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
3 1 8	*(seguito)*			
3 1 8 9	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1989, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	29 003 859,15
	Totale dell'articolo 3 1 8	p.m.	p.m.	27 240 930,—

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
318	*(seguito)*
3189	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	4 554 223,51
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	3 266 828,28
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	2 001 874,35
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	– 2 332 733,46
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	29 014 607,85
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 7 500 941,38
Totale della voce 3 1 8 9	p.m.	p.m.	29 003 859,15

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
319	***Risultato dell'applicazione, per gli esercizi 1990-1995, dell'articolo 10, paragrafi da 4 a 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***			
3190	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1990, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	10 262 194,08
3191	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1991, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	20 363 931,33

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
319	
3190	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	5 014 666,31
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	– 6 661 770,84
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	919 260,97
Italia	p.m.	p.m.	962 236,75
Lussemburgo	p.m.	p.m.	418 887,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	26 376 356,65
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 16 767 442,76
Totale della voce 3190	p.m.	p.m.	10 262 194,08

3191	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	6 155 859,10
Danimarca	p.m.	p.m.	61 487,27
Germania	p.m.	p.m.	494 058,57
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	1 995 122,58
Italia	p.m.	p.m.	– 21 020 831,45
Lussemburgo	p.m.	p.m.	161 927,74
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	32 516 307,52
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3191	p.m.	p.m.	20 363 931,33

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
319	*(seguito)*			
3192	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1992, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	52 252 946,70
3193	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1993, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 3 205 726 101,38

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
319	*(seguito)*
3192	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	7 329 690,33
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	347 053,28
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	4 482 819,68
Irlanda	p.m.	p.m.	2 103 429,99
Italia	p.m.	p.m.	−26 221 751,13
Lussemburgo	p.m.	p.m.	239 060,32
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	63 972 644,23
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3192	p.m.	p.m.	52 252 946,70

3193 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	2 632 235,74
Danimarca	p.m.	p.m.	− 30 922 194,18
Germania	p.m.	p.m.	474 045 144,43
Grecia	p.m.	p.m.	29 349 063,02
Spagna	p.m.	p.m.	− 638 867 576,29
Francia	p.m.	p.m.	− 446 595 795,57
Irlanda	p.m.	p.m.	22 972 676,68
Italia	p.m.	p.m.	−1 200 427 036,73
Lussemburgo	p.m.	p.m.	10 839 173,86
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	− 63 473 200,75
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	− 27 674 005,05
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	−1 337 604 586,54
Totale della voce 3193	p.m.	p.m.	−3 205 726 101,38

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
319	*(seguito)*			
3194	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1994, dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 9 del regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89	p.m.	– 1 677 103 355	

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
3 1 9	*(seguito)*
3 1 9 4	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	– 32 332 089	
Danimarca	p.m.	– 30 077 565	
Germania	p.m.	142 189 279	
Grecia	p.m.	11 835 447	
Spagna	p.m.	– 749 036 134	
Francia	p.m.	– 359 724 119	
Irlanda	p.m.	26 922 179	
Italia	p.m.	– 692 469 520	
Lussemburgo	p.m.	5 775 778	
Paesi Bassi	p.m.	15 283 221	
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	– 99 695 632	
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	84 225 800	
Totale della voce 3 1 9 4	p.m.	– 1 677 103 355	

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
3 1 9	*(seguito)*			
3 1 9 5	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1995, dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 9 del regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89	p.m.		
	Totale dell'articolo 3 1 9	p.m.	– 1 677 103 355	– 3 122 847 029,27
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 1	p.m.	– 1 677 103 355	– 3 095 606 099,27

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) n. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
3 1 9	*(seguito)*
3 1 9 5	*Nuova voce* Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.		
Danimarca	p.m.		
Germania	p.m.		
Grecia	p.m.		
Spagna	p.m.		
Francia	p.m.		
Irlanda	p.m.		
Italia	p.m.		
Lussemburgo	p.m.		
Paesi Bassi	p.m.		
Austria	p.m.		
Portogallo	p.m.		
Finlandia	p.m.		
Svezia	p.m.		
Regno Unito	p.m.		
Totale della voce 3 1 9 5	p.m.		

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 32			
328	***Risultato dell'applicazione, per gli esercizi 1988 e 1989, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***			
3288	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1988, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	5 692 778,83

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89

Articolo Voce	Commento
328	
3288	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	151 775,32
Danimarca	p.m.	p.m.	121 164,71
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	– 2 869,48
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	10 537,14
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	–411 155,82
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	6 692 546,06
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	–869 219,10
Totale della voce 3288	p.m.	p.m.	5 692 778,83

CAPITOLO 3 2 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
3 2 8	*(seguito)*			
3 2 8 9	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1989, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	2 671 493,37
	Totale dell'articolo 3 2 8	p.m.	p.m.	8 364 272,20

CAPITOLO 3 2 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
3 2 8	*(seguito)*
3 2 8 9	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	140 416,61
Danimarca	p.m.	p.m.	62 496,31
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	433 407,01
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	192 333,41
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	– 224 121,24
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	2 787 626,69
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 720 665,42
Totale della voce 3 2 8 9	p.m.	p.m.	2 671 493,37

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
329	***Risultato dell'applicazione, per gli esercizi 1990-1995, dell'articolo 10, paragrafi 7, 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***			
3290	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1990, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	0,—
3291	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1991, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	44 609 184,51

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
329	
3290	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3290	p.m.	p.m.	0,—

3291	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	1 397 064,15
Danimarca	p.m.	p.m.	– 1 064 013,10
Germania	p.m.	p.m.	28 407 776,31
Grecia	p.m.	p.m.	1 331 307,73
Spagna	p.m.	p.m.	709 618,07
Francia	p.m.	p.m.	4 015 316,38
Irlanda	p.m.	p.m.	428 553,03
Italia	p.m.	p.m.	2 069 822,17
Lussemburgo	p.m.	p.m.	34 782,13
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	378 064,64
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	7 006 449,43
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 105 556,47
Totale della voce 3291	p.m.	p.m.	44 609 184,51

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
329	*(seguito)*			
3292	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1992, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	51 460 957,97
3293	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1993, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 884 532 336,18

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
329	*(seguito)*
3292	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	2 093 327,05
Danimarca	p.m.	p.m.	– 883 973,98
Germania	p.m.	p.m.	38 165 399,33
Grecia	p.m.	p.m.	1 343 510,82
Spagna	p.m.	p.m.	2 076 843,56
Francia	p.m.	p.m.	– 168 179,72
Irlanda	p.m.	p.m.	449 541,64
Italia	p.m.	p.m.	– 2 678 573,12
Lussemburgo	p.m.	p.m.	– 314 776,93
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	– 686 501,84
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	13 672 129,48
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 1 607 788,32
Totale della voce 3292	p.m.	p.m.	51 460 957,97

3293 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	p.m.	20 948 225,93
Danimarca	p.m.	p.m.	– 1 424 426,76
Germania	p.m.	p.m.	107 181 588,—
Grecia	p.m.	p.m.	29 503 921,47
Spagna	p.m.	p.m.	– 152 174 118,51
Francia	p.m.	p.m.	– 94 199 893,42
Irlanda	p.m.	p.m.	9 478 740,84
Italia	p.m.	p.m.	– 465 673 874,77
Lussemburgo	p.m.	p.m.	4 472 344,17
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	12 272 358,63
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	p.m.	8 623 745,99
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 363 540 947,75
Totale della voce 3293	p.m.	p.m.	– 884 532 336,18

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
329	*(seguito)*			
3294	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1994, dell'articolo 10, paragrafi 7 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	– 245 946 427	

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
329	*(seguito)*
3294	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.	1 293 644	
Danimarca	p.m.	1 913 340	
Germania	p.m.	36 230 409	
Grecia	p.m.	25 991 700	
Spagna	p.m.	−235 847 836	
Francia	p.m.	−123 423 239	
Irlanda	p.m.	12 108 192	
Italia	p.m.	−196 305 662	
Lussemburgo	p.m.	2 597 644	
Paesi Bassi	p.m.	1 547 775	
Austria	—	—	
Portogallo	p.m.	− 21 569 391	
Finlandia	—	—	
Svezia	—	—	
Regno Unito	p.m.	249 516 997	
Totale della voce 3294	p.m.	−245 946 427	

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

CAPITOLO 33 — RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
329	*(seguito)*			
3295	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1995, dell'articolo 10, paragrafi 7 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.		
	Totale dell'articolo 329	p.m.	– 245 946 427	– 788 462 193,70
	TOTALE DEL CAPITOLO 32	p.m.	– 245 946 427	– 780 097 921,50
	CAPITOLO 33			
330	***Restituzioni alla Grecia, alla Spagna e al Portogallo***	p.m.	p.m.	– 25 206 037,81

CAPITOLO 32 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

CAPITOLO 33 — RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Commento
329	*(seguito)*
3295	*Nuova voce* Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.		
Danimarca	p.m.		
Germania	p.m.		
Grecia	p.m.		
Spagna	p.m.		
Francia	p.m.		
Irlanda	p.m.		
Italia	p.m.		
Lussemburgo	p.m.		
Paesi Bassi	p.m.		
Austria	p.m.		
Portogallo	p.m.		
Finlandia	p.m.		
Svezia	p.m.		
Regno Unito	p.m.		
Totale della voce 3295	p.m.		

330	Atto, del 28 maggio 1979, relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adeguamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17). Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adeguamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23). Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 9. L'articolo 127 dell'atto di adesione della Grecia prevedeva che, durante il periodo transitorio 1981-1985, sarebbe stata restituita alla Grecia una proporzione decrescente dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo o delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto versati al bilancio generale da tale paese. Solo le correzioni ai saldi «imposta sul valore aggiunto» degli esercizi 1981-1985 iscritti al capitolo 31 possono determinare adeguamenti dei contributi finanziari degli stessi esercizi versati dalla Grecia.

CAPITOLO 33 — RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
330	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 33	p.m.	p.m.	– 25 206 037,81

CAPITOLO 33 — RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

330 *(seguito)*

Gli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevedevano che, durante il periodo transitorio 1986-1991, sarebbe stata restituita alla Spagna e al Portogallo una proporzione decrescente dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo o delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto versati al bilancio generale da tali paesi, ad esclusione della loro parte nel finanziamento della deduzione a favore del Regno Unito.

A partire dall'esercizio 1988, la Spagna e il Portogallo beneficiano anche di una restituzione di una proporzione del loro versamento a titolo della risorsa complementare e della loro parte nel finanziamento della deduzione a favore del Regno Unito.

Solo gli adeguamenti delle basi imponibili «imposta sul valore aggiunto» e «prodotto nazionale lordo» degli esercizi 1986-1991 iscritti ai capitoli 31 e 32 possono determinare restituzioni positive o negative a favore della Spagna e del Portogallo.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Grecia	p.m.	p.m.	7 588,67
Spagna	p.m.	p.m.	– 35 480,90
Portogallo	p.m.	p.m.	–25 178 145,58
Totale dell'articolo 330	p.m.	p.m.	–25 206 037,81

CAPITOLO 35 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 35			
359	***Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo degli esercizi 1990 a 1992***			
3590	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1990			7 662 677,77
3591	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1991		0	

CAPITOLO 35 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

Articolo Voce	Commento
359	
3590	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1990.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio			6 121 359,85
Danimarca			861 645,01
Germania			– 54 506 588,21
Grecia			7 106 858,07
Spagna			29 484 103,64
Francia			47 844 994,67
Irlanda			762 239,79
Italia			– 69 423 317,92
Lussemburgo			1 575 667,29
Paesi Bassi			8 224 032,99
Austria			
Portogallo			11 177 488,07
Finlandia			
Svezia			
Regno Unito			18 434 194,52
Totale della voce 3590			7 662 677,77

3591	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1991.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio		p.m.	
Danimarca		p.m.	
Germania		p.m.	
Grecia		p.m.	
Spagna		p.m.	
Francia		p.m.	
Irlanda		p.m.	
Italia		p.m.	
Lussemburgo		p.m.	
Paesi Bassi		p.m.	
Austria		—	
Portogallo		p.m.	
Finlandia		—	
Svezia		—	
Regno Unito		p.m.	
Totale della voce 3591		0	

CAPITOLO 3 5 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
3 5 9	*(seguito)*			
3 5 9 2	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1992	p.m.		
	Totale dell'articolo 3 5 9	p.m.	0	7 662 677,77
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 5	p.m.	0	7 662 677,77
	Totale del titolo 3	**p.m.**	**4 665 950 218**	**– 2 922 104 179,21**

CAPITOLO 35 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
359	*(seguito)*
3592	*Nuova voce* Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1992.

Stati membri	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Belgio	p.m.		
Danimarca	p.m.		
Germania	p.m.		
Grecia	p.m.		
Spagna	p.m.		
Francia	p.m.		
Irlanda	p.m.		
Italia	p.m.		
Lussemburgo	p.m.		
Paesi Bassi	p.m.		
Austria	p.m.		
Portogallo	p.m.		
Finlandia	p.m.		
Svezia	p.m.		
Regno Unito	p.m.		
Totale della voce 3592	p.m.		

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 40			
400	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, dell'Istituto monetario europeo, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione***	266 577 430	241 712 952	215 873 596,21

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento		
400	Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13.		
	Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92 (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 1).		
	Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3162/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 5).		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15).		
	Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95 (GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 10).		
	Parlamento:		24 319 000
	— Parlamento	(24 153 000)	
	— Mediatore	(166 000)	
	Consiglio		15 108 000
	Commissione:		195 632 044
	— funzionamento	(159 693 000)	
	— ricerca e sviluppo tecnologico	(31 089 000)	
	— Ufficio delle pubblicazioni	(1 710 233)	
	— Agenzia europea dell'ambiente	(283 898)	
	— Agenzia europea di valutazione dei medicinali	(330 000)	
	— Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro	(p.m.)	
	— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	(530 600)	
	— Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea	(p.m.)	
	— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	(457 401)	
	— Fondazione europea per la formazione	(552 000)	
	— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	(82 300)	
	— Ufficio di armonizzazione nel mercato interno	(903 612)	
	— Ufficio comunitario per le varietà vegetali	(p.m.)	
	Corte di giustizia		8 762 400
	Corte dei conti		4 406 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni		4 349 986
	— Comitato economico e sociale	(918 897)	
	— Comitato delle regioni	(473 852)	
	— struttura organizzativa comune	(2 957 237)	
	Banca europea per gli investimenti		12 000 000
	Istituto monetario europeo		2 000 000
	Fondo europeo per gli investimenti		p.m.
		Totale	266 577 430

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
401	***Contributo del personale al finanziamento del regime delle pensioni***	140 343 904	128 693 973	114 611 555,62
402	***Gettito del prelievo straordinario sulle retribuzioni, le pensioni e le indennità nette di cessazione dalle funzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***			– 186,04

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
401	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 509/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1).		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15).		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3832/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 9).		
	Parlamento:		17 589 000
	— Parlamento	(17 589 000)	
	— Mediatore	(p.m.)	
	Consiglio		10 987 000
	Commissione:		101 695 241
	— funzionamento	(76 365 000)	
	— ricerca e sviluppo tecnologico	(20 573 000)	
	— Ufficio delle pubblicazioni	(1 809 225)	
	— Agenzia europea dell'ambiente	(23 421)	
	— Agenzia europea di valutazione dei medicinali	(490 000)	
	— Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro	(p.m.)	
	— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	(368 500)	
	— Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea	(p.m.)	
	— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	(308 745)	
	— Fondazione europea per la formazione	(459 000)	
	— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	(85 600)	
	— Ufficio di armonizzazione nel mercato interno	(1 212 750)	
	— Ufficio comunitario per le varietà vegetali	(p.m.)	
	Corte di giustizia		4 330 100
	Corte dei conti		2 501 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni		3 241 563
	— Comitato economico e sociale	(684 770)	
	— Comitato delle regioni	(353 119)	
	— struttura organizzativa comune	(2 203 674)	
		Totale	140 343 904
402	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1).		
	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione della CEE e della CEEA nonché dell'Alta Autorità che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4).		
	Decisione 81/1062/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica la decisione del Consiglio del 4 giugno 1973 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni sono cessate il 4 gennaio 1973 e la decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Corte di giustizia della CECA (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 11).		

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
4 0 2	*(seguito)*			
4 0 3	***Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio***	37 842 834	34 582 341	30 158 842,79
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 0	444 764 168	404 989 266	360 643 808,58
	Totale del titolo 4	**444 764 168**	**404 989 266**	**360 643 808,58**

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
402	*(seguito)*		
	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3212/87 del Consiglio, del 20 ottobre 1987, relativo all'adeguamento del tasso del prelievo eccezionale previsto dall'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 1).		
	In base ai suddetti atti, il prelievo eccezionale cessa il 30 giugno 1991. Questo articolo costituisce quindi la struttura atta ad accogliere le entrate eventuali relative a regolarizzazioni retroattive di retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dalle funzioni.		
	L'iscrizione al presente articolo di qualsiasi nuovo importo comporta l'assenso di tutte le istituzioni comunitarie in virtù dell'articolo 22 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in base al quale ogni istituzione è responsabile individualmente dell'assunzione e della gestione del suo personale.		
403	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3831/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 7).		
	Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, e il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 1).		
	Parlamento		5 168 000
	— Parlamento	(5 168 000)	
	— Mediatore	(p.m.)	
	Consiglio		2 626 000
	Commissione:		27 169 014
	— funzionamento	(20 509 484)	
	— ricerca e sviluppo tecnologico	(5 743 000)	
	— Ufficio delle pubblicazioni	(365 442)	
	— Agenzia europea dell'ambiente	(14 428)	
	— Agenzia europea di valutazione dei medicinali	(53 000)	
	— Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro	(p.m.)	
	— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	(97 950)	
	— Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea	(p.m.)	
	— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	(45 740)	
	— Fondazione europea per la formazione	(111 000)	
	— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	(49 000)	
	— Ufficio di armonizzazione nel mercato interno	(179 970)	
	— Ufficio comunitario per le varietà vegetali	(p.m.)	
	Corte di giustizia		1 358 900
	Corte dei conti		728 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni		792 920
	— Comitato economico e sociale	(167 591)	
	— Comitato delle regioni	(86 347)	
	— struttura organizzativa comune	(538 982)	
		Totale	37 842 834

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 5 0			
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***	1 000	1 000	21 490,59
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche***	70 000	70 000	58 295,09
5 0 3	***Proventi della vendita di materiale da trasporto***	20 000	20 000	96 696,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	91 000	91 000	176 481,68

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Articolo Voce	Commento	
500	Proventi della vendita di beni mobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).	
	Parlamento	p.m.
	Consiglio	p.m.
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	p.m.
	Corte dei conti	1 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni	p.m.
	Totale	1 000
501	Proventi della vendita di beni immobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).	
502	Proventi della vendita di pubblicazioni, stampati e pellicole cinematografiche che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).	
	Parlamento	p.m.
	Consiglio	p.m.
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	p.m.
	Corte dei conti	60 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni	10 000
	Totale	70 000
503	Parlamento	20 000

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA FITTI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 5 1			
5 1 0	***Proventi da fitti di mobilio e di materiale***	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	***Proventi da fitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative***			
5 1 1 0	Proventi da fitti e subaffitti di beni immobili	23 600	10 750	10 533,32
5 1 1 1	Rimborso delle spese locative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 5 1 1	23 600	10 750	10 533,32
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	23 600	10 750	10 533,32

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA FITTI

Articolo Voce	Commento	
5 1 0	Consiglio	p.m.
	Commissione	p.m.
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni	p.m.
	Totale	p.m.
5 1 1		
5 1 1 0	Proventi da fitti e subaffitti di beni immobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).	
	Parlamento	—
	Consiglio	23 600
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	—
	Corte dei conti	—
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni	p.m.
	Totale	23 600
5 1 1 1	Rimborso delle spese locative che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).	
	Parlamento	—
	Consiglio	—
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	—
	Corte dei conti	—
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni	p.m.
	Totale	p.m.

CAPITOLO 52 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 53 — UTILI DI CAMBIO

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 52			
520	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	52 547 000	52 622 000	50 311 776,70
521	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione***	73 500	70 000	1 912 904,07
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	52 620 500	52 692 000	52 224 680,77
	CAPITOLO 53			
530	***Utili di cambio***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 53	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 54			
540	***Entrate varie riutilizzabili (articolo 27 del regolamento finanziario) non utilizzate***	20 000 000	20 000 000	12 721 645,50

CAPITOLO 52 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 53 — UTILI DI CAMBIO

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

Articolo Voce	Commento		
520	Parlamento		2 000 000
	Consiglio		300 000
	Commissione:		50 000 000
	— funzionamento	(50 000 000)	
	— ricerca e sviluppo tecnologico	(p.m.)	
	— Ufficio delle pubblicazioni	(p.m.)	
	Corte di giustizia		140 000
	Corte dei conti		7 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni		100 000
		Totale	52 547 000
530	Parlamento		p.m.
	Consiglio		p.m.
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni		p.m.
		Totale	p.m.
540	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, le operazioni di riutilizzo debbono effettuarsi prima della fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stata registrata l'entrata. Sono iscritte nel presente articolo le entrate che danno luogo a riutilizzo e che non sono state utilizzate entro il termine previsto.		

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE *(seguito)*

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
540	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 54	20 000 000	20 000 000	12 721 645,50
	CAPITOLO 55			
550	***Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione del personale***	15 933 000	15 930 000	6 629 396,68
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	15 933 000	15 930 000	6 629 396,68
	CAPITOLO 56			
560	***Contributo padronale dell'impresa comune Joint European Torus (JET) joint undertaking al regime pensioni***	1 476 000	1 510 000	1 796 249,71
	TOTALE DEL CAPITOLO 56	1 476 000	1 510 000	1 796 249,71

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE *(seguito)*

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

Articolo Voce	Commento		
540	*(seguito)*		
	Commissione		20 000 000
	Corte di giustizia		p.m.
		Totale	20 000 000
550	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 107 e l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 48 dell'allegato VIII.		
	Parlamento		600 000
	Consiglio		p.m.
	Commissione:		15 000 000
	— funzionamento	(15 000 000)	
	— ricerca e sviluppo tecnologico	(p.m.)	
	— Ufficio delle pubblicazioni	(p.m.)	
	Corte di giustizia		300 000
	Corte dei conti		20 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni:		13 000
	— Comitato economico e sociale	(4 000)	
	— Comitato delle regioni	(4 000)	
	— struttura organizzativa comune	(5 000)	
		Totale	15 933 000
560	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2. Regime applicabile agli agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 43. Decisione 78/471/Euratom del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa alla costituzione dell'impresa comune Joint European Torus (JET) joint undertaking (GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10), in particolare l'articolo 8, punti 5 e 7 degli statuti allegati. Decisione 91/677/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) (GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 9).		

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 58			
580	***Indennizzi vari***	150 000	150 000	48 570,16
	TOTALE DEL CAPITOLO 58	150 000	150 000	48 570,16
	CAPITOLO 59			
590	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	1 400 000	1 400 000	999 856,23
	TOTALE DEL CAPITOLO 59	1 400 000	1 400 000	999 856,23
	Totale del titolo 5	**91 694 100**	**91 783 750**	**74 607 414,05**

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Commento	
580	Indennizzi vari che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).	
590	Commissione	1 400 000

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO, NONCHÉ CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 60			
601	***Accordi di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi***			
6010	Accordi di cooperazione Svezia-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	9 186 679,—
6011	Accordi di cooperazione Svizzera-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	8 620 289,—
	Totale dell'articolo 601	p.m.	p.m.	17 806 968,—
602	***Accordi di cooperazione con Stati terzi nel quadro dei programmi comunitari di ricerca***	p.m.	p.m.	5 863 140,18
603	***Accordi di cooperazione con Stati terzi nel quadro dei programmi comunitari nel settore industriale***	p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO, NONCHÉ CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Commento
601	
6010	Entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Svezia e l'Euratom, in particolare quello del 10 maggio 1976. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». Tali entrate sono destinate a coprire la parte della Svezia al contributo comunitario per il finanziamento dell'impresa comune JET, le spese derivanti dall'accordo di cooperazione e le spese risultanti dagli altri accordi d'associazione conclusi o da concludere con gli organismi di ricerca comunitaria.
6011	Entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Svizzera e l'Euratom, in particolare quello del 14 settembre 1978. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 5 1 (Centro comune di ricerca) o dell'articolo B6-5 4 1 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire. Tali entrate sono destinate a coprire la parte della Svizzera al contributo comunitario per il finanziamento dell'impresa comune JET, le spese derivanti dall'accordo di cooperazione e le spese risultanti degli altri accordi d'associazione conclusi o da concludere con gli organismi di ricerca comunitaria.
602	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Queste entrate risultano dagli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e alcuni Stati terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost), per associarli ad alcuni programmi comunitari di ricerca. Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e dei contratti di ricerca nel quadro dei programmi considerati. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 5 1 (Centro comune di ricerca) o dell'articolo B6-5 4 1 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.
603	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Queste entrate risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e alcuni Stati terzi europei, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost), per associarli a programmi comunitari di ricerca. Qualora tali contributi non vengano riutilizzati a livello dell'articolo B5-4 0 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», essi vengono imputati al presente articolo.

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
604	***Accordi di cooperazione con organismi di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri)***	2 000 000	2 000 000	204 269,—
605	***Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica***	200 000	200 000	779 578,98
606	***Entrate nel quadro dei programmi complementari in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico***			
6061	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nel settore delle tecnologie dell'informazione	p.m.	p.m.	0,—
6062	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nel settore delle tecnologie delle comunicazioni	p.m.	p.m.	0,—
6063	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici d'interesse generale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 606	p.m.	p.m.	0,—
607	***Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio***			
6071	Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, nel quadro dei programmi comunitari di cooperazione tra università e imprese in materia di formazione nel settore delle tecnologie	p.m.	p.m.	1 264 400,—

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
604	Entrate risultanti da accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e organismi di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
605	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) e destinate a coprire le spese iscritte nella voce B6-7 2 1 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate superiori alle previsioni danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1.
606	
6061	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano, integralmente o in parte, il contributo eventuale di Stati membri partecipanti ai programmi complementari delle tecnologie dell'informazione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
6062	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano, integralmente o in parte, il contributo eventuale di Stati membri che partecipano ai programmi complementari per le tecnologie delle comunicazioni. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
6063	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano, integralmente o in parte, il contributo eventuale di Stati membri che partecipano ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici d'interesse generale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
607	
6071	Decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (Comett II) (1990-1994) (GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28). Decisione del Consiglio, del 22 maggio 1989, relativa all'apertura del programma Comett II agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio. Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1990, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro dell'attuazione di Comett II (1990-1994).

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
607	*(seguito)*			
6071	*(seguito)*			
6072	Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, nel quadro del programma comunitario di cooperazione tra università europee e di mobilità degli studenti e dei professori	p.m.	p.m.	3 216 900,—
	Totale dell'articolo 607	p.m.	p.m.	4 481 300,—
608	***Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario d'urgenza***	p.m.	p.m.	0,—
609	***Partecipazione di terzi ad attività comunitarie***			
6091	Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale associati ai programmi comunitari	p.m.		

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
607	*(seguito)*
6071	*(seguito)* Entrate che risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e il Liechtenstein, al fine di associarli a programmi comunitari di cooperazione fra l'università e l'impresa in materia di formazione nel settore delle tecnologie.
6072	Decisione 87/327/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (Erasmus) (GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20), modificata dalla decisione 89/663/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 23). Entrate che risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, al fine di associarli al programma comunitario di cooperazione fra università europee e di mobilità degli studenti e dei professori.
608	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 4. Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario d'urgenza. Le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo B7-2 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
609	
6091	*Nuova voce* Accordo europeo, del 16 dicembre 1991, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro (GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2). Accordo europeo, del 16 dicembre 1991, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro (GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2). Accordo europeo, del 1° febbraio 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Romania, dall'altro (GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2). Accordo europeo, dell'8 marzo 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro (GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3). Accordo europeo, del 4 ottobre 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca, dall'altro (GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2). Accordo europeo, del 4 ottobre 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro (GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 2). Protocollo aggiuntivo, del 30 giugno 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 40). Protocollo aggiuntivo, del 13 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 30). Protocollo aggiuntivo, del 17 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 35). Protocollo aggiuntivo, del 20 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 25). Protocollo aggiuntivo, del 24 agosto 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 45). Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale suddetti, nel quadro della loro partecipazione a vari programmi comunitari.

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
609	*(seguito)*			
6092	Partecipazione di terzi ad attività comunitarie	p.m.	p.m.	2 853 164,68
	Totale dell'articolo 609	p.m.	p.m.	2 853 164,68
	TOTALE DEL CAPITOLO 60	2 200 000	2 200 000	31 988 420,84
	CAPITOLO 61			
610	***Rimborso di spese sostenute per conto di un'altra istituzione***			
6100	Quota dei prelievi CECA versata conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del trattato dell'8 aprile 1965	5 000 000	5 000 000	5 000 000,—
6101	Rimborso di altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione	823 000	776 000	798 916,—
6102	Rimborso di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione	360 000	400 000	436 466,—
6103	Rimborso di sovvenzioni	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 610	6 183 000	6 176 000	6 235 382,—

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Commento	
609	*(seguito)*	
6092	*Ex articolo 609* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 4. Eventuale partecipazione di terzi ad attività comunitarie. Le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dei capitoli interessati dello stato delle spese della sezione III «Commissione».	
610		
6100	Decisione 77/729/CECA del Consiglio, del 21 novembre 1977, che adegua la parte delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da coprire con le imposizioni sulla produzione di carbone e di acciaio (GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 28). Questa decisione ha fissato a 5 milioni di ECU la parte delle spese amministrative della CECA che devono essere coperte con i prelievi.	
6101	Rimborso di altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione il cui reimpiego non è contemplato dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Parlamento Consiglio Commissione: — funzionamento — ricerca e sviluppo tecnologico Totale	 823 000 p.m. p.m. p.m. 823 000
6102	Parlamento	360 000
6103	Parlamento	p.m.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
6 1 1	***Rimborso di spese sostenute per conto di uno o piú Stati***			
6 1 1 0	Contributi da riscuotere dagli Stati che hanno partecipato alle conferenze intergovernative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 1	p.m.	p.m.	0,—
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 3	***Somme recuperate conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 4	***Rimborso dei sostegni comunitari accordati ai progetti ed alle azioni in caso di successo dello sfruttamento commerciale***			
6 1 4 0	Rimborso del sostegno comunitario accordato ai progetti e alle azioni nel settore delle nuove tecnologie energetiche in caso di successo dello sfruttamento commerciale	450 000	615 000	416 572,17
6 1 4 1	Rimborso dell'incentivo comunitario accordato alle azioni nel settore dell'informatica in caso di successo dello sfruttamento commerciale	p.m.	30 000	0,—

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
611	
6110	Rimborso di spese sostenute per conto di Stati membri per la partecipazione a conferenze o manifestazioni intergovernative, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
612	Rimborso di spese sostenute specificatamente nell'esecuzione di lavori a richiesta e a pagamento il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
613	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). I recuperi delle somme perdute al momento del finanziamento della politica agricola comune in seguito ad irregolarità o a negligenze danno luogo a versamenti ai servizi od organismi pagatori. Questi ultimi sottraggono tali somme dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Un'imputazione delle entrate sarà dunque effettuata soltanto nel caso in cui le somme recuperate fossero superiori alle spese.
614	
6140	Regolamento (CEE) n. 3056/73 del Consiglio, del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi (GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 727/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore dell'energia solare del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 728/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione, nel settore della liquefazione e gassificazione di combustibili solidi, del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1971/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2125/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1972/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2126/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25).
6141	Regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica (GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 1).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
6 1 4	*(seguito)*			
6 1 4 2	Rimborso di incentivi comunitari concessi per progetti dimostrativi nel settore agroindustriale in caso di successo dello sfruttamento commerciale	p.m.	p.m.	0,—
6 1 4 3	Rimborso delle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 4	450 000	645 000	416 572,17
6 1 5	***Rimborso di contributi comunitari non utilizzati***			
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia	p.m.	p.m.	1 256 505,29
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati	p.m.	p.m.	195 331,04
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione	p.m.	p.m.	572 241,21
6 1 5 8	Rimborso di contributi comunitari diversi non utilizzati	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 9	Rimborso di acconti non utilizzati da parte dei beneficiari di aiuti comunitari	p.m.	p.m.	182 766 630,96
	Totale dell'articolo 6 1 5	p.m.	p.m.	184 790 708,50
6 1 6	***Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
6 1 4	*(seguito)*
6 1 4 2	Entrate provenienti da rimborsi di incentivi comunitari concessi per progetti dimostrativi nel settore agroindustriale in caso di successo commerciale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
6 1 4 3	Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 «Lancio di un'azione pilota Eurotech Capital» (E/1783/88).
6 1 5	
6 1 5 0	Rimborso di contributi del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, la cui riutilizzazione non è contemplata dalla regolamentazione relativa al Fondo in oggetto o il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni per l'equilibrio del bilancio il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interessi il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati, nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione, il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 8	Rimborso di contributi comunitari diversi non utilizzati e il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 9	Rimborso di acconti da parte dei beneficiari di aiuti comunitari che non sono stati oggetto di riutilizzazione come previsto all'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 6	Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (voci B4-2 0 0 0, B4-2 0 2 0 e B4-2 0 2 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione»), che non costituiscono oggetto di reimpiego in applicazione del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
6 1 8	***Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***			
6 1 8 0	Rimborso da parte di aggiudicatari o beneficiari delle somme ricevute in eccesso a titolo dell'aiuto alimentare	p.m.	p.m.	0,—
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 8	p.m.	p.m.	0,—
6 1 9	***Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 1	6 633 000	6 821 000	191 442 662,67
	CAPITOLO 6 2			
6 2 0	***Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b) del trattato Euratom]***	p.m.	p.m.	0,—
6 2 1	***Entrate da servizi forniti a titolo oneroso a Stati membri, persone o imprese [articolo 6, lettera c) del trattato Euratom]***			
6 2 1 0	Rimborso di taluni organismi nazionali per la messa a loro disposizione di personale	400 000	400 000	515 810,—
	Totale dell'articolo 6 2 1	400 000	400 000	515 810,—

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Commento
6 1 8	
6 1 8 0	Disposizioni previste dai bandi di gara o dalle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
6 1 8 1	Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
6 1 9	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 2 0	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b). Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso di materie grezze e materie fissili speciali agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca che non sono oggetto di reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 2 1	
6 2 1 0	Entrate risultanti dalla messa a disposizione di taluni organismi nazionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, lettera c) del trattato Euratom, di personale scientifico sulla base dei contratti seguenti: — Euratom-Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK), — Euratom-Commissariat à l'énergie atomique français (CEA). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate superiori alle previsioni danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 1 1 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
622	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento***			
6220	Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR e destinate al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	—	—	4 924 033,53
6221	Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	14 743 640,56
6222	Altre entrate da servizi e prestazioni forniti dal Centro comune di ricerca a terzi e a pagamento destinate al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	p.m.	p.m.	8 647 888,26
6223	Altre entrate da servizi e prestazioni forniti dal Centro comune di ricerca a terzi e a pagamento che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	5 281 204,75
6224	Entrate per licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria effettuata dal Centro comune di ricerca	p.m.	p.m.	15 230,40
6225	Entrate varie a favore del Centro comune di ricerca	p.m.	p.m.	29 645,70
	Totale dell'articolo 622	p.m.	p.m.	33 641 643,20

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
6 2 2	
6 2 2 0	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Entrate provenienti dallo sfruttamento dell'HFR (high-flux reactor), situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca, per gli esercizi precedenti al 1995. Queste entrate riguardanti il personale assegnato alla gestione dell'HFR hanno dato luogo a rimborso di spese imputate all'articolo B6-1 1 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». Esse erano a carico della Germania e dei Paesi Bassi in ragione del 50 % per ciascun paese.
6 2 2 1	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e) e 96, paragrafo 1. Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca. Versamenti da parte dei terzi richiedenti, e in particolare la Germania e i Paesi Bassi, per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione da parte del Centro comune di ricerca dell'HFR. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello degli articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1 e B6-4 4 2, o di qualsiasi articolo per un nuovo programma complementare HFR, dello stato delle spese della presente sezione. *Completamento dei programmi precedenti* Le entrate sono a carico della Germania e dei Paesi Bassi, in ragione del 50 % ciascuno.
6 2 2 2	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Entrate provenienti da persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni contro retribuzioni. Tali stanziamenti serviranno anche al rimborso a titolo del fondo d'anticipo del programma comune 1988-1991.
6 2 2 3	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e) e 96, paragrafo 1. Entrate da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni contro retribuzioni. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le eventuali entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello degli articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1 e B6-4 3 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con un terzo. In particolare, le spese relative alla diffusione e alla ricertificazione dei campioni (CRM), nell'ambito delle attività dell'Ufficio centrale di riferimento (UCR), daranno luogo all'apertura di stanziamenti specifici supplementari a livello degli articoli B6-1 2 1 e B6-4 3 1 e saranno destinate alla copertura delle spese per infrastrutture, di funzionamento corrente e di investimento proprie di questa attività.
6 2 2 4	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12. Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).
6 2 2 5	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino. Contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
6 2 3	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dalla direzione generale degli affari scientifici della ricerca e dello sviluppo a pagamento***	p.m.	p.m.	680 273,32
6 2 4	***Entrate per licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria (azioni indirette)***	20 000	20 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 2	420 000	420 000	34 837 726,52
	CAPITOLO 6 3			
6 3 0	***Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo***	p.m.	p.m.	90 665 277,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 3	p.m.	p.m.	90 665 277,—
	Totale del titolo 6	**9 253 000**	**9 441 000**	**348 934 087,03**

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

CAPITOLO 63 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Articolo Voce	Commento
623	Entrate provenienti da contratti di prestazioni per conto terzi contro retribuzione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti a livello dell'articolo B6-4 5 1 (Centro comune di ricerca) o dell'articolo B6-5 4 1 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.
624	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12. Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).
630	Accordo sullo Spazio economico europeo (GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 3). Articolo destinato all'iscrizione in bilancio dei contributi degli Stati membri dell'Associazione di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività comunitarie, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e dei protocolli n. 31 e n. 32 dell'accordo. Il totale della partecipazione prevista, come risulta dal riepilogo fornito per informazione all'allegato III della parte B dello stato delle spese della sezione III «Commissione», ammonta a 45 831 159 ECU in impegni e a 27 977 875 ECU in pagamenti. I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del protocollo n. 32 dell'accordo. Gli importi di detti contributi imputati al presente articolo, che costituiscono «entrate assegnate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti.

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 70 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 71 — MULTE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 70			
700	***Interessi di mora***			
7000	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il Tesoro degli Stati membri	p.m.	p.m.	4 692 260,95
7001	Altri interessi di mora	p.m.	p.m.	7 211 216,25
	Totale dell'articolo 700	p.m.	p.m.	11 903 477,20
	TOTALE DEL CAPITOLO 70	p.m.	p.m.	11 903 477,20
	CAPITOLO 71			
710	***Multe, penalità e sanzioni***	p.m.	p.m.	23 464 195,97

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 70 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 71 — MULTE

Articolo Voce	Commento
700	
7000	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4. Regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema di risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5), in particolare l'articolo 11.
7001	Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), modificato e completato dai regolamenti: — n. 59 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62), — n. 118/63/CEE (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63), — (CEE) n. 2822/71 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49). Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 49. Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11), in particolare l'articolo 24. Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13), in particolare gli articoli 14 e 15. Regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei Fondi strutturali (GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 35).
710	Regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960, riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. 52 del 16. 8. 1960, pag. 1121/60), modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84 (GU n. L 355 del 22. 12. 1984, pag. 4), in particolare gli articoli 17 e 18. Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), modificato e completato dai regolamenti: — n. 59 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62), — n. 118/63/CEE (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63), — (CEE) n. 2822/71 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49), in particolare gli articoli 15 e 16.

CAPITOLO 7 1 — MULTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
7 1 0	*(seguito)*			
7 1 1	***Copertura delle multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a detrimento degli interessi finanziari della Comunità europea***	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 1	p.m.	p.m.	23 464 195,97
	Totale del titolo 7	**p.m.**	**p.m.**	**35 367 673,17**

CAPITOLO 71 — MULTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
710	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1), in particolare gli articoli 22 e 23. Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13), in particolare gli articoli 14 e 15.
711	*Nuovo articolo* Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24). Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1995, recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria (Dogana 2000) (GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4) modificata il 6 ottobre 1995 (GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 32).

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 80			
800	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari destinati a sostenere le bilance dei pagamenti***	p.m.	p.m.	0,—
801	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom***	p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Commento
800	Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo ai prestiti comunitari (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1). Decisione 83/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica francese (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 44). Regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio, del 30 aprile 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 682/81 che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno della bilancia dei pagamenti degli Stati membri della Comunità (GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 59). Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea, contenuta nell'atto finale, relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo. Decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1). Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 22). Decisione 93/67/CEE del Consiglio, del 18 gennaio 1993, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana (GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 121). La garanzia della Comunità europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 14 miliardi di ECU. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
801	Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9). Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11). Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 28). Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto riguarda l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 21). Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo complessivo dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23). Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 26).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
801	*(seguito)*			
802	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti destinati alla promozione degli investimenti nella Comunità (nuovo strumento comunitario)***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
801	*(seguito)* L'importo totale dei prestiti Euratom autorizzati è fissato a 4 miliardi di ECU, di cui 1 miliardo autorizzato dalla decisione 77/270/Euratom, 1 miliardo dalla decisione 82/170/Euratom, 1 miliardo dalla decisione 85/537/Euratom e 1 miliardo dalla decisione 90/212/Euratom. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
802	Decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9). Decisione 79/486/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, recante applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16). Decisione 80/739/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 205 del 7. 8. 1980, pag. 19). Decisione 80/1103/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1980, che completa, per quanto riguarda la destinazione di una parte della seconda quota di prestiti, la decisione 80/739/CEE recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 19). Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21). Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito ai terremoti avvenuti in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27). Decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti in vista della promozione degli investimenti nella Comunità (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 19). Decisione 82/268/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1982, recante applicazione della decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti in vista della promozione degli investimenti nella Comunità (GU n. L 116 del 30. 4. 1982, pag. 16). Decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario in vista della promozione degli investimenti nella Comunità (GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26). Decisione 83/308/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31). Decisione 84/383/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1984, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 53). Decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 34). L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 6 830 milioni di ECU, dei quali 1 miliardo autorizzato dalla decisione 78/870/CEE, 1 miliardo dalla decisione 82/169/CEE, 1 080 milioni dalle decisioni 81/19/CEE e 81/1013/CEE, da cui si deve dedurre l'importo corrispondente dei prestiti attivi erogati dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie per le medesime finalità, 3 miliardi dalla decisione 83/200/CEE e 750 milioni dalla decisione 87/182/CEE. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

CAPITOLO 81 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
802	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 80	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 81			
810	***Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro di protocolli finanziari***	17 408 000	16 627 000	15 246 440,27
811	***Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti accordati dalla Commissione per migliorare le condizioni d'alloggio dei lavoratori migranti***	40 000	40 000	55 334,21
812	***Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti edilizi accordati dalla Commissione a funzionari delle istituzioni***	40 000	50 000	47 120,62
813	***Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti e capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia e ai paesi del Sud Mediterraneo nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»***	p.m.	p.m.	105 380,99
814	***Rimborsi e proventi degli interessi dei sui prestiti accordati ai paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 81	17 488 000	16 717 000	15 454 276,09

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

CAPITOLO 81 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Commento
802	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
810	Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti al capitolo B7-4 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» ai paesi per i quali i protocolli finanziari allegati agli accordi stipulati contemplano la concessione di tali prestiti e capitali di rischio da parte della Comunità. Le realizzazioni in entrate superano di massima gli importi di previsione iscritti nel bilancio, grazie al pagamento degli interessi sui prestiti speciali e capitali di rischio che possono essere erogati già durante l'esercizio precedente o durante quello in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.
811	I prestiti concessi ai lavoratori migranti su una parte degli stanziamenti della voce B3-4 1 1 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.
812	I prestiti edilizi accordati ai funzionari portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.
813	Regolamento (CEE) n. 319/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo all'attrazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato a paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo (GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 1). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 settembre 1994, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU n. C 287 del 15. 10. 1994, pag. 7). Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti all'articolo B7-5 0 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» concernenti l'operazione «EC Investment Partners».
814	Regolamento (CEE) n. 3557/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo ad un'assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo (GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 1).

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 82			
820	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria***			
8200	Garanzia della Comunità europea sulle prime due quote di un programma di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
8201	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 820	p.m.	p.m.	0,—
821	***Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'ex Unione Sovietica e alle sue repubbliche***	p.m.	p.m.	0,—
822	***Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca***			
8220	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI

Articolo Voce	Commento
8 2 0	
8 2 0 0	Decisione 90/83/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990, concernente la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria (GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7). Decisione 90/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa alla concessione di una seconda quota dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 18). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 0 1	Decisione 91/310/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 34). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 1	Decisione 91/658/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 89). Questo articolo è destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 2	
8 2 2 0	Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24). La separazione, intervenuta il 1° gennaio 1993 tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, si traduce in una modifica del contratto di prestito, al fine di ripartire l'importo del prestito fra ciascuna delle due Repubbliche interessate. Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 2 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 2	*(seguito)*			
8 2 2 0	*(seguito)*			
8 2 2 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica slovacca	p.m.	p.m.	0,—
8 2 2 2	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica slovacca	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 2	p.m.	p.m.	0,—
8 2 3	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria***			
8 2 3 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
8 2 3 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
822	*(seguito)*
8220	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8221	Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24). La separazione, intervenuta il 1º gennaio 1993 tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, si traduce in una modifica del contratto di prestito, al fine di ripartire l'importo del prestito fra ciascuna delle due Repubbliche interessate. Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 2 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8222	Decisione 94/939/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 30). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 2 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
823	
8230	Decisione 91/311/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8231	Decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria (GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 94). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 aprile 1994, che modifica la decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, per aumentare l'importo dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. C 134 del 17. 5. 1994, pag. 26). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 3	*(seguito)*			
8 2 3 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 8 2 3	p.m.	p.m.	0,—
8 2 4	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania***			
8 2 4 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania	p.m.	p.m.	0,—
8 2 4 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania	p.m.	p.m.	0,—
8 2 4 2	Garanzia della Comunità europea su un terzo prestito contratto dalla Comunità per concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare alla Romania	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 4	p.m.	p.m.	0,—
8 2 5	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine agli Stati baltici***			
8 2 5 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Estonia	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
823	*(seguito)*
8231	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
824	
8240	Decisione 91/384/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Romania (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64). Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 4 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8241	Decisione 92/551/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Romania (GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 30). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8242	Decisione 94/369/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Romania (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 29). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 4 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
825	
8250	Decisione 92/542/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 29). Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 5 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 5	*(seguito)*			
8 2 5 0	*(seguito)*			
8 2 5 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
8 2 5 2	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Lituania	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 5	p.m.	p.m.	0,—
8 2 6	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti***	p.m.	p.m.	0,—
8 2 7	***Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
825	*(seguito)*
8250	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8251	Decisione 92/542/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 29). Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 5 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8252	Decisione 92/542/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 29). Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 5 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
826	Decisione 94/179/EURATOM del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 41). Per la base giuridica dei prestiti Euratom, vedi commento all'articolo 8 0 1. L'importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e i paesi terzi resta fissato a 4 miliardi di ECU, come indicato all'articolo 8 0 1. Questo articolo è destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 6 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
827	Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33). Questo articolo è destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 7 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 7	*(seguito)*			
8 2 8	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Algeria***			
8 2 8 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Algeria	p.m.	p.m.	0,—
8 2 8 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare all'Algeria	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 8	p.m.	p.m.	0,—
8 2 9	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a favore della Comunità di Stati indipendenti***			
8 2 9 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria alla Moldavia	p.m.	p.m.	0,—
8 2 9 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina	p.m.	p.m.	

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
827	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
828	
8280	Decisione 91/510/CEE del Consiglio, del 23 settembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 8 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8281	Decisione 94/938/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 28). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 8 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
829	
8290	Decisione 94/346/CE del Consiglio, del 13 giugno 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 27). Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8291	Decisione 94/940/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 32). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 9	*(seguito)*			
8 2 9 2	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria alla Bielorussia	p.m.	p.m.	
8 2 9 3	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria alla Moldavia	p.m.		
8 2 9 4	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare all'Ucraina	p.m.		
	Totale dell'articolo 8 2 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 2	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 3			
8 3 0	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi del Bacino mediterraneo***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI E AI PAESI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

Articolo Voce	Commento
829	*(seguito)*
8292	Decisione 95/132/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria a favore della Bielorussia (GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 28). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8293	*Nuova voce* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione in data ..., per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare alla Moldavia (GU n. C ... del ..., pag. ...). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 3 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8294	*Nuova voce* Decisione 95/442/CE del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 63). Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
830	Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975 (aiuto d'urgenza al Portogallo). Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1). Decisione del Consiglio del 19 ottobre 1976 (accordo con la Iugoslavia). Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli Mediterraneo). Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 (aiuti eccezionali al Libano). Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25).

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 3 0	*(seguito)*			

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
830	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2217/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria (GU n. L 270 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2237/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 274 del 29. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1). Decisione 79/281/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. L 67 del 17. 3. 1979, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 98). Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1). Decisione del Consiglio del 4 giugno 1981 (cooperazione finanziaria con la Spagna). Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano). Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15). Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22). Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29). Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36). Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43). Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 (proseguimento della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo).

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 3 0	*(seguito)*			

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
830	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 3354/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37). Decisione del Consiglio del 18 giugno 1984 (lettera del presidente del Consiglio alla Banca europea per gli investimenti che raccomanda una seconda proroga della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo). Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo Iugoslavia). Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1). Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65). Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1). Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9). Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17). Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25). Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33). Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32). Decisione 88/597/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1988, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 51). Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46). Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1991, relativa alla conclusione del terzo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. C 134 del 24. 5. 1991, pag. 5). Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 34). Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 13). Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 21). Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 29). Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 37).

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 3 0	*(seguito)*			
8 3 1	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale***	p.m.	p.m.	0,—
8 3 2	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti agli altri paesi terzi***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
8 3 0	*(seguito)* Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 45). Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5). Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 13). Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 21). Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 152). Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 44). Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 14). Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 22). Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, inclusa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 3 1	Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro le perdite derivanti da prestiti concessi a favore di progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68). Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro le perdite derivanti da prestiti concessi a favore di progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 44). Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla concessione di una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite derivanti da prestiti accordati all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 42). Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti e copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale e orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 27). Questo articolo è destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 3 2	Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU n. L 45 del 23. 2. 1993, pag. 27). Questo articolo è destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

CAPITOLO 84 — ENTRATE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
832	*(seguito)*			
833	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari e sui crediti accordati per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'ex Unione Sovietica***			
8330	Garanzia della Comunità per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'ex Unione Sovietica	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 833	p.m.	p.m.	0,—
834	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti al Sudafrica***	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 83	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 84			
841	***Riversamento dell'eccedente del Fondo di garanzia***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

CAPITOLO 84 — ENTRATE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

Articolo Voce	Commento
832	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
833	
8330	Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari nell'Unione Sovietica (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 599/91 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità economica europea e un consorzio bancario rappresentato dalla Deutsche Bank, il 26 novembre 1991, riguardante prestiti all'ex Unione Sovietica. Un accordo fra la Comunità e l'ex Unione Sovietica, in data 26 novembre 1991, stabilisce le condizioni del prestito e le modalità di utilizzazione dei fondi. Questa voce è destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 3 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
834	Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 31). Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
841	Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1). Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7). Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14).

CAPITOLO 84 — ENTRATE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA *(seguito)*

CAPITOLO 85 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
841	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 84	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 85			
850	***Dividenti versati dal Fondo europeo per gli investimenti***	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 85	p.m.	p.m.	
	Totale del titolo 8	**17 488 000**	**16 717 000**	**15 454 276,09**

CAPITOLO 84 — ENTRATE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA *(seguito)*

CAPITOLO 85 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo Voce	Commento
841	*(seguito)* Articolo destinato a ricevere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 della decisione 94/729/CE e dell'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94, le eventuali eccedenze del Fondo di garanzia oltre all'importo obiettivo, una volta raggiunto detto importo.
850	Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU n. L 173 del 7. 7. 1994, pag. 12). Articolo destinato a ricevere gli eventuali dividenti versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 1 — CONTRIBUTO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO AD UN REGIME DI PENSIONE DI ANZIANITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 9 0			
9 0 0	***Entrate varie***	3 894 500	3 912 800	6 158 367,95
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	3 894 500	3 912 800	6 158 367,95
	CAPITOLO 9 1			
9 1 0	***Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità***	1 030 000	1 000 000	1 012 963,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 1	1 030 000	1 000 000	1 012 963,—
	Totale del titolo 9	**4 924 500**	**4 912 800**	**7 171 330,95**
	TOTALE GENERALE	**81 888 440 991**	**75 438 426 452**	**66 002 143 762,76**

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 91 — CONTRIBUTO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO AD UN REGIME DI PENSIONE DI ANZIANITÀ

Articolo Voce	Commento	
900	Parlamento	50 000
	Consiglio	799 500
	Commissione	3 000 000
	Corte di giustizia	10 000
	Corte dei conti	10 000
	Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni	25 000
	Totale	3 894 500
910	Parlamento	1 030 000

B. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire durante l'esercizio 1996 conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 88/376/CEE, Euratom, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dell'articolo 10 del trattato, del 22 aprile 1970, recante modifica di talune disposizioni di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee

Descrizione	Importi
Spese	
A. *Sezione III «Commissione» (parte B)*	
1. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (sottosezione B1)	41 328 000 000
2. Azioni strutturali, spese strutturali e di coesione, meccanismo finanziario altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca (sottosezione B2)	26 005 632 000
3. Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali (sottosezione B3)	823 355 000
4. Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente (sottosezione B4)	194 520 000
5. Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee (sottosezione B5)	666 522 000
6. Ricerca e sviluppo tecnologico (sottosezione B6)	3 096 604 000
7. Azioni esterne (sottosezione B7)	4 649 936 000
8. Politica estera e di sicurezza comune (sottosezione B8)	68 250 000
9 Garanzie, riserve (sottosezione B0)	927 000 000
Totale parziale della parte B della sezione III	77 759 819 000
B. *Sezione III «Commissione» (parte A)*	2 696 735 349
Totale parziale della sezione III	80 456 554 349
C. *Sezioni I, II, IV, V e VI (altre istituzioni)*	1 431 886 642
Totale delle spese	**81 888 440 991**
Entrate	
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	568 123 768
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente	p.m.
Eccedenza delle risorse proprie IVA e delle risorse proprie PNL per gli esercizi precedenti	p.m.
Eccedenza delle risorse proprie della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia	p.m.
Restituzioni	p.m.
Totale delle entrate	**568 123 768**
Stanziamenti da coprire mediante le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom	**81 320 317 223**

Importo delle spese da finanziare mediante le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom	81 320 317 223
Importo netto (= 90 %) dei dazi doganali, dei prelievi agricoli e dei contributi «zucchero» e «isoglucosio» (vedi tabella 5)	– 14 816 250 000
Rimanenza da finanziare	66 504 067 223

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	1 % della base imponibile IVA ridotta	1 % del PNL	Tasso di riduzione (in %)	1 % del PNL moltiplicato per il tasso di riduzione
Belgio	910 200 000	2 173 400 000	55	1 195 370 000
Danimarca	543 000 000	1 355 200 000	55	745 360 000
Germania	9 700 000 000	19 205 000 000	55	10 562 750 000
Grecia	480 000 000	950 000 000	55	522 500 000
Spagna	2 010 000 000	4 420 000 000	55	2 431 000 000
Francia	5 709 800 000	12 300 000 000	55	6 765 000 000
Irlanda (1)	254 600 000	460 200 000	55	253 110 000
Italia	3 573 900 000	9 283 700 000	55	5 106 035 000
Lussemburgo (1)	83 000 000	146 600 000	55	80 630 000
Paesi Bassi	1 462 100 000	3 115 000 000	55	1 713 250 000
Austria	870 700 000	1 865 000 000	55	1 025 750 000
Portogallo (1)	502 300 000	857 200 000	55	471 460 000
Finlandia	417 500 000	1 000 600 000	55	550 330 000
Svezia	701 300 000	1 790 000 000	55	984 500 000
Regno Unito	4 700 000 000	9 536 400 000	55	5 245 020 000
Totale	31 918 400 000	68 458 300 000		37 652 065 000

(1) Stato membro con base imponibile IVA ridotta.

Stati membri	1 % della base imponibile IVA ridotta	Aliquota massima IVA (in %)	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %) (1)	Risorse proprie IVA ad aliquota uniforme
Belgio	910 200 000	1,40	1,248045686	1 135 971 184
Danimarca	543 000 000	1,40	1,248045686	677 688 808
Germania	9 700 000 000	1,40	1,248045686	12 106 043 158
Grecia	480 000 000	1,40	1,248045686	599 061 929
Spagna	2 010 000 000	1,40	1,248045686	2 508 571 830
Francia	5 709 800 000	1,40	1,248045686	7 126 091 260
Irlanda	253 110 000	1,40	1,248045686	315 892 844
Italia	3 573 900 000	1,40	1,248045686	4 460 390 479
Lussemburgo	80 630 000	1,40	1,248045686	100 629 924
Paesi Bassi	1 462 100 000	1,40	1,248045686	1 824 767 598
Austria	870 700 000	1,40	1,248045686	1 086 673 379
Portogallo	471 460 000	1,40	1,248045686	588 403 619
Finlandia	417 500 000	1,40	1,248045686	521 059 074
Svezia	701 300 000	1,40	1,248045686	875 254 440
Regno Unito	4 700 000 000	1,40	1,248045686	5 865 814 726
Totale	31 883 700 000			39 792 314 252

(1) Calcolo dell'aliquota: $\frac{39\,792\,314\,252}{31\,883\,700\,000} = 1{,}24804568641657\,\%$.

Resta da finanziare con la risorsa complementare:

66 504 067 223 ECU − 39 792 314 252 ECU = 26 711 752 971 ECU

TABELLA 2

Determinazione delle risorse proprie «IVA» da versare e dell'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri per il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme	Correzione a favore del Regno Unito	Totale	Aliquota massima IVA (in %)	IVA all'aliquota massima	Finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare	Risorse proprie IVA da versare (per memoria)
Belgio	1 135 971 184	149 310 641	1 285 281 825	1,40	1 274 280 000	11 001 825	1 274 280 000
Danimarca	677 688 808	93 101 031	770 789 839	1,40	760 200 000	10 589 839	760 200 000
Germania	12 106 043 158	757 484 401	12 863 527 559	1,40	13 580 000 000	—	12 863 527 559
Grecia	599 061 929	65 264 153	664 326 082	1,40	672 000 000	—	664 326 082
Spagna	2 508 571 830	303 650 057	2 812 221 887	1,40	2 814 000 000	—	2 812 221 887
Francia	7 126 091 260	844 999 028	7 971 090 288	1,40	7 993 720 000	—	7 971 090 288
Irlanda	315 892 844	31 615 329	347 508 173	1,40	354 354 000	—	347 508 173
Italia	4 460 390 479	637 781 909	5 098 172 388	1,40	5 003 460 000	94 712 388	5 003 460 000
Lussemburgo	100 629 924	10 071 289	110 701 213	1,40	112 882 000	—	110 701 213
Paesi Bassi	1 824 767 598	213 997 721	2 038 765 319	1,40	2 046 940 000	—	2 038 765 319
Austria	1 086 673 379	128 123 836	1 214 797 215	1,40	1 218 980 000	—	1 214 797 215
Portogallo	588 403 619	58 888 875	647 292 494	1,40	660 044 000	—	647 292 494
Finlandia	521 059 074	68 740 327	589 799 401	1,40	584 500 000	5 299 401	584 500 000
Svezia	875 254 440	122 971 403	998 225 843	1,40	981 820 000	16 405 843	981 820 000
Regno Unito	5 865 814 726	−3 486 000 000	2 379 814 726	1,40	6 580 000 000	—	2 379 814 726
Totale	39 792 314 252	0	39 792 314 252		44 637 180 000	138 009 296	39 654 304 956

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	1 % del prodotto nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
Belgio	2 173 400 000	0,39019 (1)	848 039 229
Danimarca	1 355 200 000		528 785 665
Germania	19 205 000 000		7 493 601 441
Grecia	950 000 000		370 680 623
Spagna	4 420 000 000		1 724 640 375
Francia	12 300 000 000		4 799 338 598
Irlanda	460 200 000		179 565 498
Italia	9 283 700 000		3 622 408 109
Lussemburgo	146 600 000		57 201 874
Paesi Bassi	3 115 000 000		1 215 442 255
Austria	1 865 000 000		727 704 593
Portogallo	857 200 000		334 470 980
Finlandia	1 000 600 000		390 424 244
Svezia	1 790 000 000		698 440 332
Regno Unito	9 536 400 000		3 721 009 155
Totale	68 458 300 000		26 711 752 971

(1) Calcolo dell'aliquota: $\frac{26\,711\,752\,971}{68\,458\,300\,000} = 0{,}390190129918505\ \%$.

Limite delle risorse proprie in % del PNL: 1,20 %.

TABELLA 4

Determinazione della risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	Risorsa complementare all'aliquota uniforme	Risorsa complementare, escluse riserve	Risorsa complementare, finanziamento delle riserve	Finanziamento della correzione a favore del Regno Unito non coperta dall'IVA	Totale della risorsa complementare da versare (per memoria)
Belgio	848 039 229	811 465 770	36 573 459	11 001 825	859 041 054
Danimarca	528 785 665	505 980 681	22 804 984	10 589 839	539 375 504
Germania	7 493 601 441	7 170 424 268	323 177 173	—	7 493 601 441
Grecia	370 680 623	354 694 249	15 986 374	—	370 680 623
Spagna	1 724 640 375	1 650 261 665	74 378 710	—	1 724 640 375
Francia	4 799 338 598	4 592 357 122	206 981 476	—	4 799 338 598
Irlanda	179 565 498	171 821 362	7 744 136	—	179 565 498
Italia	3 622 408 109	3 466 184 212	156 223 897	94 712 388	3 717 120 497
Lussemburgo	57 201 874	54 734 923	2 466 951	—	57 201 874
Paesi Bassi	1 215 442 255	1 163 023 775	52 418 480	—	1 215 442 255
Austria	727 704 593	696 320 816	31 383 777	—	727 704 593
Portogallo	334 470 980	320 046 222	14 424 758	—	334 470 980
Finlandia	390 424 244	373 586 385	16 837 859	5 299 401	395 723 645
Svezia	698 440 332	668 318 638	30 121 694	16 405 843	714 846 175
Regno Unito	3 721 009 155	3 560 532 883	160 476 272	—	3 721 009 155
Totale	26 711 752 971	25 559 752 971	1 152 000 000	138 009 296	26 849 762 267
Percentuale dell'1 % del prodotto nazionale lordo	0,3902	0,3734	0,0168		

Risorsa complementare — Finanziamento delle riserve

Stati membri	Riserva monetaria	Riserva prestiti e garanzie di prestiti	Riserva aiuti d'urgenza	Totale del finanziamento delle riserve
Belgio	15 873 897	10 349 781	10 349 781	36 573 459
Danimarca	9 897 996	6 453 494	6 453 494	22 804 984
Germania	140 267 871	91 454 651	91 454 651	323 177 173
Grecia	6 938 530	4 523 922	4 523 922	15 986 374
Spagna	32 282 426	21 048 142	21 048 142	74 378 710
Francia	89 835 710	58 572 883	58 572 883	206 981 476
Irlanda	3 361 170	2 191 483	2 191 483	7 744 136
Italia	67 805 511	44 209 193	44 209 193	156 223 897
Lussemburgo	1 070 725	698 113	698 113	2 466 951
Paesi Bassi	22 751 076	14 833 702	14 833 702	52 418 480
Austria	13 621 431	8 881 173	8 881 173	31 383 777
Portogallo	6 260 746	4 082 006	4 082 006	14 424 758
Finlandia	7 308 099	4 764 880	4 764 880	16 837 859
Svezia	13 073 652	8 524 021	8 524 021	30 121 694
Regno Unito	69 651 160	45 412 556	45 412 556	160 476 272
Totale	500 000 000	326 000 000	326 000 000	1 152 000 000
Percentuale dell'1 % del prodotto nazionale lordo	0,0073	0,0048	0,0048	0,0168

TABELLA 5

Riepilogo del finanziamento delle spese

Stati membri	Prelievi agricoli netti (90 %)	Contributi netti «zucchero» e «isoglucosio» (90 %)	Dazi doganali netti (90 %)	Totale risorse proprie tradizionali nette (90 %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme	Risorse proprie PNL, escluse riserve	Risorse proprie PNL, riserve	Correzione a favore del Regno Unito, risorse proprie IVA e PNL	Totale del finanziamento
Belgio	42 390 000	75 384 000	855 810 000	973 584 000	1 135 971 184	811 465 770	36 573 459	149 310 641	3 106 905 054
Danimarca	4 320 000	40 905 000	219 600 000	264 825 000	677 688 808	505 980 681	22 804 984	93 101 031	1 564 400 504
Germania	133 650 000	339 003 000	3 591 000 000	4 063 653 000	12 106 043 158	7 170 424 268	323 177 173	757 484 401	24 420 782 000
Grecia	7 200 000	19 323 000	135 000 000	161 523 000	599 061 929	354 694 249	15 986 374	65 264 153	1 196 529 705
Spagna	56 700 000	48 654 000	546 120 000	651 474 000	2 508 571 830	1 650 261 665	74 378 710	303 650 057	5 188 336 262
Francia	44 910 000	319 950 000	1 203 030 000	1 567 890 000	7 126 091 260	4 592 357 122	206 981 476	844 999 028	14 338 318 886
Irlanda	2 610 000	8 379 000	229 500 000	240 489 000	315 892 844	171 821 362	7 744 136	31 615 329	767 562 671
Italia	75 330 000	119 205 000	953 640 000	1 148 175 000	4 460 390 479	3 466 184 212	156 223 897	637 781 909	9 868 755 497
Lussemburgo	90 000	0	15 120 000	15 210 000	100 629 924	54 734 923	2 466 951	10 071 289	183 113 087
Paesi Bassi	67 320 000	81 702 000	1 325 790 000	1 474 812 000	1 824 767 598	1 163 023 775	52 418 480	213 997 721	4 729 019 574
Austria	11 160 000	33 228 000	361 890 000	406 278 000	1 086 673 379	696 320 816	31 383 777	128 123 836	2 348 779 808
Portogallo	95 400 000	549 000	134 550 000	230 499 000	588 403 619	320 046 222	14 424 758	58 888 875	1 212 262 474
Finlandia	15 570 000	8 316 000	234 990 000	258 876 000	521 059 074	373 586 385	16 837 859	68 740 327	1 239 099 645
Svezia	40 950 000	21 924 000	580 860 000	643 734 000	875 254 440	668 318 638	30 121 694	122 971 403	2 340 400 175
Regno Unito	180 000 000	69 228 000	2 466 000 000	2 715 228 000	5 865 814 726	3 560 532 883	160 476 272	−3 486 000 000	8 816 051 881
Totale	777 600 000	1 185 750 000	12 852 900 000	14 816 250 000	39 792 314 252	25 559 752 971	1 152 000 000	0	81 320 317 223

C. ORGANICO

Organico autorizzato

Istituzioni	1995 (1)		1996	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Parlamento e Mediatore	3 489	602	3 493	612
Consiglio	2 445	19	2 510	19
Commissione:				
— funzionamento	15 001	835	15 574	875
— ricerca e sviluppo tecnologico	3 316	181	3 533	161
— Ufficio delle pubblicazioni	525	—	525	—
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	79	—	81	—
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	80	—	82	—
Corte di giustizia	842	108	842	111
Corte dei conti	412	91	412	91
Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni (e struttura organizzativa comune)	716	—	727	—

(1) Compreso il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1.

La ripartizione di questi agenti per categoria e grado dovrà essere mantenuta nei limiti fissati dalle tabelle delle seguenti pagine.

Sezione I — Parlamento

Categorie e gradi	1995				
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei		
			Gruppi politici	Mediatore	Altri
FQ	1	—	—	—	—
A 1	9	—	—	—	1
A 2	22	—	11	—	1
A 3	88 (1)	—	22	1	6
A 4	76	2	51	—	6
A 5	66	3	39	2	1
A 6	60	3	57	—	5
A 7	93	5	38	2	3
A 8	—	—	—	—	—
Totale	414	13	218	5	23
LA 3	39	—	—	—	—
LA 4	297	—	—	—	—
LA 5	146	—	—	—	—
LA 6	151	—	—	—	—
LA 7	200	—	—	—	—
LA 8	—	—	—	—	—
Totale	833 (2)	—	—	—	—
B 1	143	4	36	—	4
B 2	80	1	27	—	—
B 3	97	5	27	1	2
B 4	82	2	8	—	7
B 5	86	1	11	1	2
Totale	488	13	109	2	15
C 1	610 (3)	16	76	—	16
C 2	313 (4)	4	69	—	5
C 3	205	10	31	1	8
C 4	218	14	5	—	1
C 5	128	—	15	2	—
Totale	1 474	44	196	3	30
D 1	166 (5)	3	6	—	2
D 2	87	1	—	—	—
D 3	26	—	2	—	—
D 4	—	—	1	—	—
Totale	279	4	9	—	2
Totale generale	**3 489** (6) (7)	**74** (8)	**532**	**10**	**70** (9) (10)
	4 091 (11)				

(1) Di cui 1 A 2 a titolo personale.
(2) Di cui 577 per la traduzione e 256 per l'interpretazione.
(3) Di cui 9 B 3/B 2 a titolo personale.
(4) Di cui 6 C 1 a titolo personale.

(5) Di cui 1 C 3 a titolo personale.

(6) Di cui 8 promozioni ad personam (1 LA 4 in LA 3, 5 B 1 in A 5 e 2 C 1 in B 3) concesse in casi eccezionali a funzionari meritevoli giunti alla fine della carriera (aventi almeno 60 anni e arrivati all'ultimo scatto del grado superiore da almeno 2 anni) e dopo lunghi anni di servizio (almeno 25 anni).

(7) Di cui 18 posti (1 A, 1 LA, 6 B, 8 C e 2 D) corredati dalla menzione «da sopprimere» conformemente alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento finanziario e di cui un massimo di 15 posti (4 A, 1 LA, 3 B e 7 C) che formano oggetto dell'articolo 41 dello statuto.

(8) Riserva eventuale per i funzionari distaccati ai gruppi politici non compresi nel totale generale.

(9) Di cui 19 per il gabinetto del presidente, 14 per il segretariato dei vicepresidenti, 5 C 3 a orario ridotto per il segretariato dei questori, 1 alle dipendenze del segretario generale, 2 per la DG II, 2 per la DG III, 3 per la DG IV, 6 per la DG V (di cui 1 A 7 a orario ridotto), 2 per la DG VI, 3 per il comitato del personale e 10 per l'informatica.

(10) Di cui 3 A 3, 2 A 7/A 6, 1 B 1 e 1 B 3 fino al 1996 compreso.

(11) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione I — Parlamento

Categorie e gradi	1996				
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei		
			Gruppi politici	Mediatore	Altri
FQ	1	—	—	—	—
A 1	10 (1)	—	—	—	1
A 2	22	—	11	—	1
A 3	88	—	22	1	6
A 4	80	2	52	—	6
A 5	72	3	42	2	2
A 6	50	4	57	—	4
A 7	93	4	34	2	3
A 8	—	—	—	—	—
Totale	415	13	218	5	23
LA 3	41	—	—	—	—
LA 4	311	—	—	—	—
LA 5	131	—	—	—	—
LA 6	151	—	—	—	—
LA 7	205	—	—	—	—
LA 8	2	—	—	—	—
Totale	841 (2)	—	—	—	—
B 1	141	4	39	—	4
B 2	74	1	26	—	—
B 3	96	5	29	1	2
B 4	79	2	9	—	7
B 5	94	1	6	1	2
Totale	484	13	109	2	15
C 1	659 (3)	18	83	—	16
C 2	265 (4)	4	65	—	5
C 3	191	8	28	1	8
C 4	208	14	18	—	1
C 5	151	—	2	2	—
Totale	1 474	44	196	3	30
D 1	173	3	6	—	2
D 2	75	1	—	—	—
D 3	30	—	2	—	—
D 4	—	—	1	—	—
Totale	278	4	9	—	2
Totale generale	**3 493** (5) (6)	**74** (7)	**532**	**10**	**70** (8) (9)
	4 095 (10) (11)				

(1) Di cui 1 posto A 1 destinato al responsabile dell'Epicentre (decisione dell'Ufficio di presidenza del 9 ottobre 1995).
(2) Di cui 583 per la traduzione e 258 per l'interpretazione.
(3) Di cui 7 B 3/B 2 a titolo personale.
(4) Di cui 4 C 1 a titolo personale.

(5) Di cui 7 promozioni a titolo personale (2 LA 4 in LA 3, 3 B 1 in A 5 e 2 C 1 in B 3) concesse in casi eccezionali a funzionari meritevoli giunti alla fine della carriera (aventi almeno 60 anni e arrivati all'ultimo scatto del grado superiore da almeno 2 anni) e dopo lunghi anni di servizio (almeno 25 anni).

(6) Di cui 15 posti (1 A, 1 LA, 4 B, 8 C e 1 D) corredati della menzione «da sopprimere» di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento finanziario e di cui un massimo di 12 posti (4 A, 1 B, 7 C) che formano oggetto dell'articolo 41 dello statuto.

(7) Riserva virtuale per i funzionari distaccati ai gruppi politici non compresi nel totale generale.

(8) Di cui 19 per il gabinetto del presidente, 14 per il segretariato dei vicepresidenti, 5 C 3 a orario ridotto per il segretariato dei questori, 1 alle dipendenze del segretario generale, 4 per la DG II, 3 per la DG III, 3 per la DG IV, 6 per la DG V (di cui 1 A 7 a orario ridotto), 2 per la DG VI, 3 per il comitato del personale e 10 per l'informatica.

(9) Di cui 2 A 3, 2 A 7/A 6, 1 B 1 e 1 B 3 fino al 1996 compreso.

(10) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(11) Di cui 8 posti (1 A 1, 7 LA 7) per i quali gli stanziamenti sono iscritti al capitolo 10 0.

Sezione II — Consiglio

Categorie e gradi	1994		1995	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
FQ	1	—	1	—
A 1	13	1	13	1
A 2	24 (1)	4	24 (1)	4
A 3	44 (2)	1	44 (2)	1
A 4	66 (3)	12	66 (3)	12
A 5	53	—	61	—
A 6	33	—	33	—
A 7	40	—	34	—
A 8	—	—	—	—
Totale	273	18	275	18
LA 3	24	—	26	—
LA 4	156	—	156	—
LA 5	206	—	210	—
LA 6	91	—	91	—
LA 7	93	—	110	—
LA 8	—	—	—	—
Totale	570	—	593	—
B 1	44	1	46	1
B 2	48	—	48	—
B 3	40	—	40	—
B 4	21	—	21	—
B 5	57	—	57	—
Totale	210	1	212	1
C 1	392	—	412	—
C 2	323	—	328	—
C 3	239	—	239	—
C 4	128	—	128	—
C 5	190	—	190	—
Totale	1 272	—	1 297	—
D 1	73	—	85	—
D 2	47	—	47	—
D 3	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—
Totale	120	—	132	—
Totale generale	**2 446 (4)**	**19**	**2 510 (4)**	**19**

(1) Di cui 3 A 1 a titolo personale.
(2) Di cui 7 A 2 a titolo personale.
(3) Di cui 5 A 3 a titolo personale.
(4) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione III — Commissione

Funzionamento

Categorie e gradi	1995		
	Impieghi permanenti	Di cui impieghi permanenti per l'Agenzia di approvvigionamento	Impieghi temporanei
A 1	27	—	—
A 2	178 (1)	—	22
A 3	497 (2) (3)	2 (4)	32
A 4	1 204 (5) (6)	3	153
A 5	1 113 (5) (6)	1	149
A 6	770	2	40
A 7	759	—	61
A 8	50	—	5
Totale	4 598	8	462
LA 3	46 (7)	—	—
LA 4	441 (8)	—	1
LA 5	499	—	2
LA 6	307	—	2
LA 7	439	—	18
LA 8	31	—	—
Totale	1 763	—	23 (9)
B 1	716	1	50
B 2	645 (10)	2	54
B 3	767	1	69
B 4	475	3	40
B 5	322	—	29
Totale	2 925 (11)	7	242 (12)
C 1	1 269	6	24
C 2	1 249	1	42
C 3	1 264	—	20
C 4	636	2	9
C 5	464	—	13
Totale	4 882	9	108
D 1	413	—	—
D 2	271	—	—
D 3	149	—	—
D 4	—	—	—
Totale	833	—	—
Totale generale	**15 001** (13) (14) (15) (16) (17)	**24**	**835** (17)

(1) Di cui 27 A 1 a titolo personale.

(2) Di cui 21 A 2 a titolo personale.

(3) Di cui 2 A 2 a titolo personale conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(4) Le funzioni di direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento sono esercitate da un funzionario di grado A 2 a titolo personale, nominato direttore generale ai sensi dell'articolo 53 del trattato Euratom.

(5) Di cui 1 A 3 a titolo personale, tale grado è attribuito a quei funzionari che in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 20/63 e 21/63 nonché 79/63 e 82/63 hanno diritto all'inquadramento nel grado A 3.

(6) Di cui 11 A 3 a titolo personale.

(7) Di cui 1 A 2 a titolo personale.

(8) Di cui 2 LA 3 a titolo personale per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(9) Di cui 2 LA 5 e 18 LA 7 per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(10) Di cui 1 B 1 a titolo personale conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(11) Di cui 206 posti di assistente di segreteria e di assistente aggiunto di segreteria, di assistente tecnico e di assistente tecnico aggiunto.

(12) Di cui 17 posti di assistente di segreteria e di assistente tecnico.

(13) Inoltre, a detto totale occorre aggiungere 34 posti di categoria A 7/A 6 creati per ordine, senza dotazione di fondi, onde consentire il comando di funzionari presso i paesi ACP.

(14) Di cui 3 A 2, 1 A 4, 1 A 5, 3 A 7, 8 LA 3, 75 LA 4, 95 LA 5, 108 LA 6, 142 LA 7, 6 B 1, 4 B 2, 7 B 3 (2 B 3*), 8 B 4 (3 B 4*), 8 B 5, 11 C 1, 22 C 2, 17 C 3, 11 C 4, 7 C 5, 1 D 1, 1 D 2 e 2 D 3 per il servizio comune «interpretazione-conferenze» e di cui 2 A 2 (1 A 1 a titolo personale), 2 A 4, 2 A 5, 1 A 6, 1 A 7, 27 LA 3, 267 LA 4, 383 LA 5, 235 LA 6, 251 LA 7, 4 B 1, 8 B 2 (5 B 2*), 8 B 3 (2 B 3*), 8 B 4 (2 B 4*), 20 B 5 (6 B 5*), 57 C 1, 74 C 2, 111 C 3, 100 C 4, 140 C 5, 2 D 1 e 2 D 2 per il servizio di traduzione. Gli asterischi indicano i BS e i BT.

(15) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(16) Di cui 2 posti per il segretariato del comitato economico e monetario.

(17) Di cui 461 posti (136 A, 129 LA, 61 B, 130 C e 5 D) riservati per l'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri nel corso del 1995.

Sezione III — Commissione

Funzionamento

Categorie e gradi	1996		
	Impieghi permanenti	Di cui impieghi permanenti per l'Agenzia di approvvigionamento	Impieghi temporanei
A 1	27	—	—
A 2	186 (1)	—	22
A 3	523 (2) (3)	2 (4)	32
A 4	1 231 (5) (6)	3	164
A 5	1 160 (5) (6)	1	157
A 6	810	2	47
A 7	797	—	65
A 8	62	—	5
Totale	4 796	8	492
LA 3	49 (7)	—	—
LA 4	485 (8)	—	1
LA 5	478	—	2
LA 6	357	—	2
LA 7	416	—	18
LA 8	46	—	—
Totale	1 831	—	23 (9)
B 1	739	1	53
B 2	663 (10)	2	57
B 3	799	1	72
B 4	490	3	41
B 5	349	—	29
Totale	3 040 (11)	7	252 (12)
C 1	1 310	6	24
C 2	1 284	1	42
C 3	1 323	—	20
C 4	656	2	9
C 5	501	—	13
Totale	5 074	9	108
D 1	430	—	—
D 2	258	—	—
D 3	145	—	—
D 4	—	—	—
Totale	833	—	—
Totale generale	**15 574** (13) (14) (15) (16) (17) (18)	**24**	**875** (17)

(1) Di cui 27 A 1 a titolo personale.

(2) Di cui 21 A 2 a titolo personale.

(3) Di cui 2 A 2 a titolo personale conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(4) Le funzioni di direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento sono esercitate da un funzionario di grado A 2 a titolo personale, nominato direttore generale ai sensi dell'articolo 53 del trattato Euratom.

(5) Di cui 1 A 3 a titolo personale, tale grado è attribuito a quei funzionari che in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 20/63 e 21/63 nonché 79/63 e 82/63 hanno diritto all'inquadramento nel grado A 3.

(6) Di cui 11 A 3 a titolo personale.

(7) Di cui 1 A 2 a titolo personale.

(8) Di cui 2 LA 3 a titolo personale per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(9) Di cui 2 LA 5 e 18 LA 7 per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(10) Di cui 1 B 1 a titolo personale conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(11) Di cui 206 posti di assistente di segreteria e di assistente aggiunto di segreteria, di assistente tecnico e di assistente tecnico aggiunto.

(12) Di cui 17 posti di assistente di segreteria e di assistente tecnico.

(13) Inoltre, a detto totale occorre aggiungere 34 posti di categoria A 7/A 6 creati per ordine, senza dotazione di fondi, onde consentire il comando di funzionari presso i paesi ACP.

(14) Di cui 3 A 2, 1 A 4, 1 A 5, 3 A 7, 8 LA 3, 75 LA 4, 95 LA 5, 108 LA 6, 142 LA 7, 6 B 1, 4 B 2, 7 B 3 (2 B 3*), 8 B 4 (3 B 4*), 8 B 5, 11 C 1, 22 C 2, 17 C 3, 11 C 4, 7 C 5, 1 D 1, 1 D 2 e 2 D 3 per il servizio comune «interpretazione-conferenze» e di cui 2 A 2 (1 A 1 a titolo personale), 2 A 4, 2 A 5, 1 A 6, 1 A 7, 27 LA 3, 267 LA 4, 383 LA 5, 235 LA 6, 251 LA 7, 4 B 1, 8 B 2 (5 B 2*), 8 B 3 (2 B 3*), 8 B 4 (2 B 4*), 20 B 5 (6 B 5*), 57 C 1, 74 C 2, 111 C 3, 100 C 4, 140 C 5, 2 D 1 e 2 D 2 per il servizio di traduzione. Gli asterischi indicano i BS e i BT.

(15) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(16) Di cui 2 posti per il segretariato del comitato economico e monetario.

(17) Di cui 333 posti (110 A, 63 LA, 63 B, 92 C e 5 D) riservati per l'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri nel corso del 1996.

(18) 102 nuovi posti, da assegnare in via prioritaria all'antidumping (59 posti) e al miglioramento della gestione finanziaria (15 posti), e 8 nuovi posti di A 2 per la gestione finanziaria, da collocare tramite la direzione generale per i bilanci presso varie direzioni generali e responsabili nei confronti del Commissario competente in materia di bilanci.

Ricerca e sviluppo tecnologico

Centro comune di ricerca

Categorie e gradi	1995		
	Quadro scientifico e tecnico (1)	Quadro amministrativo (2)	Totale
A 1	1 (3)	—	1
A 2	10 (4)	1	11
A 3	38	8	46
A 4	185	10	195
A 5	162	7	169
A 6	113	2	115
A 7	66	1	67
A 8	5	—	5
Totale	580	29	609
B 1	185	37	222
B 2	172	23	195
B 3	116	16	132
B 4	112	12	124
B 5	53	17	70
Totale	638	105 (5)	743
C 1	253	152	405
C 2	94	65	159
C 3	62	19	81
C 4	32	3	35
C 5	9	—	9
Totale	450	239	689
D 1	20	15	35
D 2	2	2	4
D 3	—	—	—
D 4	—	—	—
Totale	22	17	39
Totale generale	**1 690**	**390**	**2 080** (6)

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti da servizi di questo tipo, scientifici e tecnici o generali, compreso il personale direttivo.

(2) In linea di massima, sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi, finanziari e d'approvvigionamento degli stabilimenti, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti addetti ai servizi scientifici e tecnici e messi a disposizione degli istituti.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(4) Di cui 1 A 1 a titolo personale.

(5) Di cui 11 posti di assistente di segreteria e di assistente di segreteria aggiunto.

(6) Gli stanziamenti non utilizzati a causa dell'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi (lavoro a metà tempo) può dar luogo all'assunzione di altri agenti.

Ricerca e sviluppo tecnologico

Centro comune di ricerca

Categorie e gradi	1996		
	Quadro scientifico e tecnico (1)	Quadro amministrativo (2)	Totale
A 1	1 (3)	—	1
A 2	10 (4)	1	11
A 3	38	8	46
A 4	185	10	195
A 5	162	7	169
A 6	113	2	115
A 7	66	1	67
A 8	5	—	5
Totale	580	29	609
B 1	185	37	222
B 2	172	23	195
B 3	116	16	132
B 4	112	12	124
B 5	53	17	70
Totale	638	105 (5)	743
C 1	253	152	405
C 2	94	65	159
C 3	62	19	81
C 4	32	3	35
C 5	9	—	9
Totale	450	239	689
D 1	20	15	35
D 2	2	2	4
D 3	—	—	—
D 4	—	—	—
Totale	22	17	39
Totale generale	**1 690**	**390**	**2 080** (6)

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti da servizi di questo tipo, scientifici e tecnici o generali, compreso il personale direttivo.

(2) In linea di massima, sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi, finanziari e d'approvvigionamento degli stabilimenti, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti addetti ai servizi scientifici e tecnici e messi a disposizione degli istituti.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(4) Di cui 1 A 1 a titolo personale.

(5) Di cui 11 posti di assistente di segreteria e di assistente di segreteria aggiunto.

(6) Gli stanziamenti non utilizzati a causa dell'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi (lavoro a metà tempo) può dar luogo all'assunzione di altri agenti.

Azioni indirette

Categorie e gradi	1995					
	Impieghi permanenti			Impieghi temporanei JET		
	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale
A 1	1	—	1	—	—	—
A 2	12 (3)	2	14	2 (4)	—	2
A 3	61	6	67	11	1	12
A 4	231	22	253	39	6	45
A 5	198	20	218	51	3	54
A 6	125	14	139	11	—	11
A 7	75	3	78	—	—	—
A 8	6	2	8	—	—	—
Totale	709	69	778	114	10	124
B 1	27	34	61	18	1	19
B 2	10	36	46	19	—	19
B 1	2	50	52	7	—	7
B 4	3	35	38	—	—	—
B 5	1	18	19	—	—	—
Totale	43	173 (5)	216	44	1	45
C 1	—	79	79	—	2	2
C 2	—	81	81	—	—	—
C 3	—	98	98	—	—	—
C 4	—	80	80	—	—	—
C 5	—	40	40	—	—	—
Totale	—	378	378	—	2	2
D 1	—	—	—	—	—	—
D 2	—	—	—	—	—	—
D 3	—	—	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—
Totale generale	**752** (6)	**620**	**1 372** (7) (8)	**158**	**13**	**171**

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti dai servizi di questo tipo, compreso il personale direttivo.

(2) Sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi e finanziari, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti assegnati ai servizi scientifici con funzioni di assistenza amministrativa.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia al 100 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto e 1 A 1 a titolo personale.

(4) Di cui 2 funzionari che beneficiano, rispettivamente, al 100 % e al 50 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(5) Di cui 3 posti di assistente di segreteria aggiunto.

(6) Di cui 3 posti occupati da agenti messi a disposizione di organismi nazionali ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (voce B6-8 1 1 1).

(7) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(8) Di cui 136 impieghi (74 A, 23 B et 39 C) che potranno essere utilizzati solo in funzione dell'adozione dei programmi specifici corrispondenti.

Azioni indirette

Categorie e gradi	1996					
	Impieghi permanenti			Impieghi temporanei JET		
	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale
A 1	1	—	1	—	—	—
A 2	14 (3)	2	16	1 (4)	—	1
A 3	62	8	70	11	1	12
A 4	238	25	263	37	6	43
A 5	204	24	228	51	3	54
A 6	127	16	143	5	—	5
A 7	76	4	80	—	—	—
A 8	9	2	11	—	—	—
Totale	731	81	812	105	10	115
B 1	27	38	65	18	1	19
B 2	10	40	50	19	—	19
B 1	2	54	56	6	—	6
B 4	4	37	41	—	—	—
B 5	1	19	20	—	—	—
Totale	44	188	232	43	1	44
C 1	—	86	86	—	2	2
C 2	—	88	88	—	—	—
C 3	—	106	106	—	—	—
C 4	—	85	85	—	—	—
C 5	—	44	44	—	—	—
Totale	—	409	409	—	2	2
D 1	—	—	—	—	—	—
D 2	—	—	—	—	—	—
D 3	—	—	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—
Totale generale	**775 (5)**	**678**	**1 453 (6)**	**148**	**13**	**161**

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti dai servizi di questo tipo, compreso il personale direttivo.

(2) Sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi e finanziari, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti assegnati ai servizi scientifici con funzioni di assistenza amministrativa.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia al 100 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto e 1 A 1 a titolo personale.

(4) Di cui 1 funzionario che beneficia al 100 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(5) Di cui 3 posti occupati da agenti messi a disposizione di organismi nazionali ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(6) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Ufficio delle pubblicazioni

Categorie e gradi	1995	1996
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
A 1	—	—
A 2	1 (1)	1 (1)
A 3	2	2
A 4	5	5
A 5	10	10
A 6	10	10
A 7	12	12
A 8	—	—
Totale	40	40
B 1	32	32
B 2	59 } (2)	59 } (2)
B 3	75 }	75 }
B 4	58	58
B 5	29	29
Totale	253	253
C 1	27	27
C 2	31	31
C 3	41	41
C 4	38	38
C 5	18	18
Totale	155	155
D 1	24	27
D 2	32	30
D 3	21	20
D 4	—	—
Totale	77	77
Totale generale	**525** (3)	**525** (3)

(1) La direzione dell'Ufficio delle publicazioni è gestito da un funzionario in grado A 1 ad personam.
(2) Di cui 2 posti di assistente tecnico e di assistente di segreteria.
(3) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Categorie e gradi	1995	1996
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
Direttore	1	1
Direttore aggiunto	2	2
A 4	5 (1)	6 (2)
A 5	15 (3)	15 (3)
A 6	6 (4)	6 (4)
A 7	6	6
A 8	—	—
Totale	35	36
B 1	4	4
B 3	6	6
B 5	5	5
Totale	15	15
C 1	5	6
C 2	4	4
C 3	13	13
C 4	2	2
C 5	2	2
Totale	26	27
D 1	1	1
D 2	2	2
D 4	—	—
Totale	3	3
Totale generale	**79**	**81**

(1) Di cui 1 traduttore.
(2) Di cui 2 traduttori.
(3) Di cui 7 traduttori.
(4) Di cui 3 traduttori.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Categorie e gradi	1995	1996
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
Direttore	1	1
Direttore aggiunto	1	1
A 4	7 (1)	7 (1)
A 5	8 (2)	8 (2)
A 6	11 (2)	12 (2)
A 7	1 (3)	1 (3)
A 8	—	—
Totale	29	30
B 1	2	2
B 2	3	3
B 3	3	3
B 4	5	5
B 5	1	1
Totale	14	14
C 1	3	3
C 2	5	5
C 3	7	7
C 4	13	14
C 5	7	7
Totale	35	36
D 1	2	2
D 2	—	—
D 3	—	—
D 4	—	—
Totale	2	2
Totale generale	**80**	**82**

(1) Di cui 2 traduttori.
(2) Di cui 4 traduttori.
(3) 1 traduttore.

Sezione IV — Corte di giustizia

Categorie e gradi	1995	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
A 1	—	—
A 2	5	—
A 3	10 (1)	23 (2)
A 4	9 (3)	35
A 5	19	32
A 6	10	12
A 7	19	—
A 8	—	—
Totale	72	102
LA 3	13	—
LA 4	49	—
LA 5	101	1 (4)
LA 6	99	2 (4)
LA 7	3	—
LA 8	—	—
Totale	265	3
B 1	19	—
B 2	26 (5)	—
B 3	46	—
B 4	43 (6)	—
B 5	48 (7)	—
Totale	182	—
C 1	29	—
C 2	52	—
C 3	111	2 (4)
C 4	46	1 (4)
C 5	14	—
Totale	252	3
D 1	24	—
D 2	15	—
D 3	32	—
D 4	—	—
Totale	71	—
Totale generale	**842** (8)	**108**
	950 (9) (10)	

(1) Di cui 1 A 2 a titolo personale (cancelliere aggiunto per la durata delle sue funzioni).

(2) Di cui 2 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale e 5 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale per la durata delle loro funzioni come referendari, fermo restando che, via via che si renderanno vacanti posti di referendario, questi verranno occupati da agenti temporanei.

(3) Di cui 1 A 3 a titolo personale.

(4) Questi posti sono creati solo per un periodo massimo di tre o quattro anni.

(5) Di cui 2 posti di assistente di segreteria o di assistente tecnico.

(6) Di cui 10 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(7) Di cui 8 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(8) Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanziamenti, per i funzionari distaccati presso membri della Corte o del Tribunale di primo grado (1 A 4, 1 A 5, 1 A 6, 1 LA 4, 1 LA 5, 4 LA 6, 5 B 4, 1 B 5, 2 C 1, 10 C 2, 10 C 3, 2 D 1 e 2 D 2).

(9) Non compresa la riserva virtuale per i funzionari distaccati.

(10) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione IV — Corte di giustizia

Categorie e gradi	1996	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
A 1	—	—
A 2	5	—
A 3	10 (1)	23 (2)
A 4	9 (3)	35
A 5	19	32
A 6	10	15
A 7	19	—
A 8	—	—
Totale	72	105
LA 3	13	—
LA 4	49	—
LA 5	101	1 (4)
LA 6	99	2 (4)
LA 7	3	—
LA 8	—	—
Totale	265	3
B 1	19	—
B 2	26 (5)	—
B 3	48	—
B 4	41 (6)	—
B 5	48 (7)	—
Totale	182	—
C 1	30	—
C 2	52	—
C 3	110	2 (4)
C 4	46	1 (4)
C 5	14	—
Totale	252	3
D 1	24	—
D 2	17	—
D 3	30	—
D 4	—	—
Totale	71	—
Totale generale	**842** (8)	**111**
	953 (9) (10)	

(1) Di cui 1 A 2 ad personam (cancelliere aggiunto per la durata delle sue funzioni).

(2) Di cui 2 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale e 5 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale per la durata delle loro funzioni come referendari, fermo restando che, via via che si renderanno vacanti posti di referendario, questi verranno occupati da agenti temporanei.

(3) Di cui 1 A 3 ad personam.

(4) Questi posti sono creati solo per un periodo massimo di tre o quattro anni.

(5) Di cui 2 posti di assistente di segreteria o di assistente tecnico.

(6) Di cui 10 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(7) Di cui 8 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(8) Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanziamenti, per i funzionari comandati presso membri della Corte o del Tribunale di primo grado (1 A 4, 1 A 5, 1 A 6, 1 LA 4, 1 LA 5, 4 LA 6, 5 B 4, 1 B 5, 2 C 1, 10 C 2, 10 C 3, 2 D 1 e 2 D 2).

(9) Non compresa la riserva virtuale per i funzionari comandati.

(10) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri dipendenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione V — Corte dei conti

Categorie e gradi	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
	1995	1996	1995	1996
A 1	—	—	1	1
A 2	7	7	—	—
A 3	17	17	15 (1)	15 (1)
A 4	29	29	19	19
A 5	33	33	17 (1)	17 (1)
A 6	35	35	1	1
A 7	33	33	—	—
A 8	—	—	—	—
Totale	154	154	53	53
LA 3	1	1	—	—
LA 4	15	15	—	—
LA 5	13	13	—	—
LA 6	12	12	—	—
LA 7	20	20	—	—
LA 8	—	—	—	—
Totale	61	61	—	—
B 1	16	16	—	—
B 2	21 (2)	21 (2)	—	—
B 3	24	24	12 (3)	12 (3)
B 4	7	7	—	—
B 5	5	5	—	—
Totale	73	73	12	12
C 1	22	22	—	—
C 2	24	24	—	—
C 3	33	33	15	15
C 4	16	16	—	—
C 5	8	8	—	—
Totale	103	103	15	15
D 1	7	7	—	—
D 2	7	7	—	—
D 3	7	7	11	11
D 4	—	—	—	—
Totale	21	21	11	11
Totale generale	**412 (4)**	**412 (4)**	**91 (4)**	**91 (4)**

(1) L'assegnazione effettiva di gradi per i 15 posti A 3 e per i 15 posti A 5 assegnati ai gabinetti dei membri risponde agli stessi criteri di classificazione applicabili ai dipendenti di ruolo.

(2) Di cui 4 posti di assistente di segreteria.

(3) Posti di assistente di segreteria.

(4) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione VI — Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni

Parte A: Comitato economico e sociale

Categorie e gradi	1995	1996
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
HC	1	1
A 1	1	1
A 2	5	5 (1)
A 3	9	9
A 4	10	9
A 5	5	7
A 6	5	4
A 7	12	12
A 8	—	—
Totale	47	47
LA 3	—	—
LA 4	—	—
LA 5	—	—
LA 6	—	—
LA 7	—	—
LA 8	—	—
Totale	—	—
B 1	4	5
B 2	3	5
B 3	9	9
B 4	2	7
B 5	7	3
Totale	25	29
C 1	14	18
C 2	12	12
C 3	25	15
C 4	5	7
C 5	6	6
Totale	62	58
D 1	—	—
D 2	—	—
D 3	—	—
D 4	—	—
Totale	—	—
Totale generale	**135 (2)**	**135 (2) (3)**

(1) Di cui 1 posto A 2 con la menzione «da sopprimere», di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(2) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(3) Di cui 1 A 3, 1 A 4, 2 A 5, 1 B 1, 3 B 3 e 7 C 3 temporanei.

Sezione VI — Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni

Parte B: Comitato delle regioni

Categorie e gradi	1995	1996
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
HC	1	1
A 1	—	—
A 2	2	2
A 3	4	4
A 4	—	—
A 5	9	10
A 6	—	3
A 7	20	22
A 8	—	—
Totale	35	41
LA 3	—	—
LA 4	—	—
LA 5	—	—
LA 6	—	—
LA 7	—	—
LA 8	—	—
Totale	—	—
B 1	—	—
B 2	—	—
B 3	4	5
B 4	—	2
B 5	7	4
Totale	11	11
C 1	—	2
C 2	—	1
C 3	7	7
C 4	—	10
C 5	25	12
Totale	32	32
D 1	—	—
D 2	—	—
D 3	2	—
D 4	—	—
Totale	2	—
Totale generale	**81** (1) (2)	**85** (1) (3) (4)

(1) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri dipendenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.
(2) Di cui 1 A 3, 1 A 7, 1 B 3 e 1 C 3 temporanei.
(3) Di cui 1 A 3, 1 A 7, 1 B 3 e 1 C 3 temporanei assegnati al Gabinetto del presidente.
(4) Di cui 6 A 7 temporanei assegnati ai raggruppamenti per affinità politica.

Sezione VI — Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni

Parte C: Struttura organizzativa comune

Categorie e gradi	1995	1996
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
HC	—	—
A 1	—	—
A 2	1	1
A 3	2	2
A 4	2	3
A 5	5	3
A 6	2	4
A 7	6	5
A 8	—	—
Totale	18	18
LA 3	12 (1)	12 (1)
LA 4	23	26
LA 5	50	47
LA 6	27	32
LA 7	74	69
LA 8	—	—
Totale	186	186
B 1	9	8
B 2	12	10
B 3	14	14
B 4	12	7
B 5	8	14
Totale	55	53
C 1	32	29
C 2	54	54
C 3	57	66
C 4	22	23
C 5	36	36
Totale	201	208
D 1	10	10
D 2	14	14
D 3	16	18
D 4	—	—
Totale	40	42
Totale generale	**500** (2) (3)	**507** (2) (4)

(1) Di cui 1 A 2 a titolo personale.

(2) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri dipendenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(3) Di cui 402 posti permanenti provengono dal Comitato economico e sociale e 98 posti permanenti provengono dal Comitato delle regioni.

(4) Di cui 402 posti permanenti provengono del Comitato economico e sociale e 105 posti permanenti provengono del Comitato delle regioni.

SEZIONE I

PARLAMENTO EUROPEO

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1996

Denominazione	Importo
Spese	802 739 800
Entrate proprie	– 51 959 000
Contributi da riscuotere	**750 780 800**

PARLAMENTO

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
4	**TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
40	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
400	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti**	24 153 000	22 627 000	20 711 105
401	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico**	17 589 000	16 491 000	15 832 908
402	**Gettito del prelievo straordinario sulle retribuzioni, pensioni e indennità nette di cessazione dal servizio dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione**	p.m.	p.m.	59
403	**Gettito del contributo temporaneo sulle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio**	5 168 000	4 641 000	3 800 188
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	46 910 000	43 759 000	40 344 260
48	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MEDIATORE E DEL RELATIVO PERSONALE			
480	**Trattenute effettuate sulle retribuzioni del Mediatore e del relativo personale**	166 000	186 500	
	TOTALE DEL CAPITOLO 48	166 000	186 500	
	Totale del titolo 4	**47 076 000**	**43 945 500**	**40 344 260**
5	**ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
50	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
500	**Vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	9 015
502	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	p.m.	p.m.	929
503	**Proventi dalla vendita di mezzi di trasporto**	20 000	20 000	96 696
	TOTALE DEL CAPITOLO 50	20 000	20 000	106 640
52	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI PERCEPITI SUI CONTI DELL'ISTITUZIONE			
520	**Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri**	2 000 000	2 000 000	2 126 202
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	2 000 000	2 000 000	2 126 202

PARLAMENTO

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
5 5	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
5 5 0	**Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale**	600 000	600 000	625 569
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 5	600 000	600 000	625 569
	Totale del titolo 5	**2 620 000**	**2 620 000**	**2 858 411**
6	**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**			
6 1	RIMBORSI DI SPESE VARIE			
6 1 0	**Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione**			
6 1 0 1	Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione	823 000	776 000	798 916
6 1 0 2	Rimborsi di spese sociali effettuate per il conto di un'altra istituzione (compresi i rimborsi relativi al personale statutario e RAA dell' asilo del CPI)	360 000	400 000	436 466
6 1 0 3	Rimborsi di sussidi	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 1	1 183 000	1 176 000	1 235 382
	Totale del titolo 6	**1 183 000**	**1 176 000**	**1 235 382**
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE			
9 0 2	**Rimborso forfettario delle spese telefoniche e postali dei gruppi**	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	**Stipendi**	50 000	50 000	129 392
9 0 5	**Eccedenza mense, ristoranti e centrali d'acquisto**	p.m.	p.m.	854 404
9 0 6	**Varie**			
	— Parlamento	p.m.	p.m.	813 696
	— Mediatore	p.m.	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	50 000	50 000	1 797 492

PARLAMENTO

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
9 1	CONTRIBUZIONE DEI MEMBRI A UN REGIME DI PENSIONE DI VECCHIAIA	1 030 000	1 000 000	1 012 963
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 1	1 030 000	1 000 000	1 012 963
	Totale del titolo 9	**1 080 000**	**1 050 000**	**2 810 455**
	TOTALE GENERALE	**51 959 000**	**48 791 500**	**47 248 508**
	di cui entrate proprie del Parlamento	**51 793 000**	**48 605 000**	**47 248 508**

PARLAMENTO

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
10	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	149 370 800	152 278 000	126 333 087,—
11	PERSONALE IN ATTIVITÀ	295 984 036	280 326 500	248 005 538,—
12	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI	5 286 000	6 639 000	4 669 500,—
13	MISSIONI E TRASFERTE	18 274 000	18 560 000	15 043 625,—
14	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	350 000	330 000	315 562,—
15	ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI	667 000	721 000	630 744,—
16	SERVIZIO SOCIALE	188 000	213 000	45 205,—
18	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	31 497 000	26 259 000	23 863 017,—
	Totale del titolo 1	**501 616 836**	**485 326 500**	**418 906 278,—**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	98 228 890	96 447 500	128 530 271,—
21	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	27 700 000	22 310 000	21 513 975,—
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	17 199 000	12 378 000	10 348 374,—
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	16 886 000	16 680 697	13 722 136,—
24	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	717 000	479 127	590 818,—
25	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	1 435 000	1 415 000	2 221 485,—
26	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	2 650 000	2 900 000	2 210 067,—
27	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	15 020 000	12 103 750	12 399 513,—
28	IMMOBILI, ARREDI E SERVIZI INTERISTITUZIONALI	9 534 000	8 153 000	9 794 475,—
29	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	15 224 000	12 545 000	11 343 356,—
	Totale del titolo 2	**204 593 890**	**185 412 074**	**212 674 470,—**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
37	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI	34 064 000	33 571 000	21 182 062,—

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
3 8	MEDIATORE	1 200 000	1 200 000	0,—
	Totale del titolo 3	**35 264 000**	**34 771 000**	**21 182 062,—**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	59 484 074	128 809 000	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	1 781 000	9 002 426	0,—
	Totale del titolo 10	**61 265 074**	**137 811 426**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**802 739 800**	**843 321 000**	**652 762 810,—**
	Di cui per spese proprie del Parlamento	**801 539 800**	**842 121 000**	**652 762 810,—**

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 1 0			
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1 0 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 1	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 2	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie Stanziamenti non dissociati	46 077 000	48 060 000	34 481 022,—
1 0 0 5	Spese di viaggio speciali nell'esercizio del mandato Stanziamenti non dissociati	900 000	1 275 000	659 000,—
1 0 0 6	Indennità destinata a coprire le spese derivanti dalle attività dei membri in quanto membri dell'istituzione diverse da quelle iscritte alla voce 1 0 0 5 Stanziamenti non dissociati	23 500 000	22 772 000	20 309 700,—
1 0 0 7	Indennità di funzione Stanziamenti non dissociati	129 000	127 000	124 000,—
	Totale dell'articolo 1 0 0	70 606 000	72 234 000	55 573 722,—

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
100	
1000	Voce destinata a permettere il finanziamento degli stipendi dei membri del Parlamento europeo, finanziamento cui si dovrebbe provvedere in base al bilancio dell'istituzione stessa e non in base ai bilanci degli Stati membri, conformemente alla prassi in vigore nelle altre istituzioni della Comunità.
1001	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.
1002	La previsione di tali assegni è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.
1003	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.
1004	Questo stanziamento è calcolato in base all'attuale regolamentazione concernente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Esso si articola come segue: — tornate 17 490 000 — commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro 12 825 000 — commissioni o loro delegazioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro 1 290 000 — delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi 933 000 — riunioni «ACP» 830 000 — gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro 2 750 000 — gruppi politici nei tre luoghi di lavoro 9 125 000 — delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste 744 000 — missioni ad hoc al di fuori dei tre luoghi di lavoro 90 000 Totale 46 077 000
1005	Regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 10. Decisioni dell'ufficio di presidenza del 13 dicembre 1989, del 3 aprile 1990 e del 24 marzo 1992. L'importo annuale di 3 000 ECU per deputato non può essere superato.
1006	Regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare gli articoli 13 e 16 bis. Decisioni dell'ufficio di presidenza del 18 e 19 ottobre 1982 e del 10 maggio 1989. Questa indennità mensile forfettaria è destinata a coprire in particolare le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio, le spese telefoniche e postali, nonché l'indennità telematica.
1007	Decisione dell'ufficio di presidenza del 20 marzo 1991. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di soggiorno e di rappresentanza connesse alla carica di presidente.

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
101	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	1 426 000	1 413 000	1 132 957,—
102	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	360 000	4 000 000	3 306 150,—
103	***Pensioni***			
1030	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	4 600 000	4 500 000	3 050 998,—
1031	Pensioni d'invalidità Stanziamenti non dissociati	68 000	60 000	38 646,—
1032	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	2 106 800	2 000 000	1 734 247,—
1033	Regime di pensione volontario dei membri Stanziamenti non dissociati	5 520 000 (1)	5 268 000	3 917 135,—
	Totale dell'articolo 103	12 294 800	11 828 000	8 741 026,—

(1) Uno stanziamento di 2 530 000 ECU è iscritto al capitolo 100.

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
101	Stanziamento destinato a coprire i rischi d'infortunio e di malattia, nonché gli altri oneri sociali dei membri del Parlamento.	
	Esso si articola come segue:	
	— copertura dei rischi d'infortunio [articoli 17 e 18 della regolamentazione delle spese e indemnità dei deputati del Parlamento europeo (decisione dell'ufficio di presidenza del 20 ottobre 1958, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 3 aprile 1990)]	215 000
	— copertura dei rischi di malattia [articolo 21 della regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo (decisione dell'ufficio di presidenza del 24 settembre 1986, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 12 dicembre 1990)], spese di rimpatrio e rimborso delle spese per visita medica annuale	364 000
	— assicurazione sulla vita [articoli 17 e 19 della regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo (decisione dell'ufficio di presidenza del 18 giugno 1975, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 3 aprile 1990)]	789 000
	— assicurazione perdite e furti destinata a coprire gli oggetti personali e il materiale informatico [articoli 17 e 20 della regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo (decisione dell'ufficio di presidenza del 19 gennaio 1978, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 3 aprile 1990)]	58 000
	Totale	1 426 000
102	Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato V.	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 18 maggio 1988, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 24 giugno 1992.	
	Stanziamento destinato a coprire l'indennità di fine mandato.	
103		
1030	Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato III.	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 14 maggio 1992.	
1031	Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato II.	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 14 maggio 1992.	
1032	Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato I.	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 29 aprile 1980, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 10 luglio 1990.	
1033	Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato X.	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 12 giugno 1990, modificata da ultimo dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 12 e 13 dicembre 1994.	
	Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell'istituzione per il regime di pensione complementare volontario dei membri.	
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
105	***Corsi per i membri dell'istituzione***			
1050	Corsi di lingue Stanziamenti non dissociati	586 000	662 000	593 295,—
1051	Corsi d'informatica Stanziamenti non dissociati	214 000	214 000	145 975,—
	Totale dell'articolo 105	800 000	876 000	739 270,—
106	***Indennità di segretariato dei membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	62 784 000 (1)	60 827 000	56 839 962,—
109	***Stanziamenti accantonati connessi al trattamento economico dei membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 100 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	149 370 800	152 278 000	126 333 087,—
	CAPITOLO 11			
110	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti alla tabella dell'organico***			
1100	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	209 045 188	199 255 508	182 728 177,—

(1) Uno stanziamento di 5 241 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Commento
105	
1050	Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare gli articoli 4, 8, 12 e 22. Decisione dell'ufficio di presidenza del 10 maggio 1989 e del 3 aprile 1990. Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingue per i membri dell'istituzione.
1051	Stanziamento destinato a coprire: — le spese dei corsi di informatica per i membri dell'istituzione [articolo 22 bis della regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo (decisioni dell'ufficio di presidenza del 3 aprile 1990 e del 9 luglio 1992)] 144 000 — il rimborso ai membri delle spese sostenute per la formazione informatica dei loro assistenti [articolo 22 bis della regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo (decisioni dell'ufficio di presidenza del 3 aprile 1990 e del 9 luglio 1992)] 70 000 Totale 214 000
106	Decisione dell'ufficio di presidenza del 9 luglio 1987. Decisione del collegio dei questori del 2 dicembre 1987. Regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 14 a 16. Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assunzione, da parte dei deputati, di assistenti di segreteria, di ricerca ed altre, sulla base di un contratto di diritto privato tra il singolo deputato e il suo assistente che garantisca gli oneri sociali e fiscali.
109	Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle prestazioni ai membri dell'istituzione. Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
110	
1100	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 62 a 66. Stanziamento destinato a coprire lo stipendio base dei funzionari e agenti temporanei; è calcolato sulla base dell'organigramma dell'esercizio, tenuto conto dei posti per i quali la procedura di assunzione è in corso.

PARLAMENTO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1 1 0	*(seguito)*			
1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	19 226 802	18 082 237	16 686 971,—
1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	29 619 235	28 245 332	25 705 702,—
1 1 0 3	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	2 318 000	2 086 000	1 963 084,—
	Totale dell'articolo 1 1 0	260 209 225	247 669 077	227 083 934,—
1 1 1	***Altri agenti***			
1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	10 351 000	10 516 000	6 392 506,—
1 1 1 1	Interpreti ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 2	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 1 1 1	10 351 000	10 516 000	6 392 506,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
110	*(seguito)*
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica dei funzionari e agenti temporanei.
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.
1103	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di segreteria dei funzionari di categoria C assegnati ad un impiego di segretario stenodattilografo o dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.
111	
1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari: — per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni 6 320 000 — per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le equipe tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri, audiovisivo) 4 031 000 Totale 10 351 000 Esso copre anche gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazioni di servizi. Esso viene calcolato in funzione dell'esperienza e dei dati statistici medi degli ultimi anni, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di personale durante le tornate e dell'aumento delle retribuzioni degli agenti assunti in occasione delle medesime.

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
113	***Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali e copertura dei rischi di disoccupazione nonché mantenimento dei diritti a pensione***			
1130	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	7 305 364	6 879 507	6 342 274,—
1131	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	1 750 857	1 396 112	1 292 606,—
1132	Copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	210 000	205 000	183 847,—
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	44 000	42 000	49 189,—
	Totale dell'articolo 113	9 310 221	8 522 619	7 867 916,—
114	***Assegni e indennità varie***			
1140	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	17 000	17 000	22 253,—
1141	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	4 015 000	3 600 000	3 392 866,—
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	5 000	2 000	4 092,—
1143	Indennità forfettarie di servizio Stanziamenti non dissociati	94 000	92 000	107 989,—
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	67 000	64 000	79 954,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
113	
1130	*Ex voce 1830* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia (3,4 % dello stipendio base). Il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.
1131	*Ex voce 1831* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base) nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia. Il contributo degli agenti è pari allo 0,1 % dello stipendio base.
1132	*Ex voce 1832* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis. Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'istituzione nella costituzione del fondo speciale di disoccupazione previsto al paragrafo 7 dell'articolo 28 bis citato.
1133	*Ex voce 1833* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi di origine.
114	
1140	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di nascita (8 000 FB) e, in caso di decesso di un funzionario, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni: — una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km e inferiore a 725 km; — due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria suddetta è di almeno 725 km.
1142	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.
1143	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di servizio.
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di trasferta.

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
114	*(seguito)*			
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi Stanziamenti non dissociati	28 000	25 000	22 720,—
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	683,—
	Totale dell'articolo 114	4 226 000	3 800 000	3 630 557,—
115	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	1 312 000	1 327 000	1 065 251,—
118	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	23 646,—
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	2 339 000	1 168 000	623 008,—
1183	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	1 083 000	535 000	323 232,—
1184	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	2 170 000	904 000	558 987,—
	Totale dell'articolo 118	5 632 000	2 647 000	1 528 873,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	*(seguito)*
1145	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4, primo comma. Un'indennità speciale indicizzata è accordata ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore degli anticipi.
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Le ore straordinarie vengono retribuite, a norma dello statuto, solo ai funzionari delle categorie C e D, in funzione del loro stipendio base. Questo stanziamento si articola come segue: — indennità forfettarie per autisti e centralinisti 467 000 — indennità in base a tassi orari relativa al lavoro straordinario degli altri agenti delle categorie C e D che non è stato possibile compensare. 845 000 Totale 1 312 000
118	
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire queste indennità che corrispondono a due stipendi base mensili per i funzionari che hanno diritto all'assegno di famiglia e a uno stipendio base mensile per gli altri funzionari. Esse sono dovute agli agenti costretti a trasferire la loro residenza al momento dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato al rimborso delle spese di trasloco degli agenti di cui alla voce 1 1 8 2.
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 10 dell'allegato VII. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare i suoi articoli 25 e 69. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che dimostrino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
119	***Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari***			
1190	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	437 000	600 000	436 501,—
1191	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	4 506 590	5 244 804	0,—
	Totale dell'articolo 119	4 943 590	5 844 804	436 501,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	295 984 036 (1)	280 326 500	248 005 538,—
	CAPITOLO 12			
121	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1210	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	2 023 000	1 705 000	497 952,—
1213	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82] Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1215	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	2 068 000	3 645 000	3 135 187,—
1216	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2274/87] Stanziamenti non dissociati	680 000	790 000	750 834,—
1217	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamenti (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 e (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95] Stanziamenti non dissociati	p.m. (2)	p.m.	
	Totale dell'articolo 121	4 771 000	6 140 000	4 383 973,—

(1) Uno stanziamento di 551 074 ECU è iscritto al capitolo 10 0 a titolo del capitolo 1 1.

(2) Uno stanziamento di 1 600 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI

Articolo Voce	Commento
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'allegato XI. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari e al lavoro straordinario.
1191	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65 e l'allegato XI. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
	Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
121	
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
1216	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio degli agenti temporanei delle Comunità europee (GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1).
1217	Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 1). Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4).

PARLAMENTO

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
123	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	162 000	162 000	139 190,—
129	***Adeguamenti di indennità varie***			
1290	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	173 000	157 000	146 337,—
1291	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	180 000	180 000	0,—
	Totale dell'articolo 129	353 000	337 000	146 337,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	5 286 000	6 639 000	4 669 500,—
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie***			
1301	Spese per missioni Stanziamenti non dissociati	18 274 000	18 560 000	15 043 625,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento
123	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità di cui alle voci 1210 e da 1215 a 1217.
129	
1290	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 64. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee (GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle indennità di cui alle voci 1210 e da 1215 a 1217.
1291	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo. Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
130	
1301	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71 e gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

PARLAMENTO

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE *(seguito)*

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
130	*(seguito)*			
1301	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 130	18 274 000	18 560 000	15 043 625,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	18 274 000	18 560 000	15 043 625,—
	CAPITOLO 14			
141	***Servizio medico*** Stanziamenti non dissociati	350 000	330 000	315 562,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	350 000	330 000	315 562,—
	CAPITOLO 15			
150	***Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	586 000	642 000	564 289,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE *(seguito)*

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI

Articolo Voce	Commento	
130	*(seguito)*	
1301	*(seguito)*	
	Esso si articola come segue:	
	— tornate	9 906 000
	— commissioni nei tre luoghi di lavoro	1 070 000
	— commissioni o loro delegazioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	485 000
	— delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi	553 000
	— riunioni «ACP»	665 000
	— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	330 000
	— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1 050 000
	— altre missioni nei tre luoghi di lavoro	2 280 000
	— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1 050 000
	— formazione professionale	378 000
	— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	457 000
	— missioni ad hoc al di fuori dei tre luoghi di lavoro	50 000
	Totale	18 274 000
	Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.	
141	Stanziamento destinato all'acquisto di materiale e di prodotti farmaceutici per il gabinetto medico nei tre luoghi di lavoro, nonché a coprire le spese relative alle prestazioni esterne dei medici specialisti ritenute necessarie dai medici di fiducia.	
	Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.	
150	Stanziamento destinato a coprire un'indennità, le spese di viaggio e di missione ai tirocinanti nonché ad assicurare i rischi di incidente e di malattia durante il tirocinio.	
	Esso si articola come segue:	
	— tirocini per traduttori	452 000
	— tirocini non retribuiti	134 000
	Totale	586 000

PARLAMENTO

CAPITOLO 15 — ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI *(seguito)*

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
152	***Scambio di personale fra l'istituzione ed il settore pubblico degli Stati membri***			
	Stanziamenti non dissociati	81 000	79 000	66 455,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	667 000	721 000	630 744,—
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari***			
	Stanziamenti non dissociati	13 000	13 000	496,—
162	***Interventi di carattere sociale***			
	Stanziamenti non dissociati	75 000	50 000	0,—
164	***Aiuto complementare ai disabili***			
1640	Spese non rimborsate dal regime comune di assicurazione e malattia e altri interventi specifici			
	Stanziamenti non dissociati	100 000	150 000	44 709,—
	Totale dell'articolo 164	100 000	150 000	44 709,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	188 000	213 000	45 205,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 15 — ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI *(seguito)*

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
152	Decisione dell'ufficio di presidenza del 26 ottobre 1988. Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dall'applicazione della regolamentazione concernente gli scambi di personale tra il settore pubblico degli Stati membri e il Parlamento. Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
162	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di sovvenzione a favore del comitato del personale e spese minori del servizio sociale: Esso si articola come segue: — Lussemburgo 58 000 — Bruxelles 17 000 Totale 75 000
164	
1640	Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai disabili seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese diverse da quelle di natura medica, riconosciute necessarie, risultanti dall'handicap e debitamente comprovate.

PARLAMENTO

CAPITOLO 1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 1 8			
1 8 2	***Perfezionamento professionale***			
1 8 2 0	Perfezionamento professionale, aggiornamento e informazione del personale Stanziamenti non dissociati	700 000 (1)	1 140 000	1 099 071,—
	Totale dell'articolo 1 8 2	700 000	1 140 000	1 099 071,—
1 8 4	***Ristoranti e mense***			
1 8 4 0	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	1 260 000	1 578 000	1 152 808,—
	Totale dell'articolo 1 8 4	1 260 000	1 578 000	1 152 808,—
1 8 6	***Relazioni sociali tra i membri del personale***			
1 8 6 0	Relazioni sociali tra i membri del personale Stanziamenti non dissociati	150 000	141 000	78 867,—
1 8 6 2	Interventi di carattere sociale interistituzionali Stanziamenti non dissociati	25 000	31 000	112 961,—
1 8 6 3	Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati Stanziamenti non dissociati	1 842 000	1 560 000	1 166 537,—

(1) Uno stanziamento di 275 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
	Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore. Le attività coperte dal presente capitolo sono oggetto di una cooperazione interistituzionale che implica una consultazione tra le istituzioni nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione in comune, in vista della razionalizzazione delle spese.
182	
1820	*Ex voci 1120, 1122 e 1803* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingue, su base interistituzionale. Nei casi debitamente motivati, può coprire in parte l'organizzazione dei corsi all'interno dell'istituzione. Ai corsi di lingue organizzati a Bruxelles possono altresì partecipare gli assistenti parlamentari con sede di servizio a Bruxelles. Tale stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla fabbricazione di materiale didattico nonché alla realizzazione di studi specifici da parte di specialisti per la concezione e la realizzazione di programmi di formazione.
184	
1840	*Ex voce 1401* Stanziamento destinato ad assicurare il buon funzionamento dei bar-mensa a Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo. Esso si articola come segue: — spese di gestione degli esercizi nei tre luoghi di lavoro 960 000 — acquisto di materiale per il funzionamento corrente 300 000 Totale 1 260 000
186	
1860	Stanziamento destinato a incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di provenienza diversa, come sovvenzioni ai club e circoli sportivi e culturali del personale, nonché a contribuire al costo di una struttura permanente d'incontro (attività culturali, ricreative, ristorazione) per il tempo libero. Esso si articola come segue: — Lussemburgo 131 000 — Bruxelles 19 000 Totale 150 000
1862	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria alle attività sociali interistituzionali a Lussemburgo.
1863	*Ex articolo 163 e ex voce 1802* Stanziamento destinato a coprire la quote-parte del Parlamento per l'insieme delle spese relative al centro per l'infanzia e gli asili nido esterni con i quali è stato concluso un accordo.

PARLAMENTO

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
186	*(seguito)*			
1863	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 186	2 017 000	1 732 000	1 358 365,—
187	***Prestazioni di complemento***			
1870	Interpreti e operatori di conferenza Stanziamenti non dissociati	21 460 000 (1)	18 014 000 (2)	16 543 909,—
1872	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno Stanziamenti non dissociati	5 500 000	3 250 000 (3)	2 935 646,—
	Totale dell'articolo 187	26 960 000	21 264 000	19 479 555,—
188	***Spese per l'assunzione***			
1880	Spese varie per l'assunzione Stanziamenti non dissociati	560 000 (4)	545 000 (5)	773 218,—

(1) Uno stanziamento di 3 500 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 800 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(3) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(4) Uno stanziamento di 200 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(5) Uno stanziamento di 35 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
186	*(seguito)*
1863	*(seguito)* Esso si articola come segue: — gestione esterna dell'asilo nido e della sala familiare dell'istituzione a Bruxelles e spese annesse 945 000 — quota-parte dell'istituzione per il centro della piccola infanzia gestito dalla Commissione 160 000 — funzionamento della sala familiare istallata nei locali dell'istituzione a Strasburgo 7 000 — Lussemburgo 730 000 Totale 1 842 000 L'importo delle entrate provenienti dai contributi dei genitori e che possono essere reimpiegate è stimato in 826 000 ECU.
187	
1870	*Ex voce 1170* Decisione dell'ufficio di presidenza del 16 febbraio 1983. Regolamentazione concernente gli interpreti. Questo stanziamento è calcolato sulla base del nuovo regime in materia di orari. Uno stanziamento stimato a 320 000 ECU è destinato alle riunioni delle commissioni o delle loro delegazioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro.
1872	*Ex voce 1172* Stanziamento destinato a coprire le prestazioni per lavori di traduzione, di battitura, di stampigliatura, di micromazione, di codificazione e di assistenza tecnica da affidare all'esterno. Esso si articola come segue: — traduzione del resoconto integrale 4 000 000 — altri lavori di traduzione e dattilografia 1 500 000 Totale 5 500 000
188	
1880	*Ex voci 1180 e 1801* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33 nonché l'allegato III.

PARLAMENTO

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
188	*(seguito)*			
1880	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 188	560 000	545 000	773 218,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 18	31 497 000	26 259 000	23 863 017,—
	Totale del titolo 1	**501 616 836**	**485 326 500**	**418 906 278,—**

PARLAMENTO

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
188	*(seguito)*
1880	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicità, di convocazione dei candidati, di locazione delle sale e dei macchinari nonché le altre spese connesse (visite mediche, assessori esterni) per l'organizzazione dei concorsi generali su base interistituzionale. In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione con le altre istituzioni, tali stanziamenti possono essere utilizzati in parte per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 2 0			
2 0 0	***Affitti***			
2 0 0 0	Affitti Stanziamenti non dissociati	62 220 890 (1)	60 929 000	96 714 464,—

(1) Uno stanziamento di 37 500 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento		
	Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.		
200			
2000	*Ex voce 2000 (in parte)*		
	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— Lussemburgo:		
	— edificio BAK	10 226 000	
	— NHE	809 000	
	— edificio Schuman	3 758 000	
	— edificio Senningerberg	342 000	
	— edificio Torre	1 790 000	
			16 925 000
	— Strasburgo:		
	— palazzo d'Europa	790 200	
	— IPE 0, IPE I e IPE II	8 379 866	
	— IPE III	4 779 334	
	— parcheggio Europa	35 600	
			13 985 000
	— Bruxelles:		
	— edificio Belliard I (compreso l'ancoraggio della passerella)	5 677 180	
	— edificio Belliard II	1 440 680	
	— edificio Belliard III/IV	5 150 630	
	— edificio Eastman	321 340	
	— edificio Remorqueur	299 510	
	— edificio Remard	1 213 590	
	— edificio Van Maerlant	3 846 120	
	— pedaggio passerelle:		
	— Belliard I - Remorqueur	4 380	
	— Belliard II - Belliard III-IV	4 660	
	— parcheggio Van Maerlant	92 800	
	— edificio D 1 (annualità)	p.m.	
	— edificio D 2 (annualità)	13 260 000	
	— edificio D 3 (annualità)	p.m.	
			31 310 890
	Totale		62 220 890
	Stanziamento destinato a coprire altresì il « précompte immobilier » di Bruxelles. Gli affitti sono calcolati su dodici mesi in base a contratti esistenti o in fase di elaborazione che prevedono, di norma, l'indicizzazione sul costo della vita o sul costo della costruzione.		

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
200	*(seguito)*				
2001	Garanzie	Stanziamenti non dissociati	8 000	8 000	0,—
	Totale dell'articolo 200		62 228 890	60 937 000	96 714 464,—
201	***Assicurazioni***	Stanziamenti non dissociati	277 000	218 500	199 828,—
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***	Stanziamenti non dissociati	5 303 000	4 679 000	4 925 374,—
203	***Pulizia e manutenzione***	Stanziamenti non dissociati	10 000 000 (1)	14 277 000	11 654 167,—
204	***Sistemazione dei locali***	Stanziamenti non dissociati	8 650 000	4 338 000	3 852 715,—
205	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili***	Stanziamenti non dissociati	8 570 000 (2)	9 138 000	8 652 169,—

(1) Uno stanziamento di 4 711 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 2 951 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
2 0 1	Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze d'assicurazione, i danni causati dalla rottura di vetri nonché i danni parzialmente coperti da un'assicurazione (mediante franchigia).
2 0 2	*Ex articolo 2 0 2 (in parte)* Questo stanziamento si articola come segue: — Lussemburgo 1 759 000 — Strasburgo 1 152 000 — Bruxelles 2 392 000 Totale 5 303 000 L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 8 500 ECU.
2 0 3	*Ex articolo 2 0 3 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, sulla base dei contratti in corso, dei locali, degli ascensori, dell'impianto di riscaldamento e di aria condizionata, delle porte antincendio, nonché dei lavori di disinfestazione, pittura, riparazione, ecc. Esso si articola come segue: — Lussemburgo 2 303 039 — Strasburgo 2 717 014 — Bruxelles 4 979 947 Totale 10 000 000 Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni (prezzo, moneta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse e nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 23 000 ECU.
2 0 4	*Ex articolo 2 0 4 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione nonché le altre spese da essi derivanti, quali le spese di architetto, ingegnere, ecc. Esso si articola come segue: — Lussemburgo 728 000 — Strasburgo 1 100 000 — Bruxelles 7 500 000 Totale 8 650 000
2 0 5	*Ex articolo 2 0 5 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire sostanzialmente le spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento nei tre luoghi di lavoro abituali e degli uffici esterni.

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
205	*(seguito)*			
206	***Acquisto di beni immobiliari*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
207	***Costruzione d'immobili*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
208	***Altre spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
209	***Altre spese relative agli immobili*** Stanziamenti non dissociati	3 200 000	2 860 000	2 531 554,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	98 228 890	96 447 500 (1)	128 530 271,—
	CAPITOLO 21			
210	***Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica***			
2100	Impianti per il centro informatico Stanziamenti non dissociati	2 659 000	3 437 000	3 157 482,—

(1) Uno stanziamento di 122 986 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0 a titolo del capitolo 2 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
205	*(seguito)* Esso si articola come segue: — Lussemburgo 1 501 697 — Strasburgo 1 672 064 — Bruxelles 5 396 240 Totale 8 570 000 Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni (prezzo, moneta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse e nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 65 000 ECU.
209	Stanziamento destinato a coprire le spese connesse agli immobili, non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo, segnamente per l'assistenza tecnica relativa a lavori di ampia portata. Esso copre inoltre le tasse per prestazione di servizi di utilità generale, materiale segnaletico, ecc. Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario. Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
210	
2100	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dei sistemi centrali del centro di calcolo. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 000 ECU.

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
210	*(seguito)*			
2101	Impianti informatici ripartiti Stanziamenti non dissociati	4 500 000	6 026 000 (1)	6 185 153,—
2102	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici Stanziamenti non dissociati	7 000 000	6 460 000 (2)	5 920 902,—
2103	Lavori di carattere informatico affidati a terzi Stanziamenti non dissociati	1 105 000	1 156 000	966 814,—
	Totale dell'articolo 210	15 264 000	17 079 000	16 230 351,—
211	***Impianti, spese d'installazione e prestazioni relative alle telecomunicazioni***			
2110	Impianti di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	10 700 000	3 979 000	4 064 316,—

(1) Uno stanziamento di 500 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 400 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
210	*(seguito)*	
2101	Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:	
	— acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni relative alle reti di terminali, microelaboratori, minielaboratori e software concernenti l'informatica settoriale	3 940 000
	— acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e software dei gruppi politici	560 000
	Totale	4 500 000
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.	
2102	Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza delle società di servizi e consulenza in informatica per:	
	— l'utilizzazione del centro informatico (operatori di gestione, analisti-sistema, tecnici-sistema, ecc.)	300 000
	— la manutenzione di applicazioni già esistenti (analisi delle applicazioni esistenti, programmazioni, messa a punto)	950 000
	— la realizzazione di nuove applicazioni e l'estensione delle applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, messa a punto)	3 800 000
	— l'assistenza esterna per gli infocentri e gli utenti, compresi i membri	1 000 000
	— la realizzazione di studi specifici (capitolati complessi, ergonomia, strategia, ecc.) e la redazione di documentazione tecnica (manuali di procedura, per gli utenti, ecc.)	200 000
	— il supporto ai gruppi politici	750 000
	Totale	7 000 000
	L'importo delle entrate (retribuzione dei servizi telematici e la retribuzione delle licenze di utilizzo di software specifico, di proprietà del Parlamento in virtù dei contratti) che possono essere reimpiegate è stimato a 110 000 ECU.	
2103	Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai lavori affidati all'esterno (servizio d'ufficio, raccolta dati, ecc.) nonché l'abbonamento e loro utilizzazione ai servizi di rete (posta elettronica esterna, ecc.).	
	Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.	
211		
2110	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di:	
	— reti di trasmissione	3 193 000
	— centrali e apparecchi telefonici e affini (segreteria telefonica, modems, ecc.)	7 000 000
	— telecopiatrici	507 000
	— telex	p.m.
	Totale	10 700 000
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
211	*(seguito)*			
2111	Spese d'installazione di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	836 000	464 000	674 784,—
2112	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di software e sistemi di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	900 000	788 000	544 524,—
	Totale dell'articolo 211	12 436 000	5 231 000	5 283 624,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	27 700 000	22 310 000	21 513 975,—
	CAPITOLO 22			
220	***Macchine per ufficio***			
2200	Attrezzatura iniziale di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	30 000	20 000	4 145,—
2201	Rinnovo di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	45 000	53 000	58 042,—
2202	Noleggio di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2203	Manutenzione, uso e riparazioni di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	48 764,—
	Totale dell'articolo 220	115 000	113 000	110 951,—
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale per mobilio Stanziamenti non dissociati	630 000	1 350 000	829 353,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
211	*(seguito)*
2111	*Ex voce 2111 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese di allacciamento, installazione e trasloco di materiale relativo alle telecomunicazioni: — Lussemburgo 150 000 — Strasburgo 318 000 — Bruxelles 368 000 Totale 836 000
2112	Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza delle società di servizio e consulenza in informatica e telecomunicazioni per: — l'utilizzazione della rete 100 000 — la manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni 200 000 — la realizzazione di studi e/o di software relativi alle telecomunicazioni 150 000 — l'assistenza nel quadro dei nuovi edifici 450 000 Totale 900 000
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario. Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
220	
2200	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di una dotazione complementare di macchine da ufficio per il segretariato generale e i gruppi politici a Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles.
2203	Stanziamento destinato a coprire la manutenzione e la riparazione di macchine per ufficio.
221	
2210	Stanziamento destinato a coprire in particolare le spese di arredamento degli edifici D3 a Bruxelles e IPE IV a Strasburgo.

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
221	*(seguito)*			
2211	Rinnovo di mobilio Stanziamenti non dissociati	800 000	843 000	659 800,—
2212	Noleggio di mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio Stanziamenti non dissociati	26 000	30 000	13 445,—
	Totale dell'articolo 221	1 456 000	2 223 000	1 502 598,—
222	***Materiale e impianti tecnici***			
2220	Attrezzatura iniziale per materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	5 655 000	1 475 000	1 015 223,—
2221	Rinnovo di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	1 386 000	1 223 000	1 390 609,—
2222	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	570 000	810 000	742 347,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
221	*(seguito)*	
2211	Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di mobilio antiquato o non conforme alle norme d'igiene e di ergonomia o inadeguato alle nuove tecnologie e organizzazione degli uffici.	
222		
2220	*Ex voce 2220 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiale vario e di installazioni tecniche supplementari.	
	Esso si articola come segue:	
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	150 000
	— archivi	77 000
	— edifici	305 000
	— conferenze	65 000
	— mense	4 100 000
	— attrezzature	250 000
	— servizio postale	p.m.
	— sicurezza	708 000
	Totale	5 655 000
2221	*Ex voce 2221 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a rinnovare un certo numero di impianti della tipografia, degli archivi, del servizio telefonico, delle mense e degli spacci.	
	Esso si articola come segue:	
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	750 000
	— archivi	71 000
	— edifici	5 000
	— conferenze	100 000
	— mense	165 000
	— attrezzature	80 000
	— servizo postale	p.m.
	— sicurezza	215 000
	Totale	1 386 000
2222	Questo stanziamento si articola come segue:	
	— impianto di riprografia (intendenza)	530 000
	— attrezzature varie	10 000
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	30 000
	Totale	570 000

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
222	*(seguito)*			
2223	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e installazioni tecniche Stanziamenti non dissociati	2 461 000	1 923 000	1 401 669,—
	Totale dell'articolo 222	10 072 000	5 431 000	4 549 848,—
223	***Mezzi di trasporto***			
2230	Attrezzatura iniziale per mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	58 000	35 000	107 993,—
2231	Rinnovo di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	500 000	452 000	308 447,—
2232	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	1 800 000 (1)	1 222 000	1 098 702,—
2233	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	677 000	525 000	572 965,—
	Totale dell'articolo 223	3 035 000	2 234 000	2 088 107,—

(1) Uno stanziamento di 200 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
222	*(seguito)*	
2223	*Ex voce 2223 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire la manutenzione del materiale, incluso l'audiovisivo.	
	Esso si articola come segue:	
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	1 150 000
	— archivi	17 000
	— edifici	203 000
	— conferenze	290 000
	— mense	140 000
	— attrezzature	27 000
	— servizio postale	4 000
	— sicurezza	300 000
	— materiale e installazioni audiovisive e di telecomunicazione per le sale e i locali destinati alla stampa a Strasburgo (manutenzione e assistenza)	330 000
	Totale	2 461 000
223		
2231	Stanziamento destinato a coprire il rinnovamento del parco automobilistico.	
2232	*Ex voce 2232 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire il noleggio di autovetture, taxi, pullman, camion, con o senza autista.	
	Esso si articola come segue:	
	— Lussemburgo	150 000
	— Strasburgo	700 000
	— Bruxelles	950 000
	Totale	1 800 000
2233	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, utilizzazione e riparazione dei veicoli di servizio.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazioni di biblioteca, acquisti di libri, sottoscrizioni e altri supporti di documentazione Stanziamenti non dissociati	418 000	402 000	348 177,—
2251	Materiali e servizi speciali di biblioteca, di documentazione e di mediateca Stanziamenti non dissociati	200 000	140 000	141 973,—
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	471 000	455 000	403 964,—
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	960 000	920 000	836 892,—
2254	Trattamento della dotazione degli archivi e della documentazione su qualsiasi supporto Stanziamenti non dissociati	92 000	100 000	49 269,—
2255	Interrogazione di basi di dati Stanziamenti non dissociati	115 000	115 000	82 524,—
2256	Base multilingue di dati documentali Stanziamenti non dissociati	265 000	245 000	234 071,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
225		
2250	Stanziamento destinato a coprire l'ampliamento e il rinnovo del settore delle opere di consultazione generale e all'aggiornamento della dotazione della biblioteca, nonché alle prestazioni connesse alla classificazione e alla catalogazione di tale fondo documentario.	
	Esso si articola come segue:	
	— libri e abbonamenti (biblioteca)	328 000
	— traduzione e terminologia	88 000
	— sedute	2 000
	Totale	418 000
2251	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiali speciali per la biblioteca, la documentazione, la mediateca, nonché le prestazioni esterne per l'acquisizione, l'installazione e l'utilizzazione di detti materiali speciali.	
2252	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli abbonamenti ai giornali e ai periodici.	
	Esso si articola come segue:	
	— giornali, periodici, opuscoli ed eventualmente contratti di fornitura di analisi del contenuto dei giornali (rassegne stampa, ritagli di giornale)	103 000
	— giornali e periodici (biblioteca)	338 000
	— abbonamenti e rinnovo di abbonamenti a giornali e periodici/riviste specializzate per vari servizi della direzione della traduzione	30 000
	Totale	471 000
	Esso copre inoltre le spese degli abbonamenti o dei contratti di servizio per la fornitura di analisi di contenuto di periodici o la raccolta su supporti ottici di articoli estratti da questi periodici.	
2253	Stanziamento destinato a coprire le spese degli abbonamenti alle agenzie di stampa.	
	Esso si articola come segue:	
	— abbonamenti alle pubblicazioni e ai servizi « on line » delle agenzie di stampa (agenzie Europe, EIS, VWD, Agra, ecc.)	650 000
	— abbonamenti a dispacci d'agenzia (AFP, ANSA, Belga, DPA, Reuter, Press Association, ecc.) e spese inerenti alla ricezione, al trattamento e alla diffusione delle informazioni via Epistel/Ovide e altri supporti	310 000
	Totale	960 000
	L'importo delle entrate derivanti dalla ridistribuzione dei servizi telematici che può essere reimpiegato è stimato in 65 000 ECU.	
2254	Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 1).	
	Decisione n. 359/83/CECA della Commissione dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 14).	
	Archivi legislativi generati dal trattato sull'Unione europea.	
	Stanziamento destinato alla cooperazione con gli archivi storici delle Comunità europee e al trattamento, mediante prestazioni esterne, di qualsiasi tipo di documentazione, in particolare quella inserita e destinata a banche a sistema ottico.	
2255	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'utilizzazione delle basi di dati documentarie e statistiche esterne (escluso il materiale informatico e le spese di telecomunicazione).	
2256	Stanziamento destinato a coprire le spese, principalmente sotto forma di prestazioni esterne, relative all'alimentazione e alla diffusione della base di dati Epoque, sia all'interno dell'istituzione che verso l'esterno.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
225	*(seguito)*			
2256	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 225	2 521 000	2 377 000	2 096 870,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	17 199 000	12 378 000	10 348 374,—
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio***			
	Stanziamenti non dissociati	1 580 000 (1)	1 433 697 (1)	1 598 147,—
231	***Spese postali e telecomunicazioni***			
2310	Spese postali e di porto			
	Stanziamenti non dissociati	2 157 000	2 051 000	1 256 238,—

(1) Uno stanziamento di 200 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
225	*(seguito)*
2256	*(seguito)*
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegato è stimato in 20 000 ECU.
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario.
	Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
230	*Ex articolo 230 (in parte)*
	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta, buste, materiale da cancelleria, prodotti per la tipografia e per i laboratori di riproduzione, ecc.
	Esso si articola come segue:
	— utilizzati per l'edizione e la diffusione in forma tradizionale o elettronica 60 000
	— carta per l'edizione e la diffusione in forma tradizionale o elettronica 270 000
	— carta riprografica 550 000
	— materiale per ufficio 700 000
	Totale 1 580 000
231	
2310	*Ex voce 2310 (in parte)*
	Questo stanziamento si articola come segue:
	— posta a Lussemburgo (spese postali e spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di un'agenzia di recapito) 220 000
	— posta a Strasburgo (spese postali e spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di un'agenzia di recapito) 50 000
	— posta a Bruxelles (spese postali e spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di un'agenzia di recapito) 317 000
	— spedizioni, sdoganamento 45 000
	— distribuzione a Lussemburgo 650 000
	— distribuzione a Strasburgo 75 000
	— distribuzione a Bruxelles p.m.
	— affrancatura dei periodici e dei quotidiani di grande diffusione 800 000
	Totale 2 157 000

PARLAMENTO

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
2 3 1	*(seguito)*				
2 3 1 1	Telefono, telegrafo, telex, televisione	Stanziamenti non dissociati	10 448 000	10 460 000	8 231 861,—
2 3 1 2	Affitto di linee di trasmissione televisiva	Stanziamenti non dissociati	—	—	69 654,—
		Totale dell'articolo 2 3 1	12 605 000	12 511 000	9 557 753,—
2 3 2	***Oneri finanziari***				
2 3 2 0	Spese bancarie	Stanziamenti non dissociati	250 000	190 000	166 267,—
2 3 2 1	Differenze di cambio	Stanziamenti non dissociati	250 000	100 000	450 000,—
2 3 2 9	Altri oneri finanziari	Stanziamenti non dissociati	140 000	125 000	0,—
		Totale dell'articolo 2 3 2	640 000	415 000	616 267,—
2 3 3	***Spese giuridiche***	Stanziamenti non dissociati	260 000	260 000	96 776,—
2 3 4	***Risarcimento danni e debiti pregressi***	Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	85 000,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
231	*(seguito)*	
2311	*Ex voce 2311 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni (telefono, telegrafo, telex).	
	Esso si articola come segue:	
	— Lussemburgo	1 400 000
	— Strasburgo	1 878 000
	— Bruxelles	2 745 000
	— le spese della telescrivente:	
	— Lussemburgo e Strasburgo	20 000
	— Bruxelles	10 000
	— spese supplementari di installazione	p.m.
	— spese telematiche (abbonamenti, costo delle comunicazioni e utilizzazione di reti telematiche)	3 595 000
	— spese di telecomunicazione dei gruppi politici	800 000
	Totale	10 448 000
232		
2320	Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese varie).	
2321	Stanziamento destinato a coprire tutte le differenze di cambio, eccezione fatta per le differenze dovute alla rivalutazione dell'ecu: trasferimento di fondi da un conto bancario all'altro, pagamenti effettuati all'estero, in particolare ai funzionari.	
2329	Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.	
233	Stanziamento destinato a finanziare le eventuali condanne del Parlamento europeo al pagamento delle spese stabilite dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, l'assunzione di avvocati esterni dinanzi ai tribunali comunitari e nazionali, la richiesta di consulenza giuridica al fine di assistere il servizio giuridico negli altri fascicoli sottoposti a quest'ultimo e l'eventuale acquisto di opere giuridiche di urgente necessità. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.	
234	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire le spese riguardanti i risarcimenti danni e gli eventuali debiti menzionati all'articolo 6 del regolamento finanziario.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
2 3 5	***Altre spese di funzionamento***				
2 3 5 0	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	288 000	270 000	243 284,—
2 3 5 1	Tenute di servizio e abiti, attrezzi da lavoro	Stanziamenti non dissociati	320 000	563 000	380 182,—
2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	620 000	620 000	598 177,—
2 3 5 3	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi	Stanziamenti non dissociati	475 000	475 000	438 871,—
2 3 5 4	Spese minute	Stanziamenti non dissociati	65 000	100 000	89 679,—
2 3 5 9	Altre spese di funzionamento	Stanziamenti non dissociati	18 000	18 000	18 000,—
		Totale dell'articolo 2 3 5	1 786 000	2 046 000	1 768 193,—
2 3 9	***Prestazioni tra istituzioni***				
2 3 9 1	Servizio comune «interpretazione-conferenze»	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo 2 3 9	p.m.	p.m.	0,—
		TOTALE DEL CAPITOLO 2 3	16 886 000	16 680 697	13 722 136,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
235		
2350	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni non specificatamente previste in altra voce.	
	Esso si articola come segue:	
	— assicurazioni diverse, in particolare impianti telefonici, informatici e audiovisivi, trasporto di materiale ed esposizione, perdite nel corso di missioni	270 000
	— assicurazioni per la tesoreria	18 000
	Totale	288 000
2351	Regolamentazione del 16 maggio 1989, concernente la fornitura annua di uniformi.	
	Questo stanziamento si articola come segue:	
	— acquisto e riparazione di uniformi per il personale delle mense e dei ristoranti	p.m.
	— acquisto di uniformi per uscieri, autisti e addetti ai traslochi, servizi medici e servizi tecnici diversi	300 000
	— acquisto di attrezzi da lavoro	20 000
	Totale	320 000
2353	*Ex voce 2353 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai lavori di trasloco e di manutenzione effettuati per il tramite di imprese di traslochi o prestazioni d'opera da parte di addetti alla movimentazione interni.	
2354	*Ex voce 2354 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire diverse spese di minore importanza.	
2359	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione alle spese di segreteria del gabinetto del presidente.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 24 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 24			
240	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
2400	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	645 000	407 127	526 215,—
2401	Spese per ricevimenti e di rappresentanza del personale Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	24 926,—
2402	Fondo per spese ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	22 000	22 000	22 000,—
2403	Opere d'arte Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	17 677,—
	Totale dell'articolo 240	717 000	479 127	590 818,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	717 000	479 127	590 818,—
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	220 000	200 000	1 619 280,—
255	***Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	1 215 000	1 215 000	602 205,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	1 435 000	1 415 000	2 221 485,—

CAPITOLO 24 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
240	
2400	Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese per ricevimenti organizzati dal Parlamento, incluso fondi per ciascuna commissione parlamentare e delegazione interparlamentare e acquisto di articoli di rappresentanza. Esso si articola come segue: — spese per ricevimenti e di rappresentanza del Presidente e dell'istituzione 345 000 — spese per ricevimenti e di rappresentanza delle commissioni parlamentari e delle delegazioni interparlamentari 75 000 — acquisto di articoli di rappresentanza 125 000 — spese varie di funzionamento del Protocollo 100 000 Totale 645 000
2401	Stanziamento destinato a coprire le spese di ricevimenti offerti dal segretario generale.
250	Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità convocati per partecipare alle riunioni di commissione e dei gruppi di studio e di lavoro.
255	Stanziamento destinato in particolare a coprire le spese connesse all'organizzazione delle riunioni in sedi diverse dai luoghi di lavoro. Esso si articola come segue: — riunioni delle commissioni o delle loro delegazioni 180 000 — riunioni dei gruppi politici 1 000 000 — altre riunioni 35 000 Totale 1 215 000

PARLAMENTO

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 26				
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato***	Stanziamenti non dissociati	1 950 000	1 950 000	1 359 956,—
261	***Programma Stoa***	Stanziamenti non dissociati	700 000	950 000	850 111,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 26		2 650 000	2 900 000	2 210 067,—
	CAPITOLO 27				
270	***Gazzetta ufficiale***	Stanziamenti non dissociati	8 900 000	6 880 000	6 880 000,—
271	***Pubblicazioni***				
2710	Pubblicazioni di carattere generale	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 263 750	1 623 531,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
260	Stanziamento destinato a coprire le spese di studi per gli organi politici e l'amministrazione affidati in base a contratto a esperti qualificati e ad istituti di ricerca nonché le spese per onorari e spese accessorie. Esso si articola come segue: — altri esperti 1 250 000 — spese per ricerche da effettuare all'esterno e per la pubblicazione degli studi nonché spese accessorie 700 000 Totale 1 950 000
261	Stanziamento destinato a coprire le seguenti categorie di spesa, in relazione alla valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche, suddivise in base alle categorie di seguito indicate: — contratti con consulenti scientifici indipendenti: 35 %; — contratti di ricerca: 40 %; — riunioni, seminari, workshops: 15 %; — spese amministrative varie: 5 %; — esperti indipendenti incaricati di valutare le relazioni finali: 5 %. Prima del 15 settembre 1996 lo Stoa riferirà sull'applicazione delle raccomandazioni contenute nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci del 4 aprile 1995, in particolare per quanto riguarda: — la riduzione e il cambiamento di status giuridico del personale sotto contratto e la sua graduale sostituzione con personale statutario; la conseguente riduzione delle spese connesse ai contratti con prestatari di servizi e ai contratti di ricerca; — la realizzazione di una vera programmazione di bilancio basata sull'analisi preventiva dei costi dei progetti; — la creazione di un gruppo di esperti indipendenti, incaricati di valutare le relazioni finali; — la preparazione di una riforma istituzionale volta a istituire un legame diretto fra la Stoa e l'organo parlamentare responsabile della ricerca. Gli stanziamenti del presente capitolo coprono anche le spese di competenza del Mediatore.
270	Stanziamento destinato a coprire le spese di edizione con sistemi tradizionali (su carta o su pellicola) o elettronici dei testi che il Parlamento è tenuto a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* segnatamente in applicazione del suo regolamento, in particolare gli articoli 17, 36 e 45 e del regolamento dell'Assemblea paritetica ACP-UE (bilanci, interrogazioni scritte, processi verbali, comunicazioni). L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 550 000 ECU.
271	
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese di riprografia tradizionale (su carta o su pellicola) o elettronica delle pubblicazioni ufficiali del Parlamento europeo diverse da quelle che compaiono nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* quali pubblicazioni di carattere generale, documenti di lavoro e stampati vari nonché di subappalto relativo a queste stesse pubblicazioni, documenti e stampati vari. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 80 000 ECU.

PARLAMENTO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
271	*(seguito)*			
2719	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	2 000 000	1 314 000 (1)	1 932 706,—
	Totale dell'articolo 271	4 000 000	3 577 750	3 556 237,—
272	***Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche***			
2720	Spese per l'informazione, la divulgazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche Stanziamenti non dissociati	1 320 000	946 000 (2)	1 084 886,—
2722	Participazione alle esposizioni internazionali Stanziamenti non dissociati	800 000	700 000 (3)	778 516,—
2724	Partecipazione alle spese d'amministrazione e di organizzazione della «Maison Jean Monnet» Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	99 874,—
	Totale dell'articolo 272	2 120 000	1 646 000	1 963 276,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	15 020 000	12 103 750	12 399 513,—

(1) Uno stanziamento di 740 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 300 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(3) Uno stanziamento di 200 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
271	*(seguito)*
2719	Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni a carattere informativo diverse da quelle edite dai servizi del Segretariato, comprese le spese per prestazioni ed assistenza esterne per la produzione e la diffusione di tali pubblicazioni. Esso copre anche l'edizione del mensile *Il Parlamento europeo,* dell'opuscolo di base, degli opuscoli specializzati e delle varie pubblicazioni. Sono altresì imputate a questa voce le spese per la produzione e la diffusione elettronica di pubblicazioni, tramite server e reti proprie del Parlamento, tramite server esterni o con la produzione di supporti come i CD-ROM o i CDI. Esso copre le spese per: — l'edizione e l'adeguamento dell'opuscolo di base, — le spese di stampa e di diffusione del mensile, nonché le attrezzature tecniche necessarie alla sua produzione, — la realizzazione di opuscoli specializzati, dépliant, autoadesivi, distintivi, varie pubblicazioni, ecc.
272	
2720	Stanziamento destinato a coprire le spese d'informazione quali la realizzazione di sondaggi d'opinione (Eurobarometro), la partecipazione ad iniziative specifiche (conferenze, riunioni ACP-UE), nonché il finanziamento di materiale che contribuisce allo sviluppo delle azioni di informazione. È destinato inoltre al finanziamento dell'organizzazione di operazioni in materia di relazioni pubbliche e di comunicazione, comprese le spese per prestazioni ed assistenza esterne concernenti le missioni nel loro insieme. Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione materiale delle conferenze stampa, all'invito di giornalisti per riferire sulle attività del Parlamento europeo, alla partecipazione alle spese di funzionamento del Centro internazionale di stampa a Bruxelles e di associazioni di giornalisti europei. Sono altresì imputate a questa voce le spese connesse alla produzione e alla diffusione di informazioni sul Parlamento per via elettronica (presentazioni adequate, spese per server e reti).
2722	Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla partecipazione del Parlamento europeo a fiere e alla presentazione di esposizioni, in particolare in ambiente associativo o in qualsiasi luogo pubblico. Esso riguarda in particolare le spese di infrastruttura, di trasporto, di materiale di informazione (materiale promozionale, pubblicazioni e audiovisivi) e di funzionamento, compreso il ricorso a prestazioni e a l'assistenza esterne, sostenute in occasione di tali manifestazioni.
2724	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 aprile 1990.

PARLAMENTO

CAPITOLO 28 — IMMOBILI, ARREDI E SERVIZI INTERISTITUZIONALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 28			
280	***Uffici esterni (infrastrutture)*** Stanziamenti non dissociati	3 050 000	2 880 000	2 434 628,—
281	***Uffici esterni (altri oneri)*** Stanziamenti non dissociati	3 511 000	2 444 000	3 724 643,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 28 — IMMOBILI, ARREDI E SERVIZI INTERISTITUZIONALI

Articolo Voce	Commento	
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario.	
280	*Ex voce 2000 (in parte)*	
	Detto stanziamento si articola come segue:	
	— Berlino	166 000
	— Bonn	194 000
	— Copenaghen	113 000
	— Copenaghen (nuovo ufficio)	p.m.
	— Dublino	149 000
	— L'Aia	114 000
	— Londra	426 000
	— Madrid	205 000
	— Parigi	746 000
	— Roma	405 000
	— Atene (parcheggio)	12 000
	— Vienna	185 000
	— Helsinki	115 000
	— Stoccolma	180 000
	— altre sale	40 000
	Totale	3 050 000
	Esso copre altresì le imposte relative agli immobili. I canoni di locazione sono calcolati su dodici mesi e sulla base di contratti esistenti o in preparazione che prevedono normalmente l'indicizzazione sul costo della vita o sul costo della costruzione.	
281	*Ex articoli 202 a 205 (in parte), ex voci 2111 (in parte) e 2232 (in parte), ex articolo 230 (in parte) e ex voci 2310 (in parte), 2311 (in parte), 2353 (in parte) e 2354 (in parte)*	
	Detto stanziamento si articola come segue:	
	— acqua, gas, elettricità e riscaldamento	444 000
	— pulizia e manutenzione	648 000
	— sistemazione dei locali	350 000
	— sicurezza e sorveglianza degli immobili	813 000
	— spese di installazione e di telecomunicazioni	60 000
	— locazione di materiale di trasporto	28 000
	— articoli di cancelleria e forniture di ufficio	100 000
	— affrancatura della posta e spese di porto	610 000
	— telefono, telegrafo, telex, televisione	395 000
	— lavori di manutenzione e trasloco di servizi	33 000
	— piccole spese	30 000
	Totale	3 511 000

PARLAMENTO

CAPITOLO 28 — IMMOBILI, ARREDI E SERVIZI INTERISTITUZIONALI *(seguito)*

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
282	***Audiovisivo (spese di infrastruttura)***			
	Stanziamenti non dissociati	1 573 000 (1)	1 369 000	2 367 107,—
283	***Spese per informazione audiovisiva***			
2830	Spese per informazione audiovisiva			
	Stanziamenti non dissociati	1 400 000	1 460 000 (2)	1 268 097,—
	Totale dell'articolo 283	1 400 000	1 460 000	1 268 097,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 28	9 534 000	8 153 000	9 794 475,—
	CAPITOLO 29			
294	***Borse di studio***			
2940	Borse di studio e di ricerca			
	Stanziamenti non dissociati	526 000	462 000	445 064,—
2941	Borse di studio per la formazione e il perfezionamento di interpreti di conferenza			
	Stanziamenti non dissociati	600 000	470 000	579 213,—

(1) Uno stanziamento di 25 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 60 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 28 — IMMOBILI, ARREDI E SERVIZI INTERISTITUZIONALI *(seguito)*

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento	
282	*Ex voci 2220 (in parte), 2221 (in parte) e 2223 (in parte) e ex articolo 230 (in parte)*	
	Detto stanziamento si articola come segue:	
	— attrezzatura iniziale in materiali e impianti comprese le spese collaterali connesse a detti acquisti, quali studi, onorari di ingegneri, assistenza	500 000
	— rinnovo del materiale e impianti tecnici	410 000
	— manutenzione, utilizzo e riparazione del materiale e impianti tecnici	500 000
	— articoli di cancelleria e forniture d'ufficio	163 000
	— mobilio	p.m.
	Totale	1 573 000
283		
2830	*Ex voce 2721*	
	Stanziamento destinato a coprire il bilancio di funzionamento del settore audiovisivo (prestazioni in proprio e assistenza esterna quali prestazioni tecniche alle stazioni radiotelevisive, realizzazione e trasmissione di programmi audiovisivi, locazione di bande e trasmissione di programmi radiotelevisivi, altre azioni di sviluppo delle relazioni dell'istituzione con gli organismi di diffusione audiovisiva).	
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 13 000 ECU.	
294		
2940	Stanziamento destinato a coprire la concessione di borse di studio Robert Schuman, assegnate a giovani studenti universitari e giovani giornalisti per compiere lavori di ricerca che, in linea di principio, si svolgono nell'ambito della direzione generale degli studi e le spese accessorie ivi compresi i tirocinanti non retribuiti.	
	Esso si articola come segue:	
	— giovani universitari	479 000
	— giovani giornalisti	47 000
	Totale	526 000
2941	Stanziamento destinato a coprire la concessione di borse per la formazione e il perfezionamento di interpreti e le relative spese.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
294	*(seguito)*			
2942	Informazione destinata ai paesi terzi Stanziamenti non dissociati	600 000	435 000 (1)	704 956,—
2943	Iniziative culturali Stanziamenti non dissociati	58 000	58 000	47 181,—
	Totale dell'articolo 294	1 784 000	1 425 000	1 776 414,—
299	***Altre sovvenzioni***			
2990	Organizzazione di gruppi di visitatori Stanziamenti non dissociati	9 200 000	7 880 000 (2)	6 519 045,—
2991	Sovvenzioni per le spese connesse all'organizzazione di colloqui e seminari destinati ai moltiplicatori di opinioni Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 100 000 (3)	1 301 333,—
2992	Sovvenzioni e partecipazioni alle attività d'informazione delle collettività locali e regionali Stanziamenti non dissociati	290 000	200 000 (4)	242 997,—
2993	Spese per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali Stanziamenti non dissociati	150 000	140 000	87 831,—

(1) Uno stanziamento di 150 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 948 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(3) Uno stanziamento di 400 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(4) Uno stanziamento di 90 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
294	*(seguito)*
2942	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di altre borse e delle eventuali spese di assistenza esterna connesse all'informazione destinata ai paesi terzi. Lo stanziamento copre altresì le spese di tirocinio per i cittadini dei paesi associati nell'ambito dei programmi Phare, Tacis e Meda. Esso si articola come segue: — soggiorni di studio nella Comunità per cittadini di paesi terzi nonché materiale d'informazione destinato a questi paesi (pubblicazioni, ecc.) 600 000 — borse di studio attribuite ai giovani universitari degli Stati ACP e dei paesi dell'Istmo centroamericano per effettuare lavori di ricerca in materia di diritti dell'uomo presso servizi aventi una specifica competenza nel settore p.m. Totale 600 000
2943	Stanziamento destinato al finanziamento di iniziative culturali di interesse europeo, in particolare il premio Sakharov.
299	
2990	Stanziamento destinato ai gruppi di visitatori durante le tornate e in altri periodi e rimborsi per visite di studio, ivi comprese tutte le spese di accoglienza, inquadramento e infrastruttura connesse. Esso copre altresì le spese per la produzione di materiale promozionale e di pubblicazioni destinate a questi gruppi.
2991	Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'organizzazione di colloqui e seminari nazionali o multinazionali (spese di infrastruttura, viaggio, accoglienza e pubblicazioni, prestazioni e assistenza esterne) destinati ai moltiplicatori di opinioni originari degli Stati membri. Esso copre altresì le spese di organizzazione dei colloqui e simposi parlamentari.
2992	Stanziamento destinato a mettere a frutto l'aiuto che possono fornire gli enti locali e regionali, moltiplicatori diretti di opinione presso la popolazione, per sviluppare su larga scala l'informazione sul ruolo e le attività del Parlamento europeo. Esso copre altresì il ricorso a prestazioni ed assistenza esterne nel quadro della partecipazione alle attività d'informazione degli enti locali e regionali.
2993	Stanziamento destinato a coprire le spese impegnate per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Esso si articola come segue: — relazioni parlamentari, diverse da quelle coperte dai capitoli 10, 13 e 37 60 000 — scambio di informazioni e di documentazione e assistenza per l'analisi e la gestione di tali informazioni 90 000 Totale 150 000 L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è valutato a 5 000 ECU.

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
299	*(seguito)*			
2994	Programma Euroscola Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	1 187 568,—
2995	Aiuto ai parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	228 168,—
2996	Conferenze preparatorie della conferenza intergovernativa del 1996 Stanziamenti non dissociati	500 000		
	Totale dell'articolo 299	13 440 000	11 120 000	9 566 942,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	15 224 000	12 545 000	11 343 356,—
	Totale del titolo 2	**204 593 890**	**185 412 074**	**212 674 470,—**

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
299	*(seguito)*
2994	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di funzionamento, ivi comprese le prestazioni e l'assistenza esterna, le pubblicazioni e il materiale promozionale, di un programma di incontri, organizzati soprattutto a Bruxelles e a Strasburgo, destinato ai giovani in età scolastica della Comunità.
2995	Stanziamento destinato a coprire il rafforzamento della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale e dell'ex URSS. Esso copre altresì il finanziamento di programmi di cooperazione e operazioni di formazione di funzionari dei suddetti parlamenti, nonché il supporto logistico (per esempio interpretazione, registrazione, ecc.) per tali operazioni. È altresì imputato a questa voce un importo di 150 000 ECU concesso a funzionari dei parlamenti degli Stati facenti parte dei programmi Tacis, Phare e Meda che svolgono un programma di scambio con il Parlamento europeo. Alle persone interessate vengono rimborsate le spese supplementari comportate dalla loro partecipazione, ovvero viaggio di andata e ritorno, perequazioni del potere di acquisto, alloggio, trasferta (Strasburgo).
2996	*Nuova voce* Stanziamento destinato all'organizzazione di conferenze preparatorie, da tenere nei quindici Stati membri dell'Unione, fra una delegazione del Parlamento europeo e delegazioni degli organi rappresentativi nazionali.

PARLAMENTO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

CAPITOLO 38 — MEDIATORE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 37			
370	***Spese particolari del Parlamento***			
3700	Spese per le delegazioni parlamentari e le istituzioni previste nel quadro della convenzione ACP-UE Stanziamenti non dissociati	498 000	590 000	232 927,—
3705	Partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici e alle spese dei membri non iscritti Stanziamenti non dissociati	12 375 000	12 000 000	10 381 252,—
3706	Attività politiche supplementari Stanziamenti non dissociati	6 820 000	6 615 000	5 550 000,—
3708	Attività d'informazione Stanziamenti non dissociati	14 350 000	14 350 000	5 011 675,—
3709	Organizzazioni internazionali: quote e contributi Stanziamenti non dissociati	21 000	16 000	6 208,—
	Totale dell'articolo 370	34 064 000	33 571 000	21 182 062,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 37	34 064 000	33 571 000	21 182 062,—
	CAPITOLO 38			
380	***Mediatore*** Stanziamenti non dissociati	1 200 000	1 200 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 38	1 200 000	1 200 000	0,—
	Totale del titolo 3	**35 264 000**	**34 771 000**	**21 182 062,—**

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

CAPITOLO 38 — MEDIATORE

Articolo Voce	Commento
370	
3700	Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative da prevedersi per le delegazioni parlamentari, da un lato, e, dall'altro, per le riunioni semestrali dell'Assemblea paritetica ACP-UE nonché per quelle dei suoi gruppi di lavoro. Esso si articola come segue: — delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi 144 000 — paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 170 000 — delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste 144 000 — altre missioni ad hoc 40 000 Totale 498 000
3705	Stanziamento destinato a coprire una partecipazione composta da un «importo base» per gruppo politico, che è fisso, e da un importo che è in funzione del numero dei membri e delle lingue impiegate.
3706	Stanziamento destinato a coprire attività diverse da quelle previste alla voce 3705 e alla copertura delle spese per le attività politiche dei membri non iscritti.
3708	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle attività d'informazione politica in merito al ruolo e alle attività del Parlamento europeo, dei suoi gruppi politici e dei suoi membri e dei suoi altri organi.
3709	Stanziamento destinato a coprire le quote di adesione alle organizzazioni internazionali di cui il Parlamento europeo o uno dei suoi organi è membro (Gruppo 12 +, Associazione dei segretari generali dei parlamenti, Istituto europeo dell'Ombudsman, Istituto internazionale della democrazia, ecc.).
380	Vedasi l'allegato alla presente sezione.

PARLAMENTO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10 0	59 484 074	128 809 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	59 484 074	128 809 000	0,—

PARLAMENTO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Commento						
	Va prevista una riserva per eventuali esigenze relative alle spese delle linee del bilancio seguenti:						
	Voce	1 0 3 3	Regime di pensione volontario dei membri				2 530 000
	Articolo	1 0 6	Indennità di segretariato dei membri dell'istituzione				5 241 000
	Capitolo	1 1	Personale in attività (stanziamenti corrispondenti a 1 posto A 1 e 7 posti LA 7)				
			Voce	1 1 0 0	Stipendi base	426 882	
			Voce	1 1 0 1	Assegni familiari	38 864	
			Voce	1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)	60 628	
			Voce	1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia	14 488	
			Voce	1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali	3 483	
			Voce	1 1 9 1	Stanziamenti accantonati	6 729	
							551 074
	Voce	1 2 1 7	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamenti (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 e (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95]				1 600 000
	Voce	1 8 2 0	Perfezionamento professionale, aggiornamento e informazione del personale				275 000
	Voce	1 8 7 0	Interpreti e operatori di conferenza				3 500 000
	Voce	1 8 8 0	Spese varie per l'assunzione				200 000
	Voce	2 0 0 0	Affitti *(Bruxelles)*				37 500 000
	Articolo	2 0 3	Pulizia e manutenzione				4 711 000
	Articolo	2 0 5	Sicurezza e sorveglianza degli immobili				2 951 000
	Voce	2 2 3 2	Noleggio di mezzi di trasporto				200 000
	Articolo	2 3 0	Cancelleria e materiale per ufficio				200 000
	Articolo	2 8 2	Audiovisivo (spese di infrastruttura) *(mobilio)*				25 000
						Totale	59 484 074

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10 1	1 781 000	9 002 426	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	1 781 000	9 002 426	0,—
	Totale del titolo 10	**61 265 074**	**137 811 426**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**802 739 800**	**843 321 000**	**652 762 810,—**
	Di cui per spese proprie del Parlamento	**801 539 800**	**842 121 000**	**652 762 810,—**

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento
	Stanziamento destinato a coprire spese, non prevedibili, derivanti da decisioni adottate in materia di bilancio.

ALLEGATO

MEDIATORE

Il presente allegato riunisce gli stanziamenti destinati a coprire l'allestimento di una struttura amministrativa di supporto per il Mediatore. Detta struttura deve comprendere un organigramma di agenti temporanei ed essere rigorosamente riservata alle attività connesse alle missioni di inchiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea. Le altre risorse umane e spese riguardanti immobili, materiali e spese varie sono a carico del segretariato generale del Parlamento europeo.

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

STATO DELLE ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
2 0	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MEDIATORE E DEL PERSONALE	166 000	186 500	0
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0
	TOTALE GENERALE	**166 000**	**186 500**	**0**

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	255 800	248 439	
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	648 000	641 000	
	Totale del titolo 1	**903 800**	**889 439**	**0,—**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	271 200	285 561	
	Totale del titolo 2	**271 200**	**285 561**	
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
3 7	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONE E DI TALUNI ORGANISMI	25 000	25 000	
	Totale del titolo 3	**25 000**	**25 000**	**0,—**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	
	Totale del titolo 10	**p.m.**	**p.m.**	
	TOTALE GENERALE	**1 200 000**	**1 200 000**	**0,—**

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 1 0			
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1 0 0 0	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi Stanziamenti non dissociati	232 000	225 022	
1 0 0 4	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	
	Totale dell'articolo 1 0 0	242 000	235 022	
1 0 1	***Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	7 300	7 117	
1 0 2	***Indennità transitoria*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
1 0 3	***Pensioni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
1 0 5	***Indennità e spese di insediamento e di cessazione dal servizio*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
1 0 6	***Corsi*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
100	
1000	*Ex articolo 100* Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92 (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 1). Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU n. L 113 del 4. 5. 1994, pag. 15), in particolare l'articolo 10. Stanziamento destinato allo stipendio di base del Mediatore nonché all'indennità di residenza (articolo 4 del regolamento), agli assegni familiari (articolo 3 del regolamento: assegno di capo famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica) e all'indennità di rappresentanza (articolo 4 del regolamento).
1004	*Ex articolo 104* Regolamento concernente il trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire gli esborsi per le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.
101	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri delle istituzioni, in particolare gli articoli 11 e 14. Stanziamento destinato a coprire: — il contributo a carico del datore di lavoro (0,77 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortuni, — il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia, — il premio per la nascita di un figlio, — l'indennità contemplata in caso de decesso di un membro dell'istituzione.
102	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 7. Articolo destinato a coprire l'indennità transitoria, gli assegni familiari nonché il coefficiente correttore vigente nel paese di residenza.
103	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18. Articolo destinato a coprire le pensioni di anzianità nonché l'applicazione del coefficiente correttore vigente nel paese di residenza dei membri nonché le pensioni di reversibilità per le vedove e gli orfani e il coefficiente correttore del paese di residenza.
105	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 5. Articolo destinato a coprire le spese di viaggio (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso, le indennità di insediamento o di reinsediamento spettanti al momento dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso, le spese di trasloco all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.
106	Articolo destinato a coprire le spese di partecipazione a corsi di lingua o altri seminari di perfezionamento professionale.

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
109	***Adeguamenti del regime pecuniario*** Stanziamenti non dissociati	6 500	6 300	
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	255 800	248 439	
	CAPITOLO 11			
110	***Retribuzioni del personale del Mediatore*** Stanziamenti non dissociati	648 000	641 000	
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	648 000	641 000	
	Totale del titolo 1	**903 800**	**889 439**	**0,—**

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
109	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 4 bis. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori nonché le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.
110	Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative ai costi di personale del Mediatore, conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle comunità europee.

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 2 3			
2 3 5	***Altre spese di funzionamento***			
	Stanziamenti non dissociati	271 200	285 561	
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 3	271 200	285 561	
	Totale del titolo 2	**271 200**	**285 561**	

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
2 3 5	Stanziamento destinato a coprire tutte le altre spese di funzionamento del Mediatore.

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 3 7 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONE E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 3 7			
3 7 0	***Spese particolari del Mediatore***			
	Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 7	25 000	25 000	
	Totale del titolo 3	**25 000**	**25 000**	**0,—**

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONE E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo Voce	Commento
370	Stanziamento destinato a coprire eventuali spese connesse in modo specifico alla funzione di Mediatore.

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	
	Totale del titolo 10	**p.m.**	**p.m.**	
	TOTALE GENERALE	**1 200 000**	**1 200 000**	**0,—**

PARLAMENTO
Allegato
(Mediatore)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

SEZIONE II

CONSIGLIO

CONSIGLIO

STATO DELLE ENTRATE

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
4	**IMPOSTE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
4 0	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
4 0 0	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari e degli altri agenti**	15 108 000	13 778 000	13 269 413,97
4 0 1	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni e del regime di disoccupazione**	10 987 000	10 250 000	9 650 014,90
4 0 3	**Gettito del contributo temporaneo sulle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio**	2 626 000	2 409 000	2 305 899,30
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 0	28 721 000	26 437 000	25 225 328,17
	Totale del titolo 4	**28 721 000**	**26 437 000**	**25 225 328,17**
5	**ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
5 0 0	**Proventi della vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	12 475,59
5 0 2	**Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	p.m.	p.m.	12 475,59
5 1	PROVENTI DEI FITTI			
5 1 0	**Proventi da fitti di mobilio e di materiale**	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	**Proventi dei fitti di beni immobili e delle spese incombenti ai locatari**	23 600	10 750	10 533,32
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	23 600	10 750	10 533,32
5 2	REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI			
5 2 0	**Redditi di fondi collocati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione**	300 000	300 000	235 022,74
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	300 000	300 000	235 022,74
5 3	UTILI DI CAMBIO			
5 3 0	**Utili di cambio**	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 3	p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
5 5	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
5 5 0	**Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale**	p.m.	p.m.	417 730,80
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 5	p.m.	p.m.	417 730,80
	Totale del titolo 5	**323 600**	**310 750**	**675 762,45**
6	**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE E ENTRATE**			
6 1	RIMBORSI DI SPESE VARIE			
6 1 0	**Rimborso di spese sostenute per conto di un'altra istituzione**			
6 1 0 1	Rimborso d'altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 0	p.m.	p.m.	0,—
6 1 1	**Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati**			
6 1 1 0	Contributi da recuperare presso gli Stati che hanno partecipato alle conferenze intergovernative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 6	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
7	**INTERESSI DI MORA**			
7 0	INTERESSI DI MORA			
7 0 0	**Interessi di mora**	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 0	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**

CONSIGLIO

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE			
9 0 0	**Entrate varie**	799 500	782 800	948 220,11
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	799 500	782 800	948 220,11
	Totale del titolo 9	**799 500**	**782 800**	**948 220,11**
	TOTALE GENERALE	**29 844 100**	**27 530 550**	**26 849 310,73**

CONSIGLIO

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	141 000	131 000	44 451,10
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	181 203 000	167 144 000	156 852 374,60
1 2	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI PER CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI	1 332 000	1 871 000	2 183 425,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	2 900 000	2 899 000	2 880 999,09
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	653 000	620 000	559 210,84
1 6	SERVIZIO SOCIALE	285 000	275 000	227 479,81
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	620 000	620 000	749 933,40
1 8	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	2 864 000	2 634 000	2 151 756,—
	Totale del titolo 1	**189 998 000**	**176 194 000**	**165 649 629,84**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	17 895 000	21 855 000	22 932 066,21
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	14 502 000	14 246 000	13 062 518,80
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	44 709 000	54 015 000	35 957 002,65
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	3 600 000	3 090 000	2 547 163,26
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	19 565 000	19 565 000	17 926 993,47
2 6	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	50 000	9 000	
2 7	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	13 842 350	11 713 000	5 794 270,50
2 8	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	42 000	40 000	139 901,17
2 9	CONTRATTO RELATIVO AL NUOVO EDIFICIO	p.m.	2 900 000	56 909 997,18
	Totale del titolo 2	**114 205 350**	**127 433 000**	**155 269 913,24**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	2 750 000	2 900 000	0,—

CONSIGLIO

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**2 750 000**	**2 900 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**306 953 350**	**306 527 000**	**320 919 543,08**

CONSIGLIO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 1 0			
1 0 2	***Indennità transitorie***			
	Stanziamenti non dissociati	141 000	131 000	44 451,10
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 0	141 000	131 000	44 451,10
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1 1 0 0	Stipendi base			
	Stanziamenti non dissociati	128 299 000	119 010 000	112 690 061,63
1 1 0 1	Assegni familiari			
	Stanziamenti non dissociati	12 830 000	11 885 000	10 746 659,15
1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)			
	Stanziamenti non dissociati	17 321 000	16 045 000	15 089 245,79
1 1 0 3	Indennità di segreteria			
	Stanziamenti non dissociati	1 977 000	1 826 000	1 764 117,47
	Totale dell'articolo 1 1 0	160 427 000	148 766 000	140 290 084,04
1 1 1	***Altri agenti***			
1 1 1 0	Agenti ausiliari			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 1	Interpreti ausiliari			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
	Una riduzione forfettaria del 3,6 % è stata applicata alle voci da 1100 a 1103, 1130, 1131, 1190 e 1191. Gli stanziamenti di questo capitolo sono valutati sulla base della tabella dell'organico del Consiglio per l'esercizio.
110	
1100	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis, nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica.
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità dovuta ai funzionari rispondenti alle condizioni stabilite agli articoli suddetti.
1103	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.
111	
1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Voce destinata a coprire la retribuzione degli agenti assunti in particolare per far fronte ad un aumento di lavoro e per sostituire i funzionari provvisoriamente non in grado di esercitare le loro funzioni (malattia, maternità, ecc.).

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
111	*(seguito)*			
1112	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1113	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	200 000	400 000	158 548,70
	Totale dell'articolo 111	200 000	400 000	158 548,70
113	***Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione***			
1130	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	4 363 000	4 042 000	3 897 771,04
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	1 008 000	813 000	774 391,58
1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	22 000	22 000	6 764,46
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	50 000	160 000	
	Totale dell'articolo 113	5 443 000	5 037 000	4 678 927,08
114	***Assegni e indennità varie***			
1140	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	65 000	63 000	159 363,40
1141	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	2 845 000	2 762 000	2 617 883,53
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	25 000	16 000	18 531,10
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	11 000	8 000	8 690,76
1145	Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	5 000	9 000	4 800,—
1147	Indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro o a domicilio Stanziamenti non dissociati	411 000	260 000	278 360,09

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
113	
1130	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72 e l'articolo 24 dell'allegato X.
1131	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73, l'articolo 15 dell'allegato VIII e l'articolo 25 dell'allegato X.
1132	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis (relativo agli agenti temporanei).
1133	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
114	
1140	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. I funzionari hanno diritto, per sé e per la loro famiglia, al rimborso delle spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine.
1142	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'indennità di alloggio, conformemente alle disposizioni dell'articolo citato, a norma delle quali il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un'indennità di alloggio.
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per spese di trasporto concessa a norma dell'articolo suddetto.
1145	Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari con qualifica di contabile, contabile subordinato o amministratore delle anticipazioni di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
1147	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 bis e 56 ter. Stanziamento destinato a coprire le indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro o a domicilio.

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
114	*(seguito)*			
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	1 205 000	672 000	757 917,78
	Totale dell'articolo 114	4 567 000	3 790 000	3 845 546,66
115	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	2 700 000	2 403 000	2 557 771,50
117	***Prestazioni di complemento***			
1175	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno Stanziamenti non dissociati	3 100 000	2 772 000	3 363 162,18
	Totale dell'articolo 117	3 100 000	2 772 000	3 363 162,18
118	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1181	Spese di viaggio del personale (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	65 000	56 000	43 997,28
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale Stanziamenti non dissociati	387 000	559 000	662 999,98
1183	Spese di trasloco del personale Stanziamenti non dissociati	700 000	389 000	409 999,98

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	*(seguito)*
1149	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 34 e 70 bis e l'allegato X. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47. Stanziamento destinato a coprire i pagamenti di altre indennità da versare in applicazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello statuto: — articolo 34, paragrafo 2 (indennità di licenziamento di funzionari in prova), — articolo 70 bis (indennità per corsi svolti nel quadro del perfezionamento professionale), — allegato X (spese derivanti dall'assunzione a carico dell'istituzione delle spese di alloggio dei funzionari che prestano servizio a Ginevra o a New York), — articolo 47, paragrafo 1 del regime applicabile agli altri agenti (indennità in caso di risoluzione del contratto di agenti temporanei).
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D che non ha potuto essere compensato, secondo le modalità previste, con tempo libero.
117	
1175	Stanziamento previsto per qualsiasi prestazione eseguita da persone non facenti parte dell'istituzione, tra cui segnatamente: — servizi forniti dalla *Régie des téléphones et des télégraphes,* — personale supplementare per le riunioni a Lussemburgo e a Strasburgo, — personale temporaneo per vari servizi compresa la traduzione. Per quanto riguarda i lavori di traduzione e di dattilografia affidati all'esterno, prima di rinnovare o stipulare contratti di importo superiore a 42 000 ECU e per razionalizzare le spese, l'istituzione s'informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute per ciascuna di esse per un contratto analogo.
118	
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio dovute agli agenti in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio. Esso copre altresì le spese di viaggio dei loro familiari.
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, pari a due stipendi base mensili per i funzionari che hanno diritto all'assegno di famiglia e a uno stipendio base mensile per gli altri.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI PER CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
118	*(seguito)*			
1184	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	319 000	319 000	164 000,—
	Totale dell'articolo 118	1 471 000	1 323 000	1 280 997,24
119	***Stanziamento per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	1 176 000	654 000	677 337,20
1191	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	2 119 000	1 999 000	0,—
	Totale dell'articolo 119	3 295 000	2 653 000	677 337,20
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	181 203 000	167 144 000	156 852 374,60
	CAPITOLO 12			
121	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1210	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	144 000	141 000	220 141,04
1215	Indennità per cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	1 128 000	1 645 000	1 895 607,96
	Totale dell'articolo 121	1 272 000	1 786 000	2 115 749,—
123	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	44 000	61 000	67 676,—

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI PER CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI

Articolo Voce	Commento
118	*(seguito)*
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.
1191	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti di questo capitolo.
121	
1210	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50.
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
123	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari di indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.

CONSIGLIO

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI PER CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
129	***Adattamento delle varie indennità***			
1290	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
1291	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	16 000	24 000	
	Totale del articolo 129	16 000	24 000	
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	1 332 000	1 871 000	2 183 425,—
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	2 900 000	2 899 000	2 880 999,09
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	2 900 000	2 899 000	2 880 999,09
	CAPITOLO 14			
140	***Ristoranti e bar***			
1400	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e bar Stanziamenti non dissociati	390 000	380 000	311 266,19
1401	Spese di trasformazione e di rinnovo degli impianti di ristoranti e di mense Stanziamenti non dissociati	78 000	70 000	88 171,23
	Totale dell'articolo 140	468 000	450 000	399 437,42
141	***Servizio medico*** Stanziamenti non dissociati	185 000	170 000	159 773,42
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	653 000	620 000	559 210,84

CONSIGLIO

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI PER CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Commento
129	
1290	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
1291	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle indennità decisi dal Consiglio durante l'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
130	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni e trasferte del personale.
140	
1401	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 500 ECU.
141	Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'ambulatorio, nonché le spese relative alle visite mediche e quelle da prevedere a titolo delle commissioni di invalidità.

CONSIGLIO

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari*** Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	14 999,99
161	***Relazioni sociali tra il personale*** Stanziamenti non dissociati	120 000	120 000	90 000,—
162	***Altri interventi di carattere sociale*** Stanziamenti non dissociati	59 000	59 000	47 506,97
164	***Aiuto complementare ai portatori di handicap*** Stanziamenti non dissociati	91 000	81 000	74 972,85
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	285 000	275 000	227 479,81
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza*** Stanziamenti non dissociati	620 000	620 000	749 933,40
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	620 000	620 000	749 933,40
	CAPITOLO 18			
182	***Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingue, aggiornamento e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	900 000	990 000	872 480,87

CONSIGLIO

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore di funzionari e agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle relazioni sociali tra il personale.
162	Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi sociali.
164	Stanziamento destinato, nel quadro di una politica a loro favore, alle seguenti persone handicappate: — funzionari in attività di servizio, — congiunti di funzionari in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità. Esso consente di rimborsare, nei limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente ammessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese di natura diversa dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dall'handicap e debitamente giustificate.
	Le attività oggetto del presente capitolo fanno parte della cooperazione interistituzionale che implica la consultazione tra le istituzioni nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione in comune per la razionalizzazione delle spese.
182	*Ex articolo 112* Statuto dei funzionari delle Comunità europee e in particolare l'articolo 24, terzo comma. Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di corsi di lingue, di perfezionamento e di aggiornamento su base interistituzionale nonché all'interno dell'istituzione. Copre anche le spese per l'acquisto del materiale didattico e tecnico per la formazione del personale.

CONSIGLIO

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
186	***Relazioni sociali tra il personale***			
1863	Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi d'infanzia Stanziamenti non dissociati	1 464 000	1 075 000	1 000 000,—
	Totale dell'articolo 186	1 464 000	1 075 000	1 000 000,—
188	***Spese per l'assunzione di personale***			
1880	Spese varie per l'assunzione del personale Stanziamenti non dissociati	500 000	569 000	279 275,13
	Totale dell'articolo 188	500 000	569 000	279 275,13
	TOTALE DEL CAPITOLO 18	2 864 000	2 634 000	2 151 756,—
	Totale del titolo 1	**189 998 000**	**176 194 000**	**165 649 629,84**

CONSIGLIO

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
186	
1863	*Ex articolo 163* Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla quota del Consiglio nelle spese del centro per l'infanzia ed altri asili e nidi d'infanzia (da versare alla Commissione).
188	
1880	*Ex voce 1180* Statuto dei funzionari delle Comunità europee e in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III. Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di concorsi per l'assunzione del personale (annunci, spese per la pubblicazione, spese per la convocazione dei candidati, per l'affitto delle sale, del mobilio, delle macchine, per gli esami medici di assunzione effettuati all'esterno, ecc.) su base interistituzionale. In casi debitamente giustificati da esigenze funzionali e dopo concertazione con le altre istituzioni, questi crediti possono essere impiegati in parte per l'organizzazione di concorsi da parte della stessa istituzione.

CONSIGLIO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 20			
200	***Affitti*** Stanziamenti non dissociati	4 150 000	10 847 000	15 699 588,57
201	***Assicurazioni*** Stanziamenti non dissociati	160 000	138 000	63 918,42
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento*** Stanziamenti non dissociati	2 600 000	2 670 000	1 319 836,87
203	***Pulizia e manutenzione*** Stanziamenti non dissociati	6 250 000	6 500 000	4 749 965,16
204	***Sistemazione dei locali*** Stanziamenti non dissociati	1 750 000	1 200 000	498 757,19
205	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	2 500 000		
208	***Spese preliminari all'acquisto di beni immobiliari o alla costruzione di immobili*** Stanziamenti non dissociati	200 000	500 000	600 000,—
209	***Altre spese relative agli immobili*** Stanziamenti non dissociati	285 000		

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
200	Stanziamento destinato a coprire gli affitti e le imposte relative agli edifici occupati dal Consiglio, nonché l'affitto di sale, di un magazzino e di parking: — locali occupati a Bruxelles, — locali occupati a Lussemburgo (Kirchberg), — locali occupati a Ginevra, — locali occupati a New York, — affitto di sale di riunione in occasione di sessioni e missioni fuori sede.
201	Stanziamento destinato al pagamento dei premi dei contratti con le compagnie di assicurazioni per gli edifici occupati dal Consiglio.
202	Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.
203	Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione elencate qui di seguito: — pulizia di uffici, laboratori e magazzini (comprese tendine, tende, tappeti, avvolgibili, ecc.), — rinnovo di tende, tendine e tappeti usati, — lavori di tinteggiatura, — vari lavori di manutenzione, — lavori di riparazione degli impianti tecnici, — forniture tecniche, — contratti per la manutenzione delle varie attrezzature tecniche (aria condizionata, riscaldamento, movimentazione dei rifiuti, ascensori). Prima di rinnovare e stipulare contratti di importo superiore ai 42 000 ECU e per razionalizzare le spese, l'istituzione s'informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) per ciascuna di esse per un contratto analogo.
204	Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'esecuzione dei lavori di sistemazione, in particolare: — sistemazione dei locali secondo le esigenze funzionali, — adeguamento delle condizioni di lavoro ai requisiti e alle norme di sicurezza e igiene in vigore.
205	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a coprire le spese per la sicurezza degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici. Prima di rinnovare e stipulare contratti e per razionalizzare le spese, l'istituzione s'informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute per ciascuna di esse per un contratto analogo.
208	Stanziamento destinato, in particolare, a coprire le spese per l'assistenza di esperti nell'ambito degli studi del nuovo edificio del Consiglio.
209	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a coprire le spese correnti connesse agli immobili, non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo, segnatamente per l'assistenza tecnica relativa a lavori di ampia portata.

CONSIGLIO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
209	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	17 895 000	21 855 000	22 932 066,21
	CAPITOLO 22			
220	***Macchine per ufficio***			
2200	Attrezzatura iniziale di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	48 912,30
2201	Rinnovamento di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	10 991,83
2202	Noleggio di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2203	Manutenzione, utilizzazione e riparazione di macchine per ufficio Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	19 986,82
	Totale dell'articolo 220	85 000	85 000	79 890,95
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale per mobilio Stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 050 000	1 601 915,96
2211	Rinnovamento di mobilio Stanziamenti non dissociati	200 000	250 000	75 610,11
2212	Noleggio di mobilio Stanziamenti non dissociati	5 000	5 000	10 771,45
2213	Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio Stanziamenti non dissociati	45 000	30 000	28 669,04
	Totale dell'articolo 221	1 350 000	1 335 000	1 716 966,56

CONSIGLIO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
209	*(seguito)* Esso copre inoltre le spese per la raccolta delle immondizie, materiale segnaletico, ecc.
220	
2200	Stanziamento destinato in particolare all'acquisto di dittafoni, calcolatrici e «Notebook» per le missioni.
2201	Stanziamento destinato al rinnovo di una parte: — delle macchine da scrivere che hanno almeno 9 anni, — delle calcolatrici che hanno almeno 9 anni, — dei dittafoni che hanno almeno 9 anni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 ECU.
2202	Voce destinata a coprire il noleggio di varie macchine calcolatrici e da scrivere per missioni all'estero o manifestazioni speciali a Bruxelles.
2203	Stanziamento destinato a consentire la manutenzione delle macchine da scrivere, delle macchine calcolatrici e dei dittafoni.
221	
2210	Stanziamento destinato all'acquisto di mobilio e di mobilio speciale. L'importo delle entrate risultanti dalla vendita di mobilio usato e che possono essere reimpiegate è stimato a 200 ECU.
2211	Stanziamento destinato al rinnovo di una parte del mobilio acquistato da almeno 15 anni o non riparabile. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 000 ECU.
2212	Stanziamento destinato al noleggio di mobilio per missioni e riunioni al di fuori dei locali del Consiglio.
2213	Stanziamento destinato alla riparazione, al restauro e alla rimessa in uso del mobilio.

CONSIGLIO

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
2 2 2	***Materiale e impianti tecnici***			
2 2 2 0	Attrezzatura iniziale per materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	3 400 000	3 535 000	3 244 512,76
2 2 2 1	Rinnovamento di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	50 000	350 000	45 781,27
2 2 2 2	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	1 820 000	2 650 000	2 406 488,12
2 2 2 3	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	3 370 000	2 620 000	2 026 602,81
2 2 2 4	Spese per studi Stanziamenti non dissociati	3 865 000	3 150 000	3 114 101,64
	Totale dell'articolo 2 2 2	12 505 000	12 305 000	10 837 486,60
2 2 3	***Mezzi di trasporto***			
2 2 3 0	Attrezzatura iniziale per materiale di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	60 000	25 245,31
2 2 3 1	Rinnovo di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	60 000	50 000	46 729,27
2 2 3 2	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	34 847,62
2 2 3 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	55 000	55 000	53 911,05
	Totale dell'articolo 2 2 3	155 000	205 000	160 733,25
2 2 5	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2 2 5 0	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri Stanziamenti non dissociati	125 000	117 000	99 843,16
2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	140 000	135 000	115 000,—

CONSIGLIO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
222	Ogniqualvolta lo stanziamento è destinato a coprire spese relative all'acquisto o alla stipulazione di un contratto di locazione o di locazione/acquisto per l'acquisizione di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi nel settore informatico, l'istituzione si accorda con le altre istituzioni, nell'ambito del meccanismo interistituzionale esistente, sulle condizioni ottenute per ciascuna di esse.
2220	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiale e impianti tecnici destinati ai seguenti servizi: — riprografia/diffusione, — sicurezza, — servizi telecomunicazioni, — nuove tecnologie, — interni.
2221	Stanziamento destinato a coprire il programma di rinnovo del materiale e degli impianti tecnici nel servizio degli archivi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 000 ECU.
2222	Stanziamento destinato a coprire il noleggio delle seguenti apparecchiature: — materiale legato alle nuove tecnologie, — telecopiatrici (collegamento con Ginevra, New York, Lussemburgo, Strasburgo, altre istituzioni e fra diversi edifici), distribuzione rapida di facsimili, — materiale noleggiato in missioni all'estero (in particolare cabine ed apparecchiature per l'interpretazione).
2223	Stanziamento destinato alla manutenzione di materiali e impianti tecnici utilizzati nei diversi servizi.
2224	Stanziamento destinato a coprire le spese di studio, di sviluppo e di acquisto di software d'applicazione (compresa la formazione associata) per la realizzazione del piano «nuove tecnologie».
223	
2231	Stanziamento destinato al rinnovo di tre autoveicoli. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
2232	Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di autoveicoli qualora fosse impossibile ricorrere ai mezzi di trasporto di cui dispone il Consiglio, soprattutto in occasione di missioni.
225	
2250	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere necessarie ai servizi del Consiglio.
2252	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici.

CONSIGLIO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
225	*(seguito)*			
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	42 000	40 000	35 136,80
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	15 000	12 000	9 999,99
2255	Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo Stanziamenti non dissociati	85 000	12 000	7 461,49
	Totale dell'articolo 225	407 000	316 000	267 441,44
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	14 502 000	14 246 000	13 062 518,80
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	3 645 000	3 050 000	2 458 813,81
232	***Oneri finanziari***			
2320	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	42 000	42 000	42 000,—
2321	Differenze di cambio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
225	*(seguito)*
2253	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento alle agenzie di stampa con telescrivente.
2254	Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura ed altre, indispensabile per la conservazione delle opere e dei periodici.
2255	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a questi servizi.
230	Stanziamento destinato a coprire le spese per cancelleria e materiale per ufficio quali: — carta offset, — cancelleria e forniture per gli uffici (forniture correnti), — forniture per la spedizione della posta (buste, carta da imballaggio, piastrine per l'affrancatrice della posta), — stampe, — forniture per il laboratorio di riproduzione dei documenti (inchiostri, lastre offset, pellicole e prodotti chimici per la preparazione di lastre), — forniture per registrazioni di riunioni e supporti magnetici per macchine da scrivere automatiche e per calcolatori, — forniture per la diffusione e il servizio degli archivi, — forniture per il servizio sicurezza e il servizio conferenze, — spese per fotocopie e canoni, — carta xerografica. L'importo delle entrate, risultanti dalla vendita di forniture per ufficio e di materiale da riutilizzare, che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
232	
2320	Stanziamento destinato a coprire spese bancarie (commissione, aggi, spese varie).

CONSIGLIO

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
2 3 2	*(seguito)*			
2 3 2 9	Altri oneri finanziari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 2 3 2	42 000	42 000	42 000,—
2 3 3	***Spese di contenzioso*** Stanziamenti non dissociati	180 000	180 000	86 324,13
2 3 4	***Risarcimento danni***			
2 3 4 0	Risarcimento danni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2 3 4 1	Indennizzi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 2 3 4	p.m.	p.m.	0,—
2 3 5	***Altre spese di funzionamento***			
2 3 5 0	Assicurazioni varie Stanziamenti non dissociati	75 000	74 000	59 224,86
2 3 5 1	Tenute di servizio e abiti da lavoro Stanziamenti non dissociati	155 000	155 000	133 828,31
2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne Stanziamenti non dissociati	162 000	180 000	161 970,09
2 3 5 3	Trasloco di servizi e trasporto di materiale in occasione di conferenze Stanziamenti non dissociati	120 000	500 000	674 894,28
2 3 5 9	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	50 000	49 000	39 947,17
	Totale dell'articolo 2 3 5	562 000	958 000	1 069 864,71
2 3 9	***Prestazioni tra istituzioni — Servizio comune «interpretazione-conferenze»*** Stanziamenti non dissociati	40 280 000	49 785 000	32 300 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 3	44 709 000	54 015 000	35 957 002,65

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
233	Stanziamento destinato a coprire le spese che potrebbero derivare dal ricorso all'assistenza di avvocati o di altri esperti in qualità di consiglieri. Esso copre le spese che possono essere messe a carico del Consiglio dalla Corte di giustizia.
235	
2350	Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione che non siano quelle relative agli immobili imputate all'articolo 201.
2351	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto delle tenute di servizio per il servizio conferenze e per il servizio sicurezza, dell'equipaggiamento da lavoro del personale dei laboratori e dei servizi interni e per la riparazione e manutenzione delle tenute.
2352	Stanziamento destinato a coprire le spese di bevande e di eventuali spuntini serviti in occasione di riunioni.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di trasporto di materiale in occasione delle sessioni del Consiglio e dei Consigli di associazione, nonché le manutenzioni interne.
239	Stanziamento destinato al pagamento delle prestazioni fornite al Consiglio dagli interpreti della Commissione.

CONSIGLIO

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 24			
240	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	600 000	600 000	498 879,15
241	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	3 000 000	2 490 000	2 048 284,11
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	3 600 000	3 090 000	2 547 163,26
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale***			
2501	Riunioni e convocazioni in generale Stanziamenti non dissociati	19 500 000	19 500 000	17 866 000,—
2502	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni del comitato permanente dell'occupazione Stanziamenti non dissociati	35 000	35 000	35 000,—
	Totale dell'articolo 250	19 535 000 (1)	19 535 000	17 901 000,—
255	***Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi o riunioni*** Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	25 993,47
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	19 565 000	19 565 000	17 926 993,47
	CAPITOLO 26			
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	50 000	9 000	
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	50 000	9 000	

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo 100 a titolo dell'articolo 250.

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
241	Per tali previsioni si è tenuto conto dei valori di reimpiego al momento del recupero delle spese per comunicazioni telefoniche e telegrafiche. L'importo delle recuperazioni che possono essere reimpiegate è stimato a 400 000 ECU.
250	
2501	Stanziamento destinato al pagamento delle spese di viaggio sostenute dalla presidenza e dalle delegazioni in occasione delle sessioni del Consiglio e di riunioni che si svolgono presso il Consiglio.
260	Stanziamento destinato a coprire le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti altamente qualificati. Esso copre anche l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

CONSIGLIO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

CAPITOLO 28 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 27			
270	***Gazzetta ufficiale***			
	Stanziamenti non dissociati	12 914 350	10 993 000	5 500 000,—
271	***Pubblicazioni***			
2710	Pubblicazioni di carattere generale			
	Stanziamenti non dissociati	600 000	570 000	250 270,62
2719	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni			
	Stanziamenti non dissociati	155 000	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 271	755 000	570 000	250 270,62
272	***Spese per l'informazione, la divulgazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche***			
	Stanziamenti non dissociati	105 000	100 000	
273	***Formazione dei giovani in uno spirito europeo***			
2733	Borse per tirocini nei servizi dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	68 000	50 000	43 999,88
	Totale dell'articolo 273	68 000	50 000	43 999,88
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	13 842 350	11 713 000	5 794 270,50
	CAPITOLO 28			
280	***Sovvenzioni e partecipazioni***			
	Stanziamenti non dissociati	42 000	40 000	139 901,17
	TOTALE DEL CAPITOLO 28	42 000	40 000	139 901,17

CONSIGLIO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

CAPITOLO 28 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento
270	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 300 000 ECU.
271	
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese per pubblicazioni in undici lingue, conformemente alle disposizioni della decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'istituzione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19). L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 70 000 ECU.
272	Stanziamento destinato a coprire il bilancio di funzionamento (noleggio di materiale, prestazioni tecniche alle stazioni radiotelevisive, trasmissione di film, di videocassette e di diapositive, spese per la fotografia, il cinema, l'audio, il video).
273	
2733	Stanziamento destinato a coprire le borse per i tirocini nei servizi del segretariato generale del Consiglio.
280	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione del Consiglio alle spese di talune associazioni le cui attività hanno un legame diretto con quelle delle istituzioni comunitarie.

CONSIGLIO

CAPITOLO 29 — CONTRATTO RELATIVO AL NUOVO EDIFICIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 29			
297	***Contratto tra il Consiglio e il Belgio relativo alla costruzione a Bruxelles del futuro edificio destinato al Consiglio e ai suoi servizi***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)	2 900 000	56 909 997,18
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	p.m.	2 900 000	56 909 997,18
	Totale del titolo 2	**114 205 350**	**127 433 000**	**155 269 913,24**

(1) Uno stanziamento di 750 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CONSIGLIO

CAPITOLO 29 — CONTRATTO RELATIVO AL NUOVO EDIFICIO

Articolo Voce	Commento

CONSIGLIO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10 0	2 750 000	2 900 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	2 750 000	2 900 000	0,—
	CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**2 750 000**	**2 900 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**306 953 350**	**306 527 000**	**320 919 543,08**

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno un carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue:

1. Articolo	2 5 0	Riunioni e convocazioni in genere	2 000 000
2. Articolo	2 9 7	Contratto tra il Consiglio e il Belgio relativo alla costruzione a Bruxelles del futuro edificio destinato al Consiglio e ai suoi servizi	750 000
		Totale	2 750 000

SEZIONE III

COMMISSIONE

COMMISSIONE

STATO DELLE ENTRATE

COMMISSIONE

Entrate proprie

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 30			
300	***Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente***	p.m.	6 589 000 000	971 143 201,60
301	***Eccedenza di risorse proprie risultanti dallo storno verso la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia***	p.m.	p.m.	0,—
302	***Eccedenza previdibile per l'esercizio 1994***			0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 30	p.m.	6 589 000 000	971 143 201,60
	Totale del titolo 3	**p.m.**	**6 589 000 000**	**971 143 201,60**

COMMISSIONE

Entrate proprie

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Commento
300	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo, tra le entrate o le spese nel bilancio dell'esercizio successivo. Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo e/o suppletivo. Un disavanzo è iscritto al capitolo B0-3 0 dello stato delle spese della presente sezione. Per l'esercizio 1994, l'eccedenza realizzata ammonta a 6 589 Milioni di ECU.
301	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 7. Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14), in particolare l'articolo 12.

COMMISSIONE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 40			
400	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	195 632 044	177 519 819	157 337 893,22
401	***Contributi del personale al finanziamento del regime delle pensioni***	101 695 241	92 550 738	81 441 770,94
402	***Gettito del prelievo straordinario sulle retribuzioni, pensioni e indennità nette di cessazione dal servizio dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	—	—	– 245,04

COMMISSIONE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento
400	Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13. Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92 (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3162/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 5). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15).
401	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 509/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 relativo alla fissazione del regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3832/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 9).
402	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione della CEE e della CEEA nonché dell'Alta Autorità che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4). Decisione 81/1062/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica la decisione del Consiglio, del 4 giugno 1973, relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni sono cessate il 4 gennaio 1973 e la decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1958, relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Corte di giustizia della CECA (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 11). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3212/87 del Consiglio, del 20 ottobre 1987, che modifica il tasso del prelievo straordinario previsto all'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (GU n. L 307 del 20. 10. 1987, pag. 1). In base ai suddetti atti, il prelievo eccezionale cessa il 30 giugno 1991. Questo articolo costituisce quindi la struttura atta ad accogliere le entrate eventuali relative a regolarizzazioni retroattive di retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dalle funzioni. L'iscrizione al presente articolo di qualsiasi nuovo importo comporta l'assenso di tutte le istituzioni comunitarie conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in base al quale ogni istituzione è responsabile individualmente dell'assunzione e della gestione del suo personale.

COMMISSIONE

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
403	***Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio***	27 169 014	24 889 057	21 861 594,50
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	324 496 299	294 959 614	260 641 013,62
	Totale del titolo 4	**324 496 299**	**294 959 614**	**260 641 013,62**

COMMISSIONE

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
403	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3831/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 7). Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, e il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA FITTI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 5 0			
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***	p.m.	p.m.	0,—
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 5 1			
5 1 0	***Proventi da fitti di mobilio e di materiale***	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	***Proventi da fitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative***			
5 1 1 0	Proventi da fitti e subaffitti di beni immobili	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Rimborso di spese locative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 5 1 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 51 — PROVENTI DA FITTI

Articolo Voce	Commento
500	Proventi della vendita di beni mobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
501	Proventi della vendita di beni immobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
502	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
511	
5110	Proventi da fitti e subaffitti di beni immobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
5111	Rimborso di spese locative che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

CAPITOLO 5 5 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 5 6 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 5 2			
5 2 0	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	50 000 000	50 000 000	47 711 830,75
5 2 1	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati all'istituzione***	73 500	70 000	1 912 904,07
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	50 073 500	50 070 000	49 624 734,82
	CAPITOLO 5 4			
5 4 0	***Entrate varie riutilizzabili (articolo 27 del regolamento finanziario) non utilizzate***	20 000 000	20 000 000	12 718 937,27
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 4	20 000 000	20 000 000	12 718 937,27
	CAPITOLO 5 5			
5 5 0	***Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione del personale***	15 000 000	15 000 000	4 868 794,81
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 5	15 000 000	15 000 000	4 868 794,81
	CAPITOLO 5 6			
5 6 0	***Contributo padronale dell'impresa comune Joint European Torus (JET), joint undertaking, al regime pensioni***	1 476 000	1 510 000	1 796 249,71

COMMISSIONE

CAPITOLO 52 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

Articolo Voce	Commento
520	Queste entrate non comprendono i redditi su fondi investiti o dati in prestito, ma si riferiscono esclusivamente agli interessi bancari corrisposti sui conti a vista della Commissione.
540	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, le operazioni di reimpiego devono avvenire prima delle fine dell'esercizio successivo a quello nel corso del quale l'entrata è stata incassata. Le entrate reimpiegabili non utilizzate nei termini previsti sono iscritte nel presente articolo.
550	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 107 e l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 48 dell'allegato VIII.
560	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 43. Decisione 78/471/Euratom del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa alla costituzione dell'impresa comune Joint European Torus (JET), joint undertaking (GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10), in particolare l'articolo 8, punti 5 e 7 degli statuti ivi allegati.

COMMISSIONE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI *(seguito)*

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
560	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 56	1 476 000	1 510 000	1 796 249,71
	CAPITOLO 58			
580	***Indennizzi vari***	150 000	150 000	48 570,16
	TOTALE DEL CAPITOLO 58	150 000	150 000	48 570,16
	CAPITOLO 59			
590	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	1 400 000	1 400 000	999 856,23
	TOTALE DEL CAPITOLO 59	1 400 000	1 400 000	999 856,23
	Totale del titolo 5	**88 099 500**	**88 130 000**	**70 057 143,—**

COMMISSIONE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI *(seguito)*

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Commento
560	*(seguito)* Decisione 91/677/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) (GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 9).
580	Indennizzi che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO, NONCHÉ CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 60			
601	***Accordi di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi***			
6010	Accordi di cooperazione Svezia-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	9 186 679,—
6011	Accordi di cooperazione Svizzera-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	8 620 289,—
	Totale dell'articolo 601	p.m.	p.m.	17 806 968,—
602	***Accordi di cooperazione con Stati terzi nel quadro dei programmi comunitari di ricerca***		p.m.	5 863 140,18
603	***Accordi di cooperazione con Stati terzi nel quadro dei programmi comunitari nel settore industriale***	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO, NONCHÉ CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Commento
601	
6010	Entrate risultanti da accordi di cooperazione tra la Svezia e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quella del 10 maggio 1976. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della presente sezione. Tali entrate sono destinate a coprire la quota della Svezia al contributo comunitario del finanziamento dell'impresa comune JET (Joint European Torus), le spese risultanti dall'accordo di cooperazione, nonché le spese risultanti da altri accordi di associazione conclusi o da concludere con organismi di ricerca comunitaria.
6011	Entrate risultanti da accordi di cooperazione tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quello del 14 settembre 1978. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 5 1 (Centro comune di ricerca) e a livello dell'articolo B6-5 4 1 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire. Tali entrate sono destinate a coprire la quota della Svizzera al contributo comunitario del finanziamento dell'impresa comune JET (Joint European Torus), le spese risultanti dall'accordo di cooperazione, nonché le spese risultanti da altri accordi di associazione conclusi o da concludere con organismi di ricerca comunitaria.
602	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate risultanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e alcuni Stati terzi, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli ai programmi comunitari di ricerca. Contributo eventuale destinato a coprire spese per riunioni, contratti di esperti e contratti di ricerca nel quadro dei programmi in oggetto. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate eventuali danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 5 1 (Centro comune di ricerca) e a livello dell'articolo B6-5 4 1 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.
603	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate risultanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e Stati terzi europei, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli a programmi comunitari di ricerca.

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
603	*(seguito)*			
604	***Accordi di cooperazione con enti di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri)***	2 000 000	2 000 000	204 269,—
605	***Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica***	200 000	200 000	779 578,98
606	***Entrate nel quadro dei programmi complementari in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico***			
6061	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nel settore delle tecnologie dell'informazione	p.m.	p.m.	0,—
6062	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nel settore delle tecnologie delle comunicazioni	p.m.	p.m.	0,—
6063	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici di interesse generale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 606	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
603	*(seguito)* Qualora tali contributi non vengano utilizzati a livello dell'articolo B5-4 0 1 dello stato delle spese della presente sezione, essi vengono imputati al presente articolo.
604	Entrate provenienti da accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità ed enti di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della presente sezione.
605	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate fornite dagli Stati partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica e destinate a coprire le spese imputate alla voce B6-7 2 1 1 dello stato delle spese della presente sezione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari dell'articolo B6-5 4 1.
606	
6061	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano l'importo totale o parziale del contributo eventuale degli Stati membri che partecipano ai programmi complementari nel settore delle tecnologie dell'informazione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della presente sezione.
6062	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano l'importo totale o parziale del contributo eventuale degli Stati membri che partecipano ai programmi complementari nel settore delle tecnologie delle comunicazioni. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della presente sezione.
6063	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano l'importo totale o parziale del contributo eventuale degli Stati membri che partecipano ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici di interesse generale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
607	***Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio***			
6071	Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, nel quadro del programma comunitario di cooperazione tra università e imprese in materia di formazione nel settore delle tecnologie	p.m.	p.m.	1 264 400,—
6072	Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, nel quadro del programma comunitario di cooperazione tra università europee e di mobilità degli studenti e dei professori	p.m.	p.m.	3 216 900,—
	Totale dell'articolo 607	p.m.	p.m.	4 481 300,—
608	***Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario d'urgenza***	p.m.	p.m.	0,—
609	***Partecipazione di terzi ad attività comunitarie***			
6091	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi dell'Europa centrale associati ai programmi comunitari	p.m.		

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
607	
6071	Decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (Comett II) (1990-1994) (GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28). Decisione del Consiglio, del 22 maggio 1989, relativa all'apertura del programma Comett II agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio. Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1990, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro dell'attuazione di Comett II (1990-1994). Entrate che risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e il Liechtenstein, al fine di associarli a programmi comunitari di cooperazione fra l'università e l'impresa in materia di formazione nel settore delle tecnologie.
6072	Decisione 87/327/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (Erasmus) (GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20), modificata dalla decisione 89/663/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 23). Entrate che risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, al fine di associarli al programma comunitario di cooperazione fra università europee e di mobilità degli studenti e dei professori.
608	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 4. Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario d'urgenza. Le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo B7-2 1 dello stato delle spese della presente sezione.
609	
6091	*Nuova voce* Accordo europeo, del 16 dicembre 1991, che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2). Accordo europeo, del 16 dicembre 1991, che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2). Accordo europeo, del 1° febbraio 1993, che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2). Accordo europeo, dell'8 marzo 1993, che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3). Accordo europeo, del 4 ottobre 1993, che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2). Accordo europeo, del 4 ottobre 1993, che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (GU n. L 360 del 31. 12. 1993, pag. 2). Protocollo aggiuntivo, del 30 giugno 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 40). Protocollo aggiuntivo, del 13 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 30). Protocollo aggiuntivo, del 17 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 35).

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
609	*(seguito)*			
6091	*(seguito)*			
6092	Partecipazione di terzi ad attività comunitarie	p.m.	p.m.	2 853 164,68
	Totale dell'articolo 609	p.m.	p.m.	2 853 164,68
	TOTALE DEL CAPITOLO 60	2 200 000	2 200 000	31 988 420,84
	CAPITOLO 61			
610	***Rimborso di spese sostenute per conto di un'altra istituzione***			
6100	Quota dei prelievi CECA versata conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del trattato dell'8 aprile 1965	5 000 000	5 000 000	5 000 000,—
6101	Rimborso di altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 610	5 000 000	5 000 000	5 000 000,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Commento
609	*(seguito)*
6091	*(seguito)* Protocollo aggiuntivo, del 20 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 25). Protocollo aggiuntivo, del 24 agosto 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 45). Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale succitati in vista della loro partecipazione a diversi programmi comunitari.
6092	*Ex articolo 609* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 4. Eventuale partecipazione di terzi ad attività comunitarie. Le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dei capitoli interessati dello stato delle spese della presente sezione.
610	
6100	Decisione 77/729/CECA del Consiglio, del 21 novembre 1977, recante adeguamento della quota delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da coprire mediante i prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio (GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 28). Questa decisione ha fissato a 5 milioni di ECU la parte della spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che devono essere coperte con i prelievi.
6101	Rimborso di altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
6 1 1	***Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati***			
6 1 1 0	Contributi da riscuotere dagli Stati che hanno partecipato alle conferenze intergovernative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 1	p.m.	p.m.	0,—
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 3	***Somme recuperate conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 4	***Rimborso dei sostegni comunitari accordati ai progetti ed alle azioni in caso di successo dello sfruttamento commerciale***			
6 1 4 0	Rimborso del sostegno comunitario accordato ai progetti e alle azioni nel settore delle nuove tecnologie energetiche in caso di successo dello sfruttamento commerciale	450 000	615 000	416 572,17
6 1 4 1	Rimborso del sostegno comunitario concesso ad azioni nel settore dell'informatica in caso di successo dello sfruttamento commerciale	p.m.	30 000	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
611	
6110	Rimborso di spese sostenute per conto di Stati membri per la partecipazione a conferenze o manifestazioni intergovernative, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
612	Rimborso di spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e a pagamento il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
613	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). I recuperi delle somme perdute al momento del finanziamento della politica agricola comune in seguito ad irregolarità o a negligenze danno luogo a versamenti ai servizi od organismi pagatori. Questi ultimi sottraggono tali somme dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Un'imputazione delle entrate sarà dunque effettuata soltanto nel caso in cui le somme recuperate fossero superiori alle spese.
614	
6140	Regolamento (CEE) n. 3056/73 del Consiglio, del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi (GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 727/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore dell'energia solare del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 728/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore della liquefazione e gassificazione di combustibili solidi del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1971/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2125/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1972/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2126/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25).
6141	Regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica (GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
614	*(seguito)*			
6142	Rimborso del sostegno comunitario concesso a progetti dimostrativi nel settore agroindustriale in caso di successo dello sfruttamento commerciale	p.m.	p.m.	0,—
6143	Rimborso delle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 614	450 000	645 000	416 572,17
615	***Rimborso di contributi comunitari non utilizzati***			
6150	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia	p.m.	p.m.	1 256 505,29
6151	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate	p.m.	p.m.	0,—
6152	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati	p.m.	p.m.	195 331,04
6153	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione	p.m.	p.m.	572 241,21
6158	Rimborso di contributi comunitari vari non utilizzati	p.m.	p.m.	0,—
6159	Rimborso di acconti non utilizzati da parte dei beneficiari di aiuti comunitari	p.m.	p.m.	182 766 630,96
	Totale dell'articolo 615	p.m.	p.m.	184 790 708,50
616	***Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica***	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
6 1 4	*(seguito)*
6 1 4 2	Entrate provenienti dal rimborso del sostegno comunitario concesso a progetti dimostrativi nel settore agroindustriale in caso di successo commerciale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate eventuali danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-5 4 1 dello stato delle spese della presente sezione.
6 1 4 3	Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, «Lancio di un'azione pilota Eurotech Capital» (E/1783/88).
6 1 5	
6 1 5 0	Rimborso di contributi del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, la cui riutilizzazione non è contemplata dalla regolamentazione relativa al Fondo considerato, o il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati, nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 8	Rimborso di contributi comunitari vari non utilizzati e il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 5 9	Rimborso, da parte dei beneficiari di aiuti comunitari, degli acconti che non sono stati riutilizzati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
6 1 6	Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (voci B4-2 0 0 0, B4-2 0 2 0 e B4-2 0 2 1 dello stato delle spese della presente sezione), che non danno luogo a riutilizzo in applicazione del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
618	***Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***			
6180	Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare	p.m.	p.m.	0,—
6181	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 618	p.m.	p.m.	0,—
619	***Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi***	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 61	5 450 000	5 645 000	190 207 280,67
	CAPITOLO 62			
620	***Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b) del trattato Euratom]***	p.m.	p.m.	0,—
621	***Entrate da servizi forniti a titolo oneroso a Stati membri, persone o imprese [articolo 6, lettera c) del trattato Euratom]***			
6210	Rimborso di taluni organismi nazionali per la messa a loro disposizione di personale	400 000	400 000	515 810,—
	Totale dell'articolo 621	400 000	400 000	515 810,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Commento
618	
6180	Disposizioni previste nei bandi di gara e nelle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
6181	Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
619	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi il cui riutilizzo non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
620	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b). Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca che non danno luogo a riutilizzo conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
621	
6210	Entrate risultanti dalla messa a disposizione di taluni organismi nazionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, lettera c) del trattato Euratom, di personale scientifico sulla base dei contratti seguenti: — Euratom-Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK); — Euratom-Commissariat à l'énergie atomique français (CEA). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate superiori alle previsioni danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 1 1 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

COMMISSIONE

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
622	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca***			
6220	Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR destinate al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	—	—	4 924 033,53
6221	Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	14 743 640,56
6222	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca e destinati al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	p.m.	p.m.	8 647 888,26
6223	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	5 281 204,75
6224	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria effettuata dal Centro comune di ricerca	p.m.	p.m.	15 230,40
6225	Entrate varie a favore del Centro comune di ricerca	p.m.	p.m.	29 645,70

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
6 2 2	
6 2 2 0	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Entrate provenienti dall'esercizio del reattore HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca, concernenti gli esercizi anteriori al 1995. Le entrate concernenti il personale assegnato alla gestione del reattore HFR davano luogo a rimborso delle spese imputate all'articolo B6-1 1 1 dello stato delle spese della presente sezione. Tali entrate erano a carico della Germania e dei Paesi Bassi, nella misura del 50 % per ciascuno di questi due Stati.
6 2 2 1	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e) e 96, paragrafo 1. Entrate provenienti dall'esercizio del reattore HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca. Versamenti da parte dei terzi richiedenti, in particolare Germania e Paesi Bassi, per coprire le spese di ogni tipo connesse con l'esercizio da parte del Centro comune di ricerca del reattore HFR. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1 e B6-4 4 2, o di qualsiasi articolo per un nuovo programma complementare HFR, dello stato delle spese della presente sezione. *Completamento dei programmi precedenti* Le entrate sono a carico della Germania e dei Paesi Bassi, in ragione del 50 % ciascuno.
6 2 2 2	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Rimborsi da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento. Questi stanziamenti serviranno inoltre al rimborso a titolo del fondo per gli anticipi del programma comune 1988-1991.
6 2 2 3	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e) e 96, paragrafo 1. Entrate provenienti da persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le eventuali entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1 e B6-4 3 1 dello stato delle spese della presente sezione nella misura dell'importo delle spese specifiche relative a ciascun contratto con un terzo. In particolare le entrate relative alla diffusione e alla ricertificazione dei campioni (CRM) nel quadro delle attività dell'Ufficio centrale di riferimento (UCR), daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti specifici supplementari a livello degli articoli B6-1 2 1 e B6-4 3 1 e saranno destinati alla copertura delle spese d'infrastruttura, di funzionamento corrente e di investimento proprie di questa attività.
6 2 2 4	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12. Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).
6 2 2 5	Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino.

COMMISSIONE

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

CAPITOLO 63 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
622	*(seguito)*			
6225	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 622	p.m.	p.m.	33 641 643,20
623	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dalla direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo***	p.m.	p.m.	680 273,32
624	***Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria (azioni indirette)***	20 000	20 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 62	420 000	420 000	34 837 726,52
	CAPITOLO 63			
630	***Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo***	p.m.	p.m.	90 665 277,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 63	p.m.	p.m.	90 665 277,—
	Totale del titolo 6	**8 070 000**	**8 265 000**	**347 698 705,03**

COMMISSIONE

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

CAPITOLO 63 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Articolo Voce	Commento
622	***(seguito)***
6225	***(seguito)*** Contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.
623	Entrate provenienti da contratti di prestazioni per conto terzi contro retribuzione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), le entrate eventuali danno luogo all'iscrizione di stanziamenti a livello dell'articolo B6-4 5 1 (Centro comune di ricerca) e a livello dell'articolo B6-5 4 1 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.
624	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12. Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).
630	Accordo sullo Spazio economico europeo (GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 3). Articolo destinato all'iscrizione in bilancio dei contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività comunitarie, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e dei protocolli n. 31 e n. 32 dell'accordo. Il totale della partecipazione prevista, come risulta dal riepilogo fornito per informazione all'allegato III della parte B dello stato delle spese della presente sezione, ammonta a 45 831 159 ECU in impegni e a 27 977 875 ECU in pagamenti. I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del protocollo n. 32 dell'accordo. Gli importi di detti contributi imputati al presente articolo, che costituiscono «entrate assegnate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti.

COMMISSIONE

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 7 0			
7 0 0	***Interessi di mora***			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il Tesoro degli Stati membri	p.m.	p.m.	4 692 260,95
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.	p.m.	7 211 216,25
	Totale dell'articolo 7 0 0	p.m.	p.m.	11 903 477,20
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 0	p.m.	p.m.	11 903 477,20
	CAPITOLO 7 1			
7 1 0	***Multe, penalità e sanzioni***	p.m.	p.m.	23 464 195,97

COMMISSIONE

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 70 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 71 — MULTE

Articolo Voce	Commento
700	
7000	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4. Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5), in particolare l'articolo 11.
7001	Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), modificato e completato dai regolamenti: — n. 59 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62), — n. 118/63/CEE (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63), — (CEE) n. 2822/71 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49). Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 49. Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11), in particolare l'articolo 24. Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata (GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13), in particolare gli articoli 14 e 15. Regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei Fondi strutturali (GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 35).
710	Regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960, concernente l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. 52 del 16. 8. 1960, pag. 1121/60), modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84 (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 4), in particolare gli articoli 17 e 18. Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), modificato e completato dai regolamenti: — n. 59 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62), — n. 118/63/CEE (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63),

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 1 — MULTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
7 1 0	*(seguito)*			
7 1 1	***Copertura delle multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a detrimento degli interessi finanziari della Comunità europea***	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 1	p.m.	p.m.	23 464 195,97
	Totale del titolo 7	**p.m.**	**p.m.**	**35 367 673,17**

CAPITOLO 7 1 — MULTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
7 1 0	*(seguito)* — (CEE) n. 2822/71 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49), in particolare gli articoli 15 e 16. Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1), in particolare gli articoli 22 e 23. Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13), in particolare gli articoli 14 e 15.
7 1 1	*Nuovo articolo* Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24). Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6. aprile 1995, recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria (Dogana 2000) (GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4), modificata il 6 ottobre 1995 (GU n. C 327 del 7. 12 1995, pag. 32).

COMMISSIONE

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

CAPITOLO 81 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 80			
800	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari destinati a sostenere le bilance dei pagamenti***	p.m.	p.m.	0,—
801	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom***	p.m.	p.m.	0,—
802	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti destinati alla promozione di investimenti nella Comunità (nuovo strumento comunitario)***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 80	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 81			
810	***Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro di protocolli finanziari***	17 408 000	16 627 000	15 246 440,27
811	***Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti accordati dalla Commissione per migliorare le condizioni di alloggio dei lavoratori migranti***	40 000	40 000	55 334,21

COMMISSIONE

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Commento
8 0 0	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 0 0 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 0 nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 0 1	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 0 1 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 1 nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 0 2	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 0 2 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 2 nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 1 0	Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi sui prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti dal capitolo B7-4 0 dello stato delle spese della presente sezione ai paesi per i quali i protocolli finanziari agli accordi stipulati contemplano la concessione di tali prestiti e capitali di rischio da parte della Comunità. Le entrate effettive superano normalmente gli importi di previsione registrati in bilancio a causa del pagamento degli interessi relativi a prestiti speciali e capitali che potrebbero ancora formare oggetto di esborso durante l'esercizio precedente, nonché durante l'esercizio in corso. Gli interessi concernenti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati semestralmente, i secondi in generale annualmente.
8 1 1	I prestiti concessi ai lavoratori migranti su una parte degli stanziamenti della voce B3-4 1 1 0 dello stato delle spese della presente sezione portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE *(seguito)*

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 1 2	***Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti edilizi accordati dalla Commissione a funzionari delle istituzioni***	40 000	50 000	47 120,62
8 1 3	***Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti e capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia e ai paesi del Sud Mediterraneo nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»***	p.m.	p.m.	105 380,99
8 1 4	***Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti accordati ai paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 1	17 488 000	16 717 000	15 454 276,09
	CAPITOLO 8 2			
8 2 0	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria***			
8 2 0 0	Garanzia della Comunità europea sulle prime due quote di un programma di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
8 2 0 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 0	p.m.	p.m.	0,—
8 2 1	***Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'ex Unione Sovietica e alle sue repubbliche***	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE *(seguito)*

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Articolo Voce	Commento
8 1 2	I prestiti edilizi accordati ai funzionari portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.
8 1 3	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B7-5 0 0 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi sui prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti dall'articolo B7-5 0 0 relativi all'operazione «EC Investment Partners».
8 1 4	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B7-7 0 0 dello stato delle spese della presente sezione.
8 2 0	
8 2 0 0	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 0 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 0, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 0 1	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 0 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 1 nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 1	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 1 1 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 1 nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizione dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 2	***Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca***			
8 2 2 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
8 2 2 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica slovacca	p.m.	p.m.	0,—
8 2 2 2	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica slovacca	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 2	p.m.	p.m.	0,—
8 2 3	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria***			
8 2 3 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
8 2 3 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza complementare finanziaria a medio termine alla Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 3	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
8 2 2	
8 2 2 0	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 2 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 2 0 nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 2 1	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 2 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 2 1, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 2 2	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 2 2 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 2 2, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 3	
8 2 3 0	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 3 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 0 nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 3 1	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 3 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 1, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 4	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania***			
8 2 4 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania	p.m.	p.m.	0,—
8 2 4 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania	p.m.	p.m.	0,—
8 2 4 2	Garanzia della Comunità europea su un terzo prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare alla Romania	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 4	p.m.	p.m.	0,—
8 2 5	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine agli Stati baltici***			
8 2 5 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Estonia	p.m.	p.m.	0,—
8 2 5 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Lettonia	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
8 2 4	
8 2 4 0	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 4 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 4 0, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 4 1	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 4 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 4 1, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 4 2	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 4 2 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dalla applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 4 2, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 5	
8 2 5 0	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 5 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 5 0, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 5 1	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 5 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 5 1, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 5	*(seguito)*			
8 2 5 2	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Lituania	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 2 5	p.m.	p.m.	0,—
8 2 6	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom assunti per finanziare il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti***	p.m.	p.m.	0,—
8 2 7	***Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele***	p.m.	p.m.	0,—
8 2 8	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Algeria***			
8 2 8 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Algeria	p.m.	p.m.	0,—
8 2 8 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un aiuto macrofinanziaria complementare all'Algeria	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
8 2 5	*(seguito)*
8 2 5 2	Per la base giuridica, vedi commento alla voce B0-2 1 5 2 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 5 2, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 6	Per la base giuridica, vedi commento all'articolo B0-2 1 6 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei dirriti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 6, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 7	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 1 7 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 7, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 8	
8 2 8 0	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 8 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 8 0, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8 2 8 1	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 8 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 8 1, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 8	*(seguito)*			
8 2 8 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 8 2 8	p.m.	p.m.	0,—
8 2 9	***Garanzia della Comunità europea ai programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a favore dei paesi della Comunità degli Stati indipendenti***			
8 2 9 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria alla Moldavia	p.m.	p.m.	0,—
8 2 9 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina	p.m.	p.m.	
8 2 9 2	Garanzia della Comunità europea su un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria alla Bielorussia	p.m.	p.m.	
8 2 9 3	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare alla Moldavia	p.m.		
8 2 9 4	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare all'Ucraina	p.m.		

COMMISSIONE

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
828	*(seguito)*
8281	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
829	
8290	Per la base giuridica vedi commento della voce B0-2 1 9 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 0, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8291	Per la base giuridica, vedi commento della voce B0-2 1 9 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 1, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8292	Per la base giuridica, vedi commento della voce B0-2 1 9 2 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 2, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione delle spese conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato dal ultimo da regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8293	*Nuova voce* Per la base giuridica, vedi commento della voce B0-2 1 9 3 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 3, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione delle spese conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8294	*Nuova voce* Per la base giuridica, vedi commento della voce B0-2 1 9 4 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 9 4, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione delle spese conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 2 9	*(seguito)*			
8 2 9 4	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 8 2 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 2	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 3			
8 3 0	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi del Bacino mediterraneo***	p.m.	p.m.	0,—
8 3 1	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale***	p.m.	p.m.	0,—
8 3 2	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti agli altri paesi terzi***	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 82 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

Articolo Voce	Commento
829	*(seguito)*
8294	*(seguito)* L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
830	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 2 0 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 0, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
831	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 2 1 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 1, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
832	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 2 2 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 2, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

CAPITOLO 8 4 — ENTRATE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

CAPITOLO 8 5 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
8 3 3	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari e sui crediti accordati per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'ex Unione Sovietica***			
8 3 3 0	Garanzia della Comunità per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'ex Unione Sovietica	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 8 3 3	p.m.	p.m.	0,—
8 3 4	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti al Sudafrica***	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 3	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 4			
8 4 1	***Riversamento dell'eccedente del Fondo di garanzia***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 4	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 5			
8 5 0	***Dividenti versati dal Fondo europeo per gli investimenti***	p.m.	p.m.	

COMMISSIONE

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

CAPITOLO 84 — ENTRATE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

CAPITOLO 85 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo Voce	Commento
833	
8330	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B0-2 2 3 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 3, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
834	Per la base giuridica, vedi commento dell'articolo 2 2 4 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 2 4, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione delle spese conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziaro, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'allegato II della parte B fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
841	Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1). Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7). Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14). Articolo destinato a ricevere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 della decisione 94/729/CE e dell'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94, le eventuali eccedenze del Fondo di garanzia oltre all'importo obiettivo, una volta raggiunto detto importo.
850	Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU n. L 173 del 7. 7. 1994, pag. 12).

COMMISSIONE

CAPITOLO 85 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
850	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 85	p.m.	p.m.	
	Totale del titolo 8	**17 488 000**	**16 717 000**	**15 454 276,09**

COMMISSIONE

CAPITOLO 85 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
850	***(seguito)*** Articolo destinato a ricevere gli eventuali dividenti versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

COMMISSIONE

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 9 0			
9 0 0	***Entrate varie***	3 000 000	3 000 000	3 125 163,52
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	3 000 000	3 000 000	3 125 163,52
	Totale del titolo 9	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 125 163,52**
	TOTALE GENERALE	**441 153 799**	**7 000 071 614**	**1 703 487 176,03**

COMMISSIONE

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Commento
900	Entrate nel quadro del funzionamento dei servizi.

COMMISSIONE

STATO DELLE SPESE

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Parte A

Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE	1 734 465 000	1 617 843 000	1 465 732 853,57
A-2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	346 098 000	336 951 000	391 588 069,73
A-3	SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE	243 558 349	234 304 356	209 096 568,87
A-4	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI	62 092 000	54 793 000	62 591 065,39
A-5	INFORMATICA	93 832 000	93 865 000	92 083 653,06
A-6	SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA	179 712 000	191 149 000	181 823 351,81
A-10	ALTRE SPESE	36 978 000	58 707 000	0,—
	Totale della parte A	**2 696 735 349**	**2 587 612 356**	**2 402 915 562,43**

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Parte B

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B1	**FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA**						
B1-1	PRODOTTI VEGETALI	26 437 000 000	26 437 000 000	22 854 000 000	22 854 000 000	21 852 799 371,64	21 852 799 371,64
B1-2	PRODOTTI ANIMALI	11 536 500 000	11 536 500 000	11 446 000 000	11 446 000 000	9 803 938 250,37	9 803 938 250,37
B1-3	SPESE CONNESSE	511 000 000	511 000 000	499 500 000	499 500 000	793 564 089,12	793 564 089,12
B1-4	AIUTI AL REDDITO	20 000 000	20 000 000	45 000 000	45 000 000	30 000 000,—	30 000 000,—
B1-5	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	2 254 000 000	2 254 000 000	2 044 000 000	2 041 000 000	490 119 312,30	490 119 312,30
B1-6	RISERVA MONETARIA	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,—	0,—
	Totale della sottosezione B1	**41 258 500 000**	**41 258 500 000**	**37 388 500 000**	**37 385 500 000**	**32 970 421 023,43**	**32 970 421 023,43**
B2	**AZIONI STRUTTURALI, SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE, MECCANISMO FINANZIARIO, ALTRE AZIONI AGRICOLE E REGIONALI, TRASPORTI E PESCA**						
B2-1	FONDI STRUTTURALI	26 516 800 000	23 677 750 000	24 068 250 000	21 200 800 000	19 468 484 880,—	14 795 324 587,—
B2-2	ALTRE AZIONI STRUTTURALI	p.m.	49 200 000	p.m.	40 000 000	0,—	55 728 732,—
B2-3	FONDO DI COESIONE	2 444 000 000	1 919 300 000	2 151 700 000	1 749 700 000	1 853 083 739,—	915 992 723,—
B2-4	SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI	108 000 000	108 000 000	p.m.	p.m.		
B2-5	ALTRE AZIONI AGRICOLE	149 800 000	138 300 000	214 700 000	151 950 000	192 100 320,—	126 316 837,—
B2-6	ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE	36 800 000	54 700 000	51 800 000	55 500 000	30 309 537,—	34 742 782,—
B2-7	TRASPORTI	41 000 000	30 582 000	24 500 000	18 200 000	15 988 538,—	11 011 701,—
B2-9	ALTRE AZIONI NEL SETTORE DELLA PESCA E DEL MARE	35 500 000	27 800 000	28 100 000	23 030 000	25 636 050,—	26 631 826,—
	Totale della sottosezione B2	**29 331 900 000**	**26 005 632 000**	**26 539 050 000**	**23 239 180 000**	**21 585 603 064,—**	**15 965 749 188,—**

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3	**FORMAZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA, AUDIOVISIVO, INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI**						
B3-1	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ	396 825 000	417 944 000	214 710 000	182 601 000	286 654 337,—	274 285 533,—
B3-2	CULTURA E AUDIOVISIVO	119 400 000	115 251 000	133 780 000	133 425 000	157 116 073,13	113 240 362,55
B3-3	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	78 000 000	77 000 000	67 300 000	47 950 000	47 599 881,78	37 617 121,19
B3-4	ALTRE AZIONI SOCIALI	183 460 000	172 660 000	176 373 000	148 138 000	154 090 869,—	123 590 573,—
	Totale della sottosezione B3	**777 685 000**	**782 855 000**	**592 163 000**	**512 114 000**	**645 461 160,91**	**548 733 589,74**
B4	**ENERGIA, CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E AMBIENTE**						
B4-1	ENERGIA	62 000 000	54 600 000	63 000 000	56 450 000	32 825 535,84	36 256 078,62
B4-2	CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM	19 070 000	17 420 000	19 200 000	19 750 000	13 571 582,81	10 456 352,77
B4-3	AMBIENTE	131 900 000	119 000 000	142 188 000	117 869 000	139 365 172,13	79 715 008,52
	Totale della sottosezione B4	**212 970 000**	**191 020 000**	**224 388 000**	**194 069 000**	**185 762 290,78**	**126 427 439,91**
B5	**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RETI TRANSEUROPEE**						
B5-1	PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	12 550 000	11 750 000	16 150 000	15 710 000	15 088 983,—	13 979 175,69
B5-2	AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE	4 775 000	4 775 000	6 775 000	6 775 000	9 597 444,16	9 566 604,23
B5-3	MERCATO INTERNO	216 930 000	206 460 000	167 280 000	152 995 000	195 472 942,—	164 299 136,—
B5-4	INDUSTRIA	113 650 000	100 942 000	120 300 000	82 682 000	40 208 697,—	30 830 350,—
B5-5	MERCATO DELL'INFORMAZIONE	p.m.	5 800 000	13 930 000	14 050 000	14 227 076,—	12 606 469,—
B5-6	INFORMAZIONI STATISTICHE	35 900 000	32 550 000	37 000 000	32 700 000	39 705 134,—	30 555 623,—
B5-7	RETI TRANSEUROPEE	324 000 000	220 500 000	356 000 000	241 500 000	291 908 939,—	179 326 382,—
B5-8	POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI	3 750 000	6 350 000	2 700 000	1 600 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-9	LOTTA CONTRO LA FRODE	4 175 000	4 025 000	p.m.	p.m.	637 038,—	209 891,—
	Totale della sottosezione B5	**715 730 000**	**593 152 000**	**720 135 000**	**548 012 000**	**606 846 253,16**	**441 373 630,92**
B6	**RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO**						
B6-1	CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO	196 091 000	199 750 000	194 066 000	191 413 000	217 536 616,29	198 901 618,—
B6-2	CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998	30 141 000	28 394 000	32 332 000	10 083 000		
B6-3	CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998	9 706 000	9 562 000	9 993 000	2 597 000		
B6-4	CENTRO COMUNE DI RICERCA — AZIONI DIRETTE — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI E COMPLEMENTARI PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ DEL CCR	p.m.	10 778 000	p.m.	35 070 000	80 972 517,22	69 665 556,—
B6-5	AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI PRECEDENTI ED ALTRE ATTIVITÀ	p.m.	832 770 000	2 150 000	1 680 837 000	2 556 098 569,43	895 520 922,30
B6-7	AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998	2 680 162 000	1 764 310 000	2 409 266 000	738 369 000		
B6-8	AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998	267 000 000	251 000 000	343 839 000	160 798 000		
B6-9	AZIONI INDIRETTE (A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) — LOTTA CONTRO LE FRODI E RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA	50 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Totale della sottosezione B6	**3 183 150 000**	**3 096 604 000**	**2 991 696 000**	**2 819 217 000**	**2 854 607 702,94**	**1 164 088 096,30**

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7	**AZIONI ESTERNE**						
B7-1	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
B7-2	AIUTO ALIMENTARE E UMANITARIO	910 400 000	744 500 000	917 900 000	814 000 000	1 158 222 379,17	972 761 368,37
B7-3	COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA, DELL'AMERICA LATINA E DELL'AFRICA AUSTRALE, COMPRESO IL SUDAFRICA	819 500 000	477 000 000	780 500 000	438 000 000	571 340 678,70	373 381 412,89
B7-4	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE	666 000 000	517 503 000	533 900 000	442 948 000	421 645 764,23	304 828 336,28
B7-5	COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA	1 840 900 000	1 656 500 000	1 685 360 000	1 339 770 000	1 478 441 549,—	1 067 466 999,78
B7-6	AIUTI COMUNITARI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE	398 083 000	306 233 000	357 833 000	268 633 000	323 485 927,—	198 500 719,25
B7-7	INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO	90 750 000	80 200 000	75 960 000	64 440 000	59 386 593,69	27 497 296,25
B7-8	ASPETTI ESTERNI DI DETERMINATE POLITICHE COMUNITARIE	376 950 000	358 500 000	337 570 000	327 160 000	336 619 310,20	187 781 503,33
B7-9	RISERVA	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	Totale della sottosezione B7	**5 428 583 000**	**4 466 436 000**	**5 012 023 000**	**4 017 951 000**	**4 349 142 201,99**	**3 132 217 636,15**
B8	**POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**						
B8-0	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	32 000 000	46 250 000	11 500 000	31 500 000	20 000 000,—	24 145 343,51
	Totale della sottosezione B8	**32 000 000**	**46 250 000**	**11 500 000**	**31 500 000**	**20 000 000,—**	**24 145 343,51**
B0	**GARANZIE, RISERVE**						
B0-2	GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	307 900 317,—	307 900 317,—

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-3	DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-4	RISERVE E ACCANTONAMENTI	429 320 000	292 370 000	494 950 000	819 650 000	0,—	0,—
B0-5	COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI	701 000 000	701 000 000	1 547 000 000	1 547 000 000		
	Totale della sottosezione B0	**1 456 320 000**	**1 319 370 000**	**2 364 950 000**	**2 689 650 000**	**307 900 317,—**	**307 900 317,—**
	Totale della parte B	**82 396 838 000**	**77 759 819 000**	**75 844 405 000**	**71 437 193 000**	**63 525 744 014,21**	**54 681 056 264,96**
	Totale della parte A	**2 696 735 349**	**2 696 735 349**	**2 587 612 356**	**2 587 612 356**	**2 402 915 562,43**	**2 402 915 562,43**
	TOTALE GENERALE	**85 093 573 349**	**80 456 554 349**	**78 432 017 356**	**74 024 805 356**	**65 928 659 576,64**	**57 083 971 827,39**

PARTE A

STANZIAMENTI DI FUNZIONAMENTO

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
A-1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	11 277 000	12 999 000	9 155 281,39
A-1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 248 869 000	1 172 298 000	1 057 752 665,61
A-1 2	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO	11 122 000	16 155 000	15 101 962,08
A-1 3	MISSIONI E TRASFERTE	37 686 000	35 458 000	34 802 500,—
A-1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	4 642 000	4 118 000	3 826 452,53
A-1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	23 290 000	25 959 000	24 399 000,—
A-1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	1 064 000	1 064 000	801 350,—
A-1 9	PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM	396 515 000	349 792 000	319 893 641,96
	Totale del titolo A-1	**1 734 465 000**	**1 617 843 000**	**1 465 732 853,57**
A-2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
A-2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	214 864 000	204 312 000	252 427 953,55
A-2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	14 428 000	13 842 000	12 675 462,11
A-2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	29 770 000	30 621 000	36 980 641,10
A-2 4	AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI	40 316 000	41 725 000	35 972 500,—
A-2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	38 220 000	35 291 000	38 923 795,15
A-2 6	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	8 500 000	11 160 000	14 607 717,82
	Totale del titolo A-2	**346 098 000**	**336 951 000**	**391 588 069,73**
A-3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
A-3 0	SOVVENZIONI COMUNITARIE	33 390 000	27 366 000	21 393 387,13
A-3 2	GIOVENTÙ E ISTRUZIONE	91 901 349	88 835 356	91 839 000,—
A-3 4	PUBBLICAZIONI	108 007 000	108 388 000	87 309 401,21
A-3 5	CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI	10 260 000	9 715 000	8 554 780,53
	Totale del titolo A-3	**243 558 349**	**234 304 356**	**209 096 568,87**

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-4	**COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI**			
A-4 0	GESTIONE DELLE RISORSE	47 837 000	42 052 000	47 267 129,60
A-4 1	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL SETTORE SOCIALE	3 158 000	3 057 000	3 951 122,79
A-4 2	SPESE DI INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO A VOCAZIONE INTERISTITUZIONALE	11 097 000	9 684 000	11 372 813,—
A-4 5	RISERVA SPECIALE PER LA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	p.m.		
	Totale del titolo A-4	**62 092 000**	**54 793 000**	**62 591 065,39**
A-5	**INFORMATICA**			
A-5 0	INFORMATICA	93 832 000	93 865 000	92 083 653,06
	Totale del titolo A-5	**93 832 000**	**93 865 000**	**92 083 653,06**
A-6	**SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA**			
A-6 0	SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA	179 712 000	191 149 000	181 823 351,81
A-6 5	RISERVA GLOBALE PER LE DELEGAZIONI	p.m.		
	Totale del titolo A-6	**179 712 000**	**191 149 000**	**181 823 351,81**
A-10	**ALTRE SPESE**			
A-10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	36 978 000	49 507 000	0,—
A-10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	9 200 000	0,—
A-10 2	RISERVA DESTINATA A COPRIRE LE EVENTUALI INSUFFICIENZE DI STANZIAMENTI CONVERTITI IN MONETA NAZIONALE DOVUTE ALLA DIFFERENZA FRA IL TASSO DI CONVERSIONE DELL'ECU UTILIZZATO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E I TASSI DI CONVERSIONE NELLE MONETE NAZIONALI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo A-10	**36 978 000**	**58 707 000**	**0,—**
	Totale della parte A	**2 696 735 349**	**2 587 612 356**	**2 402 915 562,43**

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-1 0			
A-1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
A-1 0 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	3 737 000	3 774 000	3 105 213,30
A-1 0 0 1	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	560 000	566 000	465 781,45
A-1 0 0 2	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	295 000	294 000	245 481,23
A-1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	168 000	169 000	143 363,62
	Totale dell'articolo A-1 0 0	4 760 000	4 803 000	3 959 839,60
A-1 0 1	***Copertura dei rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	303 000	330 000	204 535,11
A-1 0 2	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	1 132 000	1 556 000	798 413,31

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
A-1 0 0	
A-1 0 0 0	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 2. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei membri della Commissione.
A-1 0 0 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato a coprire le indennità di residenza dei membri della Commissione.
A-1 0 0 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 3. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei membri della Commissione e precisamente: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — gli assegni scolastici dei membri della Commissione.
A-1 0 0 3	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di rappresentanza dei membri della Commissione.
A-1 0 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 11 e 14. Stanziamento destinato a coprire: — la quota a carico del datore di lavoro dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia professionale e d'infortuni; — la quota a carico del datore di lavoro dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia; — l'assegno di natalità; — nel caso di decesso di un membro della Commissione: — la retribuzione globale del defunto, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso; — le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine.
A-1 0 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 7. Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità transitoria, — l'assegno familiare dei membri della Commissione dopo la cessazione dalle funzioni.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 0 3	***Pensioni***			
A-1 0 3 0	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	2 512 000	2 752 000	2 242 353,92
A-1 0 3 1	Pensioni di invalidità Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-1 0 3 2	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	469 000	393 000	464 127,52
	Totale dell'articolo A-1 0 3	2 981 000	3 145 000	2 706 481,44
A-1 0 4	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	1 850 000	1 850 000	1 300 000,—
A-1 0 5	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio***			
A-1 0 5 0	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	p.m.	41 000	3 000,—
A-1 0 5 1	Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione Stanziamenti non dissociati	p.m.	514 000	50 000,—
A-1 0 5 2	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	p.m.	321 000	27 000,—
	Totale dell'articolo A-1 0 5	p.m.	876 000	80 000,—
A-1 0 9	***Stanziamento per adeguamenti del trattamento economico***			
A-1 0 9 0	Coefficiente correttore Stanziamenti non dissociati	138 000	310 000	106 011,93

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 0 3	
A-1 0 3 0	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 8, 9 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità degli ex membri della Commissione.
A-1 0 3 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 10 e 18. Voce destinata a coprire le pensioni di invalidità degli ex membri della Commissione.
A-1 0 3 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 15 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di reversibilità delle vedove e/o orfani degli ex membri della Commissione.
A-1 0 4	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione. Il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni od organi comunitari, nonché per conto terzi, dà luogo a reimpiego. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 150 000 ECU.
A-1 0 5	Gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese risultanti dall'entrata in servizio e dalla cessazione dal servizio dei membri della Commissione.
A-1 0 5 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 7 dell'allegato VII (applicato per analogia). Voce destinata a coprire le spese di viaggio dei membri della Commissione (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
A-1 0 5 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 5. Voce destinata a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
A-1 0 5 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 5. Voce destinata a coprire le spese di trasloco dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
A-1 0 9	
A-1 0 9 0	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 4 bis. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti, indennità transitorie, pensioni di anzianità, pensioni di invalidità, pensioni di reversibilità dei membri, degli ex membri e degli altri aventi diritto. Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso dal paese sede di servizio.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 0 9	*(seguito)*			
A-1 0 9 1	Adeguamenti eventuali delle retribuzioni, delle indennità transitorie e delle pensioni Stanziamenti non dissociati	113 000	129 000	0,—
	Totale dell'articolo A-1 0 9	251 000	439 000	106 011,93
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 0	11 277 000	12 999 000	9 155 281,39

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 0 9	*(seguito)*
A-1 0 9 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 2, 3 e 4 bis. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Questo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Esso è destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni, delle indennità transitorie e delle pensioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-1 1			

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento

1. **Organigramma della Commissione per settore di attività** (1)

Personale statutario
(posti permanenti e temporanei)

Settore di attività	A / LA	B	C	D	Totale
1. *Mercato interno*					
Effettivi 1995	981	422	603	1	2 007
Nuovi posti	7	8	10	—	25
Trasformazione di stanziamenti in posti	34	11	22	—	67
Totale degli effettivi 1996	1 022	441	635	1	2 099
2. *Spazio sociale*					
Effettivi 1995	285	143	185	—	613
Nuovi posti	5	4	3	—	12
Trasformazione di stanziamenti in posti	30	9	10	—	49
Totale degli effettivi 1996	320	156	198	—	674
3. *Politiche d'accompagnamento*					
Effettivi 1995	639	381	432	5	1 457
Nuovi posti	6	3	8	—	17
Trasformazione di stanziamenti in posti	17	6	11	—	34
Totale degli effettivi 1996	662	390	451	5	1 508
4. *Sviluppo economico e azioni strutturali*					
Effettivi 1995	538	310	306	3	1 157
Nuovi posti	4	5	7	—	16
Trasformazione di stanziamenti in posti	7	—	4	—	11
Totale degli effettivi 1996	549	315	317	3	1 184
5. *Politiche comuni*					
Effettivi 1995	253	167	258	5	683
Nuovi posti	—	—	—	—	—
Trasformazione di stanziamenti in posti	8	1	3	—	12
Totale degli effettivi 1996	261	168	261	5	695

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

1. **Organigramma della Commissione per settore di attività** (1) *(seguito)*

Personale statutario
(posti permanenti e temporanei)

Settore di attività	A / LA	B	C	D	Totale
6. *Relazioni esterne*					
Effettivi 1995	1 221	538	558	15	2 332
Nuovi posti	12	15	13	—	40
Trasformazione di stanziamenti in posti	12	15	40	—	67
Totale degli effettivi 1996	1 245	568	611	15	2 439
7. *Servizi orizzontali*					
a) *Coordinamento*					
Effettivi 1995	581	433	620	62	1 696
Nuovi posti	—	—	—	—	—
Trasformazione di stanziamenti in posti	15	10	20	—	45
Totale degli effettivi 1996	596	443	640	62	1 741
b) *Finanze e controllo*					
Effettivi 1995	163	157	186	5	511
Nuovi posti	2	2	1	—	5
Trasformazione di stanziamenti in posti	—	1	2	—	3
Totale degli effettivi 1996	165	160	189	5	519
c) *Amministrazione e informatica*					
Effettivi 1995	237	495	1 098	721	2 551
Nuovi posti	—	—	—	—	—
Trasformazione di stanziamenti in posti	2	1	7	—	10
Totale degli effettivi 1996	239	496	1 105	721	2 561
d) *Linguistico*					
Effettivi 1995	1 755	74	563	6	2 398
Nuovi posti (2)	63	3	17	—	83
Trasformazione di stanziamenti in posti	—	1	1	—	2
Totale degli effettivi 1996	1 818	78	581	6	2 483

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

1. **Organigramma della Commissione per settore di attività** (1) *(seguito)*

Personale statutario
(posti permanenti e temporanei)

Settore di attività	A / LA	B	C	D	Totale
Totale dei settori da 1 a 7					
Effettivi 1995	6 653	3 120	4 809	823	15 405
Nuovi posti	99	40	59	—	198
Trasformazione di stanziamenti in posti	136	59	123	—	318
Totale degli effettivi 1996	6 877	3 215	4 981	823	15 903
Gabinetti					
Effettivi 1996	129	38	172	7	346
Trasformazione di stanziamenti in posti	—	—	—	—	—
Totale degli effettivi 1996	129	38	172	7	346
Altri					
Posti 1995 (ampliamento) in corso di assegnazione	23	9	9	3	44
Posti d'inquadramento 1995 in corso di assegnazione (3)	41	—	—	—	41
Totale parziale	64	9	9	3	85
Nuovi posti					
Inquadramento	23	—	—	—	23
Valutazione e gestione finanziaria	10	5	—	—	15
Antidumping	28	21	10	—	59
Totale parziale	61	26	10	—	97
Trasformazione di stanziamenti in posti					
Adeguamento tecnico (trasferimento della ricerca e dello sviluppo tecnologico)	11	4	3	—	18

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

1. **Organigramma della Commissione per settore di attività** (1) *(seguito)*

Personale statutario
(posti permanenti e temporanei)

Settore di attività	A / LA	B	C	D	Totale
Totale generale					
Effettivi 1995	6 846	3 167	4 990	833	15 836
Nuovi posti 1996 fuori inquadramento	137	66	69	—	272
Nuovi posti d'inquadramento 1996	23	—	—	—	23
Trasformazione di stanziamenti in posti (4)	136	59	123	—	318
Totale degli effettivi 1996	**7 142**	**3 292**	**5 182**	**833**	**16 449**

(1) La tabella fornisce informazioni a complemento dell'organigramma che figura nel presente bilancio conformemente al regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

(2) Fabbisogno linguistico a titolo dell'ampliamento. Di cui 3 B e 2 C come supporto amministrativo.

(3) Di cui 27 posti d'inquadramento a titolo dell'ampliamento.

(4) Di cui 18 posti a titolo di un trasferimento della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

2. Tabella delle risorse esterne (1) della Commissione per settore di attività

(in uomini/anno)

Settore di attività	Equivalente categoria				Totale
	A	B	C	D	
1. *Mercato interno*					
Risorse 1995	355	70	236	—	661
Risorse 1996	303	62	201	—	566
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	34	11	22	—	67
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	269	51	179	—	499
2. *Spazio sociale*					
Risorse 1995	234	93	169	—	496
Risorse 1996	180	71	142	—	393
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	30	9	10	—	49
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	150	62	132	—	344
3. *Politiche d'accompagnamento*					
Risorse 1995	150	32	112	—	294
Risorse 1996	129	27	88	—	244
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	17	6	11	—	34
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	112	21	77	—	210
4. *Sviluppo economico e azioni strutturali*					
Risorse 1995	76	6	44	—	126
Risorse 1996	63	7	44	—	114
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	7	—	4	—	15
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	56	7	40	—	103

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

2. **Tabella delle risorse esterne** (1) **della Commissione per settore di attività** *(seguito)*

(in uomini/anno)

Settore di attività	Equivalente categoria				Totale
	A	B	C	D	
5. *Politiche comuni*					
Risorse 1995	40	3	18	—	61
Risorse 1996	32	3	15	—	50
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	8	1	3	—	12
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	24	2	12	—	38
6. *Relazioni esterne*					
Risorse 1995	205	70	219	1	495
Risorse 1996	169	47	205	—	421
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	12	15	40	—	67
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	157	32	165	—	354
7. *Servizi orizzontali*					
a) *Coordinamento*					
Risorse 1995	129	36	133	9	307
Risorse 1996	115	27	135	3	280
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	15	10	20	—	45
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	100	17	115	3	235
b) *Finanze e controllo*					
Risorse 1995	14	4	26	—	44
Risorse 1996	14	2	22	—	38
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	—	1	2	—	3
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	14	—	20	—	35

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
A-1 1 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	844 726 000	768 464 000 (1)	708 425 952,86

(1) Uno stanziamento di 5 312 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

2. **Tabella delle risorse esterne** (1) **della Commissione per settore di attività** *(seguito)*

(in uomini/anno)

Settore di attività	Equivalente categoria				Totale
	A	B	C	D	
c) *Amministrazione e informatica*					
Risorse 1995	15	8	86	61	170
Risorse 1996	14	5	84	51	154
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	2	1	7	—	10
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	12	3	75	51	144
d) *Linguistico*					
Risorse 1995	—	1	40	—	41
Risorse 1996	—	1	41	—	42
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	—	1	1	—	2
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996	—	—	40	—	40
Totale generale					
Risorse 1995	1 218	323	1 083	71	2 695
Risorse 1996	1 019	252	977	54	2 302
Trasformazione di stanziamenti in posti 1996	125	55	120	—	300
Risorse totali previa trasformazione di stanziamenti in posti 1996 (2)	**894**	**197**	**857**	**54**	**2 002**

(1) Escluse risorse esterne:
— le risorse assegnate a gabinetti, servizi medico-sociali, alla formazione, alla traduzione e a interpreti indipendenti, nonché al personale retribuito sul titolo A-2 (manutenzione, custodia e sicurezza), per un totale stimato nel 1995 e nel 1996 in 1 400 uomini/anno;
— le risorse retribuite sui titoli A-5 (informatica) e A-6 (delegazioni della Comunità);
— le risorse retribuite sui minibilanci del Fondo sociale europeo e del FESR (sottosezione B2);
— le risorse retribuite sulla sottosezione B6 (ricerca e sviluppo tecnologico).

(2) Escluse le risorse chieste a titolo transitorio nel 1996 come anticipo sull'assunzione del personale statutario proveniente dai nuovi Stati membri e valutato a 55 uomini/anno.

A-1 1 0

A-1 1 0 0 *Ex voci A-1 1 0 0 e B6-5 3 1 1 (in parte)*

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 0	*(seguito)*			
A-1 1 0 0	*(seguito)*			
A-1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	86 522 000	77 177 000 (1)	72 466 086,32
A-1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	108 780 000	96 754 000 (2)	91 108 634,11
A-1 1 0 3	Indennità forfettaria Stanziamenti non dissociati	6 821 000	6 411 000	6 089 646,17
	Totale dell'articolo A-1 1 0	1 046 849 000	948 806 000	878 090 319,46
A-1 1 1	***Altri agenti***			
A-1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	29 872 000	31 709 000	25 209 025,05

(1) Uno stanziamento di 533 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 669 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 0	*(seguito)*
A-1 1 0 0	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico, ad eccezione del personale in servizio presso l'Associazione europea di cooperazione e in paesi terzi. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 26 350 000 ECU.
A-1 1 0 1	*Ex voci A-1 1 0 1 e B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis, nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari e precisamente: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — gli assegni scolastici dei funzionari permanenti e temporanei. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 16 000 ECU.
A-1 1 0 2	*Ex voci A-1 1 0 2 e B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei, ad eccezione del personale in servizio presso l'Associazione europea di cooperazione e nei paesi terzi. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 0 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria dei funzionari e agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di dattilografo, di stenodattilografo, di operatore telex, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 1	
A-1 1 1 0	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce A-1 1 9 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 1	*(seguito)*				
A-1 1 1 0	*(seguito)*				
A-1 1 1 1	Interpreti ausiliari	Stanziamenti non dissociati	—	55 000	– 6 618,44
A-1 1 1 2	Agenti locali	Stanziamenti non dissociati	5 858 000	5 858 000	3 982 405,84
A-1 1 1 3	Consiglieri speciali	Stanziamenti non dissociati	165 000	163 000	136 166,26

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 1	*(seguito)*
A-1 1 1 0	*(seguito)*
	Esso comprende anche l'importo per la retribuzione degli ausiliari guide per minorati
	Da notare che le spese corrispondenti per gli agenti ausiliari retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
	A titolo indicativo il numero di risorse umane esterne da finanziare tramite questo stanziamento, ripartite per settore di attività, si presenta come segue:

Settore di attività	Numero di uomini/anno
1. Mercato interno	115
2. Spazio sociale	56
3. Politiche d'accompagnamento	56
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	33
5. Politiche comuni	14
6. Relazioni esterne	113
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	81
b) finanze e controllo	20
c) amministrazione e informatica	104
d) linguistico	29
Totale del settore 7	234
Totale dei settori da 1 a 7	621
Gabinetti e altri	87
Totale	708

A-1 1 1 1	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.
	Voce destinata a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli interpreti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce A-1 1 9 0.
A-1 1 1 2	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.
	Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.
	Esso deve consentire di retribuire gli agenti locali assegnati agli uffici nella Comunità.
A-1 1 1 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.
	Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio dei consiglieri speciali.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 1	*(seguito)*			
A-1 1 1 4	Traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	1 840 000 (1)	90 000	50 869,06
	Totale dell'articolo A-1 1 1	37 735 000	37 875 000	29 371 847,77
A-1 1 2	***Informazione del personale***			
A-1 1 2 3	Informazione del personale Stanziamenti non dissociati	55 000	53 000	50 000,—
	Totale dell'articolo A-1 1 2	55 000	53 000	50 000,—
A-1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
A-1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	29 052 000	27 225 000 (2)	24 957 875,84
A-1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	6 725 000	5 473 000 (3)	5 663 303,75
A-1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	323 000	287 000	254 487,86

(1) Uno stanziamento di 500 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 183 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 37 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 1	*(seguito)*
A-1 1 1 4	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione nonché la quota parte del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale dei traduttori ausiliari salvo gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce A-1 1 9 0.
A-1 1 2	
A-1 1 2 3	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'informazione del personale, in particolare al *Courrier du personnel.*
A-1 1 3	
A-1 1 3 0	*Ex voci A-1 8 1 0 e B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia. Esso copre anche i versamenti (complementi di rimborso spese malattia) a favore dei beneficiari ex deportati o internati della Resistenza. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 3 1	*Ex voci A-1 8 1 1 e B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire: — la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali; — le spese supplementari risultanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 3 2	*Ex voce A-1 8 1 2* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 3	*(seguito)*			
A-1 1 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	120 000	280 000	121 383,88
	Totale dell'articolo A-1 1 3	36 220 000	33 265 000	30 997 051,33
A-1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
A-1 1 4 0	Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti non dissociati	60 000	61 000	65 670,40
A-1 1 4 1	Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	12 575 000	12 504 000	11 848 077,04
A-1 1 4 2	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	83 000	137 000	132 999,77
A-1 1 4 3	Indennità forfettaria di servizio Stanziamenti non dissociati	140 000	156 000	98 980,52

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 3	*(seguito)*
A-1 1 3 3	*Ex voce A-1 8 1 3* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
A-1 1 4	
A-1 1 4 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire: — l'assegno di natalità; — in caso di decesso di un funzionario: — la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, — le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 1	*Ex voci A-1 1 4 1 e B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni: — una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km; — due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è di almeno 725 km. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII. Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2749/66), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3358/94 (GU n. L 356 del 31. 12. 1994, pag. 1). Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2751/66). Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità di alloggio per il funzionario destinato a una località dove le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili; — l'indennità di trasporto per il funzionario destinato a una località dove le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili e onerose, a causa della distanza delle abitazioni dal luogo di lavoro. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per il funzionario che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli e, in determinati casi, una parte delle spese per l'alloggio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 4	*(seguito)*			
A-1 1 4 4	Indennità forfettaria di trasferta Stanziamenti non dissociati	30 000	56 000	17 816,76
A-1 1 4 5	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	100 000	207 000	74 992,50
A-1 1 4 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio Stanziamenti non dissociati	1 195 000	1 195 000	1 141 070,63
A-1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	40 760,45
	Totale dell'articolo A-1 1 4	14 213 000	14 346 000	13 420 368,07
A-1 1 5	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	3 200 000	3 144 000	3 204 476,77

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 4	*(seguito)*
A-1 1 4 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di trasferta, non superiore ai 3 000 franchi belgi, per il funzionario di grado diverso dall'A 1 o A 2 che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato ad usare la sua autovettura personale. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 5	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 75. Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 7	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 bis e 56 ter. Stanziamento destinato a coprire le indennità per servizio continuo o a turni, o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 9	Statuto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95. Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47. Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità compensativa concessa al funzionario di ruolo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che abbia subito una diminuzione della retribuzione netta; — l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine; — l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione; — il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari assegnati alla delegazione e agli uffici della Comunità. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 5	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 7	***Prestazioni di complemento***			
A-1 1 7 4	Correttori indipendenti Stanziamenti non dissociati	210 000	210 000	150 000,—
A-1 1 7 5	Personale provvisorio Stanziamenti non dissociati	14 925 000	16 273 000	14 821 000,—
A-1 1 7 8	Assistenza tecnica amministrativa in appoggio ad altre attività Stanziamenti non dissociati	61 721 000	82 516 000	76 883 907,66

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 7	
A-1 1 7 4	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni dei correttori indipendenti, ai quali si è ricorso per lavori che non possono essere eseguiti dai soli funzionari della Commissione. Esso copre altresì le spese di assicurazione e di trasferta dei correttori indipendenti.
A-1 1 7 5	Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale interinale, in particolare commessi e stenodattilografi per l'insieme dei servizi della Commissione. Da notare che le spese corrispondenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. A titolo indicativo il numero di risorse umane esterne da finanziare tramite questo stanziamento, ripartite per settore di attività, si presenta come segue:

Settore di attività	Numero di uomini/anno
1. Mercato interno	69
2. Spazio sociale	34
3. Politiche d'accompagnamento	33
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	17
5. Politiche comuni	3
6. Relazioni esterne	42
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	50
b) finanze e controllo	5
c) amministrazione e informatica	34
d) linguistico	13
Totale del settore 7	102
Totale dei settori da 1 a 7	300
Gabinetti e altri	—
Totale	300

A-1 1 7 8	Stanziamento destinato a coprire le spese di personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e relative a prestazioni di servizio a carattere intellettuale. Le spese per immobili, materiale e di funzionamento relative a questo personale sono imputate all'articolo A-2 3 8.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 7	*(seguito)*			
A-1 1 7 8	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-1 1 7	76 856 000	98 999 000	91 854 907,66
A-1 1 8	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
A-1 1 8 1	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	293 000	419 000 (1)	173 500,—
A-1 1 8 2	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	5 957 000	7 080 000 (2)	3 430 000,—

(1) Uno stanziamento di 63 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 1 161 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 7	*(seguito)*
A-1 1 7 8	*(seguito)*

A titolo indicativo il numero di risorse umane esterne da finanziare tramite questo stanziamento, ripartite per settore di attività, si presenta come segue:

Settore di attività	Numero di uomini/anno
1. Mercato interno	207
2. Spazio sociale	252
3. Politiche d'accompagnamento	81
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	15
5. Politiche comuni	7
6. Relazioni esterne	162
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	68
b) finanze e controllo	1
c) amministrazione e informatica	5
d) linguistico	—
Totale del settore 7	74
Totale dei settori da 1 a 7	798
Gabinetti e altri	—
Totale	798

A-1 1 8	
A-1 1 8 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 8 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 8	*(seguito)*				
A-1 1 8 2	*(seguito)*				
A-1 1 8 3	Spese di trasloco	Stanziamenti non dissociati	4 126 000	5 561 000 (1)	1 850 000,—
A-1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee	Stanziamenti non dissociati	5 013 000	6 141 000 (2)	2 300 000,—
	Totale dell'articolo A-1 1 8		15 389 000	19 201 000	7 753 500,—
A-1 1 9	***Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***				
A-1 1 9 0	Coefficienti correttori	Stanziamenti non dissociati	4 721 000	3 311 000 (3)	3 010 194,55
A-1 1 9 1	Adeguamenti eventuali delle retribuzioni	Stanziamenti non dissociati	13 631 000	13 298 000 (4)	0,—

(1) Uno stanziamento di 963 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 1 434 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 23 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 88 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 8	*(seguito)*
A-1 1 8 2	*(seguito)* Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 8 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 8 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 9	
A-1 1 9 0	*Ex voci A-1 1 9 0 e B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari. Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 9 1	*Ex voci A-1 1 9 1 e B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65 bis. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Esso è destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 9	*(seguito)*			
A-1 1 9 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-1 1 9	18 352 000	16 609 000	3 010 194,55
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 1	1 248 869 000	1 172 298 000	1 057 752 665,61
	CAPITOLO A-1 2			
A-1 2 1	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
A-1 2 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	3 235 000	3 214 000	2 008 651,57
A-1 2 1 4	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85] Stanziamenti non dissociati	309 000	619 000	938 054,85
A-1 2 1 5	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	2 662 000	4 044 000	4 860 189,26
A-1 2 1 6	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87] Stanziamenti non dissociati	1 718 000	2 167 000	2 595 632,85
A-1 2 1 7	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CEE) n. 1857/89] Stanziamenti non dissociati	2 368 000	3 300 000	3 680 117,88
A-1 2 1 8	Indennità di cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CE) n. ...] Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 2 1	10 292 000	13 344 000	14 082 646,41

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
A-1 1 9	*(seguito)*
A-1 1 9 1	*(seguito)* Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 2 1	
A-1 2 1 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV. Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari: — collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione; — occupanti un impiego dei gradi A 1 o A 2 ritirato nell'interesse del servizio.
A-1 2 1 4	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico (GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1), in particolare l'articolo 3.
A-1 2 1 5	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
A-1 2 1 6	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee (GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1).
A-1 2 1 7	Regolamento (CEE) n. 1857/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee (GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 2).
A-1 2 1 8	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nel contesto dell'adattamento delle competenze e delle strutture del Centro comune di ricerca (GU n. C ... del ..., pag. ...).

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO ***(seguito)***

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 2 3	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	350 000	452 000	416 091,17
A-1 2 9	***Adeguamenti delle indennità varie***			
A-1 2 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	343 000	2 170 000	603 224,50
A-1 2 9 1	Adeguamenti eventuali delle diverse indennità Stanziamenti non dissociati	137 000	189 000	0,—
	Totale dell'articolo A-1 2 9	480 000	2 359 000	603 224,50
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 2	11 122 000	16 155 000	15 101 962,08
	CAPITOLO A-1 3			
A-1 3 0	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	37 686 000	35 458 000 (1)	34 802 500,—

(1) Uno stanziamento di 314 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento
A-1 2 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota padronale dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati e dei beneficiari delle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento. Esso copre anche i versamenti (complementi di rimborsi di spese di malattia) a favore degli ex deportati o internati della Resistenza.
A-1 2 9	
A-1 2 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
A-1 2 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65 bis. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Esso è destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle indennità varie che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.
A-1 3 0	*Ex articolo A-1 3 0 ed ex voce B6-5 3 1 1 (in parte)* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 3 0	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 3	37 686 000	35 458 000	34 802 500,—
	CAPITOLO A-1 4			
A-1 4 1	***Servizio medico***			
A-1 4 1 0	Servizio medico Stanziamenti non dissociati	3 406 000	2 882 000	2 691 251,68

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Commento
A-1 3 0	*(seguito)* La ripartizione di questo stanziamento per settore di attività si presenta come segue:

Settore di attività	Importo
1. Mercato interno	5 779 000
2. Spazio sociale	1 463 000
3. Politiche d'accompagnamento	3 858 000
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	3 748 000
5. Politiche comuni	2 412 000
6. Relazioni esterne	8 981 000
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	4 617 000
b) finanze e controllo	1 042 000
c) amministrazione e informatica	3 115 000
d) linguistico	1 276 000
Totale del settore 7	10 050 000
Totale dei settori da 1 a 7	36 291 000
Gabinetti e altri	1 360 000
Totale	37 651 000

Il rimborso delle spese di missioni sostenute per conto di altre istituzioni o organi comunitari, nonché per conto di terzi, dà luogo a reimpiego.

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 800 000 ECU.

A-1 4 1

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 (controllo medico delle assenze per malattia e visita medica preventiva) e l'articolo 8 dell'allegato II (commissione d'invalidità).

Oltre agli onorari dei medici, gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobili speciali, di funzionamento della commissione d'invalidità.

Essi coprono altresì le spese relative alle visite mediche per l'assunzione degli assistenti delle colonie diurne.

Da notare che essi coprono le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 180 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 4 1	*(seguito)*			
A-1 4 1 1	Acquisto di attrezzature mediche Stanziamenti non dissociati	425 000	425 000	429 782,10
	Totale dell'articolo A-1 4 1	3 831 000	3 307 000	3 121 033,78
A-1 4 2	***Controllo medico nel quadro della protezione sanitaria degli agenti esposti a radiazioni*** Stanziamenti non dissociati	811 000	811 000	705 418,75
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 4	4 642 000	4 118 000	3 826 452,53
	CAPITOLO A-1 5			
A-1 5 2	***Scambi di funzionari tra le Comunità e i settori pubblico e privato***			
A-1 5 2 0	Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	21 930 000	24 474 000	23 709 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Commento
A-1 4 2	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capitolo III. Leggi nazionali relative alle norme di base. Stanziamento destinato a coprire il costo del controllo fisico, nel quadro della protezione sanitaria, degli agenti esposti a radiazioni e le spese di missioni degli ispettori per raggiungere un centro di controllo.
A-1 5 2	
A-1 5 2 0	Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione. Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi della Commissione di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per la preparazione di atti in materia di armonizzazione in diversi settori. Gli scambi di funzionari hanno altresì lo scopo di agevolare un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri degli atti comunitari.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 5 2	*(seguito)*			
A-1 5 2 0	*(seguito)*			
A-1 5 2 1	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private			
	Stanziamenti non dissociati	1 360 000	1 485 000	690 000,—
	Totale dell'articolo A-1 5 2	23 290 000	25 959 000	24 399 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 5	23 290 000	25 959 000	24 399 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 5 2	*(seguito)*
A-1 5 2 0	*(seguito)* A titolo indicativo il numero di risorse umane esterne da finanziare tramite questo stanziamento, ripartite per settore di attività, si presenta come segue:

Settore di attività	Numero di uomini/anno
1. Mercato interno	175
2. Spazio sociale	51
3. Politiche d'accompagnamento	74
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	49
5. Politiche comuni	26
6. Relazioni esterne	104
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	81
b) finanze e controllo	12
c) amministrazione e informatica	11
d) linguistico	—
Totale del settore 7	104
Totale dei settori da 1 a 7	583
Gabinetti e altri	7
Totale	590

A-1 5 2 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Stanziamento destinato a coprire il rimborso degli oneri supplementari che il comando comporta per i funzionari della Comunità, nonché le spese relative ad azioni di formazione all'esterno dell'istuzione (comprese le spese di trasporto e le indennità giornaliere di missione) nell'ambito degli scambi di funzionari o di corsi di formazione dei funzionari.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-1 7			
A-1 7 0	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
A-1 7 0 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	450 000	450 000	310 000,—
A-1 7 0 1	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale Stanziamenti non dissociati	614 000	614 000	491 350,—
	Totale dell'articolo A-1 7 0	1 064 000	1 064 000	801 350,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 7	1 064 000	1 064 000	801 350,—

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
A-1 7 0	
A-1 7 0 0	Decisione della Commissione del 19 settembre 1979. Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi della Commissione in materia di ricevimento e di rappresentanza. Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri della Commissione che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro della attività dell'istituzione.
A-1 7 0 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Le spese sostenute per adempiere a obblighi di rappresentanza, a nome della Commissione e nell'interesse del servizio, danno luogo a rimborso. Non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni delle Comunità europee. La ripartizione di questo stanziamento per settore di attività si presenta come segue:

Settore di attività	Importo
1. Mercato interno	97 000
2. Spazio sociale	32 000
3. Politiche d'accompagnamento	59 000
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	60 000
5. Politiche comuni	19 000
6. Relazioni esterne	195 000
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	115 000
b) finanze e controllo	7 000
c) amministrazione e informatica	10 000
d) linguistico	7 000
Totale del settore 7	139 000
Totale dei settori da 1 a 7	601 000
Gabinetti e altri	13 000
Totale	614 000

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 8 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-19 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-19			
A-190	***Pensioni e indennità una tantum***			
A-1900	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	222 836 000	186 323 000	171 141 835,50
A-1901	Pensioni d'invalidità Stanziamenti non dissociati	93 139 000	87 473 000	83 483 489,65
A-1902	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	45 085 000	41 176 000	39 120 857,66
A-1903	Indennità una tantum Stanziamenti non dissociati	7 999 000	10 315 000	7 021 555,88
	Totale dell'articolo A-190	369 059 000	325 287 000	300 767 738,69
A-193	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	11 810 000	10 539 000	9 304 315,03
A-196	***Aiuto sociale ai beneficiari e aventi diritto a una pensione comunitaria o ai superstiti a loro carico*** Stanziamenti non dissociati	260 000	255 000	255 000,—
A-199	***Adeguamenti delle pensioni e indennità varie***			
A-1990	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	10 762 000	9 263 000	9 566 588,24
A-1991	Adeguamenti eventuali delle pensioni Stanziamenti non dissociati	4 624 000	4 448 000	0,—

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-19 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Articolo Voce	Commento
A-190	
A-1900	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 77 e l'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire le pensioni d'anzianità dei funzionari e degli agenti temporanei dell'insieme delle istituzioni delle Comunità europee, compresi quelli retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Esso copre anche i versamenti (agevolazioni + pensione) a favore dei beneficiari ex deportati o internati della Resistenza.
A-1901	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 78 e l'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire le pensioni d'invalidità dei funzionari e degli agenti temporanei dell'insieme delle istituzioni delle Comunità europee, compresi quelli retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Esso copre anche i versamenti (agevolazioni + pensione) a favore dei beneficiari ex deportati o internati della Resistenza.
A-1902	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 79 e 80, nonché l'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di reversibilità pagate agli aventi diritto degli funzionari e degli agenti temporanei dell'insieme delle istituzioni delle Comunità europee, compresi quelli retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Esso copre anche i versamenti (agevolazioni + pensione) a favore degli aventi diritto di ex deportati o internati della Resistenza.
A-1903	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 39.
A-193	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota padronale dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati. Esso copre anche i versamenti (complementi di rimborsi di spese di malattia) a favore degli ex deportati o internati della Resistenza.
A-196	Stanziamento destinato a coprire i versamenti specifici a favore dei beneficiari e aventi diritto a una pensione comunitaria nonché di eventuali superstiti a loro carico che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
A-199	
A-1990	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
A-1991	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65 bis. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 9 9	*(seguito)*			
A-1 9 9 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-1 9 9	15 386 000	13 711 000	9 566 588,24
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 9	396 515 000	349 792 000	319 893 641,96
	Totale del titolo A-1	**1 734 465 000**	**1 617 843 000**	**1 465 732 853,57**

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-19 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-199	*(seguito)*
A-1991	*(seguito)*
	Esso è destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle pensioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.
	Le entrate provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio alle spese generali sostenute dalla Comunità a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alle linee interessate del presente titolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'ammontare di queste entrate è stimato a 612 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-2 0				
A-2 0 0	***Affitti***	Stanziamenti non dissociati	142 718 000	134 311 000 (1)	115 566 233,94
A-2 0 1	***Assicurazioni***	Stanziamenti non dissociati	418 000	424 000	377 000,—
A-2 0 2	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***	Stanziamenti non dissociati	13 172 000	13 355 000 (2)	10 026 000,—
A-2 0 3	***Pulizie e manutenzione***				
A-2 0 3 0	Pulizie e manutenzione	Stanziamenti non dissociati	27 889 000	25 955 000 (3)	23 969 961,27

(1) Uno stanziamento di 740 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 63 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 137 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
A-2 0 0	*Ex articolo A-2 0 0 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale di conferenza, magazzini, autorimesse e parcheggi. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 369 000 ECU.
A-2 0 1	*Ex articolo A-2 0 1 (in parte)* Stanziamento destinato al pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 0 2	*Ex articolo A-2 0 2 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e riscaldamento. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 47 000 ECU.
A-2 0 3	
A-2 0 3 0	*Ex voce A-2 0 3 0 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 42 000 ECU, al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 44 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 0 3	*(seguito)*				
A-2 0 3 1	Trattamento dei rifiuti	Stanziamenti non dissociati	798 000	756 000	733 000,—
		Totale dell'articolo A-2 0 3	28 687 000	26 711 000	24 702 961,27
A-2 0 4	***Sistemazione dei locali***	Stanziamenti non dissociati	5 239 000	5 475 000 (1)	5 153 893,71
A-2 0 5	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili***	Stanziamenti non dissociati	22 050 000	21 416 000 (2)	20 020 103,48
A-2 0 6	***Acquisizione di beni immobiliari***	Stanziamenti non dissociati	50 000	41 000 (3)	75 473 198,23
A-2 0 7	***Costruzione di immobili***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

(1) Uno stanziamento di 48 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 99 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 8 100 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 0 3	*(seguito)*
A-2 0 3 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il trattamento selettivo, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 0 4	*Ex articolo A-2 0 4 (in parte)* Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli, ecc. Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 42 000 ECU, al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi.
A-2 0 5	*Ex articolo A-2 0 5 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, sia dal punto di vista dell'igiene e della protezione delle persone che da quello della sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni. Queste spese comprendono, ad esempio, da un lato, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali, dall'altro lato i contratti di sorveglianza degli edifici, , i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 42 000 ECU, al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi.
A-2 0 6	*Ex articolo A-2 0 6 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 0 7	Articolo destinato a consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato alla costruzione di immobili. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 0 8	***Altre spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 200 000	83 798,75
A-2 0 9	***Altre spese relative agli immobili*** Stanziamenti non dissociati	1 530 000	1 379 000	1 024 764,17
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 0	214 864 000	204 312 000	252 427 953,55
	CAPITOLO A-2 2			
A-2 2 0	***Materiale e impianti tecnici***			
A-2 2 0 0	Acquisto di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	1 332 000	1 466 000	1 288 126,55
A-2 2 0 2	Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	421 000	417 000	487 285,—

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
A-2 0 8	Stanziamento destinato a coprire le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 0 9	*Ex articolo A-2 0 9 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese in materia di immobili non specificamente previste negli altri articoli del capitolo A-2 0, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la rimunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.). Esso copre altresì le spese di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 2 0	
A-2 2 0 0	*Ex voce A-2 2 0 0 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire: — le spese di materiale, in particolare materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e d'interpretazione; — il rinnovo di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e d'interpretazione, come cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea e il rinnovo di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici. Esso comprende anche le spese d'impianti e materiale per funzionari minorati. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 42 000 ECU, al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-2 2 0 2	Stanziamento destinato a coprire: — le spese di noleggio di materiali e attrezzature il cui acquisto non è economico o è difficile date le limitate disponibilità di bilancio; — le spese di manutenzione e di riparazione di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e di interpretazione. Esso comprende anche le spese d'impianti e materiale per funzionari portatori di handicap. Da notare che essa copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 2 0	*(seguito)*			
A-2 2 0 2	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-2 2 0	1 753 000	1 883 000	1 775 411,55
A-2 2 1	***Mobilio***			
A-2 2 1 0	Acquisto di mobilio Stanziamenti non dissociati	3 964 000	3 394 000 (1)	3 498 449,52
A-2 2 1 2	Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio Stanziamenti non dissociati	405 000	415 000	355 975,04
	Totale dell'articolo A-2 2 1	4 369 000	3 809 000	3 854 424,56
A-2 2 3	***Mezzi di trasporto***			
A-2 2 3 0	Acquisto di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	134 000	212 000	141 840,—
A-2 2 3 2	Noleggio, manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	2 407 000	2 332 000	1 794 786,—

(1) Uno stanziamento di 663 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 2 0	*(seguito)*
A-2 2 0 2	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 3 000 ECU.
A-2 2 1	
A-2 2 1 0	Stanziamento destinato a coprire: — l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi, ecc.; — la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso; — l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.). Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 42 000 ECU, al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
A-2 2 1 2	Stanziamento destinato a coprire: — l'affitto di mobili; — le spese di manutenzione e riparazione del mobilio. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 2 3	
A-2 2 3 0	Stanziamento destinato a coprire: — l'acquisto di mezzi di trasporto; — il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
A-2 2 3 2	Stanziamento destinato a coprire: — le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli;

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 2 3	*(seguito)*			
A-2 2 3 2	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-2 2 3	2 541 000	2 544 000	1 936 626,—
A-2 2 5	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
A-2 2 5 0	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri Stanziamenti non dissociati	700 000	669 000	602 000,—
A-2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	1 400 000	1 426 000	1 151 000,—
A-2 2 5 3	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	540 000	514 000	461 000,—
A-2 2 5 4	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	180 000	179 000	138 000,—
A-2 2 5 5	Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida Stanziamenti non dissociati	1 345 000	1 273 000	1 307 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 2 3	*(seguito)*
A-2 2 3 2	*(seguito)* — le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria, ecc.). Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 75 000 ECU.
A-2 2 5	
A-2 2 5 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti, necessari per i servizi della Commissione. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.
A-2 2 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese d'abbonamento ai giornali, ai periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini vari e ad altre pubblicazioni specializzate. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.
A-2 2 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese d'abbonamento alle agenzie di stampa, tramite telescrivente o bollettini stampa e informazione. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.
A-2 2 5 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per la rilegatura e altri lavori indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 2 5 5	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM, ecc.). Esso copre anche la formazione e il supporto necessari all'utilizzo di questa informazione. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 2 5	*(seguito)*				
A-2 2 5 8	Basi di documentazione	Stanziamenti non dissociati	1 600 000	1 545 000	1 450 000,—
	Totale dell'articolo A-2 2 5		5 765 000	5 606 000	5 109 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 2		14 428 000	13 842 000	12 675 462,11
	CAPITOLO A-2 3				
A-2 3 0	***Cancelleria e materiale per ufficio***	Stanziamenti non dissociati	8 139 000	7 822 000 (1)	7 452 816,77
A-2 3 2	***Oneri finanziari***				
A-2 3 2 0	Spese bancarie	Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	1 500 000,—
A-2 3 2 9	Altri oneri finanziari	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-2 3 2		1 500 000	1 500 000	1 500 000,—
A-2 3 3	***Spese di contenzioso***	Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	1 627 000,—

(1) Uno stanziamento di 52 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
A-2 2 5	*(seguito)*
A-2 2 5 8	Stanziamento destinato a finanziare le attività di sintesi metodica dei testi da introdurre nelle basi di dati della Commissione, nonché le operazioni di introduzione di tali informazioni. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e a taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 42 000 ECU, al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 200 000 ECU.
A-2 3 2	
A-2 3 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura).
A-2 3 2 9	Voce destinata a consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire eventuali differenze di cassa, perdite o deterioramenti di fondi o valori, entro i limiti previsti dall'articolo 75 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
A-2 3 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti della Commissione. Esso copre altresì le spese che la Commissione può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia o di altre giurisdizioni.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 3 3	*(seguito)*				
A-2 3 4	***Risarcimento danni***				
A-2 3 4 0	Risarcimento danni	Stanziamenti non dissociati	110 000	110 000	190 497,27
A-2 3 4 1	Indennizzi	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	7 875 252,76
		Totale dell'articolo A-2 3 4	110 000	110 000	8 065 750,03
A-2 3 5	***Altre spese di funzionamento***				
A-2 3 5 0	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	201 000	269 000	227 000,—
A-2 3 5 1	Attrezzature da lavoro	Stanziamenti non dissociati	609 000	511 000	608 911,15
A-2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	350 000	344 000	357 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 3 3	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.
A-2 3 4	
A-2 3 4 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per risarcimento danni che la Commissione potrebbe essere costretta a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile.
A-2 3 4 1	Voce destinata a consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.
A-2 3 5	
A-2 3 5 0	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a far fronte alle assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto) e alle spese assicurative di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 3 5 1	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durente il lavoro (GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1). Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 14). Stanziamento destinato a coprire: — l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti; — l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie; — l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 3 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 3 5	*(seguito)*			
A-2 3 5 3	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi Stanziamenti non dissociati	3 317 000	3 381 000 (1)	3 106 120,—
A-2 3 5 9	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	44 000	48 000	49 000,—
	Totale dell'articolo A-2 3 5	4 521 000	4 553 000	4 348 031,15
A-2 3 8	***Spese di funzionamento relative all'assistenza tecnica amministrativa*** Stanziamenti non dissociati	14 000 000	15 136 000	13 987 043,15

(1) Uno stanziamento di 87 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 3 5	*(seguito)*
A-2 3 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 3 000 ECU.
A-2 3 5 9	Stanziamento destinato a coprire talune spese di funzionamento non specificatamente previste dalle altre voci di quest'articolo, quali: — tasse d'iscrizione alle conferenze; — quote di iscrizione ad associazioni professionali e scientifiche; — costo delle medaglie per i funzionari che hanno raggiunto venti anni di servizio. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 3 8	Stanziamento destinato a coprire le spese per immobili, materiale e di funzionamento concernenti il personale incluso nei contratti relativi al subappalto tecnico e amministrativo e alle prestazioni di servizi a carattere intellettuale. Le spese di personale sono imputate alla voce A-1 1 7 8. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 3 8	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 3	29 770 000	30 621 000	36 980 641,10
	CAPITOLO A-2 4			
A-2 4 0	***Spese postali e di porto***			
	Stanziamenti non dissociati	13 783 000	13 299 000	13 696 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Articolo Voce	Commento
A-2 3 8	*(seguito)* La ripartizione dello stanziamento per settore d'attività si presenta come segue:

Settore di attività	Importo
1. Mercato interno	1 030 000
2. Spazio sociale	12 270 000
3. Politiche d'accompagnamento	—
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	—
5. Politiche comuni	—
6. Relazioni esterne	700 000
7. Servizi orizzontali :	
a) coordinamento	—
b) finanze e controllo	—
c) amministrazione e informatica	—
d) linguistico	—
Totale del settore 7	—
Totale dei settori da 1 a 7	14 000 000
Gabinetti e altri	—
Totale	14 000 000

A-2 4 0	Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna della Commissione. Da notare che esso copre le spese postali e di porto che hanno origine all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Sono imputate nel titolo A-6 anche le spese per la valigia diplomatica fra la sede e le delegazioni al di fuori della Comunità. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 800 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 4 1	***Telecomunicazioni***			
A-2 4 1 0	Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	15 801 000	19 109 000 (1)	12 970 300,—
A-2 4 1 1	Acquisto e posa di attrezzature e materiali di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	10 732 000	9 317 000 (2)	9 306 200,—
	Totale dell'articolo A-2 4 1	26 533 000	28 426 000	22 276 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 4	40 316 000	41 725 000	35 972 500,—
	CAPITOLO A-2 5			
A-2 5 0	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	19 500 000	20 824 000	16 022 400,—

(1) Uno stanziamento di 78 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 99 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
A-2 4 1	
A-2 4 1 0	Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio: telefono, telegrafo, televisione, teleconferenza, videoconferenza, ad esclusione delle spese per la trasmissione di dati, ecc. Esso copre anche l'acquisto di guide telefoniche. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 300 000 ECU.
A-2 4 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-2 5 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché alle spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente (nelle sedi provvisorie delle istituzioni o negli uffici esterni). I rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 5 0	*(seguito)*			
A-2 5 1	***Spese di riunione dei comitati***			

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 5 0	*(seguito)* La ripartizione di questo stanziamento per settore di attività si presenta come segue:

Settore di attività	Importo
1. Mercato interno	5 892 000
2. Spazio sociale	4 229 000
3. Politiche d'accompagnamento	2 622 000
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	1 985 000
5. Politiche comuni	2 231 000
6. Relazioni esterne	528 000
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	1 571 000
b) finanze e controllo	13 000
c) amministrazione e informatica	420 000
d) linguistico	7 000
Totale del settore 7	2 011 000
Totale dei settori da 1 a 7	19 498 000
Gabinetti e altri	2 000
Totale	19 500 000

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.

A-2 5 1 Gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti convocati nel quadro del funzionamento dei comitati istituiti dal trattato e dai regolamenti del Consiglio e della Commissione nonché alle spese relative allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dalle infrastrutture esistenti (nelle sedi provvisorie delle istituzioni o negli uffici esterni).

I rimborsi agli esperti vengono effettuati sulla base delle decisioni prese dalla Commissione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 5 1	*(seguito)*			
A-2 5 1 0	Spese di riunioni dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari Stanziamenti non dissociati	8 000 000 (1)	3 794 000 (2)	12 523 000,—

(1) Uno stanziamento di 8 milioni di ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 13 205 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 5 1	*(seguito)*
	L'elenco di tali comitati figura all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione.
A-2 5 1 0	La ripartizione di questo stanziamento per settore di attività si presenta come segue:

Settore di attività	Importo
1. Mercato interno	2 400 000
2. Spazio sociale	938 000
3. Politiche d'accompagnamento	428 000
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	1 298 000
5. Politiche comuni	1 841 000
6. Relazioni esterne	788 000
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	263 000
b) finanze e controllo	44 000
c) amministrazione e informatica	—
d) linguistico	—
Totale del settore 7	307 000
Totale dei settori da 1 a 7	8 000 000
Gabinetti e altri	—
Totale	8 000 000

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 5 1	*(seguito)*			
A-2 5 1 1	Spese di riunioni dei comitati la cui consultazione non costituisce un elemento obbligatorio della procedura di formazione degli atti comunitari			
	Stanziamenti non dissociati	2 000 000 (1)	1 400 000 (2)	3 526 000,—
	Totale dell'articolo A-2 5 1	10 000 000	5 194 000	16 049 000,—
A-2 5 2	***Comitati e commissioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio***			
A-2 5 2 0	Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio			
	Stanziamenti non dissociati	650 000	643 000	550 000,—
A-2 5 2 1	Altre commissioni funzionanti nel quadro della Comunità europea del carbone e dell'acciaio			
	Stanziamenti non dissociati	935 000	935 000	805 000,—
	Totale dell'articolo A-2 5 2	1 585 000	1 578 000	1 355 000,—

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 4 130 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 5 1	*(seguito)*
A-2 5 1 1	La ripartizione di questo stanziamento per settore di attività si presenta come segue:

Settore di attività	Importo
1. Mercato interno	556 000
2. Spazio sociale	253 000
3. Politiche d'accompagnamento	510 000
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	209 000
5. Politiche comuni	436 000
6. Relazioni esterne	—
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	36 000
b) finanze e controllo	—
c) amministrazione e informatica	—
d) linguistico	—
Totale del settore 7	36 000
Totale dei settori da 1 a 7	2 000 000
Gabinetti e altri	—
Totale	2 000 000

A-2 5 2	
A-2 5 2 0	Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18. Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20. Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nonché quelle per ricevimenti e di rappresentanza sostenute dal presidente del comitato consultivo nell'esercizio delle sue funzioni.
A-2 5 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 46, 54 e 55. Stanziamento destinato a coprire le spese per gli esperti e l'organizzazione delle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti nel quadro delle attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 5 3	***Organi specializzati nella sicurezza del lavoro***			
A-2 5 3 0	Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone fossile e nelle altre industrie estrattive Stanziamenti non dissociati	340 000	273 000	265 000,—
A-2 5 3 1	Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sui luoghi di lavoro Stanziamenti non dissociati	375 000	320 000	310 000,—
	Totale dell'articolo A-2 5 3	715 000	593 000	575 000,—
A-2 5 4	***Foro della gioventù delle Comunità europee*** Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	1 500 000,—
A-2 5 5	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni***			
A-2 5 5 0	Conferenze, congressi e riunioni organizzati dall'istituzione Stanziamenti non dissociati	2 685 000	3 232 000	2 182 478,89
A-2 5 5 1	Spese per la partecipazione dell'istituzione a conferenze, congressi e riunioni Stanziamenti non dissociati	625 000	625 000	448 752,20
A-2 5 5 2	Conferenze, congressi e riunioni relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-2 5 5 3	Conferenze, congressi e riunioni organizzati dall'istituzione per funzionari controllori ed amministratori di fondi degli Stati membri Stanziamenti non dissociati	500 000	700 000	276 165,06

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 5 3	
A-2 5 3 0	Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale nei giorni 9 e 10 maggio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'organo permanente per la sicurezza delle miniere carbonifere (GU n. 28 del 31. 8. 1957, pag. 487/57). Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 18). Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e accessorie dei membri e degli esperti, le spese relative allo svolgimento di riunioni, agli esperimenti pratici sul materiale di salvataggio e gli impianti di sicurezza, nonché le spese delle campagne di sicurezza.
A-2 5 3 1	Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15). Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni del comitato consultivo e dei suoi sottogruppi, nonché quelle relative agli esperimenti pratici sul materiale che rientrano nelle funzioni di tale comitato.
A-2 5 4	Stanziamento destinato a coprire le spese del Foro della gioventù delle Comunità europee: — spese di funzionamento del segretariato permanente (personale, affitto di uffici e di sale per conferenze, spese varie); — spese di viaggio, di soggiorno e accessorie dei delegati che partecipano alle riunioni del Foro; — spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nell'ambito del segretariato.
A-2 5 5	Gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire l'insieme delle spese relative all'organizzazione o alla partecipazione a conferenze, congressi, ecc. (tranne per alcune spese che — qualora le conferenze si tengano in una delle sedi provvisorie della Comunità o presso uffici esterni — potrebbero rientrare nell'infrastruttura esistente).
A-2 5 5 0	Stanziamento destinato a coprire le spese relative a conferenze, congressi e riunioni che la Commissione dovrà organizzare in appoggio all'esecuzione delle diverse politiche. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
A-2 5 5 1	Stanziamento destinato a coprire le varie spese per conferenze, congressi e riunioni ai quali partecipa la Commissione.
A-2 5 5 2	Voce destinata a consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese varie per conferenze, congressi e riunioni organizzati nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
A-2 5 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni, corsi di formazione e tirocini per i funzionari degli Stati membri che controllano le operazioni finanziate dai fondi comunitari o le operazioni di riscossione di entrate che costituiscono risorse proprie comunitarie o che collaborano al sistema delle statistiche comunitarie. Esso copre altresì le spese della stessa natura per i funzionari dei paesi dell'Europa centrale e orientale che controllano le operazioni finanziate nel quadro del programma Phare (Pologne-Hongrie: actions pour la reconversion économique). Esso può coprire altresì le spese relative alla formazione di funzionari di paesi terzi, qualora l'esercizio della loro responsabilità di gestione o di controllo sia in diretta connessione con la protezione degli interessi finanziari della Comunità.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 6 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 5 5	*(seguito)*			
A-2 5 5 3	*(seguito)*			
A-2 5 5 4	Conferenze, congressi e riunioni connessi alle attività delle associazioni di giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari della Comunità Stanziamenti non dissociati	290 000	260 000	239 999,—
	Totale dell'articolo A-2 5 5	4 100 000	4 817 000	3 147 395,15
A-2 5 6	***Spese per preconsultazioni sindacali*** Stanziamenti non dissociati	320 000	285 000	275 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 5	38 220 000	35 291 000	38 923 795,15
	CAPITOLO A-2 6			
A-2 6 0	***Studi e consulenze*** Stanziamenti non dissociati	8 500 000	11 160 000	14 607 717,82

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 6 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
A-2 5 5	*(seguito)*
A-2 5 5 3	*(seguito)* I quattro quinti di questo stanziamento sono destinati alle spese concernenti le attività nel settore dei Fondi strutturali; un quinto è destinato alle spese nel settore della politica agricola comune e negli altri settori del bilancio. Un importo di 100 000 ECU verrà destinato a seminari di formazione per i funzionari delle dogane e degli organismi che gestiscono fondi comunitari dei nuovi Länder tedeschi.
A-2 5 5 4	Stanziamento destinato a coprire le spese generate dalle iniziative in materia di controllo finanziario che la Commissione intraprende per coordinare le attività delle associazioni di giuristi europei ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità a livello nazionale e transnazionale. Esso copre, in particolare, le spese relative al funzionamento delle associazioni, all'organizzazione di seminari, riunioni, studi e conferenze, alle azioni di formazione e di altro tipo destinate a promuovere e a sviluppare dette associazioni. Un importo di 40 000 ECU sarà destinato a finanziare uno studio sul diritto applicabile negli Stati membri alle frodi comunitarie, al fine di: — fare il punto riguardo all'attività di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne tanto le sanzioni, quanto le procedure (a livello nazionale e transnazionale); — proporre soluzioni tecniche ai fini di un progresso sulla via dell'armonizzazione e della creazione di uno «spazio giudiziario europeo». Tale studio sarà trasmesso al Parlamento europeo.
A-2 5 6	Stanziamento destinato a coprire le spese relative a riunioni di consultazione preliminare fra i rappresentanti sindacali europei in modo da poter definire e armonizzare le loro posizioni sullo sviluppo delle politiche della Comunità.
A-2 6 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui la Commissione non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc. Esso copre anche l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 6 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 6 0	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 6	8 500 000	11 160 000	14 607 717,82
	Totale del titolo A-2	**346 098 000**	**336 951 000**	**391 588 069,73**

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 6 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 6 0	*(seguito)*

La ripartizione di questo stanziamento per settore di attività si presenta come segue:

Settore di attività	Importo
1. Mercato interno	2 939 000
2. Spazio sociale	656 000
3. Politiche d'accompagnamento	1 777 000
4. Sviluppo economico e azioni strutturali	532 000
5. Politiche comuni	404 000
6. Relazioni esterne	614 000
7. Servizi orizzontali:	
a) coordinamento	966 000
b) finanze e controllo	178 000
c) amministrazione e informatica	385 000
d) linguistico	49 000
Totale del settore 7	1 578 000
Totale dei settori da 1 a 7	8 500 000
Gabinetti e altri	—
Totale	8 500 000

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio alle spese generali sostenute dalla Comunità a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alle linee interessate del presente titolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'ammontare di queste entrate è stimato a 285 000 ECU.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI COMUNITARIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-30			
A-300	***Sovvenzioni della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento*** Stanziamenti non dissociati	245 000	241 000	231 000,—
A-301	***Istituzioni di interesse europeo***			
A-3010	Collegio d'Europa di Bruges Stanziamenti non dissociati	1 900 000	1 900 000	1 600 000,—
A-3011	Istituto universitario europeo di Firenze Stanziamenti non dissociati	4 745 000	4 532 000	4 330 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI COMUNITARIE

Articolo Voce	Commento
	Gli stanziamenti iscritti nel presente capitolo sono destinati a sovvenzionare istituzioni, organismi, progetti e organizzazioni non governative che abbiano quale finalità la promozione della costruzione europea. La Commissione è invitata a modificare entro il 15 marzo 1996 le proprie regole di finanziamento secondo i seguenti principi: — un'azione di promozione della costruzione europea, — una ripartizione equilibrata fra tutti gli Stati membri, — l'istituzione di misure di controllo in uno spirito di partenariato fra le istituzioni comunitarie e gli organismi, — l'elaborazione di una relazione destinata all'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio sull'insieme dei finanziamenti erogati, che comprenda una descrizione precisa dell'attività finanziaria, — un finanziamento strettamente connesso alle spese operative, che escluda qualunque spesa di funzionamento, eccettuate quelle relative ad azioni specifiche, — la definizione di una soglia minima che garantisca l'efficacia della sovvenzione, nonché di misure di incoraggiamento per la creazione di reti di organismi.
A-300	Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare gli articoli da 52 a 54. Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo VI. Nella 23ª sessione del 1° e 2 febbraio 1960, il Consiglio della Comunità europea per l'energia atomica ha proposto all'unanimità che la Commissione differisca non soltanto la riscossione del canone — destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica — ma anche la sua introduzione stessa. Da allora, nel bilancio della Commissione, figura una sovvenzione destinata a equilibrare lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica.
A-301	
A-3010	*Ex articolo A-325* Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario della Comunità al Collegio d'Europa di Bruges.
A-3011	*Ex voci A-3240 e A-3242* Convenzione recante creazione di un Istituto universitario europeo (GU n. C 29 del 9. 2. 1976, pag. 1), in particolare articolo 19, paragrafo 2. Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 1). Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 14). Contratto stipulato fra la Commissione e l'Istituto universitario europeo di Firenze il 17 dicembre 1984. Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura riuniti nell'ambito del Consiglio, del 14 novembre 1991, su alcune disposizioni concernenti gli archivi (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 2). Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 1994, per una maggiore cooperazione nel settore degli archivi (GU n. C 235 del 23. 8. 1994, pag. 3). Stanziamento destinato a finanziare: — le spese per materiale e funzionamento accademico dell'Istituto universitario europeo di Firenze, nonché le spese per una biblioteca europea,

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-301	*(seguito)*			
A-3011	*(seguito)*			
A-3012	Accademia del diritto europeo (Treviri) Stanziamenti non dissociati	1 200 000	1 000 000	1 000 000,—
A-3013	Istituto europeo per l'amministrazione pubblica di Maastricht Stanziamenti non dissociati	500 000	280 000	180 000,—
	Totale dell'articolo A-301	8 345 000	7 712 000	7 110 000,—
A-302	***Organismi a finalità europea***			
A-3020	Sovvenzioni a organizzazioni di interesse europeo e alle reti transeuropee, ed in particolare alle organizzazioni di coordinamento Stanziamenti non dissociati	3 150 000	1 295 000	759 500,—
A-3021	Gemellaggi fra città della Comunità Stanziamenti non dissociati	7 500 000	3 500 000	3 200 000,—
A-3022	Centri di studio e di ricerca Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 020 000	990 500,—
A-3023	Azioni di formazione e di perfezionamento per interpreti di conferenza Stanziamenti non dissociati	200 000	118 000	133 460,13

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 0 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 0 1	*(seguito)*
A-3 0 1 1	*(seguito)* — il contributo finanziario al funzionamento del Centro interdisciplinare di ricerca «Robert Schuman» e del «Forum europeo», nonché ad un certo numero di progetti di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, — il finanziamento di un certo numero di borse «Jean Monnet», di una cattedra «Jean Monnet» e di un'accademia estiva sul diritto comunitario e la protezione dei diritti dell'uomo, — le spese inerenti all'accoglienza di ricercatori che elaborano tesi aventi un rapporto con il progresso dell'Unione europea. Finanzia altresì le spese inerenti alla gestione (spese di personale e funzionamento), da parte dell'Istituto europeo di Firenze, degli archivi storici, nonché l'acquisizione di documenti di valore storico appartenenti a privati e a organismi pubblici o privati.
A-3 0 1 2	*Ex voce A-3 2 9 0* Stanziamento destinato a coprire l'erogazione della sovvenzione comunitaria all'Accademia del diritto europeo. Esso è destinato anche a finanziare, eventualmente, i costi di interpretazione e di traduzione da e verso lingue diverse dal tedesco, l'inglese e il francese.
A-3 0 1 3	*Ex articolo A-3 0 7 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario della Comunità all'Istituto europeo di Maastricht.
A-3 0 2	
A-3 0 2 0	*Ex articolo A-3 0 4 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire l'erogazione di aiuti finanziari a organizzazioni d'interesse europeo e in particolare a contribuire allo sviluppo di una vasta campagna d'informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea sugli elementi fondamentali e i vantaggi dell'Unione europea per l'insieme dei paesi europei, in particolare per le regioni periferiche, insulari e di montagna, tenendo conto del necessario equilibrio geografico. Esso è destinato anche a sovvenzioni a favore di organismi che svolgono attività di ricerca o di studio approfondite sull'integrazione europea e il funzionamento delle istituzioni.
A-3 0 2 1	*Ex articolo A-3 0 6* Stanziamento destinato a promuovere gemellaggi fra città dell'Unione europea. Una parte dei fondi è destinata a incentivare i gemellaggi fra le città dell'Unione europea e quelle dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché a rafforzare i legami tra le regioni periferiche, insulari e di montagna dell'Unione, tenendo conto del necessario equilibrio geografico.
A-3 0 2 2	*Ex articolo A-3 0 7 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire: — le spese dei centri di studi e le ricerche sull'integrazione europea, — il sostegno alle organizzazioni non governative (ONG) di insegnanti che intendono istituire legami più stretti tra gli insegnanti dell'Unione europea, — un contributo al Centro di alti studi europei a Strasburgo che si prefigge di definire, coordinare e impartire una formazione sui problemi europei ai funzionari dei paesi europei (100 000 ECU).
A-3 0 2 3	*Ex articolo A-3 2 1* Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario al programma organizzato nel quadro della conferenza permanente dei direttori degli istituti universitari di traduzione e interpretazione (CIUTI) o in un istituto qualificato d'istruzione superiore o postuniversitaria, per la formazione di interpreti di conferenza.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 0 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-3 0 2	*(seguito)*			
A-3 0 2 3	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-3 0 2	12 850 000	6 933 000	5 083 460,13
A-3 0 3	***Progetti a finalità europea***			
A-3 0 3 0	Associazioni e federazioni d'interesse europeo Stanziamenti non dissociati	1 350 000	2 705 000	1 585 000,—
A-3 0 3 1	Giornalisti in Europa Stanziamenti non dissociati	255 000	250 000	250 000,—
A-3 0 3 2	Centro europeo di studi politici Stanziamenti non dissociati	250 000	250 000	115 000,—
A-3 0 3 3	Centro internazionale per la formazione europea Stanziamenti non dissociati	750 000	500 000	400 000,—
	Totale dell'articolo A-3 0 3	2 605 000	3 705 000	2 350 000,—
A-3 0 4	***Organizzazioni internazionali non governative***			
A-3 0 4 0	Sostegno a organizzazioni internazionali non governative della gioventù Stanziamenti non dissociati	1 300 000	1 250 000	844 000,—
A-3 0 4 1	Sostegno a organizzazioni internazionali non governative che operano per l'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	0,—
	Totale dell'articolo A-3 0 4	1 600 000	1 550 000	844 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-302	*(seguito)*
A-3023	*(seguito)* Finanzia altresì l'attribuzione di borse di studio a interpreti per consentire loro di acquisire lingue di lavoro supplementari, nonché di un premio per meriti straordinari. L'importo delle entrate suscettibili di reimpiego è stimato a 485 000 ECU.
A-303	
A-3030	*Ex articolo A-304 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire l'erogazione di aiuti finanziari ad associazioni o federazioni che sviluppino progetti specifici con finalità europee.
A-3031	*Ex voce A-3090 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario della Comunità all'associazione «Giornalisti in Europa».
A-3032	*Ex voce A-3092* Stanziamento destinato a coprire un contributo finanziario al programma del Centro europeo per gli studi politici (CEPS).
A-3033	*Ex voce A-3291* Stanziamento destinato a coprire un contributo finanziario al programma di formazione, di pubblicazione e di ricerca sull'integrazione europea, gestito dal Centro internazionale di formazione europea.
A-304	
A-3040	*Ex articolo A-322* Stanziamento destinato all'erogazione di sovvenzioni alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù, che operino in ambito europeo. Stanziamento destinato a finanziare il sostegno ad organizzazioni non governative di insegnanti aventi quale obiettivo il ravvicinamento dei corpi insegnanti dell'Unione europea.
A-3041	*Ex voce A-3093* Stanziamento destinato all'erogazione di sovvenzioni dell'Unione, quale partecipazione della stessa alle organizzazioni internazionali non governative che operano per l'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 0 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-3 0 5	***Altre sovvenzioni a carattere europeo***			
A-3 0 5 0	Istituto europeo per gli studi sull'Asia meridionale e sudorientale Stanziamenti non dissociati	175 000 (1)	175 000	175 000,—
A-3 0 5 1	Istituto «Europa - America latina» (IRELA) Stanziamenti non dissociati	1 900 000	1 800 000	1 500 000,—
A-3 0 5 2	Centro europeo Nord-Sud per l'interdipendenza e la solidarietà mondiale Stanziamenti non dissociati	500 000	400 000	330 000,—
A-3 0 5 3	Centro latino-americano per le relazioni con l'Europa Stanziamenti non dissociati	250 000	150 000	
A-3 0 5 4	Preservazione dei campi di concentramento nazisti quali monumenti storici Stanziamenti non dissociati	200 000	100 000	
A-3 0 5 5	Incontri internazionali Stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 000 000	1 499 927,—
A-3 0 5 6	Supporto per la Casa «Jean Monnet» Stanziamenti non dissociati	250 000	200 000	
A-3 0 5 7	Forum delle donne Stanziamenti non dissociati	600 000	650 000	350 000,—
A-3 0 5 8	Altre sovvenzioni a carattere generale Stanziamenti non dissociati	570 000	750 000	120 000,—

(1) Uno stanziamento di 200 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-305	
A-3050	*Ex articolo A-301* Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Comunità alle spese relative all'organizzazione di congressi, manifestazioni occasionali, azioni di carattere europeo o di carattere scientifico che presentino un interesse per la Comunità.
A-3051	*Ex voce A-3020* Stanziamento destinato a coprire l'erogazione della sovvenzione necessaria per il funzionamento dell'Istituto «Europa - America latina» e per i programmi portati avanti congiuntamente da tale istituto e dal Parlamento latino-americano.
A-3052	*Ex voce A-3021* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un aiuto a favore del Centro europeo Nord-Sud per l'interdipendenza e la solidarietà mondiale di Lisbona, per conferenze, seminari e mostre sulla politica europea di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
A-3053	*Ex voce A-3022* Stanziamento destinato a coprire parzialmente il finanziamento delle spese per il funzionamento del Centro latino-americano per le relazioni con l'Europa (Celare) e l'erogazione di sovvenzioni per le sue attività.
A-3054	*Ex articolo A-303* Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 febbraio 1993, sulla protezione europea e internazionale dei campi di concentramento nazisti e relativi siti quali monumenti storici (GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 118). Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione europea alla preservazione dei principali siti e degli archivi in relazione con la deportazione simboleggiata dai memoriali eretti nei campi di concentramento.
A-3055	*Ex voci A-3050 e A-3059* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di informazione e di comunicazione, quale supporto a varie attività, nel quadro di fiere, esposizioni e altre manifestazioni.
A-3056	*Ex articolo A-308* Stanziamento destinato a coprire le attività e i programmi organizzati dalla Casa «Jean Monnet».
A-3057	*Ex voci A-3058 e A-3091* Stanziamento destinato ad assicurare il funzionamento del Forum delle donne. Come il Forum della gioventù, il Forum, o Lobby, delle donne è divenuto un ausilio indispensabile per le azioni comunitarie destinate alle donne. Stanziamento destinato a finanziare, entro la fine del 1997, l'organizzazione di una conferenza europea per il seguito e la valutazione della Conferenza mondiale ONU sulle donne, cui sono invitati i governi degli Stati membri, le istituzioni europee e le organizzazioni non governative europee. È altresì imputato a questa voce il contributo allo sviluppo delle idee contenute in una piattaforma per un'azione a livello europeo, elaborata dalla Commissione e dalle ONG nel quadro del Forum delle ONG a Pechino.
A-3058	*Ex voce A-3090 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire l'erogazione di varie sovvenzioni specifiche che per loro natura non rientrano in alcuna altra voce del presente capitolo.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 0 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-3 0 5	*(seguito)*			
A-3 0 5 9	Istituto europeo di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba Stanziamenti non dissociati	200 000 (1)		
	Totale dell'articolo A-3 0 5	5 745 000	5 225 000	3 974 927,—
A-3 0 6	***Altre sovvenzioni a carattere europeo* (seguito dell'articolo A-3 0 5)**			
A-3 0 6 0	Sovvenzione per l'Associazione europea per la cooperazione (AEC) Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	1 800 000,—
	Totale dell'articolo A-3 0 6	2 000 000	2 000 000	1 800 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 0	33 390 000	27 366 000	21 393 387,13
	CAPITOLO A-3 2			
A-3 2 0	***Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione***			
A-3 2 0 0	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	3 400 000	3 300 000	2 556 000,—

(1) Uno stanziamento di 50 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI COMUNITARIE *(seguito)*

CAPITOLO A-32 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE

Articolo Voce	Commento
A-305	*(seguito)*
A-3059	*Nuova voce* Stanziamento destinato a finanziare la partecipazione alle attività dell'Istituto, lo scambio di informazioni fra docenti universitari, giornalisti, ONG e politici, la promozione di una ricerca indipendente e la trasmissione di risultati ai responsabili politici delle decisioni nonché ai membri del Parlamento europeo.
A-306	
A-3060	*Ex voce B7-5095* Regolamento (CEE) n. 3245/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, recante istituzione di un'Agenzia europea di cooperazione (GU n. L 328 del 16. 11. 1981, pag. 1). Decisione 86/125/CEE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 marzo 1986, relativa alla conclusione della terza convenzione ACP-CEE (GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 1), in particolare l'articolo 211, paragrafo 4 della terza convenzione. Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare l'articolo 302 della quarta convenzione (firmata il 15 dicembre 1989 e applicabile a partire dal 1° settembre 1991). Stanziamento destinato a sovvenzionare l'Associazione europea per la cooperazione. La sovvenzione può coprire altresì le spese di funzionamento.
A-320	
A-3200	*Ex articolo A-320* Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani universitari, ai tirocini per interpreti e traduttori intesi ad agevolare le assunzioni nel quadro linguistico, nonché ai soggiorni di formazione di breve durata aperti ai funzionari degli Stati membri. Gli stanziamenti coprono le indennità e contributi sociali dei tirocinanti, le spese di viaggio di inizio e fine tirocinio, le spese dei viaggi effettuati nel quadro dei tirocini, nonché le spese di accoglienza e ricevimento, pasti e documentazione. Dopo il 1987, sono resi disponibili per giovani diplomati altri posti di tirocinante sul luogo di lavoro presso le delegazioni della Commissione con sede nei paesi in via di sviluppo ACP, latinoamericani e asiatici. Essi sono assegnati nei paesi meno cari onde ridurre al minimo le spese e rendere il piano efficace sotto il profilo dei costi. Una speciale attenzione è accordata all'accoglienza dei tirocinanti dei paesi ACP e dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nella prospettiva del mercato interno.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-3 2 0	*(seguito)*			
A-3 2 0 1	Sovvenzioni per l'organizzazione di tirocini destinati ai giovani diplomatici dei paesi dell'Europa centrale e orientale Stanziamenti non dissociati	500 000		
	Totale dell'articolo A-3 2 0	3 900 000	3 300 000	2 556 000,—
A-3 2 7	***Scuole europee***			
A-3 2 7 0	Retribuzioni e oneri sociali Stanziamenti non dissociati	68 915 904 (1)	70 434 829 (2)	72 880 000,—
A-3 2 7 1	Indennità e assegni vari Stanziamenti non dissociati	5 944 776	5 219 036	6 281 000,—
A-3 2 7 2	Spese di funzionamento degli immobili Stanziamenti non dissociati	5 783 269	5 484 491	5 551 000,—
A-3 2 7 3	Spese per le attrezzature e il funzionamento delle scuole Stanziamenti non dissociati	7 357 400	4 397 000	4 571 000,—
	Totale dell'articolo A-3 2 7	88 001 349	85 535 356	89 283 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 2	91 901 349	88 835 356	91 839 000,—
	CAPITOLO A-3 4			
A-3 4 0	***Gazzetta ufficiale*** Stanziamenti non dissociati	43 500 000	46 855 000	34 950 000,—

(1) Uno stanziamento di 7 408 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 4 500 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Commento
A-3 2 0	*(seguito)*
A-3 2 0 1	*Nuova voce* Stanziamento destinato a contribuire alla formazione dei giovani diplomatici dei paesi dell'Europa centrale e orientale in merito agli affari europei.
A-3 2 7	Statuto della scuola europea, del 12 aprile 1957. Protocollo, del 13 aprile 1962, relativo alla creazione di scuole europee, e protocollo supplementare del 15 dicembre 1975. Regolamento finanziario adottato dal consiglio superiore delle scuole europee il 18 ottobre 1988. Decisione 94/557/CE, Euratom del Consiglio, del 17 giugno 1994, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, a firmare e a concludere la convenzione recante statuto delle scuole europee (GU n. L 212 del 17. 8. 1994, pag. 1). Decisione 94/558/CECA della Commissione, del 17 giugno 1994, relativa alla conclusione della convenzione recante statuto delle scuole europee (GU n. L 212 del 17. 8. 1994, pag. 15).
A-3 2 7 0	Stanziamento destinato ai capitoli 1 e 5 del bilancio delle scuole europee.
A-3 2 7 1	Stanziamento destinato al capitolo 4 del bilancio delle scuole europee.
A-3 2 7 2	Stanziamento destinato all'articolo 20 del bilancio delle scuole europee.
A-3 2 7 3	Stanziamento destinato ai capitoli 2 (eccetto l'articolo 20), 3 e 7 del bilancio delle scuole europee.
A-3 4 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191. Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 385/58), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia et della Svezia. Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 390/58), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia et della Svezia. Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19).

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-3 4 0	*(seguito)*			
A-3 4 1	***Pubblicazioni***			
A-3 4 1 0	Pubblicazioni a carattere generale Stanziamenti non dissociati	4 945 000	5 095 000	4 254 000,—
A-3 4 1 1	Programma prioritario di pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	5 250 000	5 250 000	4 000 000,—
A-3 4 1 2	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	260 000	260 000	200 000,—
	Totale dell'articolo A-3 4 1	10 455 000	10 605 000	8 454 000,—
A-3 4 2	***Ufficio delle pubblicazioni*** Stanziamenti non dissociati	54 052 000	50 928 000 (1)	43 905 401,21
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 4	108 007 000	108 388 000	87 309 401,21

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 4 0	*(seguito)* Stanziamento destinato a far fronte alle spese di pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 4 345 000 ECU.
A-3 4 1	
A-3 4 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'edizione: — delle pubblicazioni previste dai trattati o dai regolamenti del Consiglio; — dei periodici, raccolte e altre pubblicazioni della Commissione; — degli opuscoli e pubblicazioni relativi alla diffusione delle conoscenze tecniche ed economiche. Le spese di editoria comprendono tutte le spese relative ai lavori di preparazione e di elaborazione (compresi i contratti d'autore), i pagamenti dei giornalisti indipendenti, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, la redazione, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa e la distribuzione, le spese necessarie per garantire l'edizione elettronica, nonché le spese di gestione e le spese di acquisto dei dati. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 3 050 000 ECU.
A-3 4 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'edizione di pubblicazioni su temi significativi d'attualità riguardanti le attività della Commissione nonché le realizzazioni e i progetti dell'Unione europea, selezionati nel quadro del Programma prioritario di pubblicazioni. Queste pubblicazioni sono destinate o direttamente al pubblico o ai moltiplicatori d'opinione e alle amministrazioni nazionali. Le spese di edizione comprendono tutte le spese relative ai lavori di preparazione ed elaborazione (compresi i contratti d'autore), i pagamenti dei giornalisti indipendenti l'uso di documentazione, la riproduzione di documenti, la redazione, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la promozione di opere, la stampa e la distribuzione, le spese necessarie per garantire l'edizione elettronica, nonché le spese di gestione e le spese di acquisto dati.
A-3 4 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa e diffusione degli opuscoli, le spese di diffusione delle cognizioni tecniche ed economiche nonché le spese necessarie per garantire l'edizione elettronica. Esso è altresì destinato alle spese di promozione dell'insieme delle publicazioni della Commissione, escluse le pubblicazioni dell'Istituto statistico. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-3 4 2	Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19), in particolare gli articoli 5 e 7. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 124. L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti dell'Ufficio delle pubblicazioni ripresi in dettaglio all'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 15 605 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-3 5			
A-3 5 0	***Informazioni economiche e gestione dell'unione economica e monetaria***			
A-3 5 0 0	Indagini europee armonizzate nel settore della congiuntura e sfruttamento dei loro risultati d'inchieste Stanziamenti non dissociati	3 100 000	3 075 000	2 434 135,—
A-3 5 0 1	Azioni di preparazione e di sostegno alla realizzazione dell'unione economica e monetaria Stanziamenti non dissociati	1 150 000	950 000	300 000,—
	Totale dell'articolo A-3 5 0	4 250 000	4 025 000	2 734 135,—
A-3 5 2	***Azioni nel settore della concorrenza, compreso il controllo delle concentrazioni tra imprese*** Stanziamenti non dissociati	620 000	602 000	548 752,—

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-35 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI

Articolo Voce	Commento
A-350	
A-3500	Stanziamento destinato a realizzare o a continuare le seguenti inchieste e allo sfruttamento dei dati raccolti: — decisioni prese dalla Commissione il 15 novembre 1961: — inchiesta mensile di congiuntura presso i capi di aziende della Comunità (prosecuzione dal 1962); — inchiesta di congiuntura nel settore della costruzione (prosecuzione dal 1963); — inchiesta di congiuntura sugli investimenti (prosecuzione dal 1966); — inchiesta di congiuntura nel settore del commercio al minuto; — inchiesta di congiuntura nel settore dei servizi; — inchiesta ad hoc su argomenti di attualità; — decisione del Consiglio del 15 settembre 1970: — inchiesta di congiuntura della Comunità economica europea presso i consumatori (prosecuzione dal 1972). L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.
A-3501	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'assistenza tecnica per la preparazione dei grandi orientamenti di politica economica degli Stati membri e della Comunità, ed agli studi di preparazione, di sostegno e di valutazione concernenti la messa in opera dell'unione economica e monetaria.
A-352	Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65, 66 e 95. Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 85, 86, 90, 92 e 93. Direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 73). Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione modificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13). Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 5). Direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 10). Decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57). Accordo sullo Spazio economico europeo (GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 3), in particolare gli articoli 52 a 62 e i protocolli relativi concernenti l'applicazione delle norme sulla concorrenza nel territorio coperto dall'accordo. Stanziamento destinato a coprire le spese per studi sulla struttura dei settori e dei mercati nei vari Stati membri, nonché sulle loro tendenze e la loro evoluzione sul piano della concentrazione delle imprese e della concorrenza, nonché sul controllo relativo all'analisi, effettuata in stretta collaborazione con gli Stati membri, dei casi di concentrazioni di imprese notificati alla Commissione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-3 5 3	***Coordinamento della lotta contro le frodi***			
A-3 5 3 0	Unità di coordinamento della lotta contro le frodi Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	101 614,71
A-3 5 3 1	Controlli, studi, analisi nel quadro della lotta contro le frodi Stanziamenti non dissociati	4 000 000	3 308 000	4 103 477,82
A-3 5 3 2	TAFI [textile anti-fraud initiative (azione (antifrodi tessili))] Stanziamenti non dissociati	800 000	800 000	799 901,—
	Totale dell'articolo A-3 5 3	5 000 000	4 308 000	5 004 993,53

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-35 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-353	
A-3530	Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese dell'unità di coordinamento della lotta contro le frodi incaricata dalla Commissione di: — individuare, raggruppare, analizzare, valorizzare e trasferire tutte le informazioni utili per il rilevamento e il sanzionamento delle frodi, — coordinare e seguire le azioni intraprese dai suoi servizi, — concepire, sviluppare e gestire le infrastrutture comuni, in particolare quelle informatiche, — assumere qualsiasi iniziativa tendente a migliorare la formazione del personale e a intensificare le relazioni con le amministrazioni nazionali, — organizzare e partecipare, secondo le necessità, a controlli e inchieste in loco, eventualmente su richiesta del Parlamento, — garantire, presso le autorità nazionali, il seguito delle azioni miranti a individuare e a reprimere le frodi scoperte, nonché a ottenere il risarcimento degli importi sottratti in modo fraudolento e ad attuare le iniziative necessarie alla protezione degli interessi finanziari della Comunità, a livello tanto amministrativo quanto giudiziario (comprese le denunce e le costituzioni di parte civile, ecc.), — assicurare il coordinamento con gli organismi nazionali incaricati di centralizzare le analisi, i controlli e le valutazioni in materia di corruzione e di crimine organizzato. Esso copre altresì le spese connesse a ogni iniziativa che l'unità di coordinamento della lotta contro le frodi attuerà nel quadro delle finalità precisate più sopra al fine di coordinare e seguire le azioni dei servizi della Commissione, organizzare e partecipare a controlli e inchieste in loco, nonché rafforzare la cooperazione con le amministrazioni nazionali in materia di scambi di informazioni.
A-3531	Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18). Decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 45). Conclusioni del Consiglio, del 11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1). Regolamento (CE) n. 3235/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, p. 16). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle nuove azioni in materia di lotta contro le frodi e concernente l'attuazione e la semplificazione della regolamentazione comunitaria. Esso copre altresì le spese connesse alle iniziative che l'Unità di coordinamento per la lotta contro le frodi prenderà al di fuori delle basi giuridiche summenzionate per coordinare e seguire le azioni dei servizi della Commissione, per organizzare e partecipare a controlli e inchieste in loco, e per rafforzare la cooperazione con le amministrazioni nazionali in materia di scambi di informazioni. È altresì imputato a questa voce il finanziamento dello svolgimento di controlli delle importazioni in container attraverso l'installazione di lettori a scansione nei vari porti dell'Unione europea.
A-3532	Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle azioni specifiche nella lotta contro le frodi nel commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, nonché le spese relative ai controlli e alle indagini in loco necessari in caso di frodi nel commercio del tessile e dell'abbigliamento. Esso copre inoltre le spese relative alla partecipazione della Comunità all'istituzione di una cellula antifrodi in collaborazione con gli imprenditori del settore tessile.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-3 5 5	***Rete europea di documentazione, coordinamento e ricerca nel quadro della lotta contro la frode e la criminalità al di là delle frontiere***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)	400 000	0,—
A-3 5 6	***Azioni in materia di prelievi obbligatori***			
	Stanziamenti non dissociati	390 000	380 000	266 900,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 5	10 260 000	9 715 000	8 554 780,53
	Totale del titolo A-3	**243 558 349**	**234 304 356**	**209 096 568,87**

(1) Uno stanziamento di 350 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 5 5	Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1). Articolo destinato al cofinanziamento di una rete europea di documentazione, coordinamento e ricerca nel quadro della lotta contro la frode e la criminalità al di là delle frontiere, in collegamento con tutte le azioni che vengono realizzate, al di fuori delle strutture comunitarie, per la protezione giuridica degli interessi finanziari della Comunità (in particolare con gli istituti di diritto europeo e le associazioni di giuristi europei). Esso copre le spese per la realizzazione di una ricerca di diritto comparato sulla repressione della corruzione e dei fenomeni di criminalità organizzata negli Stati membri (organismi, metodi, legislazioni). Tale ricerca sarà trasmessa al Parlamento europeo.
A-3 5 6	Stanziamento destinato a coprire le spese concernenti la preparazione e l'attuazione di un programma d'azione della Comunità e di cooperazione degli Stati membri in materia di prelievi obbligatori, in particolare: — inchieste, studi e altre azioni, inclusa l'attuazione di scambi di informazioni specializzate (universitari, esperti indipendenti) nel quadro dei vari aspetti del processo di ristrutturazione dei prelievi obbligatori: effetti sull'occupazione, effetti macro e micro-economici, effetti ridistributivi, vantaggi e svantaggi della ristrutturazione fiscale rispetto ad altre politiche, nonché interazioni fra il mercato interno europeo e i prelievi fiscali e sociali; — di diffusione dell'informazione, in materia di prelievi obbligatori, alle istituzioni comunitarie, alle amministrazioni nazionali e al pubblico nelle forme ed entro i termini imposti (comunicazioni, bollettini d'informazione, presentazioni, seminari, laboratori). Le entrate provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio alle spese generali sostenute dalla Comunità a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alle linee interessate del presente titolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'ammontare di queste entrate è stimato a 50 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-4

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

CAPITOLO A-4 0 — GESTIONE DELLE RISORSE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-4 0			
A-4 0 0	***Gestione comune degli interpreti indipendenti e degli interpreti addetti ai servizi di conferenza***			
A-4 0 0 0	Interpreti indipendenti del servizio comune interpretazione-conferenze Stanziamenti non dissociati	11 850 000	5 660 000	12 300 000,—
A-4 0 0 1	Altri interpreti indipendenti Stanziamenti non dissociati	6 500 000	6 350 000	6 500 000,—
A-4 0 0 2	Operatori di conferenza provvisori del servizio comune interpretazione-conferenze Stanziamenti non dissociati	70 000	53 000	160 000,—
A-4 0 0 3	Altri operatori di conferenza provvisori Stanziamenti non dissociati	p.m.	3 000	2 500,—
A-4 0 0 4	Altre prestazioni di complemento Stanziamenti non dissociati	8 000 000	7 294 000	7 959 676,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-4

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

CAPITOLO A-40 — GESTIONE DELLE RISORSE

Articolo Voce	Commento
	Le attività coperte dal presente capitolo formano l'oggetto di una cooperazione interistituzionale che comporta una consultazione tra le istituzioni nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione in comune in vista della razionalizzazione delle spese.
A-400	
A-4000	*Ex voce A-1170* Stanziamento destinato a coprire, a complemento delle entrate riutilizzabili, gli onorari, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti indipendenti ed altri interpreti non permanenti, convocati dal servizio comune interpretazione-conferenze per riunioni organizzate dalla Commissione o da altre istituzioni e per le quali le prestazioni necessarie non possono essere fornite da interpreti funzionari, temporanei o ausiliari della Commissione. Da notare che le spese corrispondenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 17 500 000 ECU.
A-4001	*Ex voce A-1171* Stanziamento destinato a coprire gli onorari, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti indipendenti ed altri interpreti non permanenti, convocati dalla Commissione per riunioni organizzate dalla stessa o da altre istituzioni e per le quali le prestazioni necessarie non possono essere fornite da interpreti funzionari, temporanei o ausiliari dalla Commissione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 125 000 ECU.
A-4002	*Ex voce A-1172* Stanziamento destinato a coprire le spese per operatori di conferenza indipendenti ed altri, convocati dal servizio comune interpretazione-conferenze per riunioni organizzate dalla Commissione o da altre istituzioni e per le quali le prestazioni di servizi non possono essere fornite da funzionari o agenti temporanei o ausiliari della Commissione.
A-4003	*Ex voce A-1173* Voce destinata a coprire le spese per operatori di conferenza provvisori ed altri convocati dalla Commissione per riunioni organizzate dalla stessa o da altre istituzioni e per le quali le prestazioni di servizio non possono essere fornite da funzionari o agenti temporanei o ausiliari dalla Commissione.
A-4004	*Ex voce A-1177* Stanziamento destinato a coprire: — il ricorso a personale provvisorio per ristoranti/spacci, — il ricorso a personale provvisorio per il doposcuola, i centri di vacanza e le colonie diurne organizzati dai servizi della Commissione, — i lavori di riproduzione da affidare all'esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Commissione, — le spese di trattamento informatico per la redazione di documenti esplicativi e giustificativi per le esigenze della Commissione e da sottoporre all'autorità di bilancio, — le spese generate da contratti di diritto privato conclusi con le persone che sostituiscono le puericultrici di ruolo dei nidi d'infanzia. Da notare che le spese corrispondenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 718 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — GESTIONE DELLE RISORSE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-4 0 0	*(seguito)*			
A-4 0 0 5	Prestazioni di interpreti del Parlamento Stanziamenti non dissociati	823 000	948 000	822 000,—
	Totale dell'articolo A-4 0 0	27 243 000	20 308 000	27 744 176,—
A-4 0 1	***Gestione comune dei traduttori***			
A-4 0 1 1	Prestazioni complementari per il servizio di traduzione Stanziamenti non dissociati	7 600 000	7 300 000	7 201 000,—
A-4 0 1 2	Prestazioni della Commissione (servizio traduzione a medio e lungo termine) a favore dell'Ufficio delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-4 0 1 3	Base multilingue di dati terminologici (Eurodicautom) Stanziamenti non dissociati	1 610 000	1 550 000	871 455,—
A-4 0 1 4	Spese di documentazione e di biblioteca del servizio di traduzione Stanziamenti non dissociati	375 000	360 000	468 600,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — GESTIONE DELLE RISORSE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-4 0 0	*(seguito)*
A-4 0 0 5	*Ex voce A-2 3 9 1* Stanziamento destinato al pagamento delle prestazioni fornite alla Commissione dagli interpreti funzionari o temporanei del Parlamento. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-4 0 1	
A-4 0 1 1	*Ex voce A-1 1 7 6* Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni di traduttori indipendenti o provvisori oppure a lavori di dattilografia e d'altra natura affidati all'esterno dal servizio di traduzione.
A-4 0 1 2	*Ex voce A-2 3 9 2* Accordo dell'8 dicembre 1972, tra la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee concernenti l'attribuzione all'Ufficio del servizio di traduzione a medio e lungo termine. Conformemente alle disposizioni di questo accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, la Commissione si è impegnata a mettere a disposizione dell'Ufficio un numero di addetti alla traduzione atto a garantire l'esecuzione di tutti i lavori richiesti dall'Ufficio per il suo fabbisogno interno o per quello delle istituzioni della Comunità. Detti lavori saranno eseguiti dal personale linguistico in servizio a Lussemburgo che figura nell'organico della Commissione. In caso di necessità, si potrà ricorrere anche alle prestazioni temporanee di traduttori indipendenti. Il personale di traduzione distaccato presso l'Ufficio delle pubblicazioni nel quadro del servizio di traduzione a medio e lungo termine era, nel 1994, di 18 LA e 9 C. Gli stanziamenti corrispondenti sono iscritti al titolo A-1.
A-4 0 1 3	*Ex voce A-2 2 5 6* Stanziamento destinato a coprire le spese riguardanti principalmente i contratti stipulati per il cambiamento e la gestione della base di dati Eurodicautom. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 45 000 ECU.
A-4 0 1 4	*Ex voce A-2 2 5 7* Stanziamento destinato a coprire le spese di documentazione e di biblioteca che rispondono alle esigenze dei traduttori e, in particolare: — l'acquisto di opere (monografie, dizionari, glossari, enciclopedie, annuari e serie) e aggiornamenti di volumi esistenti, — gli abbonamenti in generale (periodici, giornali, ecc.) su supporto cartaceo, dischetti, CD-ROM, ecc., — le spese di conservazione delle opere e dei periodici (acquisto di raccoglitori speciali, spese di rilegatura, ecc.). Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — GESTIONE DELLE RISORSE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-4 0 1	*(seguito)*			
A-4 0 1 5	Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
	Totale dell'articolo A-4 0 1	9 585 000	9 210 000	8 541 055,—
A-4 0 2	***Concorsi interistituzionali — Spese varie per l'assunzione*** Stanziamenti non dissociati	4 000 000	4 797 000 (1)	4 012 474,—
A-4 0 3	***Formazione professionale del personale***			
A-4 0 3 0	Corsi di lingue Stanziamenti non dissociati	4 000 000	4 075 000	3 631 957,60

(1) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — GESTIONE DELLE RISORSE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-4 0 1	*(seguito)*
A-4 0 1 5	*Ex voce A-2 3 9 3* Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 29 ottobre 1993 a Bruxelles, a livello dei capi di Stato e di governo. Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 2610/95 (GU n. L 268 del 10. 11. 1995, pag. 1). Le risorse di bilancio del Centro provengono dai contributi finanziari degli organismi per i quali è istituito, fatte salve altre entrate. Questa voce è destinata a fare figurare nel bilancio generale, per la forma, l'esistenza giuridica dell'organo dell'Unione europea.
A-4 0 2	*Ex voce A-1 1 8 0* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 32 e 33 e l'allegato III. Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione di concorsi per l'assunzione del personale su base interistituzionale e in particolare: — le spese di pubblicazione; — le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati; — le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, retribuzione del personale assunto in loco per il controllo delle prove dei concorsi, onorari per la preparazione e la correzione delle prove di esame, ecc.); — le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione. In casi debitamente motivati da necessità funzionali e previa concertazione con le altre istituzioni questo stanziamento può essere utilizzato in parte per l'organizzazione di concorsi da parte dall'istituzione stessa. Possono dar luogo a reimpiego i rimborsi parziali: — delle spese di pubblicazione; — delle spese sostenute dalla Commissione per l'organizzazione di concorsi in comune per l'assunzione di funzionari per varie istituzioni delle Comunità europee; — delle spese di assunzione di funzionari e altri agenti del servizio comune interpretazione-conferenze. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
A-4 0 3	
A-4 0 3 0	*Ex articolo A-1 8 0* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di lingue. Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria e dal ricorso a consulenti. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — GESTIONE DELLE RISORSE *(seguito)*

CAPITOLO A-4 1 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL SETTORE SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-4 0 3	*(seguito)*			
A-4 0 3 1	Perfezionamento professionale del personale e aggiornamento del personale Stanziamenti non dissociati	3 009 000	3 662 000	3 337 467,—
	Totale dell'articolo A-4 0 3	7 009 000	7 737 000	6 969 424,60
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 0	47 837 000	42 052 000	47 267 129,60
	CAPITOLO A-4 1			
A-4 1 0	***Cooperazione interistituzionale nel settore sociale***			
A-4 1 0 0	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale Stanziamenti non dissociati	800 000	814 000	718 145,24
A-4 1 0 1	Sussidi straordinari Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	19 999,72
A-4 1 0 2	Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia Stanziamenti non dissociati	145 000	145 000	105 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — GESTIONE DELLE RISORSE *(seguito)*

CAPITOLO A-4 1 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL SETTORE SOCIALE

Articolo Voce	Commento
A-4 0 3	*(seguito)*
A-4 0 3 1	*Ex voce A-1 1 2 0* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di riunioni d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, nonché l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione dei metodi moderni (centro di calcolo, Ecdoc, Celex, Sincom, ecc.), seminari, ecc. Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria e del ricorso a consulenti in metodologia organizzativa. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-4 1 0	
A-4 1 0 0	*Ex articoli A-1 8 2 e A-1 8 3* Stanziamento destinato a coprire: — una parte delle spese d'animazione del foyer, le azioni di animazione culturale, le sovvenzioni ai circoli del personale, la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità, — una partecipazione alle spese sostenute dai membri del personale per attività come assistenza familiare, assistenza giuridica, asili nido, corsi di formazione linguistica e culturale, — le spese di accoglienza dei nuovi funzionari e agenti e le spese di assistenza immobiliare a favore del personale. Da notare che lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 35 000 ECU.
A-4 1 0 1	*Ex articolo A-1 6 0* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-4 1 0 2	*Ex articolo A-1 6 3* Stanziamento destinato a coprire talune spese relative ai centri per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 1 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL SETTORE SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-4 1 0	*(seguito)*			
A-4 1 0 2	*(seguito)*			
A-4 1 0 3	Aiuto integrativo ai minorati Stanziamenti non dissociati	557 000	557 000	350 000,—
A-4 1 0 4	Spese scolastiche straordinarie Stanziamenti non dissociati	150 000	p.m.	150 000,—
	Totale dell'articolo A-4 1 0	1 672 000	1 536 000	1 343 144,96
A-4 1 1	***Ristoranti e mense***			
A-4 1 1 0	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense e acquisto di materiali vari Stanziamenti non dissociati	1 247 000	1 239 000	1 153 833,11
A-4 1 1 1	Spese di trasformazione e rinnovo, correnti ed eccezionali, degli impianti dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	239 000	282 000	1 454 144,72

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 1 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL SETTORE SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-4 1 0	*(seguito)*
A-4 1 0 2	*(seguito)* Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Le entrate relative al contributo delle famiglie danno luogo a reimpiego. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 763 000 ECU.
A-4 1 0 3	*Ex articolo A-1 6 4* Stanziamento destinato, nel quadro di una politica a favore dei minorati, alle seguenti persone minorate: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.
A-4 1 0 4	*Ex voce A-3 2 6 8* Stanziamento destinato a coprire in parte le spese per l'istruzione di bambini che, per motivi pedagogici imperiosi, non sono o non sono più ammessi nelle scuole europee o che, per ragioni relative alla sede di servizio del padre o della madre, che sono funzionari (uffici esterni), non possono seguire le lezioni in una scuola europea.
A-4 1 1	
A-4 1 1 0	*Ex voce A-1 4 0 0* Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie per il buon funzionamento delle mense, ristoranti, bar e, in particolare, le spese di manutenzione degli impianti e acquisto di materiali vari. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-4 1 1 1	*Ex voci A-1 4 0 1 e A-1 4 0 2* Stanziamento destinato a coprire: — le spese correnti di trasformazione, di rinnovo dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature non incorporabili nelle spese correnti di manutenzione, — le spese importanti di trasformazione e di rinnovo necessarie, che devono essere distinte chiaramente dalle spese correnti di trasformazione, riparazione e rinnovo degli impianti e dei materiali.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 1 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL SETTORE SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO A-4 2 — SPESE DI INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO A VOCAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-4 1 1	*(seguito)*			
A-4 1 1 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-4 1 1	1 486 000	1 521 000	2 607 977,83
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 1	3 158 000	3 057 000	3 951 122,79
	CAPITOLO A-4 2			
A-4 2 0	***Uffici nella Comunità: investimenti in beni immobili, locazione di edifici e spese connesse***			
A-4 2 0 0	Spese di locazione e spese connesse Stanziamenti non dissociati	9 147 000	7 829 000	6 961 000,—

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 1 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL SETTORE SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO A-4 2 — SPESE DI INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO A VOCAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
A-4 1 1	*(seguito)*
A-4 1 1 1	*(seguito)* Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. Gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a coprire le spese per le infrastrutture e le spese di funzionamento degli uffici esterni all'interno del territorio della Comunità, ad eccezione dei siti del Centro comune di ricerca, per i quali le spese sono imputate alla sottosezione B-6, nonché le spese relative allo sfruttamento degli studi della Commissione. La Commissione e il Parlamento sono invitati ad attuare una politica di cooperazione e di consultazione in questi ambiti nonché a gestire in comune gli uffici esterni. Detti stanziamenti coprono altresì lo sfruttamento degli studi radiotelevisivi e delle attrezzature audiovisive.
A-4 2 0	
A-4 2 0 0	*Ex articoli A-2 0 0 (in parte) e A-2 0 2 (in parte), ex voce A-2 0 3 0 (in parte) e, ex articoli A-2 0 4 (in parte), A-2 0 5 (in parte) e A-2 0 9 (in parte)* Lo stanziamento è destinato a coprire: — gli affitti relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale di conferenza, magazzini, autorimesse e parcheggi, — il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione, — le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e riscaldamento, — le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione, — l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli, ecc., — le spese per il materiale necessario a detti lavori, — le spese relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, sia dal punto di vista dell'igiene e della protezione delle persone che da quello della sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni. Queste spese comprendono, ad esempio, da un lato, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali, dall'altro lato i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale, — le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la rimunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.), — le spese di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 2 — SPESE DI INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO A VOCAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

CAPITOLO A-4 5 — RISERVA SPECIALE PER LA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-4 2 0	*(seguito)*			
A-4 2 0 0	*(seguito)*			
A-4 2 0 1	Acquisto di beni immobili, costruzione di edifici e altre spese preliminari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	2 914 813,—
	Totale dell'articolo A-4 2 0	9 147 000	7 829 000	9 875 813,—
A-4 2 1	***Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive*** Stanziamenti non dissociati	1 950 000	1 855 000	1 497 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 2	11 097 000	9 684 000	11 372 813,—
	CAPITOLO A-4 5			
A-4 5 0	***Riserva speciale per la cooperazione interistituzionale*** Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)		
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 5	p.m.		
	Totale del titolo A-4	**62 092 000**	**54 793 000**	**62 591 065,39**

(1) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 2 — SPESE DI INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO A VOCAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

CAPITOLO A-4 5 — RISERVA SPECIALE PER LA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
A-4 2 0	*(seguito)*
A-4 2 0 0	*(seguito)* Da notare che essa copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 154 000 ECU.
A-4 2 0 1	*Ex articolo A-2 0 6 (in parte)* Voce destinata a coprire le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici. Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio della Comunità, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate alla sottosezione B6. Le spese della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori della Comunità sono imputate al titolo A-6.
A-4 2 1	*Ex voce A-2 2 0 0 (in parte) ed ex articolo A-2 4 2* Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla gestione degli studi e degli impianti audiovisivi d'informazione della Commissione: spese per il personale e spese relative all'acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature e del materiale necessario alla gestione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 200 000 ECU.
A-4 5 0	*Nuovo articolo* Articolo destinato a coprire esclusivamente eventuali carenze nelle azioni che formano oggetto di cooperazione interistituzionale.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-5

INFORMATICA

CAPITOLO A-5 0 — INFORMATICA

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-5 0				
A-5 0 0	***Servizi informatici centrali***				
A-5 0 0 0	Centro di calcolo	Stanziamenti non dissociati	18 781 000	19 571 000 (1)	18 584 810,84
A-5 0 0 1	Sviluppo di programmi d'interesse generale	Stanziamenti non dissociati	1 900 000	1 800 000	1 860 764,97
A-5 0 0 2	Servizi esterni d'interesse generale	Stanziamenti non dissociati	3 455 000	3 280 000	2 661 999,17
A-5 0 0 4	Canoni per la trasmissione dei dati	Stanziamenti non dissociati	2 781 000	3 570 000 (2)	2 307 706,71

(1) Uno stanziamento di 95 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 13 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-5

INFORMATICA

CAPITOLO A-5 0 — INFORMATICA

Articolo Voce	Commento
	Le attività che, allo stato attuale, sono idonee a formare oggetto di cooperazione interistituzionale, e cioè: — la nuova paga, — la produzione dei documenti di bilancio, — la produzione e la diffusione dei ritagli stampa, — la procedura dei concorsi, — la gestione delle prestazioni dei traduttori indipendenti, — la gestione della terminologia, — l'aiuto alla traduzione con elaboratore elettronico, — la produzione e la trasmissione dei testi nel quadro del processo legislativo interistituzionale, — l'utilizzazione del server Europa, — la gestione dei beni informatici, formano oggetto di coordinamento interistituzionale a livello dei progetti.
A-5 0 0	
A-5 0 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese: — di acquisto o noleggio dei calcolatori, delle unità periferiche e dei programmi del Centro di calcolo, nonché le spese per i centri di back-up; — di manutenzione, logistica, studi, documentazione, formazione e forniture per le attrezzature nonché per il personale esterno di gestione; — lo sviluppo e la manutenzione, per contratto, dei programmi necessari al funzionamento del centro di calcolo. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 600 000 ECU.
A-5 0 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese: — relative allo sviluppo e alla manutenzione in appalto dei programmi d'interesse generale; — di studi, documentazione e formazione per i programmi nonché di gestione dei lavori; — relative all'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel settore informatico: qualità, sicurezza, tecnologia, metodologia di sviluppo, gestione informatica, ecc.
A-5 0 0 2	*Ex voci A-5 0 0 2 e A-5 0 1 2 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese concernenti: — le attività di interesse generale relative ai supporti tecnico e logistico legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, — la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, gli abbonamenti presso le organizzazioni internazionali, i servizi d'ufficio, l'introduzione di dati, ecc.
A-5 0 0 4	Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni relative a telex, telegrafo, reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-5 0 — INFORMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-5 0 0	*(seguito)*			
A-5 0 0 5	Impianti di trasmissione dei dati Stanziamenti non dissociati	5 236 000	4 974 000 (1)	4 898 830,13
	Totale dell'articolo A-5 0 0	32 153 000	33 195 000	30 314 111,82
A-5 0 1	***Servizi informatici decentrati***			
A-5 0 1 0	Sistemi informatici nei servizi Stanziamenti non dissociati	34 129 000	34 997 000 (2)	35 845 216,24
A-5 0 1 1	Sviluppo di programmi d'interesse specifico Stanziamenti non dissociati	15 000 000	13 750 000	14 409 325,—
A-5 0 1 2	Servizi esterni d'interesse specifico Stanziamenti non dissociati	12 550 000	11 923 000 (3)	11 515 000,—
	Totale dell'articolo A-5 0 1	61 679 000	60 670 000	61 769 541,24
	TOTALE DEL CAPITOLO A-5 0	93 832 000	93 865 000	92 083 653,06

(1) Uno stanziamento di 22 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 644 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 123 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-5 0 — INFORMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-5 0 0	*(seguito)*
A-5 0 0 5	Stanziamento destinato a coprire le spese: — di acquisto o noleggio delle attrezzature di trasmissioni dei dati e dei calcolatori, delle unità periferiche e dei programmi per la trasmissione dei dati; — di manutenzione, logistica, studi, documentazione, formazione e forniture per le attrezzature nonché per il personale esterno di gestione; — lo sviluppo e la manutenzione, per contratto, dei programmi necessari al funzionamento della rete di trasmissione dei dati.
A-5 0 1	
A-5 0 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese: — di acquisto o noleggio di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al funzionamento; — di acquisto o noleggio di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi, fotocopiatrici, microcopiatrici, telecopiatrici e altra attrezzatura elettronica per ufficio; — di installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 600 000 ECU.
A-5 0 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese: — relative allo sviluppo e alla manutenzione in appalto dei sistemi d'informazione di utilità specifica per diversi servizi della Commissione; — di studi, documentazione e formazione per i programmi nonché gestione dei lavori; — relative all'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel settore informatico: qualità, sicurezza, tecnologia, metodologia di sviluppo, gestione informatica, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
A-5 0 1 2	*Ex voce A-5 0 1 2 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese per attività specifiche di vari servizi della Commissione e relative ai supporti tecnico e logistico e alla formazione connessi agli impianti informatici e ai programmi, al personale esterno di gestione, ai servizi d'ufficio, ai canoni versati alle organizzazioni internazionali, all'introduzione di dati, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	Totale del titolo A-5	**93 832 000**	**93 865 000**	**92 083 653,06**

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

Articolo Voce	Commento
	Le entrate provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio alle spese generali sostenute dalla Comunità a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alle linee interessate del presente titolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). L'ammontare di queste entrate è stimato a 507 000 ECU.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-6

SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-6 0			
A-6 0 0	***Spese per il personale delle delegazioni della Comunità europea***			
A-6 0 0 0	Stipendi, indennità, assegni fissi legati agli stipendi e rimborsi spese concernenti i funzionari e agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	72 247 000	77 354 000 (1)	67 668 381,88
A-6 0 0 1	Retribuzione degli altri agenti Stanziamenti non dissociati	28 042 000	29 374 000 (2)	28 894 469,93
A-6 0 0 2	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi Stanziamenti non dissociati	2 806 000	2 947 000 (3)	2 806 000,—

(1) Uno stanziamento di 756 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 168 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 24 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-6

SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO A-60 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce	Commento
	Capitolo destinato a coprire le spese per il personale di funzionamento delle delegazioni della Comunità europea al di fuori delle Comunità e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno della Comunità. Le disposizioni dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano unicamente ai funzionari distaccati fuori dalla Comunità. Per gli altri funzionari, l'allegato X non è applicabile.
A-600	
A-6000	Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2749/66), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3358/94 (GU n. L 356 del 31. 12. 1994, pag. 1). Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2751/66). Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 75. Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU n. L 315 del 16. 12. 1993, pag. 1), in particolare l'articolo 31. Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico: — gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi; — i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali; — il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti a loro favore, perché essi possano costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine; — gli altri assegni e indennità varie; — le ore straordinarie. Esso copre altresì le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei.
A-6001	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV. Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni degli agenti locali, nonché gli oneri e i contributi a carico del datore di lavoro.
A-6002	Stanziamento destinato a coprire: — i contributi al regime complementare di sicurezza sociale degli altri agenti a carico del datore di lavoro; — le prestazioni del personale interinale e indipendente;

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-6 0 0	*(seguito)*			
A-6 0 0 2	*(seguito)*			
A-6 0 0 3	Perfezionamento professionale dei funzionari Stanziamenti non dissociati	502 000	696 000 (1)	502 000,—
A-6 0 0 4	Spese e indennità di assunzione, di trasferimento e di cessazione dal servizio Stanziamenti non dissociati	6 400 000	5 905 000 (2)	6 200 000,—
A-6 0 0 5	Spese di ricevimento e di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	2 250 000	2 538 000 (3)	3 184 000,—
A-6 0 0 6	Spese per missioni Stanziamenti non dissociati	3 100 000	3 628 000 (4)	3 137 000,—

(1) Uno stanziamento di 7 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 868 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 36 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 43 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-6 0 0	*(seguito)*
A-6 0 0 2	*(seguito)* — le prestazioni di servizi affidate all'esterno, in particolare per lo sviluppo, la manutenzione e il supporto dei sistemi informatici; — le spese ed indennità varie riguardanti gli altri agenti. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-6 0 0 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato a coprire le spese per le azioni di perfezionamento professionale, di riconversione del personale (corsi di lingue, corsi al momento dell'entrata in servizio, miglioramento delle conoscenze professionali, informazione sull'utilizzazione dei metodi moderni, seminari, corsi di formazione in materia informatica e corsi di formazione diplomatica). Esso copre inoltre le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché le spese di analisi risultanti dall'esame del funzionamento e delle strutture dei servizi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
A-6 0 0 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33 e gli allegati III, VII e X. Stanziamento destinato a coprire: — le spese risultanti dalle procedure di assunzione, in particolare: spese di pubblicazione, di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese per l'organizzazione di esami collettivi d'assunzione, nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione; — le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località; — l'indennità d'alloggio provvisorio; — le spese di viaggio dei funzionari e dei loro familiari in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o di un trasferimento che implica un cambiamento della sede di servizio; — le spese di trasloco dovute ai funzionari tenuti a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.
A-6 0 0 5	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza in relazione alla natura dei compiti loro affidati, nonché il rimborso delle spese sostenute da funzionari abilitati della Commissione per assolvere obblighi di rappresentanza in nome della Commissione, nell'interesse del servizio e nel quadro delle loro attività. Per le delegazioni all'interno del territorio della Comunità una parte delle spese di soggiorno è coperta dall'indennità forfettaria di servizio. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 000 ECU.
A-6 0 0 6	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporti, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte dei funzionari della Commissione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-6 0 0	*(seguito)*			
A-6 0 0 7	Spese a carattere medico-sociale Stanziamenti non dissociati	239 000	206 000 (1)	218 000,—
A-6 0 0 8	Giovani esperti in formazione e funzionari nationali distaccati Stanziamenti non dissociati	1 980 000	2 200 000	
A-6 0 0 9	Eventuali adeguamenti delle retribuzioni Stanziamenti non dissociati	1 003 000	1 009 000 (2)	
	Totale dell'articolo A-6 0 0	118 569 000	125 857 000	112 609 851,81
A-6 0 1	***Spese di funzionamento amministrativo relativo al personale delle delegazioni della Comunità europea***			
A-6 0 1 0	Affitti e spese degli immobili Stanziamenti non dissociati	38 020 000	40 526 000 (3)	40 581 410,—

(1) Uno stanziamento di 17 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 16 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 494 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-6 0 0	*(seguito)*
A-6 0 0 7	*Ex voce A-6 0 0 7 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione e la manutenzione del materiale a carattere medico installato presso le delegazioni. Esso copre altresì le spese relative al controllo medico dei funzionari, comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di tale controllo, le azioni di animazione culturale e le iniziative atte a promuovere le relazioni sociali. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
A-6 0 0 8	Stanziamento destinato a coprire: — il finanziamento o il cofinanziamento della formazione di giovani esperti nazionali (laureati) nelle delegazioni della Comunità europea, — le spese dei seminari organizzati per giovani diplomatici degli Stati membri e di paesi terzi, — le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea nelle delegazioni di funzionari degli Stati membri.
A-6 0 0 9	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65 bis. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.
A-6 0 1	
A-6 0 1 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 23 dell'allegato X (per le delegazioni fuori dalla Comunità). Stanziamento destinato a coprire: — per le delegazioni fuori dalla Comunità: — per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni esterne o dai funzionari in sede fuori Comunità: gli affitti e oneri fiscali, i premi d'assicurazione, le spese di sistemazione e di grandi riparazioni, le spese correnti relative alla sicurezza delle persone e dei beni (codici, casseforti, inferriate, ecc.); — per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni esterne e le residenze dei delegati: le spese di acqua, gas, elettricità e altri combustibili, le spese di manutenzione e di riparazione, di sistemazione e di trasloco e le altre spese correnti (in particolare: le tasse per la nettezza urbana e la raccolta delle immondizie, acquisto di segnaletica, ecc.); — per le delegazioni all'interno del territorio comunitario: — per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni: gli affitti; le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento; i premi di assicurazioni; le spese di manutenzione e di riparazione; le spese di sistemazione e di grosse riparazioni; le spese relative alla sicurezza e in particolare i contratti di sorveglianza, la locazione e la carica degli estintori; l'acquisto e la manutenzione del materiale per la lotta contro gli incendi, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari pompieri volontari, le spese di controlli legali, ecc.; — per gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari: il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-6 0 1	*(seguito)*				
A-6 0 1 0	*(seguito)*				
A-6 0 1 1	Costruzione e acquisto di immobili	Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	6 545 590,—
A-6 0 1 2	Mobilio e materiale da ufficio	Stanziamenti non dissociati	4 500 000	5 116 000 (1)	5 127 500,—
A-6 0 1 3	Materiale da trasporto	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 503 000 (2)	2 830 000,—
A-6 0 1 4	Spese per la documentazione e la biblioteca	Stanziamenti non dissociati	800 000	786 000 (3)	860 000,—
A-6 0 1 5	Cancelleria e materiale per ufficio	Stanziamenti non dissociati	1 200 000	1 092 000 (4)	1 166 000,—
A-6 0 1 6	Altre spese di funzionamento amministrativo	Stanziamenti non dissociati	1 923 000	2 139 000 (5)	1 923 000,—

(1) Uno stanziamento di 180 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 38 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 5 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 8 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(5) Uno stanziamento di 14 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-6 0 1	*(seguito)*
A-6 0 1 0	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 130 000 ECU.
A-6 0 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto di terreni edificabili e di immobili (acquisto o affitto-acquisto), e per la costruzione di immobili per uffici o abitazioni, comprese le spese per studi preliminari e quelle per onorari vari.
A-6 0 1 2	*Ex voci A-6 0 0 7 (in parte) e A-6 0 1 2* Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, rinnovo, noleggio, affitto-acquisto, manutenzione e riparazione del mobilio e delle attrezzature, in particolare il materiale audiovisivo, di archivi, di biblioteca, d'interpretazione, di informatica (elaboratori, terminali, micro-elaboratori, periferici, apparecchi di trasmissione dati per collegarli) e di automazione per ufficio (trattamento testi, fotocopiatrici, microcopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, materiale di telecomunicazione, ecc.), nonché l'acquisto di software, di documentazione e di forniture connessi a tali impianti. Esso copre anche le spese relative all'acquisto, la manutenzione e la riparazione di materiale tecnico come generatori e condizionatori d'aria, le spese di impianti e materiale per portatori di handicap, nonché le spese relative all'acquisto, al rinnovo, alla trasformazione ed alla manutenzione del materiale a carattere sociale delle delegazioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 120 000 ECU.
A-6 0 1 3	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto, al rinnovo, al noleggio, all'affitto-acquisto, alla manutenzione e alla riparazione del materiale da trasporto, compresa l'utensileria. Esso copre inoltre i premi di assicurazione degli autoveicoli. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 300 000 ECU.
A-6 0 1 4	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, compresi gli aggiornamenti, nonché le spese relative agli abbonamenti a giornali, periodici e pubblicazioni varie, le spese di rilegatura e altre necessarie per la conservazione dei periodici. Esso copre inoltre gli abbonamenti alle agenzie stampa. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-6 0 1 5	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 3 000 ECU.
A-6 0 1 6	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto e di sdoganamento di materiale, l'acquisto e il lavaggio delle uniformi per uscieri, autisti, ecc., le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto), le spese per riunioni interne (rinfreschi, eventuali colazioni), le spese di partecipazione a conferenze e colloqui, nonché le tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche. Esso copre anche le spese per studi, inchieste e consulenze, nel quadro del funzionamento amministrativo delle delegazioni, nonché tutte le altre spese di funzionamento non previste in modo specifico alle altre voci di questo articolo. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 6 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA *(seguito)*

CAPITOLO A-6 5 — RISERVA GLOBALE PER LE DELEGAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-6 0 1	*(seguito)*			
A-6 0 1 7	Mobilio ed equipaggiamento di alloggi Stanziamenti non dissociati	2 500 000	3 000 000 (1)	3 300 000,—
A-6 0 1 8	Affrancatura, valigia diplomatica e canoni per telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	7 500 000	7 430 000 (2)	6 880 000,—
	Totale dell'articolo A-6 0 1	59 943 000	64 092 000	69 213 500,—
A-6 0 3	***Stanziamento accantonato relativo alla sicurezza*** Stanziamenti non dissociati	1 200 000	1 200 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-6 0	179 712 000	191 149 000	181 823 351,81
	CAPITOLO A-6 5			
A-6 5 0	***Riserva globale per le delegazioni*** Stanziamenti non dissociati	p.m. (3)		
	TOTALE DEL CAPITOLO A-6 5	p.m.		
	Totale del titolo A-6	**179 712 000**	**191 149 000**	**181 823 351,81**

(1) Uno stanziamento di 110 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 45 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 17 470 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-60 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA *(seguito)*

CAPITOLO A-65 — RISERVA GLOBALE PER LE DELEGAZIONI

Articolo Voce	Commento
A-601	*(seguito)*
A-6017	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'allegato X. Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.
A-6018	Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza e di relazioni e pubblicazioni, nonché le spese di pacchi e altro per via aerea, marittima e per ferrovia; le spese fisse di abbonamento (telefono, telegrafo, telex, telefax), le linee telefoniche, le spese per le comunicazioni (telefono, telegrafo, telex, telefax), l'acquisto di guide telefoniche, i canoni di abbonamento per le linee di comunicazione fra edifici, ecc. Esso copre inoltre le spese per la valigia diplomatica. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
A-603	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza attiva nelle delegazioni in caso d'urgenza. Esso ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato soltanto previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo.
A-650	*Nuovo articolo* L'articolo è previsto in vista dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a essere assegnato al titolo A-6 nel suo complesso attraverso le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO A-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO A-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-10 0	36 978 000	49 507 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 0	36 978 000	49 507 000	0,—
	CAPITOLO A-10 1	p.m.	9 200 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 1	p.m.	9 200 000	0,—

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO A-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO A-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono semplicemente accantonati e non possono essere utilizzati che dopo il loro storno ad altri capitoli del bilancio, in conformità della procedura prevista a tal fine nel regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti è così suddiviso:

1.	Voce	A-1 1 1 4	Traduttori ausiliari	500 000
2.	Voce	A-2 5 1 0	Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari	8 000 000
3.	Voce	A-2 5 1 1	Spese di riunione dei comitati la cui consultazione non costituisce un elemento obbligatorio della procedura di formazione degli atti comunitari	2 000 000
4.	Voce	A-3 0 5 0	Istituto europeo per gli studi sull'Asia meridionale e sudorientale	200 000
5.	Voce	A-3 0 5 9	Istituto di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba	50 000
6.	Voce	A-3 2 7 0	Retribuzioni e oneri sociali	7 408 000
7.	Articolo	A-3 5 5	Rete europea di documentazione, coordinamento e ricerca nel quadro della lotta contro la frode e la criminalità al di là delle frontiere	350 000
8.	Articolo	A-4 5 0	Riserva speciale per la cooperazione interistituzionale	1 000 000
9.	Articolo	A-6 5 0	Riserva globale per le delegazioni	17 470 000
			Totale	36 978 000

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-10 2 — RISERVA DESTINATA A COPRIRE LE EVENTUALI INSUFFICIENZE DI STANZIAMENTI CONVERTITI IN MONETA NAZIONALE DOVUTE ALLA DIFFERENZA FRA IL TASSO DI CONVERSIONE DELL'ECU UTILIZZATO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E I TASSI DI CONVERSIONE NELLE MONETE NAZIONALI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-10 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 2	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo A-10	**36 978 000**	**58 707 000**	**0,—**
	Totale della parte A	**2 696 735 349**	**2 587 612 356**	**2 402 915 562,43**

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-10 2 — RISERVA DESTINATA A COPRIRE LE EVENTUALI INSUFFICIENZE DI STANZIAMENTI CONVERTITI IN MONETA NAZIONALE DOVUTE ALLA DIFFERENZA FRA IL TASSO DI CONVERSIONE DELL'ECU UTILIZZATO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E I TASSI DI CONVERSIONE NELLE MONETE NAZIONALI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE
Parte A

ALLEGATO I

ELENCO DEI COMITATI
CHE FUNZIONANO NEL QUADRO DELL'ARTICOLO A-2 5 1

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

a) Elenco dei comitati le cui spese di convocazione sono imputate alla voce A-2 5 1 0

(Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari)

Gruppo 1: Esperti governativi e altri che beneficiano del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Gruppo 2: Esperti non governativi che beneficiano del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Gruppo 3: Esperti governativi che beneficiano unicamente del rimborso delle spese di viaggio.

Gruppo 4: Esperti governativi e altri: i primi beneficiano soltanto del rimborso delle spese di viaggio, gli altri delle spese di viaggio e di soggiorno.

La stima delle spese per ogni comitato si basa sul programma d'attività, che sarà adattato in funzione delle circostanze determinate essenzialmente dai fatti di natura economica e politica che si verificheranno nel corso dell'esercizio di bilancio.

La Commissione procederà inoltre a tempo debito agli arbitraggi che si rivelino necessari per limitare le spese all'importo degli stanziamenti disponibili.

L'esercizio delle competenze stabilite dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33) è subordinato, secondo i casi, alla:

— procedura 1: comitato consultivo,

— procedura 2, variante a) o b): comitato di gestione,

— procedura 3, variante a) o b): comitato di regolamentazione,

— variante a) o b) della procedura da applicare alle decisioni su misure di salvaguardia.

La linea di bilancio indicata è la linea corrispondente delle parti A o B della presente sezione, nella quale è precisata la base giuridica che prevede l'esistenza di un comitato.

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Relazioni esterne				
Comitato contro le pratiche commerciali illecite	3	p.m.	1	—
Comitato consultivo congiunto CEE-Mercosur	3	p.m.	1	—
Comitato consultivo relativo al regime applicabile alle importazioni	3	30 000	1	—
Comitato consultivo relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni	3	35 000	1	—
Comitato consultivo «foreste tropicali»	3	p.m.	1	B7-6 2 0 1
Comitato consultivo del regime comune applicabile all'importazione (paesi del GATT)	3	p.m.	1	—
Comitato di cooperazione CE-Kazakistan	3	p.m.	1	—
Comitato di cooperazione CE-Kirghistan	3	p.m.	1	—
Comitato di cooperazione CE-San Marino	3	p.m.	1	—
Comitato di cooperazione CEE-Slovenia	3	p.m.	1	—
Comitato di cooperazione CEE-Russia	3	p.m.	1	—

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitato di cooperazione CEE-Ucraina	3	p.m.	1	—
Comitato di gestione dei contingenti	3	p.m.	2 a)	B5-3 1 4
Comitato per l'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale	3	p.m.	2 a)	—
Comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili	3	p.m.	3 a)	—
Comitato del regime delle esportazioni	3	1 000	1	—
Comitato Med (cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità e i paesi terzi mediterranei)	3	35 000	3 a)	B7-4 0 1 0
Comitato misto di cooperazione CEE-ASEAN	3	12 000	1	B7-3 0
Comitato misto di cooperazione CEE-Canada	4	1 000	1	B7-8 7 0
Comitato misto per lo Spazio economico europeo	3	1 730 000	1	—
Comitato misto CEE-Andorra	3	500	1	—
Comitato misto CEE-Messico	3	1 000	1	—
Comitato misto CEE-Yemen	3	2 500	1	B7-8 7 0
Comitato Tacis (regolamento relativo alla fornitura di assistenza tecnica agli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e alla Mongolia nello sforzo di risanamento e di riassetto della loro economia)	3	p.m.	3 a)	—
Comitato dei tessili	3	120 000	1	—
Comitato misto con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Norvegia e Svizzera)	3	p.m.	1	—
Comitati d'associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale (CEE-Ungheria/Romania/Repubbliche ceca e slovacca/Polonia/Bulgaria)	3	4 000	1	B7-5 0 0
Commissione mista dell'accordo concernente i prodotti dell'orologeria tra la CEE e la Svizzera	3	p.m.	1	—
Commissione mista dell'accordo tra la Svizzera e la CEE relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile	3	p.m.	1	—
Commissione mista CE-Albania	3	p.m.	1	—
Commissione mista CEE-America centrale	3	1 000	1	—
Commissione mista CEE-Argentina	3	1 000	1	—
Commissione mista CEE-Australia	3	p.m.	1	—
Commissione mista CEE-Bangladesh	3	1 000	1	B7-3 0
Commissione mista CEE-Brasile	3	15 000	1	—
Commissione mista CEE-Bulgaria	3	1 000	1	B7-5 0 0
Commissione mista CEE-Cile	3	1 000	1	—
Commissione mista CEE-Cina	3	p.m.	1	B7-3 0
Commissione mista CEE-Costa d'Avorio	3	1 000	1	—
Commissione mista CEE-Estonia	3	1 000	1	B7-5 0 0
Commissione mista CEE-India	3	1 000	1	B7-3 0
Commissione mista CEE-Lettonia	3	p.m.	1	—
Commissione mista CEE-Lituania	3	p.m.	1	—
Commissione mista CEE-Macao	3	1 000	1	—
Commissione mista CEE-Mongolia	3	1 000	1	B7-3 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Commissione mista CEE-Nepal	3	p.m.	1	—
Commissione mista CEE-Patto andino	3	1 000	1	—
Commissione mista CEE-Pakistan	3	1 000	1	B7-3 0
Commissione mista CEE-Paraguay	3	1 000	1	—
Commissione mista CE-Romania				
Commissione mista CEE-Sri Lanka	3	1 000	1	B7-3 0
Commissione mista CEE-Turchia	3	1 000	1	B7-4 0 3
Commissione mista CEE-Uruguay	3	1 000	1	—
Commissione mista CEE-Vietnam	3	p.m.	1	—
Consiglio congiunto CEE-paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo	3	2 000	1	—
Affari economici e finanziari				
Comitato di politica economica (gruppo di lavoro e composizioni ristrette):	3	278 000	1	—
— composizione ristretta «medio termine»				
— composizione ristretta «bilanci»				
Comitato monetario (nonché supplenti e gruppo di lavoro)	1	740 000	1	—
Industrie				
Comitato consultivo «Dispositivi medici»	3	p.m.	1/3 a)	B5-3 0 0
Comitato consultivo per i prezzi delle specialità medicinali per uso umano	4	59 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo «gruppo di alti funzionari sulla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione» (Sogits)	4	76 000	1	B5-4 0 2 0
Comitato consultivo per l'esecuzione dell'azione pluriennale comunitaria Ida (scambio di dati informatici tra amministrazioni)	3	1 100 000	1	B5-7 2 1
Comitato consultivo «Tedis»	3	78 000	1/2 b)	B5-4 0 2 3
Comitato dell'accordo «acciaio CE-USA»	3	p.m.	2 b)	B5-4 1 1
Comitato per i medicinali veterinari	3	223 000	1	B5-3 0 0
Comitato per le specialità medicinali	3	185 000	1	B5-3 0 0
Comitato permanente per i prodotti alimentari	3	89 000	3 a)	B5-3 0 0
Comitato permanente per le norme e per le regolamentazioni tecniche	4	73 000	1	B5-3 0 0
Comitato permanente per i prodotti per la costruzione	3	74 000	3 a)	B5-3 0 0
Comitato permanente per le macchine	3	45 000	1	B5-3 0 0
Comitato permanente per i medicinali per uso umano	3	6 000	3 a)	B5-3 0 0
Comitato farmaceutico	3	45 000	1	B5-3 0 0
Comitati per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nei seguenti settori:				
— materiali elettrici utilizzati in atmosfera esplosiva	3	p.m.	3 a)	—

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
— concimi	3	30 000	3 a)	B5-3 0 0
— esplosivi per uso civile	3	p.m.	3 a)	B5-3 0 0
— generatori aerosol	3	p.m.	3 a)	—
— sostanze e preparati pericolosi	3	30 000	3 a)	B5-3 0 0
— trattori agricoli o forestali	3	15 000	3 a)	B5-3 0 0
— veicoli a motore	3	15 000	3 a)	B5-3 0 0
— medicinali veterinari	3	104 000	3 a)	B5-3 0 0
— medicinali per uso umano	3	59 000	3 a)	B5-3 0 0
Comitato di gestione dei «problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II»	3	p.m.		
Comitato per l'applicazione delle regole relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope	4	p.m.	2 b)	—
Comitato scientifico dell'alimentazione umana	2	345 000	1	B5-3 0 0
Concorrenza				
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti	3	25 000	1	A-3 5 2
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi	3	25 000	1	A-3 5 2
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei	3	25 000	1	A-3 5 2
Comitato consultivo in materia di operazioni di concentrazione tra imprese	3	100 000	1	A-3 5 2
Comitato consultivo «Spazio economico europeo»		15 000		A-3 5 2
Occupazione, relazioni industriali e affari sociali				
Comitato consultivo per le azioni comunitarie a favore degli anziani	3	64 000	1	B3-4 1 0 4
Comitato per la realizzazione del programma d'azione comunitaria concernente la promozione dell'uguaglianza di opportunità e dell'integrazione dei minorati (Helios II 1993-1997)	3	46 000	1	B3-1 0 0 0
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	1	45 000	1	B3-4 1 1 0
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	2	56 000	1	B3-4 1 1 1
Comitato consultivo per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti	3	32 000	1	B3-4 1 0 3
Comitato consultivo «l'Europa contro il cancro»	3	46 000	1	B3-4 3 0 1
Comitato consultivo «l'Europa contro l'AIDS»	3	72 000	1	—
Comitato per l'adeguamento tecnico relativo all'attuazione delle misure destinate a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	3	150 000	3 a)	—
Comitato per l'adeguamento tecnico relativo ad una migliore assistenza medica a bordo delle navi	3	60 000	3 a)	—

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitato per il Fondo sociale europeo	1	250 000	1	B2-1 8 3
Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico: protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro	3	60 000	3 a)	B3-4 3 1 0
Comitato per il sostegno finanziario speciale a favore della Grecia nel settore sociale	3	50 000	2 b)	B3-4 1 2
Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori	1	15 000	1	B3-4 0 1 1
Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e gruppi di lavoro	1	576 000	1	B3-4 1 1 1
Commissione dei conti presso la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	1	110 000	1	B3-4 1 1 1
Forum europeo dei minorati - Helios	2	64 000	1	B3-4 1 0 2
Gruppo di collegamento tripartito (Helios)	4	50 000	1	B3-4 1 0 2
Agricoltura				
Comitato ad hoc MCS (meccanismo complementare applicabile agli scambi)	3	16 000	3 a)	—
Comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola	3	40 000	2 a)	B2-5 1 2
Comitato di applicazione per le bevande alcoliche	3	46 000	2 a)/3 a)	B1-1 6 0
Comitato di applicazione per le bevande aromatizzate a base di vino	3	32 000	2 a)/3 a)	B1-1 6 0
Comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo	3	30 000	2 a)	B1-4 0 0
Comitato per la conservazione, la caratterizzazione e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura	3	p.m.	2 a)	—
Comitato per le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari	3	45 000	3 a)	B1-3 8 1
Comitato per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari	3	68 000	3 a)	B1-3 8 1
Comitato per il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (e gruppo «irregolarità»)	3	216 000	2 a)	B1-3 4 0
Comitato per il prestito all'ex Unione Sovietica e alle sue repubbliche	3	29 000	2 b)	B1-1 8 9 0
Comitato permanente dell'agricoltura biologica	3	72 000	3 a)	B2-5 1 0 2
Comitato permanente per la ricerca agricola	3	20 000	2 a)	B6-5 2 1 1
Comitato permanente per gli alimenti per animali	3	70 000	3 a)/3 b)	B2-5 1 0 2
Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali	3	110 000	2 a)/3 a)	B2-5 1 0 2
Comitato permanente forestale	3	50 000	1/3 a)	B2-5 1 5
Comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto	3	35 000	3 a)	B2-5 1 0 2
Comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali	3	35 000	2 a)/3 a)	B2-5 1 0 2
Comitato fitosanitario permanente	3	275 000	1/3 a)/3 b)	B2-5 1 0 2
Comitato per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	3	p.m.	—	—
Comitato veterinario permanente	3	209 000	3 a)/3 b)	B2-5 1 0 0
Comitato zootecnico permanente	3	48 000	3 a)/3 b)	B2-5 1 0 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli:				
— cereali	3	407 000	2 a)	B1-1 0 0
— carni suine	3	133 000	2 a)	B1-2 3 0
— pollame e uova	3	120 000	2 a)	B1-2 4
— latte e prodotti lattiero-caseari	3	260 000	2 a)	B1-2 0 0
— ortofrutticoli	3	178 000	2 a)	B1-1 5 0
— vini	3	247 000	2 a)	B1-1 6 0
— zucchero	3	306 000	2 a)	B1-1 1
— grassi	3	250 000	2 a)	B1-1 2 0
— carni bovine	3	320 000	2 a)	B1-2 1 0
— prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	3	120 000	2 a)	B1-1 5 1
— piante vive e prodotti della floricoltura	3	16 000	2 a)	—
— tabacco	3	94 000	2 a)	B1-1 7 0
— luppolo	3	32 000	2 a)	B1-1 8 1
— sementi	3	30 000	2 a)	B1-1 8 0
— lino e canapa	3	24 000	2 a)	B1-1 4 0
— patate	3	p.m.	2 a)	—
— foraggi essiccati	3	63 000	2 a)	B1-1 3 0
— ovini e caprini	3	140 000	2 a)	B1-2 2 0
— banane	3	108 000	2 a)	—
Comitato di gestione per le strutture agricole e lo sviluppo rurale	3	154 000	2 a)	B2-1 0
Riunione congiunta dei comitati di gestione e/o di regolamentazione agricola (1)	3	120 000	2 a)	B1
Riunioni congiunte dei comitati di gestione:				
— agromonetario (1)	3	104 000	2 a)	B1
— meccanismi degli scambi (1)	3	104 000	2 a)	B1
— condizioni di concorrenza in agricoltura (1)	3	p.m.	2 a)	—
Trasporti				
Comitato consultivo sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie	3	63 000	1	—
Comitato consultivo delle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro	3	p.m.	1	—
Comitato consultivo dei trasporti	1	p.m.	1	B2-7 0 4
Comitato consultivo relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	4	38 000	1	B2-7 0 4

(1) Comitati che, trattando problemi comuni a tutti i prodotti, settori o domini, quando si riuniscono, sono la riunione congiunta di diversi comitati di gestione.

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitato consultivo per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie	3	p.m.	1	B2-7 0 4
Comitato consultivo per la contabilità delle aziende ferroviarie	3	p.m.	1	B2-7 0 4
Comitato consultivo sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie	3	63 240	1	B2-7 0 4
Comitato consultivo per i trasporti internazionali di merci su strada	3	38 000	1	B2-7 0 2
Comitato consultivo relativo alla definizione e all'utilizzazione di norme e di specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo	3	38 000	1	B2-7 0 2
Comitato consultivo per le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada	3	38 000	1	B2-7 0 4
Comitato consultivo relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi	3	13 000	1	B2-7 0 4
Comitato consultivo per lo sviluppo delle ferrovie della Comunità	3	25 000	1	B2-7 0 4
Comitato dell'accordo tra la CEE e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia	4	12 639	3 a)	—
Comitato per l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile	3	51 000	3 a)	B2-7 0 2
Comitato per la sicurezza marittima	3	75 832	1	B2-7 0 2
Comitato della tariffazione per l'uso delle infrastrutture di trasporto	3	p.m.	1	—
Comitato per le infrastrutture dei trasporti	3	63 000	3 a)	B5-7 0 0
Comitato dei trasporti terrestri CEE-Svizzera	3	p.m.	1	—
Comitato del transito CEE-Austria	3	p.m.	1	—
Comitato misto dei trasporti CEE-Slovenia	3	p.m.	1	—
Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico dei tachigrafi	4	38 000	3 a)	B2-7 0 2
Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui controlli tecnici dei veicoli	4	38 000	2 a)	B2-7 0 2
Comitato della gestione del traffico aereo	4	92 572	1	—
Comitato relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità	4	25 277	3 a)	B2-7 0 2
Comitato per la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada	3	37 916	3 a)	B2-7 0 2
Comitato per il riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna	3	25 277	3 a)	—
Sviluppo				
Comitato per l'aiuto alimentare	3	153 000	2 b)	B7-2 0 0
Comitato dell'aiuto finanziario e tecnico e per la cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia	3	99 000	3 a)	B7-3 0 + B7-3 1
Comitato per il Fondo europeo di sviluppo	3	232 000	3 a)	—
Comitato «Mediterraneo del Sud e dell'Est» (Med)	3	106 000	3 a)	B7-4 0 1 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Settore audiovisivo, informazione, comunicazione, cultura				
Comitato consultivo Media	3	50 000	1	B3-2 0 1 0
Comitato consultivo per i servizi televisivi avanzati	3	p.m.	1/3 a)/3 b)	—
Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile				
Comitato ad hoc del regolamento relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dai paesi terzi in seguito all'incidente intervenuto nella centrale nucleare di Cernobil	3	30 000	2 a)	—
Comitato consultivo per l'applicazione della legislazione relativa alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria ambiente	3	p.m.	1	—
Comitato consultivo per il trasporto di residui radioattivi	3	20 000	1	—
Comitato consultivo relativo al meccanismo comunitario di sorveglianza delle emissioni di CO_2 e di altre emissioni di gas serra	3	10 000	1	—
Comitato per il regolamento relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono	3	20 000	2 a)	B4-3 0 4
Comitato sullo strumento finanziario per l'ambiente (Life)	3	30 000	2 a)	B4-3 2 0
Comitato per la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione	3	40 000	3 a)	B4-3 0
Comitato per la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	3	p.m.	3 b)	—
Comitato per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente	3	10 000	2 a)	B4-3 0 4
Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico:				
— e per l'attuazione della direttiva relativa ai rifiuti	3	p.m.	3 a)	—
— metodi di misura e frequenza dei campionamenti e dell'analisi delle acque di superficie destinate alla produzione d'acqua ad uso alimentare negli Stati membri	3	p.m.	3 a)	—
— valori limite e valori guida della qualità atmosferica per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione	3	p.m.	1	—
— acque dolci/pesci	3	p.m.	3 b)	B4-3 0
Comitato per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	3	p.m.	3 a)	B4-3 0
Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e per l'attuazione della direttiva sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio	3	p.m.	3 a)	—
Comitato per l'applicazione del regolamento che consente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit	3	p.m.	2 b)	—
Comitato di regolamentazione per il sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica	3	88 000	3 a)	B4-3 0
Comitato di regolamentazione sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati	3	24 000	3 a)	B4-3 0
Comitati per l'adeguamento al progresso tecnico:				
— acque di balneazione	3	10 000	3 b)	B4-3 0 4

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
— valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti	4	p.m.	3 a)/3 b)	—
— trattamento delle acque reflue urbane	3	20 000	3 b)	B4-3 0 4
— conservazione dell'avifauna selvatica	3	20 000	3 b)	B4-3 0 4
— acque destinate al consumo umano	3	10 000	3 b)	B4-3 0 4
— emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri	3	10 000	3 b)	B4-3 0 4
— rifiuti tossici e nocivi	4	40 000	3 a)	B4-3 0 4
— rischi d'incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali	4	36 000	3 b)	B4-3 0 4
— protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole	3	16 000	3 b)	B4-3 0 4
— qualità dell'aria	3	16 000	3 b)	B4-3 0 4
— impiego confinato di organismi geneticamente modificati	3	24 000	3 b)	B4-3 0
— direttive volte all'eliminazione degli ostacoli agli scambi nel settore delle sostanze e preparati pericolosi	4	40 000	3 b)	B4-3 0 4
Gruppo di esperti scientifici:	2	80 000	1	Trattato Euratom
— norme di base				
— effluenti radioattivi				
Affari scientifici, ricerca e sviluppo				
Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST)	4	16 500	1	—
Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom	1	83 500	1	—
Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca				
Comitato comunitario per le telecomunicazioni (CTC, TEN, RNIS)	3	20 000	1	B5-4 0 1
Comitato consultivo per la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP)	1	57 000	1/3 a)	B5-4 0 1
Comitato consultivo per i servizi postali	3	32 000	1	B5-4 0 1
Comitato consultivo del piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione	3	135 000	1/2 b)	B5-5 0 0
Comitato per l'approvazione delle attrezzature di telecomunicazioni (Acte)	3	25 000	1	B5-4 0 1 0
Comitato consultivo dei mercati di telecomunicazioni	3	25 000	1	B5-4 0 1 0
Gruppo degli alti funzionari per la sicurezza dei sistemi di informazione	4	p.m.	1	—
Pesca				
Comitato di gestione per i mercati dei prodotti della pesca	3	96 000	2 a)	B1-2 6 1
Comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquicoltura	3	24 000	2 a)	—
Comitato permanente per le strutture della pesca	3	210 000	2 a)	B2-1 8 1

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitato misto CEE-Angola	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Argentina	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Capo Verde	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Comore	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Gambia	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Guinea	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Guinea Bissau	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Guinea equatoriale	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Isola Maurizio	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Madagascar	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Marocco	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Mauritania	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Sao Tomé e Principe	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Senegal	3	p.m.	1	—
Comitato misto CEE-Seychelles	3	p.m.	1	—
Mercato interno e servizi finanziari				
Comitato consultivo bancario	3	50 000	3 a)	B5-3 0 0
Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	4	29 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica	4	29 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo per la formazione medica	4	29 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo per la formazione dei farmacisti	4	29 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo per la formazione dei dentisti	4	29 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo per la formazione delle ostetriche	4	29 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo per la formazione dei veterinari	4	29 000	1	B5-3 0 0
Comitato consultivo per gli appalti pubblici	3	89 000	1	B5-3 0 0
Comitato di contatto delle direttive contabili	3	30 000	1	B5-3 0 0
Comitato di contatto in materia della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite	3	30 000	1	B5-3 0 0
Comitato di contatto in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari	3	30 000	1	B5-3 0 0
Comitato di contatto «gruppo europeo di interesse economico»	3	20 000	1	B5-3 0 0
Comitato di alti funzionari della sanità pubblica	3	15 000	1	B5-3 0 0
Comitato per la direttiva concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	3	p.m.	3 a)	—
Comitato delle assicurazioni	3	50 000	3 b)	B5-3 0 0
Comitato relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi	3	45 000	2 b)	B5-3 0 0
Comitato di contatto in materia di valori mobiliari	3	50 000	3 a)	B5-3 0 0
Comitato «scambio di funzionari» — Karolus	3	45 000	2 a)	B5-3 0 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitato farmaceutico	3	45 000	1	—
Comitato per l'applicazione del secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale	4	p.m.	2 b)	—
Comitato per le questioni relative alle imposte, alle norme di esecuzione e alla procedura delle camere per i ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	3	p.m.	1	—
Comitato per l'istituzione di un modello uniforme per i visti	3	35 000	3 b)	—
Comitato per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee:				
— le reti transeuropee nel settore dei transporti	1	70 000	3 a)	B5-7 0 0
— le reti transeuropee nel settore dele telecomunicazioni	1	70 000	3 a)	B5-7 2 0
— le reti transeuropee nel settore dell'energia	1	70 000	3 a)	B5-7 1 0
Politica regionale e coesione				
Comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni	1	66 250	1	B2-1 2 0
Comitato di gestione per le iniziative comunitarie	4	p.m.	2 a)	—
Energia				
Comitato consultivo per le reti transeuropee	4	25 000	1	B5-7 1 0
Comitato consultivo Save	4	40 000	1	B4-1 0 0 9
Comitato consultivo sull'efficacia dell'impiego dell'elettricità (Pace)	4	30 000	1	B4-1 0 0 9
Comitato consultivo «etichettatura degli apparecchi domestici»	4	50 000	3 b)	B4-1 0 0 9
Comitato per la promozione di tecnologie energetiche per l'Europa (Thermie)	4	125 000	2 a)	B4-1 0 0 0
Comitato consultivo per un maggiore sfruttamento delle energie rinnovabili nella Comunità (Altener)	4	45 000	1	B4-1 0 3 0
Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico per i risparmi di petrolio greggio realizzabili con l'impiego di componenti di carburanti sostitutivi	4	10 000	3 a)	—
Bilanci				
Comitato consultivo per le risorse proprie	3	72 000	1	Entrate 1, 3
Statistiche				
Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES)	4	50 000	1	B5-6 0 0
Comitato della nomenclatura	3	70 000	2 b)	B5-6 0 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitato per la statistica del commercio esterno (Nimexe, metodi, gruppi di lavoro)	3	100 000	2 b)	B5-7 2 2
Comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti	4	12 000	1	B5-6 0 0
Comitato del programma statistico delle Comunità europee (DGINS)	3	72 000	2 b)	B5-6 0 0
Comitato sul segreto statistico	3	12 000	2 b)	B5-6 0 0
Comitato permanente per la statistica agraria	3	10 000	3 a)	B5-6 0 0
Comitato per l'armonizzazione della determinazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato	3	40 000	2 b)	B5-6 0 0
Comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri	3	30 000	2 a)	B5-6 0 0
Dogana e imposizione indiretta				
Comitato consultivo per l'imposta sul valore aggiunto	3	48 000	1	—
Comitato di cooperazione amministrativa	3	108 000	3 b)	—
Comitato di cooperazione doganale CE-Bulgaria	3	p.m.	1	—
Comitato di cooperazione doganale CE-Repubblica slovacca	3	p.m.	1	—
Comitato per la cooperazione doganale CEE-Turchia	3	12 000	1	—
Comitato di cooperazione CEE-San Marino	3	12 000	1	—
Comitato per la circolazione dei bagagli dei viaggiatori per via aerea o marittima	3	p.m.	3 a)	—
Comitato delle accise	3	48 000	3 b)	—
Comitato dei contingenti tariffari	3	18 000		—
Comitati del codice doganale:				
— sezione «circolazione dei bagagli dei viaggiatori aerei e marittimi»	3	18 000	3 a)	—
— sezione «documento amministrativo unico»	3	18 000	3 a)	—
— sezione «depositi doganali e zone franche»	3	36 000	3 a)	—
— sezione «franchigie doganali»	3	63 000	3 a)	—
— sezione «origine»	3	60 000	3 a)	—
— sezione «regimi doganali economici»	3	60 000	3 a)	—
— sezione «legislazione doganale»	3	54 000	3 a)	—
— sezione «transito comunitario»	3	36 000	3 a)	—
— sezione «valore in dogana»	3	24 000	3 a)	—
Comitato «ricupero»	3	18 000	3 a)	—
Comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili	3	24 000	3 a)	—
Comitato misto CEE-Danimarca e isole Farøer	3	12 000	1	—
Comitato «Matthaeus»	3	60 000	2 a)	B5-3 0 5 1
Comitato Matthaeus-Tax	3	12 000	2 a)	B5-3 0 5 1

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitati per la cooperazione doganale (diversi da quello CEE-Turchia)	3	12 000	3 a)	—
Sottocomitati doganali con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Norvegia e Svizzera)	3	42 000	3 a)	—
Commissione mista CEE-Associazione europea di libero scambio (e gruppi di lavoro):	3	30 000	3 a)	—
— transito comune				
— documento unico				
Commissione mista CEE-Svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità, e gruppo di lavoro	3	12 000	1	—
Commissioni miste per la cooperazione doganale:				
— CEE-Albania	3	p.m.	1	—
— CEE-Canada	3	12 000	1	—
— CEE-Corea	3	12 000	1	—
— CEE-Stati Uniti	3	12 000	1	—
— CEE-Lettonia	3	p.m.	1	—
— CEE-Giappone	3	12 000	1	—
Sottocomitato doganale CEE-Bulgaria	3	12 000	1	—
Sottocomitato doganale CEE-Ungheria	3	12 000	1	—
Sottocomitato doganale CEE-Polonia	3	12 000	1	—
Sottocomitato doganale CEE-Repubblica slovacca	3	12 000	1	—
Sottocomitato doganale CEE-Repubblica ceca	3	12 000	1	—
Sottocomitato doganale CEE-Romania	3	12 000	1	—
Sottocomitato doganale CEE-Slovenia	3	12 000	1	—
Istruzione, formazione e gioventù				
Comitato consultivo per l'Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita	3	46 216	1	B3-1 0 0 8
Comitato consultivo per la formazione professionale, e gruppo direttivo	4	184 450	1	B3-1 0 2 0
Comitato consultivo «Gioventù per l'Europa»	3	46 216	1	B3-1 0 1
Comitato «Leonardo da Vinci»	4	323 512	1	B3-1 0 2 1
Comitato «Socrates»	4	184 864	1	B3-1 0 0 1
Comitato «Tempus»	4	36 900	2 b)	B7-5 0 0
Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale				
Comitato consultivo nel settore del turismo	4	p.m.	1	B5-3 2 5
Comitato di gestione per la realizzazione del programma pluriennale di azioni comunitarie destinato a rafforzare le azioni prioritarie e ad assicurare la continuità della politica delle imprese, in particolare delle PMI	3	75 000	2 b)	B5-3 2 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Tipo di comitato	Linea di bilancio
Comitato del piano di azioni comunitarie a favore del turismo	2	75 000	2 b)	B5-3 2 5
Comitato per la realizzazione del programma pluriennale di lavoro a favore delle cooperative, delle mutue, delle associazioni e delle fondazioni nella Comunità	4	p.m.	2 a)	—
Politica dei consumatori				
Comitato consultivo per la sicurezza dei prodotti e servizi	4	p.m.	1/3 b)	B5-1 0 5
Comitato di urgenza per la sicurezza dei prodotti	3	40 000	3 b)	B5-3 0 0
Comitati per l'adeguamento al progresso tecnico:				
— sicurezza dei giocattoli	3	28 000	2 b)	B5-1 0 5
— direttive «prodotti cosmetici»	3	50 000	3 a)	B5-1 0 5
Comitato per il settore delle direttive concernenti la denominazione e l'etichettatura dei prodotti tessili	4	p.m.	3 a)	B5-1 0 5

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

b) **Elenco dei comitati le cui spese di convocazione sono imputate alla voce A-2 5 1 1**

(Spese di riunione dei comitati la cui consultazione non costituisce un elemento obbligatorio della procedura di formazione degli atti comunitari)

Gruppo 1: Esperti governativi e altri che beneficiano del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Gruppo 2: Esperti non governativi che beneficiano del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Gruppo 3: Esperti governativi che beneficiano unicamente del rimborso delle spese di viaggio.

Gruppo 4: Esperti governativi e altri: i primi beneficiano soltanto del rimborso delle spese di viaggio, gli altri delle spese di viaggio e di soggiorno.

La stima delle spese per ogni comitato si basa sul programma d'attività, che sarà adattato in funzione delle circostanze determinate essenzialmente dai fatti di natura economica e politica che si verificheranno nel corso dell'esercizio di bilancio.

La Commissione procederà inoltre a tempo debito agli arbitraggi che si rivelino necessari per limitare le spese all'importo degli stanziamenti disponibili.

La linea di bilancio indicata è la linea corrispondente delle parti A o B della presente sezione, nella quale è precisata la base giuridica che prevede l'esistenza di un comitato.

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Linea di bilancio
Lotta contro la frode			
Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi	3	90 000	—
Industria			
Comitato consultivo per la politica comunitaria del sistema «legno»	4	21 000	B5-3 0 0
Comitato consultivo per i prodotti alimentari	2	63 000	B5-3 0 0
Comitato per il coordinamento nel campo del mercato interno	3	89 000	B5-3 0 0
Concorrenza			
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti	3	100 000	A-3 5 2
Occupazione, relazioni industriali e affari sociali			
Comitato paritetico dell'aviazione civile	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato paritetico per l'industria della calzatura	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato paritetico per le ferrovie	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato paritetico delle poste	2	80 000	—
Comitato paritetico dei servizi di telecomunicazione	2	80 000	B3-4 0 0 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Linea di bilancio
Comitato paritetico per i trasporti marittimi	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato paritetico per i trasporti stradali	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato paritetico per i problemi sociali nella navigazione interna	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli	2	80 000	B3-4 0 0 0
Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (convocato anche dalla direzione generale Ambiente e sicurezza nucleare)	2	68 000	B3-4 3 1 0
Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini	2	165 000	B3-4 0 1 2
Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro	4	158 000	B3-4 3 1 0
Agricoltura			
Comitato consultivo per i problemi della politica di strutture agricole	2	69 000	B1-5 0 0
Comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari	2	20 000	—
Comitato consultivo veterinario	2	30 000	B2-5 1 0 0
Comitato scientifico per l'alimentazione animale	2	106 000	—
Comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità	2	68 000	—
Comitato scientifico per gli antiparassitari	2	35 000	—
Comitato scientifico veterinario	2	78 000	—
Comitati consultivi professionali concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli:			
— cereali	2	168 000	B1-1 0 0
— riso (sezione specializzata del comitato consultivo dei cereali)	2	38 000	B1-1 0 4
— carni suine	2	66 000	B1-2 3 0
— pollame	2	50 000	B1-2 4 0
— uova	2	50 000	B1-2 4 0
— latte e prodotti lattiero-caseari	2	60 000	B1-2 0 0
— carni bovine	2	69 000	B1-2 1 0
— ortofrutticoli freschi e trasformati	2	84 000	B1-1 5 0
— vitivinicolo	2	75 000	B1-1 6 0
— grassi			
[due sezioni specializzate:			
a) olive e prodotti derivati	2	66 000	B1-1 2 0
b) semi oleosi e prodotti derivati]	2	66 000	B1-1 2 0
— zucchero (e gruppo paritetico)	2	115 000	B1-1 1 0
— piante vive e prodotti della floricoltura	2	18 000	—
— tabacco greggio (e gruppo paritetico)	2	50 000	B1-1 7 0
— lino e canapa (e gruppo paritetico)	2	8 000	B1-1 4 0
— luppolo (e gruppo paritetico)	2	18 000	B1-1 8 1

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Linea di bilancio
— bachi da seta (sezione specializzata del comitato consultivo del lino e della canapa)	2	8 000	B1-1 4 2
— sementi (e sezione «armonizzazione delle legislazioni»)	2	24 000	B1-1 8 0
— alimenti per animali (e sezione «ravvicinamento delle legislazioni»)	2	54 000	B1-1 3 0
— cotone	2	38 000	B1-1 4 1
— carni bovine e caprine	2	60 000	B1-2 2 0
— sughero	2	26 000	—
Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivi			
Consiglio consultivo degli utilizzatori	3	50 000	—
Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile			
Comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose	2	24 000	B4-3 3 0 0
Comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici	4	36 000	B4-3 0
Comitato di gestione dei rifiuti industriali	4	32 000	B4-3 0
Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (convocato anche dalla direzione generale Occupazione, affari sociali ed istruzione)	2	44 000	B3-4 3 0 0
Comitati per l'adeguamento al progresso tecnico:			
— procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità	3	p.m.	B4-3 0
Forum generale consultivo sull'ambiente	2	p.m.	—
Affari scientifici, ricerca e sviluppo			
Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (Irdac)	2	129 000	—
Pesca			
Comitato consultivo per la pesca	2	290 000	—
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca	2	71 000	B2-1 8 1
Mercato interno e servizi finanziari			
Comitato consultivo per il coordinamento nel settore del mercato interno	4	p.m.	—
Comitato consultivo per la liberalizzazione dell'accesso agli appalti	4	94 000	B5-3 0 0

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Gruppo	Spese previste	Linea di bilancio
Politica regionale e di coesione			
Comitato consultivo scientifico e tecnico nel settore delle reti transeuropee in materia di infrastrutture dei trasporti e nel settore dell'ambiente	2	18 000	B2-3 0 0
Energia			
Comitato di esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti	4	14 000	—
Comitato di esperti per il transito di gas naturale sulle grandi reti	4	20 000	—
Dogana e imposizione indiretta			
Comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta	2	18 000	—
Comitato dei beni culturali	3	18 000	—
Comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette	3	p.m.	—
Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale			
Comitato consultivo dell'economia sociale	2	40 000	B5-3 2 1
Comitato per il commercio e la distribuzione	2	560 000	B5-3 2 1
Politica dei consumatori			
Comitato consultivo «incidenti nelle abitazioni e durante le attività ricreative»	4	20 000	B5-1 0 5
Comitato scientifico di cosmetologia (e sottogruppi)	2	90 000	B5-1 0 5
Comitato dei consumatori	1	113 000	B5-1 0 5

ALLEGATO II

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 4 0			
4 0 0	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	1 710 233	1 546 818	1 338 699,—
4 0 1	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni***	1 809 225	1 634 738	1 431 994,—
4 0 3	***Provento del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei funzionari, degli altri agenti in attività di servizio***	365 442	328 057	286 048,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 0	3 884 900	3 509 613	3 056 741,—
	Totale del titolo 4	**3 884 900**	**3 509 613**	**3 056 741,—**
	TOTALE GENERALE	**3 884 900**	**3 509 613**	**3 056 741,—**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento
401	Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio delle pubblicazioni, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente alle disposizioni dell'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, per il finanziamento del regime delle pensioni.
403	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3831/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 7).

COMMISSIONE

Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1	**SPESE PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	31 753 700	30 370 850	25 987 707,74
1 2	PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	0,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	310 000	302 000	357 100,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	15 000	30 000	30 000,—
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	40 000	40 000	83 000,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	330 300	330 300	310 381,73
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	4 200	4 000	5 400,—
	Totale del titolo 1	**32 453 200**	**31 077 150**	**26 773 589,47**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	6 815 700	7 283 500	5 441 039,40
2 1	INFORMATICA	4 200 000	3 999 000	3 334 908,07
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 400 000	1 215 600	960 512,72
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	938 100	911 750	758 906,61
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	6 500 000	5 930 000	4 964 389,03
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	50 000	47 000	36 540,48
2 6	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	**19 903 800**	**19 386 850**	**15 496 296,31**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
3 4	PUBBLICAZIONI	1 695 000	2 464 000	1 635 643,43
	Totale del titolo 3	**1 695 000**	**2 464 000**	**1 635 643,43**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**54 052 000**	**52 928 000**	**43 905 529,21**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 11			
110	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1100	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	21 930 000	19 815 000	17 165 877,60
1101	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	2 465 000	2 255 000	1 929 524,93
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	2 863 000	2 558 000	2 240 919,16
1103	Indennità forfettaria Stanziamenti non dissociati	195 000	178 000	167 321,56
	Totale dell'articolo 110	27 453 000	24 806 000	21 503 643,25
111	***Altri agenti***			
1110	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	300 000	1 238 000	815 418,13
1112	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 111	300 000	1 238 000	815 418,13
112	***Perfezionamento professionale del personale, aggiornamento e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	90 000	95 000	83 300,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
1 1 0	
1 1 0 0	Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e agenti temporanei previsti nella tabella dell'organico. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 157 000 ECU.
1 1 0 1	Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ossia: — assegno di famiglia, — assegno per figli a carico, — indennità scolastica dei funzionari e agenti temporanei.
1 1 0 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità dovuta ai funzionari che soddisfano le condizioni previste.
1 1 0 3	Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria dei funzionari permanenti e temporanei di categoria C assegnati ad un impiego di dattilografo, stenodattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.
1 1 1	
1 1 1 0	Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni degli agenti ausiliari delle diverse categorie assunti per ovviare al surplus di lavoro, alle assenze per malattia, ad altre assenze momentanee ed al lavoro ad orario ridotto nell'ambito dell'Ufficio delle pubblicazioni.
1 1 1 2	Voce destinata a coprire la remunerazione nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi assicurativi per la sicurezza sociale degli agenti locali.
1 1 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato a coprire le spese per i corsi volti al miglioramento delle conoscenze professionali, all'aggiornamento professionale e all'informazione del personale sull'utilizzo dei metodi moderni, ecc.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
113	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
1130	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	746 000	672 000	589 778,09
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	150 000	137 250	116 217,38
1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	2 000	1 000	1 184,19
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 113	898 000	810 250	707 179,66
114	***Assegni e indennità varie***			
1140	Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti non dissociati	500	800	202,75
1141	Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	324 000	350 500	309 234,91
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1143	Indennità forfettarie di funzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
113	
1130	Stanziamento destinato a coprire la quota del datore di lavoro nell'assicurazione contro i rischi di malattia.
1131	Stanziamento destinato a coprire: — la quota del datore di lavoro nell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di incidente; — le spese supplementari risultanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.
1132	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
1133	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Voce destinata a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
114	
1140	Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso. Conformemente alle disposizioni dello statuto: — è accordato un assegno per la nascita di un figlio; — nel caso di decesso di un funzionario, l'istituzione assume l'onere per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del funzionario.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 26. Il funzionario o l'agente temporaneo ha diritto, per sé stesso, per il coniuge e le persone a carico, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine: — una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è superiore a 50 chilometri e inferiore a 725 chilometri; — due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è di almeno 725 chilometri.
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Voce destinata a coprire l'indennità forfettaria di trasferta.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
114	*(seguito)*			
1147	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio Stanziamenti non dissociati	12 200	12 300	13 380,63
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 114	336 700	363 600	322 818,29
115	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	55 000	50 000	52 300,83
117	***Prestazioni di complemento***			
1174	Correttori indipendenti Stanziamenti non dissociati	1 590 000	1 590 000	1 635 000,—
1175	Altre prestazioni di complemento Stanziamenti non dissociati	70 000	70 000	210 000,—
	Totale dell'articolo 117	1 660 000	1 660 000	1 845 000,—
118	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	40 000	56 000	34 000,—
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	60 000	294 000	75 000,—
1183	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	160 000	122 000	45 000,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	*(seguito)*
1147	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 bis e 56 ter. Stanziamento destinato a coprire le indennità per servizio continuato o a turni o permanenze sul luogo di lavoro e/o a domicilio.
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, non ricompensati.
117	
1174	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di complemento nel settore della correzione dei testi e in particolare gli onorari e le spese di assicurazione, di trasferta, di soggiorno e di missione dei correttori indipendenti, come pure le relative spese amministrative. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 110 000 ECU.
1175	Stanziamento destinato a coprire le spese per: — il ricorso a personale avventizio; — i lavori di riproduzione, in particolare per pubblicazioni esaurite nell'ambito del servizio di «document delivery», di redazione di documenti interni e di dattilografia da affidare all'esterno, perché non possono essere eseguiti dai servizi dell'Ufficio delle pubblicazioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 15 000 ECU.
118	
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (e ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
118	*(seguito)*			
1184	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	232 000	524 000	398 000,—
	Totale dell'articolo 118	492 000	996 000	552 000,—
119	***Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	124 000	102 000	106 047,58
1191	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	345 000	250 000	0,—
	Totale dell'articolo 119	469 000	352 000	106 047,58
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	31 753 700	30 370 850	25 987 707,74
	CAPITOLO 12			
129	***Adeguamenti delle indennità varie***			
1291	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 129	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
118	*(seguito)*
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio.
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari e alle ore di lavoro straordinario dei funzionari.
1191	Questo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Esso è destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni che potrebbero derivare dalle decisioni che il Consiglio prenderà nel corso dell'esercizio.
129	
1291	Questa voce ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altri articoli o voci conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Essa è destinata a coprire le incidenze degli adeguamenti delle indennità che potrebbero derivare dalle decisioni che il Consiglio prenderà nel corso dell'esercizio.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	310 000	302 000	357 100,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	310 000	302 000	357 100,—
	CAPITOLO 14			
140	***Ristoranti e mense***			
1400	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	10 000	20 000	8 000,—
1401	Spese di trasformazione e rinnovo correnti degli impianti dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	5 000	10 000	22 000,—
1402	Spese di trasformazione e rinnovo eccezionali degli impianti dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 140	15 000	30 000	30 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	15 000	30 000	30 000,—
	CAPITOLO 15			
152	***Mobilità del personale tra le istituzioni comunitarie e i settori pubblico e privato***			
1520	Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	83 000,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

Articolo Voce	Commento
130	Stanziamento destinato a coprire le spese di missione e di trasferta dei funzionari dell'Ufficio delle pubblicazioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.
140	
1400	Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.
1401	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasformazione e di rinnovo correnti del materiale e di acquisto di nuove attrezzature, che non possono essere incluse nelle spese correnti di manutenzione.
1402	Voce destinata a coprire le spese importanti di trasformazione e di rinnovo, che devono essere chiaramente distinte dalla spese correnti di trasformazione, di riparazione e di rinnovamento delle apparecchiature e dei materiali.
152	
1520	Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio delle pubblicazioni di funzionari di Stati membri e di altri esperti, o per la consulenza di breve durata, in particolare al fine di intensificare la cooperazione con gli uffici delle pubblicazioni nazionali e l'apporto di competenza specifica per adeguare la presentazione e la commercializzazione delle pubblicazioni ai diversi spazi culturali.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI *(seguito)*

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
152	*(seguito)*			
1521	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 152	40 000	40 000	83 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	40 000	40 000	83 000,—
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
161	***Relazioni sociali tra i membri del personale*** Stanziamenti non dissociati	23 200	23 200	23 500,—
162	***Altri interventi sociali*** Stanziamenti non dissociati	2 100	2 100	1 881,73
163	***Centro per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia*** Stanziamenti non dissociati	305 000	305 000	285 000,—
164	***Aiuto integrativo ai minorati*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	330 300	330 300	310 381,73

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI *(seguito)*

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
152	*(seguito)*
1521	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Voce destinata a coprire il rimborso degli oneri supplementari che il comando comporta per i funzionari della Comunità, nonché le spese relative ad azioni di formazione.
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Articolo destinato a coprire sussidi in denaro che possono essere accordati a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in situazioni particolarmente difficili.
161	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dell'Ufficio delle pubblicazioni alle spese di animazione del «foyer» e di altre azioni culturali e sportive a Lussemburgo.
162	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dell'Ufficio delle pubblicazioni alle sovvenzioni a favore delle attività sociali di Lussemburgo. Esso copre anche le spese d'accoglienza e quelle d'assistenza giuridica a favore del personale.
163	Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva dell'Ufficio delle pubblicazioni alle spese del centro per l'infanzia (6,42 %) e altri asili e nidi d'infanzia (6,78 %) e al trasporto scolastico.
164	Articolo destinato, nell'ambito di una politica a favore dei minorati, alle seguenti persone minorate: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio; — coniugi di funzionari e di agenti temporanei in attività di servizio; — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
1701	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale Stanziamenti non dissociati	4 200	4 000	5 400,—
	Totale dell'articolo 170	4 200	4 000	5 400,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	4 200	4 000	5 400,—
	Totale del titolo 1	**32 453 200**	**31 077 150**	**26 773 589,47**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
170	
1701	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 e dell'allegato VII. Le spese sostenute per ricevimenti e obblighi di rappresentanza a nome della Commissione, nell'interesse del servizio, danno luogo a rimborso. Non può sussistere obbligo di rappresentanza nei confronti di funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni delle Comunità europee.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 2 0			
2 0 0	***Affitti***			
	Stanziamenti non dissociati	4 688 000	4 480 000	3 606 530,—
2 0 1	***Assicurazioni***			
	Stanziamenti non dissociati	12 700	16 000	15 650,52
2 0 2	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***			
	Stanziamenti non dissociati	572 000	572 000	517 159,50
2 0 3	***Pulizia e manutenzione***			
	Stanziamenti non dissociati	635 000	620 000	627 406,76
2 0 4	***Sistemazione dei locali***			
	Stanziamenti non dissociati	140 000	835 000	14 500,—
2 0 5	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	650 000	645 000	556 199,91
2 0 6	***Acquisto di beni immobiliari***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2 0 7	***Costruzione di immobili***			
	Stanziamenti non dissociati		p.m.	0,—
2 0 8	***Altre spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto di beni immobiliari***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2 0 9	***Altre spese relative agli immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	118 000	115 500	103 592,71
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 0	6 815 700	7 283 500	5 441 039,40

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
200	Stanziamento destinato a coprire l'affitto degli edifici o parti di edifici, nonché l'affitto di sale di conferenza, di depositi, di magazzini, di autorimesse e di parcheggi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
201	Stanziamento destinato a coprire i premi previsti nelle polizze di assicurazione attinenti agli immobili o parte di immobili occupati dall'Ufficio delle pubblicazioni.
202	Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua e di elettricità nonché per il riscaldamento.
203	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di pulizia degli edifici, calcolate in base ai contratti di manutenzione esistenti (compresi gli impianti d'aria condizionata e gli ascensori). Esso copre altresì l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura e bucato, le riparazioni necessarie agli impianti e le spese per ridipingere i locali.
204	Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione e di spostamento delle divisioni interne negli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati: ferramenta, elettricità, idraulica, pittura, rivestimenti del suolo, ecc. Esso copre anche le spese per il materiale connesse a questi lavori.
205	Stanziamento destinato a coprire le spese per la sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari addetti al pronto intervento, le spese di controlli legali.
209	Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia d'immobili, in particolare le tasse per la nettezza urbana, la disinfestazione, la raccolta delle immondizie e della carta.

COMMISSIONE

Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 21 — INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 21			
210	***Gestione informatica***			
	Stanziamenti non dissociati	2 230 000	2 377 000	1 959 915,47
212	***Prestazioni del personale addetto alla gestione informatica***			
	Stanziamenti non dissociati	1 970 000	367 000	124 995,50
213	***Lavori di gestione informatica affidati a terzi***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
214	***Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti speciali affidati a terzi***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	1 255 000	1 249 997,10
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	4 200 000	3 999 000	3 334 908,07
	CAPITOLO 22			
220	***Materiale e impianti tecnici***			
2200	Attrezzatura iniziale in materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	261 800	262 000	46 704,—
2201	Rinnovo del materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	40 000	7 564,—
2202	Noleggio di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	667 000	448 000	438 204,30
2203	Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	293 000	270 000	248 743,03

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 21 — INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
210	Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese di gestione: — acquisto, noleggio e manutenzione di calcolatori, package e software e noleggio di un sistema di composizione; — acquisto di materiale, fornitura e documentazione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 175 000 ECU.
212	Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno di gestione (operatori, operatori alla consolle, preparatori di procedure meccanizzate, ingegneri sistemisti, operatori per trattamento dei dati ecc.). Esso copre inoltre le spese: — di manutenzione e di sviluppo del software; — di realizzazione di progetti informatici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
213	Articolo destinato a coprire le spese relative ai lavori di gestione e di sviluppo affidati all'esterno.
220	
2200	Stanziamento destinato a coprire: — gli acquisti di attrezzature necessarie per i diversi reparti, le spese per impianti ed attrezzature necessari ai funzionari disabili, nonché le spese per materiale audiovisivo; — il rinnovo delle attrezzature e degli impianti tecnici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 3 000 ECU.
2201	Voce destinata a coprire il rinnovo di attrezzature e di impianti tecnici.
2202	Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di telescriventi, di telecopiatrici, di macchine per fotocopie e di impianti tecnici dei diversi reparti, compresa la tiratura delle copie.
2203	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione dell'attrezzatura dei diversi reparti, compreso l'acquisto dei relativi pezzi di ricambio.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
220	*(seguito)*			
2204	Materiale per ufficio Stanziamenti non dissociati	5 000	5 000	15 330,—
	Totale dell'articolo 220	1 226 800	1 025 000	756 545,33
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale in mobilio Stanziamenti non dissociati	61 000	81 000	114 486,67
2211	Rinnovo del mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	1 000	0,—
2212	Noleggio di mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, utilizzazione e riparazioni del mobilio Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	2 000,—
	Totale dell'articolo 221	63 000	84 000	116 486,67
223	***Materiale da trasporto***			
2230	Attrezzatura iniziale in materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	25 000	p.m.	0,—
2231	Rinnovo del materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	20 000	0,—
2232	Noleggio di materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	35 000	37 000	33 465,72
2233	Manutenzione, utilizzazione e riparazioni del materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	27 000	27 000	28 000,—
	Totale dell'articolo 223	87 000	84 000	61 465,72
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri Stanziamenti non dissociati	9 200	9 200	11 200,—
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	1 500	1 600	4 615,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
220	*(seguito)*
2204	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di tutte le attrezzature connesse con il materiale per ufficio.
221	
2210	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di scaffali e di materiale di classificazione e al completamento del mobilio. Esso copre inoltre il rinnovo di materiale vetusto o accidentalmente deteriorato. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 500 ECU.
2211	Voce destinata a coprire il rinnovo di materiale vetusto o accidentalmente deteriorato.
2213	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.
223	
2230	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiale di trasporto. Esso copre inoltre il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, raggiungeranno un numero tale di chilometri da giustificare la loro sostituzione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è di 1 000 ECU.
2232	Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiale da trasporto.
2233	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli di servizio. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 500 ECU.
225	
2250	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di dizionari, lessici, ecc. e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.
2251	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili, cataloghi, ecc.).

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
225	*(seguito)*			
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	4 500	3 800	3 750,—
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	1 200	1 200	1 050,—
2254	Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	6 400	6 400	5 400,—
2255	Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo Stanziamenti non dissociati	400	400	0,—
	Totale dell'articolo 225	23 200	22 600	26 015,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	1 400 000	1 215 600	960 512,72
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e forniture d'ufficio*** Stanziamenti non dissociati	900 000	870 000	725 968,61
232	***Oneri finanziari***			
2320	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2329	Altre spese finanziarie Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 232	p.m.	p.m.	0,—
233	***Spese di contenzioso*** Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	0,—
234	***Risarcimento danni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
225	*(seguito)*
2252	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamenti a giornali, periodici specializzati, Gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche del commercio estero, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate.
2253	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamenti alle agenzie di stampa, per telescrivente o rassegna stampa e bollettini d'informazione.
2254	Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento fra cui, in particolare, la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*
2255	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti per l'informazione rapida su schermo.
230	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio e prodotti per i reparti tecnici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 190 000 ECU.
233	Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e gli onorari di avvocati o altri esperti consultati dall'Ufficio delle pubblicazioni.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
235	***Altre spese di funzionamento***			
2350	Assicurazioni varie Stanziamenti non dissociati	3 300	p.m.	0,—
2351	Tenute di servizio e abiti da lavoro Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	15 000,—
2352	Spese varie per riunioni interne Stanziamenti non dissociati	3 300	3 250	6 250,—
2353	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi Stanziamenti non dissociati	15 000	22 000	11 688,—
2359	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	500	500	0,—
	Totale dell'articolo 235	37 100	40 750	32 938,—
239	***Prestazioni tra istituzioni***			
2392	Prestazioni della Commissione (servizio traduzione a medio e lungo termine) a favore dell'Ufficio delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 239	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 23	938 100	911 750	758 906,61
	CAPITOLO 24			
240	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	6 100 000	5 510 000	4 604 919,58

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
235	
2350	Stanziamento destinato a coprire le diverse assicurazioni (in particolare responsabilità civile, assicurazione contro il furto, ecc.) e le spese di assicurazione di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
2351	Stanziamento destinato a coprire: — le spese di acquisto delle uniformi per gli autisti e gli uscieri, — le spese per l'acquisto e la pulitura degli abiti da lavoro per il personale dei laboratori e il personale incaricato di lavori per i quali è necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, l'usura e l'anormale insudiciatura.
2352	Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (collaudo, immagazzinamento, installazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio.
2359	Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste in altre voci di questo articolo, come ad esempio: — i diritti di iscrizione alle conferenze, — i diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche.
239	
2392	Accordo, dell'8 dicembre 1972, tra la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, in merito all'aggregazione all'Ufficio del servizio traduzione a medio e a lungo termine. Conformemente alle disposizioni di tale accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, la Commissione si è impegnata a mettere a disposizione dell'Ufficio delle pubblicazioni una capacità di traduzione tale da garantire l'esecuzione di tutti i lavori richiesti dall'Ufficio delle pubblicazioni per le sue proprie necessità o per quelle delle istituzioni della Comunità. Tali lavori saranno effettuati dai traduttori che prestano servizio a Lussemburgo, compresi nella tabella dell'organico della Commissione.
240	Stanziamento destinato a coprire le spese di distribuzione in generale (confezione, apposizione degli indirizzi, spedizione e inoltro) della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, delle altre pubblicazioni e dell'affrancatura della corrispondenza.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
240	*(seguito)*			
241	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	400 000	420 000	359 469,45
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	6 500 000	5 930 000	4 964 389,03
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	50 000	47 000	36 540,48
255	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni***			
2550	Conferenze, congressi e riunioni organizzati dall'istituzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 255	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	50 000	47 000	36 540,48

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
240	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 13 900 000 ECU, di cui 5 900 000 ECU di entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni [articolo 27, paragrafo 2, lettera e) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12)] e 8 milioni di ECU di entrate provenienti da prestazioni di servizi effettuate a favore di altre istituzioni o organismi [articolo 27, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario].
241	Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telegrafo, telex, reti di trasmissione dati) e le spese di impianto, di manutenzione e di riparazione del materiale e delle linee. Esso copre altresì le spese per l'attrezzatura di immobili in materia di telecomunicazioni, ed in particolare l'acquisto, l'affitto, l'installazione e la manutenzione dei cavi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 4 000 ECU.
250	Stanziamento destinato a coprire, in particolare, le spese delle due riunioni annuali tra l'Ufficio delle pubblicazioni, gli uffici d'informazione nelle capitali e i rappresentanti degli uffici di vendita nazionali. Esso copre anche le spese per la convocazione all'Ufficio delle pubblicazioni di agenti della rete di vendita negli Stati membri e nei paesi terzi in vista della loro formazione per l'utilizzazione dei sistemi informatici dell'Ufficio e per la commercializzazione di prodotti elettronici.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 2 6 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 2 6			
2 6 0	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 6	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	**19 903 800**	**19 386 850**	**15 496 296,31**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 26 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
260	Articolo destinato alla copertura delle spese per studi e consulenze specialmente nel settore dell'elaborazione e del marketing delle pubblicazioni.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 34 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 34			
341	***Pubblicazioni***			
3410	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	9 958,—
3412	Spese di divulgazione e di promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	206 000	198 000	107 921,42
	Totale dell'articolo 341	216 000	208 000	117 879,42
343	***Pubblicazioni elettroniche***			
3430	Diffusione delle basi di dati Stanziamenti non dissociati	50 000	65 000	80 000,—
3431	Celex Stanziamenti non dissociati	1 329 000	2 191 000	1 437 764,01
3432	Produzione di basi di dati Stanziamenti non dissociati	100 000		

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 34 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Commento
341	
3410	Stanziamento destinato a coprire le spese per la partecipazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ad operazioni di coedizione con editori dei settori pubblico e privato. Esso copre anche la ristampa di pubblicazioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 300 000 ECU.
3412	Stanziamento destinato a coprire le spese per le azioni intraprese dall'Ufficio delle pubblicazioni nell'ambito delle operazioni di promozione delle vendite di pubblicazioni, inclusa la realizzazione di cataloghi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 75 000 ECU.
343	
3430	Stanziamento destinato a coprire le spese per la diffusione delle basi di dati, comprese le spese di infrastruttura tecnica e informatica, di commercializzazione, di assistenza agli utenti e di formazione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 199 000 ECU.
3431	Risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1974, concernente l'automazione della documentazione giuridica (GU n. C 20 del 28. 1. 1975, pag. 2). Risoluzione del Consiglio, del 13 novembre 1991, sulla riorganizzazione delle strutture di funzionamento del sistema Celex (documentazione informatizzata relativa al diritto comunitario) (GU n. C 308 del 28. 11. 1991, pag. 2). Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU n. C 179 del 1. 7. 1994, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese di elaborazione e di diffusione di Celex e in particolare le spese di analisi documentaria, di introduzione dei dati, di realizzazione e gestione di sistemi informatici, di redazione e fabbricazione dei documenti per gli utenti nonché di concezione e produzione di prodotti derivati. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 300 000 ECU.
3432	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire le spese di analisi documentaria, di redazione, di introduzione dei dati, di rilettura delle note bibliografiche necessarie per la costituzione di basi di dati di segnalazione delle pubblicazioni dell'Unione europea.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
3 4 3	*(seguito)*			
3 4 3 2	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 3 4 3	1 479 000	2 256 000	1 517 764,01
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 4	1 695 000	2 464 000	1 635 643,43
	Totale del titolo 3	**1 695 000**	**2 464 000**	**1 635 643,43**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 34 — PUBBLICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
343	*(seguito)*
3432	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**54 052 000**	**52 928 000** (1)	**43 905 529,21**

(1) Di cui 2 milioni di ECU sono iscritti dall'autorità di bilancio al capitolo A-10 0 della sezione III «Commissione».

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

PARTE B

STANZIAMENTI OPERATIVI

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B1

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B1-1	**PRODOTTI VEGETALI**						
B1-1 0	SEMINATIVI	17 185 000 000	17 185 000 000	14 574 000 000	14 574 000 000	12 652 291 001,54	12 652 291 001,54
B1-1 1	ZUCCHERO	1 942 000 000	1 942 000 000	1 789 000 000	1 789 000 000	2 061 509 335,29	2 061 509 335,29
B1-1 2	OLIO D'OLIVA	1 781 000 000	1 781 000 000	876 000 000	876 000 000	1 819 515 212,94	1 819 515 212,94
B1-1 3	FORAGGI ESSICCATI E LEGUMI SECCHI	386 000 000	386 000 000	280 000 000	280 000 000	378 353 346,98	378 353 346,98
B1-1 4	PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA	894 000 000	894 000 000	849 400 000	849 400 000	863 540 350,01	863 540 350,01
B1-1 5	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	1 716 000 000	1 716 000 000	1 900 600 000	1 900 600 000	1 556 844 476,16	1 556 844 476,16
B1-1 6	PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO	1 113 000 000	1 113 000 000	1 044 000 000	1 044 000 000	1 176 242 879,87	1 176 242 879,87
B1-1 7	TABACCO	1 106 000 000	1 106 000 000	1 132 000 000	1 132 000 000	1 057 433 410,44	1 057 433 410,44
B1-1 8	ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI	314 000 000	314 000 000	409 000 000	409 000 000	287 069 358,41	287 069 358,41
	Totale del titolo B1-1	**26 437 000 000**	**26 437 000 000**	**22 854 000 000**	**22 854 000 000**	**21 852 799 371,64**	**21 852 799 371,64**
B1-2	**PRODOTTI ANIMALI**						
B1-2 0	LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	4 213 500 000	4 213 500 000	4 267 000 000	4 267 000 000	4 248 836 185,12	4 248 836 185,12
B1-2 1	CARNI BOVINE	5 458 000 000	5 458 000 000	4 887 000 000	4 887 000 000	3 466 641 366,26	3 466 641 366,26
B1-2 2	CARNI OVINE E CAPRINE	1 353 000 000	1 353 000 000	1 677 000 000	1 677 000 000	1 279 805 740,97	1 279 805 740,97
B1-2 3	CARNI SUINE	168 000 000	168 000 000	258 000 000	258 000 000	416 338 425,96	416 338 425,96
B1-2 4	UOVA E POLLAME	150 000 000	150 000 000	174 000 000	174 000 000	239 582 474,87	239 582 474,87
B1-2 5	ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI	146 000 000	146 000 000	138 000 000	138 000 000	117 264 143,08	117 264 143,08
B1-2 6	FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA	48 000 000	48 000 000	45 000 000	45 000 000	35 469 914,11	35 469 914,11
	Totale del titolo B1-2	**11 536 500 000**	**11 536 500 000**	**11 446 000 000**	**11 446 000 000**	**9 803 938 250,37**	**9 803 938 250,37**
B1-3	**SPESE CONNESSE**						
B1-3 0	RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI	575 000 000	575 000 000	598 500 000	598 500 000	631 392 989,62	631 392 989,62

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B1-3 3	RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE	83 000 000	83 000 000	143 000 000	143 000 000	85 985 981,53	85 985 981,53
B1-3 4	INTERESSI DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA	p.m.	p.m.	80 000 000	80 000 000	83 332 268,16	83 332 268,16
B1-3 5	DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGLI INDIGENTI DELLA COMUNITÀ	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	136 411 965,64	136 411 965,64
B1-3 6	AZIONI DI CONTROLLO E PREVENZIONE NEL SETTORE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA	29 000 000	29 000 000	91 000 000	91 000 000	76 878 051,12	76 878 051,12
B1-3 7	LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	– 1 090 000 000	– 1 090 000 000	– 1 200 000 000	– 1 200 000 000	– 612 000 000,—	– 612 000 000,—
B1-3 8	AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	520 000 000	520 000 000	563 000 000	563 000 000	339 748 158,85	339 748 158,85
B1-3 9	ALTRE MISURE	194 000 000	194 000 000	24 000 000	24 000 000	51 814 674,20	51 814 674,20
	Totale del titolo B1-3	**511 000 000**	**511 000 000**	**499 500 000**	**499 500 000**	**793 564 089,12**	**793 564 089,12**
B1-4	**AIUTI AL REDDITO**						
B1-4 0	AIUTI AL REDDITO	20 000 000	20 000 000	45 000 000	45 000 000	30 000 000,—	30 000 000,—
	Totale del titolo B1-4	**20 000 000**	**20 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**30 000 000,—**	**30 000 000,—**
B1-5	**MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO**						
B1-5 0	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	2 254 000 000	2 254 000 000	2 044 000 000	2 041 000 000	490 119 312,30	490 119 312,30
	Totale del titolo B1-5	**2 254 000 000**	**2 254 000 000**	**2 044 000 000**	**2 041 000 000**	**490 119 312,30**	**490 119 312,30**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B1-6	**RISERVA MONETARIA**						
B1-6 0	RISERVA MONETARIA	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B1-6	**500 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**	**0,—**	**0,—**
	Totale della sottosezione B1	**41 258 500 000**	**41 258 500 000**	**37 388 500 000**	**37 385 500 000**	**32 970 421 023,43**	**32 970 421 023,43**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-1

PRODOTTI VEGETALI

CAPITOLO B1-1 0 — SEMINATIVI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-1 0			
B1-1 0 0	***Restituzioni per i cereali***			
B1-1 0 0 0	Restituzioni per il frumento tenero in chicchi e la farina di frumento tenero Stanziamenti non dissociati	340 000 000	406 000 000	772 715 217,55
B1-1 0 0 1	Restituzioni per l'orzo in chicchi e il malto Stanziamenti non dissociati	325 000 000	299 000 000	489 080 726,47
B1-1 0 0 2	Restituzioni per il frumento duro in chicchi, farina, semole e semolini Stanziamenti non dissociati	12 000 000	10 000 000	3 183 714,27
B1-1 0 0 3	Restituzioni per altri cereali Stanziamenti non dissociati	258 000 000	192 000 000	248 199 355,08
	Totale dell'articolo B1-1 0 0	935 000 000	907 000 000	1 513 179 013,37
B1-1 0 1	***Interventi sotto forma di ammasso di cereali***			
B1-1 0 1 1	Spese tecniche relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	229 000 000	338 000 000	520 845 795,24
B1-1 0 1 2	Spese finanziarie relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	44 000 000	46 000 000	118 020 087,78
B1-1 0 1 3	Altre spese di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	– 150 000 000	– 443 000 000	– 755 689 323,09

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-1

PRODOTTI VEGETALI

CAPITOLO B1-10 — SEMINATIVI

Articolo Voce	Commento
	Le spese della politica agricola comune a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono costituite da restituzioni finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1), e da spese d'intervento finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dello stesso regolamento; le condizioni di finanziamento sono definite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46). Gli stanziamenti iscritti in conto al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, sono determinati di norma: — in funzione della regolamentazione vigente per i mercati agricoli; — sulla base di ipotesi di evoluzione di questi mercati.
B1-100	Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).
B1-1000	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-1001	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-1002	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-1003	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-101	Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).
B1-1011	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche derivanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-1012	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie derivanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-1013	Voce destinata a coprire le altre spese d'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92; si tratta per lo più del divario fra il valore contabile e quello di vendita.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 0 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 0 1	*(seguito)*			
B1-1 0 1 4	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	154 000 000	177 000 000	303 562 363,42
B1-1 0 1 9	Altri interventi sotto forma di ammasso Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-1 0 1	277 000 000	118 000 000	186 738 923,35
B1-1 0 2	***Interventi diversi dall'ammasso di cereali***			
B1-1 0 2 1	Indennità compensative e premi per la fecola di patate Stanziamenti non dissociati	196 000 000	166 000 000	165 714 539,40
B1-1 0 2 2	Restituzioni alla produzione di amido e di fecole Stanziamenti non dissociati	181 000 000	192 000 000	120 327 543,43
B1-1 0 2 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	51 000 000	56 000 000	102 411 148,49
	Totale dell'articolo B1-1 0 2	428 000 000	414 000 000	388 453 231,32
B1-1 0 4	***Aiuti per ettaro per i seminativi (piccoli produttori)***			
B1-1 0 4 0	Aiuti per i produttori di granturco base granturco Stanziamenti non dissociati	380 000 000	283 000 000	219 073 363,76

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-10 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-101	*(seguito)*
B1-1014	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.
B1-1019	Voce destinata a coprire le misure particolari e le misure speciali di intervento, in particolare quelle effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 6 e 26 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sempreché non si tratti di acquisti e di misure consecutive.
B1-102	Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).
B1-1021	*Ex voce B1-1021 (in parte)* Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4), modificato dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese per i pagamenti compensativi per i produttori di patate destinate alla fabbricazione della fecola di patate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché i premi versati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.
B1-1022	*Ex voce B1-1021 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le restituzioni alla produzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-1029	Regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 738/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3311/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo (GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 1). Regolamento (CE) n. 787/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1992/1993 in Portogallo (GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire in particolare: — gli aiuti concessi ai produttori portoghesi di cereali immessi sul mercato dal produttore stesso o venduti da quest'ultimo ad un organismo d'intervento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3653/90; — gli aiuti concessi ai cerealicoltori portoghesi conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3311/92; — gli altri interventi.
B1-104	Regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5).
B1-1040	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro, conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, a favore dei piccoli produttori di granturco ai quali si applica la superficie di base regionale per il granturco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-10 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-104	*(seguito)*			
B1-1041	Aiuti per i produttori di cereali senza la base granturco Stanziamenti non dissociati	2 767 000 000	1 870 000 000	1 415 333 932,97
B1-1042	Aiuti per i produttori di semi di colza, di girasole e di soia Stanziamenti non dissociati	2 000 000	34 000 000	113 794 710,83
B1-1043	Aiuti per i produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	4 376 789,70
B1-1044	Aiuti per i produttori di semi di lino non tessile Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	3 824 184,81
B1-1049	Altri aiuti Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-104	3 153 000 000	2 191 000 000	1 756 402 982,07
B1-105	***Aiuti per ettaro per i seminativi (grandi produttori) e aiuti per il frumento duro***			
B1-1050	Aiuti per i produttori di granturco base granturco Stanziamenti non dissociati	530 000 000	354 000 000	196 043 405,85
B1-1051	Aiuti per i produttori di cereali senza la base granturco Stanziamenti non dissociati	6 061 000 000	4 267 000 000	2 893 307 053,52
B1-1052	Aiuti per i produttori di semi di colza, di girasole e di soia Stanziamenti non dissociati	2 155 000 000	2 335 000 000	2 435 271 879,93
B1-1053	Aiuti per i produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci Stanziamenti non dissociati	575 000 000	574 000 000	620 731 410,16
B1-1054	Aiuti per i produttori di semi di lino non tessile Stanziamenti non dissociati	65 000 000	53 000 000	121 511 428,47
B1-1055	Aiuto supplementare per il frumento duro Stanziamenti non dissociati	929 000 000	970 000 000	816 648 788,—
B1-1059	Altri aiuti Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-105	10 315 000 000	8 553 000 000	7 083 513 965,93

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-10 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-104	***(seguito)***
B1-1041	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore degli altri piccoli produttori di cereali, conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1042	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore dei piccoli produttori di semi di colza, di girasole e di soia conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, nonché le spese residue per il sostegno già concesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91.
B1-1043	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore dei piccoli produttori di piselli, fave e favette, lupini dolci conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1044	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore dei piccoli produttori di semi di lino conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1049	Voce destinata a coprire altri pagamenti compensativi per ettaro.
B1-105	Regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5).
B1-1050	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro, conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, a favore dei grandi produttori di granturco ai quali si applica la superficie di base regionale per il granturco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1051	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore degli altri grandi produttori di cereali, conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1052	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore dei grandi produttori di semi di colza, di girasole e di soia conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, nonché le eventuali spese residue per il sostegno già concesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91.
B1-1053	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore dei grandi produttori di piselli, fave e favette conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1054	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti compensativi per ettaro a favore dei grandi produttori di semi di lino conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 6 bis e 17 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1055	Stanziamento destinato a coprire i supplementi ai pagamenti compensativi per ettaro a favore dei produttori di frumento duro conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1059	Voce destinata a coprire altri pagamenti compensativi per ettaro.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 0 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 0 6	***Ritiro di seminativi***				
B1-1 0 6 0	Ritiro di seminativi legati agli aiuti per ettaro	Stanziamenti non dissociati	1 847 000 000	2 081 000 000	1 290 147 392,41
B1-1 0 6 1	Ritiro temporaneo di seminativi	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 22 697,60
B1-1 0 6 2	Ritiro quinquennale di seminativi	Stanziamenti non dissociati	230 000 000	308 000 000	422 725 998,35
	Totale dell'articolo B1-1 0 6		2 077 000 000	2 389 000 000	1 712 850 693,16
B1-1 0 7	***Altri aiuti ed interventi***				
B1-1 0 7 0	Premio di commercializzazione per i semi oleaginosi	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-1 0 7 9	Altri	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	12 039 479,73

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-10 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-106	
B1-1060	Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5). Stanziamento destinato a coprire la compensazione per l'obbligo di messa a riposo dei seminativi conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1061	Regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991/1992 e che prevede, per detta campagna, misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto nel regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1), abrogato dal regolamento (CEE) n. 2328/91 (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1). Voce destinata a coprire le spese residue per la concessione dei premi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1703/91. Nell'articolo B1-1 0 9 sono indicate le eventuali spese residue per il rimborso del prelievo di corresponsabilità cerealicolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, lettera b) del detto regolamento.
B1-1062	Decisioni del Consiglio europeo dell'11 e del 12 febbraio 1988. Regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 (GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62), abrogato dal regolamento (CE) n. 1282/94 (GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 2843/94 (GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al trasferimento dalla sezione orientamento alla sezione garanzia del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione (GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria della Comunità agli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91. I tassi di cofinanziamento comunitario sono fissati all'allegato III del regolamento (CEE) n. 223/90. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1992/93, la totalità delle spese sono imputate alle sezione garanzia.
B1-107	
B1-1070	Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5). Voce destinata a coprire i premi di ordinata commercializzazione versati ai produttori di semi di colza, di girasole e di soia conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
B1-1079	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 0 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 0 7	*(seguito)*			
B1-1 0 7 9	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo B1-1 0 7	p.m.	p.m.	12 039 479,73
B1-1 0 9	***Altri***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	2 000 000	– 887 287,39
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 0	17 185 000 000	14 574 000 000	12 652 291 001,54

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 0 — SEMINATIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 0 7	*(seguito)*
B1-1 0 7 9	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2), abrogato dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26). Voce destinata a coprire le eventuali spese residue, in particolare per gli interventi a favore: — dei semi di colza e di girasole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE; — dei semi di soia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85; — dei piselli, fave, favette e lupini dolci, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82; — dei semi di lino, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 569/76; — dei semi di canapa, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3698/88.
B1-1 0 9	*Ex articolo B1-1 0 3 (in parte)* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato, tra l'altro, all'iscrizione delle spese residue relative al prelievo di corresponsabilità per i cereali e agli aiuti ai piccoli produttori. Esso è destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-1 1			
B1-1 1 0	***Restituzioni per lo zucchero e l'isoglucosio*** Stanziamenti non dissociati	1 467 000 000	1 225 000 000	1 377 422 427,75
B1-1 1 1	***Interventi per lo zucchero***			
B1-1 1 1 0	Rimborso delle spese d'ammasso Stanziamenti non dissociati	338 000 000	429 000 000	551 151 131,94
B1-1 1 1 1	Ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	– 110 297,29
B1-1 1 1 2	Restituzioni per l'utilizzazione nelle industrie chimiche Stanziamenti non dissociati	82 000 000	64 000 000	73 852 593,04
B1-1 1 1 3	Misure di aiuto allo smercio dello zucchero greggio Stanziamenti non dissociati	17 000 000	27 000 000	17 556 218,27
B1-1 1 1 5	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-1 1 1 9	Altri interventi per lo zucchero Stanziamenti non dissociati	37 000 000	43 000 000	41 637 261,58
	Totale dell'articolo B1-1 1 1	475 000 000	564 000 000	684 086 907,54
B1-1 1 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO

Articolo Voce	Commento
	In contropartita delle spese previste dal capitolo B1-1 1 gli interessati versano da un lato dei contributi per l'ammasso e dall'altro dei contributi alla produzione, che coprono gran parte delle spese per le restituzioni.
B1-1 1 0	Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1	Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1).
B1-1 1 1 0	Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese d'ammasso conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 3	Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da provvedimenti per lo zucchero prodotto nei dipartimenti d'oltremare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 5	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Voce destinata a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.
B1-1 1 1 9	Stanziamento destinato a coprire altre spese, in particolare quelle sostenute conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 dell'articolo 18, paragrafo 2 e dell'articolo 46, paragrafi 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3814/92.
B1-1 1 9	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento,

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 2 — OLIO D'OLIVA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 1 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 1	1 942 000 000	1 789 000 000	2 061 509 335,29
	CAPITOLO B1-1 2			
B1-1 2 0	***Restituzioni per l'olio d'oliva*** Stanziamenti non dissociati	40 000 000	64 000 000	52 809 328,91
B1-1 2 1	***Aiuti alla produzione e azioni specifiche connesse con la produzione di olio d'oliva***			
B1-1 2 1 0	Aiuti alla produzione Stanziamenti non dissociati	1 507 000 000	540 000 000	1 051 861 821,13
B1-1 2 1 1	Azioni relative alla produzione Stanziamenti non dissociati	40 000 000	40 000 000	20 528 585,88
	Totale dell'articolo B1-1 2 1	1 547 000 000	580 000 000	1 072 390 407,01
B1-1 2 2	***Aiuti al consumo e azioni specifiche relative al consumo di olio d'oliva***			
B1-1 2 2 0	Aiuti al consumo Stanziamenti non dissociati	146 000 000	275 000 000	613 307 242,73

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 2 — OLIO D'OLIVA

Articolo Voce	Commento
B1-1 1 9	*(seguito)* — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-1 2 0	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Stanziamento destinato a coprire le spese di restituzione all'esportazione di olio d'oliva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 1	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori d'olio d'oliva (GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1).
B1-1 2 1 0	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti alla produzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, ridotti delle trattenute operate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del citato regolamento (azioni specifiche) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 154/75.
B1-1 2 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 154/75 e dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, che prevede una serie di azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola.
B1-1 2 2	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-1 2 2 0	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti netti al consumo di olio d'oliva nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, ridotti delle trattenute operate conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6 del citato regolamento (azioni di informazione o altre azioni volte a promuovere il consumo di olio d'oliva comunitario).

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — OLIO D'OLIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 2 2	*(seguito)*			
B1-1 2 2 1	Azioni relative al consumo Stanziamenti non dissociati	20 000 000	20 000 000	1 087 918,46
	Totale dell'articolo B1-1 2 2	166 000 000	295 000 000	614 395 161,19
B1-1 2 3	***Interventi sotto forma di ammasso di olio d'oliva***			
B1-1 2 3 0	Spese tecniche di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	p.m.	3 000 000	27 328 327,01
B1-1 2 3 1	Spese finanziarie di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	p.m.	2 000 000	20 334 146,12
B1-1 2 3 2	Altre spese di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	p.m.	– 96 000 000	– 70 830 450,19
B1-1 2 3 3	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	43 457 590,69
B1-1 2 3 9	Altri interventi sotto forma di ammasso Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	15 672 216,15
	Totale dell'articolo B1-1 2 3	p.m.	– 91 000 000	35 961 829,78
B1-1 2 4	***Altri interventi per l'olio d'oliva*** Stanziamenti non dissociati	28 000 000	28 000 000	43 958 486,05
B1-1 2 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — OLIO D'OLIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 2 2	*(seguito)*
B1-1 2 2 1	Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6 (azioni di informazione o altre azioni per la promozione del consumo di olio d'oliva comunitario), del regolamento n. 136/66/CEE, compreso un contributo al fondo di propaganda del Consiglio oleicolo internazionale.
B1-1 2 3	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-1 2 3 0	Voce destinata a coprire le spese tecniche per l'ammasso pubblico effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 3 1	Voce destinata a coprire le spese finanziarie per l'ammasso pubblico effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 3 2	Voce destinata a coprire le altre spese per l'ammasso pubblico effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 3 3	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Voce destinata a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.
B1-1 2 3 9	Voce destinata a coprire altre spese, in particolare quelle effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 (contratti di ammasso) del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 4	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla concessione di una restituzione alla produzione dell'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 9	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento,

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — OLIO D'OLIVA *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 3 — FORAGGI ESSICCATI E LEGUMI SECCHI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 2 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 2	1 781 000 000	876 000 000	1 819 515 212,94
	CAPITOLO B1-1 3			
B1-1 3 0	***Aiuti alla produzione per foraggi disidratati*** Stanziamenti non dissociati	323 000 000	233 000 000	367 051 313,76
B1-1 3 1	***Aiuti ai legumi da granella*** Stanziamenti non dissociati	63 000 000	47 000 000	11 302 033,22
B1-1 3 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 3	386 000 000	280 000 000	378 353 346,98

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — OLIO D'OLIVA *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 3 — FORAGGI ESSICCATI E LEGUMI SECCHI

Articolo Voce	Commento
B1-1 2 9	*(seguito)* — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-1 3 0	Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 603/95 (GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1). Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1).
B1-1 3 1	Regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2064/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 47). Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti all'ettaro per il mantenimento delle colture di ceci, lenticchie e vecce.
B1-1 3 9	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 4 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-1 4				
B1-1 4 0	***Lino tessile e canapa***				
B1-1 4 0 0	Aiuti alla produzione di lino tessile	Stanziamenti non dissociati	65 000 000	64 000 000	28 188 211,06
B1-1 4 0 1	Azioni specifiche	Stanziamenti non dissociati	3 000 000	2 700 000	839 325,96
B1-1 4 0 2	Aiuti alla produzione di canapa	Stanziamenti non dissociati	6 000 000	6 000 000	4 137 376,71
B1-1 4 0 9	Altri interventi	Stanziamenti non dissociati	3 000 000	2 700 000	0,—
		Totale dell'articolo B1-1 4 0	77 000 000	75 400 000	33 164 913,73
B1-1 4 1	***Cotone***	Stanziamenti non dissociati	816 000 000	773 000 000	830 184 462,85
B1-1 4 2	***Bachi da seta***	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	190 973,43
B1-1 4 9	***Altri***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-14 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA

Articolo Voce	Commento
B1-140	Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-1400	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti alla produzione di lino tessile conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, ridotte delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento, per le azioni di informazione miranti a promuovere l'impiego del lino tessile.
B1-1401	Stanziamento destinato a coprire le spese per le azioni d'informazione volte ad incoraggiare l'uso di lino tessile conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
B1-1402	Stanziamento destinato a finanziare gli aiuti alla produzione di canapa conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
B1-1409	Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi per il lino tessile e la canapa, in particolare gli aiuti all'ammasso privato concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
B1-141	Regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto per il cotone (GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2), abrogato dal regolamento (CE) n. 1554/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48). Regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48). Stanziamento destinato a coprire le spese di aiuto alla produzione del cotone in massa conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1554/95.
B1-142	Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19). Il regolamento (CEE) n. 827/68 ha istituito un'organizzazione comune dei mercati per i bachi da seta e le uova dei bachi da seta. Stanziamento destinato a coprire gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.
B1-149	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91,

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 4 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 5 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 4 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 4	894 000 000	849 400 000	863 540 350,01
	CAPITOLO B1-1 5			
B1-1 5 0	***Ortofrutticoli freschi***			
B1-1 5 0 0	Restituzioni all'esportazione Stanziamenti non dissociati	98 000 000	99 000 000	186 793 640,29
B1-1 5 0 1	Compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro e spese di acquisto e per operazioni di distribuzione gratuita Stanziamenti non dissociati	373 000 000	460 000 000	390 336 967,54
B1-1 5 0 2	Compensazioni finanziarie per la promozione degli agrumi comunitari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 591 508,77
B1-1 5 0 3	Compensazioni finanziarie volte a favorire la trasformazione degli agrumi Stanziamenti non dissociati	208 000 000	206 000 000	130 002 646,82
B1-1 5 0 4	Schedario agrumicolo Stanziamenti non dissociati	p.m.	3 600 000	0,—
B1-1 5 0 5	Misure di risanamento della produzione Stanziamenti non dissociati	74 000 000	123 000 000	203 906,56
B1-1 5 0 6	Misure promozionali Stanziamenti non dissociati	12 000 000	10 000 000	8 847 410,24

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-14 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA *(seguito)*

CAPITOLO B1-15 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo Voce	Commento
B1-149	*(seguito)* nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-150	Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 (GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8).
B1-1500	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per gli ortofrutticoli freschi conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
B1-1501	Stanziamento destinato a coprire le spese: — per compensazioni finanziarie assegnate alle organizzazioni di produttori, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e per gli acquisti in caso di crisi grave, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 dello stesso regolamento; — per le operazioni di trasformazione e di distribuzione di prodotti che sono stati ritirati o acquistati conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 di detto regolamento.
B1-1502	Regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/89 (GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 22). Voce destinata a coprire le spese per le compensazioni finanziarie risultanti dalle azioni di promozione delle arance e dei mandarini comunitari conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69.
B1-1503	Regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61). Regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi (GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17). Stanziamento destinato a coprire la compensazione finanziaria per la trasformazione di talune varietà di agrumi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3119/93, e le spese dovute all'applicazione di provvedimenti specifici destinati a favorire la commercializzazione di prodotti trasformati a base di limoni in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/77.
B1-1504	Regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 59). Voce destinata a coprire le spese risultanti dall'istituzione dello schedario agrumicolo comunitario.
B1-1505	Regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 41). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalle azioni di sradicamento nel settore degli ortofrutticoli.
B1-1506	Regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53). Regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 5 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 5 0	*(seguito)*			
B1-1 5 0 6	*(seguito)*			
B1-1 5 0 7	Frutta a guscio Stanziamenti non dissociati	105 000 000	106 000 000	90 140 294,17
B1-1 5 0 8	Banane Stanziamenti non dissociati	156 000 000	162 000 000	138 213 902,79
B1-1 5 0 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	44 000 000 (1)	55 000 000	8 993 714,09
	Totale dell'articolo B1-1 5 0	1 070 000 000	1 224 600 000	955 123 991,27
B1-1 5 1	***Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli***			
B1-1 5 1 0	Restituzioni all'esportazione Stanziamenti non dissociati	14 000 000	26 000 000	29 877 012,75
B1-1 5 1 1	Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodoro Stanziamenti non dissociati	374 000 000	393 000 000	361 020 745,07

(1) Uno stanziamento di 13 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-15 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-150	*(seguito)*
B1-1506	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalle azioni di promozione dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 1195/90 e (CEE) n. 1201/90.
B1-1507	Regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire gli aiuti specifici alle organizzazioni di produttori che costituiscono un capitale d'esercizio, l'aiuto comunitario ai piani di miglioramento della qualità e la partecipazione al finanziamento di azioni intese a incrementare e migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità della frutta a guscio e/o delle carrube, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
B1-1508	Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Stanziamento destinato a coprire le spese che derivano in particolare: — dagli aiuti compensativi per l'eventuale perdita di reddito concessi ai produttori comunitari che commercializzano banane conformi alle norme comuni sul mercato comunitario, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del suddetto regolamento; — dai premi unici concessi ai produttori della Comunità che cessano di coltivare banane, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del suddetto regolamento.
B1-1509	Regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/95 (GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (GU n. L 387 del 31. 12. 1982, pag. 10). Stanziamento destinato a coprire anche altre spese, in particolare quelle relative: — ad eventuali indennità concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72; — all'indennità speciale temporanea concessa secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 3438/92; — a contributi finanziari per la ristrutturazione dei settori ortofrutticoli più colpiti dall'abolizione delle misure transitorie previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, assegnati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3816/92; — a spese residue effettuate in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1035/77 e (CEE) n. 1199/90.
B1-151	Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-1510	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 426/86.
B1-1511	Regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla proporzione di prodotti trasformati a base di pomodori (GU n. L 45 del 25. 3. 1993, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese per premi alla trasformazione di pomodori conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 5 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 5 1	*(seguito)*			
B1-1 5 1 2	Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di frutta Stanziamenti non dissociati	106 000 000	106 000 000	97 160 824,85
B1-1 5 1 3	Aiuti e interventi per i prodotti trasformati a base di uve secche Stanziamenti non dissociati	138 000 000	138 000 000	108 617 560,42
B1-1 5 1 4	Aiuti alle conserve di ananassi Stanziamenti non dissociati	12 000 000	11 000 000	4 433 836,49
B1-1 5 1 6	Aiuti ai lamponi trasformati Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	610 505,31
B1-1 5 1 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-1 5 1	646 000 000	676 000 000	601 720 484,89
B1-1 5 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 5	1 716 000 000	1 900 600 000	1 556 844 476,16

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 5 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 5 1	*(seguito)*
B1-1 5 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti alla trasformazione di pesche, pere, prugne e fichi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.
B1-1 5 1 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di aiuto alla trasformazione e di intervento per le uve secche conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 426/86.
B1-1 5 1 4	Regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dall'aiuto alle conserve di ananassi conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77.
B1-1 5 1 6	Regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalla partecipazione comunitaria agli aiuti forfettari a favore delle organizzazioni di produttori, nonché alle spese sostenute dalle organizzazioni professionali in applicazione dei programmi di miglioramento della competitività.
B1-1 5 1 9	Voce destinata a coprire altre spese per gli ortofrutticoli trasformati.
B1-1 5 9	*Ex articolo B1-1 5 2 (in parte))* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a copire altre spese. Articolo destinato anche a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 6 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-1 6			
B1-1 6 0	***Restituzioni per i prodotti del settore vitivinicolo*** Stanziamenti non dissociati	56 000 000	71 000 000	80 429 477,11
B1-1 6 1	***Interventi per i prodotti del settore vitivinicolo***			
B1-1 6 1 0	Aiuti sotto forma di ammasso di vino e di mosto di uve Stanziamenti non dissociati	48 000 000	50 000 000	54 446 409,62
B1-1 6 1 1	Distillazione del vino Stanziamenti non dissociati	312 000 000	121 000 000	285 460 510,48
B1-1 6 1 2	Distillazione obbligatoria di sottoprodotti della vinificazione Stanziamenti non dissociati	68 000 000	65 000 000	53 774 588,23
	Totale dell'articolo B1-1 6 1	428 000 000	236 000 000	393 681 508,33
B1-1 6 2	***Presa in consegna dell'alcole ottenuto con le distillazioni obbligatorie***			
B1-1 6 2 0	Spese tecniche Stanziamenti non dissociati	2 000 000	10 000 000	14 387 513,70
B1-1 6 2 1	Spese finanziarie Stanziamenti non dissociati	p.m.	1 000 000	1 971 276,20
B1-1 6 2 2	Altre spese Stanziamenti non dissociati	14 000 000	29 000 000	12 015 685,31
B1-1 6 2 3	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	165 000 000	165 000 000	162 000 000,—
	Totale dell'articolo B1-1 6 2	181 000 000	205 000 000	190 374 475,21
B1-1 6 3	***Aiuti all'utilizzazione dei mosti*** Stanziamenti non dissociati	134 000 000	139 000 000	134 000 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 6 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo Voce	Commento
B1-1 6 0	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per i prodotti del settore vitivinicolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 1	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).
B1-1 6 1 0	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti: — all'ammasso privato del vino e dei mosti d'uva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché l'aiuto all'ammasso complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 42 di detto regolamento; — al ricollocamento dei vini da pasto conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 di detto regolamento.
B1-1 6 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese di distillazione del vino conformemente alle disposizioni degli articoli 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 2	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).
B1-1 6 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche per gli acquisti di alcole all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 2 1	Voce destinata a coprire le spese finanziarie per gli acquisti di alcole all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 2 2	Stanziamento destinato a coprire le altre spese di ammasso dell'alcole a norma degli articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87; si tratta del divario tra il valore contabile e il valore di vendita del prodotto.
B1-1 6 2 3	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.
B1-1 6 3	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31). Stanziamento destinato a coprire le spese degli aiuti per l'utilizzazione di mosti, in particolare: — da trasformare in succo d'uva destinato ad essere consumato tal quale;

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 6 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 6 3	*(seguito)*			
B1-1 6 4	***Premi per l'abbandono definitivo di talune superfici vitate*** Stanziamenti non dissociati	303 000 000	385 000 000	372 000 000,—
B1-1 6 5	***Promozione del consumo*** Stanziamenti non dissociati	11 000 000	8 000 000	5 757 419,22
B1-1 6 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 6	1 113 000 000	1 044 000 000	1 176 242 879,87

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 6 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 6 3	*(seguito)* — concentrati per l'arricchimento di taluni vini o per l'alimentazione degli animali; — concentrati o non concentrati, destinati alla fabbricazione di British, Irish e home-made wines; conformemente alle disposizioni degli articoli 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 4	Regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 36). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai premi di estirpazione di talune superfici vitate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88.
B1-1 6 5	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31). Stanziamento destinato a coprire, in particolare: — le misure d'intervento prese conformemente alle disposizioni dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 822/87 per i prodotti diversi dai vini da tavola; — le misure derogatorie prese in seguito a calamità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 78 di detto regolamento; — le misure destinate a favorire l'ampliamento dei mercati dei vini da tavola conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 di detto regolamento; — le misure di promozione del consumo di succo d'uva conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 4 di detto regolamento; — le misure diverse dalla distillazione prese conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 48 di detto regolamento.
B1-1 6 9	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-17 — TABACCO

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-17				
B1-170	***Restituzioni per il tabacco***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	21 000 000	49 857 911,96
B1-171	***Premi per il tabacco***	Stanziamenti non dissociati	1 040 000 000	1 038 000 000	985 700 098,16
B1-172	***Interventi sotto forma di ammasso di tabacco***				
B1-1720	Spese tecniche di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	p.m.	1 000 000	1 901 094,20
B1-1721	Spese finanziarie di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 182 527,32
B1-1722	Altre spese di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	p.m.	– 4 000 000	– 4 434 268,99
B1-1723	Deprezzamento delle scorte	Stanziamenti non dissociati	p.m.	4 000 000	19 894 318,38
		Totale dell'articolo B1-172	p.m.	1 000 000	18 543 670,91
B1-173	***Premio di riconversione***	Stanziamenti non dissociati	42 000 000	45 000 000	3 331 911,15

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-17 — TABACCO

Articolo Voce	Commento
B1-170	Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), abrogato, a partire dal raccolto 1993, dal regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70). Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13). Articolo destinato a coprire le spese residue relative alle restituzioni per il tabacco conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-171	Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), abrogato, a partire dal raccolto 1993, dal regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70). Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 77), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 164/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 4). Stanziamento destinato a coprire le spese per i premi concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-172	Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), abrogato, a partire dal raccolto 1993, dal regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70). Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13).
B1-1720	Voce destinata a coprire le spese residue relative ai costi tecnici per l'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-1721	Voce destinata a coprire le spese residue relative ai costi finanziari per l'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-1722	Voce destinata a coprire le altre spese residue connesse con l'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-1723	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Voce destinata a coprire le spese residue relative al deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.
B1-173	Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13). Stanziamento destinato a coprire le spese del programma di riconversione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-17 — TABACCO *(seguito)*

CAPITOLO B1-18 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-174	***Agenzie di controllo***	Stanziamenti non dissociati	15 000 000	16 000 000	0,—
B1-175	***Fondo comunitario di ricerca e d'informazione***	Stanziamenti non dissociati	9 000 000	11 000 000	– 181,74
B1-179	***Altri***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-17		1 106 000 000	1 132 000 000	1 057 433 410,44
	CAPITOLO B1-18				
B1-180	***Sementi***	Stanziamenti non dissociati	85 000 000	82 000 000	75 496 344,47
B1-181	***Luppolo***	Stanziamenti non dissociati	18 000 000	27 000 000	3 672 489,18

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-17 — TABACCO *(seguito)*

CAPITOLO B1-18 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI

Articolo Voce	Commento
B1-174	Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13). Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2075/92.
B1-175	Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13). Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.
B1-179	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a coprire le spese derivanti da altre misure d'intervento per il tabacco. È destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-180	Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Stanziamento destinato a coprire le spese per aiuti alla produzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.
B1-181	Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 8 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 8 1	*(seguito)*			
B1-1 8 3	***Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità — Comparto prodotti vegetali***			
B1-1 8 3 0	Poseidom Stanziamenti non dissociati	48 000 000	31 000 000	32 182 117,03
B1-1 8 3 1	Poseima Stanziamenti non dissociati	34 000 000	31 000 000	26 896 397,53
B1-1 8 3 2	Poseican Stanziamenti non dissociati	52 000 000	44 000 000	43 810 690,44
B1-1 8 3 3	Isole minori del Mar Egeo Stanziamenti non dissociati	21 000 000	23 000 000	16 770 474,74
	Totale dell'articolo B1-1 8 3	155 000 000	129 000 000	119 659 679,74
B1-1 8 4	***Olive da tavola*** Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	0,—
B1-1 8 5	***Riso***			
B1-1 8 5 0	Restituzioni per il riso Stanziamenti non dissociati	48 000 000	49 000 000	18 928 938,80
B1-1 8 5 1	Costi tecnici relativi all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	3 033,22
B1-1 8 5 2	Costi finanziari relativi all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	653,23

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-18 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-181	***(seguito)***
	Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli aiuti per ettaro concessi ai produttori conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.
B1-183	Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le spese sostenute nel settore agricolo per effetto delle nuove misure intese a compensare la situazione geografica decentrata di alcune regioni. Esso comprende le misure relative al settore dei prodotti vegetali. Per quanto riguarda i prodotti animali, le misure sono raggruppate nell'articolo B1-2 5 1.
B1-1830	Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1).
B1-1831	Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1) , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-1832	Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-1833	Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1).
B1-184	Regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 4).
B1-185	Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5).
B1-1850	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1851	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche sostenute per acquisti al pubblico ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1852	Voce destinata a coprire le spese finanziarie sostenute per acquisti al pubblico ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 8 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 8 5	*(seguito)*			
B1-1 8 5 3	Altre spese d'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	– 1 000 000	– 1 000 000	– 65 481,71
B1-1 8 5 4	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	11 024,89
B1-1 8 5 5	Restituzioni alla produzione per l'amido e per i birrifici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	17 328,44
B1-1 8 5 6	Sovvenzioni per forniture all'isola Riunione Stanziamenti non dissociati	3 000 000	4 000 000	0,—
B1-1 8 5 7	Aiuti per la produzione di riso Indica Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	4 021 984,17
B1-1 8 5 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	2 000 000	3 000 000	13 226,84
	Totale dell'articolo B1-1 8 5	54 000 000	57 000 000	22 930 707,88
B1-1 8 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	112 000 000	65 310 137,14

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-18 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-185	*(seguito)*
B1-1853	Voce destinata a coprire le altre spese di pubblico ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76; si tratta per lo più del divario fra il valore contabile e quello di vendita.
B1-1854	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.
B1-1855	Voce destinata a coprire gli aiuti alla produzione per l'amido e per la fabbricazione di birra conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1856	Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni per la fornitura di riso comunitario al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1857	Voce destinata a coprire gli aiuti alla produzione di talune varietà di riso di tipo o profilo Indica conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1859	Regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altre azioni d'intervento per il riso, in particolare le spese derivanti dal pagamento dell'aiuto ai produttori di risone in Portogallo per le campagne 1992/1993-1997/1998, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 738/93.
B1-189	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a coprire le spese relative ad altre azioni d'intervento. È destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 8 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-1 8 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 8	314 000 000	409 000 000	287 069 358,41
	Totale del titolo B1-1	**26 437 000 000**	**22 854 000 000**	**21 852 799 371,64**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 8 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 8 9	***(seguito)*** Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-2

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-20			
B1-200	***Restituzioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari***			
B1-2000	Restituzioni per il burro e il butteroil Stanziamenti non dissociati	333 000 000	453 000 000	251 320 146,39
B1-2001	Restituzioni per il latte scremato in polvere Stanziamenti non dissociati	140 000 000	124 000 000	73 174 251,52
B1-2002	Restituzioni per i formaggi Stanziamenti non dissociati	570 000 000	545 000 000	592 341 464,82
B1-2003	Restituzioni per gli altri prodotti lattieri Stanziamenti non dissociati	935 000 000	924 000 000	1 009 920 507,26
	Totale dell'articolo B1-200	1 978 000 000	2 046 000 000	1 926 756 369,99
B1-201	***Interventi sotto forma di ammasso di latte scremato in polvere***			
B1-2010	Ammasso privato Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2011	Spese tecniche di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	4 000 000	4 000 000	2 256 541,93
B1-2012	Spese finanziarie di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	5 000 000	3 000 000	2 409 553,—
B1-2013	Altre spese di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	— 49 000 000	— 61 000 000	— 10 349 960,43
B1-2014	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	49 000 000	93 000 000	75 117 561,87
	Totale dell'articolo B1-201	9 000 000	39 000 000	69 433 696,37

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-2

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo Voce	Commento
B1-200	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17). Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le restituzioni all'esportazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-201	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17).
B1-2010	Voce destinata a coprire le spese di aiuto per l'ammasso privato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2011	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2012	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2013	Voce destinata a coprire le altre spese di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2014	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-202	***Interventi sotto forma di aiuti all'utilizzazione di latte scremato***			
B1-2020	Aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	466 000 000	453 000 000	477 210 208,67
B1-2021	Aiuti al latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	28 000 000	28 000 000	24 237 943,71
B1-2022	Aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame ad eccezione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2023	Aiuti al latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame ad eccezione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 1 023 362,83
B1-2024	Aiuti al latte scremato trasformato in caseina Stanziamenti non dissociati	320 000 000	319 000 000	278 790 249,29
B1-2025	Aiuti al latte in polvere contenente il 10 % di materie grasse, destinato all'alimentazione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2029	Altri aiuti Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-202	814 000 000	800 000 000	779 215 038,84
B1-203	***Interventi sotto forma di ammasso del burro e della crema***			
B1-2030	Ammasso privato Stanziamenti non dissociati	29 000 000	52 000 000	49 189 348,58
B1-2031	Spese tecniche di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	4 000 000	6 000 000	14 162 123,54
B1-2032	Spese finanziarie di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	2 000 000	4 000 000	9 181 475,29
B1-2033	Altre spese connesse all'ammasso Stanziamenti non dissociati	– 38 000 000	– 57 000 000	– 50 738 979,84
B1-2034	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	65 000 000	52 000 000	45 786 559,51
	Totale dell'articolo B1-203	62 000 000	57 000 000	67 580 527,08

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-202	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17).
B1-2020	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti all'alimentazione dei vitelli concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2021	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti concessi all'alimentazione dei vitelli conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2022	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti all'alimentazione del bestiame, ad eccezione dei vitelli, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2023	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti concessi all'alimentazione del bestiame, ad eccezione dei vitelli, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2024	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2025	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti al latte in polvere parzialmente scremato destinato ai vitelli conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2029	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti concessi per utilizzazioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-203	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17).
B1-2030	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti a favore dell'ammasso privato accordati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2031	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche risultanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2032	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie risultanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2033	Voce destinata a coprire le altre spese di ammasso pubblico nonché le altre spese (in particolare di sovvenzione per impieghi specifici), conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2034	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 0 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 0 4	***Altre misure relative ai grassi butirrici***			
B1-2 0 4 0	Aiuti al consumo di burro e a beneficiari di assistenza sociale Stanziamenti non dissociati	14 000 000	15 000 000	13 058 981,34
B1-2 0 4 9	Altre misure Stanziamenti non dissociati	725 000 000	667 000 000	656 326 844,39
	Totale dell'articolo B1-2 0 4	739 000 000	682 000 000	669 385 825,73
B1-2 0 5	***Interventi per altri prodotti lattiero-caseari***			
B1-2 0 5 0	Ammasso di formaggi Stanziamenti non dissociati	99 000 000	96 000 000	89 020 962,28
B1-2 0 5 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 34,81
	Totale dell'articolo B1-2 0 5	99 000 000	96 000 000	89 020 927,47
B1-2 0 6	***Altre misure concernenti il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari***			
B1-2 0 6 0	Partecipazione della sezione garanzia ai premi di non commercializzazione del latte e ai premi di riconversione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 33 355,64
B1-2 0 6 1	Latte alle scuole Stanziamenti non dissociati	144 000 000	136 000 000	154 610 056,47
B1-2 0 6 2	Azione di sviluppo del mercato Stanziamenti non dissociati	9 500 000 (1)	9 000 000	23 457 058,45
B1-2 0 6 3	Miglioramento della qualità del latte Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	9 985 125,70

(1) Uno stanziamento di 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-204	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17).
B1-2040	Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalle misure speciali per la riduzione delle eccedenze di grassi butirrici conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2049	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti per utilizzazioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-205	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17).
B1-2050	Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dal complesso degli interventi per l'ammasso di formaggi, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-206	
B1-2060	Regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3). Voce destinata a coprire la parte a carico della sezione garanzia delle spese relative ai premi per la non commercializzazione del latte e per la riconversione delle mandrie bovine a orientamento lattiero conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77. La sezione garanzia provvede al finanziamento del 60 % delle spese, essendo il rimanente 40 % imputato alla sezione orientamento. Poiché il regime non viene più applicato, soltanto le spese residue sono iscritte in questa voce.
B1-2061	Regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2748/93 (GU n. L 249 del 7. 10. 1993, pag. 1).
B1-2062	Regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67).
B1-2063	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), abrogato dal regolamento (CEE) n. 1029/93 (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4). Voce destinata a coprire le azioni per il miglioramento della qualità del latte. Poiché il regime non viene più applicato, soltanto le spese residue sono iscritte in questa voce.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-206	*(seguito)*			
B1-2064	Altre misure nell'ambito del programma di ampliamento del mercato dei prodotti lattiero-caseari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	281 556,27
B1-2065	Premio per l'abbandono definitivo o la riduzione della produzione lattiera Stanziamenti non dissociati	309 000 000	324 000 000	311 041 824,91
B1-2066	Premio per la cessazione definitiva della produzione lattiera Stanziamenti non dissociati	7 000 000	6 000 000	86 179 232,31
B1-2067	Compensazione per la sospensione temporanea delle quote Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	15 267 660,56
B1-2068	Premio per l'abbandono definitivo o alla riduzione della produzione lattiera Stanziamenti non dissociati	16 000 000	16 000 000	15 225 795,37
B1-2069	Altre misure Stanziamenti non dissociati	27 000 000	36 000 000	30 978 432,86
	Totale dell'articolo B1-206	512 500 000	527 000 000	646 993 387,26
B1-207	***Partecipazione finanziaria dei produttori di latte***			
B1-2071	Prelievo supplementare Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	854 956,17
	Totale dell'articolo B1-207	p.m.	p.m.	854 956,17
B1-208	***Misure a favore dei piccoli produttori*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-206	*(seguito)*
B1-2064	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), abrogato dal regolamento (CEE) n. 1029/93 (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4). Voce destinata a coprire spese specifiche connesse con il prelievo di corresponsabilità. Poiché il regime non viene più applicato, soltanto le spese residue sono iscritte in questa voce.
B1-2065	Regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1188/92 (GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 1).
B1-2066	Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1).
B1-2067	Regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 9). Poiché il regime non viene più applicato, soltanto le spese residue sono iscritte in questa voce.
B1-2068	Regolamento (CEE) n. 740/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che fissa un'indennità comunitaria per l'abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 5).
B1-2069	Regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4).
B1-207	
B1-2071	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17), in particolare l'articolo 5 quater. Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 43). Questo prelievo, a carico dei produttori e degli acquirenti di latte vaccino, è pari al 115 % del prezzo indicativo del latte, per tutti i quantitativi di latte e/o di equivalente latte commercializzati che, nel corso dei dodici mesi considerati, siano in eccedenza rispetto ad un quantitativo di riferimento.
B1-208	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), abrogato dal regolamento (CEE) n. 1029/93 (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4), in particolare l'articolo 2 bis. Poiché l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77 non è più applicabile, possono essere imputate a quest'articolo soltanto le spese residue.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

CAPITOLO B1-21 — CARNI BOVINE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-209	***Altre***			
B1-2090	Indennità per la non attribuzione di quote lattiere Stanziamenti non dissociati	p.m.	12 000 000	2 450 290,44
B1-2099	Altri Stanziamenti non dissociati	p.m.	8 000 000	– 2 854 834,23
	Totale dell'articolo B1-209	p.m.	20 000 000	– 404 543,79
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-20	4 213 500 000	4 267 000 000	4 248 836 185,12
	CAPITOLO B1-21			
B1-210	***Restituzioni per le carni bovine*** Stanziamenti non dissociati	1 597 000 000	1 681 000 000	1 708 401 244,94

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

CAPITOLO B1-21 — CARNI BOVINE

Articolo Voce	Commento
B1-209	
B1-2090	Regolamento (CEE) n. 2187/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 6). Voce destinata a coprire le spese per le indennità da versare a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari, noti sotto il nome di produttori slom.
B1-2099	*Ex voce B1-2070 (in parte)* Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), abrogato dal regolamento (CEE) n. 1029/93 (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Voce destinata a coprire le spese per altre misure, in particolare le spese residue relative al prelievo di corresponsabilità e alle misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a norma del regolamento (CEE) n. 1079/77. È destinata inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-210	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 1 1	***Interventi sotto forma di ammasso di carni bovine***			
B1-2 1 1 0	Ammasso privato Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 248 117,71
B1-2 1 1 1	Spese tecniche relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	51 000 000	62 000 000	82 653 275,56
B1-2 1 1 2	Spese finanziarie relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	6 000 000	8 000 000	24 009 035,77
B1-2 1 1 3	Altre spese di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	– 118 000 000	– 128 000 000	– 338 883 645,49
B1-2 1 1 4	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	282 000 000	399 000 000	23 493 676,76
	Totale dell'articolo B1-2 1 1	221 000 000	341 000 000	– 208 975 775,11
B1-2 1 2	***Interventi diversi dall'ammasso di carni bovine***			
B1-2 1 2 0	Premi per le vacche nutrici Stanziamenti non dissociati	1 490 000 000	1 146 000 000	841 489 989,17
B1-2 1 2 1	Premi complementari per le vacche nutrici Stanziamenti non dissociati	96 000 000	96 000 000	40 537 960,99
B1-2 1 2 2	Premi speciali Stanziamenti non dissociati	1 546 000 000	1 114 000 000	656 641 595,49
B1-2 1 2 3	Premi per la destagionalizzazione Stanziamenti non dissociati	22 000 000	22 000 000	31 615 605,89
B1-2 1 2 4	Premi per la trasformazione dei giovani vitelli maschi Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	0,—
B1-2 1 2 5	Premi per l'estensificazione Stanziamenti non dissociati	460 000 000	452 000 000	389 012 480,38
B1-2 1 2 6	Azioni di promozione e di commercializzazione Stanziamenti non dissociati	10 000 000	10 000 000	3 080 754,90

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-2 1 1	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2).
B1-2 1 1 0	Voce destinata a coprire gli aiuti all'ammasso privato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche relative agli acquisti di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie relative agli acquisti di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 1 3	Voce destinata a coprire le altre spese d'ammasso pubblico, in particolare il divario tra il valore contabile e quello di vendita conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 1 4	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.
B1-2 1 2	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2).
B1-2 1 2 0	Stanziamento destinato a finanziare i premi per le vacche nutrici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68, eccettuati: — i premi risultanti dall'applicazione dell'articolo 4d, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 (mandrie miste, vedi voce B1-3 8 0 4); — i premi complementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 4d, paragrafo 7, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 805/68 [regioni elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2092/88 e Stati membri caratterizzati da una forte specializzazione della mandria di vacche nutrici, vedi voce B1-2 1 2 1]; — i premi complementari risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 747/93 (Portogallo, vedi voce B1-2 1 2 7).
B1-2 1 2 1	Stanziamento destinato a finanziare i premi complementari per le vacche nutrici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4d, paragrafo 7, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, concessi nelle regioni elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88 e negli Stati membri caratterizzati da una forte specializzazione della mandria di vacche nutrici.
B1-2 1 2 2	Stanziamento destinato a finanziare i premi speciali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 2 3	Stanziamento destinato a finanziare i premi per la destagionalizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 2 4	Stanziamento destinato a finanziare i premi per la trasformazione dei giovani vitelli maschi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4i del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 2 5	Stanziamento destinato a finanziare i premi per l'estensificazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4h del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 2 6	Regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57).

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 2 — CARNI OVINE E CAPRINE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 1 2	*(seguito)*			
B1-2 1 2 7	Premi complementari per le vacche nutrici (Portogallo) Stanziamenti non dissociati	15 000 000	24 000 000	4 881 080,49
B1-2 1 2 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 43 570,88
	Totale dell'articolo B1-2 1 2	3 640 000 000	2 865 000 000	1 967 215 896,43
B1-2 1 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 1	5 458 000 000	4 887 000 000	3 466 641 366,26
	CAPITOLO B1-2 2			
B1-2 2 0	***Restituzioni per le carni ovine e caprine*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 2 — CARNI OVINE E CAPRINE

Articolo Voce	Commento
B1-2 1 2	*(seguito)*
B1-2 1 2 7	Regolamento (CEE) n. 747/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante deroga, per quanto riguarda la concessione al Portogallo del premio per vacca nutrice, al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15). Stanziamento destinato in particolare a finanziare i premi complementari per vacca nutrice in Portogallo.
B1-2 1 2 9	Voce destinata a coprire altri interventi, segnatamente quelli effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 9	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-2 2 0	Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1). Articolo destinato a coprire le spese per le restituzioni all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 2 — CARNI OVINE E CAPRINE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 2 1	***Interventi sotto forma di ammasso di carni ovine e caprine***			
B1-2 2 1 0	Ammasso privato Stanziamenti non dissociati	1 000 000	3 000 000	1 663 612,20
B1-2 2 1 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-2 2 1	1 000 000	3 000 000	1 663 612,20
B1-2 2 2	***Interventi diversi da quelli sotto forma di ammasso di carni ovine e caprine***			
B1-2 2 2 0	Premi per pecora e capra Stanziamenti non dissociati	1 352 000 000	1 674 000 000	1 283 347 345,13
B1-2 2 2 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-2 2 2	1 352 000 000	1 674 000 000	1 283 347 345,13
B1-2 2 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		– 5 205 216,36
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 2	1 353 000 000	1 677 000 000	1 279 805 740,97

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-22 — CARNI OVINE E CAPRINE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-221	Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1).
B1-2210	Stanziamento destinato a coprire le spese di ammasso privato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
B1-2219	Voce destinata a coprire altre spese di ammasso, in particolare le spese di ammasso conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
B1-222	Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1).
B1-2220	Stanziamento destinato a coprire i premi al reddito conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
B1-2229	Voce destinata a coprire altri interventi, in particolare quelli effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (escluse le spese di ammasso, vedi voce B1-2219).
B1-229	*Ex voce B1-2221 (in parte)* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a coprire le spese residue ancora imputabili relative ai premi di macellazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89. Esso è destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 3 — CARNI SUINE

CAPITOLO B1-2 4 — UOVA E POLLAME

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-2 3				
B1-2 3 0	***Restituzioni per le carni suine***	Stanziamenti non dissociati	100 000 000	142 000 000	259 127 893,19
B1-2 3 1	***Interventi per le carni suine***	Stanziamenti non dissociati	37 000 000	38 000 000	21 874 518,87
B1-2 3 2	***Misure eccezionali di sostegno del mercato***	Stanziamenti non dissociati	31 000 000		135 336 013,90
B1-2 3 9	***Altri***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	78 000 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 3		168 000 000	258 000 000	416 338 425,96
	CAPITOLO B1-2 4				
B1-2 4 0	***Restituzioni per le uova***	Stanziamenti non dissociati	21 000 000	24 000 000	25 963 267,56

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-23 — CARNI SUINE

CAPITOLO B1-24 — UOVA E POLLAME

Articolo Voce	Commento
B1-230	Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
B1-231	Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Stanziamento destinato a coprire le spese di ammasso conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
B1-232	*Ex articolo B1-239* Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Stanziamento destinato a coprire le spese per altre misure decise conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
B1-239	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-240	Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105), in particolare l'articolo 9.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-24 — UOVA E POLLAME *(seguito)*

CAPITOLO B1-25 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-241	***Restituzioni per il pollame***			
	Stanziamenti non dissociati	129 000 000	150 000 000	213 619 207,31
B1-249	***Altri***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-24	150 000 000	174 000 000	239 582 474,87
	CAPITOLO B1-25			
B1-251	***Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità — Comparto prodotti animali***			
B1-2510	Poseidom			
	Stanziamenti non dissociati	13 000 000	6 000 000	1 947 265,86
B1-2511	Poseima			
	Stanziamenti non dissociati	24 000 000	24 000 000	14 845 373,79

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-24 — UOVA E POLLAME *(seguito)*

CAPITOLO B1-25 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI

Articolo Voce	Commento
B1-241	Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105), in particolare l'articolo 9.
B1-249	Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uava (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105). Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a coprire le spese relative ad altre misure, decise in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75. È destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-251	Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le spese, nel settore agricolo, determinate dalle nuove misure volte a compensare la situazione geografica decentrata di alcune regioni. Esso comprende le misure adottate nel settore dei prodotti animali. Per quanto riguarda i prodotti vegetali, le misure sono raggruppate nell'articolo B1-183.
B1-2510	Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1).
B1-2511	Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-25 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 5 1	*(seguito)*			
B1-2 5 1 1	*(seguito)*			
B1-2 5 1 2	Poseican Stanziamenti non dissociati	95 000 000	94 000 000	96 290 902,68
B1-2 5 1 3	Isole minori del Mar Egeo Stanziamenti non dissociati	4 000 000	4 000 000	665 362,50
	Totale dell'articolo B1-2 5 1	136 000 000	128 000 000	113 748 904,83
B1-2 5 3	***Azioni di lotta contro le epizoozie*** Stanziamenti non dissociati	10 000 000	10 000 000	0,—
B1-2 5 4	***Aiuto particolare all'apicultura*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
B1-2 5 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 515 238,25

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-25 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-251	***(seguito)***
B1-2511	***(seguito)***
	Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-2512	Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5).
	Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
B1-2513	Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1).
B1-253	Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31).
	Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalle misure di lotta contro l'afta epizootica in casi di grave epidemia conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 15 della decisione 90/424/CEE.
B1-254	Articolo destinato a coprire, mediante misure particolari, il settore dell'apicultura, a compensare le perdite di reddito e a migliorare l'informazione dei consumatori, la trasponenza del mercato e il controllo della qualità.
B1-259	Regolamento (CEE) n. 764/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, che istituisce un aiuto per la tranzumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia (GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 4).
	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14).
	Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11).
	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.].
	Articolo destinato a coprire le spese relative ad altre azioni a favore dei prodotti animali, in particolare quelle derivanti dal regolamento (CEE) n. 764/85.
	È destinato inoltre a contabilizzare:
	— gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91,
	— le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87,
	— le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento,
	— gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91,
	nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 5 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 6 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 5 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 5	146 000 000	138 000 000	117 264 143,08
	CAPITOLO B1-2 6			
B1-2 6 0	***Restituzioni per i prodotti della pesca*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2 6 1	***Interventi per i prodotti della pesca*** Stanziamenti non dissociati	37 000 000	37 000 000	33 039 643,75

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 5 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 6 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA

Articolo Voce	Commento
B1-2 5 9	*(seguito)* Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-2 6 0	Regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi (GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48). Regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1) abrogato dal regolamento (CEE) n. 3759/92. Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15). L'articolo era destinato a coprire le restituzioni all'esportazione di prodotti della pesca conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3687/91. Esso copre ora le rimanenze delle campagne precedenti.
B1-2 6 1	Regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che fissa le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine dell'Atlantico (GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 3460/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo (GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 19), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63). Regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera (GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15). Regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1337/95 (GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 5).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 6 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 6 1	*(seguito)*			
B1-2 6 2	***Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità — Settore prodotti della pesca***			
B1-2 6 2 0	Aiuti ai produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie Stanziamenti non dissociati	p.m.	6 000 000	2 430 270,36
B1-2 6 2 1	Costi supplementari per lo smaltimento Stanziamenti non dissociati	11 000 000	2 000 000 (1)	0,—
	Totale dell'articolo B1-2 6 2	11 000 000	8 000 000	2 430 270,36
B1-2 6 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

(1) Uno stanziamento di 8 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 6 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-2 6 1	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca (GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 35), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1338/95 (GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag.7).
B1-2 6 2	
B1-2 6 2 0	Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1658/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, che istituisce una misura specifica in favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie (GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 9).
B1-2 6 2 1	Regolamento (CE) n. 1503/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese (GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 8). Regolamento (CE) n. 2954/94 della Commissione, del 5 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/94 del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori (GU n. L 312 del 6. 12. 1994, pag. 3).
B1-2 6 9	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a coprire altre spese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3759/92. È destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 6 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-2 6 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 6	48 000 000	45 000 000	35 469 914,11
	Totale del titolo B1-2	**11 536 500 000**	**11 446 000 000**	**9 803 938 250,37**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 6 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-2 6 9	*(seguito)* Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-3

SPESE CONNESSE

CAPITOLO B1-3 0 — RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-3 0			
B1-3 0 0	***Restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)	38 000 000	34 996 485,13
B1-3 0 1	***Restituzioni per talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli***			
B1-3 0 1 0	Cereali e riso			
	Stanziamenti non dissociati	158 000 000	140 000 000	177 529 074,52
B1-3 0 1 1	Zucchero e isoglucosio			
	Stanziamenti non dissociati	185 000 000	190 000 000	186 885 980,15
B1-3 0 1 2	Latte scremato e altri prodotti lattiero-caseari			
	Stanziamenti non dissociati	173 000 000	170 000 000	136 966 974,03
B1-3 0 1 3	Burro			
	Stanziamenti non dissociati	50 000 000	52 000 000	47 345 090,77
B1-3 0 1 4	Uova			
	Stanziamenti non dissociati	9 000 000	8 500 000	11 302 599,93
B1-3 0 1 9	Altri prodotti agricoli			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	36 366 785,09
	Totale dell'articolo B1-3 0 1	575 000 000	560 500 000	596 396 504,49
B1-3 0 9	***Altri***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		

(1) Uno stanziamento di 41 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-3

SPESE CONNESSE

CAPITOLO B1-30 — RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo Voce	Commento
B1-300	Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1). Articolo destinato a coprire le restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
B1-301	Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU n. L 318 del 6. 12. 1993, pag. 18).
B1-3010	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di cereali e di riso, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.
B1-3011	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di zucchero e isoglucosio, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.
B1-3012	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di latte scremato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.
B1-3013	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di burro, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.
B1-3014	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di uova, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.
B1-3019	Voce destinata a coprire le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di altri prodotti agricoli, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.
B1-309	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.].

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 0 — RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI *(seguito)*

CAPITOLO B1-3 3 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-3 0 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 0	575 000 000	598 500 000	631 392 989,62
	CAPITOLO B1-3 3			
B1-3 3 0	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in cereali*** Stanziamenti non dissociati	38 000 000	54 000 000	58 303 372,25
B1-3 3 1	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in riso*** Stanziamenti non dissociati	16 000 000	16 000 000	4 638 172,97
B1-3 3 2	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in zucchero*** Stanziamenti non dissociati	4 000 000	4 000 000	711 068,03
B1-3 3 3	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in oli vegetali/ olio d'oliva*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-3 3 4	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in latte in polvere*** Stanziamenti non dissociati	22 000 000	54 000 000	22 083 195,78
B1-3 3 5	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in butteroil*** Stanziamenti non dissociati	3 000 000	15 000 000	250 172,50
B1-3 3 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-30 — RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI *(seguito)*

CAPITOLO B1-33 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE

Articolo Voce	Commento
B1-309	*(seguito)* Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-330	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.
B1-331	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.
B1-332	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.
B1-333	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.
B1-334	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.
B1-335	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.
B1-339	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 3 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE *(seguito)*

CAPITOLO B1-3 4 — INTERESSI DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

CAPITOLO B1-3 5 — DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGLI INDIGENTI DELLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-3 3 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 3	83 000 000	143 000 000	85 985 981,53
	CAPITOLO B1-3 4			
B1-3 4 0	***Interessi da versare agli Stati membri in seguito alla riforma del sistema di finanziamento delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	80 000 000	83 332 268,16
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 4	p.m.	80 000 000	83 332 268,16
	CAPITOLO B1-3 5			
B1-3 5 0	***Distribuzione di prodotti agricoli agli indigenti della Comunità*** Stanziamenti non dissociati	200 000 000	200 000 000	136 411 965,64
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 5	200 000 000	200 000 000	136 411 965,64

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-33 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE *(seguito)*

CAPITOLO B1-34 — INTERESSI DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

CAPITOLO B1-35 — DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGLI INDIGENTI DELLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Commento
B1-339	*(seguito)* Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-340	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1), in particolare l'articolo 5 bis. Articolo destinato a consentire il pagamento di interessi, calcolati in base ai fondi nazionali mobilitati per il prefinanziamento delle spese dei servizi e organismi pagatori, agli Stati membri che incontrassero difficoltà nella messa in atto del nuovo sistema.
B1-350	Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 6 — AZIONI DI CONTROLLO E PREVENZIONE NEL SETTORE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-3 6			
B1-3 6 0	***Azioni di controllo e prevenzione nel settore del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia***			
	Stanziamenti non dissociati	29 000 000 (1)	91 000 000	76 878 051,12
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 6	29 000 000	91 000 000	76 878 051,12

(1) Uno stanziamento di 15 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-36 — AZIONI DI CONTROLLO E PREVENZIONE NEL SETTORE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

Articolo Voce	Commento
B1-360	Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 3151/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, relativo al rafforzamento del controllo delle spese, in Portogallo, a carico del Fondo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 302 del 31. 10. 1990, pag. 52). Regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16). Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 ottobre 1995, sulla realizzazione del programma di azione degli Stati membri nel settore del controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (GU n. C 336 del 14. 12. 1995, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire: — la partecipazione alle spese determinate dal potenziamento e dall'ampliamento dei servizi di controllo; — la partecipazione alle spese per il recupero delle somme indebitamente pagate; — il cofinanziamento delle spese e/o l'impegno al pagamento di spese contrattuali nei casi che lo giustifichino (ad esempio, controllo nei settori delle restituzioni all'esportazione, dei mancati pagamenti, degli interventi sotto forma di ammasso, ecc.); — il controllo dell'applicazione delle disposizioni relative alla protezione degli animali nei trasporti di animali destinati al macello all'interno e all'esterno dell'Unione europea. Esso copre inoltre l'attuazione di nuove azioni di controllo necessarie per il funzionamento di organizzazioni di mercato specificamente determinate. Il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari è destinato ad accompagnare la riforma della politica agricola comune. Esso prevede, fra l'altro, la costituzione di una base dati informatizzata, che consenta di censire le aziende e il loro patrimonio zootecnico, di un sistema di identificazione del bestiame e di un sistema di identificazione numerica delle parcelle e delle dichiarazioni annuali degli agricoltori Sono altresì imputate a questo articolo le spese risultanti dall'armonizzazione dei sistemi informatici della Commissione e degli Stati membri, per consentire un rapido scambio di dati sull'evoluzione dei mercati agricoli e delle loro conseguenze finanziarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-37 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-37			
B1-370	***Liquidazione degli esercizi precedenti***			
	Stanziamenti non dissociati	– 1 090 000 000	– 1 200 000 000	– 612 000 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-37	– 1 090 000 000	– 1 200 000 000	– 612 000 000,—
	CAPITOLO B1-38			
B1-380	***Differenziazione dei meccanismi dei mercati agricoli***			
B1-3802	Aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	21 000 000	16 344 342,82
B1-3804	Premio per le vacche nutrici nelle mandrie miste			
	Stanziamenti non dissociati	159 000 000	114 000 000	68 406 545,02
B1-3805	Premio per le pecore nelle zone svantaggiate e di montagna			
	Stanziamenti non dissociati	351 000 000	418 000 000	254 672 866,98
B1-3809	Altri			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 20 527,97
	Totale dell'articolo B1-380	510 000 000	553 000 000	339 403 226,85
B1-381	***Misure di promozione della qualità***			
	Stanziamenti non dissociati	10 000 000	10 000 000	344 932,—

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-37 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Articolo Voce	Commento
B1-370	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1). Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Articolo destinato a coprire l'applicazione dell'articolo 102 del regolamento finanziario, secondo il quale le differenze eventuali tra le spese imputate ai conti di un esercizio e quelle riconosciute dalla Commissione in occasione della liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono contabilizzate come spese a titolo dell'esercizio durante il quale si effettua la liquidazione.
B1-380	Comunicazione della Commissione, del 20 ottobre 1989, Linee direttrici per azioni di sviluppo rurale connesse al funzionamento dei mercati agricoli [SEC(89) 1717 def.]. Capitolo destinato a coprire talune spese connesse al sostegno da fornire all'economia del mondo rurale in seguito alla riconversione della politica agricola comune.
B1-3802	Regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone (GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13). Voce destinata a coprire le spese risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1152/90, che intende attenuare l'incidenza degli stabilizzatori sul reddito dei piccoli produttori di cotone.
B1-3804	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 4d, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, inteso ad estendere il beneficio del regime di premi per le vacche nutrici a tutti i produttori che abbiano una mandria mista e la cui quota di produzione lattiera non superi un determinato limite.
B1-3805	Regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1323/90, che intende attenuare gli effetti degli stabilizzatori mediante la concessione di un aiuto specifico per pecora o capra ai produttori di carni ovine e caprine, situati in zone svantaggiate o di montagna.
B1-3809	Voce destinata a coprire le spese risultanti da altre azioni di differenziazione dei meccanismi dei mercati agricoli, nonché le spese residue effettuate in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1346/90, (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 804/68.
B1-381	Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI *(seguito)*

CAPITOLO B1-39 — ALTRE MISURE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-381	*(seguito)*			
B1-389	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-38	520 000 000	563 000 000	339 748 158,85
	CAPITOLO B1-39			
B1-390	***Aiuti agromonetari*** Stanziamenti non dissociati	194 000 000	24 000 000	47 135 896,93

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI *(seguito)*

CAPITOLO B1-39 — ALTRE MISURE

Articolo Voce	Commento
B1-381	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4. Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4. Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti da iniziative intese a promuovere la politica di qualità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari.
B1-389	Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a coprire le spese sostenute in ordine ad altre azioni di sviluppo rurale connesse alle operazioni sui mercati agricoli. Esso è destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.
B1-390	*Ex articolo B1-322* Regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1), in particolare gli articoli 8 e 9.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 9 — ALTRE MISURE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B1-3 9 9	***Altri***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	4 678 777,27
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 9	194 000 000	24 000 000	51 814 674,20
	Totale del titolo B1-3	**511 000 000**	**499 500 000**	**793 564 089,12**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-39 — ALTRE MISURE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-399	***Ex capitolo B1-31 ed ex articoli B1-320, B1-321 e B1-390 (in parte)*** Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14.12.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a registrare le spese residue al titolo degli importi compensativi adesione e degli importi compensativi monetari. È destinato inoltre a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-4

AIUTI AL REDDITO

CAPITOLO B1-4 0 — AIUTI AL REDDITO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B1-4 0			
B1-4 0 0	***Aiuti al reddito***			
	Stanziamenti non dissociati	20 000 000	45 000 000	30 000 000,—
B1-4 0 9	***Altri***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m. (1)	
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-4 0	20 000 000	45 000 000	30 000 000,—
	Totale del titolo B1-4	**20 000 000**	**45 000 000**	**30 000 000,—**

(1) Uno stanziamento di 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-4

AIUTI AL REDDITO

CAPITOLO B1-40 — AIUTI AL REDDITO

Articolo Voce	Commento
B1-400	Regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria delle Comunità agli aiuti concessi conformemente alle disposizioni del titolo 2 del regolamento (CEE) n. 768/89.
B1-409	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo. Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-5

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

CAPITOLO B1-5 0 — MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B1-5 0						
B1-5 0 0	***Misure di accompagnamento (vecchio regime)*** Stanziamenti non dissociati	55 000 000	55 000 000	78 000 000	77 000 000	93 419 543,20	93 419 543,20
B1-5 0 1	***Misure di accompagnamento (nuovo regime)***						
B1-5 0 1 0	Prepensionamento Stanziamenti non dissociati	328 000 000	328 000 000	234 000 000	233 000 000	89 432 656,71	89 432 656,71
B1-5 0 1 1	Ambiente Stanziamenti non dissociati	1 483 000 000	1 483 000 000	1 351 000 000	1 351 000 000	224 163 224,69	224 163 224,69
B1-5 0 1 2	Rimboschimento Stanziamenti non dissociati	388 000 000	388 000 000	381 000 000	380 000 000	83 103 887,70	83 103 887,70
	Totale dell'articolo B1-5 0 1	2 199 000 000	2 199 000 000	1 966 000 000	1 964 000 000	396 699 769,10	396 699 769,10
B1-5 0 9	***Altri*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-5

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

CAPITOLO B1-50 — MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo Voce	Commento
B1-500	Regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44). Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1).
B1-501	
B1-5010	Regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91).
B1-5011	Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85).
B1-5012	Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96).
B1-509	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 novembre 1994, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 352/78 [COM(94) 480 def.]. Articolo destinato a contabilizzare: — gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91, — le penali e gli interessi riscossi, in particolare quelli riscossi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87, — le cauzioni incamerate, in particolare quelle da accreditare al FEAOG a norma della proposta di regolamento, — gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91, nei casi in cui il pagamento è stato originariamente contabilizzato nel presente capitolo.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-5 0 — MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B1-5 0 9	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 254 000 000	2 254 000 000	1 351 000 000	1 351 000 000	490 119 312,30	490 119 312,30
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati			693 000 000	690 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-5 0	2 254 000 000	2 254 000 000	2 044 000 000	2 041 000 000	490 119 312,30	490 119 312,30
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 254 000 000	2 254 000 000	1 351 000 000	1 351 000 000	490 119 312,30	490 119 312,30
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati			693 000 000	690 000 000		
	Totale del titolo B1-5	**2 254 000 000**	**2 254 000 000**	**2 044 000 000**	**2 041 000 000**	**490 119 312,30**	**490 119 312,30**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-5 0 — MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-5 0 9	*(seguito)* Tuttavia, gli importi inerenti ad operazioni di ammasso pubblico continuano a figurare nella contabilità relativa all'ammasso.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-6

RISERVA MONETARIA

CAPITOLO B1-6 0 — RISERVA MONETARIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B1-6 0						
B1-6 0 0	***Riserva monetaria*** Stanziamenti non dissociati	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-6

RISERVA MONETARIA

CAPITOLO B1-60 — RISERVA MONETARIA

Articolo Voce	Commento
B1-600	Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14), in particolare gli articoli da 6 a 11. Stanziamento destinato a coprire la riserva iscritta a titolo di accantonamento per: — far fronte alle conseguenze di movimenti significativi e imprevisti del tasso di cambio sul mercato tra il dollaro e l'ecu rispetto alla parità utilizzata nel bilancio (1 USD = 0,79 ECU); — contribuire, se del caso, al finanziamento delle spese risultanti dai riallineamenti monetari fra le monete degli Stati membri intervenuti dal settembre 1992.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-6 0 — RISERVA MONETARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B1-6 0 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-6 0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B1-6	**500 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**	**0,—**	**0,—**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	41 258 500 000	41 258 500 000	36 695 500 000	36 695 500 000	32 970 421 023,43	32 970 421 023,43
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati			693 000 000	690 000 000		
	Totale della sottosezione B1	**41 258 500 000**	**41 258 500 000**	**37 388 500 000**	**37 385 500 000**	**32 970 421 023,43**	**32 970 421 023,43**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-6 0 — RISERVA MONETARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-6 0 0	*(seguito)* Questa riserva non è inclusa nella linea direttrice agricola.

Osservazioni generali

a) **Entrate derivanti dalla politica agricola**

La politica comune dei mercati è all'origine delle entrate che costituiscono risorse proprie della Comunità, ossia:

— prelievi agricoli	777 600
— contributi «zucchero» e «isoglucosio»	1 185 750
Totale	1 963 350 (1)

b) **Concessioni puntuali**

Le concessioni puntuali della Comunità a taluni paesi terzi e le concessioni commerciali generali comportano conseguenze di bilancio che occorre fare risultare.

Il costo approssimativo per il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia», di alcune di queste concessioni, figura qui di seguito con indicazione degli elementi suscettibili di comportare una riduzione delle spese di bilancio.

Cereali

Le importazioni a dazio ridotto o nullo di un quantitativo di 17 milioni di tonnellate (in equivalente cereali) di prodotti di sostituzione dei cereali (in particolare, di manioca e di granturco «gluten feed»), di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna (questi quantitativi saranno ridotti di 700 000 tonnellate, importate in Spagna da paesi terzi sotto forma di prodotti di sostituzione) e di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo costituiscono per questo settore eccedentario una fonte di spese per le restituzioni, che si aggireranno per il 1996 sui 945 milioni di ECU (inclusi nell'articolo B1-1 0 0).

(1) Tenuto conto della trattenuta del 10 % destinata a coprire le spese di riscossione sostenute dagli Stati membri.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Articolo Voce	Commento
	Occorre rilevare che l'applicazione di dazi ridotti o nulli all'importazione dei prodotti di sostituzione risulta dai negoziati dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. La Comunità ha accettato dei dazi contro il deconsolidamento dei costi per l'importazione dei cereali. Questo deconsolidamento consente alla Comunità di sostenere il settore dei cereali a un costo di bilancio inferiore a quello che sarebbe altrimenti necessario. *Zucchero* La Comunità importa ogni anno circa 1 300 000 tonnellate di zucchero, conformemente alle disposizioni del protocollo «zucchero» allegato alla convenzione ACP-CEE e dell'accordo specifico con l'India, e 280 000 tonnellate in Portogallo a prelievo ridotto; avendo eccedenze di zucchero, essa ne deve esportare una quantità equivalente, il cui costo in base alle restituzioni alle esportazioni (incluso nell'articolo B1-1 1 0) può essere stimato a 785 milioni di ECU per il 1996. *Olio d'oliva* A seguito dell'accordo fra la Comunità e la Tunisia, da questo paese devono essere importate 46 000 tonnellate d'olio d'oliva a dazio ridotto. Il costo per l'esportazione di un quantitativo equivalente può essere stimato a 23 milioni di ECU per il 1996 (inclusi nell'articolo B1-1 2 0), con un costo netto di 19 milioni di ECU, se si tiene conto dei dazi riscossi. *Burro* Le importazioni correnti di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda ammontano a 76 666 tonnellate e il costo dell'esportazione di un quantitativo equivalente è stimato a 139 milioni di ECU (inclusi nell'articolo B1-2 0 0), con un costo netto di 71 milioni di ECU, se si tiene conto dei dazi riscossi. *Carni bovine* Le importazioni di carni a dazio ridotto o nullo ammontano a circa 530 000 tonnellate; essendo autosufficiente, la Comunità dovrà esportarne un quantitativo equivalente il cui costo per il 1996 può essere stimato a circa 907 milioni di ECU (inclusi nell'articolo B1-2 1 0), con un costo netto di 809 milioni di ECU, se si tiene conto dei dazi riscossi. *Carni suine* Le importazioni a dazio ridotto o nullo ammontano a circa 96 000 tonnellate. Un quantitativo equivalente dev'essere esportato con un costo stimato a 18 milioni di ECU (inclusi nell'articolo B1-2 3 0). Il costo netto, tenuto conto dei dazi riscossi, è pari a 1 milione di ECU. *Uova* Le importazioni a dazio ridotto o nullo ammontano a circa 161 000 tonnellate. La Comunità dovrà esportarne un quantitativo equivalente il cui costo, per il 1996, può essere stimato a 30 milioni di ECU (inclusi nell'articolo B1-2 4 0). La riscossione netta dei dazi ammonta a 2 milioni di ECU, visto che il gettito supera il costo dell'esportazione. *Carni di pollame* Le importazioni a dazio ridotto o nullo ammontano a circa 109 000 tonnellate. La Comunità dovrà esportarne un quantitativo equivalente il cui costo, per il 1996, può essere stimato a 30 milioni di ECU (inclusi nell'articolo B1-2 4 1). Il costo netto ammonta a 16 milioni di ECU, se si tiene conto dei dazi riscossi.

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B2

**AZIONI STRUTTURALI,
SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE, MECCANISMO FINANZIARIO,
ALTRE AZIONI AGRICOLE E REGIONALI,
TRASPORTI E PESCA**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1	**FONDI STRUTTURALI**						
B2-1 0	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO	3 772 000 000	3 859 400 000	3 566 900 000	2 878 150 000	3 300 424 991,—	2 485 547 236,—
B2-1 1	STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA	450 350 000	545 100 000	451 230 000	518 090 000	379 790 279,—	395 005 798,—
B2-1 2	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	11 883 700 000	10 663 100 000	10 814 110 000	9 626 905 000	9 727 678 586,—	6 410 803 796,—
B2-1 3	FONDO SOCIALE EUROPEO	7 145 800 000	6 031 600 000	6 760 910 000	5 641 855 000	5 564 197 132,—	4 144 839 641,—
B2-1 4	INIZIATIVE COMUNITARIE	2 968 100 000	2 204 650 000	2 224 200 000	2 107 150 000	251 888 032,—	849 187 372,—
B2-1 5	LOTTA ANTIFRODE NELL'AMBITO DELLE AZIONI STRUTTURALI	750 000	700 000	p.m.	p.m.	115 000,—	0,—
B2-1 8	MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI	296 100 000	314 000 000	250 900 000	376 650 000	244 390 860,—	333 093 868,—
B2-1 9	AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90	—	59 200 000	—	52 000 000	0,—	176 846 876,—
	Totale del titolo B2-1	**26 516 800 000**	**23 677 750 000**	**24 068 250 000**	**21 200 800 000**	**19 468 484 880,—**	**14 795 324 587,—**
B2-2	**ALTRE AZIONI STRUTTURALI**						
B2-2 0	PROGRAMMA SPECIFICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE A FAVORE DEL PORTOGALLO	—	p.m.	—	p.m.	0,—	27 504 000,—
B2-2 1	ELABORAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO	—	2 377 000	—	4 080 000	0,—	7 333 714,—
B2-2 2	PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI	—	46 823 000	—	35 920 000	0,—	20 891 018,—
B2-2 3	PROGRAMMA COMUNITARIO NEL SETTORE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo B2-2	**p.m.**	**49 200 000**	**p.m.**	**40 000 000**	**0,—**	**55 728 732,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-3	**FONDO DI COESIONE**						
B2-3 0	FONDO DI COESIONE	2 444 000 000	1 919 300 000	2 151 700 000	1 749 700 000	1 853 083 739,—	915 992 723,—
	Totale del titolo B2-3	**2 444 000 000**	**1 919 300 000**	**2 151 700 000**	**1 749 700 000**	**1 853 083 739,—**	**915 992 723,—**
B2-4	**SPESE STRUTTURALI E DI COESIONEE SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIOCONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI**						
B2-4 0	SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI	108 000 000	108 000 000	p.m.	p.m.		
	Totale del titolo B2-4	**108 000 000**	**108 000 000**	**p.m.**	**p.m.**		
B2-5	**ALTRE AZIONI AGRICOLE**						
B2-5 1	REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO	149 800 000	137 300 000	211 700 000	149 950 000	192 100 320,—	126 316 837,—
B2-5 2	PESCA ARTIGIANALE COSTIERA	p.m.	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
B2-5 3	COMPENSAZIONE PER LE PERDITE DI REDDITO DEGLI AGRICOLTORI DOVUTE AGLI EFFETTI DEL GATT SUI SETTORI NON ANCORA INTEGRATI NELLA RIFORMA DELLA PAC	p.m.	p.m.				
	Totale del titolo B2-5	**149 800 000**	**138 300 000**	**214 700 000**	**151 950 000**	**192 100 320,—**	**126 316 837,—**
B2-6	**ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE**						
B2-6 0	ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE	36 800 000	43 200 000	51 800 000	43 600 000	30 309 537,—	22 776 749,—
B2-6 1	REGIONI PERIFERICHE E ATTIVITÀ COMPROMESSE	—	11 500 000	—	11 900 000	0,—	11 966 033,—
	Totale del titolo B2-6	**36 800 000**	**54 700 000**	**51 800 000**	**55 500 000**	**30 309 537,—**	**34 742 782,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7	**TRASPORTI**						
B2-7 0	TRASPORTI	41 000 000	30 582 000	24 500 000	18 200 000	15 988 538,—	11 011 701,—
	Totale del titolo B2-7	**41 000 000**	**30 582 000**	**24 500 000**	**18 200 000**	**15 988 538,—**	**11 011 701,—**
B2-9	**ALTRE AZIONI NEL SETTORE DELLA PESCA E DEL MARE**						
B2-9 0	OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE	35 500 000	27 800 000	28 100 000	23 030 000	25 636 050,—	26 631 826,—
	Totale del titolo B2-9	**35 500 000**	**27 800 000**	**28 100 000**	**23 030 000**	**25 636 050,—**	**26 631 826,—**
	Totale della sottosezione B2	**29 331 900 000**	**26 005 632 000**	**26 539 050 000**	**23 239 180 000**	**21 585 603 064,—**	**15 965 749 188,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-1

FONDI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 0						
B2-1 0 0	***Quadri comunitari di sostegno***						
B2-1 0 0 0	Regioni dell'obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	2 246 500 000	2 081 600 000	1 985 800 000	1 634 000 000	1 906 521 404,—	1 622 274 560,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-1

FONDI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO

Articolo Voce	Commento
B2-1 0 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 C. Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).
B2-1 0 0 0	Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5). Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10). Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 1 dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 0 0	*(seguito)*						
B2-1 0 0 0	*(seguito)*						
B2-1 0 0 1	Obiettivo n. 5 a) [fuori dalle zone 1 e 5 b)] Stanziamenti dissociati	566 300 000	698 200 000	552 100 000	477 650 000	708 418 862,—	437 244 049,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-10 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-100	*(seguito)*
B2-1000	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 246 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 143 178 000	641 000 000	389 000 000	85 000 000	15 000 000	13 178 000
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 985 800 000	993 000 000	595 750 000	297 870 000	99 180 000	
Stanziamenti 1996	2 246 500 000		1 096 850 000	700 350 000	336 975 000	112 325 000
Totale	5 375 478 000	1 634 000 000	2 081 600 000	1 083 220 000	451 155 000	125 503 000

B2-1001 Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 a) [fuori dalle zone 1 e 5 b)] dei Fondi strutturali.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-10 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-100	*(seguito)*						
B2-1001	*(seguito)*						
B2-1002	Obiettivo n. 5 a) [nelle zone 5 b)]						
	Stanziamenti dissociati	392 600 000	505 100 000	505 000 000	295 500 000	419 647 646,—	191 609 514,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 0 0	*(seguito)*
B2-1 0 0 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 566 300 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	534 370 000	292 799 000	241 571 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	552 100 000	229 350 000	267 679 000	49 571 000	5 500 000	
Stanziamenti 1996	566 300 000		188 950 000	291 300 000	80 050 000	6 000 000
Totale	1 652 770 000	522 149 000 (1)	698 200 000	340 871 000	85 550 000	6 000 000

(1) Compresi 44 499 000 ECU riportati dal 1994.

B2-1 0 0 2	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 a) [nelle zone 5 b)] dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-10 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-100	*(seguito)*						
B2-1002	*(seguito)*						
B2-1003	Obiettivo n. 5 b) Stanziamenti dissociati	545 400 000	560 200 000	507 500 000	462 750 000	265 837 079,—	234 419 113,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-10 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-100	*(seguito)*
B2-1002	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 392 600 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	228 040 000	98 090 000	129 950 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	505 000 000	209 800 000	244 700 000	45 500 000	5 000 000	
Stanziamenti 1996	392 600 000		130 450 000	201 900 000	56 250 000	4 000 000
Totale	1 125 640 000	307 890 000 (1)	505 100 000	247 400 000	61 250 000	4 000 000

(1) Compresi 12 390 000 ECU riportati dal 1994.

B2-1003	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 b) dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 0 0	*(seguito)*						
B2-1 0 0 3	*(seguito)*						
B2-1 0 0 4	Regioni dell'obiettivo n. 6 Stanziamenti dissociati	21 200 000	14 300 000	16 500 000	8 250 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 0 0	*(seguito)*
B2-1 0 0 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 545 400 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	361 335 000	209 000 000	142 300 000	8 700 000	1 000 000	335 000
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	507 500 000	253 750 000	152 300 000	76 125 000	25 325 000	
Stanziamenti 1996	545 400 000		265 600 000	170 720 000	81 810 000	27 270 000
Totale	1 414 235 000	462 750 000	560 200 000	255 545 000	108 135 000	27 605 000

B2-1 0 0 4	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo n. 6 dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 0 0	*(seguito)*						
B2-1 0 0 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-1 0 0	3 772 000 000	3 859 400 000	3 566 900 000	2 878 150 000	3 300 424 991,—	2 485 547 236,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	3 772 000 000	3 859 400 000	3 566 900 000	2 878 150 000	3 300 424 991,—	2 485 547 236,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 0	3 772 000 000	3 859 400 000	3 566 900 000	2 878 150 000	3 300 424 991,—	2 485 547 236,—
	CAPITOLO B2-1 1						
B2-1 1 0	***Quadri comunitari di sostegno***						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA

Articolo Voce	Commento
B2-1 0 0	*(seguito)*
B2-1 0 0 4	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 21 200 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	16 500 000	8 250 000	3 900 000	2 800 000	1 550 000	
Stanziamenti 1996	21 200 000		10 400 000	5 500 000	3 150 000	2 150 000
Totale	37 700 000	8 250 000	14 300 000	8 300 000	4 700 000	2 150 000

B2-1 1 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 C. Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 1 0	*(seguito)*						
B2-1 1 0 0	Regioni dell'obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	291 550 000	395 000 000	297 550 000	382 250 000	240 821 451,—	324 921 455,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 1 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44). Regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1). Decisione 94/15/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento (GU n. L 10 del 14. 1. 1994, pag. 20). Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2719/95 (GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 3). Regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5).
B2-1 1 0 0	Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5). Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10). Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 1 dei Fondi strutturali, incluse le misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 1 0	*(seguito)*						
B2-1 1 0 0	*(seguito)*						
B2-1 1 0 1	Obiettivo n. 5 a) Stanziamenti dissociati	156 000 000	148 100 000	151 200 000	134 600 000	138 968 828,—	70 084 343,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 1 0	***(seguito)***
B2-1 1 0 0	***(seguito)***

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 291 550 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	533 546 416	233 475 000	164 960 000	100 000 000	35 111 416	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	297 550 000	148 775 000	89 265 000	59 510 000		
Stanziamenti 1996	291 550 000		140 775 000	92 465 000	58 310 000	
Totale	1 122 646 416	382 250 000	395 000 000	251 975 000	93 421 416	

B2-1 1 0 1 Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 a) dei Fondi strutturali, incluse le misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 156 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	102 981 525	59 000 000	26 640 000	14 682 000	2 659 525	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	151 200 000	75 600 000	45 360 000	30 240 000		
Stanziamenti 1996	156 000 000		76 100 000	48 700 000	31 200 000	
Totale	410 181 525	134 600 000	148 100 000	93 622 000	33 859 525	

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 1 0	*(seguito)*						
B2-1 1 0 2	Regioni dell'obiettivo n. 6 Stanziamenti dissociati	2 800 000	2 000 000	2 480 000	1 240 000		
	Totale dell'articolo B2-1 1 0	450 350 000	545 100 000	451 230 000	518 090 000	379 790 279,—	395 005 798,—
B2-1 1 1	***Misure sociali connesse agli ormeggi forzosi*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 1 0	*(seguito)*
B2-1 1 0 2	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo n. 6 dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 800 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 480 000	1 240 000	600 000	640 000		
Stanziamenti 1996	2 800 000		1 400 000	840 000	560 000	
Totale	5 280 000	1 240 000	2 000 000	1 480 000	560 000	

B2-1 1 1	*Nuovo articolo* Detto articolo deve consentire di accordare aiuti a quanti subiscono le conseguenze degli ormeggi forzosi della flottiglia peschereccia comunitaria durante la fase di negoziazione degli accordi di pesca tra l'Unione europea e i paesi terzi.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 1 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	450 350 000	545 100 000	451 230 000	518 090 000	379 790 279,—	395 005 798,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 1	450 350 000	545 100 000	451 230 000	518 090 000	379 790 279,—	395 005 798,—
	CAPITOLO B2-1 2						
B2-1 2 0	***Quadri comunitari di sostegno***						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Articolo Voce	Commento
B2-1 1 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

B2-1 2 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 C. Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3325/80 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 2 0	*(seguito)*						
B2-1 2 0 0	Regioni dell'obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	9 215 900 000	8 414 500 000	8 393 750 000	7 393 725 000	7 865 535 566,—	4 864 375 156,—
B2-1 2 0 1	Obiettivo n. 2 Stanziamenti dissociati	1 998 400 000	1 762 700 000	1 817 640 000	1 741 820 000	1 604 105 860,—	1 329 623 495,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-1 2 0 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34).

Gli Stati membri sono invitati a rispettare la legislazione comunitaria in materia di ambiente al fine di poter beneficiare dei Fondi strutturali.

Tutti i progetti finanziati a titolo dei Fondi strutturali devono essere oggetto di una preventiva valutazione dell'impatto ambientale e devono indicare le autorità e le organizzazioni ambientalistiche interessate all'operazione.

B2-1 2 0 0 Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 1 dei Fondi strutturali.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 9 215 900 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	7 522 554 348	3 908 000 000	1 615 000 000	1 220 000 000	657 000 000	122 554 348
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 393 750 000	3 485 725 000	2 567 000 000	1 443 000 000	629 000 000	269 025 000
Stanziamenti 1996	9 215 900 000		4 232 500 000	2 587 500 000	1 410 000 000	985 900 000
Totale	2 513 220 434	7 393 725 000	8 414 500 000	5 250 500 000	2 696 000 000	1 377 479 348

B2-1 2 0 1 Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 2 dei Fondi strutturali.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell' 8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 2 0	*(seguito)*						
B2-1 2 0 1	*(seguito)*						
B2-1 2 0 2	Obiettivo n. 5 b) Stanziamenti dissociati	584 600 000	444 400 000	532 950 000	456 475 000	258 037 160,—	216 805 145,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 2 0	***(seguito)***
B2-1 2 0 1	***(seguito)***

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 998 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 715 600 170	822 000 000	386 000 000	301 000 000	173 000 000	33 600 170
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 817 640 000	919 820 000	418 000 000	285 000 000	136 000 000	58 820 000
Stanziamenti 1996	1 998 400 000		958 700 000	520 300 000	306 000 000	213 400 000
Totale	5 531 640 170	1 741 820 000	1 762 700 000	1 106 300 000	615 000 000	305 820 170

B2-1 2 0 2

Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 b) dei Fondi strutturali.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 584 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	306 867 073	157 000 000	70 000 000	48 000 000	27 000 000	4 867 073
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	532 950 000	299 475 000	93 000 000	83 000 000	40 000 000	17 475 000
Stanziamenti 1996	584 600 000		281 400 000	150 600 000	89 000 000	63 600 000
Totale	1 424 417 073	456 475 000	444 400 000	281 600 000	156 000 000	85 942 073

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 2 0	*(seguito)*						
B2-1 2 0 3	Regioni dell'obiettivo n. 6 Stanziamenti dissociati	84 800 000	41 500 000	69 770 000	34 885 000		
	Totale dell'articolo B2-1 2 0	11 883 700 000	10 663 100 000	10 814 110 000	9 626 905 000	9 727 678 586,—	6 410 803 796,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	11 883 700 000	10 663 100 000	10 814 110 000	9 626 905 000	9 727 678 586,—	6 410 803 796,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 2	11 883 700 000	10 663 100 000	10 814 110 000	9 626 905 000	9 727 678 586,—	6 410 803 796,—
	CAPITOLO B2-1 3						
B2-1 3 0	***Quadri comunitari di sostegno***						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo Voce	Commento
B2-1 2 0	***(seguito)***
B2-1 2 0 3	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo n. 6 dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 84 800 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	69 770 000	34 885 000	12 000 000	16 000 000	5 000 000	1 885 000
Stanziamenti 1996	84 800 000		29 500 000	32 500 000	13 000 000	9 800 000
Totale	154 570 000	34 885 000	41 500 000	48 500 000	18 000 000	11 685 000

B2-1 3 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 123, 130 A, 130 C e 130 D. Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/568/CEE (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 40).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 3 0	*(seguito)*						
B2-1 3 0 0	Regioni dell'obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	3 669 800 000	3 127 400 000	3 506 950 000	3 008 875 000	2 957 904 655,—	2 248 036 269,—
B2-1 3 0 1	Obiettivo n. 2 Stanziamenti dissociati	635 200 000	536 200 000	615 560 000	510 780 000	461 609 483,—	339 358 424,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 3 0	*(seguito)*
	Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 3823/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 23) e (CEE) n. 3824/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 25).
	Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).
	Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).
	Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39).
B2-1 3 0 0	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 1 dei Fondi strutturali.
	L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.
	Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.
	Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.
	Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 669 800 000 ECU.
	Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 539 774 974	1 300 000 000	500 000 000	400 000 000	339 774 974	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 506 950 000	1 824 875 000	1 402 780 000	279 295 000		
Stanziamenti 1996	3 669 800 000		1 224 620 000	1 539 600 000	905 582 000	
Totale	9 716 524 974	3 124 875 000 (1)	3 127 400 000	2 218 895 000	1 245 354 974	

(1) Compresi 116 milioni di ECU riportati dal 1994.

B2-1 3 0 1	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 2 dei Fondi strutturali.
	L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 3 0	*(seguito)*						
B2-1 3 0 1	*(seguito)*						
B2-1 3 0 2	Obiettivo n. 3 Stanziamenti dissociati	2 215 500 000	1 851 600 000	2 068 510 000	1 756 755 000	1 789 213 983,—	1 355 309 078,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 3 0	*(seguito)*
B2-1 3 0 1	*(seguito)* Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 635 200 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	406 486 812	220 000 000	90 000 000	51 488 812	45 000 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	4 631 000	2 600 000	1 031 000	1 000 000		
Stanziamenti 1995	615 560 000	308 680 000	130 000 000	90 000 000	86 880 000	
Stanziamenti 1996	635 200 000		315 169 000	206 800 000	113 231 000	
Totale	1 661 877 812	531 280 000 (1)	536 200 000	349 288 812	245 111 000	

(1) Compresi 20 500 000 ECU riportati dal 1994.

B2-1 3 0 2	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 3 dei Fondi strutturali, nonché gli stanziamenti di pagamento corrispondenti agli obiettivi prioritari n. 3 e n. 4 dei Fondi strutturali del periodo 1989-1993. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 3 0	*(seguito)*						
B2-1 3 0 2	*(seguito)*						
B2-1 3 0 3	Obiettivo n. 4 Stanziamenti dissociati	390 700 000	332 800 000	365 390 000	188 195 000	269 130 029,—	134 565 013,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 3 0	*(seguito)*
B2-1 3 0 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 215 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 445 409 657	600 000 000	340 000 000	290 000 000	215 409 657	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 068 510 000	1 229 755 000	400 000 000	308 755 000	130 000 000	
Stanziamenti 1996	2 215 500 000		1 111 600 000	623 400 000	480 500 000	
Totale	5 729 419 657	1 829 755 000 (1)	1 851 600 000	1 222 155 000	825 909 657	

(1) Compresi 73 milioni di ECU riportati dal 1994.

B2-1 3 0 3	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 4 dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 3 0	*(seguito)*						
B2-1 3 0 3	*(seguito)*						
B2-1 3 0 4	Obiettivo n. 5 b) Stanziamenti dissociati	202 000 000	162 900 000	175 350 000	162 675 000	86 338 982,—	67 570 857,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-1 3 0 *(seguito)*

B2-1 3 0 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 390 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	134 565 016	60 000 000	35 000 000	29 565 016	10 000 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	365 390 000	128 195 000	95 000 000	82 195 000	60 000 000	
Stanziamenti 1996	390 700 000		202 800 000	107 900 000	80 000 000	
Totale	890 655 016	188 195 000	332 800 000	219 660 016	150 000 000	

B2-1 3 0 4 Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 b) dei Fondi strutturali.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 202 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	124 925 396	50 000 000	30 000 000	25 925 396	19 000 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	175 350 000	112 675 000	40 000 000	15 675 000	7 000 000	
Stanziamenti 1996	202 000 000		92 900 000	52 100 000	35 000 000	22 000 000
Totale	502 275 396	162 675 000	162 900 000	93 700 396	61 000 000	22 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 3 0	*(seguito)*						
B2-1 3 0 5	Regioni dell'obiettivo n. 6 Stanziamenti dissociati	32 600 000	20 700 000	29 150 000	14 575 000		
	Totale dell'articolo B2-1 3 0	7 145 800 000	6 031 600 000	6 760 910 000	5 641 855 000	5 564 197 132,—	4 144 839 641,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	7 145 800 000	6 031 600 000	6 760 910 000	5 641 855 000	5 564 197 132,—	4 144 839 641,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 3	7 145 800 000	6 031 600 000	6 760 910 000	5 641 855 000	5 564 197 132,—	4 144 839 641,—
	CAPITOLO B2-1 4						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo Voce	Commento
B2-1 3 0	***(seguito)***
B2-1 3 0 5	Stanziamento destinato a sostenere la realizzazione dell'obiettivo n. 6 dei Fondi strutturali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 32 600 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	29 150 000	14 575 000	4 700 000	9 875 000		
Stanziamenti 1996	32 600 000		16 000 000	10 080 000	6 520 000	
Totale	61 750 000	14 575 000	20 700 000	19 955 000	6 520 000	

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 123, 130 A, 130 C e 130 D.

Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3325/80 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10).

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
	Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi ed italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 2618/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 23), modificato dal regolamento (CEE) n. 218/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 28), modificato dal regolamento (CEE) n. 3637/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 12). Regolamento (CEE) n. 215/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 219/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 3636/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 3638/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dall'attuazione della politica comunitaria della pesca (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 3300/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi di telecomunicazioni progrediti (programma Star) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma Valoren) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34). Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 0	***Pesca (ristrutturazione del settore della pesca)*** Stanziamenti dissociati	48 700 000	44 400 000	45 000 000	32 000 000	23 680 000,—	11 840 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
	Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44). Comunicazione della Commissione, del 7 novembre 1991, Europa 2000 — Le prospettive di sviluppo del territorio comunitario [COM(91) 452 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 gennaio 1993, sulle regioni atlantiche (Arco atlantico) (GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 223). Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1). Comunicazione della Commissione del 16 marzo 1994 — Futuro delle iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali [COM(94) 46 def.]. Relazione del Parlamento europeo sul futuro delle iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali (doc. PE 205.204). Oltre al finanziamento delle azioni avviate tra il 1975 ed il 1988 o ancora da avviare nel quadro dei regolamenti vigenti in tale periodo, il capitolo è destinato a coprire gli interventi a titolo dei programmi di iniziative comunitarie. Esso copre anche il finanziamento di un'iniziativa comunitaria per l'assetto del territorio che ha lo scopo di favorire, in collegamento con gli Stati membri e le regioni, l'attuazione di grandi spazi di assetto naturale del territorio così come previsti nelle conclusioni dei sette studi transregionali realizzati dalla Commissione. La Commissione informa l'autorità di bilancio, tre settimane prima di procedere allo storno all'interno di detto capitolo [articolo 26, paragrafo 3, lettera a) del regolamento finanziario].
B2-1 4 0	Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2719/95 (GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 3). Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca — Pesca (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dell'iniziativa comunitaria per la ristrutturazione del settore della pesca (Pesca). L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 0	*(seguito)*						
B2-1 4 1	***Cooperazione interregionale***						
B2-1 4 1 0	Interreg II (sviluppo delle zone di confine, cooperazione transfrontaliera e reti energetiche selezionate) Stanziamenti dissociati	641 400 000	425 600 000	542 000 000	380 700 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-1 4 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 48 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	11 840 000	8 440 000	3 400 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	2 120 000	1 060 000	600 000	460 000		
Stanziamenti 1995	45 000 000	22 500 000	16 650 000	5 850 000		
Stanziamenti 1996	48 700 000		23 750 000	15 200 000	9 750 000	
Totale	107 660 000	32 000 000	44 400 000	21 510 000	9 750 000	

B2-1 4 1

B2-1 4 1 0 Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate — Interreg II (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 60).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie nel settore dello sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e le reti energetiche selezionate (Interreg II).

Esso copre altresì la preparazione di un nuovo programma d'iniziativa comunitaria nel quadro della cooperazione fra le regioni del Bacino del Mediterraneo.

Gli aspetti del presente programma attuati in paesi non comunitari vengono finanziati a carico della linea di bilancio corrispondente della rubrica 4.

Conformemente ai risultati della procedura di cooperazione sul regolamento concernente i Fondi strutturali (dichiarazione n. 29 sull'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 modificato), tale stanziamento è destinato a coprire il cofinanziamento di azioni a carattere strutturale nelle regioni mediterranee della Comunità che rientrano nella rubrica 4.

Un importo di 5 milioni di ECU è destinato a finanziare le spese nel quadro della cooperazione fra le regioni dell'Arco atlantico.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 1	*(seguito)*						
B2-1 4 1 0	*(seguito)*						
B2-1 4 1 2	**Programma speciale per le regioni di entrambe le parti dell'Irlanda**						
	Stanziamenti dissociati	117 900 000	69 100 000	66 000 000	40 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 1	*(seguito)*
B2-1 4 1 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 641 400 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	215 380 000	107 690 000	56 700 000	27 944 000	16 132 000	6 914 000
Stanziamenti 1995	542 000 000	380 700 000	57 000 000	46 000 000	40 800 000	17 500 000
Stanziamenti 1996	641 400 000		311 900 000	163 100 000	98 000 000	68 400 000
Totale	1 398 780 000	488 390 000 (1)	425 600 000	237 044 000	154 932 000	92 814 000

(1) Compresi 107 690 000 ECU riportati dal 1994.

B2-1 4 1 2	Il programma speciale deve favorire il processo di pace in entrambe le parti dell'Irlanda. Le attività di questa iniziativa potranno corroborare e completare le azioni del Fondo internazionale per l'Irlanda (articolo B2-6 0 4). L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 1	*(seguito)*						
B2-1 4 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-1 4 1	759 300 000	494 700 000	608 000 000	420 700 000	0,—	0,—
B2-1 4 2	***Occupazione e sviluppo delle risorse umane***						
B2-1 4 2 0	Now Stanziamenti dissociati	70 300 000	83 900 000	78 000 000	55 000 000	51 995 027,—	25 997 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 1	*(seguito)*
B2-1 4 1 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 117 900 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	66 000 000	40 000 000	10 300 000	8 700 000	4 900 000	2 100 000
Stanziamenti 1996	117 900 000		58 800 000	28 200 000	18 000 000	12 900 000
Totale	183 900 000	40 000 000	69 100 000	36 900 000	22 900 000	15 000 000

B2-1 4 2	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 123, 130 C e 130 D. Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/568/CEE (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 3823/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 23) e (CEE) n. 3824/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1). Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria Occupazione e valorizzazione delle risorse umane al fine di promuovere le crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 36).
B2-1 4 2 0	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Occupazione, del programma Now che apporta un contributo alla soluzione dei problemi dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane, con riguardo alla parità di opportunità. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 2	*(seguito)*						
B2-1 4 2 0	*(seguito)*						
B2-1 4 2 1	Horizon Stanziamenti dissociati	132 100 000	82 000 000	141 000 000	100 000 000	103 225 000,—	51 613 013,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 2	*(seguito)*
B2-1 4 2 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 70 300 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	100 609 014	35 000 000	22 000 000	22 609 014	21 000 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	78 000 000	20 000 000	26 000 000	20 000 000	12 000 000	
Stanziamenti 1996	70 300 000		35 900 000	21 400 000	13 000 000	
Totale	248 909 014	55 000 000	83 900 000	64 009 014	46 000 000	

B2-1 4 2 1

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Occupazione, del programma Horizon che apporta un contributo alla soluzione dei problemi dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane, con riguardo ai disabili e alle persone svantaggiate.

Il 65 % degli stanziamenti iscritti per il programma Horizon saranno destinati ad azioni a favore dei disabili.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 2	*(seguito)*						
B2-1 4 2 1	*(seguito)*						
B2-1 4 2 2	Integra Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 2	*(seguito)*
B2-1 4 2 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 132 100 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	141 000 000	100 000 000	26 000 000	9 000 000	6 000 000	
Stanziamenti 1996	132 100 000		56 000 000	36 000 000	27 100 000	13 000 000
Totale	273 100 000	100 000 000	82 000 000	45 000 000	33 100 000	13 000 000

B2-1 4 2 2 *Nuova voce*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 luglio 1993, sulla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nella Comunità europea (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 38).

Voce destinata a coprire il finanziamento, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Occupazione, del programma Integra, che apporta un contributo alla soluzione dei problemi dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane migliorando le prospettive occupazionali delle persone socialmente escluse.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 2	*(seguito)*						
B2-1 4 2 2	*(seguito)*						
B2-1 4 2 3	Youthstart Stanziamenti dissociati	58 800 000	36 500 000	66 500 000	46 250 000	45 998 000,—	22 999 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 2	*(seguito)*
B2-1 4 2 2	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scandenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994 Stanziamenti 1995 Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

B2-1 4 2 3	*Ex voce B2-1 4 2 2* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Occupazione, del programma Youthstart che apporta un contributo alla soluzione dei problemi dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane, con riguardo all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 2	*(seguito)*						
B2-1 4 2 3	*(seguito)*						
B2-1 4 2 4	Adapt Stanziamenti dissociati	343 400 000	197 500 000	232 200 000	164 000 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 2	*(seguito)*
B2-1 4 2 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 58 800 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	66 500 000	46 250 000	7 600 000	12 650 000		
Stanziamenti 1996	58 800 000		28 900 000	18 140 000	11 760 000	
Totale	125 300 000	46 250 000	36 500 000	30 790 000	11 760 000	

B2-1 4 2 4	*Ex voce B2-1 4 2 3* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dell'iniziativa comunitaria Adapt che apporta un contributo alla soluzione dei problemi dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane, con riguardo all'adeguamento delle forze di lavoro alle trasformazioni industriali. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 2	*(seguito)*						
B2-1 4 2 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-1 4 2	604 600 000	399 900 000	517 700 000	365 250 000	201 218 027,—	100 609 013,—
B2-1 4 3	***Ristrutturazione industriale***						
B2-1 4 3 0	Rechar II (riconversione economica di zone carbonifere) Stanziamenti dissociati	154 800 000	86 900 000	87 500 000	62 640 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 2	*(seguito)*
B2-1 4 2 4	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 343 400 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	232 200 000	164 000 000	28 300 000	28 000 000	11 900 000	
Stanziamenti 1996	343 400 000		169 200 000	105 520 000	68 680 000	
Totale	575 600 000	164 000 000	197 500 000	133 520 000	80 580 000	

B2-1 4 3	
B2-1 4 3 0	Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere — Rechar II (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 26). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie per contribuire alla riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II). Poiché questi settori continuano ad essere interessati da perdite di posti di lavoro su larga scala, è necessario attribuire priorità finanziaria alle azioni a favore delle risorse umane. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 3	*(seguito)*						
B2-1 4 3 0	*(seguito)*						
B2-1 4 3 1	Resider II (riconversione economica di zone siderurgiche) Stanziamenti dissociati	183 800 000	109 600 000	88 500 000	63 000 000	4 267 000,—	1 280 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 3	*(seguito)*
B2-1 4 3 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 154 800 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	860 000	430 000	200 000	138 000	64 000	28 000
Stanziamenti 1995	87 500 000	62 640 000	8 400 000	7 200 000	6 500 000	2 760 000
Stanziamenti 1996	154 800 000		78 300 000	36 300 000	23 700 000	16 500 000
Totale	243 160 000	63 070 000 (1)	86 900 000	43 638 000	30 264 000	19 288 000

(1) Compresi 430 000 ECU riportati dal 1994.

B2-1 4 3 1

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche — Resider II (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 22).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie per contribuire alla riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II).

Poiché questi settori continuano ad essere interessati da perdite di posti di lavoro su larga scala, è necessario attribuire priorità finanziaria alle azioni a favore delle risorse umane.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 3	*(seguito)*						
B2-1 4 3 1	*(seguito)*						
B2-1 4 3 2	Konver (riconversione nel settore della difesa)						
	Stanziamenti dissociati	189 700 000	106 600 000	114 000 000	81 610 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 3	*(seguito)*
B2-1 4 3 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 183 800 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 986 900	1 400 000	900 000	400 000	200 000	86 900
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	18 100 000	9 050 000	4 400 000	2 713 000	1 356 000	581 000
Stanziamenti 1995	88 500 000	52 550 000	17 100 000	9 400 000	6 600 000	2 850 000
Stanziamenti 1996	183 800 000		87 200 000	48 800 000	28 100 000	19 700 000
Totale	293 386 900	63 000 000	109 600 000	61 313 000	36 256 000	23 217 900

B2-1 4 3 2	Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa — Konver (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 18). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie per contribuire alla riconversione nel settore della difesa (Konver). Poiché questi settori continuano ad essere interessati da perdite di posti di lavoro su larga scala, è necessario attribuire priorità finanziaria alle azioni a favore delle risorse umane. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 3	*(seguito)*						
B2-1 4 3 2	*(seguito)*						
B2-1 4 3 3	Retex (riconversione delle regioni che dipendono fortemente dal settore tessile e dell'abbigliamento) Stanziamenti dissociati	198 000 000	111 600 000	116 000 000	83 000 000	297 000,—	148 600,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-1 4 3 *(seguito)*

B2-1 4 3 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 189 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	114 000 000	81 610 000	11 100 000	9 100 000	8 500 000	3 690 000
Stanziamenti 1996	189 700 000		95 500 000	44 900 000	29 000 000	20 300 000
Totale	303 700 000	81 610 000	106 600 000	54 000 000	37 500 000	23 990 000

B2-1 4 3 3 Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (Retex) (GU n. C 142 del 4. 6. 1992, pag. 5).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie per contribuire alla diversificazione delle regioni che dipendono fortemente dal settore tessile e dell'abbigliamento (Retex).

Poiché questi settori continuano ad essere interessati da perdite di posti di lavoro su larga scala, è necessario attribuire priorità finanziaria alle azioni a favore delle risorse umane.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 3	*(seguito)*						
B2-1 4 3 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-1 4 3	726 300 000	414 700 000	406 000 000	290 250 000	4 564 000,—	1 428 600,—
B2-1 4 4	***Regis II (regioni ultraperiferiche)*** Stanziamenti dissociati	127 900 000	80 000 000	105 000 000	75 200 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-1 4 3 *(seguito)*

B2-1 4 3 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 198 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	148 500	148 500				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	116 000 000	82 851 500	11 200 000	9 400 000	8 800 000	3 748 500
Stanziamenti 1996	198 000 000		100 400 000	46 100 000	30 300 000	21 200 000
Totale	314 148 500	83 000 000	111 600 000	55 500 000	39 100 000	24 948 500

B2-1 4 4 Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche — Regis II (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 44).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie per contribuire a risolvere i problemi delle regioni ultraperiferiche (Regis II).

Esso copre altresì l'aiuto comunitario teso a compensare i costi supplementari dell'approvvigionamento petrolifero delle Azzorre e di Madera ai fini della produzione di energia , come stabilito ai punti da 10.1 a 10.5 dell'allegato della decisione 91/315/CEE, soggetto ad una valutazione positiva urgente da parte della Commissione, come previsto al punto 10.4 del citato allegato, che implica il mantenimento di tale disposizione.

Dati i preoccupanti livelli di disoccupazione nelle regioni interessate, sarà necessario accordare priorità finanziaria alle azioni a favore delle risorse umane.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 4	*(seguito)*						
B2-1 4 5	***Urban (zone urbane)*** Stanziamenti dissociati	144 700 000	88 900 000	111 000 000	78 000 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B2-1 4 4 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 127 900 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	22 048 000	11 024 000	6 000 000	2 665 000	1 651 000	708 000
Stanziamenti 1995	105 000 000	75 581 000	9 900 000	8 300 000	7 900 000	3 319 000
Stanziamenti 1996	127 900 000		64 100 000	30 600 000	19 600 000	13 600 000
Totale	254 948 000	86 605 000 (1)	80 000 000	41 565 000	29 151 000	17 627 000

(1) Compresi 11 405 000 ECU riportati dal 1994.

B2-1 4 5 Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane — Urban (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie per contribuire a risolvere i problemi delle zone urbane (Urban).

Un importo di 1 milione di ECU è destinato a coprire il sostegno di progetti di conservazione delle città europee.

Alla luce dei livelli occupazionali incredibilmente bassi e della preoccupante mancanza di opportunità economiche nelle zone urbane, é necessario attribuire priorità finanziaria alle misure a favore delle risorse umane.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 5	*(seguito)*						
B2-1 4 6	***Leader II (sviluppo rurale)*** Stanziamenti dissociati	313 500 000	196 500 000	256 500 000	181 250 000	287 000,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 5	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 144 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	21 470 000	10 735 000	5 700 000	2 738 000	1 608 000	689 000
Stanziamenti 1995	111 000 000	78 000 000	11 500 000	9 600 000	8 300 000	3 600 000
Stanziamenti 1996	144 700 000		71 700 000	35 400 000	22 100 000	15 500 000
Totale	277 170 000	88 735 000 (1)	88 900 000	47 738 000	32 008 000	19 789 000

(1) Compresi 10 735 000 ECU riportati dal 1994.

B2-1 4 6

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale — Leader II (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 48).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie per contribuire a risolvere i problemi dello sviluppo rurale [Leader II (Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale)].

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 6	*(seguito)*						
B2-1 4 7	***Iniziativa PMI (adattamento delle piccole e medie imprese al mercato interno)***						
	Stanziamenti dissociati	243 100 000	148 100 000	175 000 000	125 500 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-1 4 6 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 313 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	290 000	100 000	100 000	90 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	27 400 000	13 700 000	6 900 000	4 100 000	2 700 000	
Stanziamenti 1995	256 500 000	167 450 000	35 250 000	28 215 000	25 585 000	
Stanziamenti 1996	313 500 000		154 250 000	96 500 000	47 000 000	15 750 000
Totale	597 690 000	181 250 000	196 500 000	128 905 000	75 285 000	15 750 000

B2-1 4 7 Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico — Iniziativa PMI (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 10).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle iniziative comunitarie mediante un contributo all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato interno (Iniziativa PMI).

Alla luce dell'urgente esigenza di migliorare le capacità dei dipendenti nelle piccole e medie imprese è necessario accordare priorità finanziaria alle misure a favore delle risorse umane.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 7	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 7	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 243 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	6 200 000	3 100 000	1 700 000	737 000	464 000	199 000
Stanziamenti 1995	175 000 000	125 500 000	18 200 000	15 700 000	13 100 000	2 500 000
Stanziamenti 1996	243 100 000		128 200 000	51 700 000	37 200 000	26 000 000
Totale	424 300 000	128 600 000 (1)	148 100 000	68 137 000	50 764 000	28 699 000

(1) Compresi 3 100 000 ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 5 — LOTTA ANTIFRODE NELL'AMBITO DELLE AZIONI STRUTTURALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 8	***Riserva per azioni precedenti e future*** Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	337 450 000	p.m.	539 000 000	22 139 005,—	735 309 759,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 968 100 000	2 204 650 000	2 224 200 000	2 107 150 000	251 888 032,—	849 187 372,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 4	2 968 100 000	2 204 650 000	2 224 200 000	2 107 150 000	251 888 032,—	849 187 372,—
	CAPITOLO B2-1 5						
B2-1 5 0	***Lotta antifrode nell'ambito delle azioni strutturali*** Stanziamenti dissociati	750 000	700 000	p.m. (2)	p.m. (2)	115 000,—	0,—

(1) Uno stanziamento di 62 200 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 750 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 5 — LOTTA ANTIFRODE NELL'AMBITO DELLE AZIONI STRUTTURALI

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 8	Stanziamento destinato a coprire i pagamenti delle iniziative comunitarie precedenti (1989-1993), nonché gli impegni e gli stanziamenti corrispondenti alle nuove iniziative comunitarie eventualmente decise dalla Commissione. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 304 286 880	590 000 000	306 350 000	260 000 000	130 000 000	17 936 880
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	62 200 000 (1)		31 100 000	20 750 000	10 400 000	
Totale	1 366 486 880	590 000 000 (2)	337 450 000	280 750 000	140 400 000	17 936 880

(1) Lo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Compresi 51 milioni di ECU riportati dal 1994.

B2-1 5 0	*Ex articoli B2-1 0 1, B2-1 1 1, B2-1 2 1 e B2-1 3 1* Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1). Conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 1995, sulla frode e programma di lavoro in questo settore per il 1995 (doc. 8132/95 Presse 193).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 5 — LOTTA ANTIFRODE NELL'AMBITO DELLE AZIONI STRUTTURALI *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 5 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	750 000	700 000	p.m.	p.m.	115 000,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 5	750 000	700 000	p.m.	p.m.	115 000,—	0,—
	CAPITOLO B2-1 8						
B2-1 8 0	***Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento*** Stanziamenti dissociati	52 665 000	74 000 000	34 210 000	74 805 000	32 333 981,—	68 123 245,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 5 — LOTTA ANTIFRODE NELL'AMBITO DELLE AZIONI STRUTTURALI *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI

Articolo Voce	Commento
B2-1 5 0	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica che l'Unità di coordinamento della lotta contro le frodi fornirà agli Stati membri, nonché le spese operative connesse a tutti i mezzi volti a evitare ogni pagamento indebito, messi in atto da detta Unità, segnatamente nel quadro dei controlli in loco. Prima del 15 settembre 1996, la Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione sullo stato e le modalità concrete e dettagliate di utilizzazione degli stanziamenti. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 750 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	115 000	115 000				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	750 000 (1)	635 000	115 000			
Stanziamenti 1996	750 000		585 000	165 000		
Totale	1 615 000	750 000 (1)	700 000	165 000		

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

B2-1 8 0	Regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (GU n. L 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64), abrogato dal regolamento (CEE) n. 729/70 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1), abrogato del regolamento (CEE) n. 4256/88 (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 1362/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno (GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 1760/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali (GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità (GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 763/85 (GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto (GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 457/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che istituisce un regime di premi alla cessazione delle attività viticole in Francia e in Italia (GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 23). Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/91 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 1938/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania (GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2113/87 (GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1941/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per le zone svantaggiate del Belgio (GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine a caprine in Italia (GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27). Regolamento (CEE) n. 2968/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, che instaura un'azione comune a favore dell'accelerazione delle operazioni collettive di irrigazione in Grecia (GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1), abrogato dal regolamento (CEE) n. 2328/91 (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1), in particolare l'articolo 22. Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che instituisce un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia (GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che instituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale (GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità (GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 0	*(seguito)*						
B2-1 8 1	***Strumento finanziario d'orientamento per la pesca*** Stanziamenti dissociati	10 995 000	15 800 000	10 380 000	9 690 000	17 153 493,—	6 764 759,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 0	*(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 52 665 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	144 030 000	55 000 000	33 600 000	18 500 000	18 500 000	18 430 000
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	34 210 000	19 805 000	8 400 000	5 132 000	873 000	
Stanziamenti 1996	52 665 000		32 000 000	11 965 000	7 000 000	1 700 000
Totale	230 905 000	74 805 000	74 000 000	35 597 000	26 373 000	20 130 000

B2-1 8 1

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 39, 43 e 130 R.

Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativo ad una azione comune di ristrutturazione, di ammodernamento e di sviluppo del settore della pesca, nonché di sviluppo del settore dell'acquicoltura (GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85 (GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78).

Regolamento (CEE) n. 378/84 della Commissione, del 13 febbraio 1984, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquicoltura (GU n. L 46 del 16. 2. 1984, pag. 11).

Regolamento (CEE) n. 671/84 della Commissione, del 15 marzo 1984, relativo alle domande di finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 28).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 1	*(seguito)*						
B2-1 8 2	***Fondo europeo di sviluppo regionale*** Stanziamenti dissociati	158 390 000	141 300 000	133 740 000	208 370 000	132 689 902,—	188 361 058,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 1	*(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3499/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1).

Stanziamento destinato, da un lato, a favorire l'avviamento di organizzazioni di produttori e, dall'altro, a sostenere il finanziamento di studi o di progetti nel quadro della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche o in quello della protezione delle specie marine. Tale finanziamento potrà includere anche la valutazione dei progetti, la raccolta di dati di base, l'organizzazione di gruppi di lavoro, nonché la valutazione, la pubblicazione e la divulgazione dei risultati.

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 10 995 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	23 828 122	6 500 000	7 800 000	8 100 000	1 428 122	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 380 000	3 190 000	4 000 000	3 000 000	190 000	
Stanziamenti 1996	10 995 000		4 000 000	5 795 000	1 200 000	
Totale	45 203 122	9 690 000	15 800 000	16 895 000	2 818 122	

B2-1 8 2

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 C.

Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3325/80 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi ed italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 2	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 2618/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 23), modificato dal regolamento (CEE) n. 218/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 28), modificato dal regolamento (CEE) n. 3637/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 12). Regolamento (CEE) n. 215/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 219/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 3636/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 3638/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dall'attuazione della politica comunitaria della pesca (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 3300/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi di telecomunicazioni progrediti (programma Star) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma Valoren) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34). Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5). Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 2	*(seguito)*						
B2-1 8 3	***Fondo sociale europeo*** Stanziamenti dissociati	74 050 000	82 900 000	72 570 000	83 785 000	62 213 484,—	69 844 806,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 2	*(seguito)* Un importo di 200 000 ECU è destinato a coprire le spese relative alla realizzazione, alla manutenzione, all'adattamento e al potenziamento dell'architettura informatica comune (ARINCO), compresi i collegamenti con le amministrazioni nazionali e regionali responsabili del coordinamento degli interventi su un dato territorio. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 158 390 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	248 752 038	110 400 000	43 700 000	38 200 000	28 600 000	27 852 038
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	133 740 000	97 970 000	13 200 000	10 500 000	8 400 000	3 670 000
Stanziamenti 1996	158 390 000		84 400 000	45 490 000	14 200 000	14 300 000
Totale	540 882 038	208 370 000	141 300 000	94 190 000	51 200 000	45 822 038

B2-1 8 3	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 123, 130 C e 130 D. Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/568/CEE (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 3823/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 23) e (CEE) n. 3824/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39). Oltre al finanziamento di misure avviate nel periodo 1975-1993 o ancora da avviare a norma dei regolamenti allora in vigore, questo stanziamento è volto a coprire le misure transitorie e i progetti innovativi.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	296 100 000	314 000 000	250 900 000	376 650 000	244 390 860,—	333 093 868,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 8	296 100 000	314 000 000	250 900 000	376 650 000	244 390 860,—	333 093 868,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 3	*(seguito)*

L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 74 050 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	96 966 406	34 525 000	25 000 000	20 000 000	17 441 406	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	20 938 000	10 938 000	7 500 000	1 500 000	1 000 000	
Stanziamenti 1995	72 570 000	48 322 000	12 000 000	8 198 000	4 050 000	
Stanziamenti 1996	74 050 000		38 400 000	21 050 000	14 600 000	
Totale	264 524 406	93 785 000 (1)	82 900 000	50 748 000	37 091 406	

(1) Compresi 10 milioni di ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 9 — AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 9						
B2-1 9 0	***Azioni strutturali a titolo del regolamento (CEE) n. 3575/90*** Stanziamenti dissociati	—	59 200 000	—	52 000 000	0,—	176 846 876,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	—	59 200 000	—	52 000 000	0,—	176 846 876,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 9	—	59 200 000	—	52 000 000	0,—	176 846 876,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	26 516 800 000	23 677 750 000	24 068 250 000	21 200 800 000	19 468 484 880,—	14 795 324 587,—
	Totale del titolo B2-1	**26 516 800 000**	**23 677 750 000**	**24 068 250 000**	**21 200 800 000**	**19 468 484 880,—**	**14 795 324 587,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-19 — AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90

Articolo Voce	Commento
B2-190	Regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni decise conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3575/90. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	290 646 559	165 060 000	59 200 000	66 386 559		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	290 646 559	165 060 000 (1)	59 200 000	66 386 559		

(1) Compresi 113 060 000 ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-2

ALTRE AZIONI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-2 0 — PROGRAMMA SPECIFICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE A FAVORE DEL PORTOGALLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-2 0						
B2-2 0 0	***Pedip (programma specifico per lo sviluppo industriale a favore del Portogallo) — Apporto addizionale***						
	Stanziamenti dissociati	—	p.m.	—	p.m.	0,—	27 504 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	—	p.m.	—	p.m.	0,—	27 504 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-2 0	—	p.m.	—	p.m.	0,—	27 504 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-2

ALTRE AZIONI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-2 0 — PROGRAMMA SPECIFICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE A FAVORE DEL PORTOGALLO

Articolo Voce	Commento
B2-2 0 0	Regolamento (CEE) n. 2053/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di sviluppo industriale (Pedip) (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 21). Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni decisi a titolo delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2053/88. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		p.m.			
Totale	—	p.m.	p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-2 1						
B2-2 1 0	***Preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei quadri comunitari di sostegno*** Stanziamenti dissociati	—	2 377 000	—	4 080 000	0,—	7 333 714,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO

Articolo Voce	Commento
B2-2 1 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 A, 130 B e 130 D. Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34). Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni decisi precedentemente in virtù di questo articolo e che riguardano il finanziamento di studi, analisi, azioni pilota o innovatrici, interventi organizzativi, incontri di divulgazione e d'informazione, scambi di esperienze, valutazione delle modalità ottimali di sorveglianza e di controllo, da effettuarsi su iniziativa della Commissione.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO *(seguito)*

CAPITOLO B2-2 2 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-2 1 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	—	2 377 000	—	4 080 000	0,—	7 333 714,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-2 1	—	2 377 000	—	4 080 000	0,—	7 333 714,—
	CAPITOLO B2-2 2						
B2-2 2 0	***Programmi integrati mediterranei*** Stanziamenti dissociati	—	46 823 000	—	35 920 000	0,—	20 891 018,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO *(seguito)*

CAPITOLO B2-2 2 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

Articolo Voce	Commento

B2-2 1 0 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	6 456 919	4 080 000	2 376 919			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	6 456 919	4 080 000	2 376 919			

Le eventuali entrate possono dar luogo a reimpiego.

B2-2 2 0

Decisione 84/70/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nel territorio dell'Ogliastra, Nuoro, regione Sardegna, Italia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 85/80/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 1).

Decisione 84/71/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nelle zone interne della regione Corsica, Francia, preparatoria all'attuazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 8), modificata da ultimo dalla decisione 85/81/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 6).

Decisione 84/72/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nel dipartimento dell'Hérault, Francia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 13), modificata da ultimo dalla decisione 85/82/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 11).

Decisione 84/73/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nell'isola di Lesbo, nomo di Lesbo, Grecia, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 85/83/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 15).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 2 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-2 2 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 2 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-2 2 0	***(seguito)***
	Decisione 84/74/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel settore della pesca e dell'acquicoltura, in Grecia, di un'azione pilota preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 85/84/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 20). Decisione 84/75/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio, per il settore della pesca e dell'acquicoltura, nelle regioni Linguadoca-Rossiglione, Provenza-Costa Azzurra, Corsica e Aquitania, Francia, di un'azione pilota preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 28), modificata da ultimo dalla decisione 85/85/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 24). Decisione 84/76/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio in Italia, per il settore della pesca e dell'acquicoltura, di un'azione pilota preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 33), modificata da ultimo dalla decisione 85/86/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 28). Decisione 84/77/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nelle zone interne della provincia di Viterbo, regione Lazio, Italia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/87/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 32). Decisione 84/78/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel nomo di Giannina, Grecia, di un'azione pilota preliminare alla realizzazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 42), modificata da ultimo dalla decisione 85/88/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 36). Decisione 84/79/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel nomo dell'Euritania, Grecia, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 47), modificata da ultimo dalla decisione 85/89/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 41). Decisione 84/80/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel territorio di Prespa, nel nomo di Florina, Grecia, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 51), modificata da ultimo dalla decisione 85/90/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 46). Decisione 84/81/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nell'isola di Lemno, nome di Lesbo, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 56), modificata da ultimo dalla decisione 85/91/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 51). Decisione 84/82/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota in alcune zone rurali della regione Abruzzo, Italia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 61), modificata da ultimo dalla decisione 85/92/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 56). Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni decisi a titolo delle azioni summenzionate.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 2 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-2 2 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	—	46 823 000	—	35 920 000	0,—	20 891 018,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-2 2	—	46 823 000	—	35 920 000	0,—	20 891 018,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 2 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-2 2 0	*(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	186 516 933	102 420 000	46 823 000	37 273 933		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	186 516 933	102 420 000 (1)	46 823 000	37 273 933		

(1) Compresi 66 500 000 ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 3 — PROGRAMMA COMUNITARIO NEL SETTORE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-2 3						
B2-2 3 0	***Programma comunitario di adeguamento, di riconversione e di investimento nel settore del carbone e dell'acciaio***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-2 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	49 200 000	p.m.	40 000 000	0,—	55 728 732,—
	Totale del titolo B2-2	**p.m.**	**49 200 000**	**p.m.**	**40 000 000**	**0,—**	**55 728 732,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-2 3 — PROGRAMMA COMUNITARIO NEL SETTORE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo Voce	Commento

B2-2 3 0

Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 luglio 1992, sul futuro del trattato CECA e le relative conseguenze di bilancio e finanziarie (GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 181).

Questo articolo crea la struttura che consentirà la progressiva incorporazione nel trattato CE delle azioni CECA.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-3

FONDO DI COESIONE

CAPITOLO B2-3 0 — FONDO DI COESIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-3 0						
B2-3 0 0	***Fondo di coesione*** Stanziamenti dissociati	2 443 700 000	1 919 000 000	2 151 700 000	1 749 700 000	1 853 083 739,—	915 992 723,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-3

FONDO DI COESIONE

CAPITOLO B2-30 — FONDO DI COESIONE

Articolo Voce	Commento
B2-300	Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74). Regolamento (CE) n. 566/94 del Consiglio, del 10 marzo 1994, recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU n. L 72 del 16. 3. 1994, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 1). Gli Stati membri sono invitati a rispettare la legislazione comunitaria in materia di ambiente al fine di poter beneficiare del Fondo di coesione. Tutti i progetti finanziati a titolo del Fondo di coesione devono essere oggetto di una preventiva valutazione dell'impatto ambientale e devono indicare le autorità e le organizzazioni ambientalistiche interessate all'operazione. L'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità europea prescrive l'integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. Pertanto gli stanziamenti per i Fondi strutturali possono essere erogati solo a condizione che le azioni oggetto di un finanziamento attraverso tali Fondi siano conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù degli stessi, segnatamente quelle concernenti la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Dovrebbero essere corredate di un commento relativo all'impatto ambientale conformemente ai principi contenuti nella lettera di intenti della Commissione dell'8 dicembre 1995. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 443 700 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 771 142 318	889 000 000	352 600 000	212 000 000	190 900 000	126 642 318
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 151 700 000	860 700 000	588 400 000	310 000 000	278 600 000	114 000 000
Stanziamenti 1996	2 443 700 000		978 000 000	586 000 000	312 000 000	567 700 000
Totale	6 366 542 318	1 749 700 000	1 919 000 000	1 108 000 000	781 500 000	808 342 318

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-3 0 — FONDO DI COESIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-3 0 1	***Azioni di lotta contro le frodi nel settore del Fondo di coesione*** Stanziamenti dissociati	300 000	300 000	p.m. (1)	p.m. (1)		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 444 000 000	1 919 300 000	2 151 700 000	1 749 700 000	1 853 083 739,—	915 992 723,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-3 0	2 444 000 000	1 919 300 000	2 151 700 000	1 749 700 000	1 853 083 739,—	915 992 723,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 444 000 000	1 919 300 000	2 151 700 000	1 749 700 000	1 853 083 739,—	915 992 723,—
	Totale del titolo B2-3	**2 444 000 000**	**1 919 300 000**	**2 151 700 000**	**1 749 700 000**	**1 853 083 739,—**	**915 992 723,—**

(1) Uno stanziamento di 300 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-3 0 — FONDO DI COESIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-3 0 1	Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1). Conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 1995, sulla frode e programma di lavoro in questo settore per il 1995 (doc. 8132/95 Presse 193). Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica che l'Uclaf fornirà agli Stati membri, nonché le spese operative connesse a tutti i mezzi volti a evitare ogni pagamento indebito, messi in atto da detta Unità, segnatamente nel quadro dei controlli in loco. Prima del 15 settembre 1996, la Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione sullo stato e le modalità concrete e dettagliate di utilizzazione dello stanziamento. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 300 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	300 000 (1)	300 000				
Stanziamenti 1996	300 000		300 000			
Totale	600 000	300 000 (1)	300 000			

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-4

SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI

CAPITOLO B2-4 0 — SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-4 0						
B2-4 0 0	***Spese strutturali e di coesione connesse all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea*** Stanziamenti dissociati	—	p.m.	p.m.	p.m. (1)		
B2-4 0 1	***Spese per il meccanismo finanziario «Spazio economico europeo» connesse all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea*** Stanziamenti dissociati	108 000 000	108 000 000	p.m. (2)	p.m. (2)		

(1) Uno stanziamento di 381 450 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 108 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-4

SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI

CAPITOLO B2-4 0 — SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Commento

B2-4 0 0

Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Accordo interistituzionale, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1), in particolare il punto 24.

Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1994, di adeguamento delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (GU n. C 395 del 31. 12. 1994, pag. 1).

Articolo destinato a consentire il finanziamento delle spese strutturali e di coesione dell'Unione europea nei nuovi Stati membri, a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione il 1° gennaio 1995.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	381 450 000				
Stanziamenti 1996	—		p.m.			
Totale	p.m.	381 450 000 (1)	p.m.			

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

B2-4 0 1

Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Accordo di cooperazione, del 30 giugno 1992, tra l'Associazione europea di libero scambio e la Banca europea per gli investimenti.

Accordo interistituzionale, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1), in particolare il punto 24.

Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1994, di adeguamento delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (GU n. C 395 del 31. 12. 1994, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-4 0 — SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-4 0 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	108 000 000	108 000 000	p.m.	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-4 0	108 000 000	108 000 000	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	108 000 000	108 000 000	p.m.	p.m.		
	Totale del titolo B2-4	**108 000 000**	**108 000 000**	**p.m.**	**p.m.**		

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-4 0 — SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE E SPESE PER IL MECCANISMO FINANZIARIO CONNESSE ALL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-4 0 1	*(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle spese per il meccanismo finanziario dell'Unione europea nei nuovi Stati membri, a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione il 1° gennaio 1995.

Esso è destinato anche a coprire, a titolo complementare, il contributo dell'Unione europea alle spese relative al Liaison Officer (funzionario addetto al collegamento) previsto dall'articolo 7 dell'accordo di cooperazione EFTA-BEI. Tale funzionario è incaricato di predisporre le necessarie forme di coordinamento e consultazione tra le parti interessate (contribuenti, BEI e beneficiari) per preparare ed attuare le decisioni relative alla concessione di sovvenzioni adottate dal comitato del meccanismo finanziario.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 108 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	108 000 000 (1)	108 000 000				
Stanziamenti 1996	108 000 000		108 000 000			
Totale	216 000 000	108 000 000 (1)	108 000 000			

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-5

ALTRE AZIONI AGRICOLE

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-5 1						
B2-5 1 0	***Realizzazione del mercato interno nel settore agricolo***						
B2-5 1 0 0	Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie Stanziamenti dissociati	66 300 000	62 200 000	109 000 000	74 000 000	103 190 000,—	51 700 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-5

ALTRE AZIONI AGRICOLE

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	Gli stanziamenti iscritti in questo articolo sono destinati a coprire il finanziamento delle azioni necessarie per la realizzazione del mercato interno nel settore del commercio intra ed extracomunitario di animali, di vegetali e dei rispettivi derivati.
B2-5 1 0 0	Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che promuove un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina classica (GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5), modificata da ultimo dalla decisione 91/686/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 15). Decisione 86/649/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo (GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5), modificata dalla decisione 89/577/CEE (GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 21). Decisione 86/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna (GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9). Decisione 87/58/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51). Decisione 89/145/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo (GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 55). Decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione (GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19). Decisione 90/217/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 24). Decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini (GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 123). Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31). Decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità (GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37). Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	Altre azioni in campo veterinario Stanziamenti dissociati	10 000 000	6 200 000	14 800 000	10 840 000	8 330 000,—	5 587 525,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 66 300 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	118 324 000	34 000 000	20 700 000	20 000 000	30 000 000	13 624 000
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	109 000 000	40 000 000	21 000 000	30 000 000	18 000 000	
Stanziamenti 1996	66 300 000		20 500 000	20 000 000	20 000 000	5 800 000
Totale	293 624 000	74 000 000	62 200 000	70 000 000	68 000 000	19 424 000

B2-5 1 0 1

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16).

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 26), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1), in particolare l'articolo 9.

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di pollame (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, nonché di carni fresche provenienti da paesi terzi (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67), modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE (GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 33).

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34).

Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32).

Decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 20), prorogata dalla decisione 87/65/CEE (GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 54).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)*
	Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 92/450/CEE della Commissione (GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 77).
	Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46), modificata da ultimo dalla decisione 89/358/CEE (GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 39).
	Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 89/165/CEE (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 57).
	Decisione 85/446/CEE della Commissione, del 18 settembre 1985, relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 260 del 2. 10. 1985, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 90/11/CEE (GU n. L 7 del 10. 1. 1990, pag. 12).
	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11), modificata da ultimo dalla decisione 92/380/CEE della Commissione (GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 54).
	Direttiva 85/649/CEE del Consiglio, del 31 dicembre 1985, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 228).
	Direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 45).
	Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55).
	Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36).
	Decisione 87/65/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1987, che proroga l'azione prevista dalla decisione 81/859/CEE relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 54).
	Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE (GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 28).
	Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3).
	Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37).
	Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione e all'immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87), modificata dalla direttiva 91/684/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 38).
	Decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19).
	Decisione 89/531/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e che definisce la funzione e i compiti di tale laboratorio (GU n. L 279 del 28. 9. 1989, pag. 32).
	Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/52/CEE (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 21).
	Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)* Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49). Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28). Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55). Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 60). Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62). Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6), modificata dalla direttiva 93/120/CE (GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 35). Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51). Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41). Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1), modificata dalla direttiva 95/22/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1). Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19). Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35), modificata dalla direttiva 93/121/CE (GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39). Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/36/CE della Commissione (GU n. L 172 del 22. 7. 1995, pag. 8). Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1). Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56), modificata da ultimo dalla decisione 92/527/CEE della Commissione (GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 22). Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15). Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69). Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 52). Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28). Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 33).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)* Decisione 91/665/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa un Istituto comunitario di coordinamento per i vaccini contro l'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 19). Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 19). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 maggio 1992, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 11). Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1). Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35). Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1). Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54). Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift), e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27). Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1). Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto (GU n. L 407 del 31. 12. 1992, pag. 29). Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38). Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49). Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69). Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31). Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23). Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 21). Decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 34). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 settembre 1994, recante misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi (GU n. C 285 del 13. 10. 1994, pag. 9). Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10). Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario alle azioni intese ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nei rispettivi settori, nonché alle azioni di sostegno e d'inquadramento nel settore veterinario.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						
B2-5 1 0 2	Interventi fitosanitari Stanziamenti dissociati	1 800 000	1 300 000	2 000 000	1 350 000	1 386 148,—	915 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 10 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 916 000	6 716 000	1 066 000	1 500 000	1 634 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	14 800 000	4 124 000	4 800 000	4 500 000	1 376 000	
Stanziamenti 1996	10 000 000		334 000	3 246 269	3 059 701	3 360 030
Totale	35 716 000	10 840 000	6 200 000	9 246 269	6 069 701	3 360 030

B2-5 1 0 2 *Materiali di moltiplicazione dei vegetali*

Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di barbabietola (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 92/19/CEE della Commissione (GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 61).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 93/108/CE della Commissione (GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 39).

Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione delle sementi di piante oleose e di piante da fibra (GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/107/CEE (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 1).

Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà e delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 2	*(seguito)*
	Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21).
	Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1).
	Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutta (GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10).
	Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 3).
	Settore fitosanitario
	Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 93/110/CE della Commissione (GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 19).
	Direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30).
	Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29).
	Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (GU n. L 259 del 18. 10. 1993, pag. 1).
	Prodotti fitofarmaceutici e residui di antiparassitari
	Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva 93/58/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6).
	Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36), modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE (GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42).
	Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37), modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67).
	Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43), modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67).
	Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71), modificata da ultimo dalla direttiva 94/30/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70).
	Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/36/CE della Commissione (GU n. L 172 del 22. 7. 1995, pag. 8).
	Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10).
	Direttiva 94/43/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 31).
	Alimenti per animali
	Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).
	Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/37/CE della Commissione (GU n. L 172 del 22. 7. 1995, pag. 21).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 2	*(seguito)*						
B2-5 1 0 4	Ufficio d'ispezione veterinario e fitosanitario Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 2	*(seguito)*

Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31), modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 95/33/CE della Commissione (GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 17).

Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi dei microorganismi e delle loro preparazioni nell'alimentazione degli animali (GU n. L 334 del 31. 12. 1993, pag. 17).

Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale (GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 17).

Produzione biologica

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/95 (GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario a favore delle azioni necessarie per l'attuazione, da parte della Commissione e/o degli Stati membri, delle misure previste dalla normativa succitata, in particolare di quelle intese ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 300 000	630 000	300 000	300 000	70 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	720 000	500 000	500 000	280 000	
Stanziamenti 1996	1 800 000		500 000	500 000	500 000	300 000
Totale	5 100 000	1 350 000	1 300 000	1 300 000	850 000	300 000

B2-5 1 0 4	Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1991, che approva i documenti SEC(91) 2413/2 a 4 e SEC(91) 2421 [COM(91) PV 1087].

Il Consiglio europeo di Bruxelles, del 29 ottobre 1993, ha deciso di fissare la sede dell'Ufficio d'ispezione veterinario e fitosanitario a Dublino, senza però definire le modalità e la data del trasloco.

Voce destinata a consentire all'Ufficio di effettuare i controlli veterinari e fitosanitari previsti a norma delle varie regolamentazioni comunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 4	*(seguito)*						
B2-5 1 0 5	Azioni territoriali ultraperiferiche Stanziamenti dissociati	2 500 000	1 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000,—	902 980,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 4	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

B2-5 1 0 5	Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31). Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1). Decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 35). Decisione 93/542/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1993, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per il 1993 (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 53). Decisione 93/674/CE della Commissione, del 7 dicembre 1993, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1993 (GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 44).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 5	*(seguito)*						
B2-5 1 0 6	Fondo d'emergenza per il settore veterinario Stanziamenti dissociati	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	27 380 000,—	26 266 000,—
	Totale dell'articolo B2-5 1 0	85 600 000	76 200 000	133 300 000	93 190 000	141 786 148,—	85 371 505,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 5	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 388 527	500 000	500 000	388 527		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 500 000	1 500 000	500 000	500 000		
Stanziamenti 1996	2 500 000		500 000	714 286	1 285 714	
Totale	6 388 527	2 000 000	1 500 000	1 602 813	1 285 714	

B2-5 1 0 6	Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31), in particolare il capitolo 1. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 807 789	2 000 000	1 807 789			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	3 000 000	2 000 000			
Stanziamenti 1996	5 000 000		1 192 211	3 807 789		
Totale	13 807 789	5 000 000	5 000 000	3 807 789		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 1	***Controlli nel settore agricolo*** Stanziamenti dissociati	15 500 000 (1)	21 500 000	32 300 000	20 150 000	12 217 000,—	11 107 149,—

(1) Uno stanziamento di 13 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 1	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/92 (GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39). Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 37). Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31). Regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 32). Regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 22). Regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini (GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 70). Stanziamento destinato a coprire le spese contrattuali e le sovvenzioni agli Stati membri per l'introduzione di strumenti di controllo in vari settori (viticoltura, ortofrutticoli, olio d'oliva, ecc.).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 1	*(seguito)*

Esso è suddiviso per Stato membro e per misura nel modo seguente:

Stati membri	Schedario viticolo [regolamento (CEE) n. 2392/86]	Ortofrutticoli in Portogallo [regolamento (CEE) n. 3650/90]	Agenzie per l'olio d'oliva [regolamento (CEE) n. 2262/84]	Controlli e Analisi	Scambi di controllori	Totale
Belgio	—	—	—	60 000	166 667	226 667
Danimarca	—	—	—	60 000	166 666	226 666
Germania	—	—	—	60 000	166 667	226 667
Grecia	1 317 000	—	1 800 000	60 000	166 666	3 466 666
Spagna	1 625 000	—	3 000 000	60 000	166 667	5 226 667
Francia	1 950 000	—	—	60 000	166 667	2 626 667
Irlanda	—	—	—	60 000	166 666	226 666
Italia	5 492 000	—	6 300 000	60 000	166 667	13 286 667
Lussemburgo	—	—	—	60 000	166 666	226 666
Paesi Bassi	—	—	—	60 000	166 667	226 667
Austria	—	—	—	60 000	166 667	226 667
Portogallo	2 616 000	—	1 000 000	60 000	166 667	4 446 667
Finlandia	—	—	—	60 000	166 666	226 666
Svezia	—	—	—	60 000	166 667	226 667
Regno Unito	—	—	—	60 000	166 667	226 667
Totale	13 000 000	—	12 100 000	900 000	2 500 000	28 500 000

Nelle sue relazioni trimestrali sull'esecuzione del bilancio e nel conto di gestione per l'esercizio 1994 la Commissione procederà alla comparazione tra l'utilizzazione degli stanziamenti per Stato membro e per misura sulla base delle previsioni sopra esposte.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai controlli che la Commissione effettuerà sugli esborsi del FEAOG ricorrendo a tutti i mezzi, in particolare i sopralluoghi, atti ad evitare pagamenti indebiti; tra le spese considerate vanno menzionate quelle conseguenti al miglioramento tecnico dei controlli stessi (telematica, telerilevamento, ecc.).

Esso copre anche indagini e controlli della Commissione negli Stati membri per verificare l'adeguata applicazione della normativa comunitaria, nell'intento di garantire un'applicazione uniforme e corretta delle disposizioni vigenti nel settore agricolo ed in particolare di quelle che prevedono un finanziamento comunitario (ad esempio: classificazione delle carcasse, tenore di acqua nelle carcasse di pollame, zonazione di vigneti, ecc.).

Un importo di 2 500 000 ECU è inoltre destinato alle spese relative al controllo delle disposizioni in materia di protezione degli animali nei trasporti di animali destinati al macello all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

Tale articolo copre altresì il controllo delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, mediante tutti i mezzi che possano evitare pagamenti indebiti.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 1	*(seguito)*						
B2-5 1 2	***Rete d'informazione contabile agricola*** Stanziamenti dissociati	8 700 000	7 000 000	8 700 000	7 210 000	7 978 065,—	6 849 837,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-5 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 15 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	14 837 547	10 350 000	2 000 000	2 487 547		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	32 300 000	9 800 000	10 900 000	6 600 000	5 000 000	
Stanziamenti 1996	28 500 000 (1)		8 600 000	9 600 000	5 300 000	5 000 000
Totale	75 637 547	20 150 000	21 500 000	18 687 547	10 300 000	5 000 000

(1) Di cui 13 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B2-5 1 2 Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/95 (GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 3).

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni forfettarie e lo sviluppo di strumenti per il trattamento, l'analisi e la diffusione dei dati e dei risultati contabili delle aziende agricole.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	8 550 438	4 318 750	4 231 688			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 700 000	2 891 250	568 312	5 240 438		
Stanziamenti 1996	8 700 000		2 200 000	1 700 000	4 800 000	
Totale	25 950 438	7 210 000	7 000 000	6 940 438	4 800 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 3	***Ristrutturazione dei sistemi d'indagini agricole*** Stanziamenti dissociati	4 500 000	3 600 000	4 900 000	3 900 000	4 298 575,—	4 187 144,—
B2-5 1 4	***Formazione e informazione*** Stanziamenti dissociati	5 500 000	5 500 000	3 300 000	3 300 000	3 279 355,—	3 286 275,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-5 1 3

Decisione 85/360/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia (GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 53), modificata da ultimo dalla decisione 92/582/CEE (GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 28).

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il miglioramento dei sistemi di statistica agricola nella Comunità;

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di rimborso per servizi prestati nel quadro dell'esecuzione di indagini e di studi statistici o economici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e di consultazioni di basi di dati;

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di rimborso per servizi prestati nel quadro di lavori di modellizzazione nel settore agricolo, e di previsione, a breve e medio termine, dell'evoluzione dei mercati e delle strutture agricole;

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di rimborso per servizi prestati nel quadro della realizzazione di azioni relative all'applicazione delle tecniche di telerilevamento alle statistiche agricole.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 827 901	2 720 000	1 107 901	1 000 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 900 000	1 180 000	1 770 000	1 000 000	950 000	
Stanziamenti 1996	4 500 000		722 099	2 850 000	927 901	
Totale	14 227 901	3 900 000	3 600 000	4 850 000	1 877 901	

B2-5 1 4

Stanziamento destinato a coprire, mediante una sovvenzione, una parte delle spese di funzionamento e delle spese operative (seminari, diffusione dell'informazione, scambi, interpretazione, ecc.) sostenute per le azioni di formazione e di informazione.

Esso copre altresì il cofinanziamento delle iniziative comunitarie e nazionali miranti a risollevare l'immagine della professione agricola presso i cittadini europei, nonché il finanziamento di azioni di formazione, di informazione e di studio.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 4	*(seguito)*						
B2-5 1 5	***Foreste*** Stanziamenti dissociati	23 500 000	18 500 000	22 000 000	16 900 000	18 999 856,—	11 990 946,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-5 1 4 *(seguito)*

Esso si articola come segue:

— Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) e programmi di scambi di giovani agricoltori (PEJA)	1 000 000
— associazioni di addette all'agricoltura	400 000
— Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità europea (COPA)	300 000
— Centro europeo per la promozione e la formazione nell'ambiente agricolo e rurale (CEPFAR), ICA, REFAR e CEDIA	900 000
— reti europee per un miglior coordinamento delle attività nazionali ed europee nel settore della biomassa	450 000
— associazioni dei piccoli agricoltori, come l'Associazione europea di formazione contadina e rurale (AEFPR)	300 000
— informazione e formazione dei lavoratori, segnatamente partecipazione alle azioni della Federazione europea dei sindacati dei salariati agricoli (EFA)	650 000
— finanziamento di una linea telefonica d'informazione («SOS mondo rurale»)	1 500 000
Totale	5 500 000

La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo sull'utilizzazione degli stanziamenti e sui criteri seguiti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 500 000 di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	905 781	905 781				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 300 000	2 394 219	905 781			
Stanziamenti 1996	5 500 000		4 594 219	905 781		
Totale	9 705 781	3 300 000	5 500 000	905 781		

B2-5 1 5

Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92 (GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1614/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione nel settore forestale (Efics) (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 12), modificato dal regolamento (CE) n. 400/94 (GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 5).

Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 5	*(seguito)*						
B2-5 1 6	***Accordi internazionali*** Stanziamenti dissociati	4 000 000	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 523 981,—	3 523 981,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 5	*(seguito)*

Stanziamento destinato, nel quadro delle azioni contro l'inquinamento atmosferico e gli incendi, a coprire:

— la partecipazione finanziaria al costo dei progetti e dei programmi presentati dagli Stati membri;

— le spese di attuazione del programma per un'utilizzazione sintetica delle cognizioni acquisite in materia di inquinamento atmosferico e relativi effetti sulle foreste;

— le misure di coordinamento, di valutazione e di sorveglianza delle azioni, comprese quelle connesse all'attuazione delle risoluzioni della conferenza ministeriale di Strasburgo (1990) sulla protezione delle foreste in Europa;

— le misure destinate alla prevenzione degli incendi;

— il finanziamento dell'Ente per gli alberi storici d'Europa.

Nel quadro del sistema europeo d'informazione e di comunicazione nel settore forestale Efics (European forestry information and communication system), lo stanziamento copre inoltre le spese contrattuali di attuazione, controllo, raccolta e diffusione delle informazioni.

È altresì imputato all'articolo la partecipazione della Comunità al finanziamento della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, firmata dalla Comunità il 14 novembre 1979 e ratificata il 15 luglio 1982 (programma internazionale concertato per la valutazione e la sorveglianza degli effetti sull'inquinamento atmosferico sulle foreste).

Detto stanziamento copre inoltre l'allestimento di un dispositivo di coordinamento per l'estinzione degli incendi, specie nell'Europa comunitaria meridionale, oltreché alla predisposizione di catasti delle regioni forestali.

Sono altresì imputate a questo articolo, nell'ambito della conservazione e della ricostituzione delle foreste:

— la creazione di riserve naturali all'interno delle quali sarebbe tutelata l'intera gamma delle specie forestali;

— l'attuazione di programmi di rimboschimento delle zone disboscate adattati alle condizioni locali;

— misure di salvaguardia degli ultimi ecosistemi di foreste vergini e seminaturali di antica formazione.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 23 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	48 163 616	13 500 000	10 500 000	10 500 000	7 000 000	6 500 000
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	22 000 000	3 400 000	3 100 000	7 000 000	7 000 000	1 500 000
Stanziamenti 1996	23 500 000		4 900 000	3 311 364	7 477 273	7 811 363
Totale	93 663 616	16 900 000	18 500 000	20 811 364	21 477 273	15 811 363

B2-5 1 6	Decisione 86/304/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1986, relativa alla firma della convenzione sul commercio del grano del 1986 e della convenzione sugli aiuti alimentari del 1986, le quali costituiscono l'accordo internazionale sul grano del 1986, nonché al deposito di una dichiarazione di applicazione provvisoria di dette convenzioni (GU n. L 195 del 17. 7. 1986, pag. 1). Decisione 87/401/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU n. L 214 del 4. 8. 1987, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 6	*(seguito)*						
B2-5 1 7	***Risorse genetiche vegetali e animali*** Stanziamenti dissociati	2 500 000	1 000 000	3 500 000	1 600 000	17 340,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-5 1 6 *(seguito)*

Decisione 91/367/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, concernente la conclusione della convenzione sul commercio del grano del 1986 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, che costituiscono l'accordo internazionale sul grano del 1986, prorogato sino al 30 giugno 1993 (GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 43).

Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU n. L 379 del 23. 12. 1992, pag. 15).

Decisione 93/622/CE del Consiglio, del 16 novembre 1993, relativa alla conclusione del protocollo del 1993, che proroga l'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 1986, con emendamenti a detto accordo (GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 36).

Decisione 94/109/CE del Consiglio, del 7 febbraio 1994, riguardante la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 1993 a nome della Comunità (GU n. L 52 del 13. 2. 1994, pag. 25).

Decisione 94/570/CE del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul caffè del 1994 (GU n. L 222 del 26. 8. 1994, pag. 1).

Comunicazione del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa all'applicazione a titolo provvisorio della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU n. C 204 del 9. 8. 1995, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il contributo della Comunità agli accordi internazionali menzionati.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 700 000	3 700 000				
Stanziamenti 1996	4 000 000		4 000 000			
Totale	7 700 000	3 700 000	4 000 000			

B2-5 1 7 Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'attuazione di una politica a lungo termine nel campo delle risorse genetiche ad opera del settore pubblico e di quello privato.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

CAPITOLO B2-5 2 — PESCA ARTIGIANALE COSTIERA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 7	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	149 800 000	137 300 000	211 700 000	149 950 000	192 100 320,—	126 316 837,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-5 1	149 800 000	137 300 000	211 700 000	149 950 000	192 100 320,—	126 316 837,—
	CAPITOLO B2-5 2						
B2-5 2 1	***Pesca artigianale costiera*** Stanziamenti dissociati	p.m.	1 000 000	3 000 000	2 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO, CONTROLLI E ALTRE AZIONI NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

CAPITOLO B2-5 2 — PESCA ARTIGIANALE COSTIERA

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 7	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	17 340	17 340				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 500 000	1 582 660	1 000 000	917 340		
Stanziamenti 1996	2 500 000			1 571 429	928 571	
Totale	6 017 340	1 600 000	1 000 000	2 488 769	928 571	

B2-5 2 1	Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 gennaio 1989, sulla pesca artigianale (GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 173). L'importanza sociale ed economica della pesca artigianale costiera per le regioni insulari e costiere sfavorite della Comunità giustifica questa iniziativa nel quadro delle azioni strutturali della politica comune della pesca a favore di tale settore, conformemente alle disposizioni della risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 1989.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 2 — PESCA ARTIGIANALE COSTIERA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 2 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-5 2	p.m.	1 000 000	3 000 000	2 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 2 — PESCA ARTIGIANALE COSTIERA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 2 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 000 000	2 000 000	1 000 000			
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	3 000 000	2 000 000	1 000 000			

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 3 — COMPENSAZIONE PER LE PERDITE DI REDDITO DEGLI AGRICOLTORI DOVUTE AGLI EFFETTI DEL GATT SUI SETTORI NON ANCORA INTEGRATI NELLA RIFORMA DELLA PAC

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-5 3						
B2-5 3 0	***Compensazione per le perdite di reddito degli agricoltori dovute agli effetti del Gatt sui settori non ancora integrati nella riforma della PAC***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-5 3	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	149 800 000	138 300 000	214 700 000	151 950 000	192 100 320,—	126 316 837,—
	Totale del titolo B2-5	**149 800 000**	**138 300 000**	**214 700 000**	**151 950 000**	**192 100 320,—**	**126 316 837,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-5 3 — COMPENSAZIONE PER LE PERDITE DI REDDITO DEGLI AGRICOLTORI DOVUTE AGLI EFFETTI DEL GATT SUI SETTORI NON ANCORA INTEGRATI NELLA RIFORMA DELLA PAC

Articolo Voce	Commento

B2-5 3 0 *Nuovo articolo*

Articolo destinato a coprire, mediante sovvenzioni e compensazioni, le perdite di reddito subite dai produttori di prodotti mediterranei colpiti dall'applicazione del GATT e dalla riforma della politica agricola comune le cui organizzazioni comuni di mercato non prevedono la concessione di aiuti diretti al reddito.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994 Stanziamenti 1995 Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-6

ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-6 0						
B2-6 0 0	***Promozione di azioni di cooperazione interregionale*** Stanziamenti dissociati	6 300 000	9 500 000	6 300 000	5 800 000	6 205 050,—	2 168 560,—
B2-6 0 1	***Centri di innovazione e promozione industriale*** Stanziamenti dissociati	8 500 000	7 900 000	8 500 000	6 100 000	7 906 916,—	4 142 115,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-6

ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE

CAPITOLO B2-60 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE

Articolo Voce	Commento

B2-600

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 novembre 1985, sull'Europa dei cittadini (GU n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 27).

Decisione 88/487/CEE della Commissione, del 24 giugno 1988, relativa all'istituzione di un Consiglio consultivo degli enti regionali e locali (GU n. L 247 del 6. 9. 1988, pag. 23).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di cooperazione, di informazione e di contatto fra enti regionali e locali della Comunità. Il consiglio consultivo degli enti regionali e locali dovrà servire a potenziare l'avvio di questo tipo di attività che la Comunità dovrà realizzare con la collaborazione delle associazioni interregionali, quali il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) e l'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE).

Un obiettivo supplementare è costituito dal finanziamento di studi e progetti sullo sviluppo sostenibile nelle regioni interessate.

Detto stanziamento copre anche il finanziamento delle azioni delle organizzazioni municipali nella Comunità e inoltre favorisce gli scambi d'informazione transfrontalieri tra le medesime organizzazioni.

Il programma Pacte è destinato ad assicurare una partecipazione diretta di piccole imprese locali all'installazione di reti nell'Unione europea.

Sono altresì imputate all'articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 300 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	9 682 631	3 800 000	3 000 000	1 791 000	873 000	218 631
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	6 300 000	2 000 000	2 400 000	1 100 000	570 000	230 000
Stanziamenti 1996	6 300 000		4 100 000	2 200 000		
Totale	22 282 631	5 800 000	9 500 000	5 091 000	1 443 000	448 631

B2-601

Stanziamento destinato a coprire:

— il cofinanziamento delle azioni di promozione, organizzazione e avvio dei CEEI sovvenzionati da enti pubblici e privati delle zone considerate;

— il cofinanziamento delle azioni intese a migliorare i metodi e le procedure di funzionamento dei centri;

— il cofinanziamento delle azioni che consentano l'accesso dei centri al capitale di rischio e il sostegno finanziario della rete europea di fondi di capitale d'avviamento;

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-6 0 1	*(seguito)*						
B2-6 0 2	***Misure e studi di carattere regionale*** Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 800 000	2 000 000	1 700 000	1 197 571,—	1 466 074,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-6 0 1 *(seguito)*

— il sovvenzionamento della rete europea dei centri per garantire lo scambio di esperienze e di metodi fra i centri in materia di accompagnamento dei CEEI.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 417 883	4 800 000	3 000 000	2 670 000	1 556 000	391 883
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 500 000	1 300 000	4 300 000	1 100 000	1 130 000	670 000
Stanziamenti 1996	8 500 000		600 000	7 900 000		
Totale	29 417 883	6 100 000	7 900 000	11 670 000	2 686 000	1 061 883

B2-6 0 2

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 1986, sull'efficacia degli strumenti nazionali di politica regionale — Conclusioni relative a una nuova politica regionale (GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 156).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 giugno 1988, sulla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 160).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 giugno 1988, sulla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona (GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 163).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 maggio 1989, sulle ripercussioni del completamento del mercato interno sulla situazione socioeconomica delle regioni meno favorite della Comunità (GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 360).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla quarta relazione periodica della Commissione sulla situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni della Comunità: Le regioni negli anni 1990 (GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 309).

Stanziamento destinato a finanziare le misure relative all'assetto territoriale e gli studi per l'approfondimento dei problemi regionali a livello comunitario e delle soluzioni che dovrebbero esservi apportate nell'ambito delle politiche regionali della Comunità, tra cui rientra il principio dello sviluppo sostenibile.

Esso è altresì destinato a consentire alla Commissione di promuovere, operando di concerto con le regioni situate da un lato e dall'altro di una frontiera interna o esterna della Comunità, il coordinamento transfrontaliero dello sviluppo regionale partecipando al finanziamento degli studi e delle azioni pilota necessari all'elaborazione di programmi transfrontalieri. Tale promozione deve comprendere progetti relativi a tutti i settori che rivestono, nella realizzazione del mercato interno e nella protezione dell'ambiente, una particolare importanza per i cittadini, le istituzioni e l'economia delle regioni frontaliere.

È altresì imputata a questo articolo la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni ambientali all'attuazione della politica regionale comunitaria mediante un contributo di azioni d'informazione, a studi e a ricerche.

L'azione riguarda: gli Stati membri, le autorità nazionali e le collettività regionali e locali, i rappresentanti delle organizzazioni professionali di lavoratori e di datori di lavoro, gli organismi non governativi, le università e gli istituti di ricerca.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-6 0 2	*(seguito)*						
B2-6 0 4	***Contributo comunitario al Fondo internazionale per l'Irlanda***						
	Stanziamenti dissociati	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000,—	15 000 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-6 0 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 328 120	800 000	300 000	164 000	51 000	13 120
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	900 000	700 000	200 000	140 000	60 000
Stanziamenti 1996	2 000 000		800 000	800 000	200 000	200 000
Totale	5 328 120	1 700 000	1 800 000	1 164 000	391 000	273 120

B2-6 0 4 Regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda (GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 5).

Stanziamento destinato a permettere di coprire il contributo della Comunità al finanziamento del Fondo internazionale per l'Irlanda, istituito dall'accordo angloirlandese del novembre 1985 e destinato a promuovere il progresso socioeconomico e a favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra le popolazioni irlandesi.

Le attività del Fondo internazionale per l'Irlanda possono integrare e supportare le attività promosse dal nuovo programma di iniziative per contribuire al processo di pace nelle due parti dell'Irlanda.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 20 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 000 000	3 000 000				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	20 000 000	17 000 000	3 000 000			
Stanziamenti 1996	20 000 000		17 000 000	3 000 000		
Totale	43 000 000	20 000 000	20 000 000	3 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-6 0 5	***Misure concernenti gli squilibri regionali relativi ai disoccupati di lunga durata*** Stanziamenti dissociati	p.m.	4 000 000	15 000 000	10 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	36 800 000	43 200 000	51 800 000	43 600 000	30 309 537,—	22 776 749,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-6 0	36 800 000	43 200 000	51 800 000	43 600 000	30 309 537,—	22 776 749,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-6 0 5	Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34). Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo [COM(93) 700 def.]. Quinta relazione periodica sulla situazione e l'evoluzione socioeconomica nella Comunità [COM(94) 322 def.]. Stanziamento destinato al finanziamento di azioni pilota a favore dei disoccupati di lunga durata. La Commissione deve finanziare iniziative in modo da valutare l'impatto concreto delle misure che potrebbero essere attuate su vasta scala. I destinatari della presente azione dovrebbero essere i disoccupati di lunga durata, di età oltre i 40 anni, senza lavoro da più di 2 anni. Essa potrebbe altresì comprendere: — misure di formazione per l'inserimento in settori di pubblico interesse (amministrazioni, ospedali, ecc.); — misure di formazione per settori specializzati, compreso quello dei servizi. Essa dovrà altresì consentire di ridurre gli squilibri regionali in materia di occupazione. Si dovrà trasmettere una relazione semestrale all'autorità di bilancio. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	15 000 000	10 000 000	4 000 000	1 000 000		
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	15 000 000	10 000 000	4 000 000	1 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 1 — REGIONI PERIFERICHE E ATTIVITÀ COMPROMESSE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-6 1						
B2-6 1 0	***Perifra (regioni periferiche e attività compromesse)*** Stanziamenti dissociati	—	11 500 000	—	11 900 000	0,—	11 966 033,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	—	11 500 000	—	11 900 000	0,—	11 966 033,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-6 1	—	11 500 000	—	11 900 000	0,—	11 966 033,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	36 800 000	54 700 000	51 800 000	55 500 000	30 309 537,—	34 742 782,—
	Totale del titolo B2-6	**36 800 000**	**54 700 000**	**51 800 000**	**55 500 000**	**30 309 537,—**	**34 742 782,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-6 1 — REGIONI PERIFERICHE E ATTIVITÀ COMPROMESSE

Articolo Voce	Commento

B2-6 1 0

Gli eventi eccezionali del 1990 hanno avuto ripercussioni negative, segnatamente sulle regioni periferiche e sulle attività precarie: si tratta dell'integrazione nella Comunità dei Länder dell'ex Repubblica democratica tedesca, delle nuove concessioni commerciali ai paesi beneficiari del programma Phare, della riconversione degli impianti militari connessa agli accordi sul disarmo e della nuova crisi dell'energia.

Azioni specifiche sono state ritenute necessarie per aiutare le regioni e le attività in parola a superare tali difficoltà imprevedibili, ma di carattere provvisorio.

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di 90 milioni di ECU impegnati nel quadro di questa azione nel 1991 e nel 1992.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	29 251 857	11 900 000	11 500 000	5 851 857		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	29 251 857	11 900 000	11 500 000	5 851 857		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-7

TRASPORTI

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-7 0						
B2-7 0 2	***Interventi specifici, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti***						
	Stanziamenti dissociati	8 000 000	6 500 000	7 200 000	5 600 000	4 000 000,—	2 765 253,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-7

TRASPORTI

CAPITOLO B2-70 — TRASPORTI

Articolo Voce	Commento
B2-702	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 75 a 84 e da 129 B a 129 D. Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47), modificata da ultimo dalla direttiva 92/55/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 68). Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d' altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 32). Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 4). Direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 33). Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 1). Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1), modificata dalla direttiva 94/72/CE (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 86). Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4). Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 21). Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 26). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 27). Decisione 92/143/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa ai sistemi di radionavigazione da utilizzare in Europa (GU n. L 59 del 4. 3. 1992, pag. 17). Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 52). Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19). Decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 63). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 17 dicembre 1993, relativa alla creazione di un Sistema europeo di notifica delle navi nelle zone marittime degli Stati membri della Comunità (GU n. C 22 del 26. 1. 1994, pag. 7), modificata l' 8 giugno 1994 (GU n. C 193 del 16. 7. 1994, pag. 7). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° febbraio 1994, relativa agli impianti di trasporto pubblico a fune (GU n. C 70 dell'8. 3. 1994, pag. 8). Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7). Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione A.747(18) dell'Organizzazione marittima internazionale concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata (GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 1). Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 14).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 2	*(seguito)*						
B2-7 0 4	***Instaurazione e sviluppo di una politica comune dei trasporti sostenibile*** Stanziamenti dissociati	8 000 000	6 782 000	8 200 000	7 200 000	7 639 213,—	6 011 969,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-7 0 2	*(seguito)*

Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20).

Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 28).

Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo (controllati dallo stato del porto) per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (GU n. L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1).

Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 giugno 1995, sull'equipaggiamento marittimo (GU n. C 218 del 23. 8. 1995, pag. 9).

Posizione comune (CE) n. 24/95, del 6 ottobre 1995, definita dal Consiglio, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU n. C 297 del 10. 11. 1995, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza delle navi roll on-roll off da passeggeri (GU n. L 320 del 30. 12. 1995, pag. 14).

Stanziamento destinato a coprire le spese concernenti l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo e la valutazione delle misure necessarie al rafforzamento della sicurezza dei trasporti terrestri, della sicurezza aerea e della sicurezza marittima.

Una parte sostanziale delle azioni della Commissione nel campo della sicurezza stradale dovrebbe essere consacrata alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni direttamente connesse alla realizzazione dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, escluse quelle connesse alla gestione delle azioni suddette o all'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 601 000	3 000 000	601 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	7 200 000	2 600 000	3 200 000	1 400 000		
Stanziamenti 1996	8 000 000		2 699 000	4 776 119	524 881	
Totale	18 801 000	5 600 000	6 500 000	6 176 119	524 881	

B2-7 0 4

Ex articoli B2-7 0 4 e B2-7 0 5

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 74 a 84, e da 129 B a 129 D.

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 4	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-7 0 4	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15). Comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 1992, lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti — Una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile (Libro bianco) [COM(92) 494 def.]. Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 7). Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 38). Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (Gu n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 maggio 1993, sul Libro bianco per lo sviluppo futuro di una politica comune dei trasporti (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 164). Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 32). Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale, del 4 novembre 1993, Verso l'attuazione di una strategia globale a favore delle industrie marittime: primi risultati tangibili [COM(93) 526 def.]. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalle Commissione il 7 aprile 1994, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU n. C 220 dell'8. 8. 1994, pag. 1). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 luglio 1994, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 12). Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 28). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 18 luglio 1995, «Lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa: prospettive e sfide» [COM(95) 317 def.]. Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione nel raccogliere, riunire ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione, alla progettazione e allo sviluppo della politica comune della Comunità in materia di trasporti e la sua estensione ai paesi terzi, l'assistenza tecnica, le azioni specifiche di formazione, la promozione della politica comune dei trasporti, compresa la fissazione e l'attuazione degli orientamenti della rete transeuropea di trasporto previste dal trattato. Esso copre altresí il finanziamento delle spese necessarie per realizzare le azioni seguenti: — lo sviluppo dell'applicazione della telematica alle diverse infrastrutture di trasporto, in particolare per la gestione del traffico aereo, del traffico marittimo e del traffico su strada; — l'analisi dell'impatto sull'ambiente e dell'impatto socioeconomico delle previste reti di trasporti; — le analisi necessarie per individuare e sviluppare i progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto; — la promozione di una mobilità sostenibile nella Comunità; — la promozione dello sviluppo del trasporto marittimo; — l'armonizzazione delle reti transeuropee della Comunità con le reti dei paesi dell'EFTA, i paesi dell'Europa centrale e orientale e la Comunità di stati indipendenti, e in particolare il seguito da dare alla conferenza paneuropea dei trasporti, tenutasi in Creta (dal 14 al 16 marzo 1994). Sono inoltre imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni direttamente connesse alla realizzazione dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, escluse quelle connesse alla gestione delle azioni suddette o all'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 4	*(seguito)*						
B2-7 0 6	***Azioni di realizzazione di linee pilota del trasporto combinato*** Stanziamenti dissociati	5 000 000	4 800 000	4 100 000	2 900 000	4 349 325,—	2 234 479,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-7 0 4 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	5 662 000	4 780 000	882 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 200 000	2 420 000	4 900 000	880 000		
Stanziamenti 1996	8 000 000		1 000 000	4 654 545	2 345 455	
Totale	21 862 000	7 200 000	6 782 000	5 534 545	2 345 455	

B2-7 0 6

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 74 a 84.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 luglio 1991, «Il trasporto combinato di merci nella Comunità economica europea — una situazione in movimento» (GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 64).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 20 settembre 1991, «Nuove sfide per le industrie marittime» [COM(91) 335 def.].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 18 novembre 1992, «Le industrie marittime europee: nuove iniziative per migliorare la loro competitività» [COM(92) 490 def.].

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 38).

Decisione 93/45/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, relativa alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 55).

Decisione 93/628/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alla realizzazione di una rete transeuropea di trasporto combinato (GU n. L 305 del 10. 12. 1993, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 4 novembre 1993, «Verso l'attuazione di una strategia globale a favore delle industrie marittime: primi risultati concreti» [COM(93) 526 def.].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 18 luglio 1995, «Lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa: prospettive e sfide» [COM(95) 317 def.].

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di studi e di azioni pilota per preparare lo sviluppo delle linee di trasporto combinato che servono i principali mercati utilizzando materiali ad alto rendimento, con una migliore qualità del servizio e una gestione efficace dei terminali.

L'obiettivo generale dell'azione riguarda l'intervento comunitario a favore dello sviluppo delle linee di trasporto combinato ed intende:

— sperimentare misure:
  — di miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi di trasporto combinato su tali linee,
  — d'integrazione degli operatori su tutta la catena logistica e loro associazione,
  — di promozione dello sviluppo del trasporto marittimo;
— valutare se tali misure consentono di ottenere a termine servizi di trasporto combinato efficaci, concorrenziali con il trasporto di merci su strada ed economicamente validi.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 6	*(seguito)*						
B2-7 0 8	***Azioni di risanamento strutturale del settore della navigazione interna***						
	Stanziamenti dissociati	20 000 000	12 500 000	5 000 000	2 500 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-7 0 6	*(seguito)* Lo scopo finale dell'azione è di migliorare definitivamente, su assi d'interesse europeo, la qualità del servizio del trasporto combinato. È opportuno realizzare nuovi progetti pilota nei nuovi Stati membri, per esempio nelle regioni alpine (Austria) e baltiche (Finlandia e Svezia). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 686 000	2 935 000	751 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 100 000	1 230 000	2 870 000			
Stanziamenti 1996	5 000 000		1 179 000	3 821 000		
Totale	12 786 000	4 165 000 (1)	4 800 000	3 821 000		

(1) Compresi 1 265 000 ECU riportati dal 1994.

B2-7 0 8	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75. Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28 aprile 1989, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2819/95 (GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 7). Stanziamento destinato a coprire un contributo finanziario temporaneo della Comunità, sotto forma di cofinanziamento, in collaborazione con l'ambiente professionale e gli Stati membri, all'azione di demolizione per ridurre considerevolmente le sovraccapacità strutturali di stiva, stimate al 15 % circa, e risanare così le strutture della navigazione interna. Si tratta di una misura complementare al programma comunitario di liberalizzazione progressiva del mercato fluviale previsto per i prossimi anni.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 8	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	41 000 000	30 582 000	24 500 000	18 200 000	15 988 538,—	11 011 701,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-7 0	41 000 000	30 582 000	24 500 000	18 200 000	15 988 538,—	11 011 701,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	41 000 000	30 582 000	24 500 000	18 200 000	15 988 538,—	11 011 701,—
	Totale del titolo B2-7	**41 000 000**	**30 582 000**	**24 500 000**	**18 200 000**	**15 988 538,—**	**11 011 701,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-7 0 8	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 20 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	2 500 000	2 500 000			
Stanziamenti 1996	20 000 000		10 000 000	10 000 000		
Totale	25 000 000	2 500 000	12 500 000	10 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-9

ALTRE AZIONI NEL SETTORE DELLA PESCA E DEL MARE

CAPITOLO B2-9 0 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-9 0						
B2-9 0 0	***Controllo e coordinamento delle operazioni di sorveglianza effettuate dagli Stati membri*** Stanziamenti dissociati	3 000 000	2 000 000	1 400 000	1 030 000	907 716,—	786 213,—
B2-9 0 1	***Partecipazione finanziaria alle operazioni di controllo e di sorveglianza nelle acque marittime di taluni Stati membri*** Stanziamenti dissociati	30 000 000	24 000 000	24 500 000	20 600 000	23 348 000,—	24 265 613,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-9

ALTRE AZIONI NEL SETTORE DELLA PESCA E DEL MARE

CAPITOLO B2-90 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE

Articolo Voce	Commento
B2-900	Regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1). Decisione 95/527/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 30). Tale azione dovrebbe consentire, da un lato, il controllo dell'applicazione corretta da parte degli Stati membri dei loro obblighi di sorveglianza delle attività di pesca nelle loro acque territoriali, sia da parte della Commissione, che da parte dei battelli pescherecci battenti la bandiera nazionale e, dall'altro, lo sviluppo progressivo di un sistema di controllo delle attività di pesca da parte degli Stati membri e Commissione, con l'intervento in particolare dei rispettivi ispettori. Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative, comprese le missioni, le riunioni di esperti e le spese connesse agli studi, comprese quelle per la pubblicazione. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	723 953	430 000	200 000	93 953		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 400 000	600 000	400 000	400 000		
Stanziamenti 1996	3 000 000		1 400 000	800 000	800 000	
Totale	5 123 953	1 030 000	2 000 000	1 293 953	800 000	

B2-901	Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), e in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea in merito all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque. Decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca (GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64), modificata da ultimo dalla decisione 95/528/CE (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 35). Azione che ha per obiettivo l'eliminazione delle carenze dei mezzi di controllo di cui dispongono gli Stati membri favorendo l'acquisto e lo sviluppo di moderne attrezzature d'ispezione, di trasmissione e di registrazione dei dati.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-9 0 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 0 1	*(seguito)*						
B2-9 0 2	***Controllo e sorveglianza nelle acque marittime internazionali*** Stanziamenti dissociati	2 500 000	1 800 000	2 200 000 (1)	1 400 000 (1)	1 380 334,—	1 580 000,—

(1) Uno stanziamento di 100 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-9 0 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-9 0 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 30 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	26 397 836	13 000 000	8 000 000	5 397 836		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	24 500 000	7 600 000	9 000 000	4 000 000	3 900 000	
Stanziamenti 1996	30 000 000		7 000 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000
Totale	80 897 836	20 600 000	24 000 000	20 397 836	9 900 000	6 000 000

B2-9 0 2

Regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 436/92 (GU n. L 54 del 28. 2. 1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 45).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai controlli comunitari nelle acque marittime internazionali.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-9 0 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 0 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-9 0 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-9 0 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	208 813	208 813				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 300 000 (1)	1 291 187	1 008 813			
Stanziamenti 1996	2 500 000		791 187	1 708 813		
Totale	5 008 813	1 500 000 (1)	1 800 000	1 708 813		

(1) Di cui 100 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-9 0 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	35 500 000	27 800 000	28 100 000	23 030 000	25 636 050,—	26 631 826,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-9 0	35 500 000	27 800 000	28 100 000	23 030 000	25 636 050,—	26 631 826,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	35 500 000	27 800 000	28 100 000	23 030 000	25 636 050,—	26 631 826,—
	Totale del titolo B2-9	**35 500 000**	**27 800 000**	**28 100 000**	**23 030 000**	**25 636 050,—**	**26 631 826,—**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	29 331 900 000	26 005 632 000	26 539 050 000	23 239 180 000	21 585 603 064,—	15 965 749 188,—
	Totale della sottosezione B2	**29 331 900 000**	**26 005 632 000**	**26 539 050 000**	**23 239 180 000**	**21 585 603 064,—**	**15 965 749 188,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-90 — OPERAZIONI DI CONTROLLO, D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B3

FORMAZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA, AUDIOVISIVO, INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1	**ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ**						
B3-1 0	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ	396 825 000	417 944 000	214 710 000	182 601 000	286 654 337,—	274 285 533,—
	Totale del titolo B3-1	**396 825 000**	**417 944 000**	**214 710 000**	**182 601 000**	**286 654 337,—**	**274 285 533,—**
B3-2	**CULTURA E AUDIOVISIVO**						
B3-2 0	CULTURA E AUDIOVISIVO	119 400 000	115 251 000	133 780 000	133 425 000	157 116 073,13	113 240 362,55
	Totale del titolo B3-2	**119 400 000**	**115 251 000**	**133 780 000**	**133 425 000**	**157 116 073,13**	**113 240 362,55**
B3-3	**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**						
B3-3 0	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	78 000 000	77 000 000	67 300 000	47 950 000	47 599 881,78	37 617 121,19
	Totale del titolo B3-3	**78 000 000**	**77 000 000**	**67 300 000**	**47 950 000**	**47 599 881,78**	**37 617 121,19**
B3-4	**ALTRE AZIONI SOCIALI**						
B3-4 0	DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE	62 500 000	57 000 000	62 270 000	55 145 000	62 771 808,—	51 076 020,—
B3-4 1	PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE	49 820 000	45 820 000	56 788 000	43 503 000	38 730 943,—	29 950 476,—
B3-4 2	FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO	12 400 000	12 400 000	10 240 000	10 240 000	11 240 000,—	11 240 000,—
B3-4 3	SANITÀ	50 900 000	50 100 000	40 850 000	33 400 000	35 231 188,—	26 710 097,—
B3-4 4	LOTTA CONTRO LA DROGA	7 840 000	7 340 000	6 225 000	5 850 000	6 116 930,—	4 613 980,—
	Totale del titolo B3-4	**183 460 000**	**172 660 000**	**176 373 000**	**148 138 000**	**154 090 869,—**	**123 590 573,—**
	Totale della sottosezione B3	**777 685 000**	**782 855 000**	**592 163 000**	**512 114 000**	**645 461 160,91**	**548 733 589,74**

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-1

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-1 0						
B3-1 0 0	***Insegnamento generale e superiore***						
B3-1 0 0 0	Azioni generali in materia d'istruzione Stanziamenti dissociati	4 000 000	4 367 000	4 090 000	5 805 000	8 309 714,—	6 781 673,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-1

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

CAPITOLO B3-10 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

Articolo Voce	Commento
B3-100	
B3-1000	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 49, 126 e 127. Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, concernente un programma d'azione in materia di istruzione (GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, su un programma d'azione riguardante la parità delle possibilità tra ragazze e ragazzi in materia d'istruzione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1). Decisione 88/231/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1988, che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (Helios) (GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 38). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 24 maggio 1988, concernente la dimensione europea nell'insegnamento (GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 5). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 24 maggio 1988, sull'istruzione in materia ambientale (GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 8). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'intensificazione dell'azione ai fini della parità di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione nel contesto della formazione iniziale e continua dei docenti (GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 6). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 25 novembre 1991, sulla ricerca e le statistiche in materia di istruzione nella Comunità europea (GU n. C 321 del 12. 12. 1991, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 25 novembre 1991, sul controllo della qualità dell'insegnamento superiore (GU n. C 321 del 12. 12. 1991, pag. 2). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 1991, sui problemi dell'infanzia nella Comunità europea (GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 534). Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 maggio 1992, sulla politica dell'istruzione e della formazione nella prospettiva del 1993 (GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 366), in particolare il punto 26. Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 1992, sulle misure per sviluppare la dimensione europea nell'istruzione superiore (GU n. C 336 del 19. 12. 1992, pag. 4). Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 30). Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1993, sull'eradicazione dell'analfabetismo negli Stati membri della Comunità europea (GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 99). Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, dell'11 giugno 1993, sulla promozione di uno spazio aperto europeo per la cooperazione nel campo dell'istruzione superiore (GU n. C 186 dell'8. 7. 1993, pag. 1). Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 59). Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 dicembre 1993, sull'educazione sanitaria (GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 521). Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 dicembre 1993, sull'educazione all'ambiente (GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 523). Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 1994, sul bambino e la cultura (GU n. C 235 del 23. 8. 1994, pag. 2). Conclusioni del Consiglio, del 21 giugno 1994, sugli aspetti culturali e artistici dell'istruzione (GU n. C 229 del 18. 8. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 5 dicembre 1994, sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell'Unione europea (GU n. C 374 del 30. 12. 1994, pag. 4). Risoluzione del Consiglio, del 31 marzo 1995, concernente il miglioramento della qualità e diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi d'istruzione dell'Unione europea (GU n. C 207 del 12. 8. 1995, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	*(seguito)*
B3-1 0 0 0	*(seguito)*

Risoluzione del Consiglio, del 31 marzo 1995, sulla cooperazione nel settore dell'informazione dei giovani e degli studi sulla gioventù (GU n. C 207 del 12. 8. 1995, pag. 5).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni diverse nei settori dell'istruzione e della politica della gioventù, a complemento delle misure coperte dai programmi Socrates e Gioventù per l'Europa.

Queste azioni forniscono un sostegno comunitario a progetti pilota, a colloqui e studi, alla creazione e all'animazione di reti di informazione e di documentazione nonché all'animazione, al coordinamento e alla valutazione delle attività svolte in materia di istruzione e di politica della gioventù.

Esso copre anche il finanziamento di azioni volte a promuovere la parità di opportunità tra ragazzi e ragazze nella scuola, l'accesso all'istruzione (minorati, analfabeti, persone che hanno subito diversi insuccessi scolastici), nonché i programmi d'azione per i bambini nell' Unione europea.

È altresì imputata a questa voce la promozione dell'accesso delle giovani alle professioni scientifiche e tecnologiche.

Lo stanziamento copre inoltre gli scambi di informazioni sul funzionamento delle università aperte e dei corsi di formazione per adulti, allo scopo di facilitare l'accesso delle giovani a tali corsi.

È altresì imputato a questa voce il finanziamento de progetti pilota in materia di formazione artistica.

Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Un importo di 100 000 ECU è destinato al Parlamento della gioventù europea con base a Oxford, allo scopo di metterlo in grado di espletare attività d'istruzione in campo politico a favore degli scolari europei.

Un importo di 50 000 ECU è destinato al modello di Parlamento europeo con base all'Aia, allo scopo di metterlo in grado di espletare attività d'istruzione in campo politico a favore degli scolari europei.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 552 978	4 552 978				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 090 000	1 252 022	2 837 978			
Stanziamenti 1996	4 000 000		1 529 022	2 470 978		
Totale	12 642 978	5 805 000	4 367 000	2 470 978		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 63 200 ECU in impegni,

— 68 999 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA)

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 1	Socrates Stanziamenti dissociati	173 000 000	191 506 000	91 400 000 (1)	70 681 000 (2)	128 339 201,—	124 683 108,—

(1) Uno stanziamento di 84 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 70 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	*(seguito)*
B3-1 0 0 0	*(seguito)* n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B3-1 0 0 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 127. Decisione del Consiglio del 28 ottobre 1991, relativa all'apertura di Erasmus ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). Conclusioni del Consiglio, del 21 giugno 1994, sugli aspetti culturali e artistici dell'istruzione (GU n. C 229 del 18. 8. 1994, pag. 1). Decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria Socrates (GU n. L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10). Questo stanziamento è destinato a fornire un sostegno totale o parziale alle azioni previste dal programma Socrates. Un importo di 5 milioni di ECU è destinato all'istruzione dei figli di lavoratori migranti, dei figli di persone che esercitano professioni itineranti, viaggiatori e zingari, nonché all'istruzione interculturale (capitolo II, azione 2 del programma Socrates). Esso copre anche spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 1	*(seguito)*						
B3-1 0 0 6	Promozione e salvaguardia delle lingue e delle culture meno diffuse Stanziamenti dissociati	4 000 000	5 361 000	3 930 000	3 890 000	3 500 000,—	4 092 390,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	*(seguito)*
B3-1 0 0 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 173 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	15 499 226	15 499 226				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	7 183 900 (1)	7 183 900				
Stanziamenti 1995	175 900 000 (2)	125 181 774	50 718 226			
Stanziamenti 1996	173 000 000		140 787 774	32 212 226		
Totale	371 583 126	147 864 900 (3) (4)	191 506 000	32 212 226		

(1) Riutilizzazione di entrate del 1994.

(2) Di cui 84 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(3) Compresi 7 183 900 ECU di entrate riutilizzate del 1994.

(4) Di cui 70 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 2 733 400 ECU in impegni,

— 3 025 795 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono anche gli importi dei contributi di Cipro e Malta, conformemente alle disposizioni della decisione n. 819/95/CE.

B3-1 0 0 6	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 128. Risoluzione del Parlamento europeo, del 30 ottobre 1987, sulle lingue e culture delle minoranze regionali ed etniche della Comunità europea (GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 160). Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 febbraio 1994, sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità europea (GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 110). Stanziamento destinato a sostenere azioni volte a consentire lo scambio di esperienze e di attività tra i gruppi culturali minoritari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e quelli della Comunità. Esso intende anche promuovere le lingue minoritarie, come lo yiddish, le lingue parlate dagli zingari, ecc., che non appartengono a regioni specificamente individuate.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 6	*(seguito)*						
B3-1 0 0 7	Cooperazione con i paesi terzi in materia di istruzione e formazione professionale Stanziamenti dissociati	2 500 000	3 011 000	2 500 000	2 000 000	1 050 393,—	735 727,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	*(seguito)*
B3-1 0 0 6	*(seguito)*

È altresì imputato a questa voce il finanziamento di scambi e visite, progetti pilota, seminari, simposi e relazioni nonché borse di studio e materiale didattico.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

La Commissione vigila su un'equa ripartizione degli stanziamenti tra i vari gruppi tenendo conto della loro situazione specifica.

Essa pubblica al termine di ogni esercizio di bilancio un compendio delle attività da essa appoggiate nel quadro di questa voce per far conoscere meglio le iniziative esistenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 320 763	1 320 763				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 930 000	2 569 237	1 360 763			
Stanziamenti 1996	4 000 000		4 000 000			
Totale	9 250 763	3 890 000	5 360 763			

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 63 200 ECU in impegni,

— 84 700 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B3-1 0 0 7

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 127.

Comunicazione della Commissione, del 27 maggio 1992, concernente lo sviluppo della cooperazione CEE-Stati Uniti nel campo dell'istruzione e della formazione [SEC(92) 1023].

Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 1992, sulla cooperazione CE/USA nel campo dell'istruzione e della formazione (GU n. C 336 del 19. 12. 1992, pag. 7).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 luglio 1993, sulla cooperazione CEE-Stati Uniti in materia di istruzione e formazione (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 51), in particolare il punto 14.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 7	*(seguito)*						
B3-1 0 0 8	Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita						
	Stanziamenti dissociati	5 200 000	5 180 000	3 140 000	2 120 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	*(seguito)*
B3-1 0 0 7	*(seguito)*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 aprile 1994, sulle relazioni culturali tra l'Unione europea e l'America latina (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 428).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 settembre 1994, relativa al coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri nel settore delle azioni di istruzione e formazione nei paesi in via di sviluppo [COM(94) 399 def.].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri nel settore delle azioni di istruzione e formazione nei paesi in via di sviluppo [COM(94) 399 def.].

Risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventù (GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 11).

Decisione 95/487/CE del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale (GU n. L 279 del 22. 11. 1995, pag. 11).

Decisione 95/523/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, riguardante la conclusione di un accordo fra la Comunità europea e il Canada che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione (GU n. L 300 del 13. 12. 1995, pag. 18).

Risoluzione ACP-UE/1385/95 sulla partecipazione dei giovani dei paesi ACP e dell'Unione alla cooperazione economica ACP-UE.

Stanziamento destinato a finanziare, in particolare, studi comparativi sulle qualifiche e le competenze professionali, l'elaborazione di uno programma pilota per lo scambio di studenti, di insegnanti e di amministratori, la promozione della cooperazione interuniversitaria e l'avvio di relazioni tra i settori interessati dell'industria e le università.

Verrà prestata particolare attenzione alla cooperazione con i paesi del Maghreb e con il mondo islamico.

La Commissione vigilerà affinché i fondi vengano ripartiti equamente tra i diversi paesi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	591 326	591 326				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 500 000	1 408 674	1 091 326			
Stanziamenti 1996	2 500 000		1 919 674	580 326		
Totale	5 591 326	2 000 000	3 011 000	580 326		

B3-1 0 0 8	Decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita» (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 45).

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, in particolare le spese di comunicazione e d'informazione per sensibilizzare la popolazione europea all'importanza del concetto di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita (Lifelong Learning).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 8	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-1 0 0	188 700 000	209 425 000	105 060 000	84 496 000	141 199 308,—	136 292 898,—
B3-1 0 1	***Gioventù per l'Europa***						
B3-1 0 1 0	Gioventù per l'Europa Stanziamenti dissociati	24 000 000	26 767 000	24 000 000	22 000 000	18 352 627,—	16 280 154,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	*(seguito)*
B3-1 0 0 8	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 140 000	2 120 000	1 020 000			
Stanziamenti 1996	5 200 000		4 160 000	1 040 000		
Totale	8 340 000	2 120 000	5 180 000	1 040 000		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 82 160 ECU in impegni,

— 65 728 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B3-1 0 1

B3-1 0 1 0 *Ex articolo B3-1 0 1*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126.

Decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma Gioventù per l'Europa (GU n. L 87 del 20. 4. 1995, pag. 1).

Risoluzioni ACP-UE/1377/95, ACP-UE/1406/95 e ACP-UE/1442/95.

Stanziamento destinato a coprire il sostegno totale o parziale delle azioni previste dal programma Gioventù per l'Europa.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 1	*(seguito)*						
B3-1 0 1 0	*(seguito)*						
B3-1 0 1 1	Servizio volontario europeo Stanziamenti dissociati	15 000 000	10 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 1	*(seguito)*
B3-1 0 1 0	*(seguito)*

Un importo di 500 000 ECU è destinato a finanziare attività pilota finalizzate allo scambio di giovani con i paesi firmatari della Convenzione di Lomé.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 24 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	5 446 410	5 446 410				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	24 000 000	16 553 590	7 446 410			
Stanziamenti 1996	24 000 000		19 320 590	4 679 410		
Totale	53 446 410	22 000 000	26 767 000	4 679 410		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 379 200 ECU in impegni,

— 422 919 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono anche gli importi dei contributi di Cipro e Malta, conformemente alle disposizioni della decisione n. 818/95/CE.

B3-1 0 1 1 *Nuova voce*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126.

Stanziamento destinato a un'azione pilota relativa all'introduzione di un servizio civile volontario europeo che permetta ai giovani di acquisire un'esperienza di formazione, attraverso un contributo attivo alla costruzione europea, mediante la partecipazione ad attività di utilità collettiva nei settori sociale, culturale, ambientale o in altri settori.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 1	*(seguito)*						
B3-1 0 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-1 0 1	39 000 000	36 767 000	24 000 000	22 000 000	18 352 627,—	16 280 154,—
B3-1 0 2	***Formazione e orientamento professionali***						
B3-1 0 2 0	Azioni generali in materia di formazione e orientamento professionali Stanziamenti dissociati	2 500 000	1 807 000	1 150 000	4 220 000	5 909 041,—	4 634 690,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-10 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-101	*(seguito)*
B3-1011	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 15 milioni di ECU. Lo scandenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	15 000 000		10 000 000	5 000 000		
Totale	15 000 000		10 000 000	5 000 000		

B3-102	
B3-1020	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 118, 127 e 128. Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che stabilisce principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63). Risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativa alla formazione in alternanza dei giovani (GU n. C 1 del 3. 1. 1980, pag. 1). Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56). Conclusioni del Consiglio, del 26 maggio 1987, sulla formazione professionale delle donne (GU n. C 178 del 7. 7. 1987, pag. 3). Raccomandazione 87/567/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987, relativa alla formazione professionale delle donne (GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35). Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16). Risoluzione del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente la formazione professionale continua (GU n. C 148 del 15. 6. 1989, pag. 1). Direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 33). Risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 1992, sulla trasparenza delle qualifiche (GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1993, sulla formazione professionale nella Comunità europea per gli anni '90 (GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 85). Risoluzione del Consiglio, dell'11 giugno 1993, relativa alla formazione professionale per gli anni '90 (GU n. C 186 dell'8. 7. 1993, pag. 3).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 2	*(seguito)*						
B3-1 0 2 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 2	*(seguito)*
B3-1 0 2 0	*(seguito)*

Raccomandazione 93/404/CE del Consiglio, del 30 giugno 1993, sull'accesso alla formazione professionale permanente (GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 37).

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU n. L 216 del 20. 8. 1994, pag. 12).

Risoluzione del Consiglio, del 5 dicembre 1994, sulla qualità e l'interesse della formazione professionale (GU n. C 374 del 30. 12. 1994, pag. 1).

Conclusioni del Consiglio, del 24 luglio 1995, sull'importanza e sulle prospettive strategiche della qualità della formazione professionale (GU n. C 207 del 12. 8. 1995, pag. 7).

Stanziamento destinato a finanziare azioni diverse nel settore della formazione professionale, a complemento delle misure coperte dal programma Leonardo da Vinci.

Esso copre in particolare il finanziamento di inchieste e ricerche comparative, di progetti di ricerca e di progetti pilota, di scambi di dati e di spese di animazione, di coordinamento e di valutazione delle attività, in tutti i settori della formazione professionale iniziale e specializzata, nonché nel campo delle qualificazioni professionali, incluse le nuove tecnologie ambientali.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 377 815	3 377 815				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 150 000	842 185	307 815			
Stanziamenti 1996	2 500 000		1 499 185	1 000 815		
Totale	7 027 815	4 220 000	1 807 000	1 000 815		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 39 500 ECU in impegni,

— 28 551 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 2	*(seguito)*						
B3-1 0 2 1	Leonardo da Vinci Stanziamenti dissociati	152 000 000	155 320 000	71 800 000 (1)	59 185 000 (2)	110 193 361,—	106 077 791,—

(1) Uno stanziamento di 65 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 57 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 2	***(seguito)***
B3-1 0 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127. Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (GU n. L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8). Stanziamento destinato a fornire un sostegno totale o parziale alle azioni previste dal programma Leonardo da Vinci. Esso copre altresì il finanziamento delle azioni per la parità di opportunità nel settore della formazione professionale nonché una rete di progetti specificamente previsti per le donne. Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 152 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	23 178 931	23 178 931				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	4 619 700 (1)	4 619 700				
Stanziamenti 1995	137 300 000 (2)	93 006 069	44 293 931			
Stanziamenti 1996	152 000 000		111 026 069	40 973 931		
Totale	317 098 631	120 804 700 (3) (4)	155 320 000	40 973 931		

(1) Riutilizzazione di entrate del 1994.

(2) Di cui 65 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(3) Compresi 4 619 700 ECU di entrate riutilizzate del 1994.

(4) Di cui 57 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 2 401 600 ECU in impegni,

— 2 454 056 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 2	*(seguito)*						
B3-1 0 2 1	*(seguito)*						
B3-1 0 2 5	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale Stanziamenti dissociati	12 325 000	12 325 000	10 225 000 (1)	10 225 000 (1)	11 000 000,—	11 000 000,—

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 2	***(seguito)***
B3-1 0 2 1	***(seguito)***
	Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono anche gli importi dei contributi di Cipro e Malta, conformemente alle disposizioni della decisione 94/819/CE.
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 200 000 ECU.
B3-1 0 2 5	Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 1).
	Regolamento (CE) n. 1131/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 1), che fissa la sede del Centro a Salonicco.
	Stanziamento destinato a coprire la sovvenzione destinata al Centro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75.
	Le entrate e le spese previsionali per l'esercizio sono le seguenti:

Entrate:

— titolo 1 «Sovvenzione della Comunità europea»		12 325 000
— titolo 2 «Entrate varie»		100 000
	Totale	12 425 000

Spese:

— titolo 1 «Personale»		6 361 000
— titolo 2 «Spese di funzionamento amministrativo»		1 100 000
— titolo 3 «Spese operative»		4 964 000
	Totale	12 425 000

Effettivi autorizzati

Categoria	Numero	
	1995	1996
A	24	24
LA	11	12
B	15	15
C	26	27
D	3	3
Agenti locali	—	—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 2	*(seguito)*						
B3-1 0 2 5	*(seguito)*						
B3-1 0 2 6	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Spese di nuova sistemazione Stanziamenti dissociati	2 300 000	2 300 000	2 475 000 (1)	2 475 000 (1)		

(1) Uno stanziamento di 1 700 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 2	*(seguito)*
B3-1 0 2 5	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 12 325 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	12 225 000 (1)	12 225 000				
Stanziamenti 1996	12 325 000		12 325 000			
Totale	24 550 000	12 225 000 (1)	12 325 000			

(1) Di cui 2 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B3-1 0 2 6	Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1131/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 1), che fissa la sede del Centro a Salonicco. Stanziamento destinato a coprire la sovvenzione che consentirà al Centro di sostenere le spese derivanti dalla nuova sistemazione della sua sede a Salonicco.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 2	*(seguito)*						
B3-1 0 2 6	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 2	*(seguito)*
B3-1 0 2 6	*(seguito)*

Le entrate e le spese previste per il trasferimento sono le seguenti per l'esercizio:

Entrate:

— titolo 1 «Sovvenzione della Comunità europea»	2 300 000

Spese:

— titolo 1 «Personale»	300 000
— titolo 2 «Spese di funzionamento amministrativo»	2 000 000
Totale	2 300 000

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 300 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 175 000 (1)	4 175 000				
Stanziamenti 1996	2 300 000		2 300 000			
Totale	6 475 000	4 175 000 (1)	2 300 000			

(1) Di cui 1 700 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	Totale dell'articolo B3-1 0 2	169 125 000	171 752 000	85 650 000	76 105 000	127 102 402,—	121 712 481,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	396 825 000	417 944 000	214 710 000	182 601 000	286 654 337,—	274 285 533,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-1 0	396 825 000	417 944 000	214 710 000	182 601 000	286 654 337,—	274 285 533,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	396 825 000	417 944 000	214 710 000	182 601 000	286 654 337,—	274 285 533,—
	Totale del titolo B3-1	**396 825 000**	**417 944 000**	**214 710 000**	**182 601 000**	**286 654 337,—**	**274 285 533,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-2

CULTURA E AUDIOVISIVO

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-2 0						
B3-2 0 0	***Cultura***						
B3-2 0 0 0	Raffaello (programma comunitario d'azione in materia di beni culturali) Stanziamenti dissociati	10 000 000	8 000 000	8 850 000	7 025 000	8 000 000,—	6 086 768,10

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-2

CULTURA E AUDIOVISIVO

CAPITOLO B3-20 — CULTURA E AUDIOVISIVO

Articolo Voce	Commento
B3-200	
B3-2000	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 126 a 128. Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, sulla conservazione del patrimonio architettonico europeo (GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 1). Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, sulla conservazione degli oggetti e delle opere d'arte (GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 3). Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1988, relative alle future azioni prioritarie in materia di cultura (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 2). Risoluzione del Parlamento europeo, del 28 ottobre 1988, sulla preservazione del patrimonio architettonico e archeologico della Comunità (GU n. C 309 del 5. 12. 1988, pag. 423). Conclusioni dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 12 novembre 1992, sulle linee direttrici per l'azione comunitaria nel settore culturale (GU n. C 336 del 19. 12. 1992, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 febbraio 1993, sulla preservazione del patrimonio architettonico e la salvaguardia dei beni culturali (GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160). Dichiarazione dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1993, sul cammino di San Giacomo di Compostella. Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 1994, relative all'elaborazione di un piano d'azione comunitario nel settore del patrimonio culturale (GU n. C 235 del 23. 8. 1994, pag. 1). Conclusioni del Consiglio, del 10 novembre 1994, in merito alla comunicazione della Commissione su l'azione comunitaria nel settore culturale (GU n. C 348 del 9. 12. 1994, pag. 1). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 febbraio 1995, che istituisce un programma comunitario di azione in materia di beni culturali (Raffaello) [COM(94) 523 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 4 aprile 1995, concernente la cultura e i mezzi multimediali (GU n. C 247 del 23. 9. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a finanziare i contributi comunitari destinati ad azioni per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale europeo, a complemento del finanziamento nazionale previsto nel programma Raffaello. Esso mira in particolare ad estendere l'azione a nuovi progetti. La Commissione si accerterà che venga rispettato l'equilibrio geografico all'interno della Comunità all'atto dell'attribuzione dei fondi. Esso copre anche le azioni in preparazione del programma Raffaello e, in attesa della sua approvazione definitiva, a finanziare i progetti pilota che saranno messi in atto secondo direttrici, settori d'intervento e modalità identici a quelli previsti per il programma. Tali progetti si suddividono in: — incentivazione di azioni volte a valorizzare il patrimonio culturale europeo (immobiliare, mobiliare, archeologico, musei e collezioni, archivi, patrimonio subacqueo, ecc.) mediante progetti concreti raggruppati in quattro grandi categorie: — interventi riguardanti elementi fondamentali e/o eccezionali del patrimonio, ivi comprese le azioni in corso (Acropoli, Monte Athos, Chiado, Coimbra, S. Giacomo di Compostela, Cattedrale di Burgos), — sostegno ai lavori di difesa del patrimonio (ex progetti pilota) su temi comuni sviluppati su scala nazionale, locale o regionale, ma che possono riguardare sia il patrimonio immobiliare che quello mobiliare, — messa a punto di «norme/metodi» riguardanti tecniche di salvaguardia approntate da organizzazioni internazionali di categoria (ad esempio, documentazione di beni culturali, prestiti di opere, conservazione, ecc.), — progetti e studi con predominanza culturale complementari ad altre attività comunitarie; — sostegno a reti e forme di partenariato per rafforzare la cooperazione transnazionale e favorire gli scambi e la messa in comune di esperienze fra professionisti, istituti, musei e altre istituzioni operanti nel settore;

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 0	*(seguito)*						
B3-2 0 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 0	*(seguito)*
B3-2 0 0 0	*(seguito)*

— elaborazione di guide, inventari, ecc. e sostegno a reti che agevolino la diffusione mediante moderni supporti telematici e altre tecnologie avanzate (CD-ROM, CDI, ecc.);

— sostegno ad azioni volte ad agevolare l'accesso dei cittadini dell'Unione europea al patrimonio culturale (giornate europee del patrimonio, Festa dell'Europa del 9 maggio, premio di architettura Mies van der Rohe, iscrizioni multilingui in musei, siti e monumenti, premi di architettura) e all'impiego di tecnologie avanzate (interconnessioni di banche di dati, messa a punto di prodotti multimediali, studi e seminari riguardanti aspetti del settore),

— sostegno all'individuazione di temi di ricerca e alla diffusione dei risultati (incentivazione all'organizzazione di conferenze, colloqui, seminari) che consentano agli esperti scambi sulle tecniche migliori e sulle eventuali innovazioni,

— sostegno agli scambi e al perfezionamento dei professionisti operanti per il patrimonio culturale in Europa,

— sostegno ad azioni di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, soprattutto il Consiglio d'Europa e l'UNESCO (sostegno a progetti di conservazione-restauro del patrimonio culturale; aiuto ad una loro partecipazione alle reti professionali nonché ad azioni miranti a facilitare l'accesso dei loro cittadini al patrimonio culturale).

Sono altresì imputate a questa voce le spese delle strutture di assistenza tecnica ai servizi della Commissione nel quadro della gestione tecnica e di coordinamento del programma.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

La Commissione può chiedere il parere di esperti nei vari settori interessati.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 10 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	5 454 443	2 450 000	1 500 000	1 504 443		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 850 000	4 575 000	1 500 000	1 500 000	1 275 000	
Stanziamenti 1996	10 000 000		5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Totale	24 304 443	7 025 000	8 000 000	5 004 443	3 275 000	1 000 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni,

— «—» in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 0	*(seguito)*						
B3-2 0 0 1	Caleidoscopio (programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea) Stanziamenti dissociati	7 500 000	7 100 000	7 250 000	5 325 000	4 400 000,—	3 500 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 0	*(seguito)*
B3-2 0 0 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 126 a 128. Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 febbraio 1988, sull'insegnamento e la promozione della musica nella Comunità europea (GU n. C 68 del 14. 3. 1988, pag. 46). Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 maggio 1988, sull'istituzione di un'opera della gioventù della Comunità europea (GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag. 461). Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1988, relative alle future azioni prioritarie in materia di cultura (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 2). Conclusioni dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1990, sulla futura eleggibilità a città europea della cultura e su una manifestazione speciale mese della cultura europea(GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 1991, sulla formazione degli amministratori nel settore culturale (GU n. C 188 del 19. 7. 1991, pag. 1). Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 1991, sullo sviluppo del teatro in Europa (GU n. C 188 del 19. 7. 1991, pag. 3). Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991, sulle relazioni culturali tra la Comunità economica europea e i paesi dell'Europa orientale (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 45). Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 1991, sulla promozione del teatro e della musica nella Comunità europea (GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 518). Risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sulle reti culturali europee (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 1). Conclusioni dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sulla promozione di attività nel settore del teatro nel 1993 (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 3). Conclusioni dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1992, relative alla scelta delle città europee della cultura successivamente al 1996 ed al mese della cultura europea (GU n. C 151 del 16. 6. 1992, pag. 1). Conclusioni dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 12 novembre 1992, sulla procedura per la designazione delle città europee della cultura (GU n. C 336 del 19. 12. 1992, pag. 3). Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 gennaio 1993, sulla comunicazione della Commissione concernente le nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale (GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 173). Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 febbraio 1993, sulla conservazione del patrimonio architettonico e salvaguardia dei beni culturali (GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160). Conclusioni del Consiglio, del 21 giugno 1994, sugli aspetti culturali e artistici dell'istruzione (GU n. C 229 del 18. 8. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 4 aprile 1995, concernente la cultura e i mezzi multimediali (GU n. C 247 del 23. 9. 1995, pag. 1). Posizione comune (CE) n. 16/95, definita dal Consiglio il 10 luglio 1995, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU n. C 281 del 25. 10. 1995, pag. 10). Stanziamento destinato a finanziare i contributi comunitari relativi alle azioni previste nel quadro del programma Caleidoscopio nonché le azioni preparatorie al programma stesso e, qualora l'approvazione definitiva di quest'ultimo non avvenga entro l'inizio dell'esercizio 1996, tutti i progetti pilota che saranno messi in opera secondo le direttrici, settori d'intervento e modalità identici a quelli previsti dal programma. Questi settori riguardano varie categorie d'intervento, fra cui il sostegno ad eventi e progetti culturali realizzati in partenariato e mediante reti, azioni di cooperazione europea di grande portata, il sostegno alle città europee della cultura e al mese della cultura europea, talune misure specifiche e progetti di cooperazione con i paesi terzi. Queste azioni coprono in particolare: — le manifestazioni artistiche e culturali che consentano di migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; — la promozione degli scambi culturali non commerciali; — la creazione artistica in tutti i settori (arti dello spettacolo, arti plastiche, arti applicate, arti multimediali); — i progetti artistici e culturali organizzati congiuntamente da operatori di almeno tre Stati membri o da reti culturali, implicanti la partecipazione di artisti creatori o interpreti o di altri operatori del settore culturale provenienti da almeno tre Stati membri; — il perfezionamento di artisti creatori o interpreti o di altri operatori del settore culturale mediante progetti specifici e mirati che favoriscano la creazione contemporanea;

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 0	*(seguito)*						
B3-2 0 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 0	*(seguito)*
B3-2 0 0 1	*(seguito)*

— gli incontri organizzati a livello europeo dai professionisti della cultura, dalle autorità nazionali e regionali e strettamente connesse allo sviluppo dell'azione comunitaria nel settore culturale;

— l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche nel quadro della Città europea della cultura e del Mese della cultura europea,

— le attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea e dell'Orchestra barocca dell'Unione europea,

— i progetti culturali di dimensione europea, di qualità e di grande ampiezza che presentino un impatto culturale e socio-economico,

— i progetti di cooperazione culturale con i paesi terzi, secondo le modalità fissate dai vari accordi che includono una clausola culturale,

— i progetti volti ad incoraggiare la creazione artistica e letteraria, inclusi i progetti realizzati da e con i disabili e ad essi destinati.

Lo stanziamento copre altresì l'istituzione e l'assegnazione di un «Premio europeo per le arti plastiche» che verrà conferito ogni anno a uno o più giovani artisti di particolare merito, la cui opera costituisca un'espressione notevole di caratteristiche regionali e nazionali nel contesto di un'Europa democratica e in via di evoluzione.

È altresì imputato a questa voce il sostegno alle attività artistiche e culturali in una regione scelta ogni anno come «regione europea della cultura».

Lo stanziamento copre inoltre l'insieme delle spese delle strutture di assistenza tecnica ai servizi della Commissione nel settore della gestione tecnica e del coordinamento del programma.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 087 958	1 796 000	291 958			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	7 250 000	3 529 000	2 338 042	1 382 958		
Stanziamenti 1996	7 500 000		4 470 000	2 130 042	899 958	
Totale	16 837 958	5 325 000	7 100 000	3 513 000	899 958	

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni;

— «—» in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA)

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-20 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-200	*(seguito)*						
B3-2001	*(seguito)*						
B3-2002	Arianna (programma di sostegno nel settore del libro e della cultura) Stanziamenti dissociati	2 500 000	2 300 000	1 350 000	1 100 000	1 000 000,—	894 333,94

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 0	*(seguito)*
B3-2 0 0 1	*(seguito)* n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B3-2 0 0 2	*Ex voci B3-2 0 0 3 (in parte) e B3-2 0 0 4* Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 126 a 128. Risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1989, relativa alla promozione del libro e della lettura (GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1989, relative al libro e alla lettura nella prospettiva della realizzazione del mercato interno nel 1992 (GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 3). Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 gennaio 1993, sulla promozione del libro e della lettura in Europa (GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 182), in particolare i punti 10 e seguenti. Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1993, sulla promozione della traduzione di opere teatrali europee contemporanee (GU n. C 160 del 12. 6. 1993, pag. 1). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 25 ottobre 1994, che istituisce un programma di sostegno al settore del libro e della lettura attraverso la traduzione (Arianna) (GU n. C 324 del 22. 11. 1994, pag. 11), modificata il 28 luglio 1995 (GU n. C 279 del 25. 10. 1995, pag. 7). Risoluzione del Consiglio, del 4 aprile 1995, concernente la cultura e i mezzi multimediali (GU n. C 247 del 23. 9. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire i contributi comunitari assegnati nel quadro del programma Arianna e le azioni in preparazione del programma stesso nonché tutti i progetti pilota che saranno attuati in base a direttrici, settori d'azione e modalità identici a quelli previsti per il programma ed in particolare: — aiuto alla traduzione di opere letterarie contemporanee (romanzi, novelle, saggi letterari, storia letteraria, biografia, teatro, poesia, ecc.) rappresentative della cultura del paese da cui provengono e suscettibili di interessare un vasto pubblico europeo; — aiuto alla traduzione di opere drammatiche che hanno dato adito a rappresentazioni sceniche o diffusioni audiovisive e che hanno già ottenuto un certo riconoscimento da parte della critica e del pubblico. Le opere proposte alla traduzione dovranno basarsi su un progetto concreto di presentazione al pubblico; — aiuto alla traduzione di opere di riferimento miranti a facilitare gli scambi di informazione e di esperienze e a favorire in tale modo la cooperazione fra gli Stati membri nei settori enunciati all'articolo 128 del trattato; — organizzazione del Premio letterario europeo e del Premio europeo di letteratura (Premio Aristeion); — promozione della traduzione letteraria di qualità, scambio di esperienze e di know-how fra professionisti della traduzione; — sviluppo di iniziative di partenariato dirette a facilitare l'accesso, in particolare attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e altri strumenti multimediali, ai dati e informazioni necessari alla diffusione delle opere tradotte; — azioni puntuali destinate ad accompagnare gli sforzi di sensibilizzazione alla lettura, in particolare quelli che consentono una migliore conoscenza attraverso la traduzione delle letterature dei diversi paesi e regioni della Comunità; — sostegno ad esperienze pilota ed innovatrici di dimensione europea in materia di sensibilizzazione dei giovani alla lettura e alle letterature europee; — borse di viaggio destinate ai traduttori letterari, nonché i tirocini di perfezionamento; — cooperazione culturale con i paesi terzi secondo le modalità previste dai vari accordi che prevedono una clausola culturale; — l'insieme delle spese delle strutture d'assistenza tecnica ai servizi della Commissione nel quadro della gestione tecnica e del coordinamento del programma. Esso copre inoltre le azioni pilota di cooperazione fra biblioteche e le azioni di sensibilizzazione al libro e alla lettura, nonché le azioni previste nel programma Gutenberg. Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazione in diretta connessione con il conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 0	*(seguito)*						
B3-2 0 0 2	*(seguito)*						
B3-2 0 0 3	Altre azioni culturali nella Comunità e in cooperazione con i paesi terzi						
	Stanziamenti dissociati	6 000 000	4 500 000	1 950 000	2 000 000	1 400 000,—	1 242 844,07

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B3-2 0 0 *(seguito)*

B3-2 0 0 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	83 719	83 719				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 350 000	1 016 281	333 719			
Stanziamenti 1996	2 500 000		1 966 281	533 719		
Totale	3 933 719	1 100 000	2 300 000	533 719		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'EFTA in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e in particolare del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni,

— «—» in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

B3-2 0 0 3 *Ex voce B3-2 0 0 3 (in parte)*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 126 a 128.

Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, sulla conservazione del patrimonio architettonico europeo (GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991, sulle relazioni culturali della Comunità europea con i paesi dell'Europa centro-orientale (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 45).

Risoluzione del Consiglio, del 14 maggio 1992, sul rafforzamento della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (GU n. C 138 del 28. 5. 1992, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 febbraio 1993, sulla conservazione del patrimonio architettonico e la salvaguardia dei beni culturali (GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160), in particolare i punti da 8 a 10.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 aprile 1994, sulle relazioni culturali tra l'Unione europea e l'America latina (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 428).

Risoluzione del Consiglio, del 4 aprile 1995, sulla cooperazione con i paesi associati dell'Europa centrale e orientale in materia culturale (GU n. C 247 del 23. 9. 1995, pag. 2).

Lo stanziamento è destinato a coprire:

— il sostegno ad azioni di sensibilizzazione miranti a facilitare l'accesso dei cittadini alla cultura e al patrimonio culturale, nonché alla creazione delle reti e dei partenariati con strutture analoghe a quelle degli Stati membri ;

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 0	*(seguito)*						
B3-2 0 0 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-2 0 0	26 000 000	21 900 000	19 400 000	15 450 000	14 800 000,—	11 723 946,11
B3-2 0 1	***Audiovisivo***						
B3-2 0 1 0	Media (misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva) Stanziamenti dissociati	60 000 000	47 900 000	53 580 000	48 475 000	53 606 739,—	52 727 803,69

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B3-2 0 0 *(seguito)*

B3-2 0 0 3 *(seguito)*

— il sostegno ad azioni di cooperazione nel settore culturale (ivi compreso il patrimonio) con organizzazioni internazionali, soprattutto il Consiglio d'Europa e l'UNESCO;

— il sostegno alle attività dell'Orchestra da Camera della Comunità europea (European Community Chamber Orchestra-ECCO) (100 000 ECU);

— il sostegno alle reti di artisti europei (Consiglio europeo degli artisti) e all'organizzazione culturale collettiva europea «Foro europeo delle arti e del patrimonio» (200 000 ECU);

— il sostegno alla Fondazione europea dell'Opera dei giovani e al Centro europeo dell'Opera (750 000 ECU);

— il sostegno alla Fondazione Mozart di Praga, mirante alla concessione di borse di studio a studenti di musica (una per ogni Stato membro e paese associato dell'Europa centrale e orientale) (360 000 ECU);

— il sostegno allo sviluppo culturale delle città della Bosnia e ad azioni simboliche ivi connesse (300 000 ECU).

Esso copre la cooperazione culturale con paesi terzi non associati.

Un importo di 3 milioni di ECU è destinato in sostegno a progetti di conservazione del patrimonio costituito da edifici, monumenti e manufatti artistici negli Stati membri e in paesi terzi, in particolare nell'Europa centrale e orientale, Cipro e Malta.

Una parte dello stanziamento di pagamento è destinato a coprire la liquidazione degli impegni ancora da liquidare dei contributi comunitari precedenti, che erano destinati a promuovere la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in campo culturale e in particolare l'aiuto speciale per la ricostituzione della biblioteca di Sarajevo.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	567 029	567 029				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 950 000	1 432 971	500 000	17 029		
Stanziamenti 1996	6 000 000		4 000 000	2 000 000		
Totale	8 517 029	2 000 000	4 500 000	2 017 029		

B3-2 0 1

B3-2 0 1 0 Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 127, 128 e 130.

Decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995) (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 37).

Decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 1	*(seguito)*						
B3-2 0 1 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-20 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-201	***(seguito)***
B3-2010	***(seguito)***

Decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II — Formazione) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 33).

Conformemente agli obiettivi delle decisioni 90/685/CEE, 95/563/CE e 95/564/CE, questo stanziamento è destinato a consentire di:

— contribuire all'attuazione di un contesto favorevole nel quale le imprese di produzione di programmi audiovisivi della Comunità svolgano un ruolo motore accanto a quelle degli altri paesi europei;

— stimolare e potenziare la capacità di offerta competitiva dei prodotti audiovisivi europei tenendo conto in particolare del ruolo e delle esigenze delle piccole e medie imprese, degli interessi legittimi di tutti i professionisti che prendono parte alla creazione originale di tali prodotti e della situazione dei paesi aventi minor capacità di produzione audiovisiva e/o un'area geografica e linguistica ristretta in Europa;

— moltiplicare gli scambi intraeuropei di film e di programmi audiovisivi e sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare in Europa in vista di una maggior redditività degli investimenti, di una più vasta diffusione e di un maggiore impatto sul pubblico;

— favorire la creazione di reti fra gli operatori europei e le imprese del settore audiovisivo;

— migliorare la posizione occupata dalle imprese europee di produzione e di distribuzione sui mercati mondiali;

— favorire l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare europee, e il loro impiego nella produzione e nella distribuzione di opere audiovisive, nonché il loro uso;

— favorire un approccio globale all'audiovisivo che consenta di tener conto dell'interdipendenza dei vari settori;

— avviare le consultazioni necessarie con l'insieme degli interlocutori degli ambienti interessati.

Lo stanziamento copre inoltre l'insieme delle spese delle strutture di assistenza tecnica ai servizi della Commissione nel settore della gestione tecnica e del coordinamento del programma, per un importo massimale di 3 milioni di ECU.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 60 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	17 307 049	16 153 000	1 154 049			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	53 580 000	32 322 000	16 745 951	4 512 049		
Stanziamenti 1996	60 000 000		30 000 000	22 800 000	7 200 000	
Totale	130 887 049	48 475 000	47 900 000	27 312 049	7 200 000	

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni,

— «—» in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 1	*(seguito)*						
B3-2 0 1 0	*(seguito)*						
B3-2 0 1 1	Dimensione europea dell'audiovisivo Stanziamenti dissociati	2 000 000	2 426 000	1 800 000	1 600 000	800 000,—	677 782,79
B3-2 0 1 2	Servizio radiofonico e televisivo multilingue europeo Stanziamenti dissociati	5 400 000	5 525 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000,—	4 309 168,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-20 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-201	*(seguito)*
B3-2010	*(seguito)* Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B3-2011	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 febbraio 1990, sulla politica audiovisiva [COM(90) 78 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 5 novembre 1993, sul primo secolo del cinema (GU n. C 85 del 22. 3. 1994, pag. 3). Libro verde, presentato dalla Commissione il 6 aprile 1994, «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea» [COM(94) 96 def.]. Tale stanziamento copre: — la partecipazione dell'Unione europea alla promozione dell'industria europea del cinema incoraggiando l'organizzazione di festival di film europei; — i contributi comunitari a Eurêka audiovisivo e all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo; — un contributo all'Accademia cinematografica europea e in particolare ai suoi progetti volti ad incoraggiare e a preparare giovani talenti dell'industria cinematografica europea (200 000 ECU); — misure in favore della sottotitolazione e del linguaggio dei segni per non udenti; — la partecipazione della Comunità alle celebrazioni del centenario del cinema. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	226 510	220 000	6 510			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 800 000	1 380 000	420 000			
Stanziamenti 1996	2 000 000		1 999 490	510		
Totale	4 026 510	1 600 000	2 426 000	510		

B3-2012	Tale stanziamento include: — 3 250 000 ECU in impegni a titolo di sostegno a Euronews (catena televisiva europea dedicata all'attualità che trasmette simultaneamente in cinque lingue in tutta l'Europa e nel Bacino del Mediterraneo); — 750 000 ECU in impegni per iniziative innovatrici nel settore radiofonico, come l'introduzione di un sistema radiofonico digitale e la creazione di reti europee di radiodiffusione multilingui quali European Digital Radio, European Radio International e EuroRadio (reti europee di radiodiffusione di attualità internazionali e di intrattenimento), nonché per la creazione di una radio dei cittadini su scala europea ad orientamento europeo (100 000 ECU);

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 1	*(seguito)*						
B3-2 0 1 2	*(seguito)*						
B3-2 0 1 3	Televisione europea avanzata — Produzione e conversione di programmi nel formato 16/9						
	Stanziamenti dissociati	12 500 000	22 000 000	27 000 000 (1)	38 000 000 (1)	53 000 000,—	26 740 969,11

(1) Uno stanziamento di 4 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B3-2 0 1 *(seguito)*

B3-2 0 1 2 *(seguito)*

— altre iniziative riguardanti canali televisivi europei multilingui a vocazione culturale quali Mondial (500 000 ECU) o d'informazione del pubblico mediante Epitel o Europa Vision (900 000 ECU).

L'insieme dei progetti di reti televisive e radiofoniche europee multilingue finanziate attraverso i fondi di questa linea saranno oggetto di una relazione annuale all'autorità di bilancio, in cui saranno specificati i risultati finanziari dell'esercizio, i risultati di ascolto, le prospettive di sviluppo della rete nonché la quantità e la qualità dei servizi resi all'Unione.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 203 332	1 167 000	36 332			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	2 833 000	2 167 000			
Stanziamenti 1996	5 400 000		3 321 668	2 078 332		
Totale	11 603 332	4 000 000	5 525 000	2 078 332		

B3-2 0 1 3 Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 1, quarto trattino.

Decisione 89/337/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1).

Decisione 89/630/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1989, sull'azione comune che gli Stati membri devono attuare per l'adozione di uno standard mondiale unico di produzione per la televisione ad alta definizione da parte dell'assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale per le radiocomunicazioni (CCIR) nel 1990 (GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1993, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 75).

Decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 48).

Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente lo sviluppo della tecnologia e delle norme nel settore dei servizi televisivi avanzati (GU n. C 209 del 3. 8. 1993, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1994, relativa ad un quadro per una politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale (GU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 3).

Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 51).

Lo stanziamento è destinato a coprire:

— utilizzazione dei cataloghi di programmi esistenti, mediante la conversione dei programmi audiovisivi e dei film girati in 35 mm, in super 16 mm o in norma video convenzionale, verso il sistema video ad alta definizione o il formato 16/9,

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 1	*(seguito)*						
B3-2 0 1 3	*(seguito)*						
B3-2 0 1 4	Televisione europea avanzata — Emissione di programmi nel formato 16/9						
	Stanziamenti dissociati	13 500 000	15 500 000	27 000 000 (1)	25 900 000 (1)	29 909 334,13	17 060 692,85

(1) Uno stanziamento di 4 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 1	*(seguito)*
B3-2 0 1 3	*(seguito)*

— sostegno alla produzione di programmi originali in video ad alta definizione o su supporto compatibile con la televisione ad alta definizione,

— le spese di gestione del programma e di studi, perizie e riunioni ad esso relativi,

— utilizzazione dei cataloghi di programmi esistenti, mediante la conversione dei programmi audiovisivi e dei film che possono essere diffusi nel formato 16/9,

— sostegno alla produzione di programmi originali da stock in video in un formato compatibile con il formato 16/9.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 12 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	39 700 216	34 300 000	5 400 216			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	31 000 000 (1)	7 700 000	13 599 784	9 700 216		
Stanziamenti 1996	12 500 000		3 000 000	8 999 784	500 216	
Totale	83 200 216	42 000 000 (1)	22 000 000	18 700 000	500 216	

(1) Di cui 4 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B3-2 0 1 4

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235.

Decisione 89/337/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1).

Decisione 89/630/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1989, sull'azione comune che gli Stati membri devono attuare per l'adozione di uno standard mondiale unico di produzione per la televisione ad alta definizione da parte dell'assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale per le radiocomunicazioni (CCIR) nel 1990 (GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30).

Decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 48).

Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1994, relativa ad un quadro per una politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale (GU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 3).

Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 51).

L'azione concerne l'adattamento accelerato dei servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ai fabbisogni socioeconomici specifici.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 1	*(seguito)*						
B3-2 0 1 4	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-20 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-201	*(seguito)*
B3-2014	*(seguito)* Gli obiettivi perseguiti consistono nello sviluppo di: — una massa critica di servizi televisivi avanzati in formato 16/9, — un numero elevato e in aumento di reti di televisione via cavo in grado di fornire servizi di elevata qualità in formato 16/9 ai propri clienti. Stanziamento destinato a coprire le spese dei contratti necessari per l'attuazione del programma e dei progetti sopra citati. Trattasi in particolare di contratti di associazione, di valutazione, di lavori di carattere tecnico, di coordinamento, di borse e sovvenzioni, di partecipazione ad accordi internazionali e di partecipazione alle spese di impianto. Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 1	*(seguito)*						
B3-2 0 1 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-2 0 1	93 400 000	93 351 000	114 380 000	117 975 000	142 316 073,13	101 516 416,44
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	119 400 000	115 251 000	133 780 000	133 425 000	157 116 073,13	113 240 362,55
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-2 0	119 400 000	115 251 000	133 780 000	133 425 000	157 116 073,13	113 240 362,55
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	119 400 000	115 251 000	133 780 000	133 425 000	157 116 073,13	113 240 362,55
	Totale del titolo B3-2	**119 400 000**	**115 251 000**	**133 780 000**	**133 425 000**	**157 116 073,13**	**113 240 362,55**

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA E AUDIOVISIVO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 1	*(seguito)*
B3-2 0 1 4	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 13 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	22 584 157	17 000 000	5 000 000	584 157		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	31 000 000 (1)	12 900 000	8 200 000	9 000 000	900 000	
Stanziamenti 1996	13 500 000		2 300 000	6 500 000	4 000 000	700 000
Totale	67 084 157	29 900 000 (1)	15 500 000	16 084 157	4 900 000	700 000

(1) Di cui 4 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-3 0						
B3-3 0 0	***Azioni generali d'informazione e di comunicazione sull'Unione europea***						
	Stanziamenti dissociati	41 000 000	40 000 000	44 800 000	32 000 000	31 999 998,01	26 138 641,45

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Commento
B3-3 0 0	*Ex articoli B3-3 0 0 e B3-3 0 3* Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 127. Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 1991, sull'impatto delle politiche comunitarie sulla gioventù (GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 469). Risoluzione del Consiglio e dei ministri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 giugno 1991, su azioni prioritarie nel settore della gioventù (GU n. C 208 del 9. 8. 1991, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili della gioventù, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 aprile 1992, concernenti la priorità di un programma di informazione dei giovani. Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 settembre 1993, sulla politica della Comunità in materia di informazione (GU n. C 268 del 4. 10. 1993, pag. 192). Stanziamento destinato a finanziare le azioni generali d'informazione e di comunicazione sull'Unione europea gestite congiuntamente dalle istituzioni europee e destinate all'informazione sull'Europa dei cittadini europei. Le azioni saranno destinate all'opinione pubblica, ai moltiplicatori e a gruppi di destinatari specifici (in particolare le donne e i giovani), onde promuovere una migliore comprensione degli obiettivi, delle realtà e dei metodi dell'azione comunitaria nel quadro di un dialogo fra le istituzioni e il cittadino. Nella gestione di tali stanziamenti la Commissione è assistita da un gruppo di lavoro consultivo, composto da rappresentanti del Parlamento e della Commissione, denominato, gruppo di lavoro per le azioni d'informazione, presieduto dalla Commissione ed eventualmente aperto anche alle altre istituzioni. La Commissione sottopone al parere del gruppo di lavoro il programma annuale e i progetti specifici, con l'indicazione della destinazione degli importi assegnati a ciascuna azione. Una volta esaminate dal gruppo di lavoro, le azioni vengono gestite in un contesto di cooperazione interistituzionale dalla Commissione e dalle altre istituzioni sia individualmente, sia congiuntamente. Il programma d'azione che risulta da tale cooperazione interistituzionale e un bilancio di quanto realizzato devono essere presentati all'autorità di bilancio entro il 30 giugno 1996. Per accertare lo stato dell'informazione dei moltiplicatori è opportuno organizzare sondaggi di opinione qualitativi e sviluppare una strategia dell'informazione. Quest'azione pluridisciplinare, che dipende, per la sua riuscita, dall'attuazione di sondaggi d'opinione e da lavori di valutazione del suo impatto, include operazioni nel contempo multinazionali e centralizzate, come visite, pubblicazioni, produzioni audiovisive, attività d'informazione documentaria e informatizzata, nonché attività destinate, sul piano europeo, a pubblici particolari come i giovani o le donne, operazioni decentrate destinate a soddisfare bisogni specifici di paesi o regioni determinate, incarichi di rappresentanza presso ambienti politici. Comprende le spese di preparazione, redazione, traduzione con tutti i mezzi appropriati dei vari strumenti utilizzati, compresi quelli informatici. Inoltre, una parte di tale stanziamento è destinata al servizio «Informazione per la donna», incaricato della diffusione presso i moltiplicatori d'opinione (servizi universitari, associazioni femminili) delle informazioni concernenti la politica comunitaria in materia di parità di opportunità (quaderni e lettere di Donne d'Europa, Premi Niki e Donne d'Europa). Lo stanziamento copre anche il finanziamento di uno speciale programma informativo per i giovani della Comunità, relativo a diversi settori della vita quotidiana e delle politiche comunitarie, sotto forma di una banca dati permanentemente aggiornata e disponibile in tutta l'Unione europea. Sono altresì imputate a questo articolo le spese che permettono un impegno polivalente della Commissione in materia di comunicazione, attraverso campagne iniziative di pubbliche relazioni e partecipazione a manifestazioni popolari legate ad avvenimenti comunitari. Queste operazioni sono intese a sviluppare la nozione giuridica e politica di cittadinanza europea. Le azioni previste servono a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei alla Comunità e possono essere accompagnate da sondaggi d'opinione e valutazioni del loro impatto.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 0	*(seguito)*						
B3-3 0 1	***Antenne d'informazione*** Stanziamenti dissociati	7 800 000	10 000 000	9 300 000	5 750 000	4 499 951,36	3 366 263,65

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-3 0 0	***(seguito)***

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 41 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	16 739 620	13 894 000	2 845 620			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	44 800 000	18 106 000	22 154 380	4 539 620		
Stanziamenti 1996	41 000 000		15 000 000	20 000 000	6 000 000	
Totale	102 539 620	32 000 000	40 000 000	24 539 620	6 000 000	

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 500 000 ECU.

B3-3 0 1

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 aprile 1989, sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 (GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 361).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sullo sport e il doping (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 484).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sulla Comunità europea e lo sport (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 486).

La Commissione deve privilegiare il finanziamento di azioni che siano oggetto di una cooperazione interistituzionale, destinata in particolare alle regioni periferiche, tenendo conto delle specificità nazionali e regionali.

Nella gestione di tali stanziamenti la Commissione è assistita da un gruppo di lavoro consultivo, composto da rappresentanti del Parlamento e della Commissione, denominato gruppo di lavoro per le azioni d'informazione, presieduto dalla Commissione ed eventualmente aperto anche alle altre istituzioni.

La Commissione sottopone al parere del gruppo di lavoro il programma annuale e i progetti specifici, con l'indicazione della destinazione degli importi assegnati a ciascuna azione.

Una volta esaminate dal gruppo di lavoro, le azioni vengono gestite in un contesto di cooperazione interistituzionale dalla Commissione e dalle altre istituzioni sia individualmente, sia congiuntamente.

Il programma d'azione che risulta da tale cooperazione interistituzionale e un bilancio di quanto realizzato devono essere presentati all'autorità di bilancio entro il 30 giugno 1996.

Lo stanziamento è destinato a coprire:

— il finanziamento della Federazione internazionale delle case dell'Europa (1 700 000 ECU),

— i costi delle antenne d'informazione e di documentazione, delle antenne rurali d'informazione e una sovvenzione al Centro europeo di giornalismo di Maastricht per soddisfare la crescente domanda d'informazione sull'attività della Comunità. Tali antenne, che sono organizzazioni pubbliche o private o l'insieme dei due, integrano l'attività svolta dagli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 1	*(seguito)*						
B3-3 0 2	***Programma d'informazione verso i paesi terzi*** Stanziamenti dissociati	7 500 000	7 000 000	7 000 000	4 750 000	5 999 934,15	4 025 233,83

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-30 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B3-301 *(seguito)*

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996.	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 241 567	1 800 000	441 567			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 300 000	3 950 000	5 350 000			
Stanziamenti 1996	7 800 000		4 208 433	3 591 567		
Totale	19 341 567	5 750 000	10 000 000	3 591 567		

B3-302 Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 aprile 1994, sulle relazioni culturali tra l'Unione europea e l'America latina (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 428).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni intese a promuovere la diffusione dell'azione comunitaria. Trattasi di rafforzare il lavoro di risposta, di informazione e di comunicazione e di promuovere l'immagine della Comunità nei confronti di un certo numero di ambienti e di moltiplicatori strategici — segnatamente le donne — attraverso gli strumenti e le tecniche usati all'interno della Comunità.

Obiettivo della promozione da parte della Comunità dovranno essere università e scuole, camere di commercio e dell'industria, sindacati e organizzazioni professionali dei paesi associati all'Unione europea.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 2	*(seguito)*						
B3-3 0 4	***Azione «Jean Monnet» — L'integrazione europea nell'Università***						
	Stanziamenti dissociati	3 200 000	3 000 000	3 200 000	2 650 000	3 100 000,—	2 900 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-30 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B3-302 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 005 476	2 643 000	1 362 476			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	7 000 000	2 107 000	3 387 524	1 505 476		
Stanziamenti 1996	7 500 000		2 250 000	3 465 524	1 784 476	
Totale	18 505 476	4 750 000	7 000 000	4 971 000	1 784 476	

B3-304 Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 aprile 1989, sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 (GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 361).

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'azione «Jean Monnet — L'integrazione europea nell'università», che mira a rafforzare la nozione di unione economica e monetaria e di unione politica europea dopo Maastricht, stimolando le università a istituire e sviluppare corsi sull'integrazione europea e a selezionarli in base ai pareri di esperti in materia.

Esso copre altresì le spese relative a studi, riunioni di esperti, conferenze, congressi, attività d'informazione e pubblicazione direttamente afferenti al raggiungimento dell'obiettivo di cui sono parte integrante, ad esclusione delle spese di gestione delle azioni o di amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Un importo de 100 000 ECU è destinato alla Casa Jean Monnet.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	691 139	550 000	141 139			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 200 000	2 100 000	900 000	200 000		
Stanziamenti 1996	3 200 000		1 958 861	900 000	341 139	
Totale	7 091 139	2 650 000	3 000 000	1 100 000	341 139	

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 5	***Lo sport in Europa*** Stanziamenti dissociati	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 999 998,26	1 186 982,26
B3-3 0 6	**Prince** ***(programma informativo del cittadino europeo) — Azioni informative su politiche specifiche*** Stanziamenti dissociati	15 000 000 (1)	15 000 000 (1)	1 000 000	800 000		

(1) Uno stanziamento di 35 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B3-3 0 5

Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sullo sport e il doping (GU n.C 205 del 25. 7. 1994, pag. 484).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sulla Comunità europea e lo sport (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 486).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni pilota di promozione e di informazione nel settore dello sport, in particolare:

— il finanziamento di azioni d'informazione presso organizzazioni ed enti sportivi,

— i programmi di scambio previsti per coloro che praticano sport per tutti, le esperienze concernenti lo sport e i suoi effetti sociali e, in particolare, azioni a favore dello sport per i disabili (650 000 ECU),

— la promozione e il sostegno delle associazioni sportive a livello comunitario e delle loro attività, tra l'altro incoraggiando gli sport regionali e tradizionali,

— il sostegno delle attività sportive per tutti, in particolare quelle destinate all'inserimento sociale degli emigranti, alla lotta contro il razzismo, alle regioni meno favorite, a quelle dove il tasso di immigrazione è elevato e alle regioni periferiche, montagnose e insulari,

— il sostegno di azioni contro la violenza nello sport e a favore del fair play (250 000 ECU),

— la promozione di iniziative contro l'utilizzazione di prodotti stupefacenti.

Parte dello stanziamento è destinato a progetti pilota e ad eventi sportivi per l'integrazione e lo sviluppo dello sport per i disabili.

Un importo di 1 milione di ECU è destinato al programma Euratlon.

Lo stanziamento copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze, congressi, pubblicazioni informative direttamente connesse al conseguimento dell'obiettivo dell'iniziativa di cui sono parte integrante, ne sono escluse le spese di gestione di tali misure o di amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 103 412	880 000	223 412			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	1 120 000	556 588	323 412		
Stanziamenti 1996	3 500 000		1 200 000	1 500 000	800 000	
Totale	6 603 412	2 000 000	2 000 000	1 823 412	800 000	

B3-3 0 6

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento delle azioni informative su politiche specifiche.

Tali azioni devono essere concepite come uno strumento efficace di comunicazione e di dialogo fra i cittadini dell'Unione europea e le istituzioni comunitarie, evitando, se possibile, ogni connotazione propagandistica. Una parte dello stanziamento va destinata alla realizzazione di detto dialogo.

Le campagne d'informazione devono tener conto delle specificità nazionali e regionali, in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 6	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-3 0 6	*(seguito)* Di conseguenza, nella gestione di tali stanziamenti la Commissione è assistita da un gruppo di lavoro consultivo composto da rappresentanti del Parlamento e della Commissione, denominato gruppo di lavoro per le azioni d'informazione, presieduto dalla Commissione ed eventualmente aperto anche alle altre istituzioni. La Commissione sottopone al parere del gruppo di lavoro il programma annuale e i progetti specifici, con l'indicazione della destinazione degli importi assegnati a ciascuna azione. Una volta sottoposte al gruppo di lavoro, le azioni vengono gestite in un contesto di cooperazione interistituzionale dalla Commissione e dalle altre istituzioni sia individualmente, sia congiuntamente, sia ricorrendo a sinergie e altre forme di diffusione. Il programma delle azioni che risultano da tale cooperazione interistituzionale e un bilancio delle azioni realizzate devono essere presentati all'autorità di bilancio entro il 30 giugno 1996. Lo stanziamento copre anche l'organizzazione e il finanziamento delle azioni d'informazione specializzate destinate a gruppi specifici. Queste azioni sono svolte dai settori competenti, in particolare negli ambiti politici seguenti: politica della pesca, della concorrenza, politica monetaria e dell'unione economica e monetaria, politica di sviluppo, politica estera e di sicurezza comune, politica commerciale, nonché le azioni relative alla trasparenza e a settori specializzati, in particolare gli aspetti giuridici, di bilancio, organizzativi, di controllo, ecc. delle politiche comunitarie. Queste azioni informative consistono nella stampa di pubblicazioni, effettuazione di conferenze, seminari e congressi, creazione di prodotti audiovisivi, prodotti di promozione e progetti pilota, nel sostegno a punti di collegamento e reti specifiche dei settori considerati e nell'organizzazione della formazione di specialisti in materia di diffusione delle informazioni.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 6	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	78 000 000	77 000 000	67 300 000	47 950 000	47 599 881,78	37 617 121,19
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-3 0	78 000 000	77 000 000	67 300 000	47 950 000	47 599 881,78	37 617 121,19
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	78 000 000	77 000 000	67 300 000	47 950 000	47 599 881,78	37 617 121,19
	Totale del titolo B3-3	**78 000 000**	**77 000 000**	**67 300 000**	**47 950 000**	**47 599 881,78**	**37 617 121,19**

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-3 0 6	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 15 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 000 000	800 000		200 000		
Stanziamenti 1996	50 000 000 (1)		50 000 000			
Totale	51 000 000	800 000	50 000 000 (1)	200 000		

(1) Di cui 35 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-4

ALTRE AZIONI SOCIALI

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-4 0						
B3-4 0 0	***Dialogo sociale e spazio sociale europeo***						
B3-4 0 0 0	Relazioni industriali e dialogo sociale Stanziamenti dissociati	7 000 000	6 400 000	8 000 000	7 000 000	7 367 608,—	4 303 614,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

TITOLO B3-4

ALTRE AZIONI SOCIALI

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 0	
B3-4 0 0 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 B. Trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 3 e 4 dell'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale. Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, concernente un programma d'azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1). Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [COM(89) 568 def.]. Conclusioni del Consiglio, del 21 dicembre 1992, per quanto riguarda un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale (GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 6). Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, «Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» [COM(93) 700 def.]. Conclusioni del Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 1993. Comunicazione, presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 14 dicembre 1993, concernente l'attuazione del Protocollo sulla politica sociale [COM(93) 600 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 febbraio 1994, sulla nuova dimensione sociale del trattato di Maastricht (GU n. C 77 del 14. 3. 1994, pag. 30). Conclusioni del Consiglio europeo riunito a Corfù il 24 e il 25 giugno 1994. Libro bianco, presentato dalla Commissione il 27 luglio 1994, «La politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione» [COM(94) 333 def.]. Conclusioni del Consiglio europeo riunito a Essen il 9 e il 10 dicembre 1994. Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativa al recepimento e all'applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale (GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di aiuti assegnati nell'ambito dell'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, a favore dello sviluppo del dialogo sociale a livello interprofessionale e settoriale ai sensi dell'articolo 118 B del trattato e in vista dell'applicazione dei risultati di tale dialogo sul piano nazionale e nell'ambito del programma di azione sociale. Esso copre ugualmente gli aiuti finanziari, consultazioni, dialoghi, negoziati e altre azioni intese alla realizzazione degli obiettivi precitati, compresa la valorizzazione e la valutazione delle azioni a livello nazionale, nonché la formazione degli interlocutori sociali. Sono altresì imputati a questa voce la promozione e il sostegno delle consultazioni fra le organizzazioni di datori di lavoro e i sindacati rappresentati a livello europeo nell'ambito della procedura di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 14 del trattato sull'Unione europea. Questo stanziamento copre, inoltre, le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 0	*(seguito)*						
B3-4 0 0 0	*(seguito)*						
B3-4 0 0 1	Istituto sindacale europeo Stanziamenti dissociati	3 000 000	2 900 000	2 850 000	2 845 000	2 490 000,—	2 483 000,—
B3-4 0 0 2	Incontri tra le organizzazioni dei lavoratori Stanziamenti dissociati	8 000 000	8 700 000	7 000 000	6 000 000	6 905 702,—	4 999 857,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 0	*(seguito)*
B3-4 0 0 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	7 136 450	5 000 000	2 000 000	136 450		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 000 000	2 000 000	2 500 000	3 500 000		
Stanziamenti 1996	7 000 000		1 900 000	3 600 000	1 500 000	
Totale	22 136 450	7 000 000	6 400 000	7 236 450	1 500 000	

B3-4 0 0 1	Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1). Uno degli obiettivi definiti da questo programma è di «aiutare le organizzazioni sindacali che partecipano ai lavori della Comunità a creare un Istituto sindacale europeo». L'istituto è destinato ad aiutare le organizzazioni sindacali a studiare le realtà comunitarie per informare e formare i loro membri. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	124 500	124 500				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 850 000	2 720 500	129 500			
Stanziamenti 1996	3 000 000		2 770 500	229 500		
Totale	5 974 500	2 845 000	2 900 000	229 500		

B3-4 0 0 2	Libro bianco della Commissione, del 14 giugno 1985, destinato al Consiglio europeo (Milano, 28 e 29 giugno 1985), «Il completamento del mercato interno» [COM(85) 310 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 marzo 1989, sulla dimensione sociale del mercato interno (GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61), in particolare i punti 23 e 25.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 0	*(seguito)*						
B3-4 0 0 2	*(seguito)*						
B3-4 0 0 4	Riunioni transnazionali di rappresentanti provenienti da imprese che operano su base transfrontaliera						
	Stanziamenti dissociati	14 000 000	12 000 000	17 000 000	17 000 000	14 663 968,—	9 725 858,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 0	*(seguito)*
B3-4 0 0 2	*(seguito)* Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [COM(89) 568 def.], in particolare il punto 7. Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, «Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» [COM(93) 700 def.]. Libro bianco, presentato dalla Commissione il 27 luglio 1994, «La politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione» [COM(94) 333 def.]. Stanziamento destinato a coprire le spese concernenti azioni di informazione e misure di formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori nell'ottica dei diritti e degli obblighi dei lavoratori derivanti dall'attuazione dell'azione comunitaria sulla dimensione sociale del mercato interno, compresa la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali dei paesi dell'Europa centrale e orientale a tali azioni. Tali azioni saranno organizzate in particolare dall'Accademia sindacale europea e dal Centro europeo dei lavoratori. Il contributo finanziario per la partecipazione dei rappresentanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale non può superare il 5% della dotazione totale di questa voce. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 926 713	3 600 000	200 000	126 713		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	7 000 000	2 400 000	4 000 000	600 000		
Stanziamenti 1996	8 000 000		4 500 000	3 500 000		
Totale	18 926 713	6 000 000	8 700 000	4 226 713		

B3-4 0 0 4	Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale. Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU n. L 254 del 30. .9. 1994, pag. 64). In vista del recepimento di tale direttiva nella normativa degli Stati membri e dell'attuazione, da parte dei destinatari della direttiva, delle disposizioni da essa derivanti, lo stanziamento è destinato a finanziarie le misure inerenti: — alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello di impresa per quanto riguarda l'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva; — alla promozione di riunioni fra rappresentanti di dipendenti e imprenditori di società e gruppi di società oggetto della direttiva, a livello transnazionale e nazionale, in vista dell'istituzione dei comitati aziendali europei; — all'assistenza agli imprenditori e ai lavoratori nella comprensione e nell'attuazione della direttiva; — alla creazione di punti di informazione e di osservazione (quali progetti pilota) destinati ad informare ed assistere le parti sociali nell'istituzione dei comitati aziendali europei e al controllo dei mutamenti apportati alla direttiva e del recepimento e dell'attuazione di quest'ultima. Un importo di non più di 500 000 ECU è destinato alla partecipazione di rappresentanti delle parti sociali dei paesi dell'Europa centrale e orientale a tali azioni.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 0	*(seguito)*						
B3-4 0 0 4	*(seguito)*						
B3-4 0 0 5	Centro europeo delle relazioni industriali Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (1)				

(1) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 0	*(seguito)*
B3-4 0 0 4	*(seguito)*

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello di impresa devono rivolgersi direttamente ai servizi competenti della Commissione per richiedere sovvenzioni per le rispettive attività.

Lo stanziamento copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazioni e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante; lo stanziamento copre inoltre le spese intese a sostenere sul piano qualitativo le diverse riunioni, in particolare le attività educative; sono escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 14 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	11 241 617	10 000 000	1 000 000	241 617		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	17 000 000	7 000 000	7 000 000	3 000 000		
Stanziamenti 1996	14 000 000		4 000 000	10 000 000		
Totale	42 241 617	17 000 000	12 000 000	13 241 617		

B3-4 0 0 5 *Nuova voce*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 B.

Comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio, del ..., relativa al finanziamento del Centro europeo delle relazioni industriali [COM(...) ... def.].

Questa voce costituisce la struttura d'accoglienza per un'eventuale sovvenzione al Centro europeo delle relazioni industriali, creato su un'iniziativa delle parti sociali per istituire un centro comune di formazione per i loro dirigenti.

Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0 in attesa dell'adozione del parere del Parlamento sulla comunicazione della Commissione concernente il finanziamento del Centro europeo per le relazioni industriali.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 0	*(seguito)*						
B3-4 0 0 5	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 0 0	32 000 000	30 000 000	34 850 000	32 845 000	31 427 278,—	21 512 329,—
B3-4 0 1	***Mercato del lavoro e occupazione***						
B3-4 0 1 0	Mercato del lavoro e occupazione Stanziamenti dissociati	11 000 000	10 000 000	11 600 000	9 800 000	10 258 212,—	7 203 900,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 0	*(seguito)*
B3-4 0 0 5	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scandenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	1 500 000 (1)		1 500 000			
Totale	1 500 000		1 500 000 (1)			

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

B3-4 0 1	
B3-4 0 1 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 48, 49, 117, 118 e 118 B. Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, riguardante un'azione comunitaria per combattere la disoccupazione (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 23 gennaio 1984, concernente la promozione dell'occupazione giovanile (GU n. C 29 del 4. 2. 1984, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, sul contributo delle iniziative locali per la creazione di posti di lavoro al fine di combattere la disoccupazione (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, sull'azione di lotta contro la disoccupazione femminile (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4). Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1984, su un'azione per combattere la disoccupazione di lunga durata (GU n. C 2 del 4. 1. 1985, pag. 3). Conclusioni del Consiglio, del 13 giugno 1985, relative ad un programma di azioni specifiche per l'occupazione (GU n. C 165 del 4. 7. 1985, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa ad un programma d'azione per l'aumento dell'occupazione (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2). Risoluzione del Consiglio e dei ministri del lavoro e degli affari sociali, riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 1989, concernente la creazione di un osservatorio europeo dell'occupazione (GU n. C 328 del 30. 12. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-40 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-401	*(seguito)*						
B3-4010	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 0	*(seguito)* Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 4). Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla necessità di far fronte alla sempre più grave situazione concernente la disoccupazione nella Comunità (GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 3). Quadro comunitario per l'occupazione, presentato dalla Commissione il 26 maggio 1993 [COM(93) 238 def.]. Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, «Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrate nel XXI secolo» [COM(93) 700 def.]. Conclusioni del Consiglio, del 10 e 11 dicembre 1993, relative al Libro bianco su crescita, competitività e occupazione. Libro bianco, presentato dalla Commissione, il 27 luglio 1994, «La politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione» [COM(94) 333 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione (GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 6). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 luglio 1995, su una strategia coerente in materia di occupazione per l'Unione europea (GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 143). Tenuto conto degli orientamenti del Libro bianco su crescita, competitività e occupazione, in particolare della necessità di promuovere un nuovo modello di sviluppo a medio termine che offra maggiori possibilità di creare posti di lavoro, nonché del Libro bianco sulla politica sociale europea e nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994) per migliorare la situazione occupazionale nell'Unione europea, lo stanziamento è destinato a consentire il finanziamento delle seguenti azioni: — promozione di un quadro di collaborazione regolare fra gli Stati membri e la Commissione, necessaria alla creazione di un sistema di sorveglianza multilaterale della riforma dei sistemi di occupazione, — controllo regolare delle tendenze dei mercati del lavoro ed esame delle politiche degli Stati membri che hanno un impatto sull'occupazione, ai fini dell'elaborazione di relazioni periodiche per il Consiglio, in stretta collaborazione con le altre istituzioni comunitarie, — sostegno delle azioni di ricerca, a carattere sperimentale, che mirano a promuovere all'interno dell'Unione lo scambio di esperienze e la diffusione di pratiche efficaci e di know-how, in settori prioritari selezionati della politica dell'occupazione, — contributo al miglioramento dell'informazione dell'opinione pubblica, degli operatori e dei servizi direttamente implicati nelle azioni di promozione dell'occupazione — ivi comprese le associazioni di mutua assistenza, cui vanno destinati 400 000 ECU — sulle tendenze del mercato del lavoro e delle politiche dell'occupazione, anche a livello internazionale. Lo stanziamento copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 1	*(seguito)*						
B3-4 0 1 0	*(seguito)*						
B3-4 0 1 1	Eures (European Employment Services) Stanziamenti dissociati	10 500 000	10 500 000	9 400 000	7 500 000	7 320 985,—	5 846 544,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 0	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 11 milioni di ECU. Esso non dovrà essere utilizzato per il finanziamento delle attività della Commissione di analisi, ricerca, cooperazione ed azione nel settore dell'occupazione [proposta del 19 giugno 1995 (GU n. C 235 del 9. 9. 1995, pag. 8)].

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	8 636 429	5 600 000	3 036 429			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	11 600 000	4 200 000	5 000 000	2 400 000		
Stanziamenti 1996	11 000 000		1 963 571	4 125 000	4 911 429	
Totale	31 236 429	9 800 000	10 000 000	6 525 000	4 911 429	

B3-4 0 1 1

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 48, 49, 117, 118 e 118 B.

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, concernente un programma di azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1), in particolare la priorità n. 9.

Risoluzione del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa ad un programma di azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2), in particolare il punto 1, lettera a).

Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 marzo 1989, sulla dimensione sociale del mercato interno (GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61).

Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, in merito al suo programma d'azione sull'attuazione della Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori [COM(89) 568 def.].

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti 7 e 35.

Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992, che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla necessità di far fronte alla sempre più grave situazione concernente la disoccupazione nella Comunità (GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 3).

Decisione 93/569/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993, relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata Eures (European Employment Services) (GU n. L 274 del 6. 11. 1993, pag. 32).

La finalità dello stanziamento, nel quadro del completamento del mercato interno, è quella di coprire l'istituzione e il funzionamento della rete Eures.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 1	*(seguito)*						
B3-4 0 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 1	*(seguito)*

Questa rete è destinata allo sviluppo della cooperazione fra gli Stati membri e in particolare fra i servizi dell'occupazione degli Stati membri e la Commissione per realizzare:

— lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro a livello comunitario e transfrontaliero,

— lo scambio di informazioni relative all'evoluzione del mercato del lavoro ed alle condizioni di vita e di lavoro fra Stati membri.

Nell'ambito della rete Eures e su iniziativa delle regioni transfrontaliere possono essere previste strutture di cooperazione e di servizi.

La rete vigila al rispetto del principio della libertà di circolazione e funziona in modo trasparente e non discriminante, in particolare per quanto concerne l'accesso all'occupazione dei cittadini comunitari in paesi diversi da quello d'origine.

Lo stanziamento copre inoltre il finanziamento delle seguenti azioni d'appoggio alla rete Eures:

— la formazione di base e la formazione continua degli euroconsulenti,

— l'animazione fra gli euroconsulenti e la cooperazione fra i servizi pubblici dell'occupazione,

— la promozione della conoscenza della rete Eures presso le imprese e i cittadini europei,

— lo sviluppo di sistemi informatici comprendenti le due basi di dati («offerte e domande di lavoro» e «condizioni di vita e di lavoro»),

— lo sviluppo di strutture specifiche di collaborazione e di servizio nelle zone frontaliere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1612/68, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (un importo di almeno 5 milioni di ECU è destinato al finanziamento di queste strutture transfrontaliere nel 1996).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 10 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 372 506	2 000 000	1 000 000	372 506		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 400 000	5 500 000	3 500 000	400 000		
Stanziamenti 1996	10 500 000		6 000 000	4 500 000		
Totale	23 272 506	7 500 000	10 500 000	5 272 506		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 165 900 ECU in impegni,

— 94 800 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 1	*(seguito)*						
B3-4 0 1 2	Azioni per l'uguaglianza tra uomini e donne Stanziamenti dissociati	9 000 000	6 500 000	6 420 000	5 000 000	6 256 989,—	4 462 284,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 2	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 119. Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19). Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40). Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24). Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34). Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40). Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56). Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1). Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione, del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (GU n. L 49 del 24. 2. 1992, pag. 1). Dichiarazione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali (GU n. C 27 del 4. 2. 1992, pag. 1). Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 16). Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 luglio 1995, in merito a un Quarto programma d'azione a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) (GU n. C 306 del 17. 11. 1995, pag. 2). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dell'elaborazione di un quarto programma d'azioni, in particolare le strutture di assistenza tecnica, i progetti locali per l'occupazione femminile e le altre azioni. Un importo di 500 000 ECU è destinato, a livello europeo, alle spese concernenti organizzazioni, azioni e studi relativi alla discriminazione sul luogo di lavoro fondata sulle tendenze sessuali e ad altri problemi in questo settore. La Commissione partecipa ad azioni di studio e d'informazione condotte in materia dalle strutture nazionali, che si occupano dell'uguaglianza, e mette in atto azioni in collegamento con il comitato consultivo per l'uguaglianza tra donne e uomini. Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 1	*(seguito)*						
B3-4 0 1 2	*(seguito)*						
B3-4 0 1 5	Riconversione degli agenti e degli spedizionieri in dogana Stanziamenti dissociati	—	p.m.	—	p.m.	7 508 344,—	12 050 963,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 9 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 650 384	1 650 384	1 500 000	1 500 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	6 420 000	3 349 616	1 620 000	1 450 384		
Stanziamenti 1996	9 000 000		3 380 000	4 140 000	1 480 000	
Totale	20 070 384	5 000 000	6 500 000	7 090 384	1 480 000	

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 142 200 ECU in impegni,

— 53 404 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B3-4 0 1 5	Regolamento (CEE) n. 3904/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante misure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno (GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 1). Voce destinata a coprire la liquidazione degli impegni relativi alle misure comunitarie di accompagnamento temporaneo delle azioni avviate dagli Stati membri per la riconversione del personale delle agenzie in dogana in seguito all'abolizione dei controlli doganali e fiscali alle frontiere intracomunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 1	*(seguito)*						
B3-4 0 1 5	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 0 1	30 500 000	27 000 000	27 420 000	22 300 000	31 344 530,—	29 563 691,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	62 500 000	57 000 000	62 270 000	55 145 000	62 771 808,—	51 076 020,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 0	62 500 000	57 000 000	62 270 000	55 145 000	62 771 808,—	51 076 020,—
	CAPITOLO B3-4 1						
B3-4 1 0	***Protezione sociale***						
B3-4 1 0 0	Misure a favore della famiglia Stanziamenti dissociati	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 200 000	1 971 584,—	1 638 901,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E OCCUPAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 5	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 016 576	2 949 000		9 067 576		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		p.m.			
Totale	12 016 576	2 949 000 (1)	p.m.	9 067 576 (2)		

(1) Stanziamento riportato dal 1994.

B3-4 1 0	
B3-4 1 0 0	Conclusioni del Consiglio e dei ministri incaricati della politica della famiglia, riuniti in sede di Consiglio, del 29 settembre 1989, in merito alle politiche familiari (GU n. C 277 del 31. 10. 1989, pag. 2). Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 giugno 1983, sulla politica della famiglia nella Comunità europea (GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 116). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 1991, sui problemi dell'infanzia nella Comunità europea (GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 535).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	*(seguito)*
B3-4 1 0 0	*(seguito)*

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 luglio 1992, su una Carta europea dei diritti del fanciullo (GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 67).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 dicembre 1994, sulla protezione delle famiglie e dei nuclei familiari a conclusione dell'Anno internazionale della famiglia (GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 96).

Tali azioni che si applicano a tutti i tipi di nuclei familiari, hanno in particolare per obiettivo:

— l'informazione, in particolare per l'elaborazione e la presentazione regolare di informazioni sulle misure concernenti la famiglia (struttura dei nuclei familiari, coneguenze dei cambiamenti della legislazione in materia di famiglia in taluni Stati membri, occupazione femminile, tasso di natalità, informazione e sensibilizzazione alla protezione dell'infanzia, ecc.), con l'appoggio della rete di esperti istituita dalla Commissione nonché di studi tematici;

— la considerazione della dimensione familiare nell'attuazione delle pertinenti politiche comunitarie (libera circolazione dei cittadini, parità tra uomini e donne);

— il finanziamento di progetti pilota nei seguenti settori:

  — conciliazione della vita familiare e della vita lavorativa,

  — misure destinate all'attuazione delle politiche di pari opportunità per uomini e donne,

  — misure di aiuto alle famiglie,

  — misure per la protezione dell'infanzia e degli adolescenti,

  — prestazioni minime garantite in materia di sicurezza sociale a favore dei singoli, a prescindere dalla loro situazione familiare;

— la redazione della relazione sulla situazione demografica;

— il follow-up dell'Anno internazionale della famiglia.

Lo stanziamento copre anche le sovvenzioni a organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle famiglie o quelle che operano per i diritti e la protezione dell'infanzia.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per gli studi, riunioni di esperti, conferenze, congressi, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo dall'azione di cui sono parte integrante, escluse le spese relative alla gestione dell'azione stessa o all'amministrazione generale (comunicazione della Commissione del 27 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 978 031	200 000	600 000	1 178 031		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000		
Stanziamenti 1996	2 500 000		1 400 000	1 100 000		
Totale	6 478 031	1 200 000	2 500 000	2 778 031		

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 2	Helios II (integrazione dei minorati) Stanziamenti dissociati	12 500 000	10 000 000	11 810 000	10 040 000	10 043 599,—	6 128 441,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	***(seguito)***
B3-4 1 0 2	Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988, sui linguaggi gestuali per sordi (GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 236). Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap Helios II (1993-1996) (GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 30), in particolare l'articolo 3, lettera a). Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 marzo 1993, sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea (relazione annuale del Parlamento europeo), in particolare i punti 33 e 34 (GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 178). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni concernenti i linguaggi gestuali per sordi. Un importo di 350 000 ECU è destinato alla realizzazione della Giornata europea dei disabili e alla pubblicazione, da parte delle organizzazioni non governative, della documentazione sulla manifestazione, ivi compresa una relazione sui diritti umani dei disabili, nonché di altro materiale analogo, da finanziare nell'ambito della misura «Informazione e consapevolizzazione dell'opinione pubblica» nell'ambito del programma Helios II (Handicapped people in the European Community living independently in an open society) (vedi allegato, punto 5 della decisione 93/136/CEE). Un importo di 500 000 ECU è stanziato per il finanziamento del sistema informatizzato Handynet (Handicapped people network). Un importo di 500 000 ECU è destinato al pagamento di esperti. Un importo di 5 milioni di ECU è destinato alle attività svolte dalle ONG che operano per i disabili e li rappresentano. Di tale ammontare, 250 000 ECU sono destinati alle attività preparatorie in vista della creazione di un Foro europeo indipendente dei disabili. Lo stanziamento copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 12 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	6 997 164	1 820 000	3 000 000	2 177 164		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	11 810 000	8 220 000	3 590 000			
Stanziamenti 1996	12 500 000		3 410 000	9 090 000		
Totale	31 307 164	10 040 000	10 000 000	11 267 164		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 197 500 ECU in impegni,

— 53 878 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 3	Azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale Stanziamenti dissociati	9 000 000 (1)	8 000 000 (2)	20 000 000	12 000 000	9 469 362,—	7 540 496,—

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	***(seguito)***
B3-4 1 0 3	Trattato sull'Unione europea, in particolare la dichiarazione n. 23 allegata. Decisione 85/8/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ad un'azione comunitaria specifica di lotta contro la povertà (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 24). Decisione 89/457/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma d'azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 10). Risoluzione del Consiglio e dei ministri degli affari sociali, riuniti in sede di Consiglio, del 29 settembre 1989, riguardante la lotta contro l'esclusione sociale (GU n. C 277 del 31. 10. 1989, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 luglio 1993, sulla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nella Comunità europea (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 38). Programma di azione a medio termine per combattere l'esclusione e promuovere la solidarietà, presentato dalla Commissione, il 22 settembre 1993, «Un nuovo programma per sostenere e stimolare l'innovazione (1994-1999)» [COM(93) 435 def.]. Libro bianco, presentato dalla Commissione il 27 luglio 1994, «La politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione» [COM(94) 333 def.]. Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario per esperienze pilota condotte negli Stati membri per la lotta contro l'esclusione sociale e la promozione della solidarietà che non rientrano nell'ambito del programma Integra (voce B2-1 4 2 2). Esso copre altresì le misure previste dal Libro bianco sulla politica sociale europea e delineate nella dichiarazione di principio del Consiglio del 6 dicembre 1993. Un importo di 2 milioni di ECU è destinato alla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale (dichiarazione n. 23 allegata al trattato sull'Unione europea). Un importo di 1 milione di ECU è destinato alle misure volte a prevenire la criminalità e a promuovere la reintegrazione sociale dei soggetti dediti ad attività malavitose. Un importo di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0 in attesa dell'adozione del nuovo Programma d'azione per la lotta contro l'esclusione e la promozione della solidarietà. Un importo di 700 000 ECU è destinato alla rete europea di lotta contro la povertà. Un importo di 1 500 000 ECU è destinato all'edilizia e alle iniziative a favore dei senzatetto (compresa la Feantsa). Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 3	*(seguito)*						
B3-4 1 0 4	Azioni a favore degli anziani Stanziamenti dissociati	6 500 000 (1)	6 000 000 (2)	6 878 000	5 200 000	6 080 463,—	4 757 348,—

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	*(seguito)*
B3-4 1 0 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 9 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	7 946 782	4 955 602	2 991 180			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	20 000 000	7 044 398	5 455 602	7 500 000		
Stanziamenti 1996	11 000 000 (1)		553 218	5 358 974	5 087 808	
Totale	38 946 782	12 000 000	9 000 000 (2)	12 858 974	5 087 808	

(1) Di cui 2 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 1 milione di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B3-4 1 0 4

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167).

Risoluzione del Consiglio, del 30 giugno 1993, sui regimi di pensionamento flessibili (GU n. C 188 del 10. 7. 1993, pag. 1).

Dichiarazione di principio del Consiglio dell'Unione europea e dei Ministri degli affari sociali, riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1993, in occasione della chiusura dell'Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni (1993) (GU n. C 343 del 21. 12. 1993, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 febbraio 1994, sugli interventi a favore delle persone anziane (GU n. C 77 del 14. 3. 1994, pag. 24).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 marzo 1995, in merito al sostegno comunitario di azioni a favore degli anziani (GU n. C 115 del 9. 5. 1995, pag. 14).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa all'occupazione dei lavoratori anziani (GU n. C 228 del 2. 9. 1995, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di progetti pilota cui partecipino almeno due Stati membri con i seguenti obiettivi:

— individuare modalità per sviluppare il ruolo e il potenziale degli anziani identificando ruoli innovativi all'interno della famiglia, della società e del mondo del lavoro;

— migliorare o promuovere:

  — la condizione delle donne anziane e delle persone di età avanzata,

  — la condizione dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro,

  — la transizione dal lavoro alla pensione,

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 4	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	*(seguito)*
B3-4 1 0 4	*(seguito)*

— l'assistenza integrata istituzionale ed extraistituzionale nonché l'accesso all'assistenza per gli anziani, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti,

— l'esistenza autonoma, fra l'altro attraverso metodi e soluzioni sociali e tecnologiche che facilitino l'autonomia di vita degli anziani;

— rafforzare la solidarietà fra e all'interno delle generazioni nonché l'integrazione degli anziani che rischiano di ritrovarsi isolati.

I progetti saranno organizzati e gestiti, laddove possibile, dagli stessi anziani.

Stanziamento destinato a coprire anche le spese relative alle azioni promosse o svolte da organizzazioni locali, regionali, nazionali o europee in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale.

Sono altresì imputate a questa voce azioni comunitarie a favore delle donne economicamente e socialmente svantaggiate, nonché delle donne vittime di violenze.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire l'aiuto a organizzazioni che si occupano della formazione degli ex militari e delle loro famiglie o che forniscono loro assistenza onde compensare il calo occupazionale nelle forze armate.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Sulla base delle priorità indicate dal programma di lavoro a medio termine per l'azione sociale, possono essere assegnati stanziamenti a lavori di ricerca e di analisi intesi ad individuare su scala transnazionale le evoluzioni più significative in termini di esigenze e di provvedimenti operativi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 475 866	1 800 000	1 400 000	1 275 866		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	6 878 000	3 400 000	1 500 000	1 978 000		
Stanziamenti 1996	8 500 000 (1)		4 600 000	3 900 000		
Totale	19 853 866	5 200 000	7 500 000 (2)	7 153 866		

(1) Di cui 2 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 1 500 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 134 300 ECU in impegni,

— 96 380 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 4	*(seguito)*						
B3-4 1 0 7	Misure sociali stabilite nel quadro della riconversione dell'industria carbosiderurgica Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B3-4 1 0	30 500 000	26 500 000	40 688 000	28 440 000	27 565 008,—	20 065 186,—
B3-4 1 1	***Libera circolazione***						
B3-4 1 1 0	Libera circolazione dei lavoratori e azioni a favore dei migranti, compresi gli immigranti provenienti dai paesi terzi Stanziamenti dissociati	11 500 000	13 500 000	10 400 000	7 928 000	9 417 091,—	7 058 809,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	*(seguito)*
B3-4 1 0 4	*(seguito)* Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B3-4 1 0 7	Questa voce costituisce la struttura di accoglienza in vista dell'inserimento graduale delle azioni del trattato CECA nel trattato CE. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

B3-4 1 1	
B3-4 1 1 0	*Ex voci B3-4 1 1 0 e B3-4 1 1 2* Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 48, 49, 51 e 118. Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 1). Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 24). Decisione 88/384/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1988, che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi (GU n. L 183 del 14. 7. 1988, pag. 35). Conformemente alle disposizioni del programma di azioni sociali, la Commissione offre un aiuto finanziario agli organismi e alle associazioni democratiche che rappresentano i lavoratori migranti, compresi quelli provenienti da paesi terzi , ovvero che operano in loro favore (accoglienza, servizi consultivi e d'informazione, conferenze e dibattiti su questioni attinenti ai programmi volti al miglioramento della condizione degli immigranti, all'integrazione e alla partecipazione dei lavoratori

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 1	*(seguito)*						
B3-4 1 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 1 1	Azioni e studi nel settore della sicurezza sociale e coordinamento delle normative nazionali						
	Stanziamenti dissociati	1 700 000	1 700 000	2 100 000	2 000 000	1 463 697,—	974 314,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 1	*(seguito)*
B3-4 1 1 0	*(seguito)*

migranti, compresi quelli provenienti da paesi terzi, ai vari livelli della vita sociale e amministrativa dei paesi ospitanti), e promuove interventi finalizzati all'integrazione fra cui, nelle aree ad elevata densità demografica, il rinnovo e la costruzione di alloggi e la creazione di centri sociali.

Inoltre, almeno 3 milioni di ECU sono destinati alle misure e ai progetti relativi all'assistenza e all'integrazione dei migranti provenienti dai paesi terzi e dei migranti di ritorno. Tali progetti e interventi devono essere attuati essenzialmente da organizzazioni non governative.

Conformemente alle disposizioni della sua comunicazione del 9 dicembre 1987, la Commissione intende garantire una corretta applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 del trattato per quanto concerne l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione rientranti in settori considerati prioritari nella Comunità.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Un importo di 800 000 ECU è destinato al Foro dell'Unione europea dei migranti. Prima di iniziare la procedura di bilancio per il 1997, la Commissione presenterà una relazione di valutazione sulle future esigenze finanziarie del Foro.

Un importo di 1 milione di ECU è destinato alle associazioni che rappresentano almeno tre nazionalità dell'Unione perché informino i cittadini dell'Unione che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine in merito ai loro diritti, a norma del trattato sull'Unione europea.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 11 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	7 270 531	2 400 000	2 500 000	2 000 000	370 531	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 400 000	5 528 000	2 000 000	1 700 000	1 172 000	
Stanziamenti 1996	11 500 000		9 000 000	2 500 000		
Totale	29 170 531	7 928 000	13 500 000	6 200 000	1 542 531	

B3-4 1 1 1

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51, 118 e 119.

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 7 dell'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1945/93 (GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1), in particolare gli articoli da 80 a 83.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1945/93 (GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 24 luglio 1986, «Problemi di sicurezza sociale — Temi di interesse comune» [COM(86) 410 def.].

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 1	*(seguito)*						
B3-4 1 1 1	*(seguito)*						
B3-4 1 1 3	Azioni a favore dei profughi Stanziamenti dissociati	720 000	720 000	200 000	200 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 1	***(seguito)***
B3-4 1 1 1	***(seguito)***

Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [COM(89) 568 def.].

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti da 84 a 86.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 12 luglio 1991, sui regimi complementari di sicurezza sociale [COM(91) 1332 def.].

Raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 49).

Queste azioni intendono rimuovere, nel settore della sicurezza sociale, gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, nonché sviluppare la riflessione sui fenomeni che incidono sulla sicurezza sociale attraverso studi, relazioni, riunioni e seminari e l'attuazione progressiva e il perfezionamento di un sistema d'informazione (raccolta e diffusione dei dati) che copre i settori principali (regimi generali e complementari, regimi per categorie specifiche della sicurezza sociale).

Lo stanziamento copre anche il finanziamento di azioni destinate a dare al pubblico un migliore servizio accelerando e semplificando le procedure amministrative, allo scopo di migliorare l'acquisizione dei diritti nonché la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Un importo di 500 000 ECU è assegnato agli scambi di informazione fra i servizi di sicurezza sociale degli Stati membri.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 587 787	1 200 000	387 787			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 100 000	800 000	800 000	500 000		
Stanziamenti 1996	1 700 000		512 213	1 187 787		
Totale	5 387 787	2 000 000	1 700 000	1 687 787		

B3-4 1 1 3

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo F, paragrafo 2.

Questo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di azioni pilota a favore dei richiedenti asilo politico e dei profughi.

A questo scopo, è necessario analizzare i problemi connessi all'accoglienza dei rifugiati, le loro condizioni di vita e le modalità del loro ritorno al paese d'origine.

Saranno previste azioni pilota che tengano conto, ove possibile, della grande varietà di situazioni in fatto di consistenza numerica dei profughi presenti nei singoli Stati membri.

Un importo di 220 000 ECU è assegnato all'ECRE (European Council on Refugees and Exiles). È necessario prendere misure a favore dei profughi e sviluppare nuove iniziative politiche.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 1	*(seguito)*						
B3-4 1 1 3	*(seguito)*						
B3-4 1 1 4	Misure di lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo Stanziamenti dissociati	5 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	285 147,—	223 209,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 1	***(seguito)***
B3-4 1 1 3	***(seguito)***

La Commissione deve in particolare contribuire al rafforzamento delle competenze degli Stati membri in materia di accoglienza negli Stati membri dei profughi vittime di traumi, sostenendo nell'Unione azioni pilota finalizzate al trattamento dei traumatizzati psichici.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 ammonta a 720 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	200 000	200 000				
Stanziamenti 1996	720 000		720 000			
Totale	920 000	200 000	720 000			

B3-4 1 1 4

Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1993, sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa e il pericolo della violenza estremista di destra (GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 127).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 2 dicembre 1993, su razzismo e xenofobia (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 19).

Decisione del Consiglio europeo di Corfù, del 24 e 25 giugno 1994, su una strategia globale per combattere l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia.

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali (GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 13).

Risoluzione del Consiglio, dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 23 ottobre 1995, sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia (GU n. C 312 del 23. 11. 1995, pag. 1).

Relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di misure di lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo in stretta collaborazione con la Confederazione europea dei sindacati. I lavoratori migranti nell'Unione europea e al di fuori di essa dovrebbero poter fruire di questa voce.

Esso copre anche:

— la protezione, in quanto siti storici, dei lager nazisti;

— la promozione di «azioni contro l'oblio», soprattutto l'instaurazione e la celebrazione annuale di una «Giornata del ricordo» in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, alla memoria di tutte le vittime del nazismo;

— azioni di informazione presso i cittadini dell'Unione europea, soprattutto presso le fasce giovanili, allo scopo di combattere la disinformazione diffusa dalle tesi revisioniste che cercano di minimizzare o di negare l'esistenza dell'olocausto;

— sostegno, soprattutto nella prospettiva dell'ampliamento, delle attività del Centro europeo di ricerca sul razzismo e l'antisemitismo in forte incremento, mediante iniziative multiple nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati all'adesione.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 1	*(seguito)*						
B3-4 1 1 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 1 1	19 320 000	19 320 000	16 100 000	13 528 000	11 165 935,—	8 256 332,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 1	***(seguito)***
B3-4 1 1 4	***(seguito)***

Sono altresì imputate a questa voce le spese destinate a:

— preparare l'Anno europeo contro il razzismo (1997),

— favorire e promuovere la cooperazione con le varie istituzioni sociali che promuovono la tolleranza e si oppongono alla discriminazione razziale, alle situazioni e ai comportamenti xenofobi e antisemiti nonché a finanziare misure efficaci in questo settore,

— avviare e sviluppare misure miranti ad assicurare una strategia globale dell'Unione europea per combattere la violenza razziale e xenofoba,

— avviare azioni educative e campagne di informazione presso i servizi delle amministrazioni nazionali più interessati da questi fenomeni.

Lo stanziamento copre, inoltre, i costi per le seguenti azioni a carattere vincolante:

— 1 400 000 ECU sono assegnati ad un'azione di lotta contro il razzismo e la xenofobia nelle scuole,

— 50 000 ECU sono assegnati alla rete europea d'informazione che pubblica il mensile «Migration Newssheet» (edizione inglese) e «Migrations Europe» (edizione francese),

— 100 000 ECU sono assegnati all'azione contro l'oblio e per la lotta al razzismo,

— 350 000 ECU sono assegnati al Centro europeo di ricerca sul razzismo e l'antisemitismo,

— 500 000 ECU sono assegnati ad azioni realizzate in cooperazione con la Confederazione europea dei sindacati e i suoi sindacati membri per lottare contro la xenofobia verso i lavoratori migranti, compresi gli immigrati di paesi terzi,

— 2 500 000 ECU sono assegnati alla prosecuzione del progetto «Cities Anti Racism Project»,

— 500 000 ECU sono assegnati alle ONG che operano contro il razzismo nei confronti dei profughi che hanno cercato asilo nei paesi dell'Unione europea.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 400 000	3 400 000				
Stanziamenti 1996	5 400 000		3 400 000	2 000 000		
Totale	8 800 000	3 400 000	3 400 000	2 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 2	***Supporto finanziario speciale in campo sociale a favore della Grecia***						
	Stanziamenti dissociati	—	p.m.	—	1 535 000	0,—	1 628 958,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	49 820 000	45 820 000	56 788 000	43 503 000	38 730 943,—	29 950 476,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 1	49 820 000	45 820 000	56 788 000	43 503 000	38 730 943,—	29 950 476,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B3-4 1 2

Regolamento (CEE) n. 815/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, relativo a un sostegno finanziario eccezionale a favore della Grecia nel settore sociale (GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4130/88 (GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 1).

Articolo destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativi al cofinanziamento di spese pubbliche per la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento degli edifici e l'attrezzatura di centri di formazione professionale e di centri di riabilitazione, per tirocini pratici integrativi della specializzazione professionale per il personale curante, nonché le spese di assistenza tecnica, di valutazione e di controllo.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	16 427 336	9 406 000		7 021 336		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		p.m.			
Totale	16 427 336	9 406 000 (1)	p.m.	7 021 336 (2)		

(1) Compresi 7 871 000 ECU riportati dal 1994.

(2) Lo stanziamento sarà eventualmente coperto, mediante disimpegno o storno, entro il 1997.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-4 2						
B3-4 2 0	***Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro***						
	Stanziamenti dissociati	12 400 000 (1)	12 400 000 (1)	10 240 000 (2)	10 240 000 (2)	11 240 000,—	11 240 000,—

(1) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

Articolo Voce	Commento
B3-4 2 0	Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1947/93 (GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 13). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15). Stanziamento destinato a finanziare le sovvenzioni accordate alla Fondazione che ha il compito di sviluppare e approfondire, alla luce dell'esperienza pratica, le riflessioni sul miglioramento, a medio e a lungo termine, dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro e di individuare i fattori di cambiamento. Le entrate e le spese previsionali per l'esercizio sono le seguenti: Entrate: — titolo 1 «Sovvenzione della Comunità europea» 12 400 000 — titolo 5 «Entrate varie» 250 000 — titolo 6 «Entrate da prestazioni retribuite» 150 000 Totale 12 800 000 Spese: — titolo 1 «Personale» 5 800 000 — titolo 2 «Spese di funzionamento amministrativo» 1 170 000 — titolo 3 «Spese operative» 5 830 000 Totale 12 800 000

Effettivi autorizzati

Categoria	Numero	
	1995	1996
A	18	19
LA	11	11
B	14	14
C	35	36
D	2	2
Agenti locali	—	—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 2 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	12 400 000	12 400 000	10 240 000	10 240 000	11 240 000,—	11 240 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 2	12 400 000	12 400 000	10 240 000	10 240 000	11 240 000,—	11 240 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 2 0	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 12 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	12 240 000 (1)	12 240 000				
Stanziamenti 1996	13 400 000 (2)		13 400 000			
Totale	25 640 000	12 240 000 (1)	13 400 000 (2)			

(1) Di cui 2 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 1 milione di ECU iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-4 3						
B3-4 3 0	***Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini***						
B3-4 3 0 0	Sanità pubblica, promozione della salute, informazione sulla salute, educazione alla salute e formazione in materia di sanità pubblica Stanziamenti dissociati	12 500 000	11 400 000	7 200 000	5 350 000	4 733 974,—	1 465 432,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	
B3-4 3 0 0	*Ex voci B3-4 3 0 0 e B3-4 3 0 6* Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3 lettera o) e 129. Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcool (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 3). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 maggio 1992, sulla tossicologia ai fini della protezione della salute (GU n. C 148 del 12. 6. 1992, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 maggio 1992, su nutrizione e salute (GU n. C 148 del 12. 6. 1992, pag. 2). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1992, concernente l'educazione sanitaria (GU n. C 326 dell'11. 12. 1992, pag. 2). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 1992, sull'educazione alla salute nelle scuole (GU n. C 336 del 19. 12. 1992, pag. 8). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1993, relativa all'azione futura nel settore della sanità pubblica (GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 1). Comunicazione della Commissione, del 24 novembre 1993, relativa al quadro di azione nel campo della sanità pubblica [COM(93) 559 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1994, relativa al quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1994, in materia di malattie cardiovascolari (GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 3). Posizione comune (CE) n. 11/95, definita dal Consiglio il 2 giugno 1995, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la promozione della salute, informazione, educazione e formazione, nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 21). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 17 ottobre 1995, relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (GU n. C 338 del 16. 12. 1995, pag. 4). Queste azioni sono destinate a sostenere le attività transnazionali volte a migliorare la qualità di vita delle persone colpite dalla malattia di Alzheimer e delle persone che le assistono (a titolo non professionale), assegnando un importo di 5 milioni di ECU; organizzare azioni complementari di informazione che spieghino ai cittadini dell'Unione europea quali sono i vantaggi arrecati loro dalla Comunità e dal mercato interno in materia di sanità pubblica, assegnando un importo di 4 milioni di ECU; sostenere la «European Public Health Alliance», che riceve 200 000 ECU per il potenziamento delle sue attività; promuovere lo scambio d'informazioni e di esperienza fra gli Stati membri in detto settore, a favorire la creazione e lo sviluppo di progetti pilota e di reti, alla raccolta ed al trattamento dei dati e delle informazioni sulle condizioni sanitarie, sui fattori che determinano la salute, sui fattori di rischio e sui sistemi sanitari, al finanziamento di analisi, censimenti, studi e misure sulla prevenzione delle malattie di rilievo a livello comunitario, all'elaborazione di una relazione sulla situazione sanitaria dei cittadini dell'Unione Europea, a migliorare le conoscenze sulle politiche di sanità pubblica e sull'impatto delle riforme, oppure lo sviluppo di metodi di valutazione di programmi e di azioni nel settore della sanità pubblica, a procedere alle necessarie valutazioni ed a contribuire all'attuazione di programmi ed azioni, a coprire il finanziamento delle azioni e misure di sensibilizzazione e di formazione di personale sanitario e ad incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali responsabili nel settore della sanità pubblica, per garantire un alto livello di protezione della salute umana. Sono imputate a questa voce anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 1	Lotta contro il cancro Stanziamenti dissociati	12 000 000	12 000 000	11 000 000	9 300 000	11 248 926,—	9 537 797,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	*(seguito)*
B3-4 3 0 0	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 12 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 574 945	3 074 945	500 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	7 200 000	2 275 055	4 924 945			
Stanziamenti 1996	12 500 000		5 975 055	6 524 945		
Totale	23 274 945	5 350 000	11 400 000	6 524 945		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 197 500 ECU in impegni,

— 94 406 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B3-4 3 0 1

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3 lettera o) e 129.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 30 a 36.

Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1993, relativa all'azione futura nel settore della sanità pubblica (GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 1).

Comunicazione della Commissione, del 24 novembre 1993, relativa al quadro di azione nel campo della sanità pubblica [COM(93) 559 def.].

Risoluzione del Consiglio, del 13 dicembre 1993, concernente i futuri orientamenti del programma L'Europa contro il cancro a seguito della sua valutazione per il periodo 1987-1992 (GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1994, relativa al quadro d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 1).

Posizione comune (CE) n. 9/95, definita dal Consiglio il 2 giugno 1995, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d'azione di lotta contro il cancro nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1996-2000) (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni, le spese per studi e il costo delle azioni d'informazione e di sensibilizzazione del pubblico e di formazione del personale sanitario in materia di prevenzione del cancro.

Esso copre anche gli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale nei suddetti settori (comprese le relazioni con gli organismi specializzati), per promuovere e incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali responsabili nel settore della sanità pubblica, al fine di garantire un alto livello di protezione della salute umana.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 1	*(seguito)*						
B3-4 3 0 2	Aspetti sanitari dell'abuso della droga Stanziamenti dissociati	6 500 000	6 000 000	3 800 000	3 200 000	3 300 000,—	3 049 114,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	*(seguito)*
B3-4 3 0 1	*(seguito)*

Queste azioni intendono promuovere lo scambio d'informazioni e di esperienza fra gli Stati membri in detto settore, favorire la creazione e lo sviluppo di progetti pilota e di reti ed incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali responsabili nel settore della sanità pubblica, per garantire un alto livello di protezione della salute umana.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 12 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	13 496 318	6 700 000	3 700 000	3 096 318		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	11 000 000	3 800 000	5 000 000	2 200 000		
Stanziamenti 1996	12 000 000		3 300 000	8 700 000		
Totale	36 496 318	10 500 000 (1)	12 000 000	13 996 318		

(1) Compresi 1 200 000 ECU riportati dal 1994.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 189 600 ECU in impegni,

— 52 140 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B3-4 3 0 2

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3 lettera o) e 129.

Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, concernenti l'affidabilità degli esami delle secrezioni fisiologiche per scoprire l'uso di droghe illecite (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 2).

Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, sulla prevenzione dell'AIDS nei tossicodipendenti per via parenterale (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 3).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	*(seguito)*
B3-4 3 0 2	*(seguito)*

Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1989, concernenti l'attuazione di azioni coordinate di prevenzione delle tossicomanie e di assunzione a carico dei tossicomani (GU n. C 31 del 9. 2. 1990, pag. 1).

Dichiarazione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, relativa alla lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive (GU n. C 170 del 29. 6. 1991, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1993, relativa all'azione futura nel settore della sanità (GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 1).

Comunicazione della Commissione, del 24 novembre 1993, relativa al quadro di azione nel campo della sanità pubblica [COM(93) 559 def.].

Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1994, relativa al quadro d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione, del 21 giugno 1994, relativa all'azione comunitaria nel campo della tossicodipendenza [COM(94) 223 def.].

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 agosto 1994, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1995-2000) (GU n. C 257 del 14. 9. 1994, pag. 4).

Queste azioni intendono promuovere lo scambio d'informazioni e di esperienza fra gli Stati membri in detto settore, favorire la creazione e lo sviluppo di progetti pilota e di reti ed incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali responsabili nel settore della sanità pubblica, per garantire un alto livello di protezione della salute umana.

Lo stanziamento copre anche il costo delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico e della formazione di personale sanitario specializzato nella prevenzione della tossicomania, nonché l'informazione a favore dei giovani per prevenire l'uso della droga.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 070 286	2 747 776	322 510			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 800 000	452 224	2 547 776	800 000		
Stanziamenti 1996	6 500 000		3 129 714	3 370 286		
Totale	13 370 286	3 200 000	6 000 000	4 170 286		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 102 700 ECU in impegni,

— 49 449 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 2	*(seguito)*						
B3-4 3 0 3	Lotta contro l'AIDS e certe altre malattie trasmissibili Stanziamenti dissociati	9 400 000	11 000 000	9 000 000	7 000 000	8 999 238,—	7 760 885,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	*(seguito)*
B3-4 3 0 2	*(seguito)* Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B3-4 3 0 3	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3, lettera o) e 129. Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, concernenti l'AIDS (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 21). Decisione 91/317/CEE del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, riguardante l'adozione di un piano d'azione 1991-1993 nel quadro del programma L'Europa contro l'AIDS (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 26). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1993, relativa all'azione futura nel settore della sanità (GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 1). Comunicazione della Commissione, del 24 novembre 1993, relativa al quadro di azione nel campo della sanità pubblica [COM(93) 559 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 13 dicembre 1993, riguardante l'estensione fino a tutto il 1994 del piano d'azione 1991-1993 nel quadro del programma L'Europa contro l'AIDS (GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 4). Conclusioni del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativa alla creazione di una rete in materia di epidemiologia nella Comunità (GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 6). Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1994, relativa al quadro d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 1). Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativa alla sicurezza e all'autosufficienza del sangue nella Comunità europea [COM(94) 652 def.]. Posizione comune (CE) n. 10/95, definita dal Consiglio il 2 giugno 1995, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell'azione in materia di salute pubblica (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 11). Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1995, sulla sicurezza delle trasfusioni e l'autosufficienza di sangue nella Comunità europea (GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 1). Decisione n. 1729/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante l'estensione del programma «L'Europa contro l'AIDS» (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il costo delle azioni di sorveglianza e di controllo, nonché la lotta contro la trasmissione del HIV/AIDS e di talune altre malattie trasmissibili, d'informazione, di educazione e di formazione all'assistenza psichica e di lotta contro la discriminazione dei malati di AIDS e le loro famiglie, in cooperazione con le ONG e nel quadro di progetti pilota. Queste azioni intendono promuovere lo scambio d'informazioni e di esperienza fra gli Stati membri in detto settore, favorire la creazione e lo sviluppo di progetti pilota e di reti ed incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali responsabili nel settore della sanità pubblica, per garantire un alto livello di protezione della salute umana. Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 3 0	40 400 000	40 400 000	31 000 000	24 850 000	28 282 138,—	21 813 228,—
B3-4 3 1	***Sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro***						
B3-4 3 1 0	Protezione della salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la sovvenzione all'Ufficio tecnico sindacale europeo						
	Stanziamenti dissociati	4 500 000	3 700 000	4 050 000	3 250 000	6 619 050,—	4 716 869,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	*(seguito)*
B3-4 3 0 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 9 400 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	8 209 882	5 509 882	2 700 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 000 000	1 490 118	5 700 000	1 809 882		
Stanziamenti 1996	9 400 000		2 600 000	4 350 000	2 450 000	
Totale	26 609 882	7 000 000	11 000 000	6 159 882	2 450 000	

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 148 520 ECU in impegni,

— 41 080 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B3-4 3 1	
B3-4 3 1 0	*Ex voci B3-4 0 0 3 e B3-4 3 1 0* Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 117, 118, 118 A e 118 B. Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro. Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE (GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74). Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sul quadro generale per l'azione della Commissione delle Comunità europee nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000) (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 478).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 1	*(seguito)*						
B3-4 3 1 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 1	*(seguito)*
B3-4 3 1 0	*(seguito)*

Libro bianco, presentato dalla Commissione il 27 luglio 1994, «La politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione» [COM(94) 333 def.], in particolare la parte III, punti da 17 a 19.

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 25 luglio 1995, che adotta un programma di misure non legislative intese e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (GU n. C 262 del 7. 10. 1995, pag. 18).

Stanziamento destinato a coprire la sovvenzione versata al Centro internazionale d'informazione dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Esso copre inoltre il costo delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico e la formazione di personale sanitario.

Il crescente volume di lavoro di cooperazione esterna deriva dall'accordo tra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio, dai nuovi sviluppi in corso nell'Europa centrale e orientale, dal crescente interesse globale per la salute e la sicurezza, nonché dall'esigenza di una maggiore cooperazione con le organizzazioni internazionali quali l'Ufficio internazionale del lavoro, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione marittima internazionale.

Quest'azione è destinata a garantire un'adeguata attuazione delle direttive comunitarie sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, a continuare a promuovere l'applicazione di norme rigorose a livello di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nella Comunità e ad assicurare una partecipazione effettiva delle parti sociali alla concezione, formulazione e realizzazione della politica comunitaria avviata dalla Commissione in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

È imputato a questa voce il finanziamento di progetti pilota a livello dell'ambiente di lavoro concernenti la ricerca, della diffusione di informazioni, nonché della realizzazione di corsi di formazione professionale e di seminari sulla materia. I fondi saranno concessi in particolar modo alle piccole e medie imprese e riguarderanno la legislazione comunitaria in materia di salute, sicurezza e ambiente, al fine di migliorare la consapevolezza dell'ambiente di lavoro e dei rischi ambientali sul luogo di lavoro.

Lo stanziamento copre anche i progetti pilota destinati alla formazione ecologica dei lavoratori delle PMI.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 570 755	1 450 000	500 000	1 620 755		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 050 000	1 800 000	750 000	1 500 000		
Stanziamenti 1996	4 500 000		2 450 000	2 050 000		
Totale	12 120 755	3 250 000	3 700 000	5 170 755		

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 1	*(seguito)*						
B3-4 3 1 1	Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro Stanziamenti dissociati	4 000 000 (1)	4 000 000 (1)	4 000 000 (2)	4 000 000 (2)	150 000,—	0,—
B3-4 3 1 2	Soccorsi alle vittime dei sinistri del settore carbosiderurgico e aiuti agli orfani Stanziamenti dissociati	500 000	500 000	300 000	300 000	180 000,—	180 000,—

(1) Uno stanziamento di 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 1	*(seguito)*
B3-4 3 1 1	Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU n. L 216 del 20. 8. 1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di personale, di funzionamento e le spese operative dell'Agenzia. Nel 1996, una parte di esso servirà per le spese di avviamento e di installazione dell'Agenzia. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	150 000	150 000				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000 (1)	4 850 000	150 000			
Stanziamenti 1996	4 500 000 (2)		4 350 000	150 000		
Totale	9 650 000	5 000 000 (1)	4 500 000 (2)	150 000		

(1) Di cui 1 milione di ECU iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B3-4 3 1 2	Decisione dell'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in seguito alla catastrofe di Marcinelle del 1953. Soccorso una tantum, versato alle vedove, agli orfani e agli ascendenti delle vittime di incidenti collettivi del settore minerario e siderurgico. *Aiuto per la formazione scolastica degli orfani* Borse di studio accordate dalla Fondazione Paul Finet, istituita dall'Alta Autorità nel 1965, a orfani di minatori e di lavoratori del settore siderurgico deceduti a seguito di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale. Aiuti concessi agli organismi che svolgono attività educative ed assistenziali a favore degli orfani dei minatori deceduti a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia professionale, nonché dei figli dei lavoratori con difficoltà familiari dovute alle conseguenze sociali della ristrutturazione nel settore carbosiderurgico.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 1	*(seguito)*						
B3-4 3 1 2	*(seguito)*						
B3-4 3 1 3	Azione preparatoria a favore della sicurezza sul lavoro in Europa (programma Safe) Stanziamenti dissociati	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 1	*(seguito)*
B3-4 3 1 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	300 000	300 000				
Stanziamenti 1996	500 000		500 000			
Totale	800 000	300 000	500 000			

B3-4 3 1 3

Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sul Quadro generale per l'azione della Commissione delle Comunità europee nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000) (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 478).

Libro bianco, presentato dalla Commissione il 27 luglio 1994, «La politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione» [COM(94) 333 def.], in particolare la parte III, punti da 17 a 19.

In particolare lo stanziamento è destinato a sostenere misure volte a garantire un'adeguata attuazione delle direttive comunitarie sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, a continuare la promozione di elevati standard in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nella Comunità e a garantire l'effettivo coinvolgimento delle parti sociali nella concezione, formulazione e attuazione della politica comunitaria avviata dalla Commissione in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Esso copre anche le misure preparatorie per un eventuale programma Safe (Safety action for Europe: azioni di sicurezza per l'Europa) da attuare a livello di ambiente di lavoro e concernente ricerche, diffusione di informazioni, formazione e seminari. I finanziamenti saranno destinati in particolare alle PMI e riguarderanno la legislazione comunitaria in materia di salute, sicurezza e ambiente in vista di una migliore consapevolezza dell'ambiente di lavoro e dei rischi ambientali sul luogo di lavoro.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze, congressi, informazioni e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi dell'azione di cui formano parte integrante, con esclusione delle spese relative alla gestione dell'azione stessa o all'amministrazione generale (comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 1	*(seguito)*						
B3-4 3 1 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 3 1	10 500 000	9 700 000	9 850 000	8 550 000	6 949 050,—	4 896 869,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	50 900 000	50 100 000	40 850 000	33 400 000	35 231 188,—	26 710 097,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 3	50 900 000	50 100 000	40 850 000	33 400 000	35 231 188,—	26 710 097,—
	CAPITOLO B3-4 4						
B3-4 4 0	***Lotta contro l'abuso di droga*** Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 500 000	1 875 000	1 500 000	1 316 930,—	497 033,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 1	*(seguito)*
B3-4 3 1 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 500 000	1 000 000	500 000			
Stanziamenti 1996	1 500 000		1 000 000	500 000		
Totale	3 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000		

B3-4 4 0	Conclusioni del Consiglio europeo, del 28 e 29 giugno 1985, sulla necessità della messa in opera di un programma di lotta contro l'abuso di droghe. Conclusioni del Consiglio europeo, del 26 e 27 giugno 1986, sulla necessità della messa in atto di un programma di lotta contro l'abuso di droga. Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, concernente una rete europea di dati sanitari per quanto riguarda l'abuso di droga (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, concernenti l'affidabilità degli esami delle secrezioni fisiologiche per scoprire l'uso di droghe illecite (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 2).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 4 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 4 0	*(seguito)*

Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 56).

Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1).

Conclusioni del Consiglio europeo, del 14 e 15 dicembre 1990, relative al piano europeo di lotta contro la droga.

Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77).

Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76).

Regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, (GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17), modificato dal regolamento (CEE) n. 2959/93 (GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 3295/94 (GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 7), in particolare la parte B del suo allegato, secondo il quale la Commissione mette a disposizione dell'Osservatorio, che le diffonderà, le informazioni ed i dati statistici di cui essa dispone in virtù delle proprie competenze.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 giugno 1994, relativa a un piano d'aziome dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999) [COM(94) 234 def.].

Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni, le spese di studi e riunioni e il costo delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico e della formazione di personale sanitario nei settori della lotta contro le droghe.

Una parte dello stanziamento è destinata al potenziamento e allo sviluppo di contatti fra le città dell'Unione europea per una politica innovativa e preventiva in tema di droga.

Esso copre anche gli impegni internazionali della Comunità nei settori menzionati (comprese le relazioni con diversi organismi specializzati), allo scopo di promuovere ed incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali responsabili nel settore della lotta contro le droghe.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 051 828	1 051 828				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 875 000	448 172	587 500	839 328		
Stanziamenti 1996	2 000 000		912 500	1 087 500		
Totale	4 926 828	1 500 000	1 500 000	1 926 828		

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 4 1	***Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze*** Stanziamenti dissociati	5 840 000	5 840 000	4 350 000 (1)	4 350 000 (1)	4 800 000,—	4 116 947,—

(1) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 4 1	Conclusioni del Consiglio europeo, del 14 e 15 dicembre 1990, riguardanti il piano europeo di lotta contro la droga. Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 3295/94 (GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 7). Stanziamento destinato a coprire le spese di studio, di know-how, di pubblicazioni e di informazione, nonché alcuni progetti preparatori per l'attuazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Esso copre anche spese per prestazioni di servizi ed alcuni contratti con imprese comunitarie soprattutto in vista dell'attuazione della rete di centri di raccolta, trattamento e diffusione di informazione sulle droghe, destinato a costituire parte integrante dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. È altresì imputato a quest'articolo il finanziamento dello studio comparativo sui migliori metodi per lottare contro la tossicomania e i suoi effetti secondari e il sostegno ai programmi più efficaci. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 840 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	776 224	776 224				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 350 000 (1)	5 254 776	95 224			
Stanziamenti 1996	5 840 000		5 744 776	95 224		
Totale	11 966 224	6 031 000 (1) (2)	5 840 000	95 224		

(1) Di cui 1 milione di ECU iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Compresi 681 000 ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	7 840 000	7 340 000	6 225 000	5 850 000	6 116 930,—	4 613 980,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 4	7 840 000	7 340 000	6 225 000	5 850 000	6 116 930,—	4 613 980,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	183 460 000	172 660 000	176 373 000	148 138 000	154 090 869,—	123 590 573,—
	Totale del titolo B3-4	**183 460 000**	**172 660 000**	**176 373 000**	**148 138 000**	**154 090 869,—**	**123 590 573,—**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	777 685 000	782 855 000	592 163 000	512 114 000	645 461 160,91	548 733 589,74
	Totale della sottosezione B3	**777 685 000**	**782 855 000**	**592 163 000**	**512 114 000**	**645 461 160,91**	**548 733 589,74**

COMMISSIONE

Sottosezione B3

(Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — LOTTA CONTRO LA DROGA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B4

ENERGIA, CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E AMBIENTE

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1	**ENERGIA**						
B4-1 0	POLITICA ENERGETICA	62 000 000	54 600 000	63 000 000	56 450 000	32 825 535,84	36 256 078,62
	Totale del titolo B4-1	**62 000 000**	**54 600 000**	**63 000 000**	**56 450 000**	**32 825 535,84**	**36 256 078,62**
B4-2	**CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM**						
B4-2 0	CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM	19 070 000	17 420 000	19 200 000	19 750 000	13 571 582,81	10 456 352,77
	Totale del titolo B4-2	**19 070 000**	**17 420 000**	**19 200 000**	**19 750 000**	**13 571 582,81**	**10 456 352,77**
B4-3	**AMBIENTE**						
B4-3 0	AZIONI PER L'AMBIENTE	28 900 000	30 100 000	28 900 000	35 150 000	21 911 278,94	26 879 008,45
B4-3 1	AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE	13 000 000	13 500 000	9 788 000	9 919 000	10 255 200,—	11 535 095,99
B4-3 2	STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE	90 000 000	75 400 000	97 000 000	66 000 000	95 498 696,37	29 740 683,70
B4-3 3	PROTEZIONE CIVILE	p.m.	p.m.	1 500 000	1 800 000	1 499 996,82	1 360 220,38
B4-3 4	AIUTI URGENTI	p.m.	p.m.	5 000 000	5 000 000	10 200 000,—	10 200 000,—
	Totale del titolo B4-3	**131 900 000**	**119 000 000**	**142 188 000**	**117 869 000**	**139 365 172,13**	**79 715 008,52**
	Totale della sottosezione B4	**212 970 000**	**191 020 000**	**224 388 000**	**194 069 000**	**185 762 290,78**	**126 427 439,91**

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-1

ENERGIA

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-1 0						
B4-1 0 0	***Nuove tecnologie energetiche***						
B4-1 0 0 0	Thermie II (programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa) Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	1 500 000 (2)	30 000 000	12 000 000	0,—	0,—

(1) Uno stanziamento di 6 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-1

ENERGIA

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA

Articolo Voce	Commento
B4-100	
B4-1000	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130, paragrafo 1, quarto trattino, 130 R, 130 S, paragrafo 1 e 235. Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 aprile 1994, concernente un programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche europee 1995-1998 (Thermie II) (GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 6). Risoluzione del Consiglio, del 23 novembre 1995, riguardante il Libro verde «Per una politica energetica dell'Unione europea» (GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 3). Il programma Thermie II si propone non soltanto obiettivi di carattere energetico, ma anche altre grandi priorità della Comunità: la creazione del mercato interno, il potenziamento della competitività dell'industria europea, il miglioramento delle condizioni di vita nelle regioni urbane e rurali, il rafforzamento della coesione economica e sociale, la cooperazione con i paesi terzi. Il programma prevede la promozione delle tecnologie energetiche europee dimostrandone la redditività economica, nonché la promozione dei risultati di progetti analoghi finanziati dagli Stati membri o dall'industria stessa, e la penetrazione sui mercati dei paesi terzi attraverso la cooperazione industriale [tutte queste attività fanno parte dell'attuale programma Thermie II (1995-1998), ma non del quarto programma quadro RST]. Il programma riguarda i settori dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti di energie rinnovabili e dei combustibili fossili e promuove le tecnologie mediante azioni di dimostrazione e di diffusione in previsione di un uso finale specifico nei settori industriali e dell'energia, nel settore terziario e dei sistemi energetici rurali. Stanziamento destinato a finanziare: — i progetti dimostrativi, fino al 35 % dei costi ammissibili; — le misure di promozione delle tecnologie energetiche, compresa la diffusione dei risultati dei progetti dimostrativi; — i trasferimenti delle tecnologie energetiche e di cooperazione industriale con i paesi terzi; — le misure di sostegno orizzontali che comprendono la valutazione dei progetti e del programma. Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 0	*(seguito)*						
B4-1 0 0 0	*(seguito)*						
B4-1 0 0 1	Progetti pilota finalizzati all'uso delle energie rinnovabili Stanziamenti dissociati	8 000 000	4 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-1 0 0 *(seguito)*

B4-1 0 0 0 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	30 000 000	12 000 000		7 200 000	5 000 000	5 800 000
Stanziamenti 1996	6 000 000 (1)		3 500 000	1 680 000	820 000	
Totale	36 000 000	12 000 000	3 500 000 (2)	8 880 000	5 820 000	5 800 000

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 2 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B4-1 0 0 1 *Nuova voce*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130, paragrafo 1, quarto trattino, 130 R, 130 S, paragrafo 1 e 235.

Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 aprile 1994, concernente un programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche europee 1995-1998 (Thermie II) (GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 6).

Parere del Parlamento europeo, del 15 novembre 1994, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente un programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche europee 1995-1998 (Thermie II) (GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 48).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 7 aprile 1995, sul programma Thermie II (GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 299).

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di progetti pilota che hanno lo scopo di avviare azioni comunitarie per la promozione di nuove tecnologie nel settore delle energie rinnovabili in diversi settori tecnologici, dimostrandone la redditività economica, ed azioni comunitarie nell'assistenza all'accesso ai mercati in paesi terzi attraverso la cooperazione industriale.

Tali progetti pilota saranno accorpati al programma Thermie II non appena sarà approvato.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 0	*(seguito)*						
B4-1 0 0 1	*(seguito)*						
B4-1 0 0 2	Progetti pilota nel settore dell'uso razionale di energia Stanziamenti dissociati	8 000 000	4 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-100	*(seguito)*
B4-1001	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 miloni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	8 000 000		4 000 000	4 000 000		
Totale	8 000 000		4 000 000	4 000 000		

B4-1002 *Nuova voce*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130, paragrafo 1, quarto trattino, 130 R, 130 S, paragrafo 1 e 235.

Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 aprile 1994, concernente un programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche europee 1995-1998 (Thermie II) (GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 6).

Parere del Parlamento europeo, del 15 novembre 1994, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente un programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche europee 1995-1998 (Thermie II) (GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 48).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 7 aprile 1995, sul programma Thermie II (GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 299).

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di progetti pilota che hanno lo scopo di avviare azioni comunitarie per la promozione di nuove tecnologie nel settore dell'uso razionale dell'energia in diversi settori tecnologici, dimostrandone la redditività economica, ed azioni comunitarie nell'assistenza all'accesso ai mercati in paesi terzi attraverso la cooperazione industriale.

Tali progetti pilota saranno accorpati al programma Thermie II non appena sarà approvato.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 0	*(seguito)*						
B4-1 0 0 2	*(seguito)*						
B4-1 0 0 3	Progetti pilota nel settore delle tecnologie pulite del carbone Stanziamenti dissociati	8 000 000	4 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-100	*(seguito)*
B4-1002	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	8 000 000		4 000 000	4 000 000		
Totale	8 000 000		4 000 000	4 000 000		

B4-1003 *Nuova voce*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130, paragrafo 1, quarto trattino, 130 R, 130 S, paragrafo 1 e 235.

Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 aprile 1994, concernente un programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche europee 1995-1998 (Thermie II) (GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 6).

Parere del Parlamento europeo, del 15 novembre 1994, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente un programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche europee 1995-1998 (Thermie II) (GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 48).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 7 aprile 1995, sul programma Thermie II (GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 299).

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di progetti pilota che hanno lo scopo di avviare azioni comunitarie per la promozione di nuove tecnologie pulite del carbone in diversi settori tecnologici, dimostrandone la redditività economica, ed azioni comunitarie nell'assistenza all'accesso ai mercati in paesi terzi attraverso la cooperazione industriale.

Tali progetti pilota saranno accorpati al programma Thermie II non appena sarà approvato.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 0	*(seguito)*						
B4-1 0 0 3	*(seguito)*						
B4-1 0 0 9	Completamento di azioni precedenti Stanziamenti dissociati	p.m.	17 500 000	10 200 000	23 900 000	13 929 873,—	24 691 775,88

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 0	*(seguito)*
B4-1 0 0 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	8 000 000		4 000 000	4 000 000		
Totale	8 000 000		4 000 000	4 000 000		

B4-1 0 0 9	*Ex voci B4-1 0 0 9, B4-1 0 3 1 e B4-1 0 4 0 (in parte)* Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU n. C 185 del 14. 8. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 3640/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29). Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1). Decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32) (programma Pace). Comunicazione della Commissione, dell'8 maggio 1991, «La programmazione energetica nella Comunità europea (a livello regionale)» [COM(91) 53 def.]. Decisione 91/565/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1991, sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma Save) (GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34). Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 1992. Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti derivanti: — dalla promozione di attività di sviluppo tecnologico direttamente collegate con l'esplorazione, lo sfruttamento, l'immagazzinamento o il trasporto degli idrocarburi attraverso la concessione di contributi finanziari rimborsabili in caso di sfruttamento commerciale dei risultati, alle imprese promotrici di nuove tecnologie nelle attività di cui sopra. L'intervento comunitario è limitato al 40 % al massimo dei progetti approvati [regolamento (CEE) n. 3639/85]; — dal sostegno finanziario ad imprese od organismi comunitari per la realizzazione di progetti dimostrativi e alla conclusione dei loro risultati nei settori: — della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi, — delle nuove tecnologie di combustione dei combustibili solidi, dell'utilizzazione industriale dei residui di combustibili solidi nonché delle nuove tecniche d'uso dell'elettricità e delle trasmissioni, distribuzione e deposito del calore,

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 0	*(seguito)*						
B4-1 0 0 9	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-1 0 0	24 000 000	31 000 000	40 200 000	35 900 000	13 929 873,—	24 691 775,88
B4-1 0 2	***Trasporto di materiale radioattivo nell'Unione europea***						
B4-1 0 2 0	Trasporto di materiale radioattivo nell'Unione europea Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-100	*(seguito)*
B4-1009	*(seguito)*

— delle fonti energetiche nuove e rinnovabili con particolare riguardo all'energia geotermica, l'energia solare, l'energia eolica, l'energia idroelettrica, nonché la biomassa e la valorizzazione energetica dei rifiuti. In questi settori è opportuno annoverare anche i progetti di produzione di energia mediante fermentazione di concime nelle tenute agricole, sia in associazione che in cooperazione, che permettano di apportare un contributo alla soluzione dei problemi ambientali derivanti da un'eccessiva discarica di concime [regolamento (CEE) n. 3640/85];

— dalle azioni svolte sulla base di indagini preparatorie o di valutazione concernenti gli imballaggi per il trasporto, la valutazione delle conseguenze di un incidente di criticità durante le operazioni di deposito e di trasporto delle materie radioattive, il problema della contaminazione degli imballaggi e il ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi nazionali nel settore dei trasporti di materie radioattive;

— dalle azioni miranti a ridurre la crescita della domanda energetica mediante un impiego più efficace dell'energia e a contribuire così all'attuazione dell'obiettivo di politica energetica fissato dal Consiglio, il 16 settembre 1986, e al controllo dei problemi di protezione dell'ambiente;

— dalle azioni specifiche per un rafforzamento dell'efficacia energetica [programma Save I (Specific actions for vigorous energy efficiency)] che comprendono tre parti in tutti i settori dell'uso razionale dell'energia: azioni a carattere regolamentare ed amministrativo, azioni di sostegno agli Stati membri e azioni di rafforzamento delle reti di informazione. Tali azioni non miravano allo sviluppo né alla diffusione di tecnologie nuove;

— dalla promozione della programmazione energetica nelle regioni e nelle città della Comunità.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	63 757 666	20 800 000	14 700 000	11 300 000	9 000 000	7 957 666
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 200 000	3 100 000	2 800 000	1 700 000	1 300 000	1 300 000
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	73 957 666	23 900 000	17 500 000	13 000 000	10 300 000	9 257 666

B4-102	
B4-1020	*Nuova voce*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo 3.

Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU n. C 185 del 14. 8. 1975, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 2	*(seguito)*						
B4-1 0 2 0	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-1 0 2	2 000 000	1 000 000				
B4-1 0 3	***Miglioramento del bilancio energetico della Comunità***						
B4-1 0 3 0	Altener (fonti di energia rinnovabili)						
	Stanziamenti dissociati	10 000 000	9 700 000	12 300 000	8 900 000	9 995 103,25	3 998 837,87

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 2	*(seguito)*
B4-1 0 2 0	*(seguito)* Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di attività che coprono i settori seguenti: — funzionamento del mercato interno e armonizzazione; — indagini sugli incidenti di trasporto; — disposizioni di emergenza in materia di trasporti; — assistenza ai paesi dell'Europa centrale e orientale e alla CSI; — percezione da parte del pubblico del trasporto dei materiali nucleari. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	2 000 000		1 000 000	1 000 000		
Totale	2 000 000		1 000 000	1 000 000		

B4-1 0 3	
B4-1 0 3 0	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Decisione 93/500/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener) (GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 41). Il programma Altener (Alternative energy) comprende tre parti: l'eliminazione degli ostacoli alla commercializzazione delle fonti di energie rinnovabili con provvedimenti di carattere regolamentare ed amministrativo, il rafforzamento della competitività delle fonti di energie rinnovabili mediante azioni specifiche di sostegno e il miglioramento degli scambi di informazioni mediante la creazione di una rete adeguata. Stanziamento destinato a sostenere questi tre tipi di azioni relative a tutte le energie rinnovabili, in particolare l'energia solare, eolica, geotermica e idroelettrica, la biomassa e la valorizzazione energetica dei rifiuti. Le azioni non prevedono sovvenzioni alla produzione di biocarburanti o biocombustibili salvo qualora il bilancio energetico ed ecologico della stessa sia largamente positivo (tenendo conto, in particolare, dell'impatto negativo delle colture intensive sulla conservazione della biodiversità). Esso copre anche: — le spese di partecipazione alle azioni di rafforzamento della competitività delle fonti di energie rinnovabili (formazione, centri di prova e di selezione, azioni pilota, normalizzazione) che saranno intensificate; — le spese di creazione di strumenti coordinati destinati a migliorare la circolazione dell'informazione;

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 3	*(seguito)*						
B4-1 0 3 0	*(seguito)*						
B4-1 0 3 1	Save II (promozione dell'efficienza energetica) Stanziamenti dissociati	15 000 000	4 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 3	*(seguito)*
B4-1 0 3 0	*(seguito)*

— le spese relative alla cooperazione con i paesi terzi.

È altresì imputato alla voce il finanziamento di progetti pilota sull'impiego di biocarburanti.

Tale stanziamento copre inoltre le spese relative a studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 10 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 069 178	5 200 000	2 400 000	1 200 000	900 000	369 178
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	12 300 000	3 700 000	4 300 000	2 200 000	1 100 000	1 000 000
Stanziamenti 1996	10 000 000		3 000 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000
Totale	32 369 178	8 900 000	9 700 000	6 900 000	4 000 000	2 869 178

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni,

— «—» in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B4-1 0 3 1 *Nuova voce*

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 maggio 1995, concernente un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità — Save II (GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 14).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad azioni miranti a controllare i problemi di protezione dell'ambiente mediante la riduzione della crescita della domanda energetica.

Le azioni specifiche per il rafforzamento dell'efficacia energetica (Save II) comprendono nove tipi d'azione in tutti i settori dell'utilizzazione razionale dell'energia:

— studi e altre azioni per attuare la legislazione comunitaria e le norme di rendimento in materia di efficienza energetica nell'Unione europea;

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 3	*(seguito)*						
B4-1 0 3 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 3	*(seguito)*
B4-1 0 3 1	*(seguito)*

— azioni pilota settoriali per accelerare gli investimenti di efficienza energetica e/o migliorare il comportamento dei consumatori che saranno realizzate essenzialmente attraverso le reti comunitarie;

— azioni pilota settoriali mirate, intese ad accelerare gli investimenti di efficienza energetica e/o a migliorare il comportamento energetico dei consumatori;

— misure proposte dalla Commissione per promuovere lo scambio di esperienze attraverso reti di informazioni intese a promuovere un migliore coordinamento tra le attività comunitarie, internazionale, nazionale e regionale, attraverso l'istituzione di opportuni canali per lo scambio dell'informazione;

— un'azione concernente il controllo dei progressi di efficienza energetica nell'Unione europea e nei singoli Stati membri;

— azioni specifiche a favore di una maggiore coesione negli Stati membri e nelle regioni in materia di efficienza energetica; sostegno alla creazione di infrastrutture di efficienza energetica negli Stati membri in cui le politiche al riguardo non sono ancora sufficientemente sviluppate;

— azioni specifiche a favore della gestione dell'energia a livelli regionale e urbano;

— azioni complementari con paesi terzi per promuovere iniziative di politica energetica nell'ottica di un'utilizzazione più razionale dell'energia e della protezione dell'ambiente;

— valutazione e controllo delle azioni intraprese nell'ambito del programma.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 15 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	15 000 000		4 000 000	4 200 000	2 800 000	4 000 000
Totale	15 000 000		4 000 000	4 200 000	2 800 000	4 000 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» ECU in impegni,

— «—» ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA)

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 3	*(seguito)*						
B4-1 0 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-1 0 3	25 000 000	13 700 000	12 300 000	8 900 000	9 995 103,25	3 998 837,87
B4-1 0 4	***Cooperazione energetica e osservazione dei mercati***						
B4-1 0 4 0	Osservatorio europeo dell'energia Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 400 000	1 500 000	1 150 000	906 176,—	678 006,07

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 3	*(seguito)*
B4-1 0 3 1	*(seguito)* n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B4-1 0 4	
B4-1 0 4 0	*Ex voce B4-1 0 4 0 (in parte)* Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1989, sull'effetto serra e la Comunità (GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 4). Comunicazione della Commissione al Consiglio, dell'8 febbraio 1990, Energia e ambiente [COM(89) 369 def.]. Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 16). Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 30). Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 1992. Questa azione si prefigge: — di proseguire l'osservazione dei mercati dell'energia che comprendono le strutture, le tendenze, gli sviluppi e le previsioni relative all'offerta, alla domanda ed ai prezzi delle varie energie, con un accento particolare sulla necessità di proteggere l'ambiente, di valutare l'entità delle emissioni inquinanti ed individuare le possibili opzioni per ridurle; — di valutare e divulgare le relative conoscenze; — di sviluppare un osservatorio europeo dell'energia più rispondente alle necessità riguardanti gli scambi d'informazione e alle esigenze analitiche all'interno dell'Unione europea; — di creare reti specifiche riguardanti l'interazione del settore dell'energia con tutte le attività scientifiche, economiche e sociali. Stanziamento destinato a coprire: — le spese per condurre azioni intese a coordinare la raccolta e lo sfruttamento dei dati di base sulle tendenze del mercato dell'energia e a elaborare modelli di analisi previsionale a medio e a lungo termine; — le spese di indagini e di ricerche intese a facilitare: — la valutazione della situazione e delle prospettive del mercato energetico, — l'elaborazione di proposte della Commissione nel settore della politica energetica in generale. Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 4	*(seguito)*						
B4-1 0 4 0	*(seguito)*						
B4-1 0 4 1	Carta europea dell'energia e cooperazione energetica con i paesi terzi (Synergy) Stanziamenti dissociati	9 000 000	7 500 000	9 000 000	10 500 000	7 994 383,59	6 887 458,80

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B4-1 0 4 *(seguito)*

B4-1 0 4 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	799 787	650 000	100 000	45 000	4 787	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 500 000	500 000	600 000	400 000		
Stanziamenti 1996	2 000 000		700 000	800 000	500 000	
Totale	4 299 787	1 150 000	1 400 000	1 245 000	504 787	

B4-1 0 4 1

Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991, sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi e le organizzazioni extraeuropee (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 49).

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 ottobre 1991, sulla collaborazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e i paesi terzi dell'Europa (GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 38).

Carta europea dell'energia, firmata il 17 dicembre 1991 a L'Aia.

Decisione 94/998/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sull'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia da parte della Comunità europea (GU n. L 380 del 31. 12. 1994, pag. 1).

Trattato di applicazione della carta europea dell'energia, firmato il 17 dicembre 1994 a Lisbona.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 settembre 1995, relativo all'adozione di un programma pluriennale volto a promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia — Programma Synergy (GU n. C 310 del 22. 11. 1995, pag. 10).

L'obiettivo di tale azione riguarda la promozione di una programmazione energetica mirata, la fornitura di assistenza tecnica alle autorità, istituzioni e servizi responsabili dei paesi terzi, la formazione, analisi sui mercati dell'energia e la promozione della cooperazione industriale e gli scambi nel settore dell'energia con i paesi terzi, compresi i paesi dell'Europa centrale e orientale, le repubbliche indipendenti dell'ex Unione Sovietica e i paesi in via di sviluppo, soprattutto tramite l'attuazione della Carta europea dell'energia e la promozione della cooperazione e l'integrazione energetica tra paesi di una stessa regione del mondo.

Stanziamento destinato a coprire le spese:

— di analisi settoriali per i principali settori di consumo al fine di disporre del miglior quadro possibile delle potenzialità dei risparmi di energia o di introduzione di energie rinnovabili;

— di organizzazione, in particolare di incontri tra industriali della Comunità e dei paesi terzi e di partecipazione a seminari di informazione;

— di analisi preliminari per consentire agli industriali europei di realizzare azioni congiunte nei paesi terzi, azioni di valutazione degli ostacoli e di ricerca di partners, di creazione di joint venture e di valutare le fonti di finanziamento;

— di mantenimento delle azioni dei centri comunitari dell'energia istituiti nell'Europa centrale e orientale per quanto concerne i centri aventi competenze sia geografiche che settoriali;

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-104	*(seguito)*						
B4-1041	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-104	*(seguito)*
B4-1041	*(seguito)* — di preparazione e attuazione di una serie di pacchetti integrati di azioni volte a incentivare l'accesso al mercato delle tecnologie europee pulite ed efficienti dell'energia in paesi chiave dell'America Latina, nel sud del Mediterraneo e nel Sud-Est asiatico (Cina compresa) e, laddove opportuno, in paesi industrializzati; — di contributi finanziari ad organismi ed istituzioni che operano scambi con i paesi terzi nel settore dell'energia, con particolare riferimento alla Carta europea dell'energia; — di fornitura di assistenza tecnica ai paesi terzi da parte di esperti del settore giuridico e in politica energetica; — di azioni d'informazione e di formazione di tecnici e/o ingegneri; — di visite di esperti dei paesi terzi; — di versamento di anticipi per il sostegno tecnico e, se del caso, amministrativo a favore della Carta europea dell'energia. Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 4	*(seguito)*						
B4-1 0 4 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-1 0 4	11 000 000	8 900 000	10 500 000	11 650 000	8 900 559,59	7 565 464,87
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	62 000 000	54 600 000	63 000 000	56 450 000	32 825 535,84	36 256 078,62
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-1 0	62 000 000	54 600 000	63 000 000	56 450 000	32 825 535,84	36 256 078,62
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	62 000 000	54 600 000	63 000 000	56 450 000	32 825 535,84	36 256 078,62
	Totale del titolo B4-1	**62 000 000**	**54 600 000**	**63 000 000**	**56 450 000**	**32 825 535,84**	**36 256 078,62**

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 4	*(seguito)*
B4-1 0 4 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 9 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 465 367	7 800 000	1 800 000	800 000	65 367	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 000 000	2 700 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000	800 000
Stanziamenti 1996	9 000 000		2 700 000	3 000 000	1 500 000	1 800 000
Totale	28 465 367	10 500 000	7 500 000	5 300 000	2 565 367	2 600 000

Le eventuali entrate provenienti dai rimborsi degli Stati partecipanti possono essere riutilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-2

CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-2 0						
B4-2 0 0	***Ispezioni relative al controllo di sicurezza; formazione e riqualificazione degli ispettori***						
B4-2 0 0 0	Ispezioni relative al controllo di sicurezza e formazione degli ispettori Stanziamenti dissociati	4 550 000	4 250 000	4 200 000	4 150 000	3 500 000,—	3 333 040,89

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-2

CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

CAPITOLO B4-20 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

Articolo Voce	Commento
B4-200	
B4-2000	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo VII. Accordi di verifica conclusi tra la Comunità, gli Stati membri non dotati di armi nucleari e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e Stati terzi quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 marzo 1992, di una decisione della Commissione riguardante l'installazione di laboratori in loco per le analisi dei campioni di controllo di sicurezza [SEC(92) 515 def.]. Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dai controlli relativi alle materie nucleari, dalle ispezioni, dalle missioni, dal sostegno alle attività di ispezione, dall'affitto di uffici e di mezzi di trasporto, dalle prestazioni speciali da eseguire presso alcuni impianti nonché le spese di funzionamento sostenute nel quadro delle prestazioni e della gestione dei laboratori in loco, le spese di assicurazione, le spese per i corsi e i tirocini di formazione degli ispettori nel campo del controllo di sicurezza, dei corsi speciali di protezione sanitaria e le spese per la costituzione di una videoteca e le spese di missione dei funzionari del Centro comune di ricerca incaricati di eseguire analisi in loco presso i laboratori di Sellafield e di La Hague o altri lavori tecnici nell'ambito di queste attività specifiche. Esso copre anche le spese per riunioni relative: — all'esecuzione degli accordi di verifica conclusi con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica; — alle modalità di sequestro di inventari delle materie e all'uso di apparecchi, di sigilli, ecc.; — alla convocazione di consulenti in materia di controllo di sicurezza. Sono altresì imputate alla voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Lo stanziamento copre inoltre un importo di 80 000 ECU anticipato all'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Le entrate provenienti dal rimborso di tale somma dall'Agenzia possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-20 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-200	*(seguito)*						
B4-2000	*(seguito)*						
B4-2001	Formazione di esperti dei paesi dell'Europa centrale e orientale e degli Stati dell'ex Unione Sovietica nel settore del controllo di sicurezza (Safeguards) — Messa in atto di un sistema di contabilità e di controllo dei materiali fissili in Russia						
	Stanziamenti dissociati	3 100 000	2 200 000	1 800 000	1 700 000	999 592,76	699 869,15

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B4-2 0 0 *(seguito)*

B4-2 0 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 550 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 015 556	850 000	165 556			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 200 000	3 300 000	650 000	250 000		
Stanziamenti 1996	4 550 000		3 434 444	900 000	215 556	
Totale	9 765 556	4 150 000	4 250 000	1 150 000	215 556	

B4-2 0 0 1

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo X.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 aprile 1992, sulla sicurezza nucleare nei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità di Stati indipendenti (GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 244).

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen dei giorni 9 e 10 dicembre 1994.

Stanziamento destinato a coprire le spese concernenti:

— da una parte, il completamento della fase di formazione («prima fase») in materia di controllo di sicurezza e di protezione sanitaria di specialisti provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale e dagli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica;

— dall'altra, l'introduzione di un sistema di contabilità e controllo dei materiali nucleari, soprattutto in Russia, basato sui risultati della «prima fase», comprendenti progetti relativi ai seguenti campi: raccolta, trattamento e valutazione di dati; procedure ed esecuzione di ispezioni; realizzazione pratica di inventari presso gli impianti.

Le spese da coprire riguardano in particolare:

— l'organizzazione di corsi e tirocini di formazione professionale impartiti nell'Unione europea e/o in paesi dell'Europa centrale e orientale e negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, per esperti di tali paesi, in materia di controllo di sicurezza, comprese le spese di soggiorno (spese di viaggio, indennità giornaliere, ecc.);

— l'organizzazione di seminari per i medesimi esperti nell'Unione europea e/o in paesi dell'Europa centrale e orientale e negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica;

— le visite degli esperti agli impianti nucleari dell'Unione europea e/o di paesi dell'Europa centrale e orientale e degli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica;

— il relativo sostegno materiale, logistico e burotico;

— la traduzione e l'interpretazione;

— le missioni del personale addetto al controllo di sicurezza, dell'Euratom e di esperti dell'Unione europea selezionati nell'ambito delle attività summenzionate;

— il prelevamento, il trasporto e l'analisi di campioni, compresi quelli effettuati nell'ambito del traffico illegale dei materiali nucleari.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-2 0 0	*(seguito)*						
B4-2 0 0 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-2 0 0	7 650 000	6 450 000	6 000 000	5 850 000	4 499 592,76	4 032 910,04
B4-2 0 2	***Acquisto di apparecchiature, prestazioni di servizi e lavori specifici***						
B4-2 0 2 0	Prelievi di campioni e analisi, materiale, lavori specifici, prestazione di servizi e trasporti Stanziamenti dissociati	3 320 000	2 820 000	3 200 000	3 400 000	1 904 608,05	1 687 288,73

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-2 0 0 *(seguito)*

B4-2 0 0 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	502 224	502 224				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 800 000	1 197 776	602 224			
Stanziamenti 1996	3 100 000		1 597 776	1 502 224		
Totale	5 402 224	1 700 000	2 200 000	1 502 224		

B4-2 0 2

B4-2 0 2 0

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo VII.

Regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom (GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1).

Accordi di verifica conclusi tra la Comunità, gli Stati membri non dotati di armi nucleari e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e Stati terzi quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo fisico e chimico delle materie nucleari.

Esso copre anche le spese relative a:

— prelievi di campioni, trasporti e analisi,

— acquisto di materiale e di apparecchiature specifiche informatiche e non,

— realizzazione di lavori tecnici e specifici,

— prestazioni di servizi specifici e non, tra cui l'elaborazione di programmi per computer,

— manutenzione e rinnovo di materiale tecnico e informatico, acquisto di pezzi di ricambio ed accessori,

— trasporto di apparecchiature, di materiali e di fonti radioattive,

— acquisto, riparazioni, manutenzione dei mezzi di trasporto,

— acquisto di manuali specializzati e sottoscrizione di abbonamenti a riviste tecniche,

— acquisto di attrezzature nell'ambito del New Partnership Approach (accordo firmato dalla Commissione e dall'AIEA il 28 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-2 0 2	*(seguito)*						
B4-2 0 2 0	*(seguito)*						
B4-2 0 2 1	Controllo specifico degli impianti di grandi dimensioni che trattano il plutonio Stanziamenti dissociati	8 100 000	8 150 000	10 000 000	10 500 000	7 167 382,—	4 736 154,—

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-2 0 2	*(seguito)*
B4-2 0 2 0	*(seguito)*

Esso è indispensabile per assolvere agli obblighi di cui al capo VII del trattato e derivanti dagli accordi internazionali.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Stanziamento che copre inoltre un importo di 140 000 ECU anticipato all'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Le entrate provenienti dal rimborso di tale somma dall'Agenzia possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 320 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 756 921	1 700 000	56 921			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	93 000	93 000				
Stanziamenti 1995	3 200 000	1 607 000	1 120 000	473 000		
Stanziamenti 1996	3 320 000		1 643 079	1 200 000	476 921	
Totale	8 369 921	3 400 000	2 820 000	1 673 000	476 921	

B4-2 0 2 1

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo VII.

Accordi di verifica conclusi tra la Comunità, gli Stati membri non dotati di armi nucleari e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e Stati terzi quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 marzo 1992, di una decisione della Commissione riguardante l'installazione di laboratori in loco per le analisi dei campioni di controllo di sicurezza [SEC(92) 515 def.].

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'installazione, all'acquisto e alla manutenzione di apparecchiature di controllo nelle fabbriche di ritrattamento di La Hague e di Thorp-Sellafield, nelle fabbriche di produzione di elementi di combustibili misti (U/PU) Siemens a Hanau, Marcoule in Francia e Mox a Sellafield nonché nella fabbrica di condizionamento di combustibili irradiati a Gorleben.

Lo stanziamento copre anche le spese relative all'installazione ed al funzionamento dei laboratori di misura e di analisi a UP3 e a Thorp (laboratori in loco).

Sono altresì imputate a questa voce le spese relative all'acquisto, alla manutenzione e al rinnovo del materiale informatico, nonché le prestazioni di subappalto a ditte esterne per la realizzazione di programmi informatici.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-2 0 2	*(seguito)*						
B4-2 0 2 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-2 0 2	11 420 000	10 970 000	13 200 000	13 900 000	9 071 990,05	6 423 442,73
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	19 070 000	17 420 000	19 200 000	19 750 000	13 571 582,81	10 456 352,77
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-2 0	19 070 000	17 420 000	19 200 000	19 750 000	13 571 582,81	10 456 352,77
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	19 070 000	17 420 000	19 200 000	19 750 000	13 571 582,81	10 456 352,77
	Totale del titolo B4-2	**19 070 000**	**17 420 000**	**19 200 000**	**19 750 000**	**13 571 582,81**	**10 456 352,77**

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-2 0 2 *(seguito)*

B4-2 0 2 1 *(seguito)*

Stanziamento che copre inoltre un importo di 50 000 ECU anticipato all'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Le entrate provenienti dal rimborso di tale somma dall'Agenzia possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	8 403 496	5 871 400	2 000 000	532 096		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	3 128 600	2 128 600	1 000 000			
Stanziamenti 1995	10 000 000	3 500 000	2 350 000	3 500 000	650 000	
Stanziamenti 1996	8 100 000		2 800 000	2 000 000	3 000 000	300 000
Totale	29 632 096	11 500 000 (1)	8 150 000	6 032 096	3 650 000	300 000

(1) Compreso 1 milione di ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-3

AMBIENTE

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-3 0						
B4-3 0 4	***Legislazione e altre azioni generali legate al quinto programma a favore dell'ambiente***						
	Stanziamenti dissociati	16 400 000	13 400 000	13 500 000	12 700 000	13 961 749,75	11 573 635,01

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-3

AMBIENTE

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 4	*Ex articolo B4-3 0 4 (in parte)* Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Molteplici regolamenti, decisioni, direttive e risoluzioni in vigore relativi alla protezione dell'ambiente. *Protezione e gestione dello spazio, dell'ambiente e delle risorse naturali* Questa azione copre le iniziative comunitarie miranti a favorire l'attuazione di misure comunitarie, il controllo e la valutazione delle medesime in materia di: — conservazione della natura; — protezione e gestione dello spazio; — gestione dell'ambiente e delle risorse naturali; — conservazione delle specie migratorie; — problemi ambientali di carattere mondiale connessi con il commercio delle specie minacciate di estinzione; — integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola comune; — gestione delle zone transfrontaliere per la preservazione del loro equilibrio ecologico nel quadro di un programma d'azione integrato. *Attuazione della politica comunitaria relativa ai controlli integrati di emissioni degli impianti e prodotti industriali* Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 settembre 1993, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU n. C 311 del 17. 11. 1993, pag. 6), modificata il 16 maggio 1995 (GU n. C 165 dell'1. 7. 1995, pag. 9). Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 34). Tali azioni mirano: — all'attuazione di disposizioni di prevenzione e di lotta integrate contro l'inquinamento proveniente da impianti e prodotti industriali; — all'individuazione degli agenti inquinanti, alla normalizzazione ed all'armonizzazione dei metodi di misurazione e di riduzione delle emissioni; — alla raccolta e alla valutazione dei risultati, dal punto di vista ambientale, delle migliori tecnologie disponibili (best available technology) e loro costi; — ad interventi complementari necessari alla protezione dell'ambiente. Inoltre sono previsti il proseguimento dei programmi di confronto relativi al controllo delle emissioni industriali e di taluni prodotti, delle operazioni di taratura comparata per garantire la comparabilità delle misure effettuate ed il miglioramento dei metodi di misura impiegati negli Stati membri e per garantire l'attuazione, con i paesi terzi, di una politica coordinata dell'ambiente. *Protezione e gestione delle acque* Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 29 marzo 1994, relativa alla qualità delle acque di balneazione (GU n. C 112 del 22. 4. 1994, pag. 3). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 luglio 1994, relativa alla qualità ecologica delle acque (GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 6). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 aprile 1995, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. C 131 del 30. 5. 1995, pag. 5). Questa azione si prefigge: — l'attuazione di misure preventive in materia di inquinamento dell'ambiente acquatico, di misure di lotta contro l'inquinamento e di altri interventi complementari necessari alla protezione del suddetto ambiente, nonché la gestione delle risorse idriche;

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 4	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-304	*(seguito)* — la protezione, la conservazione e il miglioramento degli ecosistemi connessi con l'ambiente acquatico, delle zone costiere e delle azioni che mettono in relazione il turismo e l'ambiente, compresi i progetti pilota sulla pianificazione del territorio; — la protezione dell'ambiente e della salute umana prevista dalla direttiva 76/160/CEE integrando i progressi tecnici, concentrandosi sui parametri più significativi, semplificando il funzionamento della direttiva e garantendo nello stesso tempo l'intervento degli Stati membri in caso di degrado della qualità delle acque; — la protezione, la conservazione e il miglioramento sia delle acque costiere che delle acque interne; — lo stabilimento di collegamenti tra turismo e ambiente. A tale riguardo, sull'esempio del programma per il Mediterraneo, nell'ambito del Mar Baltico va creata una rete fra gli Stati confinanti che contribuisca all'impiego di tutte le capacità scientifiche e tecniche volte a combattere l'inquinamento e a impedire un peggioramento della situazione. Tali stanziamenti servono anche a una ricerca scientifica nel Mar Baltico, nonché a creare un legame culturale tra gli Stati confinanti. *Lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti, protezione dei suoli* Proposta modificata di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 10 giugno 1993, relativa alle discariche di rifiuti (GU n. C 212 del 5. 8. 1993, pag. 33). Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 34). Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10). Questa azione comprende: — l'elaborazione di provvedimenti specifici per la gestione del flusso di rifiuti prioritari; — gli aiuti per lo sviluppo di strumenti e di programmi di gestione dei rifiuti, anche nelle regioni transfrontaliere; — gli aiuti per la creazione di una rete comunitaria di impianti di gestione dei rifiuti; — la promozione di tecnologie di produzione più pulite e di tecnologie di riutilizzazione dei rifiuti; — la protezione dei suoli; — il rafforzamento della problematica relativa alla protezione dei suoli nella normativa comunitaria ed il sostegno di progetti specifici destinati a tutelare la qualità dei suoli e la diffusione delle esperienze. *Controllo ambientale dei prodotti, impianti industriali e biotecnologie* Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo, presentata dalla Commissione il 27 luglio 1993, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU n. C 239 del 3. 9. 1993, pag. 3), modificata il 24 luglio 1995 (GU n. C 261 del 6. 10. 1995, pag. 5). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 marzo 1994, relativa alla limitazione del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU n. C 106 del 14. 4. 1994, pag. 4), modificata il 19 giugno 1995 (GU n. C 238 del 13. 9. 1995, pag. 4). Tali azioni mirano: — alla valutazione obiettiva e alla gestione dei rischi presentati dai prodotti chimici industriali e agricoli (pesticidi) e dalle biotecnologie per quanto riguarda l'impatto di tali sostanze e prodotti sull'uomo e l'ambiente; — alla preparazione e all'attuazione dei provvedimenti previsti dal programma comunitario di politica e di azione in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile, per quanto riguarda la gestione dei rischi industriali dovuti agli impianti e alle biotecnologie. *Politica in materia di prodotti chimici* Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13). Questa azione si prefigge un riscontro dei risultati della conferenza sulle esportazioni di prodotti chimici pericolosi. *Qualità dell'aria, trasporto, inquinamento acustico, energia* Conclusioni del Consiglio ambiente, del 16 dicembre 1994, sui trasporti e l'ambiente. Direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 14).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 4	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 4	*(seguito)* Queste azioni si prefiggono: — di proseguire quelle già avviate nell'ambito delle direttive già in vigore in materia di qualità dell'aria che prevedono, essenzialmente, il controllo dell'attuazione delle direttive e degli scambi di informazioni sui livelli di inquinamento atmosferico, programmi di confronto e operazioni di taratura comparata tra le reti di misurazione ed i laboratori nazionali, nonché il miglioramento dei metodi di misura. Esse devono inoltre permettere di elaborare nuove direttive in questo campo e nuove azioni ad esse collegate: ottimizzazione delle reti di sorveglianza, maggiore conoscenza dei nessi tra inquinamento atmosferico e salute o danni alla vegetazione e/o agli edifici. Esse si prefiggono di proseguire le azioni avviate nell'ambito del programma Emep nel quadro della Commissione economica par l'Europa a Ginevra; — di ridurre l'inquinamento nell'Unione europea mediante l'elaborazione di una legislazione sulla qualità dei carburanti, sulle emissioni delle fonti mobili, degli aerei e delle macchine mobili non stradali, sul controllo delle perdite per evaporazione durante lo stoccaggio del petrolio, sulla distribuzione e sulla vendita; — di elaborare criteri comunitari relativi ai livelli di rumore ambiente e una legislazione specifica sul rumore prodotto dagli aerei, dalle macchine di cantiere e da altre macchine; — di proseguire le azioni avviate che mirano a contribuire alla strategia di mobilità sostenibile elaborata nel programma comunitario di politica e di azione per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, nonché nelle conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 1994. *Preparazione, applicazione e controllo della legislazione comunitaria* L'azione si prefigge di accelerare la definizione e l'applicazione di alcune normative comunitarie. *Economia ed ambiente: analisi economiche* Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, «Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» [COM (93) 700 def.]. Tale azione si prefigge la definizione, lo sviluppo e l'attuazione di una politica integrata mirante allo sviluppo sostenibile. In particolare, le azioni previste, applicate individualmente o combinate, devono garantire che gli obiettivi per la protezione dell'ambiente siano applicati in maniera efficace ed economica. Esse coprono: — lo sviluppo delle applicazioni del principio «chi inquina paga» e l'analisi dell'impatto economico della responsabilità civile; — l'utilizzazione di strumenti economici e fiscali che promuovono l'integrazione della protezione dell'ambiente; — l'analisi e l'applicazione delle regole di aiuto di Stati membri per quanto riguarda l'ambiente; — l'esame e lo sviluppo degli strumenti volontari e degli strumenti di autogestione al fine di promuovere la protezione ambientale nel settore privato; — l'elaborazione di metodi e di principi guida che dovrebbero essere applicati nelle analisi «costi/benefici» delle politiche e delle azioni aventi un impatto sull'ambiente; — l'elaborazione di indicatori di sviluppo duraturi nei settori chiavi (energia, acqua, materie prime, rifiuti, sviluppo urbano); — l'esame delle implicazioni ambientali negli scambi internazionali. *Economia e ambiente: statistiche* Questa azione mira, nel settore degli indicatori ambientali e dei conti satelliti relativi all'ambiente: — alla messa a punto di metodologie; — a studi pilota negli Stati membri selezionati per sottoporre a prove alcuni elementi di queste metodologie; — alla pubblicazione di metodologie integrate armonizzate e approvate, se del caso, negli strumenti giuridici; — alla raccolta di dati di base supplementari necessari all'integrazione delle questioni ambientali nelle statistiche relative ai principali settori di attività economica (energia, industria, agricoltura, foreste, pesca, trasporti, ecc.); — alla produzione regolare di indicatori e di conti satellite; — alla diffusione dei risultati e delle informazioni sulle metodologie utilizzate. *Prodotti ecologici, audit in materia ambientale e accordi volontari con l'industria* Questa azione ha come obiettivo la promozione della concezione, della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzazione dei prodotti aventi un'incidenza minore sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita nonché il miglioramento dell'informazione dei consumatori sull'incidenza che hanno i prodotti sull'ambiente.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-304	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-304	*(seguito)*

Questa azione riguarda inoltre il funzionamento del Forum Ecolabel il cui obiettivo è rappresentare i gruppi di interesse a livello comunitario (industria, commercio, consumatori e organizzazione di protezione dell'ambiente) al fine di emettere pareri circostanziati sulla definizione delle categorie dei prodotti e sui loro criteri ecologici specifici.

Essa mira inoltre all'attuazione di un sistema comunitario di gestione ambientale e di audit, in particolare elaborando criteri, norme e procedure riguardanti la gestione, il controllo e i verificatori ambientali, sensibilizzando i cittadini e favorendo il dialogo tra amministrazioni pubbliche, ambienti industriali e altri operatori del settore privato (finanziario, assicurazioni, associazioni ambientaliste), nonché l'avvio di azioni e progetti pilota volti a promuovere i criteri dell'audit ambientale soprattutto presso le piccole e medie imprese.

Questa azione mira inoltre all'elaborazione o alla messa a punto di strategie su base volontaria in materia ambientale.

Istruzione, formazione e perfezionamento

Questa azione intende sviluppare l'istruzione e la formazione in quanto strumenti per conseguire gli obiettivi della protezione dell'ambiente

Protezione degli animali utilizzati a scopi sperimentali

Questa azione ha per obiettivo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Essa riguarda in particolare:

— il miglioramento dell'istruzione e formazione dei tecnici di laboratorio;

— il miglioramento delle condizioni di sistemazione degli animali;

— la collaborazione con il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi.

Indicatori ambientali e contabilità verde nazionale

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 dicembre 1994, sugli orientamenti per l'Unione europea in materia di indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale [COM(94) 670 def.].

Stanziamento destinato in particolare a coprire i contributi finanziari, le valutazioni tecniche e i progetti pilota, la costituzione di basi di dati e di sistemi informatici, necessari per soddisfare gli obblighi legislativi, nonché le valutazioni ex ante ed ex post delle azioni stesse.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 16 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	20 032 899	9 700 000	4 000 000	3 500 000	2 832 899	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	13 500 000	3 000 000	5 400 000	4 000 000	1 100 000	
Stanziamenti 1996	16 400 000		4 000 000	6 000 000	4 000 000	2 400 000
Totale	49 932 899	12 700 000	13 400 000	13 500 000	7 932 899	2 400 000

Le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-304	*(seguito)*						
B4-305	***Ambiente urbano*** Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 500 000	3 000 000	2 500 000	192 840,—	57 852,—
B4-306	***Sensibilizzazione e sovvenzioni*** Stanziamenti dissociati	7 500 000	7 500 000	8 400 000	6 750 000	6 820 827,04	5 985 967,51

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-304	*(seguito)* Tali entrate sono stimate a 100 000 ECU.
B4-305	*Ex articolo B4-304 (in parte)* Risoluzione del Consiglio, del 28 gennaio 1991, concernente il Libro verde sull'ambiente urbano (GU n. C 33 dell'8. 2. 1991, pag. 4). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 6). Conclusioni del Consiglio «ambiente» del 16 dicembre 1994. Questa azione si prefigge di attuare la politica urbana quale descritta nel seguito del programma d'azione in materia di ambiente (quinto programma), nonché nella risoluzione del Consiglio relativa al Libro verde sull'ambiente urbano che introduce la politica urbana nel cuore della politica generale dell'ambiente. Questa politica riguarda: — l'attuazione dei principi dell'assetto dello spazio, che privilegiano la polivalenza e la prossimità funzionale nonché la densità, nel settore del traffico urbano, stradale, fluviale e aereo, — la lotta contro le emissioni sonore e l'inquinamento atmosferico; — l'assetto territoriale mediante la valorizzazione delle risorse; — il miglioramento del coordinamento e delle procedure di verifica e valutazione dei vari programmi e progetti comunitari che contribuiscono a sviluppare ulteriormente l'ambiente urbano; — la promozione della creazione di centri di sorveglianza delle emissioni inquinanti nelle città di oltre 100 000 abitanti e della cooperazione tra tali centri. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	134 988	134 988				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 000 000	2 365 012	634 988			
Stanziamenti 1996	2 000 000		865 012	1 134 988		
Totale	5 134 988	2 500 000	1 500 000	1 134 988		

B4-306	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 6	*(seguito)*						
B4-3 0 7	***Sicurezza nucleare e radioprotezione***						
	Stanziamenti dissociati	3 000 000	1 700 000	4 000 000	2 200 000	935 862,15	782 674,77

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B4-306 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire:

— il finanziamento delle azioni generali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'ambiente e i loro effetti sulla salute pubblica;

— la promozione di organizzazioni europee rappresentative, operanti nei settori dell'ambiente e della protezione degli animali e le cui attività coprono la totalità o una parte degli Stati membri, nonché dei paesi dell'Europa centrale e orientale o i paesi rivieraschi del Mediterraneo;

— lo sviluppo di basi dati e la creazione del centro d'informazione e di documentazione che prevede un aggiornamento permanente delle informazioni da divulgare nell'Unione europea;

— le valutazioni ex ante e ex post delle azioni stesse.

È necessario porre l'accento sul ruolo sempre più importante che le organizzazioni non governative sono chiamate a svolgere per sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali. La Commissione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee l'elenco delle organizzazioni non governative cui sono stati assegnati contributi comunitari specificando anche gli importi.

Questo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	7 113 602	4 100 000	1 700 000	1 000 000	313 602	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 400 000	2 650 000	3 500 000	1 500 000	750 000	
Stanziamenti 1996	7 500 000		2 300 000	3 200 000	1 300 000	700 000
Totale	23 013 602	6 750 000	7 500 000	5 700 000	2 363 602	700 000

B4-307 *Radioprotezione*

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 2, lettera b) e gli articoli da 30 a 39.

Direttiva 84/466/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e trattamenti medici (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 1).

Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto riguarda le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU n. L 371 del 31. 12. 1987, pag. 76).

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11), modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 7	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 7	*(seguito)* Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU n. L 101 del 13. 4. 1989, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 2219/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 4). Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 31). Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1), completato dal regolamento (CE) n. 3034/94 della Commissione (GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 25), prorogato dal regolamento (CE) n. 686/95 (GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 15). Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 78). Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 21). Direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 24). Risoluzione del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativa al rinnovo del piano d'azione comunitario in materia di residui radioattivi (GU n. C 158 del 25. 6. 1992, pag. 3). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governo degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU n. L 148 del 19. 6. 1993, pag. 1). Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 luglio 1993, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. C 245 del 9. 9. 1993, pag. 5), modificata l'11 luglio 1994 (GU n. C 224 del 12. 8. 1994, pag. 5). Decisione 93/552/Euratom della Commissione, del 1° ottobre 1993, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi di cui alla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio (GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 83). Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1994, sulla gestione dei residui radioattivi (GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 1). Questa azione corrisponde ai compiti specifici nel campo della protezione sanitaria contro la radioattività. Essa riguarda in particolare: — i lavori connessi all'applicazione delle direttive che fissano le norme di base e le relative modifiche in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche (articoli da 30 a 33 del trattato); — la consultazione comunitaria sui progetti di trattamento di residui radioattivi (articolo 37); — il controllo del grado di radioattività dell'ambiente e altre missioni (articoli 35 e 36); — le attività di formazione e d'informazione. Lo stanziamento autorizzato per la radioprotezione è di 1 150 000 ECU ed è destinato a coprire le attività di radioprotezione nei pressi delle centrali nucleari e quelle connesse al loro smantellamento, la radioprotezione della popolazione relativamente al deposito di residui radioattivi e le iniziative comunitarie in materia di dosimetria individuale e collettiva e di dosimetria ambientale. Esso copre anche le attività miranti alla radioprotezione della popolazione nei confronti dei beni di consumo contenenti sostanze radioattive, dei radiofarmaci, delle radiazioni mediche e della radioattività naturale. Sono altresì imputati a questo articolo i costi connessi con i problemi della contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e le spese relative allo scambio rapido di informazioni in caso di situazioni di emergenza radiologica. Stanziamento destinato inoltre a coprire iniziative di cooperazione comunitaria in materia di protezione e di assistenza in caso di incidente nucleare nonché una cooperazione con i paezi terzi.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-307	*(seguito)*						
B4-309	***Completamento delle azioni anteriori*** Stanziamenti dissociati	—	6 000 000	—	11 000 000	0,—	8 478 879,16

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 7	*(seguito)* *Sicurezza nucleare* Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU n. C 185 del 14. 8. 1975, pag. 1). Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 luglio 1983, concernente il ruolo della Comunità nei settori della sicurezza degli impianti nucleari e della protezione sanitaria delle popolazioni [COM (83) 472 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 2). L'azione, per la quale è previsto un importo di 1 850 000 ECU, rappresenta un sostegno alla politica della Commissione nel settore della sicurezza nucleare: sicurezza dei reattori già collaudati, sicurezza delle centrali delle generazioni future e sicurezza degli impianti del ciclo del combustibile. Essa mira in particolare all'armonizzazione a livello europeo delle metodologie, delle pratiche, dei criteri, delle norme e dei requisiti di sicurezza, nonché alla definizione di una strategia di gestione dei residui radioattivi conformemente alle risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1975 e del 15 e 18 giugno 1992 sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare. Quest'azione richiede studi altamente specializzati affidati ad esperti, organizzazioni o consorzi qualificati in questi settori. Sono anche imputati a questo articolo il finanziamento degli acquisti di attrezzature e materiale necessari per la gestione tecnica di tutte queste attività, l'acquisizione di opere e di periodici scientifici, i contributi finanziari, le valutazioni tecniche, il costo dei compiti scientifici e tecnici che l'attuazione ed il controllo dell'applicazione del trattato e degli atti comportano nonché le valutazioni ex ante e ex post delle azioni stesse. Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	764 952	450 000	200 000	114 952		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 000 000	1 750 000	900 000	800 000	400 000	150 000
Stanziamenti 1996	3 000 000		600 000	1 000 000	900 000	500 000
Totale	7 764 952	2 200 000	1 700 000	1 914 952	1 300 000	650 000

B4-3 0 9	Decisione 85/338/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'adozione del programma di lavoro della Commissione riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità (GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 14), modificata dalla decisione 90/150/CEE (GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 38). Regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e). Regolamento (CEE) n. 563/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (Medspa) (GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3907/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, riguardante azioni comunitarie per la salvaguardia della natura (Acnat) (GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 17).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 9	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	28 900 000	30 100 000	28 900 000	35 150 000	21 911 278,94	26 879 008,45
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 0	28 900 000	30 100 000	28 900 000	35 150 000	21 911 278,94	26 879 008,45
	CAPITOLO B4-3 1						
B4-3 1 0	***Agenzia europea dell'ambiente***						
B4-3 1 0 1	Sovvenzioni all'Agenzia europea dell'ambiente Stanziamenti dissociati	13 000 000 (1)	13 500 000 (1)	9 788 000 (2)	9 919 000 (2)	10 255 200,—	11 535 095,99

(1) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento

B4-3 0 9 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3908/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente delle zone costiere e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico e della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico (Norspa) (GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 28).

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	27 613 051	11 000 000	6 000 000	5 000 000	3 500 000	2 113 051
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	27 613 051	11 000 000	6 000 000	5 000 000	3 500 000	2 113 051

B4-3 1 0

B4-3 1 0 1 Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 1 0	*(seguito)*						
B4-3 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 1 0	*(seguito)*
B4-3 1 0 1	*(seguito)*

Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 29 ottobre 1993, relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee nonché Europol (GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1).

L'Agenzia europea dell'ambiente ha il compito di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni obiettive, stabili e comparabili a livello europeo in modo che essi possano adottare le misure necessarie per orientare e per applicare le politiche ambientali.

Stanziamento destinato a coprire una sovvenzione all'Agenzia con l'obiettivo di:

— creazione e funzionamento dell'Agenzia, nonché di un'antenna utenza che agisca come relais e serva d'informazione per le istituzioni comunitarie;

— funzionamento della rete.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 13 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 184 171	131 000	500 000	553 171		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	11 788 000 (1)	11 788 000				
Stanziamenti 1996	14 500 000 (2)		14 500 000			
Totale	27 472 171	11 919 000 (1)	15 000 000 (2)	553 171		

(1) Di cui 2 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 1 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni,

— «—» in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA)

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 1 0	*(seguito)*						
B4-3 1 0 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-3 1 0	13 000 000	13 500 000	9 788 000	9 919 000	10 255 200,—	11 535 095,99
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	13 000 000	13 500 000	9 788 000	9 919 000	10 255 200,—	11 535 095,99
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 1	13 000 000	13 500 000	9 788 000	9 919 000	10 255 200,—	11 535 095,99
	CAPITOLO B4-3 2						
B4-3 2 0	***Life (strumento finanziario per l'ambiente) — Azioni sul territorio comunitario***						
B4-3 2 0 0	Life II (strumento finanziario per l'ambiente) — Azioni sul territorio comunitario — Parte I: Protezione della natura Stanziamenti dissociati	45 000 000	10 700 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento
B4-3 1 0	*(seguito)*
B4-3 1 0 1	*(seguito)* n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B4-3 2 0	
B4-3 2 0 0	*Nuova voce* Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, che crea uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 12). Lo strumento finanziario per l'ambiente (Life II) mira in generale a contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. Questo stanziamento è destinato a coprire contributi finanziari ad azioni specifiche nel settore della protezione degli habitat naturali e delle specie. Esso copre anche il finanziamento dei Centri mediterranei per la protezione dei biotopi e idrobiotopi nonché le misure di accompagnamento definite all'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento. Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Gli stanziamenti dello strumento Life II concernenti le azioni relative ai progetti a carattere ambientale (parte II) sono iscritti alla voce B4-3 2 0 1 e gli stanziamenti relativi alle azioni svolte al di fuori del territorio comunitario all'articolo B7-8 1 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 2 0	*(seguito)*						
B4-3 2 0 0	*(seguito)*						
B4-3 2 0 1	Life II (strumento finanziario per l'ambiente) — Azioni sul territorio comunitario — Parte II: Protezione dell'ambiente Stanziamenti dissociati	45 000 000	10 700 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 2 0	*(seguito)*
B4-3 2 0 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 45 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	45 000 000		10 700 000	9 000 000	9 500 000	15 800 000
Totale	45 000 000		10 700 000	9 000 000	9 500 000	15 800 000

B4-3 2 0 1 *Nuova voce*

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92, che crea uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 12).

Lo strumento finanziario per l'ambiente (Life II) mira in generale a contribuire allo sviluppo e a porre in atto la politica e le normative comunitarie ambientali.

Questo stanziamento è destinato a coprire i contributi finanziari ad azioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1.2 del regolamento.

Esso copre anche le misure di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Gli stanziamenti dello strumento Life II concernenti le azioni relative alla protezione della natura (parte I) sono iscritti alla voce B4-3 2 0 0 e gli stanziamenti relativi alle azioni svolte al di fuori del territorio comunitario all'articolo B7-8 1 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 2 0	*(seguito)*						
B4-3 2 0 1	*(seguito)*						
B4-3 2 0 2	Life (strumento finanziario per l'ambiente) — Azioni sul territorio comunitario — Approntamento, esecuzione, riscontro e valutazione dello strumento finanziario per l'ambiente						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 2 0	*(seguito)*
B4-3 2 0 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 45 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	45 000 000		10 700 000	9 000 000	9 500 000	15 800 000
Totale	45 000 000		10 700 000	9 000 000	9 500 000	15 800 000

B4-3 2 0 2 *Nuova voce*

Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 maggio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 12).

La voce è intesa a coprire l'approntamento, il riscontro e la valutazione dei progetti e delle azioni Life nell'ambito delle voci B4-3 2 0 0 e B4-3 2 0 1 e dell'articolo B7-8 1 0.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 2 0	*(seguito)*						
B4-3 2 0 9	Completamento dello strumento finanziario Life I (dal 1991 al 1995) — Azioni sul territorio comunitario — Parte I (protezione della natura) e parte II (protezione dell'ambiente) Stanziamenti dissociati	p.m.	54 000 000	97 000 000	66 000 000	95 498 696,37	29 740 683,70
	Totale dell'articolo B4-3 2 0	90 000 000	75 400 000	97 000 000	66 000 000	95 498 696,37	29 740 683,70
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	90 000 000	75 400 000	97 000 000	66 000 000	95 498 696,37	29 740 683,70
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 2	90 000 000	75 400 000	97 000 000	66 000 000	95 498 696,37	29 740 683,70

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 2 0	*(seguito)*
B4-3 2 0 9	*Ex articoli B4-3 2 0 e B4-3 5 0*

Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Questo stanziamento è destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti in relazione all'obiettivo generale dell'azione Life I, che si prefigge di contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente mediante contributi finanziari ad azioni specifiche [di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1973/92] oltre alle valutazioni ex ante e ex post di dette azioni.

Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	155 486 060	57 750 000	34 200 000	30 000 000	15 000 000	18 536 060
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	97 000 000	39 000 000	19 800 000	15 000 000	10 000 000	13 200 000
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	252 486 060	96 750 000 (1)	54 000 000	45 000 000	25 000 000	31 736 060

(1) Compresi 30 750 000 ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 3 — PROTEZIONE CIVILE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-3 3						
B4-3 3 0	***Protezione civile***						
B4-3 3 0 0	Cooperazione comunitaria in materia di protezione civile e situazioni di emergenza ambientale Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	1 500 000	1 800 000	1 499 996,82	1 360 220,38

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-33 — PROTEZIONE CIVILE

Articolo Voce	Commento
B4-330	
B4-3300	Decisione 86/85/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose (GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 33), modificata da ultimo dalla decisione 88/346/CEE (GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 32). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'instaurazione di una cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23. 2. 1989, pag. 3). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 23 novembre 1990, relativa alla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 23 novembre 1990, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo (GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 3). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (GU n. C 198 del 27. 7. 1991, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 313 del 10. 11. 1994, pag. 1). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 maggio 1995, che istituisce un programma di azioni comunitarie a favore della protezione civile (GU n. C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 19). Voce destinata a coprire l'attuazione della cooperazione comunitaria nel settore della protezione civile, comprese le situazioni di emergenza ambientale, e le azioni di preparazione e di lotta contro tali emergenze. Esso copre anche le spese legate alla messa in rete dei servizi competenti nell'Unione europea, il finanziamento di azioni di formazione, di un sistema per lo scambio di esperti, di esercizi di simulazione, di azioni di sensibilizzazione, informazione, istruzione e azione di sostegno destinate alla popolazione, i contributi finanziari a progetti pilota specifici e le valutazioni ex ante e ex post delle azioni stesse. Sono altresì imputate a questa voce le spese generate dall'attuazione della Task Force comunitaria nel settore dell'inquinamento marino, comprese quelle sostenute per gli esercizi di simulazione, o per funzionari addetti alla cooperazione nel settore della protezione civile o di esperti comunitari per le emergenze ambientali (anche fuori dal territorio comunitario), nonché le spese del dispositivo d'urgenza 24 ore su 24. Questa voce copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 3 — PROTEZIONE CIVILE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 3 0	*(seguito)*						
B4-3 3 0 0	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-3 3 0	p.m.	p.m.	1 500 000	1 800 000	1 499 996,82	1 360 220,38
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	1 500 000	1 800 000	1 499 996,82	1 360 220,38
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 3	p.m.	p.m.	1 500 000	1 800 000	1 499 996,82	1 360 220,38

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 3 — PROTEZIONE CIVILE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 3 0	*(seguito)*
B4-3 3 0 0	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 689 146	1 300 000		389 146		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 500 000	500 000		1 000 000		
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	3 189 146	1 800 000	p.m.	1 389 146		

Le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni o di film sono riutilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 4 — AIUTI URGENTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-3 4						
B4-3 4 0	***Aiuti urgenti***						
B4-3 4 0 0	Aiuti d'emergenza alle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	5 000 000	5 000 000	10 200 000,—	10 200 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-34 — AIUTI URGENTI

Articolo Voce	Commento
B4-340	
B4-3400	Questa voce, dotata di un «p.m.» è destinata a fornire soccorsi immediati a popolazioni dell'Unione europea vittime di catastrofi. Essa copre anche le spese di valutazione delle azioni comunitarie. Sono altresì imputate a questa voce le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 4 — AIUTI URGENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 4 0	*(seguito)*						
B4-3 4 0 0	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-3 4 0	p.m.	p.m.	5 000 000	5 000 000	10 200 000,—	10 200 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	5 000 000	5 000 000	10 200 000,—	10 200 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 4	p.m.	p.m.	5 000 000	5 000 000	10 200 000,—	10 200 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	131 900 000	119 000 000	142 188 000	117 869 000	139 365 172,13	79 715 008,52
	Totale del titolo B4-3	**131 900 000**	**119 000 000**	**142 188 000**	**117 869 000**	**139 365 172,13**	**79 715 008,52**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	212 970 000	191 020 000	224 388 000	194 069 000	185 762 290,78	126 427 439,91
	Totale della sottosezione B4	**212 970 000**	**191 020 000**	**224 388 000**	**194 069 000**	**185 762 290,78**	**126 427 439,91**

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-34 — AIUTI URGENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-340	*(seguito)*
B4-3400	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	5 000 000				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	5 000 000	5 000 000	p.m.			

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B5

**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI,
MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RETI TRANSEUROPEE**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1	**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**						
B5-1 0	PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	12 550 000	11 750 000	16 150 000	15 710 000	15 088 983,—	13 979 175,69
	Totale del titolo B5-1	**12 550 000**	**11 750 000**	**16 150 000**	**15 710 000**	**15 088 983,—**	**13 979 175,69**
B5-2	**AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE**						
B5-2 0	ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI	4 775 000	4 775 000	6 775 000	6 775 000	9 597 444,16	9 566 604,23
	Totale del titolo B5-2	**4 775 000**	**4 775 000**	**6 775 000**	**6 775 000**	**9 597 444,16**	**9 566 604,23**
B5-3	**MERCATO INTERNO**						
B5-3 0	AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO	119 780 000	111 010 000	111 830 000	105 930 000	93 218 471,—	72 082 034,—
B5-3 2	POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO	96 650 000	94 950 000	54 950 000	46 565 000	102 228 715,—	91 667 102,—
B5-3 3	AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA	500 000	500 000	500 000	500 000	25 756,—	550 000,—
	Totale del titolo B5-3	**216 930 000**	**206 460 000**	**167 280 000**	**152 995 000**	**195 472 942,—**	**164 299 136,—**
B5-4	**INDUSTRIA**						
B5-4 0	AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA	22 500 000	26 800 000	33 100 000	34 030 000	31 308 423,—	25 731 962,—
B5-4 1	AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE	7 150 000	5 750 000	7 200 000	5 852 000	6 900 274,—	5 056 444,—
B5-4 2	AZIONI DI MODERNIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E INDUSTRIALI	84 000 000	68 392 000	80 000 000	42 800 000	2 000 000,—	41 944,—
	Totale del titolo B5-4	**113 650 000**	**100 942 000**	**120 300 000**	**82 682 000**	**40 208 697,—**	**30 830 350,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-5	**MERCATO DELL'INFORMAZIONE**						
B5-5 0	MERCATO DELL'INFORMAZIONE	p.m.	5 800 000	13 930 000	14 050 000	14 227 076,—	12 606 469,—
	Totale del titolo B5-5	**p.m.**	**5 800 000**	**13 930 000**	**14 050 000**	**14 227 076,—**	**12 606 469,—**
B5-6	**INFORMAZIONI STATISTICHE**						
B5-6 0	POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	35 900 000	32 550 000	37 000 000	32 700 000	39 705 134,—	30 555 623,—
	Totale del titolo B5-6	**35 900 000**	**32 550 000**	**37 000 000**	**32 700 000**	**39 705 134,—**	**30 555 623,—**
B5-7	**RETI TRANSEUROPEE**						
B5-7 0	RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	210 000 000	135 000 000	240 000 000	157 800 000	200 000 000,—	119 970 913,—
B5-7 1	RETI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	12 000 000	5 300 000	16 000 000	5 300 000	0,—	0,—
B5-7 2	RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI	72 000 000	50 200 000	80 000 000	58 400 000	61 908 939,—	29 355 469,—
B5-7 3	FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000,—	30 000 000,—
	Totale del titolo B5-7	**324 000 000**	**220 500 000**	**356 000 000**	**241 500 000**	**291 908 939,—**	**179 326 382,—**
B5-8	**POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI**						
B5-8 0	POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI	3 750 000	6 350 000	2 700 000	1 600 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B5-8	**3 750 000**	**6 350 000**	**2 700 000**	**1 600 000**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-9	**LOTTA CONTRO LA FRODE**						
B5-9 1	AZIONI GENERALI DI LOTTA CONTRO LA FRODE	4 175 000	4 025 000	p.m.	p.m.	637 038,—	209 891,—
	Totale del titolo B5-9	**4 175 000**	**4 025 000**	**p.m.**	**p.m.**	**637 038,—**	**209 891,—**
	Totale della sottosezione B5	**715 730 000**	**593 152 000**	**720 135 000**	**548 012 000**	**606 846 253,16**	**441 373 630,92**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-1

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-1 0						
B5-1 0 0	***Rappresentanza dei consumatori, azioni e accesso alla giustizia***						
	Stanziamenti dissociati	3 650 000 (1)	3 650 000 (1)	4 550 000 (2)	4 510 000 (2)	5 143 541,—	4 666 949,—

(1) Uno stanziamento di 2 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 100 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-1

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo Voce	Commento
B5-1 0 0	*Ex articoli B5-1 0 0 e B5-1 0 1* Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 1, che conferisce una nuova dimensione alla tutela dei consumatori. Risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1), in particolare i punti 39, 43 e 47. Risoluzione del Consiglio, del 19 maggio 1981, riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1), in particolare i punti 38, 40, 45 e 49. Risoluzione del Consiglio, del 23 giugno 1986, concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore (GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 1987, sull'accesso dei consumatori alla giustizia (GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 2). Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, concernente il rafforzamento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. C 293 del 17. 11. 1988, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione del consumatore (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1). Decisione 90/55/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1989, che istituisce il Consiglio consultivo dei consumatori (GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 40), modificata da ultimo dalla decisione 95/13/CE (GU n. L 21 del 28. 1. 1995, pag. 17). Risoluzione del Consiglio, del 13 luglio 1992, sulle future priorità per lo sviluppo della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 186 del 23. 7. 1992, pag. 1). Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29). Libro verde, presentato dalla Commissione il 16 novembre 1993, sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico [COM(93) 576 def.]. Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 dicembre 1993, «Valorizzare al massimo il mercato interno — Programma strategico» [COM(93) 632 def.]. Programma di lavoro della Commissione per il 1995, dell'8 febbraio 1995 [COM(95) 26 def. e SEC(95) 244]. Stanziamento destinato a coprire la partecipazione al finanziamento di azioni a favore dei consumatori (operazioni di sensibilizzazione) nonché di indagini preparatorie, di fattibilità o di valutazione dei progetti di comunicazione e di progetti pilota che favoriscano l'accesso dei consumatori alla giustizia, la consulenza fornita ai consumatori e il regolamento di controversie internazionali, oltre che l'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie. Esso copre anche il finanziamento delle sovvenzioni alle associazioni rappresentative dei consumatori per: — il miglioramento delle strutture e della gestione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori a livello comunitario per incoraggiarne la funzione europea; — la rappresentanza dei consumatori nei lavori di normalizzazione europea in particolare nel quadro del Comitato europeo di normalizzazione e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; — il rafforzamento della rappresentanza dei consumatori degli Stati membri del sud dell'Europa e dell'Irlanda, ivi comprese le strutture di informazione e di assistenza ai consumatori. È altresì imputato a questo articolo il finanziamento delle azioni attuate in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di tutela dei consumatori, in particolare a livello di applicazione dei principi guida in materia di tutela dei consumatori emanati dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nonché dalle organizzazioni non governative che si occupano della tutela dei consumatori nei paesi in via di sviluppo.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1 0 0	*(seguito)*						
B5-1 0 2	***Informazione dei consumatori*** Stanziamenti dissociati	4 000 000 (1)	3 000 000 (2)	6 700 000 (1)	6 200 000 (1)	5 300 000,—	5 339 461,69

(1) Uno stanziamento di 4 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 3 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-1 0 0	*(seguito)*

Lo sblocco degli importi iscritti nella riserva è subordinato alla presentazione di un programma di attività da trasmettere al Parlamento europeo entro il 1° febbraio 1996 e all'accordo di quest'ultimo.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 650 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 197 180	3 197 180				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 650 000 (1)	2 412 820	3 237 180			
Stanziamenti 1996	6 150 000 (2)		2 912 820	3 237 180		
Totale	14 997 180	5 610 000 (1)	6 150 000 (2)	3 237 180		

(1) Di cui 1 100 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 2 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B5-1 0 2

Ex articoli B5-1 0 2 e B5-1 0 3

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 1.

Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 giugno 1986, sull'educazione del consumatore nell'istruzione elementare e secondaria (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 21).

Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle priorità future per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 13 luglio 1992, sulle future priorità per lo sviluppo della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 186 del 23. 7. 1992, pag. 1).

Programma di lavoro della Commissione per il 1995, dell'8 febbraio 1995 [COM(95) 26 def. e SEC(95) 244].

Direttive e altri atti del Consiglio e della Commissione concernenti la sicurezza, la salute e la tutela degli interessi giuridici del consumatore.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni seguenti:

— il miglioramento dell'informazione dei consumatori e dei mezzi di diffusione di tali informazioni (per esempio attraverso i centri d'informazione transfrontalieri, i mezzi di informazione scritti e audiovisivi e le etichette informative);

— il prosieguo delle azioni d'informazione destinate a sensibilizzare i consumatori all'apertura del mercato senza frontiere;

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1 0 2	*(seguito)*						
B5-1 0 5	***Qualità, sicurezza e controllo dei prodotti e dei servizi*** Stanziamenti dissociati	4 900 000 (1)	5 100 000 (1)	4 900 000	5 000 000	4 645 442,—	3 972 765,—

(1) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B5-1 0 2 *(seguito)*

— la promozione, su scala comunitaria, di prove comparate sui prodotti e i servizi di consumo, e il miglioramento della diffusione dei loro risultati;

— l'incentivazione della formazione del consumatore (bambino o adulto);

— la sensibilizzazione dei consumatori alla costruzione del mercato interno mediante una campagna pubblicitaria basata su un numero limitato di temi legati alla protezione del consumatore istituita dalla legislazione comunitaria.

Per la realizzazione di tali obiettivi, lo stanziamento è destinato a coprire le spese di consulenze e studi preliminari, esperienze pilota, sovvenzioni di vario tipo, partecipazioni, realizzazione o sviluppo di materiale relativo all'informazione, alla sensibilizzazione o alla formazione (carta stampata, audiovisivi o informatica) quale bollettini, annuari, opuscoli, video, software: inchieste, raccolta e diffusione delle informazioni, organizzazione e premiazioni di concorsi, mostre, spese di progettazione, di sviluppo e di esecuzione di una campagna pubblicitaria; lavori di valutazione, ecc.

Lo sblocco degli importi iscritti nella riserva è subordinato alla presentazione di un programma di attività da trasmettere al Parlamento europeo entro il 1° febbraio 1996 e all'accordo di quest'ultimo.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 104 152	4 104 152				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 700 000 (1)	6 095 848	4 604 152			
Stanziamenti 1996	8 000 000 (1)		1 395 848	6 604 152		
Totale	22 804 152	10 200 000 (1)	6 000 000 (2)	6 604 152		

(1) Di cui 4 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 3 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

I proventi della vendita di pubblicazioni danno luogo a riutilizzazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, punto b) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

B5-1 0 5 Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 1.

Vari regolamenti e direttive in vigore relativi alla qualità, alla sicurezza e al controllo dei prodotti e dei servizi.

Programma di lavoro della Commissione per il 1995, dell'8 febbraio 1995 [COM(95) 26 def. e SEC(95) 244].

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1 0 5	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-1 0 5	*(seguito)* *Qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi* Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU n. L 192 dell' 11. 7. 1987, pag. 49). Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU n. L 228 dell' 11. 8. 1992, pag. 24). Decisione n. 3092/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 1), modificata dalla decisione 95/184/CE del Consiglio (GU n. L 120 del 31. 5. 1995, pag. 36). *Controllo dei prodotti e dei servizi* Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32). Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46). Direttiva 85/649/CEE del Consiglio, del 31 dicembre 1985, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 228). Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36). Decisione 87/410/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, che stabilisce i metodi da impiegare per la ricerca dei residui di sostanze ad azione ormonica e di sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 18). Decisione 87/561/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1987, recante misure transitorie concernenti il divieto di somministrare agli animali da azienda talune sostanze ad azione ormonica (GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 70). Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16). Direttiva 88/299/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE (GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 36). Relazione sui risultati della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo, del 29 marzo 1989, sui problemi della qualità nel settore delle carni (A2-0011/89). Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azioni a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 18). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 ottobre 1993, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali (GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8), modificata l'8 luglio 1994 (GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 16). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 ottobre 1993, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 12), modificata l'8 luglio 1994 (GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 17). Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di: — azioni comunitarie o di sostegno ad azioni nazionali di gestione e di controllo della sicurezza dei prodotti e dei servizi, in particolare: sistemi d'informazioni sui prodotti pericolosi o non conformi, perizie e ricerche, raccolte di informazioni statistiche sugli incidenti, valutazione del controllo dei prodotti e dei servizi, miglioramento dei metodi di prova e di valutazione della conformità per i prodotti ed i servizi, prevenzione degli incidenti, sviluppo della cooperazione amministrativa tra autorità di controllo degli Stati membri, in particolare attraverso la creazione di reti dotate di mezzi tecnici adeguati, nonché le azioni di valutazione necessarie in materia di sicurezza e qualità dei servizi;

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1 0 5	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	12 550 000	11 750 000	16 150 000	15 710 000	15 088 983,—	13 979 175,69
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-1 0	12 550 000	11 750 000	16 150 000	15 710 000	15 088 983,—	13 979 175,69
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	12 550 000	11 750 000	16 150 000	15 710 000	15 088 983,—	13 979 175,69
	Totale del titolo B5-1	**12 550 000**	**11 750 000**	**16 150 000**	**15 710 000**	**15 088 983,—**	**13 979 175,69**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-1 0 5	*(seguito)*

— azioni nei settori dell'ispezione e del controllo comunitario dei prodotti alimentari, della qualità dei prodotti alimentari e della protezione dei consumatori che mirano, in particolare, a migliorare il coordinamento dei controlli in stretta collaborazione con gli Stati membri, a garantire l'accesso dei consumatori ai servizi nazionali di controllo, a consentire la realizzazione di controlli da parte dei consumatori o per loro conto, compresi i controlli di qualità;

— azioni che mirano a promuovere un consumo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 900 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 473 052	3 473 052				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 900 000	2 276 948	2 623 052			
Stanziamenti 1996	5 900 000 (1)		3 476 948	2 423 052		
Totale	14 273 052	5 750 000 (2)	6 100 000 (1)	2 423 052		

(1) Di cui 1 milione di ECU iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Compresi 750 000 ECU riportati dal 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-2

AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-2 0						
B5-2 0 0	***Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali all'Italia in seguito al terremoto del novembre 1980***						
	Stanziamenti dissociati	1 600 000	1 600 000	3 400 000	3 400 000	6 350 956,08	6 320 116,15
B5-2 0 2	***Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali alla Grecia in seguito ai terremoti di febbraio e marzo 1981 e del settembre 1986***						
	Stanziamenti dissociati	2 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	3 246 488,08	3 246 488,08

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-2

AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI

Articolo Voce	Commento

B5-2 0 0

Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21).

Un abbuono di 3 punti del tasso d'interesse annuo, per una durata massima di 12 anni, può essere concesso ai prestiti erogati entro il limite di 1 miliardo di ECU in capitale, per investimenti realizzati nelle zone colpite dal terremoto avvenuto in Italia nel mese di novembre 1980, sia dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie che a titolo del nuovo strumento comunitario.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	(1)					
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 400 000	3 400 000				
Stanziamenti 1996	1 600 000		1 600 000			
Totale	5 000 000	3 400 000	1 600 000			

(1) Annullamento di 30 840 ECU degli impegni ancora da liquidare al 1° gennaio 1995 in corso.

B5-2 0 2

Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27).

Decisione 88/561/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1988, relativa ad un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986 (GU n. L 309 del 15. 11. 1988, pag. 32).

Tale articolo copre per il 1995 solo le operazioni di abbuono d'interessi relativi a quest'ultima decisione. Tale abbuono di 3 punti del tasso d'interesse annuo, per una durata massima di 12 anni, può essere concesso ai prestiti erogati entro il limite di 100 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati in Grecia nelle zone colpite dai terremoti del settembre 1986 dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-2 0 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-2 0 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 900 000	2 900 000				
Stanziamenti 1996	2 700 000		2 700 000			
Totale	5 600 000	2 900 000	2 700 000			

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-2 0 3	***Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali al Portogallo in seguito al ciclone che ha colpito Madera nell'ottobre 1993*** Stanziamenti dissociati	475 000	475 000	475 000	475 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	4 775 000	4 775 000	6 775 000	6 775 000	9 597 444,16	9 566 604,23
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-2 0	4 775 000	4 775 000	6 775 000	6 775 000	9 597 444,16	9 566 604,23
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	4 775 000	4 775 000	6 775 000	6 775 000	9 597 444,16	9 566 604,23
	Totale del titolo B5-2	**4 775 000**	**4 775 000**	**6 775 000**	**6 775 000**	**9 597 444,16**	**9 566 604,23**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-2 0 3

Decisione 95/250/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa ad un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle aree colpite dal ciclone che si è abbattuto sull'Isola di Madera nell'ottobre 1993 (GU n. L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 16).

Un abbuono di 3 punti del tasso d'interesse annuo, per una durata massima di 12 anni, può essere concesso ai prestiti erogati entro il limite di 15 850 000 ECU in capitale, a favore di investimenti, realizzati nelle zone colpite dal ciclone che si è abbattuto sull'Isola di Madera nell'ottobre 1993, dalla Banca europea per gli investimenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 475 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	475 000	475 000				
Stanziamenti 1996	475 000		475 000			
Totale	950 000	475 000	475 000			

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-3

MERCATO INTERNO

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-3 0						
B5-3 0 0	***Programma strategico per il mercato interno*** Stanziamenti dissociati	41 500 000	34 230 000	42 580 000	39 230 000	36 768 986,—	18 058 004,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-3

MERCATO INTERNO

CAPITOLO B5-30 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO

Articolo Voce	Commento
B5-300	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 8 A, da 30 a 36, da 52 a 66, 100, 100 A, 100 B, 113, 169 e 171. Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 16). Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 92/400/CEE (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55). Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 1). Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU n. L 76 del 23. 3. 1992, p. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/108/CEE (GU n. L 390 del 31. 12. 1992, p. 124). Decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65). Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comune (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1). Decisione 93/10/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce le disposizioni di applicazione della decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus) (GU n. L 8 del 14. 1. 1993, pag. 17), modificata dalla decisione 94/818/CE (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 89). Decisione 93/11/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce i settori prioritari del piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, oggetto della decisione 92/481/CEE (programma Karolus) (GU n. L 8 del 14. 1. 1993, pag. 31). Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 1). Decisione 95/28/CE della Commissione, del 10 febbraio 1995, che stabilisce i settori prioritari del piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, oggetto della decisione 92/481/CEE del Consiglio (programma Karolus) (GU n. L 37 del 17. 2. 1995, pag. 39). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1995, recante adozione di un programma d'azione per le dogane comunitarie (Dogana 2000) (GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4), modificata il 6 ottobre 1995 (GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 32). Posizione comune (CE) n. 14/95, definita dal Consiglio il 29 giugno 1995, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 41). Direttive del Consiglio che mettono in atto il nuovo approccio in settori determinati, per esempio: prodotti per l'edilizia, sicurezza delle macchine, dispositivi di protezione individuale, ecc. Direttive del Consiglio per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nei settori diversi da quelli in cui si applica il «nuovo approccio».

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 0	*(seguito)* Direttive del Consiglio adottate per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, per la liberalizzazione degli appalti pubblici, per lo sviluppo di un mercato dei servizi finanziari, per il diritto delle società europee e per la proprietà industriale e intellettuale. Stanziamento destinato a coprire le spese derivate dalle azioni che contribuiscono al funzionamento del mercato interno: — ravvicinamento delle norme e realizzazione di un sistema d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche; — applicazione del diritto comunitario nei settori dei prodotti alimentari, dei medicinali, dei prodotti chimici, della sicurezza e della qualità dell'ambiente; — promozione del mercato dei servizi; — lavori attinenti alla proprietà intellettuale; — attuazione di una politica per il settore audiovisivo; — valutazione dell'incidenza del mercato interno sull'economia; — organizzazione di una stretta cooperazione con gli Stati membri (partenariato); — sovvenzioni per progetti di interesse comunitario intrapresi da organismi esterni; — libera circolazione delle persone e diritti dei cittadini; — azioni d'informazione e di comunicazione; — analisi globale dell'efficacia delle misure adottate per instaurare il mercato interno e valutazione dell'incidenza globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia in generale; — attuazione del programma strategico per il mercato interno; — incoraggiamento della cooperazione amministrativa tra le autorità incaricate di dare esecuzione alla normativa nel settore del mercato interno; — nel settore delle imposte indirette e dei servizi doganali: — finanziamento di azioni di monitoraggio, di gruppi di lavoro, di operazioni o esperimenti pilota e di seminari con i funzionari delle amministrazioni doganali e fiscali degli Stati membri e, secondo gli argomenti, di altre amministrazioni nazionali interessate, delle amministrazioni doganali e fiscali di paesi terzi e di rappresentanti di organismi esterni; — finanziamento di studi, analisi o simulazioni; — finanziamento di azioni di assistenza e di sostegno tecnico; — rafforzamento delle frontiere esterne attraverso lo sviluppo di metodi di lavoro armonizzati. Esso copre anche le spese relative a provvedimenti destinati a rafforzare o a sviluppare il mercato dei servizi finanziari, a promuovere (segnatamente sotto il profilo fiscale) la cooperazione tra imprese europee, a sviluppare il coordinamento delle legislazioni nel settore del diritto delle società e a facilitare la costituzione di società per azioni europee e di gruppi europei d'interesse economico. Possono essere imputate al presente articolo anche spese relative agli aspetti esterni delle direttive in vigore nel settore delle istituzioni finanziarie, agli accordi con i paesi terzi relativi al reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari, ai negoziati internazionali, all'assistenza ai paesi terzi per l'instaurazione di un'economia di mercato, all'applicazione delle disposizioni comunitarie e internazionali nel settore della lotta contro il riciclaggio di capitali. Fra l'altro queste azioni sono utilizzate per migliorare i sistemi di pagamento nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri, specialmente nei paesi in cui tali sistemi sono meno sviluppati; per incoraggiare l'uso dell'ecu nelle operazioni transfrontaliere; per ridurre i costi e i tempi di dette operazioni tenendo conto della dimensione del mercato interno, in particolare nella prospettiva dell'unione economica e monetaria; per l'elaborazione delle specifiche tecniche per la realizzazione di uno o più sistemi di pagamento nel quadro del seguito da dare alle comunicazioni della Commissione, per la partecipazione a progetti di ricerca tecnologica e a progetti pilota, per la concessione di finanziamenti per l'avviamento e per l'assistenza per lo sviluppo di infrastrutture. Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 0	*(seguito)*						
B5-3 0 1	***Adesione alla convenzione relativa all'elaborazione di una farmacopea europea (Consiglio d'Europa)*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	500 000	500 000	750 000,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 0	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 41 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	90 376 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	21 376 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	42 580 000	16 230 000	9 900 000	8 500 000	7 950 000	
Stanziamenti 1996	41 500 000		1 330 000	15 000 000	15 000 000	10 170 000
Totale	174 456 000	39 230 000	34 230 000	46 500 000	44 326 000	10 170 000

Le entrate derivanti dalle quote d'iscrizione a conferenze e dalla vendita di pubblicazioni rispettivamente organizzate ed edite a carico degli stanziamenti del presente articolo, danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

B5-3 0 1

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113.

Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65), modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).

Direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologi e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).

Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).

Direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 38) abrogata dalla direttiva 93/41/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 40).

Direttiva 89/342/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 14).

Direttiva 89/343/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 16).

Direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani (GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44).

Direttiva 91/507/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (GU n. L 270 del 26. 9. 1991, pag. 32).

Direttiva 92/18/CEE della Commissione, del 20 marzo 1992, che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU n. L 97 del 10. 4. 1992, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 1	*(seguito)*						
B5-3 0 2	***Sovvenzione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno***						
	Stanziamenti dissociati	14 580 000 (1)	14 580 000 (1)	8 100 000 (2)	8 100 000 (2)	2 102 000,—	2 100 408,—

(1) Uno stanziamento di 1 620 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 1	*(seguito)*

Decisione 94/358/CE del Consiglio, del 16 giugno 1994, recante accettazione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione relativa all'elaborazione di una farmacopea europea (GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 17).

Articolo destinato a coprire il contributo della Comunità alle spese amministrative della Farmacopea europea al posto degli Stati membri.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	750 000	750 000				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	500 000	500 000				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	1 250 000	1 250 000 (1)	p.m.			

(1) Compresi 750 000 ECU riportati dal 1994.

B5-3 0 2

Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, il 29 ottobre 1993, relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee (GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire i costi da sostenere per istituire l'Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno mediante una sovvenzione per il pareggio del bilancio.

Dato che dal 1° gennaio 1996, l'Ufficio provvede a ricevere la prima domanda di registrazione dei marchi comunitari, gli stanziamenti coprono altresì le spese di funzionamento dell'Ufficio, nel frattempo costituito, mediante una sovvenzione per il pareggio del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 2	*(seguito)*						
B5-3 0 4	***Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi***						
	Stanziamenti dissociati	49 500 000	48 000 000	48 500 000 (1)	46 200 000 (2)	43 897 500,—	42 499 999,—

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 14 580 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 100 000 (1)	10 100 000				
Stanziamenti 1996	16 200 000 (2)		16 200 000			
Totale	26 300 000	10 100 000 (1)	16 200 000 (2)			

(1) Di cui 2 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 1 620 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B5-3 0 4

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 385/58), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 390/58), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 1), in particolare l'accordo relativo agli appalti pubblici.

Direttiva 80/767/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1).

Decisione 87/565/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo del GATT sugli appalti pubblici (GU n. L 345 del 9. 12. 1987, pag. 24).

Direttiva 88/295/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e proroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1).

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 33).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 14).

Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 4	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-3 0 4 *(seguito)*

Decisione 93/323/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti governativi (GU n. L 125 del 20. 5. 1993, pag. 1).

Decisione 93/324/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa all'estensione del beneficio delle disposizioni della direttiva 90/531/CEE per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America (GU n. L 125 del 20. 5. 1993, pag. 54).

Regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici (GU n. L 146 del 17. 6. 1993, pag. 1).

Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 1) (sostituisce la direttiva 77/62/CEE).

Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54) (sostituisce la direttiva 71/305/CEE).

Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84), che sostituisce la direttiva 90/531/CEE.

Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).

Decisione 95/215/CE del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici (GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 25).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla raccolta e alla pubblicazione, sotto qualsiasi forma, dei bandi d'appalto pubblici comunitari e dei paesi terzi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 49 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 398 000	1 398 000				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	50 500 000 (1)	45 802 000	4 698 000			
Stanziamenti 1996	49 500 000		43 302 000	6 198 000		
Totale	101 398 000	47 200 000 (2)	48 000 000	6 198 000		

(1) Di cui 2 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 1 milione di ECU iscritto al capitolo B0-4 0.

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 3 200 000 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-30 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-305	***Unione doganale ed imposte***						
B5-3051	Matthaeus e Matthaeus-Tax (formazione professionale dei dipendenti delle dogane e dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta) Stanziamenti dissociati	3 200 000	3 200 000	3 500 000	3 250 000	2 899 985,—	2 623 623,—
B5-3052	Sistemi di reimpiego e recupero di imballaggi Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 5	
B5-3 0 5 1	Decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41). Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1). Decisione 93/588/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax) (GU n. L 280 del 13. 11. 1993, pag. 27). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1995, recante adozione di un programma d'azione per le dogane comunitarie (Dogana 2000) (GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4), modificata il 6 ottobre 1995 (GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 32). Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per attuare le azioni (in particolare scambi di funzionari e corsi di formazione comune) previste per le decisioni sopraccitate a favore dei funzionari delle dogane e delle imposte indirette della Comunità chiamati ad applicare il diritto comunitario nel quadro del mercato interno e alle frontiere esterne della Comunità. Qualora lo si ritenga utile per il conseguimento degli obiettivi del programma, si possono effettuare scambi anche con alcuni paesi terzi. Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 200 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 162 000	1 050 000	112 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 500 000	2 200 000	1 188 000	112 000		
Stanziamenti 1996	3 200 000		1 900 000	1 188 000	112 000	
Totale	7 862 000	3 250 000	3 200 000	1 300 000	112 000	

B5-3 0 5 2	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 5	*(seguito)*						
B5-3 0 5 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B5-3 0 5	3 200 000	3 200 000	3 500 000	3 250 000	2 899 985,—	2 623 623,—
B5-3 0 6	***Sovvenzione all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali*** Stanziamenti dissociati	11 000 000 (1)	11 000 000 (1)	8 650 000 (2)	8 650 000 (2)	6 800 000,—	6 800 000,—

(1) Uno stanziamento di 2 750 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 5	*(seguito)*
B5-3 0 5 2	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

B5-3 0 6	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A. Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1). Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, il 29 ottobre 1993, relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee nonché Europol (GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali con una sovvenzione per il pareggio del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 6	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	119 780 000	111 010 000	111 830 000	105 930 000	93 218 471,—	72 082 034,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-3 0	119 780 000	111 010 000	111 830 000	105 930 000	93 218 471,—	72 082 034,—
	CAPITOLO B5-3 2						
B5-3 2 0	***Incentivazione delle imprese (piccole e medie imprese)*** Stanziamenti dissociati	31 400 000	26 000 000	31 700 000	28 800 000	29 323 770,—	22 392 722,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO

Articolo Voce	Commento

B5-3 0 6 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 11 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 150 000 (1)	10 150 000				
Stanziamenti 1996	13 750 000 (2)		13 750 000			
Totale	23 900 000	10 150 000 (1)	13 750 000 (2)			

(1) Di cui 1 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 2 750 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B5-3 2 0 Libro bianco della Commissione, del 14 giugno 1985, per il Consiglio europeo (Milano, 28 e 29 giugno 1985), «Il completamento del mercato interno» [COM(85) 310 def.].

Risoluzione del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa al miglioramento del contesto industriale ed alla promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese nella Comunità (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6).

Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 55).

Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità (GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 2 0	*(seguito)* Raccomandazione 90/246/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 55). Risoluzione del Consiglio, del 27 maggio 1991, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese, comprese quelle artigianali (GU n. C 146 del 5. 6. 1991, pag. 3). Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 32). Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1992, relativa alle azioni comunitarie di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, comprese quelle artigianali (GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 8). Conclusioni del Consiglio, del 30 giugno 1992, sulle azioni comunitarie a favore delle imprese commerciali e del settore distributivo, comprese le piccole e medie imprese. Risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 1992, sulla semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (GU n. C 331 del 16. 12. 1992, pag. 3). Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68). Risoluzione del Consiglio, del 22 novembre 1993, sul rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, nonché sullo sviluppo dell'occupazione nella Comunità (GU n. C 326 del 3. 12. 1993, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 10 ottobre 1994, sul libero sviluppo del dinamismo e della capacità innovativa delle piccole e medie imprese, ivi inclusi le microimprese e l'artigianato, nell'ambito di una economica concorrenziale (GU n. C 294 del 22. 10. 1994, pag. 6). Risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle piccole e medie imprese industriali (PMI) e all'innovazione tecnologica (GU n. C 341 del 19. 12. 1995, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire le spese di definizione e attuazione graduale di una politica comunitaria di incentivazione delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, compresi il settore del commercio e della distribuzione, le cooperative, le mutue e le associazioni, in vista della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale. Un importo di 80 000 ECU è destinato alla formazione e alla preparazione alla cooperazione transfrontaliera nella Comunità, nel quadro di seminari riservati alle donne dirigenti d'azienda (piccole e medie imprese e artigianato). Le azioni da finanziare riguardano: — il miglioramento dell'attività delle imprese; — la promozione delle donne imprenditrici; — l'informazione e il sostegno delle piccole e medie imprese attraverso la rete Euro Info Centre (eurosportelli impresa), attraverso pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione, partecipazioni alle fiere commerciali, e attraverso azioni miranti a migliorare la loro competitività e adattabilità nella prospettiva dell'instaurazione del mercato interno, specie per quanto riguarda le esigenze comunitarie in materia di ambiente nonché di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fra l'altro attraverso le organizzazioni professionali europee rappresentative delle piccole e medie imprese ed altre organizzazioni europee, e nel settore del finanziamento, inclusa la partecipazione a programmi nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e dell'Euromarketing; — le azioni a favore dell'artigianato; — la promozione della cooperazione tra imprese tramite l'Ufficio per il ravvicinamento delle imprese (BRE) come pure attraverso la Business Cooperation Network (BC-Net), azioni pilota come l'europartenariat e Interprise e azioni specifiche nel settore dei subappalti; — la valutazione e lo sviluppo della politica d'impresa; — azioni di monitoraggio delle diverse reti; — l'analisi dell'impatto del mercato interno, in particolare delle nuove tecnologie pulite, sull'esercizio della funzione commerciale; — la promozione di azioni pilota e modello nel settore delle nuove tecnologie e della formazione professionale per favorire l'avviamento e la diffusione del lavoro in rete nella catena produttore/distributore; — le missioni d'informazione e di assistenza tecnica nei paesi dell'Europa centrale e orientale per favorire la realizzazione di nuove strutture commerciali, la formazione degli imprenditori e la costituzione di federazioni di categoria;

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 2 0	*(seguito)*

— l'instaurazione di un sistema d'informazione specifica destinata alla stampa specializzata delle organizzazioni professionali del commercio negli Stati membri;

— il contributo all'elaborazione di statistiche;

— il sistema informatizzato delle disposizioni giuridiche concernenti il commercio adottate dagli Stati membri;

— le tavole rotonde in collaborazione con gli esperti governativi e gli operatori economici per una migliore sensibilizzazione di questo settore al mercato interno;

— l'inclusione del commercio e della distribuzione nelle politiche e nei programmi comunitari intesi a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale;

— contributi a organizzazioni rappresentative delle piccole e medie imprese per consentire ai loro membri di acquisire una formazione e informazioni appropriate in materia di questioni europee.

Queste azioni mirano ad aiutare il commercio ad adattare le sue strutture ed i suoi meccanismi alle necessità e opportunità derivanti dal mutamento delle dimensioni operative a seguito del mercato interno e a contribuire al rafforzamento delle organizzazioni professionali europee del settore.

Stanziamento destinato a coprire anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 31 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	27 196 795	16 220 000	9 000 000	1 976 795		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	31 700 000	12 580 000	9 000 000	10 120 000		
Stanziamenti 1996	31 400 000		8 000 000	13 000 000	10 400 000	
Totale	90 296 795	28 800 000	26 000 000	25 096 795	10 400 000	

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 496 120 ECU in impegni,

— 359 660 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte all'articolo 6 0 9 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere al presente articolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 500 000 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 1	***Economia sociale*** Stanziamenti dissociati	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 700 000	2 491 331,—	1 599 933,—
B5-3 2 2	***Occupazione e crescita per l'Europa*** Stanziamenti dissociati	57 750 000	57 750 000	2 750 000	2 750 000	65 500 000,—	65 500 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B5-3 2 1

Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa ad un programma d'azione per l'aumento dell'occupazione (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 18 dicembre 1989, «le imprese dell'economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere» [SEC(89) 2187 def.].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 17 febbraio 1994, relativa al programma pluriennale (1994-1996) di azioni comunitarie a favore delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni nella Comunità (GU n. C 87 del 24. 3. 1994, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire le spese per progetti aventi lo scopo di valutare le incidenze della realizzazione del mercato interno per le imprese dell'economia sociale e di migliorare il loro accesso alle azioni comunitarie.

Un determinato sostegno mira a finanziare le attività programmate dall'associazione delle imprese dell'economia sociale allo scopo di sottolineare e dimostrare il successo di tale settore dell'economia dell'Unione europea e sostenere il ruolo di tale associazione e delle società cooperative in quanto strumenti efficaci alla creazione durevole di posti di lavoro e funzionali ad uno sviluppo economico in grado di continuare nel prossimo secolo.

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese concernenti:

— la ricerca volta ad approfondire la comprensione del potenziale dell'economia sociale in termini di creazione di posti di lavoro;

— l'informazione intesa a promuovere la creazione di euro-info-centri nel settore dell'economia sociale;

— le azioni di formazione in vista dello sviluppo di una gestione europea dell'economia sociale.

La Commissione presenta al Parlamento una relazione sullo sviluppo di tali attività entro la fine del 1996.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 342 000	700 000	400 000	242 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 500 000	1 000 000	600 000	900 000		
Stanziamenti 1996	2 500 000		1 500 000	892 857	107 143	
Totale	6 342 000	1 700 000	2 500 000	2 034 857	107 143	

B5-3 2 2

Conclusioni del Consiglio europeo, dell'11 e 12 dicembre 1992, Piano d'azione degli Stati membri e della Comunità per promuovere la crescita e combattere la disoccupazione.

Conclusioni del Consiglio europeo, del 21 e del 22 giugno 1993, su crescita, competitività ed occupazione (misure a breve termine).

Conclusioni del Consiglio europeo, del 22 ottobre 1993, su crescita ed occupazione.

Conclusioni del Consiglio europeo, del 10 e 11 dicembre 1993, sul Libro bianco sulla strategia a medio termine a favore della crescita, della competitività e dell'occupazione.

Decisione 94/217/CE del Consiglio, del 19 aprile 1994, relativa alla concessione, da parte della Comunità, di abbuoni di interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo (GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 57).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 2	*(seguito)*						
B5-3 2 3	***Crescita e ambiente*** Stanziamenti dissociati	5 000 000	4 000 000	9 000 000	6 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-3 2 2 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire i bonifici d'interesse (in ragione di 2 punti percentuali annui, per una durata massima di 5 anni e un importo massimo di 1 miliardo di ECU a titolo di quello principale) estesi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese, incluse le cooperative, secondo le modalità applicabili ai prestiti concessi nel quadro del meccanismo temporaneo adottato dai Consigli europei di Edimburgo e di Copenaghen. Detti bonifici sono accordati solo per progetti di investimento che creano posti di lavoro.

Un importo di 50 milioni di ECU è assegnato al finanziamento del rinnovo dell'azione «Crescita e occupazione», come definita nella decisione 94/217/CE.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 57 750 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 750 000	2 750 000				
Stanziamenti 1996	57 750 000		57 750 000			
Totale	60 500 000	2 750 000	57 750 000			

B5-3 2 3 Stanziamento destinato a promuovere l'accesso delle piccole imprese alle fonti di finanziamento, in particolare quando i prestiti siano destinati a coprire spese di investimento relative a risparmi energetici e al miglioramento e al rispetto delle norme ambientali. Esso sarà usato per coprire completamente o parzialmente il costo dell'ottenimento di garanzie di prestito, segnatamente dal Fondo europeo d'investimento. Poiché quest'ultimo opera su basi commerciali, e prevede quindi un premio di garanzia per le sue attività, il bilancio dell'Unione europea coprirà integralmente o parzialmente il costo del premio. Soltanto le piccole imprese potranno beneficiare di questa iniziativa, preferibilmente quelle che occupano 50 persone o meno a tempo pieno, o l'equivalente in caso di lavoro a tempo parziale, e che operino in attività produttive (artigiani, piccola industria, industria del catering, compreso il settore terziario). L'azione prenderà forma di progetto esplorativo/pilota e sarà seguita da una valutazione globale del suo impatto.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 3	*(seguito)*						
B5-3 2 5	***Politica comunitaria del turismo*** Stanziamenti dissociati	p.m.	4 700 000	9 000 000	7 315 000	4 913 614,—	2 174 447,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-3 2 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 000 000	6 000 000	2 000 000	1 000 000		
Stanziamenti 1996	5 000 000		2 000 000	3 000 000		
Totale	14 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000		

B5-3 2 5 Risoluzione del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa ad una politica comunitaria del turismo (GU n. C 115 del 30. 4. 1984, pag. 1).

Decisione 86/664/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 52).

Raccomandazione 86/665/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa all'informazione standardizzata negli alberghi esistenti (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 54).

Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 60).

Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente una migliore distribuzione stagionale e geografica del turismo (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 1).

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso (GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59).

Comunicazione della Commissione, del 26 settembre 1990, «Azioni comunitarie a favore del turismo rurale» [COM(90) 438 def.].

Decisione 90/665/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1990, concernente la realizzazione di un programma biennale 1991-1992 per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo (GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 89).

Risoluzione legislativa, del 14 febbraio 1992, recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 247).

Decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26), che prevede un finanziamento prioritario di misure concernenti il turismo morbido.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 settembre 1992, sulle proposte di abolire il sistema Interrail (GU n. C 284 del 2. 11. 1992, pag. 101).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1), programma nel quale il turismo figura fra le azioni prioritarie.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1993, concernente i giovani conducenti (GU n. C 351 del 30. 12. 1993, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 gennaio 1994, sul turismo in vista dell'anno 2000 (GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 61): finanziamento da parte della Commissione di una campagna di informazione contro il turismo del sesso praticato da cittadini europei in paesi terzi.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 5	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	96 650 000	94 950 000	54 950 000	46 565 000	102 228 715,—	91 667 102,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-3 2	96 650 000	94 950 000	54 950 000	46 565 000	102 228 715,—	91 667 102,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE E DEL TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 2 5	*(seguito)*

Stanziamento destinato alla liquidazione degli impegni contratti per il finanziamento o il cofinanziamento di misure specifiche destinate alla realizzazione e alla valutazione del piano di azioni adottato con la decisione 92/421/CEE ed a proseguire una serie di azioni già avviate.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

La Commissione sostiene le regioni turistiche che, nei periodi di vacanza e durante i fine settimana, incoraggiano forme di trasporto rispettose dell'ambiente (trasporti pubblici, biciclette).

È altresì imputato al presente articolo l'avvio di azioni pilota volte a promuovere, sostenere e tutelare il turismo giovanile nella Comunità.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	6 292 986	4 015 000	1 500 000	777 986		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	1 500 000	800 000	700 000			
Stanziamenti 1995	9 000 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000		
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	16 792 986	7 315 000	4 700 000	4 777 986		

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni,

— 67 075 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-3 3						
B5-3 3 1	***Incentivazione di un'attività transnazionale di conferimento di fondi propri a favore delle piccole e medie imprese*** Stanziamenti dissociati	500 000	500 000	500 000	500 000	25 756,—	550 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA

Articolo Voce	Commento
B5-3 3 1	Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, del 19 marzo 1985, «Potenziamento della base tecnologica e della competitività dell'industria comunitaria» [COM(85) 84 def.]. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 dicembre 1986, «Ingegneria finanziaria» [COM(86) 723 def.]. Comunicazione della Commissione, del 10 maggio 1988, «Una politica comunitaria per le imprese» [COM(88) 241/2 def.]. Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, «Lancio di un'azione pilota Eurotech Capital» (E/1783/88). Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, «Strumenti comunitari per incoraggiare lo sviluppo del capitale di rischio nella Comunità» (E/1781/91). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di progetti pilota volti ad incentivare il conferimento di fondi propri a favore di piccole e medie imprese, tramite consorzi transfrontalieri di investitori regionali o tramite investimenti regionali in imprese che sviluppano progetti transfrontalieri di alta tecnologia o di tecnologia pulita, nonché lavori relativi alla preparazione, al controllo e alla valutazione di tali azioni. Lo stanziamento è destinato esclusivamente ad investitori originari dei nuovi Stati membri. Per quanto riguarda l'avvio di attività, nel quadro dello stanziamento è prevista una dotazione specifica per le donne nel settore delle piccole e medie imprese. I progetti in questione devono contribuire alla ricostruzione o al miglioramento dei tessuti economici, sociali e regionali. Questo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 3 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	500 000	500 000	500 000	500 000	25 756,—	550 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-3 3	500 000	500 000	500 000	500 000	25 756,—	550 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	216 930 000	206 460 000	167 280 000	152 995 000	195 472 942,—	164 299 136,—
	Totale del titolo B5-3	**216 930 000**	**206 460 000**	**167 280 000**	**152 995 000**	**195 472 942,—**	**164 299 136,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 3 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	224 000	224 000				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	500 000	276 000	224 000			
Stanziamenti 1996	500 000		276 000	224 000		
Totale	1 224 000	500 000	500 000	224 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-4

INDUSTRIA

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-4 0						
B5-4 0 1	***Definizione ed attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste*** Stanziamenti dissociati	8 500 000	7 200 000	8 500 000	10 850 000	6 944 103,—	3 070 475,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-4

INDUSTRIA

CAPITOLO B5-40 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA

Articolo Voce	Commento
B5-401	Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31). Direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 73). Risoluzione del Consiglio, del 30 giugno 1988, sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1). Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1). Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10). Raccomandazione 90/543/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 23). Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1). Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 45. Raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 47). Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sulla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione via satellite (GU n. C 8 del 14. 1. 1992, pag. 1). Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate (GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 agosto 1992, relativa al riconoscimento reciproco delle licenze e delle altre autorizzazioni nazionali per i servizi di telecomunicazioni (GU n. C 248 del 25. 9. 1992, pag. 4), modificata il 24 marzo 1994 (GU n. C 108 del 16. 4. 1994, pag. 11). Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1), e in particolare dello sviluppo di un contesto favorevole al commercio internazionale. Risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1993, sull'introduzione nella Comunità di servizi di comunicazioni personali via satellite (GU n. C 339 del 16. 12. 1993, pag. 1). Piano d'azione, del 19 luglio 1994, per la società dell'informazione. Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4). Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1995, sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea (GU n. C 188 del 22. 7. 1995, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1). Direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 6). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., relativa alla definizione ed all'attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste [COM(...) ...]. Altre direttive e risoluzioni relative alla politica comunitaria delle telecomunicazioni. Le azioni mirano a definire e ad attuare una politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste, e a controllare l'attuazione delle disposizioni legislative adottate nel quadro di tale politica.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 1	*(seguito)*						
B5-4 0 2	***Normalizzazione e scambio di dati***						
B5-4 0 2 0	Normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni Stanziamenti dissociati	14 000 000	15 000 000	20 500 000	17 400 000	18 248 759,—	16 264 869,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-40 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-401 *(seguito)*

Le azioni comprendono:

— l'elaborazione di una strategia per la politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste che si iscriva nell'ambito del rispetto degli obblighi dei servizi pubblici;

— lo sviluppo del mercato comunitario delle apparecchiature terminali e degli impianti di telecomunicazioni;

— le azioni intese a garantire la coerenza comunitaria;

— le azioni nel settore normativo.

Stanziamento destinato a coprire le spese per lo sviluppo della politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste, tramite contratti di attuazione dell'azione sopra descritta. Si tratta in particolare di contratti di analisi, di conformità al CTRs (common technical regulations) prospezioni, studi specifici, ma anche di valutazione, coordinamento, sovvenzione, partecipazione ad accordi internazionali e di partecipazione alle spese per l'acquisto delle apparecchiature.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 089 620	8 500 000	2 200 000	1 389 620		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 500 000	2 350 000	2 500 000	2 000 000	1 650 000	
Stanziamenti 1996	8 500 000		2 500 000	2 500 000	2 300 000	1 200 000
Totale	29 089 620	10 850 000	7 200 000	5 889 620	3 950 000	1 200 000

Le eventuali entrate e i contributi degli Stati terzi nel quadro dell'accordo Cost possono essere reimpiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

B5-402

B5-4020 Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).

Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31).

Direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 73).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 2	*(seguito)*						
B5-4 0 2 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-40 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-402	*(seguito)*
B5-4020	*(seguito)* Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1). Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi delle telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10). Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1). Direttiva 90/544/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 28). Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1). Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 45). Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione delle forniture di una rete aperta alle linee affittate (GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27). Conformemente all'obiettivo generale di sostegno al buon funzionamento del mercato interno, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco delle norme e la creazione di norme europee nei casi appropriati, l'azione ha lo scopo di: — far eseguire, nel quadro specifico delle tecnologie dell'informazione, i lavori necessari per consentire l'applicazione armonizzata delle norme internazionali nella Comunità; — fare elaborare dagli organismi di normalizzazione competenti le norme necessarie all'attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni; — precisare i metodi di certificazione per le telecomunicazioni e fare elaborare i metodi tecnici di certificazione; — preparare le norme e le regole tecniche necessarie all'attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste (comunicazioni fisse e mobili, via satellite); — far avviare i lavori destinati a controllare e certificare la conformità dei prodotti e dei servizi a queste norme; — promuovere l'applicazione delle norme negli appalti pubblici; — garantire il coordinamento di varie azioni intese a preparare e a potenziare l'attuazione delle norme (guide di applicazione, dimostrazioni, ecc.); — incrementare la partecipazione europea negli organismi internazionali di normalizzazione; — prendere ogni altro opportuno provvedimento di normalizzazione, in applicazione del Libro bianco, per quanto riguarda tecnologie e servizi di nuovo tipo (carte di pagamento, apparecchiature audiovisive, informatica domestica, ecc.) o macchine di tipo progredito per impianti produttivi. Il finanziamento comunitario è destinato a definire e ad attuare l'azione di normalizzazione mediante concertazione con i principali partecipanti: l'industria, i rappresentanti dei lavoratori, gli istituti di normalizzazione nazionali ed europei, gli enti che si occupano degli appalti pubblici negli Stati membri, gli utilizzatori nonché i responsabili della politica industriale. Stanziamento destinato a coprire: — gli obblighi finanziari derivanti dai contratti da stipulare con gli organismi europei di normalizzazione (Istituto europeo delle poste e telecomunicazioni, Comitato europeo di normalizzazione e Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica); — l'acquisto e l'utilizzazione delle apparecchiature e l'affitto dei locali corrispondenti in vista dei progetti dimostrativi; — i lavori di controllo e di certificazione della conformità alle norme ed i progetti dimostrativi; — le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 2	*(seguito)*						
B5-4 0 2 0	*(seguito)*						
B5-4 0 2 3	Tedis (trasferimento elettronico di dati per uso commerciale)						
	Stanziamenti dissociati	—	3 000 000	—	4 530 000	6 115 561,—	6 396 618,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 0 2	*(seguito)*
B5-4 0 2 0	*(seguito)* Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 14 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	37 907 000	14 300 000	8 000 000	7 900 000	7 707 000	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	20 500 000	3 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 400 000
Stanziamenti 1996	14 000 000		2 000 000	4 666 667	3 733 333	3 600 000
Totale	72 407 000	17 400 000	15 000 000	17 566 667	16 440 333	6 000 000

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

B5-4 0 2 3

Decisione 87/499/CEE del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35), modificata dalla decisione 89/241/CEE (GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46).

Decisione 91/385/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che istituisce la seconda fase del programma Tedis (Trade electronic data interchange systems) (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 66).

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti negli anni precedenti per:

— l'attuazione della seconda fase del programma Tedis;

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di analisi, prospezioni e studi specifi del programma, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 2	*(seguito)*						
B5-4 0 2 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B5-4 0 2	14 000 000	18 000 000	20 500 000	21 930 000	24 364 320,—	22 661 487,—
B5-4 0 3	***Promozione del multilinguismo nella società dell'informazione*** Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	1 600 000 (2)	4 100 000	1 250 000		

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 350 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 0 2	*(seguito)*
B5-4 0 2 3	*(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	8 366 811	4 530 000	3 000 000	836 811		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	8 366 811	4 530 000	3 000 000	836 811		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiunge l'importo del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» ECU in impegni,

— 26 528 ECU in pagamenti.

Tale importo, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — dà luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Le entrate provenienti dai contributi di Stati terzi iscritte all'articolo 6 0 9 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

B5-4 0 3 Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un'azione preparatoria in vista dell'eventuale lancio di un programma d'azione pluriennale per conservare e promuovere la diversità linguistica dell'Europa nella società dell'informazione mondiale.

L'obiettivo di quest'azione è di promuovere lo sviluppo e l'uso di moderni strumenti di trattamento delle lingue per ridurre i costi della traduzione e del multilinguismo e mantenere la diversità linguistica dell'Europa.

Le linee d'azioni sono:

— costituire un quadro di concertazione e di coordinamento europeo (Forum per il multilinguismo) per la definizione delle strategie e delle politiche;

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	22 500 000	26 800 000	33 100 000	34 030 000	31 308 423,—	25 731 962,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-4 0	22 500 000	26 800 000	33 100 000	34 030 000	31 308 423,—	25 731 962,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE POSTE, DELLA NORMALIZZAZIONE E DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-4 0 3 *(seguito)*

— costituire un'infrastruttura europea di risorse linguistiche necessarie per lo sviluppo di strumenti efficienti di trattamento della lingua;

— mobilitare e rafforzare le industrie linguistiche;

— promuovere l'uso di strumenti linguistici avanzati, in particolare da parte del settore pubblico europeo.

Questo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese di contratti necessari per l'esecuzione dell'azione.

Si tratta in particolare, di contratti a compartecipazione finanziaria di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali, di partecipazione a spese per le attrezzature.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 100 000	1 250 000	1 600 000	1 250 000		
Stanziamenti 1996	2 000 000 (1)		350 000	1 650 000		
Totale	6 100 000	1 250 000	1 950 000 (2)	2 900 000		

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 350 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-4 1						
B5-4 1 1	***Politica di promozione della competitività dell'industria dell'Unione europea*** Stanziamenti dissociati	4 950 000	3 550 000	5 200 000	3 800 000	4 994 246,—	3 322 571,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Articolo Voce	Commento
B5-4 1 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3 e 130 e i titoli VIII, XII, XIII e XV. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 16 novembre 1990, su «La politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale — Orientamenti per una soluzione comunitaria» [COM(90) 556 def.]. Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 1990, sulla politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale (doc. 10159/90). Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1990, sullo sviluppo della rete europea di treni a grande velocità (GU n. C 33 dell'8. 2. 1991, pag. 1). Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 20 settembre 1991, «Nuove sfide per le industrie marittime» [COM(91) 335 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 18 novembre 1991, concernente l'elettronica, l'informatica e le tecnologie della comunicazione (GU n. C 325 del 14. 12. 1991, pag. 2). Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 13 marzo 1992, «Lo sviluppo della cooperazione industriale con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica» [SEC(92) 363 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1992, sulla cooperazione industriale con i paesi terzi (GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1992, relativa alle industrie tessili e dell'abbigliamento (GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1992, relativa all'industria automobilistica europea (GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 6). Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 1992, relative all'industria aeronautica civile europea (GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 9). Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 settembre 1992, «La Comunità e lo spazio: sfide, opportunità e nuove azioni» [COM(92) 360 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 1992, concernente il rapporto tra competitività industriale e protezione dell'ambiente (GU n. C 331 del 16. 12. 1992, pag. 5). Risoluzione del Consiglio, del 25 febbraio 1993, sulla ristrutturazione della siderurgia comunitaria. Comunicazione della Commissione, del 16 giugno 1993, «Futuro delle iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali» [COM(93) 282 def.]. Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, «Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» [COM(93) 700 def.], in particolare suo capitolo X. Risoluzione del Consiglio, del 16 maggio 1994, relativa all'industria automobilistica (GU n. C 149 del 31. 5. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 21 novembre 1994, sul rafforzamento della competitività dell'industria della Comunità (GU n. C 343 del 6. 12. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 1995, sul rafforzamento della competitività dell'industria meccanica europea (GU n. C 341 del 19. 12. 1995, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 1995, sugli aspetti industriali per l'Unione europea nell'ambito della creazione della società dell'informazione (GU n. C 341 del 19. 12. 1995, pag. 5). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., sull'attuazione di un programma di azioni comunitarie per la promozione della competitività dell'industria europea [COM(95) 319 def.]. Stanziamento destinato a permettere alla Commissione: — di raccogliere i dati indispensabili ad una approfondita conoscenza dell'evoluzione dei settori industriali comunitari e della strategia industriale dei paesi terzi; — di presentare periodicamente un analisi generale previsionale dell'industria comunitaria e di presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sulla politica industriale della Comunità; — di attuare la politica industriale delineata nella comunicazione della Commissione sulla competitività industriale e la tutela ambientale, le cui conclusioni sono state approvate dal Consiglio nella risoluzione del 3 dicembre 1992 alla luce degli orientamenti definiti nel capitolo X del Libro bianco intitolato «Riflessioni su un nuovo modello di sviluppo della Comunità», il che comporta uno sforzo costante per strutturare in modo coerente i vari aspetti del contesto industriale e per promuovere un costante adeguamento ai cambiamenti strutturali nonché alle esigenze della creazione di posti di lavoro e della tutela dell'ambiente; — di svolgere i compiti assegnati dai trattati, in particolare dagli articoli 46 e 47 del trattato CECA, e soprattutto far eseguire analisi tecnico-economiche e finanziarie nel settore della siderurgia;

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 1 1	*(seguito)*

— in conformità di una serie di relazioni sulla politica industriale approvate dal Parlamento europeo nel 1991, di promuovere il dialogo con tutte le parti interessate dei settori chiave, in particolare mediante la costituzione di fori consultivi nei settori soggetti a cambiamenti strutturali, inclusa la difesa, gli autoveicoli, il tessile, la chimica pesante e l'aerospaziale, nonché l'Associazione delle regioni marittime europee;

— di migliorare la competitività e di sostenere la riconversione e la ristrutturazione delle attività verso settori che consentano di valorizzare le risorse umane locali e di ricostruire il tessuto economico nelle aree industriali fortemente dipendenti da settori in crisi e colpiti da perdite di posti di lavoro quali il settore tessile e dell'abbigliamento, del carbone, dell'acciaio e cantieristico, della difesa;

— di rafforzare la competitività dell'industria europea con misure orizzontali nell'ambito di una serie di politiche comuni;

— di sviluppare il mercato interno tenendo maggiormente conto delle esigenze dell'industria nella politica di ricerca, nell'instaurazione della società dell'informazione e nella promozione della cooperazione industriale;

— di analizzare l'impatto della società dell'informazione sulla competitività;

— di mettere a punto applicazioni di interesse pubblico;

— di attuare, in cooperazione con gli Stati membri, una politica che miri a contrastare le delocalizzazioni intracomunitarie di imprese in conseguenza di pratiche di dumping fiscale, sociale e ambientale;

— di promuovere l'accentramento e la diffusione di informazioni aggiornate sulle tecnologie pulite, mediante le organizzazioni professionali e in particolare grazie a un maggiore sfruttamento delle basi di dati esistenti in tale settore.

Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 950 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	5 339 000	3 100 000	2 239 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 200 000	700 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	
Stanziamenti 1996	4 950 000		311 000	1 500 000	2 000 000	1 139 000
Totale	15 489 000	3 800 000	3 550 000	3 500 000	3 500 000	1 139 000

Le entrate provenienti da tasse di iscrizione per la partecipazione a conferenze e dalla vendita di pubblicazioni, rispettivamente organizzate o pubblicate con gli stanziamenti di questa linea di bilancio, possono essere riutilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 250 000 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 1 4	***Funzionamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone***						
	Stanziamenti dissociati	2 200 000	2 200 000	2 000 000	2 052 000	1 906 028,—	1 733 873,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	7 150 000	5 750 000	7 200 000	5 852 000	6 900 274,—	5 056 444,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-4 1	7 150 000	5 750 000	7 200 000	5 852 000	6 900 274,—	5 056 444,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-4 1 4

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235.

Decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (GU n. L 144 del 26. 5. 1992, pag. 19).

Stanziamento destinato a contribuire in termini finanziari ai costi d'esercizio di tale organismo istituito in Giappone congiuntamente dal ministero giapponese dell'industria e del commercio e dalla Commissione allo scopo di promuovere la cooperazione industriale tra la Comunità e il Giappone.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	534 000	300 000	234 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	1 752 000	248 000			
Stanziamenti 1996	2 200 000		1 718 000	482 000		
Totale	4 734 000	2 052 000	2 200 000	482 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 2 — AZIONI DI MODERNIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-4 2						
B5-4 2 0	***Programma di modernizzazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo*** Stanziamenti dissociati	84 000 000	66 000 000	80 000 000	40 000 000	2 000 000,—	0,—
B5-4 2 1	***Completamento delle azioni destinate al miglioramento delle strutture agricole in Portogallo e delle azioni di cooperazione finanziaria con la Grecia*** Stanziamenti dissociati	p.m.	2 392 000	p.m.	2 800 000	0,—	41 944,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 2 — AZIONI DI MODERNIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Articolo Voce	Commento

B5-4 2 0

Regolamento (CE) n. 852/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento (GU n. L 86 del 20. 4. 1995, pag. 10).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento del programma di modernizzazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 84 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 000 000	1 000 000	600 000	400 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	80 000 000	39 000 000	23 400 000	12 000 000	5 600 000	
Stanziamenti 1996	84 000 000		42 000 000	25 000 000	13 000 000	4 000 000
Totale	166 000 000	40 000 000	66 000 000	37 400 000	18 600 000	4 000 000

B5-4 2 1

Ex voci B7-4 0 0 0 e B7-4 0 0 1

Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3598/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese relativo all'attuazione di un aiuto finanziario specifico destinato a migliorare le strutture agricole e della pesca in Portogallo (GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 7).

Decisioni del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che prorogano l'applicazione degli accordi fino al 31 dicembre 1986.

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti nel quadro del finanziamento delle azioni intese a facilitare l'adesione del Portogallo alla Comunità e che sono state oggetto dell'accordo in forma di scambio di lettere di cui sopra citato, nonché del finanziamento di progetti e programmi di miglioramento delle strutture agricole e della pesca in Portogallo.

Esso copre anche la liquidazione degli impegni contratti nel quadro del finanziamento del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Grecia.

Il protocollo finanziario, firmato il 28 febbraio 1977, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1981, la concessione di:

— 225 milioni di ECU sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti su fondi propri;

— 55 milioni di ECU imputabili al bilancio generale sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti (30 milioni), di doni (15 milioni) e di prestiti a condizioni speciali (10 milioni).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 2 — AZIONI DI MODERNIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 2 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	84 000 000	68 392 000	80 000 000	42 800 000	2 000 000,—	41 944,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-4 2	84 000 000	68 392 000	80 000 000	42 800 000	2 000 000,—	41 944,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	113 650 000	100 942 000	120 300 000	82 682 000	40 208 697,—	30 830 350,—
	Totale del titolo B5-4	**113 650 000**	**100 942 000**	**120 300 000**	**82 682 000**	**40 208 697,—**	**30 830 350,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-4 2 — AZIONI DI MODERNIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-4 2 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	7 706 000	2 800 000	2 392 000	2 514 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	7 706 000	2 800 000	2 392 000	2 514 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-5

MERCATO DELL'INFORMAZIONE

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-5 0						
B5-5 0 0	***Impact (sviluppo di un mercato dei servizi d'informazione)*** Stanziamenti dissociati	p.m.	5 800 000	13 930 000	14 050 000	14 227 076,—	12 606 469,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-5

MERCATO DELL'INFORMAZIONE

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento

B5-5 0 0

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 235.

Decisione 88/524/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1988, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi d'informazione (GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 39).

Decisione 91/691/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un programma destinato a stabilire un mercato dei servizi d'informazione (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 41).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1993, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 75).

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	11 562 056	9 500 000	2 000 000	62 056		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	13 930 000	4 550 000	3 800 000	2 812 000	1 200 000	1 568 000
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	25 492 056	14 050 000	5 800 000	2 874 056	1 200 000	1 568 000

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «—» in impegni,

— 85 123 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-5 0 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	5 800 000	13 930 000	14 050 000	14 227 076,—	12 606 469,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-5 0	p.m.	5 800 000	13 930 000	14 050 000	14 227 076,—	12 606 469,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	5 800 000	13 930 000	14 050 000	14 227 076,—	12 606 469,—
	Totale del titolo B5-5	**p.m.**	**5 800 000**	**13 930 000**	**14 050 000**	**14 227 076,—**	**12 606 469,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-5 0 0	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 200 000 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-6

INFORMAZIONI STATISTICHE

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-6 0						
B5-6 0 0	***Politica d'informazione statistica, inclusi i dati dei paesi terzi***						
	Stanziamenti dissociati	26 100 000	26 000 000	27 150 000	26 100 000	29 951 182,—	24 555 623,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-6

INFORMAZIONI STATISTICHE

CAPITOLO B5-60 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Articolo Voce	Commento
B5-600	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 100 A, 213 e 235. Trattato sull'Unione europea. Atto unico europeo (GU n. L 169 del 29. 6. 1987, pag. 1). Comunicazione della Commissione, del 29 aprile 1988, concernente l'elaborazione di una politica comunitaria e di un piano di interventi prioritari nel campo dell'informazione statistica [COM(88) 248 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1). Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 gennaio 1992, sull'evoluzione del sistema statistico comunitario [COM(92) 20 def.]. Decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1). Accordo sullo Spazio economico europeo (GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 3). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 10 marzo 1994, relativo all'azione della Comunità nel settore della statistica (GU n. C 106 del 14. 4. 1994, pag. 22). *Il funzionamento del mercato interno* Decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 1). Decisione 92/326/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi (GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131). Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 1). Decisione 94/808/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, recante adozione di un programma quadriennale (1994-1997) concernente la componente ambientale delle statistiche della Comunità (GU n. C 328 del 20. 12. 1994, pag. 58). Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 aprile 1995, relativo alle statistiche strutturali delle imprese (GU n. C 146 del 13. 6. 1995, pag. 6). *L'unione economica e monetaria* Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26). Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 854/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle statistiche del transito e alle statistiche dei depositi concernenti gli scambi di beni tra Stati membri (GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 1). Decisione 93/570/CEE, Euratom della Commissione, del 4 ottobre 1993, che definisce i limiti tra «altre imposte indirette sulla produzione» e «consumi intermedi» ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU n. L 342 del 31. 12. 1993, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-6 0 0	*(seguito)* Decisione 94/197/CE della Commissione, del 26 gennaio 1994, che stabilisce per il periodo 1994-1999 l' elenco delle zone rurali ammissibili all' obiettivo n. 5 b) definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (GU n. L 96 del 14. 4. 1994, pag. 1). Decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione, del 22 febbraio 1994, recante disposizioni d'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 51). Decisione 94/203/CE della Commissione, del 28 febbraio 1994, recante la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per l' obiettivo n. 5 b), definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (GU n. L 97 del 15. 4. 1994, pag.43). Regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione, del 16 dicembre 1994, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10). *Le politiche comuni* Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997 (GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 1). Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1). Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5). Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 1). Decisione 94/78/CE, Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione (GU n. L 38 del 9. 2. 1994, pag. 30). Decisione 94/376/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante modificazione della decisione 85/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 30). Decisione 94/432/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d' attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino (GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 22). Decisione 94/433/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d' attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini, e recante modificazione della detta direttiva (GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 27). Decisione 94/434/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d' attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini (GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 33). Decisione 94/677/CE della Commissione, del 6 ottobre 1994, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, riguardo alle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1995/1997 (GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 38). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 settembre 1995, relativo alle statistiche dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU n. C 325 del 6. 12. 1995, pag. 11). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 settembre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri (GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 28). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 17 ottobre 1995, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (GU n. C 336 del 14. 12. 1995, pag. 6).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-6 0 0	*(seguito)* Regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alle trasmissioni di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU n. L 270 del 13. 11. 1995, pag. 1). Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 32). Direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU n. L 320 del 30. 12. 1995, pag. 25). *La politica sociale* Direttiva 82/606/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 22), modificata da ultimo dalla direttiva 91/534/CEE (GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 36). Regolamento (CEE) n. 1612/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso ed al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni (GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3949/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi (GU n. L 404 del 31. 12. 1992, pag. 7). Risoluzione del Consiglio, del 5 dicembre 1994, sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell'Unione europea (GU n. C 374 del 30. 12. 1994, pag. 4). Regolamento (CE) n. 2744/95 del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativo alle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni (GU n. L 287 del 30. 11. 1995, pag. 3). Stanziamento destinato a finanziare l'attuazione integrale del programma statistico 1993-1997 e le relative basi giuridiche, della Comunità europea che riguarda: — il funzionamento del mercato interno, — l'unione economica e monetaria, — le politiche comuni, — la politica sociale e la coesione economica e sociale, — l'Unione europea e il resto del mondo, — lo sviluppo di tecnologie statistiche e le risorse umane, — la situazione dell'ambiente negli Stati membri e altre statistiche relative all'ambiente, in particolare, le spese relative ai mezzi di cui ci si avvale, cioè le indagini a carattere statistico; gli aiuti specifici agli istituti statistici nazionali; il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche; l'analisi e la documentazione statistica su supporto magnetico; le perizie esterne; il cofinanziamento dei settori pubblico e privato; il finanziamento delle inchieste effettuate dalle imprese; l'organizzazione di corsi di formazione, per i professionisti della statistica degli Stati membri, sulle tecnologie statistiche di punta; le spese per l'acquisto di documentazione; le spese necessarie per realizzare le medesime azioni negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio. Esso copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con i paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, le sovvenzioni e i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti della Comunità. Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati e per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche esterne di dati. Stanziamento che copre inoltre la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni comunitarie, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese comunitarie: sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento della Comunità. Sono imputate a questo articolo anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 0	*(seguito)*						
B5-6 0 4	***Politica d'informazione statistica, non inclusi i dati dei paesi terzi*** Stanziamenti dissociati	9 800 000	6 550 000	9 850 000	6 600 000	9 753 952,—	6 000 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-6 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 26 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	25 335 807	17 440 000	7 895 807			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	27 150 000	13 450 000	9 300 000	4 400 000		
Stanziamenti 1996	26 100 000		8 804 193	9 542 962	7 752 845	
Totale	78 585 807	30 890 000 (1)	26 000 000	13 942 962	7 752 845	

(1) Compresi 4 790 000 ECU riportati dal 1994.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 432 130 ECU in impegni,

— 434 585 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 300 000 ECU.

B5-6 0 4

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 100 A, 213 e 235.

Atto unico europeo (GU n. L 169 del 29. 6. 1987, pag. 1).

Decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1).

I regolamenti e le decisioni del Consiglio che non interessano i paesi terzi riguardano essenzialmente le politiche seguenti:

— i regolamenti connessi alla politica agricola comune, segnatamente la consistenza del bestiame, il vino, gli ortofrutticoli;

— la politica comune della pesca relativa alla flotta da pesca e agli sbarchi;

— la politica comunitaria in materia di cooperazione;

— le statistiche tariffarie e commerciali degli Stati membri e della siderurgia;

— la gestione e la diffusione delle basi di dati degli Stati membri;

— la politica comune dell'ambiente.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-60 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-604	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-6 0 4	*(seguito)*

Stanziamento destinato a finanziare l'attuazione integrale del programma statistico 1993-1997 della Comunità europea che riguarda:

— il funzionamento del mercato interno;

— l'unione economica e monetaria;

— le politiche comuni;

— la politica sociale e la coesione economica e sociale;

— l'Unione europea e il resto del mondo;

— lo sviluppo di tecnologie statistiche e le risorse umane;

— la situazione dell'ambiente negli Stati membri e altre statistiche relative all'ambiente,

in particolare, le spese relative ai mezzi di cui ci si avvale, cioè le indagini e gli studi statistici; gli aiuti specifici agli istituti statistici nazionali; il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche; l'analisi e la documentazione statistica su supporto magnetico; le perizie esterne; il cofinanziamento dei settori pubblico e privato; il finanziamento delle inchieste effettuate dalle imprese; l'organizzazione di corsi di formazione, per i professionisti della statistica degli Stati membri, sulle tecnologie statistiche di punta; le spese per l'acquisto di documentazione.

Esso copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con i paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, le sovvenzioni e i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti della Comunità.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati e per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche esterne di dati.

Stanziamento che copre, inoltre, la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni comunitarie, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese comunitarie: sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento della Comunità.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 9 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 777 000	2 560 000	2 217 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 850 000	4 040 000	3 470 000	2 340 000		
Stanziamenti 1996	9 800 000		863 000	3 091 831	5 845 169	
Totale	24 427 000	6 600 000	6 550 000	5 431 831	5 845 169	

Le eventuali entrate daranno luogo a riutilizzazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 4	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	35 900 000	32 550 000	37 000 000	32 700 000	39 705 134,—	30 555 623,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-6 0	35 900 000	32 550 000	37 000 000	32 700 000	39 705 134,—	30 555 623,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	35 900 000	32 550 000	37 000 000	32 700 000	39 705 134,—	30 555 623,—
	Totale del titolo B5-6	**35 900 000**	**32 550 000**	**37 000 000**	**32 700 000**	**39 705 134,—**	**30 555 623,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-6 0 4	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 250 000 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-7

RETI TRANSEUROPEE

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-7 0						
B5-7 0 0	***Sostegno finanziario ai progetti in materia di infrastrutture dei trasporti all'interno della Comunità***						
	Stanziamenti dissociati	210 000 000 (1)	135 000 000 (2)	240 000 000	157 800 000	200 000 000,—	119 970 913,—

(1) Uno stanziamento di 70 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 45 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-7

RETI TRANSEUROPEE

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo Voce	Commento
B5-7 0 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 129 B a 129 D. Decisione 93/628/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alla realizzazione di una rete transeuropea di trasporto combinato (GU n. L 305 del 10. 12. 1993, pag. 1). Decisione 93/629/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'istituzione di una rete stradale transeuropea (GU n. L 305 del 10. 12. 1993, pag. 11). Decisione 93/630/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa allo sviluppo di una rete transeuropea delle vie navigabili (GU n. L 305 del 10. 12. 1993, pag. 39). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 aprile 1994, relativa all'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità (GU n. C 134 del 17. 5. 1994, pag. 6), modificata il 15 giugno 1995 (GU n. C 203 dell'8. 8. 1995, pag. 13). Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 1). Posizione comune (CE) n. 22/95, definita dal Consiglio il 28 settembre 1995, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU n. C 331 dell'8. 12. 1995, pag. 1). L'obiettivo generale dell'azione concerne il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 129 B del trattato. L'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperatività delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti, tenendo conto della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, intercluse e periferiche. L'istituzione di una rete transeuropea di trasporto contribuisce così al funzionamento effettivo ed armonioso del mercato interno e al rafforzamento della coesione economica e sociale. Per realizzare tali obiettivi, la Comunità stabilisce degli orientamenti (piani di reti) in cui sono individuati progetti di interesse comune. Ciascun Stato membro approva i piani di reti ed i progetti di interesse comune che riguardano il proprio territorio. Il sostegno finanziario della Comunità verterà in particolare sulla definizione e l'avvio di progetti di interesse comune mediante la promozione di studi di fattibilità di tali progetti e/o, se del caso, nella fase di realizzazione di tali progetti, mediante abbuoni di interesse, interventi nel costo delle garanzie di prestito o sovvenzioni dirette. Stanziamento destinato anche a sviluppare e promuovere partnerships tra il settore pubblico e quello privato. L'impiego degli importi destinati ai vari modi di trasporto è finalizzato a una politica di trasporti sostenibile che incentivi i modi più rispettosi a livello ambientale pur ottimizzando le infrastrutture esistenti, soprattutto grazie a progetti di gestione del traffico a carattere intermodale e modale. I tre quarti dello stanziamento sono destinati al finanziamento dei progetti riportati più avanti. Ogni modifica riguardante tale elenco deve avvenire di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio su proposta della Commissione. I progetti inclusi nell'elenco delle priorità rispettano i seguenti criteri: — i progetti, compresi i loro tratti di accesso, devono collocarsi nella rete transeuropea; — essi sono finalizzati a completare raccordi mancanti o a costituire punti nodali e vengono valutati sulla base della loro percentuale nel trasporto internazionale; — la relativa realizzazione deve compiersi entro i prossimi cinque anni; — il costo totale di tutti i progetti rientra nel quadro delle disponibilità finanziarie;

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 0 0	*(seguito)*

— la ripartizione degli investimenti presenta le seguenti percentuali:
  — ferrovia: minimo 40 %,
  — strada: massimo 25 %,
  — trasporto combinato: minimo 15 %.

Vanno considerati gli interessi specifici dei paesi rientranti nel Fondo di coesione.

I. **Progetti prioritari**

(in miliardi di ECU)

Progetti	Costi previsti	
	totale	1995-1999
Treno ad alta velocità/Trasporto combinato nord-sud Norimberga - Erfurt - Halle/Lipsia - Berlino Asse del Brennero: Verona - Monaco	21,0	4,2
Treno ad alta velocità (Parigi) - Bruxelles - Colonia - Amsterdam - Londra Belgio: confine franco-belga - Bruxelles - Liegi - confine belga-tedesco; Bruxelles - confine belga-olandese Regno Unito: Londra - accesso al Tunnel del Canale della Manica Paesi Bassi: confine belga-olandese - Rotterdam - Amsterdam Germania: (Aquisgrana) - Colonia - Reno/Meno	16,0	9,5
Treno ad alta velocità Sud Madrid - Barcellona - Perpignan - Montpellier Madrid - Vitoria - Dax	13,0	3,2
Treno ad alta velocità Ovest-Est Parigi - Metz - Strasburgo - Appenweier - (Karlsruhe) con collegamenti per Metz - Saarbrücken - Mannheim e Metz - Lussemburgo e proseguimento Stoccarda - Ulma - Augusta - Monaco - Vienna	4,5	3,0
Ferrovia convenzionale/Trasporto combinato: linea della Betuwe Rotterdam - confine olandese-tedesco - (Reno/Ruhr)	3,3	2,2
Treno ad alta velocità/trasporto combinato Francia - Italia Lione - Torino Torino - Genova - Milano - Venezia - Trieste	14,0	3,8
Autostrade greche: Pathe e Via Egnatia Rio - Antirio, Patrasso - Atene - Salonicco - Prohamon - (confine bulgaro) Igoumenitsa - Salonicco - Alessandria - Ormenio - (confine Grecia/Bulgaria) - Kipi (confine turco)	6,4	5,1

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 0 0	*(seguito)*

I. **Progetti prioritari** *(seguito)*

(in miliardi di ECU)

Progetti	Costi previsti	
	totale	1995-1999
Autostrada Lisbona - Valladolid	1,1	0,7
Collegamento ferroviario convenzionale Cork - Dublino - Belfast - Larne - Stranraer	0,3	0,1
Trasporto combinato: Monaco/Vienna - Trieste - Venezia - Bologna - Ravenna - Ancona - Brindisi - Igoumenitsa - Patrasso - Larissa (collegamento ferroviario) - Cipro/Malta - Nord Africa	2,0	0,8
Eliminazione strozzatura di Cattolica, sistemazione tecnologica linea ferroviaria adriatica, punti d'interconnessione internazionali e organizzazione linee navigabili padane (Po - Adriatico)		
Collegamenti multimodali e infrastrutture per porti adriatici ed interni		
Strutture aeroportuali Malpensa-Linate		
Collegamenti ferroviari e ferrovie urbane; strutture aeroportuali per il trasporto combinato e intermodale		
Collegamento fisso ferroviario/stradale fra Danimarca e Svezia (collegamento fisso Øresund) comprese vie di accesso via strada, ferrovia, aria	3,4	2,7
Triangolo dei paesi nordici (Svezia - Finlandia)	3,5	1,2
Collegamento ferroviario/stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux	4,0	2,1
West Coast Main Line (linea principale lungo la costa occidentale) (ferrovia) (Gran Bretagna)	0,9	0,7
Totale	91	40

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 0 0	*(seguito)*

II. **Altri progetti importanti**

(in miliardi di ECU)

Progetti	Costi previsti	
	totale	1995-1999
Trasporto combinato (1996-2005)	2,9	2,0
Progetti individuati fino ad oggi in Francia, Germania, Italia, Belgio, Portogallo, Spagna e Regno Unito (vedere anche sotto), dando la priorità ad iniziative transnazionali		
Aeroporto di Spata (Atene) (fino al 2000)	2,0	2,0
Aeroporto di Berlino (1995-1998)	4,1	4,1
Autostrada della Maurienne (fino al 1998)	1,1	1,1
Treno ad alta velocità in Danimarca	0,4	0,4
Autostrada transappenninica Bologna - Firenze (1995-2001)	2,1	1,8
Treno ad alta velocità/trasporto combinato asse del Danubio (1995-2010)	3,1	2,6
Monaco/Norimberga - Vienna - (Budapest - Bratislava)		
Autostrada Nizza - Cuneo (1997-2010)	4,7	2,0
Progetti che si devono ulteriormente esaminare		
Fehmarn-Belt: collegamento fisso fra Danimarca e Germania (1998-2010)	4,5	0,7
Autostrada Bari - Otranto (1998-2003)	0,3	0,1
Canale Reno - Rodano (1995-2007)	2,5	0,9
Canale Senna - Schelda (1999-2006)	1,4	0,2
Canale Elba - Oder (1996-2010)		0,7
Miglioramento del Danubio fra Straubing e Vilshofen (1999-2010)	0,7	0,1
Treno ad alta velocità Randstad - Reno/Ruhr (1998-2010)	1,6	0,7
Amsterdam - Arnhem - (Colonia)		
Corridoio stradale Valenza - Saragozza - Somport (1995-2002)	1,2	0,3
Treno ad alta velocità (Brennero) - Firenze - Roma - Napoli (dopo il 2000)	8,3	0,3
Treno ad alta velocità collegamento Lussemburgo - Bruxelles (dopo il 1999)		0,5

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 0 0	*(seguito)*

II. **Altri progetti importanti** *(seguito)*

(in miliardi di ECU)

Progetti	Costi previsti	
	totale	1995-1999
Corridoio stradale Napoli - Reggio Calabria (fino al 2000)	3,2	3,2
Trasporto Short-sea/combinato terminal - Rotterdam (1995-2001)	0,2	0,2
Trasporto marittimo a breve raggio, collegamenti con i porti delle infrastrutture di trasporto interno e progetti per le infrastrutture portuali	3,0	1,0
Elaborazione di un progetto globale per la Pianura Padana, tra Cremona e Torino, tenendo conto del trasporto combinato		
Miglioramento della navigabilità dell'Elba tra Magdeburgo e il confine ceco (dopo il 1999)		2,5
Attraversamento dell'Elba per trasporto combinato/ferrovia a ovest di Amburgo		2,2
Sistema combinato e navigabile sottocosta	1,5	0,8
Barcellona - Marsiglia - Genova - Livorno - Civitavecchia/Roma - Orte/Palermo Attraversamento plurimodale dello Stretto di Messina		
Asse ferroviario Tirreno - Adriatico	1,0	0,2
Roma - Orte - Falconara - Ancona - Spalato/Sarajevo - Durazzo/Tirana - Igoumenitsa - Larissa - Patrasso - Cipro/Malta - Nord Africa		
Totale	49	23

Collegamenti di trasporto combinato considerati nei progetti menzionati nelle tabelle I e II

I seguenti collegamenti ferroviari saranno attuati ad uso del trasporto combinato nei prossimi cinque anni:

1. Taulov - Jutland settentrionale;
2. Amburgo - Padborg - Taulov - Copenaghen;
3. Amburgo - Berlino;
4. Hannover - Berlino;
5. Norimberga - Berlino;
6. Berlino - Dresda;
7. Francoforte - Würzburg;
8. Linea della Betuwe (Rotterdam - Ruhr) e i collegamenti nei Paesi Bassi verso Hengelo e Venlo;
9. Rotterdam - Anversa/Zeebrugge - Bruxelles - Lussemburgo - Bettembourg;
10. Anversa - Aquisgrana;
11. Rotterdam - Anversa - Bruxelles - Aulnoye;
12. Aquisgrana - Liegi - Erquelinnes;
13. Porto - Lisbona - Madrid - Barcellona;
14. Lisbona - Burgos - Irun - frontiera franco/spagnola;

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 0 0	*(seguito)* 15. Port-Bou - Barcellona - Valenza - Mursia; 16. Madrid - Almeria/Algeciras; 17. Le Havre - Parigi; 18. Digione - Modane; 19. Parigi - Strasburgo; 20. Kehl - Digione; 21. Nancy - Avignone; 22. Marsiglia - Genova; 23. Avignone - Narbona; 24. Parigi - Digione; 25. Parigi - Hendaye; 26. Aulnoye - Metz; 27. Tarvisio - Udine - Bologna; 28. Asse del Brennero - Bologna; 29. Udine - Trieste; 30. Iselle - Torino / Milano - Bologna; 31. Modane - Torino / Milano; 32. Chiasso - Milano; 33. Verona - Trieste; 34. La Spezia - Fidenza; 35. Livorno - Firenze; 36. Patrasso - Atene; 37. Atene - Larissa (Volos) - Salonicco - frontiera settentrionale (ex Iugoslavia e Bulgaria); 38. Vigo - Orense - Madrid - Ferrol - La Coruña - Lugo - Madrid; 39. Corridoio adriatico: Trieste - Ravenna - Ancona - Brindisi - Igoumenitsa - Patrasso - Larissa - Cipro/Malta - Nord Africa; 40. Anversa - Regione della Ruhr; 41. Glasgow-Folkestone, collegamenti con i porti marittimi irlandesi (trasporto ferroviario dei rimorchi stradali), ivi compresi tutti i pertinenti scali merci su questa linea.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 0 0	*(seguito)*

III. **Progetti di portata europea**

Per i progetti relativi all'attuazione di nuove tecnologie e ai sistemi di gestione del traffico e che miglioreranno l'impiego di infrastrutture per tutti i modi di trasporti (terra, mare, aria) recando beneficio a numerosi Stati membri, sono individuati i seguenti progetti come azioni pilota che dovrebbero portare nel corso dei prossimi cinque anni alla piena attuazione.

(in miliardi di ECU)

Progetti	Costi previsti	
	totale	1995-1999
Gestione del traffico aereo	16	6,5
Armonizzazione e integrazione dei sistemi nazionali di gestione del traffico aereo in un sistema unificato		
Servizi di gestione del traffico stradale	31	2,6
Azioni pilota con l'impiego di centri per il controllo del traffico nonché sistemi di radiodiffusione di dati (Radio Data System, RDS) e di messaggi relativi al traffico (Traffic Message Channel, TMC)		
Servizi di gestione e di informazione sul traffico marittimo	1,1	0,8
Sistema europeo di resoconto delle navi		
Sistema di posizionamento e di navigazione	0,9	0,2
Sviluppo e attuazione delle componenti europee del sistema globale di navigazione tramite satelliti (GNSS)		
Progetti pilota per un sistema di gestione ferroviaria	0,7	0,35
Sistemi di controllo-comando per collegamenti ferroviari selezionati ad alta velocità		
Totale	50	10

A tali progetti si applicano le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 2 della proposta 95/.../CE.

IV. **Progetti di collegamento con i paesi terzi**

Detti progetti sono menzionati in questa sede per completezza, in quanto richiedono ancora l'espletamento delle pertinenti prassi decisionali:

— Berlino - Varsavia - Minsk - Mosca (linea ferroviaria e stradale);

— Dresda - Praga (linea ferroviaria e stradale);

— Norimberga - Praga (linea stradale);

— Collegamento fisso lungo il Danubio (linea stradale e ferroviaria) fra Bulgaria e Romania;

— Helsinki - San Pietroburgo - Mosca (linea ferroviaria e stradale);

— Trieste - Lubiana - Budapest - Lvov - Kiev (linea ferroviaria e stradale);

— Piattaforma telematica del Mar Baltico;

— Elba e Moldava (via navigabile): miglioramento della navigabilità dalla frontiera tedesca fino a Praga.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 0 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	210 000 000	135 000 000	240 000 000	157 800 000	200 000 000,—	119 970 913,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-7 0	210 000 000	135 000 000	240 000 000	157 800 000	200 000 000,—	119 970 913,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 0 — RETI NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-7 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 210 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	472 048 000	61 800 000	55 200 000	120 000 000	130 000 000	105 048 000
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	240 000 000	96 000 000	18 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Stanziamenti 1996	280 000 000 (1)		106 800 000	34 751 773	70 496 454	67 951 773
Totale	992 048 000	157 800 000	180 000 000 (2)	196 751 773	242 496 454	214 999 773

(1) Di cui 70 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 45 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 1 — RETI NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-7 1						
B5-7 1 0	***Sostegno finanziario alle infrastrutture energetiche*** Stanziamenti dissociati	12 000 000 (1)	5 300 000	16 000 000	5 300 000	0,—	0,—

(1) Uno stanziamento di 4 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 1 — RETI NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Articolo Voce	Commento
B5-7 1 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 129 B, 129 C e 129 D. Risoluzione del Consiglio, del 22 gennaio 1990, sulle reti transeuropee (GU n. C 27 del 6. 2. 1990, pag. 8). Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 30). Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 dicembre 1990, sulle reti transeuropee per un programma di azione comunitaria [COM(90) 585 def.]. Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 37). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1992, concernente norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (GU n. C 65 del 14. 3. 1992, pag. 4), modificata l'11 febbraio 1994 (GU n. C 123 del 4. 5. 1994, pag. 1). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1992, concernente norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU n. C 65 del 14. 3. 1992, pag. 14), modificata l'11 febbraio 1994 (GU n. C 123 del 4. 5. 1994, pag. 26). Posizione comune (CE) n. 12/95, definita dal Consiglio il 29 giugno 1995, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 31). Posizione comune (CE) n. 13/95, definita dal Consiglio il 29 giugno 1995, in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 38). Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 1). L'azione ha l'obiettivo di contribuire a creare e sviluppare reti transeuropee di energia favorendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, l'accesso ad esse e la loro estensione fuori della Comunità. Stanziamento destinato a coprire le spese di studi di fattibilità economica e tecnica, tanto preparatori quanto di valutazione, nonché quelle relative alla concessione di bonifici di interesse, di garanzie di prestito o di sovvenzioni dirette, nei casi debitamente giustificati, per progetti di interesse comune individuati nel quadro di orientamenti decisi dal Consiglio. Esso copre il finanziamento delle seguenti reti energetiche. Ogni modifica concernente tale linea deve avvenire di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, su proposta della Commissione. 1. *Reti elettriche* a1 Regno Unito (Magee-Crytton-Moffat); a4 Grecia-Italia (Ipiros-Puglia); b1 Germania-Danimarca (Bjaeverskov-Bentwisch); b4 Francia-Belgio (Moulaine-Aubange); b6 Francia-Italia (Grande-Île-Piossasco); b7 Francia-Spagna (Cazaril-Aragon); b9 Belgio-Lussemburgo (Aubange-Bertrange); b10 Spagna-Portogallo (Aldeadavila-Douro Int./Meson-Lindoso); b11 Finlandia-Svezia; c2 Danimarca: collegamento Est-Ovest; c3 Paesi-Bassi: zona Nord-Est (Zwolle-Meeden-Eemshaven); c4 Francia: zona Nord-Est (Sierrentz-Mulbach); c5 Italia: assi Nord-Sud e Est-Ovest (15 sottoprogetti); c6 Spagna (Mare Cantabrico, asse Mediterraneo); c7 Portogallo: potenziamento interconnessione con la Spagna (Pego-Rio Major II/Recarei-Douro Int.);

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 1 — RETI NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 1 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 1 — RETI NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 1 0	*(seguito)* c8 Grecia: asse Est-Ovest; d3 Germania-Norvegia (compreso il potenziamento delle reti in Norvegia); d5 Italia-Svizzera (Gorlago-Robbia); d6 Austria-Italia (Lienz-Sandrigo); d9 Grecia-Turchia (Salonicco-Hamitabat); d11 Norvegia-Paesi Bassi (compreso il potenziamento delle reti in Norvegia); d13 Spagna-Marocco (Pinar-Melloussa); d14 Circuito baltico: Germania, Polonia, Russia (enclave di Kaliningrad), Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia e Finlandia. 2. *Reti di gas naturale* e3 Corsica, Sardegna e penisola italiana; e4 Spagna (Galizia, Estremadura, Andalusia, Valenzia-Sud, Murcia, gas naturale liquefatto El Ferrol); e5 Portogallo (Setúbal-Braga); e6 Grecia (Bulgaria-Atene, gas naturale liquefatto Revithoussa); f1 Irlanda-Irlanda del Nord; f2 Regno Unito-Continente (Bacton-Zeebrugge); f3 Lussemburgo-Germania; f6 Portogallo-Spagna (Leiria-Cordova, Braga-Tuy-Oviedo); g1 Irlanda (gas naturale liquefatto); g3 Francia (gas naturale liquefatto Montoire); g4 Italia (gas naturale liquefatto Montalto di Castro); g8 Spagna (stoccaggio Gaviota, Huete); g9 Portogallo (stoccaggio); g11 Belgio (stoccaggio Loenhout); g12 Danimarca (stoccaggio); h3 Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Stati baltici: rete internordica e baltica di distribuzione di gas naturale; h4 Algeria-Spagna-Francia; h5 Algeria-Tunisia-Italia; h6 Russia-Ucraina-Unione europea; h7 Russia-Bielorussia-Polonia-Unione europea; h11 Bulgaria-Grecia; h12 Belgio-Germania (compreso il collegamento Bernau-Eynatten).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 1 — RETI NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 1 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	12 000 000	5 300 000	16 000 000	5 300 000	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-7 1	12 000 000	5 300 000	16 000 000	5 300 000	0,—	0,—
	CAPITOLO B5-7 2						
B5-7 2 0	***Reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni*** Stanziamenti dissociati	17 500 000 (1)	12 700 000 (2)	22 000 000	15 700 000	17 835 603,—	7 185 365,—

(1) Uno stanziamento di 4 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 4 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 1 — RETI NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento

B5-7 1 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 12 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	16 000 000	5 300 000	4 800 000	4 000 000	1 600 000	300 000
Stanziamenti 1996	16 000 000 (1)		500 000	4 800 000	4 000 000	6 700 000
Totale	32 000 000	5 300 000	5 300 000	8 800 000	5 600 000	7 000 000

(1) Di cui 4 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B5-7 2 0

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 129 C e 129 D.

Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1).

Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 dicembre 1990, sulle reti transeuropee per un programma di azione comunitaria [COM(90) 585 def.].

Conclusioni del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulle reti transeuropee.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 2 0	***(seguito)***
	Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata dalla Commissione il 22 luglio 1993, relativa alle azioni preparatorie nel settore delle reti transeuropee per le comunicazioni integrate a larga banda [COM(93) 372 def.].
	Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, «Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» [COM(93) 700 def.].
	Conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 1993, riguardanti le reti transeuropee.
	Conclusioni del Consiglio, del 28 settembre 1994, sulla società dell'informazione.
	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 1995, relativa all'insieme degli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni (GU n. C 302 del 14. 11. 1995, pag. 23).
	Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 1).
	Decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 1995, relativa ad orientamenti per lo sviluppo di EURO-ISDN (rete digitale di servizi integrati) come rete transeuropea (GU n. L 282 del 24. 11. 1995, pag. 16).
	Altri atti relativi alle reti telematiche e di telecomunicazioni, nel quadro del regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.
	Stanziamento destinato a coprire l'istituzione di reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni. Globalmente i settori in cui sono realizzate tali azioni sono quelli individuati nel «Libro bianco», e cioè: le reti a larga banda [compresa la rete digitale di servizi integrati (ISDN)], i servizi generici (in particolare posta elettronica, accesso alle basi dati, servizi di video interattivo) e le applicazioni in particolare d'interesse collettivo (telelavoro, telemedicina e teleistruzione).
	Esso copre inoltre la stimolazione della creazione di mercati per i servizi transeuropei nei settori interessati, garantendo in particolare l'interconnessione delle reti fisiche e l'interoperatività dei servizi.
	Sono altresì imputate a questo articolo i contratti di conformità al CTRs (common technical regulations) e di studi.
	A tale riguardo, i tipi di intervento a favore di progetti di interesse comune sono i seguenti:
	— sovvenzioni per studi preparatori di fattibilità, di valutazione e di misure di sostegno tecnico;
	— concessione di bonifici di interessi e di garanzie di prestito;
	— sovvenzioni dirette alla realizzazione dei progetti, nei casi debitamente giustificati.
	Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 0	*(seguito)*						
B5-7 2 1	**Ida** ***(reti per scambio di dati tra amministrazioni)*** Stanziamenti dissociati	22 500 000 (1)	22 500 000 (1)	48 000 000 (2)	39 200 000 (3)	44 073 336,—	22 170 104,—

(1) Uno stanziamento di 7 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 15 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 10 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-7 2 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 17 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 236 000	8 000 000	4 236 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	22 000 000	7 700 000	7 764 000	6 536 000		
Stanziamenti 1996	22 000 000 (1)		4 700 000	8 066 667	9 233 333	
Totale	56 236 000	15 700 000	16 700 000 (2)	14 602 667	9 233 333	

(1) Di cui 4 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 4 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 200 000 ECU.

B5-7 2 1 Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66.

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5, 7 A, 43, 85, 100 A, 113, 129 A a 129 D, 130 A, 169, 213 e 235.

Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/119/CEE (GU n. L 44 del 20. 2. 1992, pag. 41).

Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli alimenti per animali (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/114/CE (GU n. L 334 del 31. 12. 1993, pag. 24).

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE (GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 27).

Regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 2 1	*(seguito)* Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5). Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 94/77/CE (GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 15). Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49). Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71), modificata da ultimo dalla direttiva 93/58/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/79/CE (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 1). Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalle Commissione, il 31 agosto 1992, relativo al controllo all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di prodotti e tecnologie nucleari (GU n. C 253 del 30. 9. 1992, pag. 13), modificata l'11 febbraio 1993 (GU n. C ... del ..., pag. ...). Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1). Conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 1993, sulla soppressione dei controlli alle frontiere interne. Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 1). Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54). Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84). Regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82 (GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 77). Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89). Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno (GU n. C 179 dell'1. 7. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU n. C 179 dell'1. 7. 1994, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa al coordinamento nello scambio di informazioni tra amministrazioni (GU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 1). Decisione 94/445/CE del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (Edicom) (GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 42). Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 2 1	*(seguito)* Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1995, recante adozione di un programma d'azione per le dogane comunitarie (Dogane 2000) (GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4), modificata il 6 ottobre 1995 (GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 32). Decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23). Vari regolamenti, decisioni e direttive in vigore concernenti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato unico e lo spazio comunitario senzafrontiere. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla realizzazione dell'azione Ida (Interchange of Data between Administrations) e dell'azione Edicom (Electronic Data Interchange on Commerce) il cui obiettivo è fornire, nell'ambito delle reti transeuropee, il necessario appoggio alle amministrazioni, compresi gli operatori economici e le collettività regionali e locali, per realizzare scambi telematici d'informazioni, dati e documenti necessari per il funzionamento della Comunità, in particolare del mercato interno. In maniera generale e non esaustiva, questo stanziamento copre le spese relative alla realizzazione di reti telematiche tra amministrazioni: — nel campo della fiscalità indiretta e delle dogane, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno, garantendo tanto l'omogeneità delle frontiere esterne (programma d'azione per le dogane che comprende nuovi metodi di lavoro, raggruppati sotto la denominazione generica Dogane 2000) quanto l'attuazione, a livello comunitario, di politiche e procedure adeguate alla scoperta e alla prevenzione delle frodi, in particolare le frodi commerciali e fiscali, ed efficaci in relazione agli aspetti doganali del traffico di droga e ad altre minacce per la società; — nel settore della circolazione dei rifiuti tossici e pericolosi, della sorveglianza degli agenti inquinanti e della lotta contro l'inquinamento transfrontaliero; — nel settore delle statistiche (Edicom) per l'interconnessione dei sistemi d'informazione statistici nazionali e comunitari (in particolare Intrastat), che riguardano lo scambio di beni tra Stati membri, il cui accesso è aperto anche alle imprese; — nel settore fitosanitario. Si tratta di sistemi informatizzati di scambio di informazioni tra le autorità veterinarie che consentono un controllo più efficace ed una diffusione più ampia delle informazioni disponibili; — per la gestione dei limiti quantitativi comunitari all'importazione e all'esportazione; — per migliorare il processo decisionale comunitario che mira a rendere più efficiente la gestione delle procedure decisionali, comprese quelle relative alla cooperazione e alla codecisione; — per garantire una maggiore trasparenza nell'assegnazione degli appalti pubblici; — in altri settori, per il perfezionamento del funzionamento del mercato unico e dello spazio economico senza frontiere che favorisce la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali, compresa la gestione delle politiche comunitarie. Sono altresì imputati a questo articolo: — il coordinamento di e l'assistenza all'avvio della rete; — la formazione comune degli utenti; — le spese legate allo sviluppo, all'effettiva realizzazione, al funzionamento, alla manutenzione e al perfezionamento di sistemi operativi di scambi di dati tra le amministrazioni responsabili della gestione del mercato interno, cioè tra i servizi interessati della Commissione e le amministrazioni degli Stati membri o tra i servizi della Commissione e le altre istituzione e, se del caso, con gli operatori economici. Tale sostegno servirà a finanziare studi preliminari e studi di fattibilità, comprese le azioni di convalida e di appoggio alla realizzazione (sviluppo, attivazione e utilizzazione della parte comune delle reti) dei progetti di interesse comune individuati in funzione di un insieme di orientamenti, nonché azioni orizzontali di sostegno, cioè la realizzazione di piani direttivi, la creazione di architetture telematiche comuni e piattaforme di dimostrazione, il lancio di azioni di formazione e di sensibilizzazione. Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e di pubblicazioni direttamente legati al conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 1	*(seguito)*						
B5-7 2 2	***Società dell'informazione*** Stanziamenti dissociati	11 000 000	9 000 000	10 000 000	3 500 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 2 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 22 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	50 917 000	23 841 000	15 000 000	12 076 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	159 000	159 000				
Stanziamenti 1995	63 000 000 (1)	25 200 000	11 000 000	15 000 000	11 800 000	
Stanziamenti 1996	30 000 000 (2)		4 000 000	8 400 000	7 800 000	9 800 000
Totale	144 076 000	49 200 000 (3)	30 000 000 (2)	35 476 000	19 600 000	9 800 000

(1) Di cui 15 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 7 500 000 iscritti al capitolo B0-4 0.

(3) Di cui 10 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 632 000 ECU in impegni,

— 63 200 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 200 000 ECU.

B5-7 2 2

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235.

Libro bianco, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 1993, «Crescita, competitività e occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» [COM(93) 700 def.].

Conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 1993, riguardanti le reti transeuropee.

Rapporto del gruppo ad alto livello sulla società dell'informazione, del 26 maggio 1994, «L'Europa e la società dell'informazione globale — Raccomandazioni al Consiglio europeo».

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 19 luglio 1994, «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione» [COM(94) 347 def.].

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 1995, relativa all'insieme degli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni (GU n. C 302 del 14. 11. 1995, pag. 23).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 2 2	*(seguito)* Accordi di cooperazione con vari Stati terzi e regioni del mondo. Altre misure relative alle reti telematiche e di telecomunicazione. Il libro bianco presentato dalla Commissione su crescita, competitività e occupazione, la relazione Bangemann, la crescente attività a livello mondiale nel settore della «società dell'informazione», in particolare gli importanti studi avviati dall'OCSE e l'interesse mostrato dai paesi del G7, hanno notevolmente ampliato la portata delle attività finora svolte nel contesto delle reti d'informazione transeuropee. L'integrazione di tale concetto in quello più ampio della società dell'informazione, la globalizzazione degli sforzi compiuti per creare tale società — considerata in particolare quale mezzo per rimediare alla disoccupazione, in particolare a livello regionale o locale — inducono a esplorare nuove prospettive e stimolare nuove attività. Stanziamento destinato: — ad analizzare gli aspetti tecnici, economici e sociali, nonché le sfide sociali connesse all'attuazione della società dell'informazione; — a diffondere e promuovere le azioni relative alla società dell'informazione, al fine di stimolare gli utilizzatori ad esprimere i loro bisogni e di suscitare l'interesse degli industriali a realizzare servizi e applicazioni in grado di soddisfare tali bisogni; — ad analizzare, in particolare sulla base di un inventario delle azioni in corso in materia di realizzazione di applicazioni, i fattori che facilitano l'attuazione delle «autostrade dell'informazione», in particolare ad analizzare la richiesta di nuove applicazioni, nonché la transizione dalle reti attuali a reti a larga banda; — a istituire e seguire il forum di riflessione sullo sviluppo della società dell'informazione; — a individuare e valutare i meccanismi di finanziamento necessari a sviluppare la società dell'informazione, in particolare l'organizzazione di partnership private-pubbliche per la realizzazione di applicazioni d'interesse pubblico; — a promuovere l'acquisizione di consapevolezza sull'impatto della società dell'informazione a livello delle regioni dell'Unione e a raccogliere le informazioni necessarie al fine di definire, a medio termine, un piano d'azione volto a potenziare la capacità degli attori regionali di trarre vantaggio dalle potenzialità della società dell'informazione; — a preparare le azioni che la Comunità dovrà svolgere nell'ambito delle organizzazioni internazionali e dei negoziati con i paesi terzi nel settore dello sviluppo della società globale dell'informazione, nonché a sostenere il dialogo sulla società dell'informazione con i paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo; — alla consultazione, analisi e diffusione di informazioni sulle iniziative volte a sviluppare la società dell'informazione (coordinamento delle attività in questione al di fuori dell'Unione europea; forum sulla società dell'informazione). Una quota dello stanziamento è destinata alla ricerca sull'impatto della società dell'informazione sulle donne.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 2	*(seguito)*						
B5-7 2 3	***Info 2000*** Stanziamenti dissociati	19 000 000	5 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B5-7 2 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 11 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 000 000	3 500 000	5 000 000	1 500 000		
Stanziamenti 1996	11 000 000		4 000 000	4 400 000	2 600 000	
Totale	21 000 000	3 500 000	9 000 000	5 900 000	2 600 000	

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritti all'articolo 6 0 9 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere al presente articolo, conformemente alle disposizioni precedentemente riportate.

B5-7 2 3 *Nuovo articolo*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130.

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 giugno 1995, che adotta un programma comunitario pluriennale volto a promuovere lo sviluppo di un'industria europea dell'informazione multimediale e a stimolare l'uso dell'informazione multimediale nell'emergente società dell'informazione (Info 2000) (GU n. C 250 del 26. 9. 1995, pag. 4).

A lungo termine, il programma Info 2000 si pone tre obiettivi strategici:

— facilitare lo sviluppo dell'industria dell'informazione europea multimediale,

— permettere ai nuovi servizi di informazione di dare il maggiore contributo ad una crescita sostenuta, nonché in relazione alla competitività economica e all'occupazione in Europa,

— massimizzare il contributo dei servizi di informazione avanzati allo sviluppo professionale, sociale e culturale dei cittadini europei.

Tali obiettivi favoriscono, in modo equilibrato, lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, nonché la tutela e la valorizzazione della ricchezza socioculturale europea, anche sul piano linguistico, nell'ambito della nuova società mondiale dell'informazione.

Stanziamento destinato a coprire le spese contrattuali in vista dell'esecuzione del programma e dei progetti previsti. Si tratta in particolare di contratti a compartecipazione finanziaria, di associazione, di valutazione, per lavori tecnici, di coordinamento, per borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità degli scienziati, di partecipazione ad accordi internazionali, di partecipazione alle spese per attrezzature.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 3	*(seguito)*						
B5-7 2 4	***Attuazione di servizi europei affidabili (trust services) per i servizi pubblici di informazione*** Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-7 2 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 19 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	19 000 000		5 000 000	8 000 000	4 000 000	2 000 000
Totale	19 000 000		5 000 000	8 000 000	4 000 000	2 000 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 158 200 ECU in impegni,

— 39 000 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario.

B5-7 2 4 *Nuovo articolo*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A.

Decisione 92/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, nel settore della sicurezza dei sistemi di informazione (GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 19).

L'obiettivo dell'azione è di garantire alla società dell'informazione europea la sicurezza, pratica ed efficace, dell'informazione conservata e trasmessa elettronicamente agli utenti generali, alle amministrazioni e alle comunità degli affari, senza compromettere l'interesse del pubblico in senso lato. La sicurezza dell'informazione riguarda la protezione delle informazioni immagazzinate, trattate o trasmesse elettronicamente, contro le minacce fortuite o volontarie. I servizi e le applicazioni dell'informazione elettronica, nonché la tutela della proprietà privata e intellettuale necessitano di un'infrastruttura e di servizi di comunicazione sicuri al fine di garantire la sicurezza delle installazioni del cliente (fra cui le attrezzature, i programmi, le applicazioni e gli archivi) e del trattamento informatico.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'elaborazione di un quadro strategico che concili gli obiettivi sociali, economici e politici con le opzioni tecniche, operative e legislative per l'Unione europea nel contesto internazionale,

— la creazione, all'interno dell'Unione europea, di condizioni tecniche, operative e legislative opportune in vista dell'introduzione di servizi elettronici di reale valore,

— l'introduzione di tali servizi nell'Unione europea ad opera di agenti qualificati,

— l'elaborazione di condizioni tecniche che consentano di elevare il livello generale della fiducia nei confronti dei prodotti, dei sistemi di informazione, dei servizi e delle applicazioni informatiche.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 2 4	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	72 000 000	50 200 000	80 000 000	58 400 000	61 908 939,—	29 355 469,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-7 2	72 000 000	50 200 000	80 000 000	58 400 000	61 908 939,—	29 355 469,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 2 — RETI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-7 2 4	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	2 000 000		1 000 000	666 667	333 333	
Totale	2 000 000		1 000 000	666 667	333 333	

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 3 — FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-7 3						
B5-7 3 0	***Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto***						
	Stanziamenti dissociati	30 000 000	30 000 000	20 000 000 (1)	20 000 000 (1)	30 000 000,—	30 000 000,—

(1) Uno stanziamento di 10 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 3 — FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

Articolo Voce	Commento

B5-7 3 0

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU n. L 173 del 7. 7. 1994, pag. 12).

Stanziamento destinato a garantire il versamento annuo di un contributo della Comunità al capitale liberato del Fondo europeo per gli investimenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 30 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	30 000 000 (1)	30 000 000				
Stanziamenti 1996	30 000 000		30 000 000			
Totale	60 000 000	30 000 000 (1)	30 000 000			

(1) Di cui 10 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 3 — FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-7 3 1	***Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000,—	30 000 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-7 3	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000,—	30 000 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	324 000 000	220 500 000	356 000 000	241 500 000	291 908 939,—	179 326 382,—
	Totale del titolo B5-7	**324 000 000**	**220 500 000**	**356 000 000**	**241 500 000**	**291 908 939,—**	**179 326 382,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-7 3 — FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-7 3 1

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU n. L 173 del 7. 7. 1994, pag. 12).

Articolo destinato a garantire il versamento di un contributo della Comunità al capitale richiamabile del Fondo europeo per gli investimenti.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-8

POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

CAPITOLO B5-8 0 — POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-8 0						
B5-8 0 0	***Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni*** Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	2 600 000 (2)	2 700 000 (3)	1 600 000 (4)	0,—	0,—

(1) Uno stanziamento di 5 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 900 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 2 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(4) Uno stanziamento di 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-8

POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

CAPITOLO B5-8 0 — POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

Articolo Voce	Commento
B5-8 0 0	*Ex articoli B5-8 0 0, B5-8 0 1 e B5-8 0 2.* Trattato sull'Unione europea, in particolare il titolo VI, articolo K.8. Articolo destinato a coprire le azioni comuni eventuali nel quadro della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, ed in particolare di azioni comuni nei seguenti settori: 1) la politica di asilo; 2) le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli; 3) la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi: a) le condizioni di entrata e di circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri, b) le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l'accesso all'occupazione, c) la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri; 4) la lotta contro la tossicodipendenza, nella misura in cui questo settore non sia già contemplato dai punti 7, 8 e 9; 5) la lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura in cui questo settore non sia già contemplato dai punti 7, 8 e 9 e non rientri tra le frodi ai danni del bilancio comunitario di cui all'articolo 209 A del trattato che istituisce la Comunità europea; 6) la cooperazione giudiziaria in materia civile; 7) la cooperazione giudiziaria in materia penale; 8) la cooperazione doganale; 9) la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di donne e altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l'organizzazione a livello dell'Unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol). Nell'ipotesi in cui il Consiglio prenda una decisione sulla base dell'articolo K.8 del trattato, la Commissione proporrà uno storno di stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0 verso il presente articolo. Stanziamento destinato a coprire l'insieme dei pagamenti che restano da liquidare dal titolo B5-8. Esso copre altresì: — un programma di incentivi per i funzionari di polizia e del settore giudiziario per contribuire al reciproco scambio di informazioni su metodi, definizioni (ad esempio, comparazione delle figure di reato) e tecniche in uso; il programma mira anche a promuovere la conoscenza delle lingue; — un programma di ricerca finalizzato all'analisi delle barriere che attualmente ostacolano la cooperazione tra organi giudiziari e di polizia degli Stati membri. Le iniziative di formazione per i funzionari di polizia dovranno sfruttare le opportunità offerte dai programmi Leonardo da Vinci e Socrates. L'Unione europea deve intensificare la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, creando le relative disponibilità finanziarie, anche in vista della prossima Conferenza intergovernativa del 1996. Occorrono, ad esempio, adeguate risorse per un'efficace lotta contro la criminalità organizzata e un ampliamento della cooperazione fra le polizie e i servizi doganali, ivi compresa la cooperazione marittima.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-8 0 — POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-8 0 0	*(seguito)*						
B5-8 0 1	***Unità Droghe* Europol** Stanziamenti dissociati	3 750 000 (1)	3 750 000 (1)				

(1) Uno stanziamento di 3 750 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-8 0 — POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-8 0 0 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 200 000 (1)	2 600 000	2 600 000			
Stanziamenti 1996	5 500 000 (2)		1 900 000	3 600 000		
Totale	10 700 000	2 600 000 (3)	4 500 000 (4)	3 600 000		

(1) Di cui 2 500 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

(3) Di cui 1 milione di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

(4) Di cui 1 900 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B5-8 0 1 *Nuovo articolo*

Decisione del Consiglio europeo del 9 e 10 dicembre 1994 a Essen.

Azione comune 95/73/GAI, del 10 marzo 1995, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'unità Droghe di Europol (GU n. L 62 del 20. 3. 1995, pag. 1).

Lo stanziamento è destinato a coprire la promozione di azioni bilaterali con i paesi dell'Europa centrale e orientale, nel quadro degli accordi di associazione, per poter valutare i problemi esistenti alle frontiere esterne e offrire soluzioni adeguate in termini di perizie e mezzi umani e tecnici.

Esso copre altresì le spese connesse alla cooperazione di polizia al di fuori dell'unità Droghe di Europol (EDU) qualora in tal modo possa essere impiegato in modo più efficace.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-8 0 — POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-8 0 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	3 750 000	6 350 000	2 700 000	1 600 000	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-8 0	3 750 000	6 350 000	2 700 000	1 600 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	3 750 000	6 350 000	2 700 000	1 600 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B5-8	**3 750 000**	**6 350 000**	**2 700 000**	**1 600 000**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-8 0 — POLITICA DI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-8 0 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 750 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	7 500 000 (1)		7 500 000			
Totale	7 500 000		7 500 000 (1)			

(1) Di cui 3 750 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-9

LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO B5-9 1 — AZIONI GENERALI DI LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-9 1						
B5-9 1 0	***Azioni generali di lotta contro la frode*** Stanziamenti dissociati	4 175 000	4 025 000	p.m. (1)	p.m. (1)	637 038,—	209 891,—

(1) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

TITOLO B5-9

LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO B5-9 1 — AZIONI GENERALI DI LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo Voce	Commento
	Titolo destinato a finanziare il sostegno tecnico che l'unità di coordinamento della lotta contro le frodi deve fornire agli Stati membri, nonché i controlli che tale unità effettua con tutti i mezzi del caso, in particolare le ispezioni in loco, allo scopo di evitare ogni pagamento indebito e perdite di entrate provenienti dalle risorse proprie.
B5-9 1 0	*Ex articolo B2-5 1 9* Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1). Conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 1995, sulla frode e programma di lavoro in questo settore per il 1995 (doc. 8132/95 Presse 193). Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica che l'Unità di coordinamento per la lotta contro le frodi (Uclaf) fornirà agli Stati membri, nonché i costi dei controlli che la Commissione effettuerà, segnatamente tramite l'Uclaf, sulle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia con tutti i mezzi volti ad evitare pagamenti indebiti (telematica, telerilevamento, ecc.) e in particolare con controlli in loco. Prima del 15 settembre 1996, l'Uclaf elaborerà una relazione sul suo piano d'azione e segnatamente sul numero e il tipo di controlli in loco previsti per l'esercizio 1996.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-9 1 — AZIONI GENERALI DI LOTTA CONTRO LA FRODE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-9 1 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	4 175 000	4 025 000	p.m.	p.m.	637 038,—	209 891,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-9 1	4 175 000	4 025 000	p.m.	p.m.	637 038,—	209 891,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	4 175 000	4 025 000	p.m.	p.m.	637 038,—	209 891,—
	Totale del titolo B5-9	**4 175 000**	**4 025 000**	**p.m.**	**p.m.**	**637 038,—**	**209 891,—**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	715 730 000	593 152 000	720 135 000	548 012 000	606 846 253,16	441 373 630,92
	Totale della sottosezione B5	**715 730 000**	**593 152 000**	**720 135 000**	**548 012 000**	**606 846 253,16**	**441 373 630,92**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee)

CAPITOLO B5-9 1 — AZIONI GENERALI DI LOTTA CONTRO LA FRODE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-9 1 0	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 175 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 500 000 (1)	1 500 000				
Stanziamenti 1996	4 175 000		4 025 000	150 000		
Totale	5 675 000	1 500 000 (1)	4 025 000	150 000		

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B6

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO**						
B6-1 1	PERSONALE	152 945 000	152 945 000	153 606 000	153 606 000	156 610 808,01	152 220 594,—
B6-1 2	MEZZI DI ESERCIZIO	43 146 000	46 805 000	40 460 000	37 807 000	60 925 808,28	46 681 024,—
	Totale del titolo B6-1	**196 091 000**	**199 750 000**	**194 066 000**	**191 413 000**	**217 536 616,29**	**198 901 618,—**
B6-2	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998**						
B6-2 1	PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE	28 690 000	27 661 000	31 977 000	9 972 000		
B6-2 9	ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR	1 451 000	733 000	355 000	111 000		
	Totale del titolo B6-2	**30 141 000**	**28 394 000**	**32 332 000**	**10 083 000**		
B6-3	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998**						
B6-3 1	ENERGIA NUCLEARE	8 660 000	8 939 000	9 590 000	2 494 000		
B6-3 9	ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO CEEA AFFIDATE AL CCR	1 046 000	623 000	403 000	103 000		
	Totale del titolo B6-3	**9 706 000**	**9 562 000**	**9 993 000**	**2 597 000**		
B6-4	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — AZIONI DIRETTE — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI E COMPLEMENTARI PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ DEL CCR**						
B6-4 1	COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI	p.m.	7 978 000	p.m.	25 025 000	47 906 104,61	39 952 380,—

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 2	COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO PRECEDENTI	p.m.	2 800 000	p.m.	10 045 000	18 404 599,21	17 420 051,—
B6-4 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 592 315,—	1 153 158,—
B6-4 4	ESERCIZIO DELL'HFR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 069 498,40	11 139 967,—
B6-4 5	STANZIAMENTI PROVENIENTI DALLA PARTECIPAZIONE DI TERZI (NON SEE) ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO	p.m.	p.m.				
	Totale del titolo B6-4	**p.m.**	**10 778 000**	**p.m.**	**35 070 000**	**80 972 517,22**	**69 665 556,—**
B6-5	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI PRECEDENTI ED ALTRE ATTIVITÀ**						
B6-5 1	COMPLETAMENTO DEL SECONDO PROGRAMMA QUADRO (1987-1991)	p.m.	48 094 000	200 000	157 460 000	3 942 760,26	203 907 717,—
B6-5 2	COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994)	p.m.	593 100 000	p.m.	1 162 064 000	1 974 841 404,38	332 173 998,30
B6-5 3	COMPLETAMENTO DELLE AZIONI FUORI PROGRAMMA QUADRO	p.m.	191 576 000	1 950 000	361 313 000	562 814 341,65	359 439 207,—
B6-5 4	STANZIAMENTI PROVENIENTI DALLA PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI (NON SEE) ALLA RST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 500 063,14	0,—
	Totale del titolo B6-5	**p.m.**	**832 770 000**	**2 150 000**	**1 680 837 000**	**2 556 098 569,43**	**895 520 922,30**
B6-7	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998**						
B6-7 1	PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE	2 175 751 000	1 437 257 000	2 128 050 000	640 797 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 2	SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	145 000 000	106 000 000	59 917 000	38 636 000		
B6-7 3	TERZA AZIONE: DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE	58 625 000	53 713 000	73 177 000	17 912 000		
B6-7 4	QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI	268 542 000	137 659 000	121 586 000	26 005 000		
B6-7 9	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA	32 244 000	29 681 000	26 536 000	15 019 000		
	Totale del titolo B6-7	**2 680 162 000**	**1 764 310 000**	**2 409 266 000**	**738 369 000**		
B6-8	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998**						
B6-8 1	ENERGIA NUCLEARE	267 000 000	251 000 000	343 839 000	160 798 000		
	Totale del titolo B6-8	**267 000 000**	**251 000 000**	**343 839 000**	**160 798 000**		
B6-9	**AZIONI INDIRETTE (A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) — LOTTA CONTRO LE FRODI E RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA**						
B6-9 1	AZIONI DI LOTTA CONTRO LA FRODE NEL SETTORE DELLA RICERCA A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA	50 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
B6-9 5	RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale del titolo B6-9	**50 000**	**40 000**	**50 000**	**50 000**	**0,—**	**0,—**
	Totale della sottosezione B6	**3 183 150 000**	**3 096 604 000**	**2 991 696 000**	**2 819 217 000**	**2 854 607 702,94**	**1 164 088 096,30**

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-1

CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-1 1						
B6-1 1 1	***Personale collegato all'istituzione***						
	Stanziamenti dissociati	152 945 000	152 945 000	153 606 000	153 606 000	156 610 808,01	152 220 594,—

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-1

CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE

Articolo Voce	Commento
	Gli stanziamenti della presente sottosezione non coprono solo le spese di intervento e di personale statutario, ma anche le altre spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dalle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico, compresa la ricerca esplorativa. L'importo delle entrate eventualmente riutilizzabili di cui ai titoli da B6-1 a B6-4, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), è valutato a 4 600 000 ECU; varie entrate possono dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari che saranno utilizzati, in funzione della loro destinazione, ai titoli B6-1, B6-2, B6-3 o B6-4.
B6-1 1 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I. Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8. Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31). Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte dal CCR, mediante azioni dirette, dall'altra mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114). Decisione 94/919/Euratom del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico, dimostrazione compresa, che dovrà essere eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 132). Decisioni del Consiglio, relative ai programmi specifici che attuano il quarto programma quadro della Comunità europea per delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998). Stanziamento destinato a coprire le spese di personale corrispondente all'organico del Centro comune di ricerca utilizzato per l'esecuzione dei compiti affidati al Centro nell'ambito delle: — azioni dirette, vale a dire programmi di ricerca, attività di ricerca esplorativa e di sostegno scientifico e tecnico di natura istituzionale eseguite negli impianti del Centro comune di ricerca; — azioni indirette, vale a dire programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del CCR su base competitiva. Poiché esiste una differenza tra l'organico nominale e l'organico effettivo del personale (inerente al funzionamento di un centro di ricerca), tale stanziamento copre anche le spese per visitatori scientifici, borsisti e personale distaccato. Le entrate, a copertura delle spese di personale, derivanti dai lavori per conto terzi eseguiti dal CCR, daranno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari (voci 6 2 2 3 e 6 2 2 1 dello stato delle entrate). Gli stanziamenti potranno essere aumentati dalla partecipazione del CCR, su base competitiva, alle azioni a compartecipazione finanziaria (indirette) e alle azioni di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-1 1 1	*(seguito)*

La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:

Programma	Impegni	Pagamenti
Programma quadro nucleare	101 062 000	101 062 000
Programma quadro non nucleare	51 883 000	51 883 000
Fuori programma quadro	p.m.	p.m.
Totale	152 945 000	152 945 000

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 152 945 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	8 641 319	8 641 319				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	153 606 000	144 964 681	8 641 319			
Stanziamenti 1996	152 945 000		144 303 681	8 641 319		
Totale	315 192 319	153 606 000	152 945 000	8 641 319		

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 1 596 780 ECU in impegni,

— 1 596 780 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 1 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	152 945 000	152 945 000	153 606 000	153 606 000	156 610 808,01	152 220 594,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-1 1	152 945 000	152 945 000	153 606 000	153 606 000	156 610 808,01	152 220 594,—
	CAPITOLO B6-1 2						
B6-1 2 1	***Mezzi di esercizio*** Stanziamenti dissociati	43 146 000	46 805 000	40 460 000	37 807 000	60 925 808,28	46 681 024,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO

Articolo Voce	Commento
B6-1 1 1	*(seguito)* Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.
B6-1 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I. Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8. Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31). Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114). Decisione 94/919/Euratom del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico, dimostrazione compresa, che dovrà essere eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 132). Decisione del Consiglio, relative a programmi specifici che attuano il quarto programma quadro della Comunità europea delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998). Stanziamento destinato a coprire le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del Centro comune di ricerca. Esso riguarda: — le spese per il sostegno scientifico e tecnico degli istituti del Centro comune di ricerca [laboratori, centro di calcolo, sostegno nucleare, dispositivi di irraggiamento (reattori, ciclotrone, acceleratori di particelle), celle calde, uffici studio, magazzini, ecc.] comprese quelle direttamente concesse con il finanziamento delle divisioni scientifiche; — le spese di infrastruttura amministrativa e tecnica, comprese quelle della direzione generale del Centro comune di ricerca, effettuate a sostegno dei suoi istituti; — le spese specifiche delle unità interessate di Geel, Ispra, Karlsruhe, Siviglia e Petten, compresa la direzione generale del Centro comune di ricerca suddivisa tra Bruxelles e Ispra (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La ripartizione degli strumenti di realizzazione tra le attività del Centro comune di ricerca risulta dalla tabella di corrispondenza che figura nell'allegato I di questa parte dello stato delle spese per la presente sezione. Gli stanziamenti potranno essere aumentati dalla partecipazione del CCR, su base competitiva, alle azioni a compartecipazione finanziaria (indirette) e alle azioni di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 2 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-1 2 1 *(seguito)*

La ripartizione degli stanziamenti per i mezzi di esercizio è la seguente:

Programma	Impegni	Pagamenti
Programma quadro nucleare	25 439 000	27 674 000
Programma quadro non nucleare	17 707 000	19 131 000
Fuori programma quadro	p.m.	p.m.
Totale	43 146 000	46 805 000

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 43 146 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	29 652 556	22 001 258	4 598 477	3 052 821		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	40 460 000	15 805 742	19 969 949	4 215 878	468 431	
Stanziamenti 1996	43 146 000		22 236 574	16 936 635	3 575 512	397 279
Totale	113 258 556	37 807 000	46 805 000	24 205 334	4 043 943	397 279

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 401 936 ECU in impegni,

— 437 249 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 2 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	43 146 000	46 805 000	40 460 000	37 807 000	60 925 808,28	46 681 024,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-1 2	43 146 000	46 805 000	40 460 000	37 807 000	60 925 808,28	46 681 024,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	196 091 000	199 750 000	194 066 000	191 413 000	217 536 616,29	198 901 618,—
	Totale del titolo B6-1	**196 091 000**	**199 750 000**	**194 066 000**	**191 413 000**	**217 536 616,29**	**198 901 618,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-1 2 1	*(seguito)* Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-2

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-2 1						
B6-2 1 1	***Tecnologie dell'informazione***						
B6-2 1 1 3	Tecnologie dell'informazione Stanziamenti dissociati	400 000	330 000	342 000	105 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-2

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 1	
B6-2 1 1 3	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I. Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114). Questa voce riguarda le attività di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione, in particolare nel settore dell'assistenza prenormativa in materia di sicurezza e affidabilità dei sistemi informatici. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 400 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	342 000	105 000	177 750	53 325	5 925	
Stanziamenti 1996	400 000		152 250	185 813	55 744	6 193
Totale	742 000	105 000	330 000	239 138	61 669	6 193

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 6 320 ECU in impegni,

— 5 214 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 1	*(seguito)*						
B6-2 1 1 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-2 1 1	400 000	330 000	342 000	105 000		
B6-2 1 2	***Tecnologie industriali***						
B6-2 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali Stanziamenti dissociati	1 400 000	1 967 000	2 752 000	839 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 1	*(seguito)*
B6-2 1 1 3	*(seguito)* Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.
B6-2 1 2	
B6-2 1 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I. Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114). Questa voce riguarda le attività di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali: ricerca a carattere prenormativo imperniata sulle ceramiche e i materiali compositi, l'ingegneria delle superfici e lo sviluppo di metodi di prova non distruttivi. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 400 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 752 000	839 000	1 434 750	430 425	47 825	
Stanziamenti 1996	1 400 000		532 250	650 813	195 244	21 693
Totale	4 152 000	839 000	1 967 000	1 081 238	243 069	21 693

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 22 120 ECU in impegni,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 2	*(seguito)*						
B6-2 1 2 1	*(seguito)*						
B6-2 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove Stanziamenti dissociati	2 950 000	3 209 000	4 028 000	1 244 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 2	*(seguito)*
B6-2 1 2 1	*(seguito)*

— 31 079 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

B6-2 1 2 2

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I.

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114).

Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel campo delle misure e prove: ricerca prenormativa sull'analisi delle strutture, in particolare presso il laboratorio europeo per gli studi di strutture, programmi riguardanti le misure e prove e i materiali di riferimento e la messa a punto di metodi di prova non distruttivi.

Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 950 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 028 000	1 244 000	2 088 000	626 400	69 600	
Stanziamenti 1996	2 950 000		1 121 000	1 371 750	411 525	45 725
Totale	6 978 000	1 244 000	3 209 000	1 998 150	481 125	45 725

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 46 610 ECU in impegni,

— 50 702 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 2	*(seguito)*						
B6-2 1 2 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-2 1 2	4 350 000	5 176 000	6 780 000	2 083 000		
B6-2 1 3	***Ambiente***						
B6-2 1 3 1	Ambiente e clima Stanziamenti dissociati	17 380 000	16 319 000	18 401 000	5 789 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 2	*(seguito)*
B6-2 1 2 2	*(seguito)* Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio. Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.
B6-2 1 3	
B6-2 1 3 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I. Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico, e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114). Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel settore dell'ambiente e del clima: ambiente naturale, qualità dell'ambiente e cambiamenti su scala planetaria; ricerca centrata sulla protezione dell'ambiente, applicazione di tecniche di telerilevamento e sostegno scientifico e tecnico alla politica a favore dell'ambiente, in particolare presso l'Ufficio europeo dei prodotti chimici, il Centro europeo di convalida dei metodi alternativi e il Laboratorio europeo di riferimento per l'inquinamento atmosferico. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 3	*(seguito)*						
B6-2 1 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-2 1 3	17 380 000	16 319 000	18 401 000	5 789 000		
B6-2 1 4	***Scienze e tecnologie della vita***						
B6-2 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale) Stanziamenti dissociati	4 100 000	3 839 000	4 421 000	1 380 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 3	*(seguito)*
B6-2 1 3 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 17 380 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	18 401 000	5 789 000	9 459 000	2 837 700	315 300	
Stanziamenti 1996	17 380 000		6 860 000	7 888 500	2 366 550	264 950
Totale	35 781 000	5 789 000	16 319 000	10 726 200	2 681 850	264 950

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 274 604 ECU in impegni,

— 257 840 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 56 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B6-2 1 4

B6-2 1 4 3

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I.

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114).

Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel settore delle scienze e tecnologie della vita: agricoltura e pesca; applicazione delle scienze e tecnologie della vita: attività di sostegno alla politica agricola comune e alla politica a favore dell'ambiente: applicazione del telerilevamento, Ufficio europeo dei vini, alcoli e bevande spiritose, misure di riferimento per il controllo di qualità dei prodotti alimentari, dei cosmetici e altri generi di consumo, prodotti alimentari e rete d'informazione sui farmaci comunitari.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 4	*(seguito)*						
B6-2 1 4 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-2 1 4	4 100 000	3 839 000	4 421 000	1 380 000		
B6-2 1 5	***Energie non nucleari***						
B6-2 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione più pulite e più efficienti dell'energia Stanziamenti dissociati	360 000	491 000	685 000	212 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-2 1 4 *(seguito)*

B6-2 1 4 3 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 421 000	1 380 000	2 280 750	684 225	76 025	
Stanziamenti 1996	4 100 000		1 558 250	1 906 313	571 894	63 543
Totale	8 521 000	1 380 000	3 839 000	2 590 538	647 919	63 543

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 64 780 ECU in impegni,

— 60 656 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B6-2 1 5

B6-2 1 5 1 Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I.

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 5	*(seguito)*						
B6-2 1 5 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-2 1 5	360 000	491 000	685 000	212 000		
B6-2 1 7	***Ricerca socioeconomica finalizzata***						
B6-2 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata Stanziamenti dissociati	2 100 000	1 506 000	1 348 000	403 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 5	*(seguito)*
B6-2 1 5 1	*(seguito)*

Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel settore dell'energia non nucleare: tecnologie di produzione ed utilizzazione pulita ed efficace dell'energie: ricerca prenormativa sulle prestazioni dei sistemi fotovoltaici, ricerca sui materiali utilizzati in queste tecnologie, ricerca prenormativa sul risparmio energetico negli edifici.

Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 360 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	685 000	212 000	354 750	106 425	11 825	
Stanziamenti 1996	360 000		136 250	167 813	50 344	5 593
Totale	1 045 000	212 000	491 000	274 238	62 169	5 593

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 5 688 ECU in impegni,

— 7 758 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

B6-2 1 7

B6-2 1 7 1

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I.

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 7	*(seguito)*						
B6-2 1 7 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 7	*(seguito)*
B6-2 1 7 1	*(seguito)*

Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114).

Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel settore della ricerca socioeconomica finalizzata: valutazione delle opzioni di politica scientifica e tecnologica, ricerca volta alla creazione di un osservatorio tecnologico, sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie attraverso studi prospettici e di valutazione tecnologica.

Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 348 000	403 000	708 750	212 625	23 625	
Stanziamenti 1996	2 100 000		797 250	977 063	293 119	32 568
Totale	3 448 000	403 000	1 506 000	1 189 688	316 744	32 568

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 33 180 ECU in impegni,

— 23 795 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B6-2 9 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 1 7	*(seguito)*						
B6-2 1 7 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-2 1 7	2 100 000	1 506 000	1 348 000	403 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	28 690 000	27 661 000	31 977 000	9 972 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-2 1	28 690 000	27 661 000	31 977 000	9 972 000		
	CAPITOLO B6-2 9						
B6-2 9 1	***Partecipazione del CCR ad azioni a compartecipazione finanziaria*** Stanziamenti dissociati	1 451 000	733 000	355 000	111 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B6-2 9 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR

Articolo Voce	Commento
B6-2 1 7	*(seguito)*
B6-2 1 7 1	*(seguito)* Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto della loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.
B6-2 9 1	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I. Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114). Stanziamento destinato a coprire le spese, di qualsiasi tipo, relative alle attività di ricerca che saranno affidate al Centro comune di ricerca nell'ambito della sua partecipazione, su base competitiva, alle azioni a compartecipazione finanziaria. La sua utilizzazione à subordinata all'ottenimento dei lavori.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 9 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 9 1	*(seguito)*						
B6-2 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 9 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-2 9 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 451 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	355 000	111 000	183 000	54 900	6 100	
Stanziamenti 1996	1 451 000		550 000	675 750	202 725	22 525
Totale	1 806 000	111 000	733 000	730 650	208 825	22 525

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 22 926 ECU in impegni,

— 11 581 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

B6-2 9 2

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I.

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114).

Articolo, inizialmente senza dotazione, destinato a ricevere gli stanziamenti per le spese, di qualsiasi tipo, relative alle attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie affidate, su base competitiva, al Centro comune di ricerca.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 9 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-2 9 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 451 000	733 000	355 000	111 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-2 9	1 451 000	733 000	355 000	111 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	30 141 000	28 394 000	32 332 000	10 083 000		
	Totale del titolo B6-2	**30 141 000**	**28 394 000**	**32 332 000**	**10 083 000**		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-2 9 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-2 9 2	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-3

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998

CAPITOLO B6-3 1 — ENERGIA NUCLEARE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-3 1						
B6-3 1 1	***Sicurezza e salvaguardia nucleare***						
B6-3 1 1 1	Sicurezza e salvaguardia nucleare Stanziamenti dissociati	6 800 000	7 285 000	8 020 000	2 114 000		
	Totale dell'articolo B6-3 1 1	6 800 000	7 285 000	8 020 000	2 114 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-3

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998

CAPITOLO B6-3 1 — ENERGIA NUCLEARE

Articolo Voce	Commento
B6-3 1 1	
B6-3 1 1 1	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8. Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31). Decisione 94/919/Euratom del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico, dimostrazione compresa, che dovrà essere eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 132). Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel settore della sicurezza della fissione nucleare: ricerca sul controllo delle materie fissili (safeguards), sulla sicurezza del ciclo del combustibile e sulla sicurezza dei reattori. Sono inoltre coperte le attività del CCR di sostegno scientifico e tecnico al controllo delle materie fissili nel quadro Euratom e AIEA. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese e delle entrate della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi d'esercizio e stanziamenti operativi). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 800 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 020 000	2 114 000	4 429 500	1 328 850	147 650	
Stanziamenti 1996	6 800 000		2 855 500	2 958 375	887 513	98 612
Totale	14 820 000	2 114 000	7 285 000	4 287 225	1 035 163	98 612

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 1 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-3 1 2	***Fusione termonucleare controllata***						
B6-3 1 2 1	Fusione termonucleare controllata Stanziamenti dissociati	1 860 000	1 654 000	1 570 000	380 000		
	Totale dell'articolo B6-3 1 2	1 860 000	1 654 000	1 570 000	380 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	8 660 000	8 939 000	9 590 000	2 494 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 1	8 660 000	8 939 000	9 590 000	2 494 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 1 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-3 1 2	
B6-3 1 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8. Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31). Decisione 94/919/Euratom del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico, dimostrazione compresa, che dovrà essere eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 132). Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel settore della fusione termonucleare controllata: ricerca sugli aspetti della sicurezza e dell'ambiente (utilizzo del laboratorio tritio) e sulle attività nell'ambito dell'accordo internazionale quadripartito ITER (international thermonuclear experimental reactor) (materiali e telemanipolazione). Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese e delle entrate della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi d'esercizio e stanziamenti operativi). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 860 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 570 000	380 000	892 500	267 750	29 750	
Stanziamenti 1996	1 860 000		761 500	823 875	247 163	27 462
Totale	3 430 000	380 000	1 654 000	1 091 625	276 913	27 462

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 9 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO CEEA AFFIDATE AL CCR

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-3 9						
B6-3 9 1	***Partecipazione del CCR ad azioni a compartecipazione finanziaria***						
	Stanziamenti dissociati	1 046 000	623 000	403 000	103 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 046 000	623 000	403 000	103 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 9	1 046 000	623 000	403 000	103 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	9 706 000	9 562 000	9 993 000	2 597 000		
	Totale del titolo B6-3	**9 706 000**	**9 562 000**	**9 993 000**	**2 597 000**		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-39 — ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO CEEA AFFIDATE AL CCR

Articolo Voce	Commento
B6-391	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8. Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31). Decisione 94/919/Euratom del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico, dimostrazione compresa, che dovrà essere eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 132). Stanziamento destinato a coprire le spese, di qualsiasi tipo, relative alle attività di ricerca che saranno affidate al Centro comune di ricerca nell'ambito della sua partecipazione, su base competitiva, alle azioni a compartecipazione finanziaria. La sua utilizzazione è subordinata all'ottenimento dei lavori. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 046 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	403 000	103 000	212 250	63 675	24 075	
Stanziamenti 1996	1 046 000		410 750	476 438	142 931	15 881
Totale	1 449 000	103 000	623 000	540 113	167 006	15 881

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-4

CENTRO COMUNE DI RICERCA — AZIONI DIRETTE — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI E COMPLEMENTARI PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ DEL CCR

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-4 1						
B6-4 1 1	***Completamento dei programmi comuni 1984-1987 e 1988-1991*** Stanziamenti dissociati	p.m.	78 000	p.m.	603 000	0,—	1 622 211,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-4

CENTRO COMUNE DI RICERCA — AZIONI DIRETTE — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI E COMPLEMENTARI PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ DEL CCR

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI

Articolo Voce	Commento
	Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del titolo B6-4. Per alcune di queste azioni è previsto un contributo finanziario da parte di Stati terzi o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (in particolare Cost). Tale eventuale contributo sarà iscritto all'articolo 6 0 2 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Le eventuali entrate provenienti da terzi partecipanti alla sovvenzione dei progetti con la Comunità (imprese degli stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, consorzi industriali, ecc.), iscritte all'articolo 6 0 4 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura degli stanziamenti supplementari sarà iscritta all'articolo B6-4 5 1. Le eventuali entrate provenienti dall'iscrizione dei partecipanti a seminari, conferenze, ecc., organizzati dalla Commissione, possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2 lettera g) del regolamento finanziario.
B6-4 1 1	*Programma comune 1984-1987* Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21). Il programma comune 1984-1987 comprendeva cinque temi, e precisamente: le tecnologie industriali, la fusione termonucleare, la fissione nucleare, le energie non nucleari e l'ambiente. *Programma comune 1988-1991* Decisione 88/521/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1988-1991) (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 29). Decisione 88/522/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1988-1991) (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 33). Il programma comune 1988-1991 comprendeva tre temi, e precisamente: qualità della vita, modernizzazione dei settori industriali ed energia, cui si aggiungeva la ricerca esplorativa. Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni presi in precedenza.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 1 1	*(seguito)*						
B6-4 1 2	***Completamento del programma comune 1992-1994 — Azioni contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo*** Stanziamenti dissociati	p.m.	6 903 433	p.m.	15 380 000	34 091 112,54	26 438 401,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-4 1 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	681 446	603 000	78 000	446		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	681 446	603 000	78 000	446		

B6-4 1 2 Decisione 92/273/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1992-1994) (GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 11).

Decisione 92/274/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta dei programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 20).

Il programma comune 1992-1994 comprendeva cinque temi e precisamente: tecnologie industriali e dei materiali, ambiente, energia nucleare, valorizzazione delle risorse umane e ricerca esplorativa.

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	24 569 151	15 380 000	6 903 433	1 300 000	985 718	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	24 569 151	15 380 000	6 903 433	1 300 000	985 718	

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «p.m.» in impegni,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 1 2	*(seguito)*						
B6-4 1 3	***Completamento del programma comune 1992-1994 — Azioni non contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo*** Stanziamenti dissociati	p.m.	996 567	p.m.	9 042 000	13 814 992,07	11 891 768,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	7 978 000	p.m.	25 025 000	47 906 104,61	39 952 380,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 1	p.m.	7 978 000	p.m.	25 025 000	47 906 104,61	39 952 380,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-4 1 2	*(seguito)* — 92 898 ECU in pagamenti. Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.
B6-4 1 3	Decisione 92/273/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1992-1994) (GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 11). Decisione 92/274/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta dei programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 20). Il programma comune 1992-1994 comprendeva cinque temi e precisamente: tecnologie industriali e dei materiali, ambiente, energia nucleare, valorizzazione delle risorse umane e ricerca esplorativa. Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 038 567	9 042 000	996 567			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	10 038 567	9 042 000	996 567			

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 2 — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO PRECEDENTI

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-4 2						
B6-4 2 1	***Completamento delle azioni precedenti di sostegno*** Stanziamenti dissociati	p.m.	2 800 000	p.m.	10 045 000	18 404 599,21	17 420 051,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	2 800 000	p.m.	10 045 000	18 404 599,21	17 420 051,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 2	p.m.	2 800 000	p.m.	10 045 000	18 404 599,21	17 420 051,—
	CAPITOLO B6-4 3						
B6-4 3 1	***Lavori per terzi*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 592 315,—	1 153 158,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 2 — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO PRECEDENTI

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI

Articolo Voce	Commento
B6-4 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8, primo comma. Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1988, concernente le attività che devono essere svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4). Decisione 88/503/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1988, recante adozione di un progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie (GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 12). Decisione 92/273/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1992-1994) (GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 11). Decisione 92/274/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta dei programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 20). Risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 1992, riguardante le future attività del Centro comune di ricerca (GU n. C 118 del 9. 5. 1992, pag. 8). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	13 634 722	10 045 000	2 800 000	710 750	78 972	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	13 634 722	10 045 000	2 800 000	710 750	78 972	

B6-4 3 1	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 96, paragrafo 1.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 3 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-4 3 1	*(seguito)* Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 10). Risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 1992, riguardante le future attività del Centro comune di ricerca (GU n. C 118 del 9. 5. 1992, pag. 8). Articolo destinato a riguardare gli stanziamenti necessari alle spese specifiche dei lavori eseguiti per conto terzi, che sono oggetto, caso per caso, di una valutazione assieme ai terzi interessati. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche proprie di ogni contratto con un terzo, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 3. I servizi previsti sono in particolare i seguenti: — forniture, prestazione di servizi e di lavori svolti a titolo oneroso in genere, — sfruttamento, a favore degli Stati membri, di impianti o esecuzione di attività di ricerca complementare ai programmi specifici di ricerca, — esecuzione di attività di ricerca o prestazione di servizi nell'ambito dei circoli industriali per i quali i partecipanti provenienti dall'industria devono pagare un diritto di iscrizione e quote annue, — irraggiamento nel ciclotrone, — decontaminazione chimica, — radioprotezione, — metallografia, — contratti di collaborazione nel settore dei residui radioattivi, — formazione, — clienti esterni del centro informatico di Ispra, — irraggiamento per conto terzi esterni nel reattore HFR (high-flux reactor) presso lo stabilimento di Petten. Le entrate corrispondenti provengono dalla voce 6 2 2 2 delle stato delle entrate.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 3 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 592 315,—	1 153 158,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 592 315,—	1 153 158,—
	CAPITOLO B6-4 4						
B6-4 4 2	***HFR***						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR

Articolo Voce	Commento
B6-4 3 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

B6-4 4 2	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 96, paragrafo 1. Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21). Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 37). Decisione 92/275/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1995) (GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 27).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 4 2	*(seguito)*						
B6-4 4 2 0	HFR — Completamento dei programmi complementari Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 069 498,40	11 139 967,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-4 4 2	*(seguito)*
	Risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 1992, riguardante le future attività del Centro comune di ricerca (GU n. C 118 del 9. 5. 1992, pag. 8).
B6-4 4 2 0	*Ex articoli B6-4 4 1 e B6-4 4 2*
	Voce destinata a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione del programma in questione e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi 1994 e precedenti.
	Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.
	Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 4 2	*(seguito)*						
B6-4 4 2 1	HFR — Programma complementare 1996-1999 Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B6-4 4 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 069 498,40	11 139 967,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 069 498,40	11 139 967,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 069 498,40	11 139 967,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-4 4 2	*(seguito)*
B6-4 4 2 1	*Nuova voce* La voce copre le spese dei programmi da realizzare tra il 1996 e il 1999 nel quadro del programma complementare per l'esercizio dell'HFR. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994 Stanziamenti 1995 Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 5 — STANZIAMENTI PROVENIENTI DALLA PARTECIPAZIONE DI TERZI (NON SEE) ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-4 5						
B6-4 5 1	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 5	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	10 778 000	p.m.	35 070 000	80 972 517,22	69 665 556,—
	Totale del titolo B6-4	**p.m.**	**10 778 000**	**p.m.**	**35 070 000**	**80 972 517,22**	**69 665 556,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 5 — STANZIAMENTI PROVENIENTI DALLA PARTECIPAZIONE DI TERZI (NON SEE) ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo Voce	Commento

B6-4 5 1 *Nuovo articolo*

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994 Stanziamenti 1995 Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

Le entrate sono iscritte agli articoli 6 0 1, 6 0 2, e 6 2 3 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-5

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI PRECEDENTI ED ALTRE ATTIVITÀ

CAPITOLO B6-5 1 — COMPLETAMENTO DEL SECONDO PROGRAMMA QUADRO (1987-1991)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 1						
B6-5 1 1	***Completamento del secondo programma quadro (1987-1991)***						
B6-5 1 1 2	Completamento del secondo programma quadro (1987-1991) Stanziamenti dissociati	p.m.	48 094 000	200 000	157 460 000	3 942 760,26	203 907 717,—

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-5

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI PRECEDENTI ED ALTRE ATTIVITÀ

CAPITOLO B6-5 1 — COMPLETAMENTO DEL SECONDO PROGRAMMA QUADRO (1987-1991)

Articolo Voce	Commento
	Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del titolo B6-5. Gli stanziamenti iscritti agli articoli o alle voci del presente titolo sono destinati essenzialmente a coprire le spese d'intervento per contratti, sostenute per l'esecuzione dei programmi corrispondenti. Si tratta in particolare di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di direzione di progetto, di valutazioni dei programmi specifici, di coordinamento, di cooperazione, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e mobilità del personale scientifico, di partecipazione ad accordi internazionali, di forniture di apparecchiature e di materiali. Essi coprono anche le spese per il personale statutario e non statutario, le spese relative a studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni, le spese di funzionamento amministrativo e tecnico, nonché altre spese d'infrastruttura interna e di funzionamento, legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante. La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti secondo la natura delle spese (codici di imputazione da 1 a 6). Per alcune di queste azioni è previsto un contributo finanziario da parte di Stati terzi o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (in particolare Cost). Tale eventuale contributo sarà iscritto all'articolo 6 0 2 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Le eventuali entrate provenienti da terzi partecipanti alla sovvenzione dei progetti con la Comunità (imprese degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, consorzi industriali, ecc.), iscritte all'articolo 6 0 4 delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura degli stanziamenti supplementari sarà iscritta all'articolo B6-5 4 1. Le eventuali entrate provenienti dall'iscrizione dei partecipanti a seminari, conferenze, ecc., organizzati dalla Commissione possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera g) del regolamento finanziario.
B6-5 1 1	
B6-5 1 1 2	*Ex voci B6-5 1 1 1 e B6-5 1 1 2* Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza. L'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione contiene lo scadenzario delle basi giuridiche dei programmi specifici del secondo programma quadro.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — COMPLETAMENTO DEL SECONDO PROGRAMMA QUADRO (1987-1991) *(seguito)*

CAPITOLO B6-5 2 — COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 1 1	*(seguito)*						
B6-5 1 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 1 1	p.m.	48 094 000	200 000	157 460 000	3 942 760,26	203 907 717,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	48 094 000	200 000	157 460 000	3 942 760,26	203 907 717,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 1	p.m.	48 094 000	200 000	157 460 000	3 942 760,26	203 907 717,—
	CAPITOLO B6-5 2						
B6-5 2 1	***Completamento del terzo programma quadro (1990-1994)***						
B6-5 2 1 1	Completamento del terzo programma quadro (1990-1994) — Azioni contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo Stanziamenti dissociati	p.m.	553 100 000	p.m.	1 077 124 000	1 752 576 850,34	147 474 232,30

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — COMPLETAMENTO DEL SECONDO PROGRAMMA QUADRO (1987-1991) *(seguito)*

CAPITOLO B6-5 2 — COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994)

Articolo Voce	Commento
B6-5 1 1	*(seguito)*
B6-5 1 1 2	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	233 782 651	157 205 000	48 050 000	28 527 651		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	110 000	55 000	44 000	11 000		
Stanziamenti 1995	200 000	200 000				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	234 092 651	157 460 000	48 094 000	28 538 651		

B6-5 2 1	
B6-5 2 1 1	Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28). Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 43). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza. L'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione contiene lo scadenzario delle basi giuridiche dei programmi specifici del terzo programma quadro.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994) *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 2 1	*(seguito)*						
B6-5 2 1 1	*(seguito)*						
B6-5 2 1 2	Completamento del terzo programma quadro (1990-1994) — Azioni non contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo Stanziamenti dissociati	p.m.	40 000 000	p.m.	84 940 000	222 264 554,04	184 699 766,—

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994) *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 2 1	*(seguito)*
B6-5 2 1 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 168 865 707	1 076 589 000	552 779 000	539 497 707		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	1 070 000	535 000	321 000	214 000		
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	2 169 935 707	1 077 124 000	553 100 000	539 711 707		

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «p.m.» in impegni,

— 4 339 094 ECU in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero sambio proviene unicamente dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del terzo programma quadro.

B6-5 2 1 2	Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28). Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 43). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza. L'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione contiene lo scadenzario delle basi giuridiche dei programmi specifici del terzo programma quadro.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994) *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 2 1	*(seguito)*						
B6-5 2 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 2 1	p.m.	593 100 000	p.m.	1 162 064 000	1 974 841 404,38	332 173 998,30
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	593 100 000	p.m.	1 162 064 000	1 974 841 404,38	332 173 998,30
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 2	p.m.	593 100 000	p.m.	1 162 064 000	1 974 841 404,38	332 173 998,30

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994) *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 2 1	*(seguito)*
B6-5 2 1 2	*(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	150 099 322	84 860 000	39 952 000	25 287 322		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	160 000	80 000	48 000	32 000		
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	150 259 322	84 940 000	40 000 000	25 319 322		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI FUORI PROGRAMMA QUADRO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 3						
B6-5 3 1	***Completamento delle azioni fuori programma quadro***						
B6-5 3 1 1	Completamento delle azioni fuori programma quadro non contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo Stanziamenti dissociati	p.m.	180 250 000	1 950 000	333 093 000	521 877 488,21	331 010 920,—
B6-5 3 1 2	Completamento delle azioni fuori programma quadro contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo Stanziamenti dissociati	p.m.	11 326 000	p.m.	28 220 000	40 936 853,44	28 428 287,—

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI FUORI PROGRAMMA QUADRO

Articolo Voce	Commento
B6-5 3 1	
B6-5 3 1 1	Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	768 113 658	330 631 000	179 866 000	125 000 000	75 320 658	57 296 000
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	1 279 000	512 000	384 000	256 000	127 000	
Stanziamenti 1995	1 950 000	1 950 000				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	771 342 658	333 093 000	180 250 000	125 256 000	75 447 658	57 296 000

B6-5 3 1 2	Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	49 569 375	28 220 000	11 326 000	4 527 000	5 496 375	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	49 569 375	28 220 000	11 326 000	4 527 000	5 496 375	

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— «p.m.» in impegni,

— 105 236 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI FUORI PROGRAMMA QUADRO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 3 1	*(seguito)*						
B6-5 3 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 3 1	p.m.	191 576 000	1 950 000	361 313 000	562 814 341,65	359 439 207,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	191 576 000	1 950 000	361 313 000	562 814 341,65	359 439 207,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 3	p.m.	191 576 000	1 950 000	361 313 000	562 814 341,65	359 439 207,—

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI FUORI PROGRAMMA QUADRO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 3 1	*(seguito)*
B6-5 3 1 2	*(seguito)* Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — STANZIAMENTI PROVENIENTI DALLA PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI (NON SEE) ALLA RST

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 4						
B6-5 4 1	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di paesi terzi (non SEE) ala ricerca e sviluppo tecnologico***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 500 063,14	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 500 063,14	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 500 063,14	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	832 770 000	2 150 000	1 680 837 000	2 556 098 569,43	895 520 922,30
	Totale del titolo B6-5	**p.m.**	**832 770 000**	**2 150 000**	**1 680 837 000**	**2 556 098 569,43**	**895 520 922,30**

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — STANZIAMENTI PROVENIENTI DALLA PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI (NON SEE) ALLA RST

Articolo Voce	Commento

B6-5 4 1

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti suplementari provenienti da terzi o da Stati terzi non SEE che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

Le entrate sono iscritte agli articoli 6 0 1, 6 0 2, e da 6 0 4 a 6 0 6, alla voce 6 1 4 2 e all'articolo 6 2 3 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-7

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-7

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998

Articolo Voce	Commento
	Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del titolo B6-7. Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 maggio 1993, «Coesione e politica di RST—Sinergie tra la politica di ricerca e di sviluppo tecnologico e la politica di coesione economica e sociale» [COM(93) 203 def.]. Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Gli stanziamenti iscritti agli articoli o alle voci del presente titolo sono destinati essenzialmente a coprire le spese d'intervento per contratti, sostenute per l'esecuzione dei programmi corrispondenti. Si tratta in particolare di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di progetti integrati, di monitoraggio, di valutazione dei progetti dei programmi specifici e del programma quadro, di coordinamento, di cooperazione, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e mobilità del personale scientifico, di partecipazione ad accordi internazionali, di forniture di apparecchiature e di materiali. Essi coprono anche le spese per il personale statutario e non statutario, le spese relative a studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni, le spese di funzionamento amministrativo e tecnico, nonché altre spese d'infrastruttura interna e di funzionamento, legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, comprese le azioni e le iniziative necessarie per la preparazione e la supervisione della strategia comunitaria di RST. Sono altresì imputate a questi articoli e a queste voci le spese per riunioni, conferenze, gruppi di lavoro e colloqui di elevato livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo, nonché il finanziamento di analisi o valutazioni di elevato livello scientifico o tecnologico svolte per esplorare nuovi settori di ricerca indicati per un'azione della Comunità. Questi stanziamenti coprono inoltre le spese per azioni di carattere orizzontale per garantire una sinergia ottimale tra le azioni dei Fondi strutturali e le azioni di RST, come indicato nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 1993 [COM(93) 203 def.]. Le misure riguardano la promozione e l'attuazione dei programmi di RST nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi strutturali nelle regioni dell'obiettivo n. 1 (1994-1999), la messa a disposizione di competenze scientifiche e tecnologiche per migliorare la capacità di ricerca e sviluppo tecnologico nelle regioni meno favorite (Stride/iniziativa PMI), l'assistenza a settori specifici, quali quello dello sviluppo rurale e delle piccole e medie imprese, per definire orientamenti scientifici e tecnologici, lo sviluppo di nuovi metodi per rafforzare il partnership transnazionali e, infine, l'esame delle iniziative da prendere, attraverso studi, seminari e gruppi di lavoro. Sono altresì imputate a questi articoli e a queste voci le spese relative alle iniziative della Commissione destinate a prendere in considerazione l'esperienza dei paesi terzi in materia di sostegno alle capacità di RST delle regioni sfavorite del loro territorio nazionale, in vista di confronti globali. Questi stanziamenti coprono anche le spese per iniziative prese dalla Commissione al fine di promuovere il coordinamento delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico al fine di garantire la coerenza tra le politiche nazionali e quelle comunitarie per dare un seguito concreto alle conclusioni del Consiglio del 9 giugno 1995 sul coordinamento delle politiche di RST (doc. 7835/95 Presse 170G). Queste iniziative riguarderanno la concertazione tra gli Stati membri e tra gli organismi scientifici nazionali ed europei per quanto riguarda le politiche e le misure adottate a livello nazionale di carattere orizzontale e settoriale. Esse mirano ad ottenere informazioni pertinenti e paragonabili per armonizzare gradualmente gli interventi adottati dagli Stati membri e creare così le condizioni affinché la ricerca scientifica e tecnologica nell'Unione europea possa svilupparsi. Le modalità finanziarie e le modalità di partecipazione ai vari programmi sono quelle precisate all'allegato III delle decisioni di programmi specifici. La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti secondo la natura delle spese (codici di imputazione da 1 a 6).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-7 1						
B6-7 1 1	***Tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni***						
B6-7 1 1 1	Applicazioni telematiche d'interesse comune Stanziamenti dissociati	110 182 000	153 925 000	294 014 000	112 511 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE

Articolo Voce	Commento
	Per alcune di queste azioni è previsto un contributo finanziario da parte di Stati terzi o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (in particolare Cost). Tale eventuale contributo finanziario sarà iscritto all'articolo 6 0 2 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Le eventuali entrate provenienti da terzi che partecipano ai costi dei progetti con la Comunità (imprese degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, consorzi industriali, ecc.), iscritte all'articolo 6 0 4 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono «entrate già destinate» conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio. L'apertura di stanziamenti complementari sarà iscritta all'articolo B6-5 4 1. Le eventuali entrate provenienti dall'iscrizione dei partecipanti a seminari, conferenze, ecc. organizzati dalla Commissione possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera g) del regolamento finanziario.
B6-7 1 1	
B6-7 1 1 1	Decisione 94/801/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche d'interesse comune (1994-1998) (GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 1). Questo programma specifico intende sviluppare applicazioni nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni che siano interoperabili in tutta l'Unione europea. Contribuisce così a soddisfare le esigenze di base delle società moderne in settori d'interesse generale (sanità, istruzione e formazione, trasporti, accesso all'informazione, ecc.), a rispondere alle esigenze delle politiche comunitarie, a preparare l'industria europea ai nuovi mercati aperti da tali ricerche, a sostenere la crescita e l'occupazione grazie a nuovi sistemi e servizi per i quali esiste una domanda, a sfruttare gli sforzi finanziari già sostenuti nell'ambito di programmi quali Esprit, Race e i loro equivalenti nazionali. I lavori riguarderanno principalmente la realizzazione di applicazioni telematiche che raggruppano tutti i sistemi (hardware e software) e servizi (teleformazione, telemedicina, telegestione del traffico stradale e aereo, trattamento transazionale multilingue ecc.) messi a punto dal programma specifico. Stanziamento destinato a coprire le spese di personale di 152 agenti (82 A, 23 B e 47 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 1	*(seguito)*						
B6-7 1 1 1	*(seguito)*						
B6-7 1 1 2	Tecnologie e servizi avanzati di comunicazione Stanziamenti dissociati	99 175 000	116 213 000	210 693 000	81 730 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 1	*(seguito)*
B6-7 1 1 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 110 182 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	294 014 000	112 511 000	107 087 000	43 905 000	30 511 000	
Stanziamenti 1996	110 182 000		46 838 000	37 993 000	15 577 000	9 774 000
Totale	404 196 000	112 511 000	153 925 000	81 898 000	46 088 000	9 774 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 1 740 876 ECU in impegni,

— 2 432 018 ECU in pagamenti.

B6-7 1 1 2

Decisione 94/572/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie e dei servizi avanzati di comunicazione (1994-1998) (GU n. L 222 del 26. 8. 1994, pag. 35).

L'obiettivo generale del programma consiste nell'elaborazione di sistemi e servizi avanzati di comunicazione per contribuire allo sviluppo economico e alla coesione sociale in Europa, tenuto conto della rapida evoluzione delle tecnologie, dei cambiamenti intervenuti a livello regolamentare e delle possibilità offerte allo sviluppo di reti e di servizi avanzati transeuropei.

I lavori potenzieranno la preminenza tecnologica dell'europea nel settore delle comunicazioni digitali a banda larga e consentiranno la creazione e gestione efficace di servizi in un contesto di comunicazione diversificato e competitivo. Si cercherà di incoraggiare e coordinare la realizzazione di servizi digitali multimediali e di sistemi fotonici integrati allo scopo di garantirne un'ampia diffusione a partire dal 2000 e, in tale prospettiva, di creare la base tecnologica necessaria alla presenza di reti completamente a fibra ottica.

I lavori dovranno inoltre garantire la mobilità sulle reti fisse e l'introduzione, in tutta Europa, di sistemi di trasmissione senza fili avanzati via radio e via satellite. In tale ambito si considererà con particolare attenzione l'accesso degli utilizzatori alle reti, sia pubbliche che private.

Infine, si provvederà alla messa a punto di tecniche che garantiscano l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni nei sistemi integrati e a dimostrarne il buon funzionamento.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale di 116 agenti (63 A, 14 B e 39 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 1	*(seguito)*						
B6-7 1 1 2	*(seguito)*						
B6-7 1 1 3	Tecnologie dell'informazione Stanziamenti dissociati	499 394 000	358 450 000	457 473 000	177 258 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 1	*(seguito)*
B6-7 1 1 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 99 175 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	210 693 000	81 730 000	76 120 000	31 177 000	21 666 000	
Stanziamenti 1996	99 175 000		40 093 000	34 858 000	14 292 000	9 932 000
Totale	309 868 000	81 730 000	116 213 000	66 035 000	35 958 000	9 932 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 1 566 965 ECU in impegni,

— 1 836 165 ECU in pagamenti.

B6-7 1 1 3

Decisione 94/802/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione (1994-1998) (GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 24).

Questo programma specifico intende:

— contribuire al miglioramento della qualità della vita e della competitività di tutta l'industria europea;

— contribuire alla realizzazione di una struttura dell'informazione in Europa;

— potenziare la base scientifica e tecnologica dell'industria europea;

— promuovere attività di preparazione e di convalida in vista della normalizzazione.

Il programma interessa i seguenti settori:

— tecnologie del software,

— tecnologie destinate per componenti e sottosistemi TI,

— sistemi multimediali;

— ricerca a lungo termine;

— iniziativa relativa ai sistemi di microprocessori aperti,

— elaborazioni e reti ad alte prestazioni,

— tecnologie per processi aziendali,

— integrazione nella fabbricazione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale di 293 agenti (150 A, 49 B e 94 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 1	*(seguito)*						
B6-7 1 1 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 1 1	708 751 000	628 588 000	962 180 000	371 499 000		
B6-7 1 2	***Tecnologie industriali***						
B6-7 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali Stanziamenti dissociati	433 000 000	208 000 000	285 523 000	66 381 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 1	*(seguito)*
B6-7 1 1 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 499 394 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	457 473 000	177 258 000	188 450 000	90 000 000	1 765 000	
Stanziamenti 1996	499 394 000		170 000 000	190 000 000	120 000 000	19 394 000
Totale	956 867 000	177 258 000	358 450 000	280 000 000	121 765 000	19 394 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 7 890 425 ECU in impegni,

— 5 663 510 ECU in pagamenti.

B6-7 1 2	
B6-7 1 2 1	Decisione 94/571/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie industriali e delle tecnologie dei materiali (1994-1998) (GU n. L 222 del 26. 8. 1994, pag. 19). Il programma specifico intende promuovere, grazie a forme di collaborazione multidisciplinare e multisettoriale, lo sviluppo, l'integrazione e l'applicazione di tecnologie generiche critiche e le tecnologie di produzione nei vari stadi del ciclo di vita del prodotto e del materiale. L'azione si concentrerà sui settori tecnologici le cui applicazioni hanno un rapido impatto su un campo sufficientemente ampio di attività industriali e possono fungere da sostegno all'industria e ai prodotti del futuro. L'azione comunitaria cercherà inoltre d'integrare l'elaborazione di nuove strategie sugli aspetti umani ed organizzativi dei sistemi di produzione aziendali. Il programma contempla i seguenti settori: — tecnologie di produzione, — materiali e tecnologie per l'innovazione dei prodotti, — tecnologie per i mezzi di trasporto.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 2	*(seguito)*						
B6-7 1 2 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 2	*(seguito)*
B6-7 1 2 1	*(seguito)*

Questo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento delle azioni di RST svolte da terzi o da istituti del CCR in associazione con terzi e:

— azioni a compartecipazione finanziaria come:
  — progetti di RST realizzati da imprese, centri di ricerca e università,
  — reti tematiche che raggruppano attorno a uno stesso obiettivo tecnologico o industriale degli utilizzatori, centri di ricerca e università,
  — incentivi tecnologici che mirano ad incoraggiare e agevolare la partecipazione delle PMI alle azioni di RST mediante premi per realizzare la fase esplorativa di un'azione di collaborazione o mediante un sostegno ai progetti di ricerca svolti in cooperazione,
— misure di accompagnamento quali:
  — studi, sostegno agli scambi d'informazione, conferenze, seminari, gruppi di lavoro,
  — ricorso a capacità esterne e accesso a basi di dati,
  — pubblicazioni scientifiche e attività di diffusione, di promozione e di sfruttamento dei risultati,
  — analisi delle conseguenze socioeconomiche,
  — azioni di formazione,
  — valutazione indipendente della gestione e dell'attuazione del programma,
  — misure di sostegno alle PMI,
— azioni concertate in materia di coordinamento dei progetti di RST già finanziati da organismi pubblici o privati,
— spese di tipo amministrativo che coprono le spese di personale, per le riunioni di esperti, le conferenze e i congressi, l'informazione, le pubblicazioni, nonché certe altre spese d'infrastruttura interna e di funzionamento.

Esso copre inoltre le spese di personale per 118 agenti (64 A, 21 B e 33 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 433 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	285 523 000	66 381 000	81 007 000	78 291 000	59 844 000	
Stanziamenti 1996	433 000 000		126 993 000	129 900 000	120 107 000	56 000 000
Totale	718 523 000	66 381 000	208 000 000	208 191 000	179 951 000	56 000 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 6 841 000 ECU in impegni,
— 3 286 400 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 2	*(seguito)*						
B6-7 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove Stanziamenti dissociati	55 000 000	26 000 000	38 211 000	9 659 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 2	*(seguito)*
B6-7 1 2 2	Decisione 94/803/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della normazione, delle misure e delle prove (1994-1998) (GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 47). Il programma specifico intende contribuire a migliorare la competitività in tutti i settori dell'industria europea, per quanto riguarda: — misure per prodotti europei di qualità, — ricerca relativa alle norme e sostegno tecnico al commercio, — misure al servizio della società. Le attività di ricerca saranno realizzate attraverso azioni indirette. Lo stanziamento copre inoltre le spese: — per azioni a compartecipazione finanziaria come i progetti di RST, le reti tematiche, le misure specifiche a sostegno della ricerca necessaria allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie, anche in collaborazione con gli organismi di normalizzazione, delle misure di stimolazione tecnologica miranti ad incoraggiare ed agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), — per le misure di preparazione, di accompagnamento e di sostegno, tra cui: — la preparazione di azioni future e del sostegno al presente programma, — sostegno allo scambio di informazioni, alle conferenze, seminari e altre riunioni scientifiche, comprese le riunioni di coordinamento intersettoriale o pluridisciplinare, — ricorso a competenze esterne, compreso l'accesso a banche dati scientifici, — pubblicazioni scientifiche e attività di diffusione, promozione e valorizzazione dei risultati, — analisi delle conseguenze socioeconomiche e dei rischi tecnologici, — azioni di formazione volte allo sviluppo delle qualifiche professionali e a favorire il trasferimento della tecnologia all'industria, — valutazione della realizzazione dei progetti e dei loro risultati, nonché valutazione della gestione e della realizzazione del programma da parte di esperti indipendenti, — misure di sostegno a reti di assistenza decentralizzata per le PMI, — azioni concertate per il coordinamento dei progetti di RST già finanziati da organismi pubblici o privati. Sono altresì imputate a questa voce le spese di personale e di amministrazione, quali le spese di riunioni di esperti, d'informazioni, di pubblicazioni, nonché alcune altre spese per infrastrutture interne e di funzionamento. Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 35 agenti (21 A, 4 B e 10 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 2	*(seguito)*						
B6-7 1 2 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 1 2	488 000 000	234 000 000	323 734 000	76 040 000		
B6-7 1 3	***Ambiente***						
B6-7 1 3 1	Ambiente e clima Stanziamenti dissociati	119 000 000	97 000 000	166 521 000	30 065 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 2	*(seguito)*
B6-7 1 2 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 55 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	38 211 000	9 659 000	10 079 000	10 079 000	8 394 000	
Stanziamenti 1996	55 000 000		15 921 000	16 179 000	13 750 000	9 150 000
Totale	93 211 000	9 659 000	26 000 000	26 258 000	22 144 000	9 150 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 869 000 ECU in impegni,

— 410 800 ECU in pagamenti.

B6-7 1 3	
B6-7 1 3 1	Decisione 94/911/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'ambiente e del clima (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 1). Il programma specifico intende contribuire all'attuazione dell'azione I.6 del Quarto programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) che riguarda il tema Ambiente e clima. Esso prevede il necessario grado di continuità per mantenere e potenziare le strutture di RST create dai programmi precedenti. Intende garantire la continuità e la valorizzazione degli sforzi di strutturazione della RST Ambiente a livello europeo e il consolidamento delle reti di eccellenza in fase di costituzione. Il programma si concentra su un limitato numero di temi e settori, nei quali appare giustificata un'azione dell'Unione europea. Esso riguarda i settori seguenti: — ricerca sull'ambiente naturale, qualità dell'ambiente e cambiamento globale; — tecnologie per l'ambiente; — tecniche spaziali applicate alla sorveglianza e alla ricerca in campo ambientale; — dimensione umana delle trasformazioni ambientali. Il programma sarà attuato mediante: — contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria;

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 3	*(seguito)*						
B6-7 1 3 1	*(seguito)*						
B6-7 1 3 2	Scienze e tecnologie marine Stanziamenti dissociati	50 000 000	34 308 000	74 300 000	20 719 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 3	*(seguito)*
B6-7 1 3 1	*(seguito)* — contratti di studi o sovvenzioni, borse e contratti specifici; — attività d'insegnamento e di formazione; — attività di coordinamento, di valutazione e di diffusione dei risultati; — spese di gestione tecnica (materiale e software informatico); — spese per le convocazioni dei delegati degli Stati membri che partecipano alle riunioni dei comitati di gestione; — spese di personale saltuario (contratti di esperti per il coordinamento o l'assistenza tecnica ai servizi della Commissione). Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 58 agenti (33 A, 4 B e 21 C). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 119 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	166 521 000	30 065 000	54 694 000	32 127 000	49 635 000	
Stanziamenti 1996	119 000 000		42 306 000	49 606 000	23 800 000	3 288 000
Totale	285 521 000	30 065 000	97 000 000	81 733 000	73 435 000	3 288 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:
— 1 880 200 ECU in impegni,
— 1 532 600 ECU in pagamenti.

B6-7 1 3 2	Decisione 94/804/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e delle tecnologie marine (1994-1998) (GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 59). Il programma specifico intende contribuire all'attuazione dell'azione I.7 del Quarto programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione relativo alle Scienze e tecnologie marine. Mast-III prosegue, approfondisce e dà un nuovo orientamento alle attività avviate nei due primi programmi Mast (Marine Science and Technology). Per il periodo di attuazione, esso costituisce un elemento strategico a più lungo termine che consentirà all'Europa di contribuire pienamente alla conoscenza e alla gestione degli spazi oceanici. I quattro settori di attività sono: — scienze marine, — ricerca marina strategica, — tecnologie marine, — iniziative di sostegno.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 3	*(seguito)*						
B6-7 1 3 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 1 3	169 000 000	131 308 000	240 821 000	50 784 000		
B6-7 1 4	***Scienze e tecnologie della vita***						
B6-7 1 4 1	Biotecnologia Stanziamenti dissociati	230 000 000	115 666 000	66 870 000	26 345 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 3	*(seguito)*
B6-7 1 3 2	*(seguito)* Il programma sarà attuato mediante: — contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria; — contratti di studi o sovvenzioni, borse e contratti specifici; — attività d'insegnamento e di formazione; — attività di coordinamento, di valutazione e di diffusione dei risultati; — spese di gestione tecnica (materiale e software informatico); — spese per le convocazioni dei delegati degli Stati membri che partecipano alla riunioni dei comitati di gestione; — spese di personale saltuario (contratti di esperti per il coordinamento o l'assistenza tecnica ai servizi della Commissione). Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 21 agenti (13 A, 2 B e 6 C). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 50 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	74 300 000	20 719 000	17 360 000	13 250 000	22 971 000	
Stanziamenti 1996	50 000 000		16 948 000	14 712 000	13 622 000	4 718 000
Totale	124 300 000	20 719 000	34 308 000	27 962 000	36 593 000	4 718 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:
— 750 000 ECU in impegni,
— 542 066 ECU in pagamenti.

B6-7 1 4	
B6-7 1 4 1	Decisione 94/912/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione, nel settore della biotecnologia (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 25). Il programma intende sfruttare una vasta gamma di possibilità scientifiche rese possibili dai rapidi progressi della biologia molecolare e cellulare concentrando lo sforzo comunitario in quei settori nei quali il plusvalore della cooperazione si traduce in reali vantaggi industriali e sociali.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 4	*(seguito)*						
B6-7 1 4 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 4	*(seguito)*
B6-7 1 4 1	*(seguito)*

Vi parteciperanno gruppi in grado di promuovere una strategia globale dei meccanismi della vita, attraverso l'integrazione delle opportune discipline e tecniche complementari, indipendentemente dalla loro origine, tenendo sempre presenti le esigenze e le aspettative della varie categorie di utilizzatori. Il programma contribuirà alla realizzazione del concetto di fabbrica della cellula in modo prevedibile, specifico e fattibile in campi d'applicazione molto diversificati, quali l'ambiente, l'industria, l'agricoltura e la sanità. Si presenta quindi come un programma di sostegno che fornisce informazioni e competenze critiche che possono portare, nell'ambito di altri programmi specifici con intenti settoriali o di Eureka, all'elaborazione e alla sperimentazione di nuove opzioni tecnologiche.

Il programma copre i settori seguenti:

— fabbrica della cellula,

— analisi dei genomi,

— biotecnologia dei vegetali e degli animali,

— comunicazione cellulare nelle scienze neurologiche,

— immunologia e vaccinologia generica,

— biologia strutturale,

— ricerca prenormativa, biodiversità e accettazione sociale,

— infrastrutture,

— attività trasversali (azioni di dimostrazione, aspetti giuridici, etici e sociali, percezione del pubblico, impatto socioenomico, attività di formazione).

Sono inoltre previste misure di accompagnamento a sostegno delle attività di ricerca e di formazione (riunioni, consultazioni di esperti, studi, partecipazione a conferenze o mostre, azioni di diffusione ecc.).

Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 65 agenti (31 A, 14 B e 20 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 230 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	66 870 000	26 345 000	17 973 000	11 267 000	11 285 000	
Stanziamenti 1996	230 000 000		97 693 000	82 955 000	34 500 000	14 852 000
Totale	296 870 000	26 345 000	115 666 000	94 222 000	45 785 000	14 852 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 3 634 000 ECU in impegni,

— 1 827 523 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 4	*(seguito)*						
B6-7 1 4 2	Biomedicina e sanità Stanziamenti dissociati	126 000 000	49 000 000	38 211 000	11 432 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 4	*(seguito)*
B6-7 1 4 2	Decisione 94/913/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della biomedicina e della sanità (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 40). Il programma intende rendere più efficace l'attività di ricerca e sviluppo nel settore medico e sanitario, in particolare grazie ad un migliore coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo degli Stati membri e attuandone i risultati nell'ambito di una cooperazione e messa in comune delle risorse a livello comunitario. Sarà considerato con particolare attenzione il rispetto del principio di sussidiarietà. Il programma copre i settori seguenti: — ricerca farmaceutica, — ricerca sulla tecnologia e ingegneria biomedica, — ricerca sul cervello, — ricerca sulle altre malattie con un forte impatto socioeconomico: dalla ricerca fondamentale alla ricerca chimica: — ricerca sul cancro, — ricerca sull'AIDS, la tubercolosi e altre malattie infettive, — ricerca cardiovascolare, — ricerca sulle malattie croniche e sui problemi dell'invecchiamento, — ricerca in medicina del lavoro e dell'ambiente, — ricerca sulle patologie rare, — ricerca sul genoma umano, — ricerca sulla sanità pubblica, incluso la ricerca sui servizi sanitari, — ricerca sull'etica biomedica, — attività orizzontali: aspetti etici, giuridici e sociali. — ricerca sull'efficacia di metodi terapeutici quali la chiropratica, l'osteopatia, l'agopuntura, la naturopatia, la medicina cinese, la medicina antroposofica, la fitoterapia, ecc, al fine di promuovere il riconoscimento della medicina alternativa. Il programma comprende azioni concertate, azioni a compartecipazione finanziaria, misure specifiche, misure di preparazione, di accompagnamento e di sostegno, nonché progetti di dimostrazione. Un importo di 1 milione di ECU è destinato alla medicina alternativa. Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 28 agenti (14 A, 5 B e 9 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 4	*(seguito)*						
B6-7 1 4 2	*(seguito)*						
B6-7 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale) Stanziamenti dissociati	181 000 000	70 000 000	122 064 000	21 483 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 4	*(seguito)*
B6-7 1 4 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 126 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	38 211 000	11 432 000	9 750 000	6 185 000	10 844 000	
Stanziamenti 1996	126 000 000		39 250 000	31 747 000	34 507 000	20 496 000
Totale	164 211 000	11 432 000	49 000 000	37 932 000	45 351 000	20 496 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 1 990 800 ECU in impegni,

— 774 200 ECU in pagamenti.

B6-7 1 4 3

Decisione 94/805/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'agricoltura e della pesca (compresi l'agroindustria, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquacoltura e lo sviluppo rurale) (1994-1998) (GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 73).

Il programma intende:

— realizzare progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione tramite la promozione della cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università nei settori contemplati dal programma;

— contribuire a migliorare la competitività del settore agro-industriale e della produzione primaria europea tramite lo sviluppo di nuove tecnologie compatibili con una crescita durevole e tenendo conto delle esigenze dei consumatori;

— migliorare la qualità dei prodotti agricoli, forestali e della pesca in generale, e dei prodotti alimentari in particolare;

— contribuire all'attuazione della politica agricola comune, della politica della pesca e di altre politiche comunitarie (mercato interno e ambiente), allo sviluppo rurale e al mantenimento dell'occupazione nelle zone rurali;

— contribuire all'adeguamento tra la produzione e l'utilizzazione di materie prime biologiche.

Il programma interessa i seguenti settori:

— catene integrate di produzione e di trasformazione,

— aumento di scala e metodi di trasformazione,

— scienze generiche e tecnologie avanzate per alimenti nutritivi annuali,

— agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale,

— pesca e acquacoltura,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 4	*(seguito)*						
B6-7 1 4 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 1 4	537 000 000	234 666 000	227 145 000	59 260 000		
B6-7 1 5	***Energie non nucleari***						
B6-7 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione dell'energia più pulite ed efficienti Stanziamenti dissociati	171 000 000	133 000 000	320 098 000	71 870 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 4	*(seguito)*
B6-7 1 4 3	*(seguito)*

— attività orizzontali (misure specifiche di sostegno destinate alle PMI, attività di dimostrazione, aspetti giuridici, etici e sociali, accettazione del pubblico, impatto socioeconomico, attività di formazione).

Sono previste misure di accompagnamento a sostegno delle attività di ricerca e di formazione (riunioni, consultazione di esperti, studi, partecipazione a conferenze e mostre, attività di diffusione, ecc.).

Esso copre anche le spese di personale di 62 agenti (28 A, 15 B e 19 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 181 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	122 064 000	21 483 000	23 023 000	22 143 000	55 415 000	
Stanziamenti 1996	181 000 000		46 977 000	45 528 000	48 488 000	40 007 000
Totale	303 064 000	21 483 000	70 000 000	67 671 000	103 903 000	40 007 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 2 859 800 ECU in impegni,

— 1 106 000 ECU in pagamenti.

B6-7 1 5	
B6-7 1 5 1	Decisione 94/806/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 87).

Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti:

— stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie energetiche pulite ed efficaci per contribuire alla sicurezza energetica e allo sviluppo durevole;

— accelerare l'elaborazione e la diffusione delle tecnologie giunte a maturazione per le quali è tuttavia ancora necessario dimostrare l'efficacia tecno-economica;

— incoraggiare le collaborazioni tra università, industria, utilizzatori e operatori di reti energetiche;

— contribuire alla coesione economica e sociale attraverso lo sviluppo di fonti energetiche appropriate, per garantire un'utilizzazione decentrata e che valorizzi le risorse locali.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 5	*(seguito)*						
B6-7 1 5 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 5	*(seguito)*
B6-7 1 5 1	*(seguito)* Le attività riguarderanno attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nei settori seguenti: — utilizzazione razionale dell'energia nei settori dell'edilizia, dell'industria, dell'industria dell'energia (compresa l'energia elettrica e termica), del trasporto e dell'infrastruttura urbana, — energie rinnovabili, in particolare energia solare, biomassa, geotermica, microidraulica, eolica e altre, — combustibili fossili: — tecnologie più pulite per i combustibili fossili solidi, — combustione in generale, — idrocarburi e nuovi combustibili nel settore dei trasporti, — esplorazione e produzione di idrocarburi, nonché attività di sostegno per la definizione e la realizzazione di strategie RST Energia e la loro diffusione. Il programma sarà attuato mediante azioni a compartecipazione finanziaria, azioni concertate, misure specifiche, misure di preparazione, di accompagnamento e di sostegno e attività di diffusione e valorizzazione dei risultati, come previsto all'allegato III della decisione. Le azioni a compartecipazione finanziaria riceveranno il contributo finanziario dell'Unione europea a tassi diversi secondo la natura del progetto, in particolare in base al rischio economico e tecnico, al settore interessato e al grado di vicinanza del mercato. In termini assoluti, la dimensione dei progetti dovrebbe essere tale da consentire un'innovazione sostanziale e scoperte significative nel campo tecnologico in uno spirito di concentrazione degli sforzi. Se del caso, alcuni progetti potranno essere raggruppati in maniera da ottenere una migliore sinergia delle risorse e dei risultati. Inoltre, si accorderà un'attenzione particolare ai progetti integrati relativi ai problemi sociali, economici o puramente tecnici con una strategia multidisciplinare e/o relativa a problemi che tengono conto della catena che va dalla ricerca alla dimostrazione e alla diffusione sul mercato. Saranno realizzati progetti integrati nei settori delle applicazioni integrate delle energie rinnovabili, della combustione e del trasporto urbano. I progetti saranno completati da azioni concertate in settori specifici, nei quali il coordinamento a livello comunitario degli sforzi posti in atto dagli Stati membri e dalle industrie interessate possono rendere le azioni più efficaci. Per le PMI sarà attivata una apposita procedura che stimolerà la loro partecipazione al programma (stimolazione tecnologica). Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 73 agenti (37 A, 16 B e 20 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 5	*(seguito)*						
B6-7 1 5 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 1 5	171 000 000	133 000 000	320 098 000	71 870 000		
B6-7 1 6	***Trasporti***						
B6-7 1 6 1	Trasporti Stanziamenti dissociati	84 000 000	64 695 000	39 273 000	4 989 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 5	*(seguito)*
B6-7 1 5 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 171 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	320 098 000	71 870 000	70 220 000	73 740 000	104 268 000	
Stanziamenti 1996	171 000 000		62 780 000	47 936 000	34 200 000	26 084 000
Totale	491 098 000	71 870 000	133 000 000	121 676 000	138 468 000	26 084 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 2 701 800 ECU in impegni,

— 2 101 400 ECU in pagamenti.

B6-7 1 6	
B6-7 1 6 1	Decisione 94/914/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dei trasporti (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 56). Il programma specifico persegue gli obiettivi seguenti: — ricerca strategica per una rete multimodale transeuropea, — ottimizzazione delle reti: — trasporti ferroviari, — catene di trasporto integrate, — trasporti aerei, — trasporto urbano, — trasporto marittimo e navigazione interna, — trasporto stradale. Il programma sarà realizzato mediante: — studi e sovvenzioni, nei quali le azioni dirette saranno finanziate in linea di principio al 100 % e le azioni concertate potranno godere di un finanziamento fino al 100 % del costo della concertazione;

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 6	*(seguito)*						
B6-7 1 6 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 1 6	84 000 000	64 695 000	39 273 000	4 989 000		
B6-7 1 7	***Ricerca socioeconomica finalizzata***						
B6-7 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata Stanziamenti dissociati	18 000 000	11 000 000	14 799 000	6 355 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 6	*(seguito)*
B6-7 1 6 1	*(seguito)*

— sovvenzioni per cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico e/o privato:
  — per le azioni a compartecipazione finanziaria nell'ambito RST la partecipazione non supererà il 50 %;
  — il finanziamento di università e centri di ricerca che partecipano a progetti RST, ma non possono giustificare i costi totali con sufficiente precisione, a parere della Commissione, in base ad un sistema di contabilità analitica, potrà arrivare fino al 100 % delle spese aggiuntive;
  — le altre azioni a compartecipazione finanziaria (per esempio reti, formazione, premi di fattibilità, misure di accompagnamento) potranno ottenere un finanziamento fino al 100 % delle spese aggiuntive o delle spese della misura.

Stanziamento destinato a coprire anche le spese di personale di 35 agenti (21 A, 4 B e 10 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 84 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	39 273 000	4 989 000	22 322 000	8 056 000	3 906 000	
Stanziamenti 1996	84 000 000		42 373 000	27 702 000	13 925 000	
Totale	123 273 000	4 989 000	64 695 000	35 758 000	17 831 000	

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 1 327 000 ECU in impegni,

— 1 022 181 ECU in pagamenti.

B6-7 1 7	
B6-7 1 7 1	Decisione 94/915/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della ricerca socioeconomica finalizzata (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 77). Il programma intende contribuire a favorire il processo decisionale — decisioni decentrate, nazionali o comunitarie — per formare la base di uno sviluppo sostenibile delle economie europee in modo da poter far fronte alla concorrenza internazionale e creare posti di lavoro.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 7	*(seguito)*						
B6-7 1 7 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 7	*(seguito)*
B6-7 1 7 1	*(seguito)* Il programma contempla i settori seguenti: — valutazione delle opzioni di politica scientifica e tecnologica in Europa: — analisi della situazione relativa alla RST in Europa in un contesto mondiale, — valutazione della correlazione tra esigenze e evoluzione socioeconomica a breve e medio termine e i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, — metodologie, strumenti e strategie, — ricerca sull'istruzione e sulla formazione: — efficacia delle politiche e delle azioni, — metodologie, strumenti e tecnologie: innovazione e qualità nell'istruzione e nella formazione istituzionale ed informale, — istruzione, formazione e sviluppo economico, — ricerca sull'integrazione sociale e sull'emarginazione sociale in Europa: — forme e processi di emarginazione e di integrazione sociale, — cause dell'emarginazione sociale, in particolare la disoccupazione, — migrazioni, — valutazione dell'impatto delle politiche d'integrazione sociale. Il programma sarà realizzato attraverso: — azioni indirette, in particolare: — progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, — reti tematiche (queste azioni saranno realizzate dalle organizzazioni, i centri di ricerca e le università su un tema comune), — azioni concertate: coordinamento, in particolare sotto forma di reti di concertazione, di progetti di RST già finanziati da autorità pubbliche o organismi privati. La partecipazione dell'Unione europea copre fino al 100 % dei costi di queste azioni, — misure adeguate alle caratteristiche del programma, studi tematici, misure per la creazione e la normalizzazione di banche dati sugli operatori e i lavori di ricerca, misure per la realizzazione di strumenti di tipo generale al servizio dei centri di ricerca, delle università e delle imprese, per esempio: thesaurus, annuari, ecc. (la partecipazione dell'Unione europea può coprire fino al 100 % delle spese di queste misure); — misure di preparazione, di accompagnamento e di sostegno, che prevedono le seguenti modalità: — studi di sostegno al presente programma e di preparazione di eventuali azioni future; — conferenze, seminari, gruppi di lavoro, riunioni scientifiche e tecniche, comprese le riunioni di coordinamento intersettoriale e multidisciplinare; — ricorso a competenze esterne, compreso l'accesso a banche dati scientifici e l'accoglienza di visitatori scientifici; — pubblicazioni scientifiche, compresa la promozione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati; — azioni di formazione nell'ambito della ricerca contemplata dal programma; — valutazione indipendente dei progetti e della gestione e della realizzazione delle attività del programma. Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 33 agenti (18 A, 4 B e 11 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 7	*(seguito)*						
B6-7 1 7 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 1 7	18 000 000	11 000 000	14 799 000	6 355 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 175 751 000	1 437 257 000	2 128 050 000	640 797 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-7 1	2 175 751 000	1 437 257 000	2 128 050 000	640 797 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 7	*(seguito)*
B6-7 1 7 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 18 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	14 799 000	6 355 000	3 236 000	2 312 000	2 896 000	
Stanziamenti 1996	18 000 000		7 764 000	4 045 000	3 600 000	2 591 000
Totale	32 799 000	6 355 000	11 000 000	6 357 000	6 496 000	2 591 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 284 400 ECU in impegni,

— 173 800 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 2 — SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-7 2						
B6-7 2 1	***Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali***						
B6-7 2 1 1	Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali Stanziamenti dissociati	145 000 000	106 000 000	59 917 000	38 636 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 2 — SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo Voce	Commento
B6-7 2 1	
B6-7 2 1 1	Decisione 94/807/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998) (GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 109). La cooperazione con altri ambiti di cooperazione europea sarà attuata attraverso attività di stimolo e di coordinamento, in particolare con Eureka, in ambito Cost e con altre organizzazioni europee. La cooperazione con i paesi terzi industrializzati non europei prevede scambi d'informazione, coordinamento e stimolo di attività d'interesse reciproco. I fondi del programma possono essere utilizzati anche per la partecipazione comunitaria alla fase esplorativa di un progetto comune, rimanendo inteso che l'eventuale finanziamento della fase operativa del progetto in questione dovrà rientrare nel programma di competenza. La cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), con gli Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica e con i paesi in sviluppo in settori specifici non disciplinati dai programmi delle primo, terzo e quarto azioni avverrà normalmente sotto forma di azioni a compartecipazione finanziaria o azioni concertate. La cooperazione potrà essere attuata anche attraverso apposite strutture. Il programma sarà realizzato attraverso azioni indirette nelle quali la Comunità apporta un contributo finanziario ad attività di RST eseguite da terzi o dal CCR in associazione con terzi: — azioni a compartecipazione finanziaria: — progetti di RST eseguiti dalle imprese, dai centri di ricerca e dalle università (il finanziamento comunitario di norma non supererà il 50 % dei costi del progetto, con una partecipazione minore via via che il progetto si avvicina alla fase di diffusione sul mercato. Le università e altre istituzioni che non tengono una contabilità analitica saranno rimborsati sulla base dell'assunzione al 100 % delle spese aggiuntive. Il contributo finanziario per i partecipanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e dei paesi in via di sviluppo può superare il 50 %); — azioni concertate che consistono nel coordinamento di progetti di RST già finanziati da autorità pubbliche o organismi privati (la partecipazione della Comunità copre fino al 100 % del costo di tali misure); — misure adeguate al presente programma specifico: — misure intese a creare strumenti generali al servizio dei centri di ricerca, delle università e delle imprese, — misure a sostegno della partecipazione comunitaria alla fase esplorativa di un progetto comune (il finanziamento dell'eventuale fase operativa del progetto in questione dovrà essere garantito dal programma specifico in cui rientra il progetto. La partecipazione dell'Unione europea copre fino al 100 % del costi), — sostegno destinato ad agevolare la partecipazione di enti giuridici dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e dei paesi in via di sviluppo, a determinati altri programmi specifici del programma quadro (questa partecipazione dovrebbe tuttavia, di norma, essere finanziata dal paese terzo interessato o da altri strumenti comunitari); — azioni di preparazione, di accompagnamento e di sostegno, che prevedono le seguenti modalità: — studi di sostegno al presente programma e di preparazione di eventuali azioni future, — sostegno allo scambio di informazioni, alle conferenze, seminari, gruppi di lavoro, riunioni scientifiche e tecniche, comprese le riunioni di coordinamento intersettoriale e pluridisciplinare, — ricorso a competenze esterne, compreso l'accesso a banche dati scientifici, — pubblicazioni scientifiche e attività di diffusione, promozione, e valorizzazione dei risultati (in stretto coordinamento con le attività svolte nell'ambito della terza azione); sarà tenuto conto dei fattori suscettibili di favorire l'utilizzazione dei risultati sin dall'inizio e per tutta la durata dell'azione di RST, i cui partecipanti costituiranno una rete fondamentale per la diffusione e la valorizzazione dei risultati, — analisi e controllo dello sviluppo delle politiche scientifiche e tecnologiche nei paesi terzi, — analisi delle eventuali condizioni socioeconomiche della cooperazione internazionale in materia di RST, che contribuirà anche al programma Ricerca socioeconomica finalizzata, — azioni di formazione legate alla ricerca contemplata dal presente programma, al fine di favorire il trasferimento di tecnologie e di sviluppare le qualifiche professionali,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 2 — SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 2 1	*(seguito)*						
B6-7 2 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 2 1	145 000 000	106 000 000	59 917 000	38 636 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	145 000 000	106 000 000	59 917 000	38 636 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-7 2	145 000 000	106 000 000	59 917 000	38 636 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 2 — SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-7 2 1	*(seguito)*
B6-7 2 1 1	*(seguito)*

— valutazione indipendente della gestione e della realizzazione del programma e delle sue attività.

La partecipazione dell'Unione europea copre fino al 100 % del costo di dette misure.

Il Consiglio ha incaricato la Commissione dell'amministrazione e della segreteria delle azioni di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) alle quali l'Unione europea non partecipa in quanto tale. Le spese di personale [4 agenti (C)] sono coperte da contributi degli Stati partecipanti. Le entrate sono iscritte all'articolo 6 0 5 dello stato delle entrate.

Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 75 agenti (38 A, 11 B e 26 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 145 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	59 917 000	38 636 000	14 631 000	3 978 000	2 672 000	
Stanziamenti 1996	145 000 000		91 369 000	34 839 000	14 500 000	4 292 000
Totale	204 917 000	38 636 000	106 000 000	38 817 000	17 172 000	4 292 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 2 291 000 ECU in impegni,

— 1 674 800 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 3 — TERZA AZIONE: DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-7 3						
B6-7 3 1	***Diffusione e valorizzazione dei risultati***						
B6-7 3 1 1	Diffusione e valorizzazione dei risultati Stanziamenti dissociati	58 625 000	53 713 000	73 177 000	17 912 000		
	Totale dell'articolo B6-7 3 1	58 625 000	53 713 000	73 177 000	17 912 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	58 625 000	53 713 000	73 177 000	17 912 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-7 3	58 625 000	53 713 000	73 177 000	17 912 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 3 — TERZA AZIONE: DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE

Articolo Voce | Commento

B6-7 3 1

B6-7 3 1 1

Decisione 94/917/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, relativa all'adozione di un programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 101).

Il programma intende garantire la massima diffusione ai risultati della ricerca, contribuire al loro sfruttamento ottimale incoraggiando, con l'aiuto dei settori interessati, la trasformazione dei risultati raggiunti in innovazione, favorire il trasferimento tecnologico, in particolare verso le piccole e medie imprese e sostenere le iniziative prese a livello nazionale e regionale per conferire loro una dimensione comunitaria.

Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 34 agenti (17 A, 6 B e 11 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 58 625 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	73 177 000	17 912 000	32 103 000	13 194 000	9 168 000	800 000
Stanziamenti 1996	58 625 000		21 610 000	21 839 000	8 954 000	6 222 000
Totale	131 802 000	17 912 000	53 713 000	35 033 000	18 122 000	7 022 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 926 275 ECU in impegni,

— 848 665 ECU in pagamenti.

Le entrate derivanti dalle licenze concesse dalla Commissione per le invenzioni brevettabili e non, frutto della ricerca comunitaria (azione indiretta), sono iscritte all'articolo 6 2 4 dello stato delle entrate.

Le eventuali entrate saranno riutilizzate conformemente al disposto dell'articolo 27 del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 4 — QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-7 4						
B6-7 4 1	***Formazione e mobilità dei ricercatori***						
B6-7 4 1 1	Formazione e mobilità dei ricercatori Stanziamenti dissociati	268 542 000	137 659 000	121 586 000	26 005 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 4 — QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI

Articolo Voce	Commento
B6-7 4 1	
B6-7 4 1 1	Decisione 94/916/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della formazione e della mobilità dei ricercatori (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 90). Il programma intende contribuire, attraverso la formazione, a migliorare la mobilità e la cooperazione, l'efficacia della ricerca e delle relative infrastrutture e promuovere, attraverso lo stimolo della formazione e della mobilità dei ricercatori, un potenziamento qualitativo e quantitativo delle risorse umane dell'Unione europea e degli Stati associati. Il programma contempla i seguenti settori: — reti di ricerca (per consentire a ricercatori di paesi diversi di unire i loro sforzi nel quadro di un progetto di ricerca comune); — accesso ai grandi impianti (agevolare l'accesso dei ricercatori ai grandi impianti dell'Unione europea e, ove necessario, migliorare detti impianti per incoraggiarne l'utilizzazione ottimale); — formazione attraverso la ricerca: — attuazione di attività di formazione attraverso la ricerca e stimolo della mobilità dei ricercatori in tutti i settori contemplati dal programma. I periodi di formazione possono spaziare da tre mesi a tre anni per consentire ai ricercatori europei di formarsi e di specializzarsi in un paese diverso dal proprio. Questa attività include la mobilità dei ricercatori verso le regioni più sfavorite dell'Unione europea al fine di rafforzare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico di queste regioni, — coordinamento delle attività di formazione definite nei programmi specifici che rientrano nella prima, seconda e terza azione del quarto programma quadro, — ritorno dei ricercatori provenienti dalle regioni più sfavorite incoraggiato e sostenuto finanziariamente; — misure di accompagnamento per contribuire agli obiettivi del programma (promozione della mobilità e della formazione dei ricercatori) che prevedono in particolare lo sviluppo di un sistema di euroconferenze, l'organizzazione di corsi pratici, la creazione di premi per giovani ricercatori, la pubblicazione e la diffusione dei risultati del programma, l'organizzazione di seminari e l'esame — attraverso studi, seminari e gruppo di lavoro — delle iniziative da prendere. Lo stanziamento copre inoltre le spese di personale di 53 agenti (26 A, 9 B e 18 C). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 268 542 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	121 586 000	26 005 000	34 408 000	33 347 000	27 826 000	
Stanziamenti 1996	268 542 000		103 251 000	71 647 000	53 708 400	39 935 600
Totale	390 128 000	26 005 000	137 659 000	104 994 000	81 534 400	39 935 600

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 4 242 964 ECU in impegni,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 4 — QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI *(seguito)*

CAPITOLO B6-7 9 — ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 4 1	*(seguito)*						
B6-7 4 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-7 4 1	268 542 000	137 659 000	121 586 000	26 005 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	268 542 000	137 659 000	121 586 000	26 005 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-7 4	268 542 000	137 659 000	121 586 000	26 005 000		
	CAPITOLO B6-7 9						
B6-7 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie su base competitiva*** Stanziamenti dissociati	32 244 000	29 681 000	26 536 000	15 019 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 4 — QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI *(seguito)*

CAPITOLO B6-7 9 — ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA

Articolo Voce	Commento
B6-7 4 1	*(seguito)*
B6-7 4 1 1	*(seguito)* — 2 175 012 ECU in pagamenti.
B6-7 9 2	Decisione 94/918/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione che sarà eseguito per la Comunità europea, da una parte, dal CCR, mediante azioni dirette, e, dall'altra, mediante attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorrenziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche comunitarie (1995-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 114). Lo stanziamento è destinato alle attività di sostegno scientifico e tecnico che si inseriscono in una strategia competitiva. Il CCR potrà partecipare a queste attività su base competitiva e beneficiare quindi degli stanziamenti che contemplano strumenti di vario tipo (personale, servizi generali, funzionamento, impianti, contratti) che saranno attivati per la realizzazione degli obiettivi individuati. Dette attività saranno in linea di principio finanziate al 100 % sulle risorse proprie comunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 9 — ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 9 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	32 244 000	29 681 000	26 536 000	15 019 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-7 9	32 244 000	29 681 000	26 536 000	15 019 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 680 162 000	1 764 310 000	2 409 266 000	738 369 000		
	Totale del titolo B6-7	**2 680 162 000**	**1 764 310 000**	**2 409 266 000**	**738 369 000**		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 9 — ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-7 9 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 32 244 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	26 536 000	15 019 000	8 095 000	2 428 000	994 000	
Stanziamenti 1996	32 244 000		21 586 000	3 224 400	7 433 600	
Totale	58 780 000	15 019 000	29 681 000	5 652 400	8 427 600	

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 31:

— 509 455 ECU in impegni,

— 468 960 ECU in pagamenti.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-8

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-8

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998

Articolo Voce	Commento
	Il presente commento si applica a tutte le linee di bilancio del titolo B6-8. Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 maggio 1993, «Coesione e politica di RST—Sinergie tra la politica di ricerca e di sviluppo tecnologico e la politica di coesione economica e sociale» [COM(93) 203 def.]. Gli stanziamenti iscritti agli articoli o alle voci del presente titolo sono destinati essenzialmente a coprire le spese d'intervento per contratti, sostenute per l'esecuzione dei programmi corrispondenti. Si tratta in particolare di contratti di ricerca, di associazione, di studi, di progetti integrati, di monitoraggio e di valutazioni dei progetti dei programmi specifici e del programma quadro, di coordinamento, di cooperazione, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e mobilità del personale scientifico, di partecipazione ad accordi internazionali, di forniture di apparecchiature e di materiali. Essi coprono anche le spese per il personale statutario e non statutario, le spese relative a studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni, le spese di funzionamento amministrativo e tecnico, nonché altre spese d'infrastruttura interna e di funzionamento, legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni e le iniziative necessarie per l'elaborazione e il controllo della strategia di RST comunitaria. Sono altresì imputate a questi articoli o a queste voci le spese per riunioni, conferenze, gruppi di lavoro e colloqui di elevato livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo, nonché il finanziamento di analisi o valutazioni di elevato livello scientifico o tecnologico svolte per esplorare nuovi settori di ricerca indicati per un'azione della Comunità. Gli stanziamenti coprono inoltre le spese per azioni di tipo trasversale per garantire una sinergia ottimale tra le azioni dei Fondi strutturali e le azioni di RST, come indicato nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 1993 [COM(93) 203 def.]. Le misure riguardano la promozione e l'attuazione dei programmi di RST nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi strutturali nella regioni dell'obiettivo n. 1 (1994-1999), la messa a disposizione di competenze scientifiche e tecnologiche per migliorare la capacità di ricerca e sviluppo tecnologico nelle regioni meno favorite (Stride/iniziativa PMI), l'assistenza a settori specifici, quali quello dello sviluppo rurale e delle piccole e medie imprese, per definire orientamenti scientifici e tecnologici e infine, l'esame delle iniziative da prendere, attraverso studi, seminari e gruppi di lavoro. Sono anche imputate a questi articoli o a queste voci le spese per iniziative prese dalla Commissione al fine di promuovere il coordinamento delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico in modo da garantire la coerenza reciproca tra le politiche nazionali e quelle comunitarie. Queste iniziative riguarderanno la concertazione tra gli Stati membri e tra gli organismi scientifici nazionali ed europei per quanto riguarda, le politiche e le misure adottate a livello nazionale (in particolare a livello settoriale). Esse presuppongono una migliore informazione, sia sul potenziale scientifico e tecnologico degli Stati membri, sia sui programmi attuati per realizzare un'armonizzazione graduale tra gli interventi adottati dagli Stati membri e creare così condizioni favorevoli per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti secondo la natura delle spese (codici di imputazione da 1 a 6). Per alcune di queste azioni è previsto un contributo finanziario da parte di Stati terzi europei o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (in particolare Cost). Tale eventuale contributo finanziario sarà iscritto all'articolo 6 0 2 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Le eventuali entrate provenienti da terzi che partecipano ai costi dei progetti con la Comunità (imprese degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, consorzi industriali, ecc.), iscritte all'articolo 6 0 4 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura di stanziamenti complementari sarà iscritta all'articolo B6-5 4 1.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — ENERGIA NUCLEARE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-8 1						
B6-8 1 1	***Sicurezza e salvaguardia nucleare***						
B6-8 1 1 1	Sicurezza e salvaguardia nucleare Stanziamenti dissociati	73 000 000	45 000 000	72 115 000	22 420 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — ENERGIA NUCLEARE

Articolo Voce	Commento
	Le eventuali entrate provenienti dall'iscrizione dei partecipanti a seminari, conferenze, ecc. organizzati dalla Commissione possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera g) del regolamento finanziario.
B6-8 1 1	
B6-8 1 1 1	Decisione 94/920/Euratom del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel settore della sicurezza della fissione nucleare (sicurezza dei reattori, trattamento delle scorie e radioprotezione) (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 143). Il programma contempla i seguenti settori: — esplorazione di approcci innovativi, — sicurezza dei reattori, — gestione del deposito definitivo dei rifiuti radioattivi e smantellamento, — impatto radiologico sull'uomo e sull'ambiente, — vigilanza alla luce dell'esperienza passata. In base all'articolo 6, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono state concluse delle convenzioni tra l'Euratom e gli organismi seguenti:

Organismi	Firma della convenzione	Durata	Agenti
Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK)	21 marzo 1974 accordo aggiuntivo del 6 giugno 1994	1° luglio 1973 - 31 ottobre 1997	1 A
Commissariat à l'énergie atomique français (CEA)	21 dicembre 1979 accordo aggiuntivo del 12 aprile 1995	14 gennaio 1980 - 31 dicembre 1998	1 A
	21 dicembre 1979 accordo aggiuntivo del 12 aprile 1995	1° gennaio 1980 - 31 dicembre 1998	1 A

La Commissione mette a disposizione di questi organismi, su loro richiesta e dietro rimborso delle spese relative, esperti incaricati di svolgere studi o ricerche nei rispettivi laboratori nazionali. Le entrate sono iscritte all'articolo 6 2 1 dello stato delle entrate.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale di 37 agenti (23 A, 6 B e 8 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 1	*(seguito)*						
B6-8 1 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-8 1 1	73 000 000	45 000 000	72 115 000	22 420 000		
B6-8 1 2	***Fusione termonucleare controllata***						
B6-8 1 2 1	Fusione termonucleare controllata Stanziamenti dissociati	194 000 000	206 000 000	271 724 000	138 378 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 1 1 *(seguito)*

B6-8 1 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 73 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	72 115 000	22 420 000	20 137 000	12 816 000	16 742 000	
Stanziamenti 1996	73 000 000		24 863 000	20 512 000	14 600 000	13 025 000
Totale	145 115 000	22 420 000	45 000 000	33 328 000	31 342 000	13 025 000

B6-8 1 2

B6-8 1 2 1 Decisione 94/799/Euratom del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel settore della fusione termonucleare controllata (1994-1998) (GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 22).

Il programma contempla i seguenti settori:

— le attività Next Step, in particolare nella cooperazione ITER (international thermonuclear experimental reactor,

— impresa comune JET (Joint European Torus),

— miglioramenti progettuali,

— tecnologie a lungo termine.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale di 165 agenti (133 A, 25 B e 7 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 2	*(seguito)*						
B6-8 1 2 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-8 1 2	194 000 000	206 000 000	271 724 000	138 378 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	267 000 000	251 000 000	343 839 000	160 798 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-8 1	267 000 000	251 000 000	343 839 000	160 798 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	267 000 000	251 000 000	343 839 000	160 798 000		
	Totale del titolo B6-8	**267 000 000**	**251 000 000**	**343 839 000**	**160 798 000**		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 1 2	*(seguito)*
B6-8 1 2 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 194 milioni di ECU.
Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	271 724 000	138 378 000	68 784 000	26 259 000	38 303 000	
Stanziamenti 1996	194 000 000		137 216 000	27 413 000	11 749 000	17 622 000
Totale	465 724 000	138 378 000	206 000 000	53 672 000	50 052 000	17 622 000

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-9

AZIONI INDIRETTE (A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) — LOTTA CONTRO LE FRODI E RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA

CAPITOLO B6-9 1 — AZIONI DI LOTTA CONTRO LA FRODE NEL SETTORE DELLA RICERCA A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-9 1						
B6-9 1 0	***Azioni di lotta contro la frode nel settore della ricerca a compartecipazione finanziaria*** Stanziamenti dissociati	50 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	50 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-9 1	50 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-9

AZIONI INDIRETTE (A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) — LOTTA CONTRO LE FRODI E RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA

CAPITOLO B6-9 1 — AZIONI DI LOTTA CONTRO LA FRODE NEL SETTORE DELLA RICERCA A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Articolo Voce	Commento

B6-9 1 0

Conclusione del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le spese operative connesse a tutti i mezzi volti a evitare pagamenti indebiti messi in atto dall'unità di coordinamento della lotta contro le frodi, segnatamente nel quadro dei controlli in loco.

Esso copre altresì le spese derivanti da qualunque studio che Uclaf avvierà per stabilire delle tipologie di costo per tipo di attività finanziata e zona geografica.

Prima del 15 settembre 1996, la Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione sullo stato e le modalità concrete e dettagliate di utilizzazione degli stanziamenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 50 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	50 000	50 000				
Stanziamenti 1996	50 000		40 000	10 000		
Totale	100 000	50 000	40 000	10 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-9 5 — RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-9 5						
B6-9 5 0	***Riserva globale per la ricerca*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-9 5 — RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA

Articolo Voce	Commento
B6-9 5 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 B. Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1). Questo articolo costituisce la struttura di accoglienza di un eventuale supplemento al bilancio destinato a coprire il finanziamento di varie azioni nell'ambito del quarto programma quadro a seguito dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un finanziamento supplementare del programma quadro.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-9 5 — RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-9 5 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-9 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	50 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B6-9	**50 000**	**40 000**	**50 000**	**50 000**	**0,—**	**0,—**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	3 183 150 000	3 096 604 000	2 991 696 000	2 819 217 000	2 854 607 702,94	1 164 088 096,30
	Totale della sottosezione B6	**3 183 150 000**	**3 096 604 000**	**2 991 696 000**	**2 819 217 000**	**2 854 607 702,94**	**1 164 088 096,30**

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-9 5 — RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-9 5 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B7

AZIONI ESTERNE

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-1	**FONDO EUROPEO DI SVILUPPO**						
B7-1 0	COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
B7-1 1	COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Totale del titolo B7-1	**p.m.**	**p.m.**	**—**	**—**	**0,—**	**0,—**
B7-2	**AIUTO ALIMENTARE E UMANITARIO**						
B7-2 0	AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO	530 900 000	415 000 000	591 900 000	500 000 000	589 010 041,02	446 012 952,—
B7-2 1	AIUTI UMANITARI	379 500 000	329 500 000	326 000 000	314 000 000	569 212 338,15	526 748 416,37
	Totale del titolo B7-2	**910 400 000**	**744 500 000**	**917 900 000**	**814 000 000**	**1 158 222 379,17**	**972 761 368,37**
B7-3	**COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA, DELL'AMERICA LATINA E DELL'AFRICA AUSTRALE, COMPRESO IL SUDAFRICA**						
B7-3 0	COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA	406 500 000	198 000 000	395 000 000	192 000 000	260 548 699,70	165 154 952,05
B7-3 1	COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA	263 000 000	157 000 000	245 500 000	139 000 000	193 644 697,—	138 332 111,58
B7-3 2	COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AFRICA AUSTRALE E IL SUDAFRICA	150 000 000	122 000 000	140 000 000	107 000 000	117 147 282,—	69 894 349,26
	Totale del titolo B7-3	**819 500 000**	**477 000 000**	**780 500 000**	**438 000 000**	**571 340 678,70**	**373 381 412,89**
B7-4	**COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE**						
B7-4 0	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI	179 000 000	222 600 000	277 000 000	280 952 000	267 244 660,23	188 251 122,21

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 1	MEDA (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE RIFORME DELLE STRUTTURE ECONOMICHE E SOCIALI NEI PAESI TERZI MEDITERRANEI)	403 000 000	202 000 000	172 900 000	91 000 000	64 801 104,—	31 961 431,40
B7-4 2	PROGRAMMA DI AZIONI A FAVORE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE	84 000 000	92 903 000	84 000 000	70 996 000	89 600 000,—	84 615 782,67
	Totale del titolo B7-4	**666 000 000**	**517 503 000**	**533 900 000**	**442 948 000**	**421 645 764,23**	**304 828 336,28**
B7-5	**COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA**						
B7-5 0	COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE)	1 231 000 000	1 143 000 000	1 151 910 000	895 920 000	968 324 488,—	727 684 555,99
B7-5 1	BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE	—	—	18 000 000	18 000 000	18 000 000,—	18 000 000,—
B7-5 2	COOPERAZIONE CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA	528 000 000	445 000 000	506 850 000	419 650 000	459 682 061,—	300 000 000,—
B7-5 3	ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA	3 900 000	3 000 000	3 600 000	1 200 000	20 000 000,—	20 000 000,—
B7-5 4	COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA	78 000 000	65 500 000	5 000 000	5 000 000	12 435 000,—	1 782 443,79
	Totale del titolo B7-5	**1 840 900 000**	**1 656 500 000**	**1 685 360 000**	**1 339 770 000**	**1 478 441 549,—**	**1 067 466 999,78**
B7-6	**AIUTI COMUNITARI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE**						
B7-6 0	AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE	182 500 000	152 650 000	180 000 000	151 900 000	158 529 286,—	133 087 287,07
B7-6 1	FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO	17 483 000	21 583 000	5 483 000	7 483 000	10 512 123,—	7 413 849,09

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2	AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	95 000 000	65 500 000	86 700 000	58 000 000	91 210 992,99	44 478 381,44
B7-6 3	POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	14 000 000	11 500 000	9 000 000	8 000 000	8 965 384,—	4 668 083,86
B7-6 4	AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO	83 000 000	50 000 000	70 000 000	37 500 000	49 518 217,—	5 503 384,14
B7-6 5	MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO	6 100 000	5 000 000	6 650 000	5 750 000	4 749 924,01	3 349 733,65
	Totale del titolo B7-6	**398 083 000**	**306 233 000**	**357 833 000**	**268 633 000**	**323 485 927,—**	**198 500 719,25**
B7-7	**INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO**						
B7-7 0	INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO	90 750 000	80 200 000	75 960 000	64 440 000	59 386 593,69	27 497 296,25
	Totale del titolo B7-7	**90 750 000**	**80 200 000**	**75 960 000**	**64 440 000**	**59 386 593,69**	**27 497 296,25**
B7-8	**ASPETTI ESTERNI DI DETERMINATE POLITICHE COMUNITARIE**						
B7-8 0	ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA	245 000 000	235 000 000	221 000 000	221 000 000	258 293 635,22	140 584 728,27
B7-8 1	ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE	14 400 000	14 000 000	9 950 000	10 300 000	8 972 411,03	5 363 071,66
B7-8 2	OBBLIGHI FINANZIARI DERIVANTI DAGLI ACCORDI FRA L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	250 000	250 000	250 000	250 000	204 726,73	204 726,73
B7-8 3	ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMUNITARIA DEL TURISMO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	500 000,—
B7-8 4	ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DEI TRASPORTI	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000		
B7-8 5	ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE	15 300 000	14 800 000	15 120 000	13 110 000	8 087 061,86	7 092 983,72

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 6	ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA	2 000 000	700 000				
B7-8 7	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI	98 500 000	92 500 000	90 250 000	82 000 000	61 061 475,36	34 035 992,95
	Totale del titolo B7-8	**376 950 000**	**358 500 000**	**337 570 000**	**327 160 000**	**336 619 310,20**	**187 781 503,33**
B7-9	**RISERVA**						
B7-9 1	RISERVA PER AIUTI D'URGENZA	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B7-9	**326 000 000**	**326 000 000**	**323 000 000**	**323 000 000**	**0,—**	**0,—**
	Totale della sottosezione B7	**5 428 583 000**	**4 466 436 000**	**5 012 023 000**	**4 017 951 000**	**4 349 142 201,99**	**3 132 217 636,15**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-1

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-1 0						
B7-1 0 0	***Aiuto programmabile***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		700 000 000	*900 000 000*	*835 000 000*	*820 000 000*	*1 022 000 000,—*	*761 000 000,—*
B7-1 0 1	***Adeguamento strutturale***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		43 000 000	*177 000 000*	*305 000 000*	*260 000 000*	*223 000 000,—*	*259 000 000,—*
B7-1 0 2	***Stabex***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	*139 000 000*	*350 000 000*	*615 000 000,—*	*351 000 000,—*
B7-1 0 3	***Sysmin***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		100 000 000	*160 000 000*	*75 000 000*	*85 000 000*	*57 000 000,—*	*25 000 000,—*
B7-1 0 4	***Capitali di rischio***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		170 000 000	*170 000 000*	*175 000 000*	*110 000 000*	*214 000 000,—*	*8 300 000,—*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-1

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO

Articolo Voce	Commento
	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 199 e 209. Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1). Decisione 92/97/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che adotta le norme generali, i capitolati generali di oneri e le regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES), in relazione alla loro applicazione nell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU n. L 40 del 15. 2. 1992, pag. 1). Relazione, del 6 giugno 1994, sulle possibilità e le modalità di iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo [SEC(94) 640 def.]. Le relazioni tra la Comunità e alcuni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono state oggetto di varie convenzioni, l'ultima delle quali è la quarta convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989. Tale convenzione ha creato il settimo Fondo europeo di sviluppo. Nel quadro del quinto, sesto e settimo FES la Comunità si è impegnata alle seguenti spese.
B7-1 0 0	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare gli articoli da 233 a 238 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento di programmi indicativi nazionali e della cooperazione regionale. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES. Gli importi di 700 milioni di ECU in impegni e di 900 milioni di ECU in pagamenti sono da prendere in considerazione.
B7-1 0 1	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 3 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento di facilitazioni di adeguamento strutturale. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del sesto e settimo FES. Gli importi di 43 milioni di ECU in impegni e di 177 milioni di ECU in pagamenti sono da prendere in considerazione.
B7-1 0 2	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1). Articolo destinato a coprire il finanziamento dello Stabex (sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni). Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del settimo FES.
B7-1 0 3	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1). Articolo destinato a coprire il finanziamento del Sysmin (sistema «prodotti minerari»). Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES. Gli importi di 100 milioni di ECU in impegni e di 160 milioni di ECU in pagamenti sono da prendere in considerazione.
B7-1 0 4	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 2 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento dei capitali di rischio. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES. Gli importi di 170 milioni di ECU in impegni e in pagamenti sono da prendere in considerazione.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO *(seguito)*

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-1 0 5	***Abbuoni di interesse***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		60 000 000	*45 000 000*	*60 000 000*	*35 000 000*	*54 000 000,—*	*19 000 000,—*
B7-1 0 6	***Aiuti d'urgenza***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	*200 000 000*	*160 000 000*	*251 000 000,—*	*197 000 000,—*
B7-1 0 7	***Aiuti ai profughi***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		20 000 000	*25 000 000*	*20 000 000*	*17 000 000*	*26 000 000,—*	*23 000 000,—*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		1 093 000 000	*1 477 000 000*	*1 809 600 000*	*1 837 000 000*	*2 480 000 000,—*	*1 780 000 000,—*
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-1 0	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		1 093 000 000	*1 477 000 000*	*1 809 600 000*	*1 837 000 000*	*2 480 000 000,—*	*1 780 000 000,—*
	CAPITOLO B7-1 1						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO *(seguito)*

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Commento
B7-1 0 5	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 2 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento degli abbuoni di interesse. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES. Gli importi di 60 milioni di ECU in impegni e di 45 milioni di ECU in pagamenti sono da prendere in considerazione.
B7-1 0 6	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 6 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento degli aiuti d'urgenza. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del settimo FES.
B7-1 0 7	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 6 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento degli aiuti ai profughi. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del settimo FES. Gli importi di 20 milioni di ECU in impegni e di 25 milioni di ECU in pagamenti sono da prendere in considerazione.
	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 199 e 209. Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1). Decisione 92/97/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che adotta le norme generali, i capitolati generali di oneri e le regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES), in relazione alla loro applicazione nell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU n. L 40 del 15. 2. 1992, pag. 1). Relazione, del 6 giugno 1994, sulle possibilità e le modalità di iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo [SEC(94) 640 def.]. Le relazioni tra la Comunità e alcuni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono state oggetto di varie convenzioni, l'ultima delle quali è la quarta convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989. Tale convenzione ha creato il settimo Fondo europeo di sviluppo.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-1 1 0	***Aiuto programmabile***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*0,—*
B7-1 1 1	***Adeguamento strutturale***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*0,—*
B7-1 1 2	***Stabex***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*1 819 000,—*
B7-1 1 3	***Sysmin***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*0,—*
B7-1 1 4	***Capitali di rischio***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*0,—*
B7-1 1 5	***Abbuoni di interesse***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*0,—*
B7-1 1 6	***Aiuti d'urgenza***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*0,—*
B7-1 1 7	***Aiuti ai profughi***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
		p.m.	*p.m.*	—	—	*0,—*	*0,—*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
	Nel quadro del quinto, sesto e settimo FES la Comunità si è impegnata alle seguenti spese.
B7-1 1 0	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare gli articoli da 233 a 238 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento di programmi indicativi nazionali e della cooperazione regionale. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES.
B7-1 1 1	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 3 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento di facilitazioni di adeguamento strutturale. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del sesto e settimo FES.
B7-1 1 2	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1). Articolo destinato a coprire il finanziamento dello Stabex (sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni). Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del settimo FES.
B7-1 1 3	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1). Articolo destinato a coprire il finanziamento del Sysmin (sistema «prodotti minerari»). Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES.
B7-1 1 4	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 2 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento dei capitali di rischio. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES.
B7-1 1 5	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 2 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento degli abbuoni di interesse. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del quinto, sesto e settimo FES.
B7-1 1 6	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 6 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento degli aiuti d'urgenza. Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del settimo FES.
B7-1 1 7	Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare la terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 6 della convenzione. Articolo destinato a coprire il finanziamento degli aiuti ai profughi.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-1 1 7	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m. *p.m.*	p.m. *p.m.*	— —	— —	0,— *0,—*	0,— *1 819 000,—*
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-1 1	p.m. *p.m.*	p.m. *p.m.*	— —	— —	0,— *0,—*	0,— *1 819 000,—*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m. *1 093 000 000*	p.m. *1 477 000 000*	— *1 809 600 000*	— *1 837 000 000*	0,— *2 480 000 000,—*	0,— *1 781 819 000,—*
	Totale del titolo B7-1	**p.m.** ***1 093 000 000***	**p.m.** ***1 477 000 000***	**—** ***1 809 600 000***	**—** ***1 837 000 000***	**0,—** ***2 480 000 000,—***	**0,—** ***1 781 819 000,—***

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-1 1 7	*(seguito)* Tiene conto delle previsioni di esecuzione finanziaria ai sensi del settimo FES.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-2

AIUTO ALIMENTARE E UMANITARIO

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-2 0						
B7-2 0 0	***Aiuto alimentare in cereali e in riso*** Stanziamenti dissociati	151 000 000	125 000 000	151 000 000	130 000 000	101 971 000,—	77 497 386,62
B7-2 0 1	***Altri aiuti sotto forma di prodotti e di azioni sostitutive*** Stanziamenti dissociati	178 500 000	150 000 000	222 800 000	210 000 000	239 249 098,51	155 495 838,81

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-2

AIUTO ALIMENTARE E UMANITARIO

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO

Articolo Voce	Commento

B7-200

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30.12.1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7.7.1990, pag. 6).

Decisione 91/367/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, concernente la conclusione della convenzione sul commercio del grano del 1986 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, che costituiscono l'accordo internazionale sul grano del 1986, prorogato sino al 30 giugno 1996 (GU n. L 197 del 20.7.1991, pag. 43).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 maggio 1995, relativa all'approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU n. C 191 del 25. 7. 1995, pag. 4).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 luglio 1995, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare e di azioni specifiche di appoggio nel campo della sicurezza alimentare (GU n. C 253 del 29. 9. 1995, pag. 10).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto di cereali, se del caso sotto forma di sementi, per i paesi in via di sviluppo, nel quadro della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, a titolo del programma dell'esercizio in corso e, eventualmente, dei programmi precedenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 151 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	145 783 592	77 150 000	39 400 000	29 233 592		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	151 000 000	52 850 000	37 750 000	21 600 000	30 000 000	8 800 000
Stanziamenti 1996	151 000 000		47 850 000	37 750 000	31 600 000	33 800 000
Totale	447 783 592	130 000 000	125 000 000	88 583 592	61 600 000	42 600 000

B7-201

Regolamento (CEE) n. 1755/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione (GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 maggio 1995, relativa all'approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU n. C 191 del 25. 7. 1995, pag. 4).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 luglio 1995, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare e di azioni specifiche di appoggio nel campo della sicurezza alimentare (GU n. C 253 del 29. 9. 1995, pag. 10).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto di prodotti alimentari per i paesi in via di sviluppo, nonché di azioni di sostituzione. Dove possibile gli acquisti dovranno essere effettuati sulla base di operazioni triangolari.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 0 1	*(seguito)*						
B7-2 0 2	***Trasporto, distribuzione, stoccaggio e azioni di sostegno*** Stanziamenti dissociati	201 400 000	140 000 000	218 100 000	160 000 000	247 789 942,51	212 282 728,42

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-2 0 1 *(seguito)*

A titolo indicativo, l'aiuto comporta i prodotti, le quantità e le azioni seguenti:

— cereali o prodotti a base di cereali, se del caso sotto forma di sementi (429 000 t);

— latte in polvere o prodotti equivalenti ricchi di proteine (50 000 t);

— butteroil per la ricostituzione di latte intero a partire da latte in polvere (5 000 t);

— oli vegetali (70 000 t);

— zucchero (15 000 t);

— altri prodotti, quali legumi secchi, pesci, biscotti proteici, sementi, ecc. (54 400 000 ECU);

— azioni sostitutive di forniture di aiuto alimentare intese a finanziare progetti di sviluppo agricolo e alimentare nei paesi che ritenessero di poter rinunciare interamente o in parte all'aiuto alimentare in natura che potrebbe essere loro concesso.

Possono essere finanziati gli acquisti a titolo del programma dell'esercizio in corso e, se del caso, dei programmi precedenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 178 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	286 472 687	143 236 343	77 340 000	65 896 344		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	222 800 000	66 763 657	44 560 000	26 503 657	31 192 000	53 780 686
Stanziamenti 1996	178 500 000		28 100 000	39 000 000	40 720 000	70 680 000
Totale	687 772 687	210 000 000	150 000 000	131 400 001	71 912 000	124 460 686

B7-2 0 2

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Regolamento (CEE) n. 2507/88 del Consiglio, del 4 agosto 1988, relativo all'attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido (GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 maggio 1995, relativa all'approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU n. C 191 del 25. 7. 1995, pag. 4).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 luglio 1995, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare e di azioni specifiche di appoggio nel campo della sicurezza alimentare (GU n. C 253 del 29. 9. 1995, pag. 10).

Stanziamento destinato a coprire le misure indispensabili all'attuazione dell'aiuto alimentare entro i termini previsti e in condizioni che corrispondono alle esigenze dei beneficiari, all'obiettivo del migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e a una migliore trasparenza.

Queste misure riguardano in particolare:

— il trasporto e la distribuzione dell'aiuto, comprese le operazioni connesse, quali assicurazione, carico, scarico, coordinamento e altre attività il cui costo non sarebbe compreso nei contratti di trasporto, ma costituirebbe una loro conseguenza;

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 0 2	*(seguito)*						
B7-2 0 4	***Programma speciale di lotta contro la fame nel mondo*** Stanziamenti dissociati	—	p.m.	—	p.m.	0,—	736 998,15

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-2 0 2	*(seguito)*

— misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto (attrezzi, utensili, combustibili, ecc.);

— il controllo e il coordinamento delle operazioni, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzazione dell'aiuto alimentare, incluso l'impiego dei fondi di contropartite;

— esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento e stoccaggio, nonché le analisi di interventi di aiuto alimentare significativi conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3972/86 e azioni di sensibilizzazione;

— programmi di stoccaggio (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container, la manutenzione e la riparazione dei magazzini, ecc.) e sistemi di allarme rapido predisposti dalle organizzazioni internazionali o non governative, o dai paesi in via di sviluppo.

Un importo di 7 milioni di ECU è destinato alle misure e azioni di controllo del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea.

Possono essere finanziate le misure a titolo del programma dell'esercizio in corso e, se del caso, dei programmi precedenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 201 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	286 713 869	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	36 713 869
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	218 100 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	8 100 000
Stanziamenti 1996	201 400 000		40 000 000	50 000 000	50 000 000	61 400 000
Totale	716 213 869	160 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	106 213 869

B7-2 0 4

Ex voce B7-5 0 5 9

Regolamento (CEE) n. 1993/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo all'esecuzione di un programma speciale di lotta contro la fame nel mondo (GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 6).

Questo regolamento è scaduto il 31 dicembre 1984.

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti per le azioni di sostegno ai paesi beneficiari che hanno iniziato ad aumentare la loro autosufficienza alimentare e per le azioni destinate a salvaguardare il loro patrimonio naturale ed a migliorare le condizioni di sfruttamento.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO *(seguito)*

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 0 4	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	530 900 000	415 000 000	591 900 000	500 000 000	589 010 041,02	446 012 952,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-2 0	530 900 000	415 000 000	591 900 000	500 000 000	589 010 041,02	446 012 952,—
	CAPITOLO B7-2 1						
B7-2 1 0	***Aiuto alle popolazioni e aiuto alimentare d'urgenza ai paesi in via di sviluppo e ad altri paesi terzi vittime di calamità o di gravi crisi***						
	Stanziamenti dissociati	150 000 000	130 000 000	96 700 000	81 200 000	160 809 832,39	110 130 791,60

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI DI SOSTEGNO *(seguito)*

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI

Articolo Voce	Commento

B7-2 0 4 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 304 128			2 304 128		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		p.m.			
Totale	2 304 128	p.m.	p.m.	2 304 128		

B7-2 1 0 *Ex articoli B7-2 1 0, B7-2 1 1 e B7- 2 1 6*

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° giugno 1995, relativa all'aiuto umanitario (GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 6).

Stanziamento destinato a finanziare operazioni di aiuto umanitario a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e degli altri paesi terzi vittime di calamità o di avvenimenti (guerre, conflitti, ecc.) con notevoli ripercussioni economiche e sociali sulle popolazioni colpite.

Gli aiuti vengono concessi senza discriminazioni di razza, religione né di appartenenza politica.

Essi consistono in personale medico, medicinali, materiale medico, coperte, tende, ripari, alimenti, materiale di soccorso di vario tipo, gruppi elettrogeni, prodotti energetici, squadre di supervisione e di coordinamento, ecc.

Essi possono finanziare le azioni volte a prevenire le catastrofi, la predisposizione dei soccorsi, l'inoltro, la distribuzione e il sostegno logistico necessario per l'attuazione dei soccorsi. Essi possono finanziare altresì le azioni di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione dei progetti umanitari nonché i contratti di assistenza tecnica atti ad agevolare gli scambi di conoscenze e di esperienze tra le ONG europee nonché tra le ONG europee e quelle dei paesi terzi.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 1 0	*(seguito)*						
B7-2 1 2	***Aiuto per rendere autosufficienti i profughi e gli sfollati nei paesi dell'America latina e dell'Asia*** Stanziamenti dissociati	60 000 000	60 000 000	60 000 000	54 000 000	69 897 550,—	59 521 247,98

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-2 1 0	*(seguito)*

Stanziamento destinato a finanziare anche gli aiuti alimentari d'urgenza ai paesi in via di sviluppo e agli altri paesi terzi vittime di calamità o di avvenimenti (guerre, conflitti, ecc.) con notevoli ripercussioni economiche e sociali sulle popolazioni colpite.

I prodotti da fornire a titolo degli aiuti alimentari d'urgenza sono identici a quelli previsti dal programma annuale normale della Comunità.

Sono altresì imputati a questo articolo l'acquisto, l'inoltro, la distribuzione, la supervisione, il controllo e il coordinamento delle operazioni relative agli aiuti in questione, nonché tutte le misure necessarie per evitare il rincaro o la distruzione dell'aiuto fornito, che può consistere anche nella predisposizione di soccorsi e in azioni di prevenzione della calamità.

Lo stanziamento copre inoltre:

— gli studi di preparazione, di fattibilità, di controllo e di valutazione;

— le azioni volte a migliorare il coordinamento con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e le ONG.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni direttamente connesse al conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento copre inoltre le spese sostenute per azioni e altre misure di visibilità a carattere orizzontale direttamente legate al conseguimento degli obiettivi dell'azione umanitaria dell'Unione europea.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 150 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	141 363 292	79 940 000	45 569 405	15 853 887		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	96 700 000	45 000 000	48 100 000	3 600 000		
Stanziamenti 1996	150 000 000		36 330 595	113 669 405		
Totale	388 063 292	124 940 000 (1)	130 000 000	133 123 292		

(1) Compresi 43 740 000 ECU riportati dal 1994.

B7-2 1 2 *Ex articolo B7-3 0 2*

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 giugno 1995, relativa alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni che hanno dovuto lasciare il loro paese di origine o di residenza (profughi, sfollati e rimpatriati) nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (GU n. C 237 del 12. 9. 1995, pag. 19).

Stanziamento destinato a finanziare misure di aiuto per raggiungere l'autosufficienza di gruppi di profughi, sfollati e altre popolazioni che hanno lasciato il loro paese di origine o di residenza a causa di conflitti, dell'insicurezza o di altre crisi non imputabili a calamità naturali.

Esso copre anche misure di sopravvivenza, di rimpatrio e di reinsediamento. In particolare, l'aiuto può essere esteso alle popolazioni locali dei paesi di accoglienza e di origine, qualora la situazione economica la renda necessario. Esso può anche essere utilizzato, se necessario, a sostenere azioni intese a prevenire lo spostamento delle popolazioni.

Talune misure possono essere cofinanziate con le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 1 2	*(seguito)*						
B7-2 1 4	***Aiuto umanitario alle popolazioni dei paesi dell'Europa centrale e orientale***						
	Stanziamenti dissociati	102 000 000	90 000 000	102 700 000	111 400 000	267 992 485,55	307 480 903,57

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-2 1 2	*(seguito)* Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi di coordinamento in loco, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 60 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	85 688 431	19 000 000	45 000 000	10 000 000	10 000 000	1 688 431
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	60 000 000	35 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000
Stanziamenti 1996	60 000 000		7 000 000	35 000 000	15 000 000	3 000 000
Totale	205 688 431	54 000 000	60 000 000	50 000 000	30 000 000	11 688 431

B7-2 1 4	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° giugno 1995, relativa all'aiuto umanitario (GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 6). Stanziamento destinato a finanziare operazioni di aiuto umanitario a favore delle popolazioni dei paesi dell'Europa centrale e orientale vittime di calamità o di avvenimenti (guerre, conflitti, ecc.) che hanno notevoli ripercussioni economiche e sociali sulle popolazioni colpite. Gli aiuti vengono concessi senza discriminazioni di razza, religione o appartenenza politica e comprendono, oltre agli interventi più urgenti, operazioni a più lungo termine volte a soddisfare le esigenze di base della popolazione o delle categorie vulnerabili in termini di assistenza medica, cibo, alloggi, ecc. Essi consistono in personale medico, medicinali, materiale medico, coperte, tende, ripari, alimenti, materiale di soccorso di vario tipo, gruppi elettrogeni, prodotti energetici, squadre di supervisione e di coordinamento, ecc. Essi possono finanziare le azioni volte a prevenire le catastrofi, la predisposizione dei soccorsi, l'inoltro, la distribuzione e il sostegno logistico necessario per l'attuazione dei soccorsi. Essi possono finanziare altresì le azioni di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione dei progetti umanitari, nonché i contratti di assistenza tecnica atti ad agevolare gli scambi di conoscenze e di esperienze tra le ONG europee nonché tra le ONG europee e quelle dei paesi terzi. Lo stanziamento copre anche: — gli studi di preparazione, di fattibilità, di controllo e di valutazione; — le azioni volte a migliorare il coordinamento con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e le ONG.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 1 4	*(seguito)*						
B7-2 1 5	***Aiuto umanitario alle popolazioni degli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica*** Stanziamenti dissociati	45 000 000	34 000 000	46 700 000	52 400 000	50 000 000,—	39 727 473,32

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-2 1 4 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 102 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	173 540 349	160 000 000	13 540 349			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	102 700 000	90 100 000	12 600 000			
Stanziamenti 1996	102 000 000		63 859 651	38 140 349		
Totale	378 240 349	250 100 000 (1)	90 000 000	38 140 349		

(1) Compresi 138 700 000 ECU riportati dal 1994.

B7-2 1 5 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° giugno 1995, relativa all'aiuto umanitario (GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 6).

Stanziamento destinato a finanziare operazioni di aiuto umanitario a favore delle popolazioni degli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica vittime di calamità o di avvenimenti (guerre, conflitti, ecc.) che hanno notevoli ripercussioni economiche e sociali sulle popolazioni colpite.

Gli aiuti vengono concessi senza discriminazioni di razza, religione né di appartenenza politica e comprendono, oltre agli interventi più urgenti, operazioni a più lungo termine volte a soddisfare le esigenze di base della popolazione o delle categorie vulnerabili in termini di assistenza medica, cibo, alloggi, ecc.

Essi consistono in personale medico, medicinali, materiale medico, coperte, tende, ripari, alimenti, materiale di soccorso di vario tipo, gruppi elettrogeni, prodotti energetici, squadre di supervisione e di coordinamento, ecc.

Essi possono finanziare anche le azioni volte a prevenire le catastrofi, la predisposizione dei soccorsi, l'inoltro, la distribuzione e il sostegno logistico necessario per l'attuazione dei soccorsi. Essi possono finanziare altresì le azioni di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione dei progetti umanitari nonché i contratti di assistenza tecnica atti ad agevolare gli scambi di conoscenze e di esperienze tra le ONG europee nonché tra le ONG europee e quelle dei paesi terzi.

Lo stanziamento copre anche:

— gli studi di preparazione, di fattibilità, di monitoraggio e di valutazione;

— le azioni volte a migliorare il coordinamento con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e le ONG.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 1 5	*(seguito)*						
B7-2 1 7	***Azioni a favore di profughi e di sfollati*** Stanziamenti dissociati	15 500 000	11 000 000	14 900 000	11 000 000	20 512 470,21	9 887 999,90

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-2 1 5 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 45 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	32 685 424	25 000 000	7 685 424			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	46 700 000	27 400 000	19 300 000			
Stanziamenti 1996	45 000 000		7 014 576	37 985 424		
Totale	124 385 424	52 400 000	34 000 000	37 985 424		

B7-2 1 7

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° giugno 1995, relativa all'aiuto umanitario (GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 6).

Risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 1995, relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati (GU n. C 262 del 7. 10. 1995, pag. 1).

Stanziamento destinato a finanziare operazioni a favore dei profughi e degli sfollati che hanno dovuto lasciare il loro paese d'origine o la regione dove risiedevano a causa di calamità o di conflitti, nonché le azioni di rimpatrio e di assistenza per il reinsediamento nel paese di origine.

Gli aiuti vengono concessi senza discriminazioni di razza, religione né di appartenenza politica.

Essi consistono in personale medico, medicinali, materiale medico, coperte, tende, ripari, alimenti, materiale di soccorso di vario tipo, gruppi elettrogeni, prodotti energetici, squadre di supervisione e di coordinamento, ecc.

Essi possono finanziare anche le azioni volte a prevenire le catastrofi, la predisposizione dei soccorsi, l'inoltro, la distribuzione, il sostegno logistico, per l'attuazione dei soccorsi, la visibilità e le azioni di formazione o di assistenza tecnica.

Essi possono essere integrati da altri strumenti di aiuto comunitario a favore delle stesse popolazioni e coordinati con quelli finanziati dagli Stati membri e da altri donatori.

Lo stanziamento copre inoltre:

— gli studi di preparazione, di fattibilità, di monitoraggio e di valutazione;

— le azioni volte a migliorare il coordinamento con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 1 7	*(seguito)*						
B7-2 1 9	***Sostegno operativo e prevenzione delle calamità*** Stanziamenti dissociati	7 000 000	4 500 000	5 000 000	4 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-2 1 7	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 15 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 221 210	7 100 000	5 121 210			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	14 900 000	7 900 000	3 000 000	4 000 000		
Stanziamenti 1996	15 500 000		2 878 790	9 000 000	3 621 210	
Totale	42 621 210	15 000 000 (1)	11 000 000	13 000 000	3 621 210	

(1) Compresi 4 milioni di ECU riportati dal 1994.

B7-2 1 9

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 maggio 1995, sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva della conferenza intergovernativa del 1996 — Attuazione e sviluppo dell'Unione (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 56).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 maggio 1995, sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (novembre 1993 — dicembre 1994) (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 223).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° giugno 1995, relativa all'aiuto umanitario (GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 6).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 1995, sull'istituzione di un Centro analisi dell'Unione europea per la prevenzione attiva delle crisi (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 59).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle misure e azioni che contribuiscono alla prevenzione delle calamità, delle catastrofi e di altri avvenimenti straordinari analoghi.

Esso copre anche il finanziamento di studi scientifici per la prevenzione delle catastrofi nonché l'acquisto e l'inoltro del materiale necessario per tale prevenzione o per la creazione di sistemi di allarme volti a prevenire le inondazioni, i terremoti, le eruzioni vulcaniche, ecc.

Sono altresì imputate a questo articolo le azioni di formazione e di assistenza tecnica finalizzate alla prevenzione delle catastrofi.

Un importo di 1 milione di ECU è destinato alla creazione di un Centro di analisi e di valutazione dell'Unione europea, che consenta di preparare le decisioni nel settore della politica estera dell'Unione.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 1 9	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	379 500 000	329 500 000	326 000 000	314 000 000	569 212 338,15	526 748 416,37
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-2 1	379 500 000	329 500 000	326 000 000	314 000 000	569 212 338,15	526 748 416,37
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	910 400 000	744 500 000	917 900 000	814 000 000	1 158 222 379,17	972 761 368,37
	Totale del titolo B7-2	**910 400 000**	**744 500 000**	**917 900 000**	**814 000 000**	**1 158 222 379,17**	**972 761 368,37**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-2 1 9	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	4 000 000	1 000 000			
Stanziamenti 1996	7 000 000		3 500 000	3 500 000		
Totale	12 000 000	4 000 000	4 500 000	3 500 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-3

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA, DELL'AMERICA LATINA E DELL'AFRICA AUSTRALE, COMPRESO IL SUDAFRICA

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-3 0						
B7-3 0 0	***Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia*** Stanziamenti dissociati	323 000 000	160 000 000	323 000 000	160 000 000	206 298 045,—	147 182 536,26
B7-3 0 1	***Cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia*** Stanziamenti dissociati	83 500 000	38 000 000	72 000 000	32 000 000	54 250 654,70	17 972 415,79

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-3

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA, DELL'AMERICA LATINA E DELL'AFRICA AUSTRALE, COMPRESO IL SUDAFRICA

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA

Articolo Voce	Commento
B7-300	*Ex voce B7-3000* Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare per quelli più poveri, allo scopo di risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Sono privilegiate le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia, sullo sviluppo delle istituzioni, compresi gli interventi relativi all'ambiente, l'istruzione delle donne, la lotta contro la droga, la democratizzazione, la cooperazione regionale, nonché le azioni di prevenzione delle catastrofi o di ricostruzione. Gli investimenti operati a favore di paesi tradizionalmente abitati da popolazioni indigene o da altre comunità locali e gli altri progetti che incidono in maniera considerevole sulle loro condizioni di vita o organizzazione sociale non vanno effettuati senza una loro preventiva consultazione e, se possibile, un loro consenso. Almeno il 10 % dello stanziamento va utilizzato per politiche ambientali sulla base dell'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo concordata a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992). Sono altresì imputate a questo articolo le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo dell'Asia. Stanziamento destinato a coprire anche piccoli prestiti e finanziamenti erogati attraverso il sistema bancario informale (secondo gli orientamenti della Banca Grameen e di operazioni analoghe in Bangladesh), che sostiene in particolare le opportunità occupazionali delle donne. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 323 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 299 151 018	51 500 000	108 000 000	112 000 000	119 000 000	908 651 018
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	73 500 000	73 500 000				
Stanziamenti 1995	323 000 000	35 000 000	25 000 000	23 000 000	20 000 000	220 000 000
Stanziamenti 1996	323 000 000		27 000 000	25 000 000	21 000 000	250 000 000
Totale	2 018 651 018	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	1 378 651 018

B7-301	*Ex voce B7-3001* Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa alla promozione delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo. Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa all'integrazione regionale fra paesi in via di sviluppo.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-301	*(seguito)*

Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1974, relativa agli aiuti finanziari e tecnici a paesi in via di sviluppo non associati.

Risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 1976, relativa al coordinamento ed all'armonizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo all'interno della Comunità.

Risoluzione del Consiglio, del 17 aprile 1986, relativa alla promozione delle esportazioni di beni e servizi dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1).

Stanziamento destinato, nell'interesse reciproco dell'Unione europea e dei paesi partner, a coprire diversi tipi d'azione, in particolare, assistenza tecnica, formazione, trasferimento di tecnologia, nonché sostegno istituzionale in materia di promozione commerciale, di energia, d'ambiente, di gestione, ecc., allo scopo di:

— migliorare il contesto economico, sociale, culturale, legislativo, normativo, e agevolare le relazioni economiche e gli scambi tra l'Unione europea e l'Asia;

— favorire l'integrazione regionale;

— favorire il trasferimento di know-how e promuovere l'incontro e l'associazione tra operatori economici di entrambe le parti;

— rendere il contesto dei paesi interessati più favorevole all'espansione dell'economia e quindi allo sviluppo.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 83 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	115 402 119	20 000 000	17 000 000	12 000 000	13 000 000	53 402 119
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	4 000 000	4 000 000				
Stanziamenti 1995	72 000 000	8 000 000	12 000 000	15 000 000	17 000 000	20 000 000
Stanziamenti 1996	83 500 000		9 000 000	15 000 000	20 000 000	39 500 000
Totale	274 902 119	32 000 000	38 000 000	42 000 000	50 000 000	112 902 119

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA *(seguito)*

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 0 2	***Sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia*** Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	406 500 000	198 000 000	395 000 000	192 000 000	260 548 699,70	165 154 952,05
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-3 0	406 500 000	198 000 000	395 000 000	192 000 000	260 548 699,70	165 154 952,05
	CAPITOLO B7-3 1						
B7-3 1 0	***Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina*** Stanziamenti dissociati	199 500 000	122 000 000	189 500 000	112 000 000	147 044 697,—	105 858 711,98

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA *(seguito)*

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA

Articolo Voce	Commento

B7-3 0 2

Ex articolo B7-3 0 3 (in parte)

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 maggio 1991, relativo ad un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina (ALA) (GU n. C 147 del 6. 6. 1991, pag. 15).

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

B7-3 1 0

Ex voce B7-3 0 1 0

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, in particolare per quelli più poveri, allo scopo di risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Sono privilegiate le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia, sullo sviluppo delle istituzioni, compresi gli interventi relativi all'ambiente, l'istruzione delle donne, la lotta contro la droga, la democratizzazione, la cooperazione regionale, nonché le azioni di prevenzione delle catastrofi o di ricostruzione.

Gli investimenti in paesi tradizionalmente abitati da popolazioni indigene e da altre comunità locali e altri progetti che incidono in maniera significativa sulle loro condizioni di vita o organizzazione sociale non dovrebbero essere operati senza preventiva consultazione e, se possibile, un loro consenso.

Almeno il 10 % dello stanziamento va utilizzato per politiche ambientali sulla base dell'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo concordata a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 1 0	*(seguito)*						
B7-3 1 1	***Cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina*** Stanziamenti dissociati	63 000 000	34 700 000	56 000 000	27 000 000	46 600 000,—	32 473 399,60

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-3 1 0 *(seguito)*

Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo dell'America latina.

Stanziamento destinato a coprire anche piccoli prestiti e finanziamenti erogati attraverso il sistema bancario informale (secondo gli orientamenti della Banca Grameen e di operazioni analoghe in Bangladesh), che sostiene in particolare le opportunità occupazionali delle donne.

Un importo di 1 milione di ECU è destinato a favorire il processo di pace in Guatemala.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 199 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	580 070 002	45 786 775	73 000 000	84 000 000	90 000 000	287 283 227
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	46 213 225	46 213 225				
Stanziamenti 1995	189 500 000	20 000 000	22 000 000	23 000 000	25 000 000	99 500 000
Stanziamenti 1996	199 500 000		27 000 000	23 000 000	25 000 000	124 500 000
Totale	1 015 283 227	112 000 000	122 000 000	130 000 000	140 000 000	511 283 227

B7-3 1 1 *Ex voce B7-3 0 1 1*

Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa alla promozione delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.

Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa all'integrazione regionale fra paesi in via di sviluppo.

Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1974, relativa agli aiuti finanziari e tecnici a paesi in via di sviluppo non associati.

Risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 1976, relativa al coordinamento ed all'armonizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo all'interno della Comunità.

Risoluzione del Consiglio, del 17 aprile 1986, relativa alla promozione delle esportazioni di beni e servizi dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1).

Stanziamento destinato, nell'interesse reciproco dell'Unione europea e dei paesi partner, a coprire diversi tipi d'azione, in particolare, assistenza tecnica, formazione, trasferimento di tecnologia, nonché sostegno istituzionale in materia di promozione commerciale, di energia, d'ambiente, di gestione, ecc., allo scopo di:

— migliorare il contesto economico, sociale, culturale, legislativo, normativo, e agevolare le relazioni economiche e gli scambi tra l'Unione europea e l'America latina;

— favorire l'integrazione regionale;

— favorire il trasferimento di know-how e promuovere l'incontro e l'associazione tra operatori economici di entrambe le parti;

— rendere il contesto dei paesi interessati più favorevole all'espansione dell'economia e quindi allo sviluppo.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 1 1	*(seguito)*						
B7-3 1 2	***Promozione degli investimenti comunitari a favore di piccole e medie imprese operanti a Cuba*** Stanziamenti dissociati	500 000	300 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-3 1 1	*(seguito)*

Esso copre altresì il finanziamento delle attività di istituti latino-americani — quali la Fondazione per l'imprenditoria Europa-Cile — fondati con il supporto dell'Unione europea per promuovere i reciproci rapporti economici.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 63 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	92 216 213	13 000 000	1 700 000	6 000 000	17 000 000	54 516 213
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	56 000 000	14 000 000	16 000 000	11 000 000	8 000 000	7 000 000
Stanziamenti 1996	63 000 000		17 000 000	19 000 000	15 000 000	12 000 000
Totale	211 216 213	27 000 000	34 700 000	36 000 000	40 000 000	73 516 213

B7-3 1 2 *Ex voce B7-3 0 1 2*

Stanziamento destinato alla promozione e al finanziamento di joint-ventures fra piccole e medie imprese della Comunità (incluse le imprese del settore dell'economia sociale) e di piccole e medie imprese cubane, in particolare quelle operanti nel settore dell'alimentazione, dell'agricoltura e dell'energia.

Una parte di questo stanziamento sarà destinata all'attuazione di progetti di formazione per le PMI cubane sui principi basilari di gestione e sviluppo imprenditoriale in un'economia aperta nonché di un meccanismo di selezione delle iniziative miste alle quali è opportuno concedere un sostegno comunitario.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 1 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-3 1 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	500 000		300 000	200 000		
Totale	500 000	p.m.	300 000	200 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

CAPITOLO B7-3 2 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AFRICA AUSTRALE E IL SUDAFRICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 1 3	***Sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'America latina*** Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	263 000 000	157 000 000	245 500 000	139 000 000	193 644 697,—	138 332 111,58
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-3 1	263 000 000	157 000 000	245 500 000	139 000 000	193 644 697,—	138 332 111,58
	CAPITOLO B7-3 2						
B7-3 2 0	***Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo del Sudafrica*** Stanziamenti dissociati	130 000 000	110 000 000	125 000 000	95 000 000	102 147 282,—	58 029 612,26

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

CAPITOLO B7-3 2 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AFRICA AUSTRALE E IL SUDAFRICA

Articolo Voce	Commento

B7-3 1 3

Ex articolo B7-3 0 3 (in parte)

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 maggio 1991, relativo ad un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina (ALA) (GU n. C 147 del 6. 6. 1991, pag. 15).

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

B7-3 2 0

Ex voce B7-5 0 7 0

Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 dicembre 1993, sulle prospettive di sviluppo in Sudafrica e in Africa australe (GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 120).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 maggio 1995, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (GU n. C 235 del 9. 9. 1995, pag. 5).

Stanziamento destinato a finanziare programmi all'interno del Sudafrica in modo tale da migliorare la situazione delle fasce più povere della società sudafricana, in linea con le priorità stabilite dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 dicembre 1993, e sulla base della decisione del Consiglio sull'aiuto al Sudafrica nel contesto dell'accordo intermedio; esso scaturisce dal programma iniziale di azioni positive a favore del Sudafrica, proposto originariamente dal Parlamento europeo e più volte confermato dal Consiglio europeo. Con le modifiche si intende tenere pienamente conto della trasformazione democratica verificatasi nel Sudafrica in seguito alle elezioni dell'aprile 1994.

Queste azioni riguardano il finanziamento di:

— programmi di sviluppo che coinvolgano la comunità locale e siano gestiti in particolare dal Kagiso Trust, da sindacati e chiese;

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 2 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AFRICA AUSTRALE E IL SUDAFRICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 2 0	*(seguito)*						
B7-3 2 1	***Programmi di reinsediamento nell'Africa australe*** Stanziamenti dissociati	20 000 000	12 000 000	15 000 000	12 000 000	15 000 000,—	11 864 737,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 2 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AFRICA AUSTRALE E IL SUDAFRICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-3 2 0	*(seguito)* — programmi per migliorare gli alloggi e progetti connessi nelle zone più povere del paese; — programmi per migliorare la formazione e l'istruzione nelle aree rurali e nelle zone urbane povere; — programmi di sostegno alla formazione professionale, compresa la formazione degli insegnanti e la concessione di borse di studio dell'Unione europea e altri sussidi scolastici; — programmi e progetti nel campo della sanità, nelle aree rurali e nelle zone urbane povere; — investimenti, compreso il capitale di rischio, joint-ventures e progetti di creazione di posti di lavoro; — altri progetti che consentano al governo di migliorare l'esecuzione del programma di ricostruzione e sviluppo. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 130 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	113 164 785	45 000 000	30 000 000	25 000 000	13 164 785	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	125 000 000	50 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	
Stanziamenti 1996	130 000 000		50 000 000	40 000 000	40 000 000	
Totale	368 164 785	95 000 000	110 000 000	90 000 000	73 164 785	

B7-3 2 1	*Ex voce B7-5 0 7 1* Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 maggio 1995, riguardante il sostegno ai programmi di reinsediamento nell'Africa australe (GU n. C ... del ..., pag. ...). Stanziamento destinato a fornire un contributo comunitario per: — venire incontro alle necessità delle popolazioni vittime dei conflitti interni nella regione, compresi il rimpatrio e il reinsediamento, come proposto dalla conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione dell'unità africana sui profughi, i rimpatriati e gli sfollati (Oslo, agosto 1988); — promuovere le relazioni economiche più strette all'interno della Southern Africa Development Coordination Conference e sostenere il commercio, gli investimenti e la distribuzione dei prodotti nonché la creazione di posti di lavoro nella regione; — consolidare la democrazia nei paesi della regione; — coprire il finanziamento di spese inerenti ad azioni comunitarie intraprese nel contesto dell'indipendenza della Namibia.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 2 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AFRICA AUSTRALE E IL SUDAFRICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 2 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	150 000 000	122 000 000	140 000 000	107 000 000	117 147 282,—	69 894 349,26
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-3 2	150 000 000	122 000 000	140 000 000	107 000 000	117 147 282,—	69 894 349,26
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	819 500 000	477 000 000	780 500 000	438 000 000	571 340 678,70	373 381 412,89
	Totale del titolo B7-3	**819 500 000**	**477 000 000**	**780 500 000**	**438 000 000**	**571 340 678,70**	**373 381 412,89**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-3 2 — COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AFRICA AUSTRALE E IL SUDAFRICA *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B7-3 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 20 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 412 547	6 000 000	3 000 000	3 000 000	412 547	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	15 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Stanziamenti 1996	20 000 000		6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000
Totale	47 412 547	12 000 000	12 000 000	11 000 000	8 412 547	4 000 000

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-4

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-4 0						
B7-4 0 1	***Protocolli finanziari con Malta e Cipro***						
B7-4 0 1 0	Primo, secondo e terzo protocollo finanziario con Malta e Cipro Stanziamenti dissociati	2 000 000	2 500 000	2 000 000	3 000 000	1 868 590,—	1 733 767,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-4

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI

Articolo Voce	Commento
	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 U. Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.1. Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1972, in particolare l'allegato I. L'Unione europea persegue una politica di cooperazione con i paesi del Bacino mediterraneo, conformemente alle disposizioni degli atti succitati.
B7-4 0 1	
B7-4 0 1 0	*Ex articolo B7-4 0 1* *Malta* Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, recante conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1). Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa alla conclusione del protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46). Il primo protocollo finanziario, firmato il 4 marzo 1976, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1983, la concessione di: — 16 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie; — 10 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di aiuti non rimborsabili. Il secondo protocollo finanziario, firmato il 4 dicembre 1985, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1988, la concessione di: — 16 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie; — 13 500 000 ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di aiuti non rimborsabili. Il terzo protocollo finanziario, firmato il 20 marzo 1989, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1993, la concessione di: — 23 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie; — 15 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di aiuti non rimborsabili e di capitali di rischio. *Cipro* Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37). Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32). Il primo protocollo finanziario, firmato il 15 settembre 1977, prevedeva, per il periodo fino al 31 dicembre 1983, la concessione di: — 20 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie; — 10 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti, di doni e di prestiti a condizioni speciali.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 1	*(seguito)*						
B7-4 0 1 0	*(seguito)*						
B7-4 0 1 1	Quarto protocollo finanziario con Malta e Cipro Stanziamenti dissociati	5 000 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 1	***(seguito)***
B7-4 0 1 0	*(seguito)*

Il secondo protocollo finanziario, firmato il 20 dicembre 1983, prevedeva, per il periodo fino al 31 dicembre 1988, la concessione di:

— 28 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie;

— 16 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti, di doni e di prestiti a condizioni speciali.

Il terzo protocollo finanziario, firmato il 30 novembre 1989, prevedeva, per il periodo fino al 31 dicembre 1993, la concessione di:

— 44 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie;

— 18 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti, di doni e di capitali di rischio.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	20 496 951	2 750 000	2 000 000	3 250 000	4 000 000	8 496 951
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	250 000	250 000	500 000	500 000	500 000
Stanziamenti 1996	2 000 000		250 000	500 000	500 000	750 000
Totale	24 496 951	3 000 000	2 500 000	4 250 000	5 000 000	9 746 951

B7-4 0 1 1 *Ex articolo B7-4 0 4*

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 14).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 22).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 1	*(seguito)*						
B7-4 0 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-4 0 1	7 000 000	5 500 000	7 000 000	5 000 000	1 868 590,—	1 733 767,—
B7-4 0 2	***Aiuto speciale al Libano*** Stanziamenti dissociati	—	100 000	—	952 000	0,—	516 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 1	*(seguito)*
B7-4 0 1 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		
Stanziamenti 1996	5 000 000		1 000 000	3 000 000	1 000 000	
Totale	10 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	1 000 000	

B7-4 0 2	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di progetti di ricostruzione nel Libano. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	469 504	952 000	100 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	469 504	952 000	100 000			

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-403	***Cooperazione finanziaria con la Turchia***						
B7-4032	Aiuto speciale alla Turchia Stanziamenti dissociati	p.m.	4 500 000	p.m.	5 000 000	0,—	3 801 691,16
B7-4033	Cooperazione con la Turchia Stanziamenti dissociati	3 000 000	2 500 000	p.m. (1)	p.m. (2)	0,—	808 254,36

(1) Uno stanziamento di 3 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-40.
(2) Uno stanziamento di 2 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-40.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 3	
B7-4 0 3 2	Decisione n. 2/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia del 19 settembre 1980. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di varie azioni di cooperazione, quali la realizzazione di investimenti e l'assistenza tecnica, in particolare nei settori agricolo, sociale, delle piccole e medie imprese e della promozione commerciale. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 747 030	5 000 000	4 500 000	3 247 030		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	12 747 030	5 000 000	4 500 000	3 247 030		

B7-4 0 3 3	Decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, relativa alla conclusione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3685/64). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni volte a rafforzare la cooperazione con la Turchia e ad accelerarne la modernizzazione, tra cui: formazione, istruzione, contatti in materia di istruzione e di cultura nonché la creazione di un centro di gestione euroturco.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 3	*(seguito)*						
B7-4 0 3 3	*(seguito)*						
B7-4 0 3 4	Assistenza finanziaria alla Turchia Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (2)				

(1) Uno stanziamento di 22 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-40.
(2) Uno stanziamento di 10 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-40.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 3	*(seguito)*
B7-4 0 3 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 883 433	750 000	1 133 433			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 000 000 (1)	1 750 000	800 000	450 000		
Stanziamenti 1996	3 000 000		566 567	2 050 000	383 433	
Totale	7 883 433	2 500 000 (1)	2 500 000	2 500 000	383 433	

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

B7-4 0 3 4	*Nuova voce* Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1995, relativo all'attuazione di un'azione speciale di cooperazione finanziaria a favore della Turchia (GU n. C 271 del 17. 10. 1995, pag. 12). Voce destinata a coprire i finanziamenti di varie azioni volte ad aumentare la produttività dell'economia turca e a fornire al paese una migliore infrastruttura economica e un migliore rendimento agricolo, nonché imprese, industriali o di servizi, moderne e gestite in modo razionale.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 3	*(seguito)*						
B7-4 0 3 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-4 0 3	3 000 000	7 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	4 609 945,52
B7-4 0 5	***Protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale***						
B7-4 0 5 0	Primi e secondi protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale Stanziamenti dissociati	23 000 000	20 000 000	5 000 000	25 000 000	4 990 702,23	22 060 871,55

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 3 *(seguito)*

B7-4 0 3 4 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	22 000 000 (1)		10 000 000	10 000 000	2 000 000	
Totale	22 000 000		10 000 000 (1)	10 000 000	2 000 000	

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

B7-4 0 5

B7-4 0 5 0 Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238.

Primi protocolli finanziari

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B7-4 0 5 *(seguito)*

B7-4 0 5 0 *(seguito)*

Secondi protocolli finanziari

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43).

Stati	Primi protocolli		Secondi protocolli	
	Firma	Importo	Firma	Importo
Marocco	27 aprile 1976	74 000 000	10 giugno 1982	109 000 000
Algeria	26 aprile 1976	44 000 000	28 ottobre 1982	44 000 000
Tunisia	25 aprile 1976	54 000 000	28 ottobre 1982	61 000 000
Egitto	18 gennaio 1977	77 000 000	25 maggio 1982	126 000 000
Giordania	18 gennaio 1977	22 000 000	10 giugno 1982	26 000 000
Libano	3 maggio 1977	10 000 000	17 giugno 1982	16 000 000
Siria	18 gennaio 1977	26 000 000	10 giugno 1982	33 000 000
Totale		307 000 000		415 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 0	*(seguito)*						
B7-4 0 5 1	Terzi e quarti protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale						
	Stanziamenti dissociati	146 000 000	190 000 000	265 000 000	245 000 000	260 385 368,—	159 330 538,14

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 5 *(seguito)*

B7-4 0 5 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 23 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	85 491 316	24 900 000	18 600 000	23 500 000	18 491 316	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	100 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
Stanziamenti 1996	23 000 000		500 000	1 500 000	2 500 000	18 500 000
Totale	113 491 316	25 000 000	20 000 000	26 500 000	22 491 316	19 500 000

B7-4 0 5 1 *Terzi protocolli finanziari*

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica e popolare d'Algeria (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 21).

Quarti protocolli finanziari

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 13).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 5	***(seguito)***
B7-4 0 5 1	***(seguito)***

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 37).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 13).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 44).

Stanziamento destinato a coprire la messa in atto degli aiuti finanziari «non BEI» previsti nei terzi e quarti protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I terzi protocolli finanziari coprono il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1991 e i quarti protocolli finanziari coprono il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1996.

Stati	Terzi protocolli		Quarti protocolli (1)	
	Firma	Importo	Firma	Importo
Marocco	26 maggio 1988	173 000 000	20 giugno 1991	218 000 000
Algeria	26 ottobre 1987	56 000 000	20 giugno 1991	70 000 000
Tunisia	26 ottobre 1987	93 000 000	20 giugno 1991	116 000 000
Egitto	26 ottobre 1987	200 000 000	26 giugno 1991	258 000 000
Giordania	26 ottobre 1987	37 000 000	26 giugno 1991	46 000 000
Libano	2 dicembre 1987	20 000 000	18 settembre 1991	24 000 000
Siria	7 febbraio 1991	36 000 000	17 luglio 1991	43 000 000
Totale		615 000 000		775 000 000

(1) Per il periodo 1991-1996 tale voce incorpora anche un importo di 300 milioni di ECU destinato a finanziare, a titolo dei quarti protocolli finanziari, operazioni di accompagnamento dei processi di aggiustamento economico in alcuni paesi terzi mediterranei.

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

CAPITOLO B7-4 1 — MEDA (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE RIFORME DELLE STRUTTURE ECONOMICHE E SOCIALI NEI PAESI TERZI MEDITERRANEI)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-4 0 5	169 000 000	210 000 000	270 000 000	270 000 000	265 376 070,23	181 391 409,69
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	179 000 000	222 600 000	277 000 000	280 952 000	267 244 660,23	188 251 122,21
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-4 0	179 000 000	222 600 000	277 000 000	280 952 000	267 244 660,23	188 251 122,21
	CAPITOLO B7-4 1						
B7-4 1 0	**Meda** ***(misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei)***						
	Stanziamenti dissociati	403 000 000	202 000 000	172 900 000	91 000 000	64 801 104,—	31 961 431,40

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI *(seguito)*

CAPITOLO B7-4 1 — MEDA (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE RIFORME DELLE STRUTTURE ECONOMICHE E SOCIALI NEI PAESI TERZI MEDITERRANEI)

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 5	*(seguito)*
B7-4 0 5 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 146 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	632 628 555	205 000 000	140 000 000	135 000 000	100 000 000	52 628 555
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	265 000 000	40 000 000	45 000 000	100 000 000	70 000 000	10 000 000
Stanziamenti 1996	146 000 000		5 000 000	25 000 000	50 000 000	66 000 000
Totale	1 043 628 555	245 000 000	190 000 000	260 000 000	220 000 000	128 628 555

B7-4 1 0	Risoluzione del Consiglio, dell'8 febbraio 1977, relativa al dialogo euro-arabo, compresa l'istituzione di un'università euro-araba. Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 1735/94 (GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 6). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 luglio 1994, relativo alla creazione di posti di lavoro e al sostegno alle piccole e alle micro imprese nei paesi del Magreb (GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 26). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 1995, relativa a misure finanziarie e tecniche volte a sostenere la riforma delle strutture economiche e sociali dei territori e dei paesi terzi mediterranei (GU n. C 232 del 6. 9. 1995, pag. 5).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 1 — MEDA (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE RIFORME DELLE STRUTTURE ECONOMICHE E SOCIALI NEI PAESI TERZI MEDITERRANEI) *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 1 0	*(seguito)*						
B7-4 1 1	***MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei) — Stanziamenti supplementari***						
	Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (2)				

(1) Uno stanziamento di 200 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-40.
(2) Uno stanziamento di 100 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-40.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 1 — MEDA (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE RIFORME DELLE STRUTTURE ECONOMICHE E SOCIALI NEI PAESI TERZI MEDITERRANEI) *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 1 0 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire in particolare, il finanziamento del sostegno:

— alla transizione economica [appoggiando il processo di ammodernamento e di ristrutturazione economica dei paesi terzi mediterranei per la creazione progressiva di una zona di libero scambio e promuovendo gli investimenti diretti nella regione mediante la creazione di joint ventures (Med-Invest, Ecip, capitali di rischio)];

— a un migliore equilibrio socioeconomico (soprattutto contribuendo al miglioramento dei servizi sociali, allo sviluppo armonioso e integrato del mondo rurale, all'impegno delle società civili nei confronti dello sviluppo, all'istruzione e agli scambi culturali, al consolidamento della democrazia e dei diritti umani e alla tutela dell'ambiente);

— all'integrazione regionale, segnatamente la promozione della cooperazione regionale anche nel settore ambientale (progetti regionali, programmi di cooperazione decentrata, cooperazione transfrontaliera con le regioni mediterranee dell'Unione europea); e al processo di pace in Medio Oriente.

Esso copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui costituiscono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (cfr. la comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale direttamente legate al conseguimento degli obiettivi dell'azione dell'Unione europea nei paesi terzi mediterranei.

In conformità dei risultati della procedura di cooperazione sui regolamenti relativi ai Fondi strutturali [dichiarazione n. 29 all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 modificato], lo stanziamento copre inoltre il cofinanziamento di azioni a carattere strutturale nei paesi terzi limitrofi della Comunità che saranno cofinanziati dai Fondi strutturali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 403 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	114 424 120	58 800 000	45 000 000	10 624 120		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	172 900 000	32 200 000	57 000 000	50 000 000	33 700 000	
Stanziamenti 1996	403 000 000		100 000 000	160 000 000	132 000 000	110 000 000
Totale	690 324 120	91 000 000	202 000 000	220 624 120	165 700 000	110 000 000

B7-4 1 1 *Nuovo articolo*

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Conclusioni del vertice di Cannes, del 6 giugno 1995.

L'utilizzazione della riserva deve avvenire nell'ambito della procedura Notenboom, anteriormente alla prima lettura del Parlamento europeo del bilancio 1997, mediante storno a norma della procedura di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 1 — MEDA (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE RIFORME DELLE STRUTTURE ECONOMICHE E SOCIALI NEI PAESI TERZI MEDITERRANEI) *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 1 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	403 000 000	202 000 000	172 900 000	91 000 000	64 801 104,—	31 961 431,40
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-4 1	403 000 000	202 000 000	172 900 000	91 000 000	64 801 104,—	31 961 431,40

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 1 — MEDA (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE RIFORME DELLE STRUTTURE ECONOMICHE E SOCIALI NEI PAESI TERZI MEDITERRANEI) *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-4 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento potrà essere eseguito esclusivamente dopo l'utilizzazione completa o parziale della riserva negativa B0-4 2 0, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento finanziario e a condizione che, al momento dello storno, sia stato utilizzato l'80 % dello stanziamento iscritto nel presente articolo.

Sarà contabilizzato all'interno della rubrica 4 soltanto con previa attivazione della riserva negativa.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	200 000 000 (1)		100 000 000	100 000 000		
Totale	200 000 000		100 000 000 (1)	100 000 000		

(1) Lo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 2 — PROGRAMMA DI AZIONI A FAVORE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-4 2						
B7-4 2 0	***Azioni comunitarie connesse all'accordo di pace concluso tra Israele e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP)***						
	Stanziamenti dissociati	52 000 000	50 000 000	52 000 000	30 000 000	58 600 000,—	43 891 062,64
B7-4 2 1	***Aiuti a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente***						
	Stanziamenti dissociati	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 000 000,—	31 000 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 2 — PROGRAMMA DI AZIONI A FAVORE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

Articolo Voce	Commento

B7-4 2 0 *Ex articolo B7-7 1 1*

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati (GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire le azioni finanziate nel quadro del programma comunitario di sostegno ai territori occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1994-1998) nell'ambito del processo di pace in Medio Oriente.

L'obiettivo principale di queste azioni, di cui beneficia la popolazione palestinese dei territori, è lo sviluppo socioeconomico dei medesimi territori, segnatamente in termini di produzione (agricoltura, pesca, industria), sviluppo urbano e rurale, sanità, approvvigionamento idrico, ambiente, formazione e istruzione.

Lo stanziamento copre altresì la creazione di un apparato istituzionale palestinese e la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo.

Sono altresì imputati a questo articolo l'assistenza tecnica necessaria per i programmi d'aiuto e il costo della valutazione e del controllo dei progetti.

Lo stanziamento copre inoltre le azioni preparatorie, sempre nell'ambito del processo di pace, relative alla cooperazione regionale tra Israele e i paesi limitrofi, segnatamente a livello istituzionale, economico, idrico, ambientale ed energetico.

È inoltre imputato a questo articolo il finanziamento delle attività volte a rendere l'opinione pubblica favorevole al processo di pace e ciò nei due campi, in particolare:

— delle attività comuni ai giovani israeliani e palestinesi;

— un'informazione chiara nelle due lingue;

— un'attività di informazione e di cooperazione israelo-palestinese.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 52 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	57 445 033	5 600 000	25 000 000	15 000 000	11 845 033	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	1 400 000	1 400 000				
Stanziamenti 1995	52 000 000	23 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	
Stanziamenti 1996	52 000 000		15 000 000	20 000 000	10 000 000	7 000 000
Totale	162 845 033	30 000 000	50 000 000	45 000 000	30 845 033	7 000 000

B7-4 2 1 *Ex articolo B7-4 0 7*

Decisione 94/13/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1993, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (GU n. L 9 del 13. 1. 1994, pag. 16).

Progetto di nona convenzione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), firmata il ..., per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il ... .

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dal contributo della Comunità all'attuazione del programma di aiuto alimentare integrativo destinato ai profughi palestinesi del Vicino Oriente, e la partecipazione della Comunità al finanziamento di programmi educativi e sanitari dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi fissato nel quadro dell'ottava convenzione, firmata nel 1993, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 2 — PROGRAMMA DI AZIONI A FAVORE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 2 1	*(seguito)*						
B7-4 2 2	***Assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati*** Stanziamenti dissociati	—	10 903 000	—	8 996 000	0,—	9 724 720,03

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 2 — PROGRAMMA DI AZIONI A FAVORE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 32 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	32 000 000	32 000 000				
Stanziamenti 1996	32 000 000		32 000 000			
Totale	64 000 000	32 000 000	32 000 000			

B7-4 2 2 *Ex articolo B7-7 0 1*

Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33).

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati per contribuire ad alleviare le conseguenze negative derivanti dalle ostilità del conflitto del Golfo.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 2 — PROGRAMMA DI AZIONI A FAVORE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 2 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	84 000 000	92 903 000	84 000 000	70 996 000	89 600 000,—	84 615 782,67
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-4 2	84 000 000	92 903 000	84 000 000	70 996 000	89 600 000,—	84 615 782,67
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	666 000 000	517 503 000	533 900 000	442 948 000	421 645 764,23	304 828 336,28
	Totale del titolo B7-4	**666 000 000**	**517 503 000**	**533 900 000**	**442 948 000**	**421 645 764,23**	**304 828 336,28**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-4 2 — PROGRAMMA DI AZIONI A FAVORE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 2 2	*(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	21 436 387	8 996 000	10 903 000	1 537 387		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	21 436 387	8 996 000	10 903 000	1 537 387		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-5

COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-5 0						
B7-5 0 0	***Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale***						
	Stanziamenti dissociati	1 037 000 000	963 000 000	964 020 000	788 700 000	813 325 986,—	701 694 747,80

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-5

COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE)

Articolo Voce	Commento
	Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.1. Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1992. Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, del 21 e 22 giugno 1993. Conclusioni del Consiglio europeo di Essen, del 9 e del 10 dicembre 1994. L'Unione europea persegue una politica di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale conformemente alle disposizioni degli atti succitati, cooperazione che si iscrive nel quadro della strategia di preadesione dell'Unione europea nei confronti di questi paesi. Inoltre, gli stanziamenti del presente capitolo sono destinati a coprire il finanziamento delle misure di accompagnamento del patto di stabilità in Europa.
B7-5 0 0	*Ex articolo B7-6 0 0 e B7-6 3 1 (in parte)* Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 1) (Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Repubblica democratica tedesca). Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 10) (Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, esclusa la Repubblica democratica tedesca). Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia (GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 1). Decisione 93/246/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) (1994-1998) (GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 34). Regolamento (CEE) n. 1764/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU n. L 162 del 3. 7. 1993, pag. 1) (Repubbliche ceca e slovacca). Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia (GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire, nell'ambito della democratizzazione e della transizione dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso un'economia di mercato ed in previsione di un sostegno al processo di riforma e di ravvicinamento all'Unione europea nel quadro degli accordi europei, il finanziamento di programmi riguardanti fra l'altro: — l'istituzione e lo sviluppo di infrastrutture sociali e la cooperazione con le organizzazioni non governative; — il sostegno al settore privato, in particolare alle piccole e medie imprese, e la promozione degli investimenti privati e del turismo; — la riforma del sistema finanziario e della politica fiscale applicata ai servizi finanziari; — lo sviluppo di un quadro di sicurezza sociale, incluse politiche attive in materia di occupazione e di lotta contro la povertà; — la promozione del dialogo sociale, in particolare in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva sull'istituzione di un comitato aziendale europeo; — la protezione e la sicurezza nucleare; — le riforme legate al ripristino di infrastrutture fondamentali per l'avvio di un'economia moderna, ad esempio in settori quali i trasporti, l'ambiente, l'energia, la sanità e le risorse umane; — la cooperazione culturale nel settore dell'integrazione europea, in particolare attraverso il sostegno del Collegio d'Europa a Natolin (Varsavia) (400 000 ECU); — la riforma dell'istruzione superiore e la riforma del sistema di formazione professionale. Oltre alla fornitura di un aiuto economico, questo stanziamento finanzierà l'aiuto alla tutela ambientale ed eventuali azioni di aiuto umanitario.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 0	*(seguito)*

Nel contesto delle relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma Phare, la Commissione fornirà un'indicazione della ripartizione delle spese effettuate nei seguenti settori:

— ravvicinamento della normativa,

— settore privato, ristrutturazione, privatizzazione, piccole e medie imprese,

— settore finanziario,

— ristrutturazione agricola,

— ambiente, sicurezza nucleare, efficienza e risparmio energetico nonché messa a punto di fonti energetiche alternative al nucleare,

— sviluppo sociale e occupazione,

— istruzione, formazione e ricerca,

— infrastruttura (energia, trasporti, telecomunicazioni, ecc.),

— amministrazione e pubbliche istituzioni,

— azioni regionali integrate,

— pubblica sanità,

— protezione dei consumatori,

— la promozione della parità di opportunità, in particolare a livello di parità di retribuzione e di accesso al mercato del lavoro,

— altri.

È altresì imputato al presente articolo un aiuto concesso ai gruppi più svantaggiati attraverso organizzazioni non governative nei settori dell'agricoltura, della sanità e dell'edilizia abitativa a livello locale.

Fondi intesi a sostenere delle azioni per la parità delle opportunità a favore delle donne nei settori dell'istruzione, della formazione professionale nonché delle grandi imprese e nelle PMI, oltre che a fornire aiuti sociali (cure sanitarie, strutture di custodia dei bambini).

Stanziamento destinato inoltre a sostenere la creazione e lo sviluppo di radio e televisione nei paesi dell'Europa centrale e orientale (1 milione di ECU), in particolare mediante il finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento per giornalisti ed altri operatori del settore nonché tramite scambi e conferenze negli Stati dell'Unione europea e nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Un importo di 200 000 ECU è assegnato al sostegno dell'attività di formazione, pubblicazione e ricerca nel campo dell'integrazione europea e della cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, effettuata in quei paesi dal Centro internazionale per la formazione europea.

Un importo di almeno 100 milioni di ECU è destinato al finanziamento di progetti incentrati sull'ambiente, volti segnatamente alla chiusura dei reattori RBMK. La Commissione renderà conto al Parlamento europeo dell'utilizzazione di questo stanziamento.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 037 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 989 343 419	621 000 000	576 000 000	350 000 000	150 000 000	292 343 419
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	15 000 000	15 000 000				
Stanziamenti 1995	964 020 000	152 700 000	201 000 000	214 000 000	187 000 000	209 320 000
Stanziamenti 1996	1 037 000 000		186 000 000	226 000 000	240 000 000	385 000 000
Totale	4 005 363 419	788 700 000	963 000 000	790 000 000	577 000 000	886 663 419

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 1	***Fondazione europea per la formazione*** Stanziamenti dissociati	14 000 000 (1)	14 000 000 (1)	9 000 000 (2)	9 000 000 (2)	5 000 000,—	4 989 808,19
B7-5 0 2	***Cooperazione transfrontaliera nel settore strutturale*** Stanziamenti dissociati	180 000 000	161 000 000	168 950 000	95 240 000	149 998 502,—	21 000 000,—

(1) Uno stanziamento di 2 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 0 1

Ex articolo B7-6 0 1

Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 2063/94 (GU n. L 216 del 20. 8. 1994, pag. 9).

Stanziamento destinato a finanziare le spese di funzionamento della Fondazione europea per la formazione.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 14 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 192	10 192				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	11 000 000 (1)	10 989 808	10 192			
Stanziamenti 1996	16 500 000 (2)		16 489 808	10 192		
Totale	27 510 192	11 000 000 (1)	16 500 000 (2)	10 192		

(1) Di cui 2 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 2 500 000 ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B7-5 0 2

Ex articolo B7-6 0 2

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20), in particolare l'articolo 11.

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1366/95 (GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1628/94 della Commissione, del 4 luglio 1994, concernente l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera fra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e gli Stati membri della Comunità nel quadro del programma Phare (GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 14).

Conformemente ai risultati della procedura di cooperazione sui regolamenti concernente i Fondi strutturali [dichiarazione n. 29 all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88, modificato], lo stanziamento è destinato a finanziare azioni a carattere strutturale nelle regioni dei paesi dell'Europa centrale confinanti con la Comunità, ivi compresi gli Stati membri del Consiglio baltico che usufruiscono di Phare. I progetti da finanziare comprendono anche misure nel settore della protezione dell'ambiente dello scambio culturale e degli interventi a favore dei giovani.

Queste azioni all'interno del programma Phare si basano sulle disposizioni delle politiche strutturali, in particolare di Interreg (iniziativa comunitaria per le zone frontaliere).

La partecipazione degli enti locali alla preparazione dei progetti è vincolante.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 2	*(seguito)*						
B7-5 0 3	***Apertura dei programmi comunitari ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale*** Stanziamenti dissociati	p.m.	5 000 000	9 940 000	2 980 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 0 2 *(seguito)*

Lo stanziamento è destinato a coprire in via prioritaria il finanziamento di progetti transfrontalieri. Per l'assegnazione è determinante l'impiego più favorevole in termini di costi in relazione ai beneficiari finali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 180 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	128 998 502	70 998 502	58 000 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	168 950 000	24 241 498	77 000 000	67 708 502		
Stanziamenti 1996	180 000 000		26 000 000	88 000 000	66 000 000	
Totale	477 948 502	95 240 000	161 000 000	155 708 502	66 000 000	

B7-5 0 3 *Ex articolo B7-6 3 3*

Accordo europeo, del 16 dicembre 1991, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (GU n. L 347 del 31. 12. 1993, p. 2).

Accordo europeo, del 16 dicembre 1991, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU n. L 348 del 31. 12. 1993, p. 2).

Accordo europeo, del 1° febbraio 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2).

Accordo europeo, dell'8 marzo 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3).

Accordo europeo, del 4 ottobre 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2).

Accordo europeo, del 4 ottobre 1993, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 2).

Protocollo aggiuntivo, del 30 giugno 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 40).

Protocollo aggiuntivo, del 13 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 30).

Protocollo aggiuntivo, del 17 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 35).

Protocollo aggiuntivo, del 20 luglio 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 25).

Protocollo aggiuntivo, del 24 agosto 1995, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 45).

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale ai programmi comunitari.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 231 000 000	1 143 000 000	1 151 910 000	895 920 000	968 324 488,—	727 684 555,99
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-5 0	1 231 000 000	1 143 000 000	1 151 910 000	895 920 000	968 324 488,—	727 684 555,99
	CAPITOLO B7-5 1						
B7-5 1 0	***Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto*** Stanziamenti dissociati	—	—	18 000 000	18 000 000	18 000 000,—	18 000 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PHARE) *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE

Articolo Voce	Commento

B7-5 0 3 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 940 000	2 980 000	5 000 000	1 960 000		
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	9 940 000	2 980 000	5 000 000	1 960 000		

B7-5 1 0 *Ex articolo B7-6 1 0*

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU n. L 372 del 31. 12. 1990, pag. 1).

Contribuendo al progresso ed alla ricostruzione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale che si impegnano a rispettare e a mettere in pratica i principi della democrazia pluralistica, del pluralismo e dell'economia di mercato, la Banca avrà il compito di favorire la transizione delle loro economie verso economie di mercato e di promuovere l'iniziativa privata e lo spirito imprenditoriale (articolo 1 dell'accordo).

La Comunità europea ha sottoscritto 30 000 azioni per un valore di 300 milioni di ECU, che rappresentano il 3 % del capitale sociale autorizzato iniziale della Banca (di 10 miliardi di ECU). L'accordo recante creazione della Banca prevede che il capitale ritirato rappresenti il 30 % del capitale iniziale sottoscritto e che sia versato in cinque frazioni annuali equivalenti. La Comunità europea, pertanto, ha messo a disposizione 90 milioni di ECU in cinque frazioni annuali di 18 milioni di ECU.

Il versamento della quinta e ultima frazione è stato effettuato nel 1995.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 1 0	*(seguito)*						
B7-5 1 1	***Quota richiamabile del capitale sottoscritto*** Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 1 0	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	18 000 000	18 000 000				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	18 000 000	18 000 000	—			

B7-5 1 1	*Ex articolo B7-6 1 1* Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU n. L 372 del 31. 12. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 1 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	—	—	18 000 000	18 000 000	18 000 000,—	18 000 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-5 1	—	—	18 000 000	18 000 000	18 000 000,—	18 000 000,—
	CAPITOLO B7-5 2						
B7-5 2 0	***Cooperazione tecnica con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica***						
	Stanziamenti dissociati	498 000 000	426 000 000	506 850 000	419 650 000	459 682 061,—	300 000 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Commento

B7-5 1 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.1.

Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1992.

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992.

L'Unione europea persegue una politica di cooperazione con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, conformemente alle disposizioni degli atti succitati.

B7-5 2 0 *Ex articolo B7-6 2 0 e B7-6 3 1 (in parte)*

Regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia (GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2).

Decisione 93/246 CEE del Consiglio, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUSII) (1994-1998) (GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 34).

Regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia (GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 1).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 2 0	*(seguito)*						
B7-5 2 1	***Cooperazione tecnica con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica nei settori della protezione dell'ambiente e della natura e della sanità pubblica***						
	Stanziamenti dissociati	30 000 000	19 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-5 2 0 *(seguito)*

Stanziamento destinato a finanziare totalmente o in parte azioni di assistenza tecnica per sostenere la transizione verso un'economia di mercato. Queste azioni verranno condotte, fra l'altro, nei settori della formazione alla gestione pubblica e privata, dell'energia, della sicurezza nucleare, dei trasporti, dei servizi finanziari, della distribuzione dei prodotti alimentari, dell'ambiente e della sanità, per contribuire all'instaurazione della democrazia e della parità di trattamento fra uomini e donne negli Stati interessati.

Esso è destinato inoltre a sostenere la creazione e lo sviluppo di radio e televisione negli Stati indipendenti dell'Unione Sovietica (1 milione di ECU), in particolare mediante il finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento per i giornalisti ed altri operatori del settore nonché tramite scambi e conferenze negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati indipendenti dell'Unione Sovietica.

Un importo di almeno 50 milioni di ECU è destinato al finanziamento di progetti incentrati sull'ambiente, volti segnatamente alla chiusura dei reattori RBMK. La Commissione renderà conto al Parlamento europeo dell'utilizzazione di questo stanziamento.

Il 10 % degli stanziamenti di questo programma è destinato a finanziare le riforme del sistema universitario nei nuovi Stati indipendenti, in particolare attraveso il programma TEMPUS.

Lo stanziamento copre anche un aiuto concesso ai gruppi più svantaggiati attraverso organizzazioni non governative nei settori dell'agricoltura, della sanità e dell'edilizia abitativa, a livello locale.

I fondi sono destinati altresì a sostenere le azioni per la parità delle opportunità a favore delle donne nel settore dell'istruzione, della formazione professionale nonché nelle grandi imprese e nelle PMI, nonché a favorire gli aiuti sociali (cure sanitarie, strutture di custodia dei bambini).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 498 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 233 972 947	403 000 000	308 000 000	280 000 000	242 972 947	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	506 850 000	16 650 000	75 000 000	155 000 000	180 000 000	80 200 000
Stanziamenti 1996	498 000 000		43 000 000	87 000 000	160 000 000	208 000 000
Totale	2 238 822 947	419 650 000	426 000 000	522 000 000	582 972 947	288 200 000

B7-5 2 1 *Nuovo articolo*

Conformemente ai risultati della cooperazione sul regolamento concernente i Fondi strutturali, tale stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di misure strutturali nelle regioni dei paesi del programma TACIS che presentano una frontiera comune con l'Unione europea, compresi i paesi rivieraschi del Mar Baltico. Le misure da finanziare riguardano espressamente azioni inerenti alla protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda gli Stati membri, gli stanziamenti provenienti dal programma Interreg possono essere combinati con la risorsa in questione.

Conformente ai risultati della procedura di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE, un importo dell'1 % almeno dello stanziamento è destinato anche al finanziamento di progetti transfrontalieri nelle regioni di quegli Stati indipendenti dell'Unione Sovietica che hanno una frontiera in comune con l'Unione europea o i paesi associati.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 2 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	528 000 000	445 000 000	506 850 000	419 650 000	459 682 061,—	300 000 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-5 2	528 000 000	445 000 000	506 850 000	419 650 000	459 682 061,—	300 000 000,—
	CAPITOLO B7-5 3						
B7-5 3 0	***Contributo della Comunità al conto «sicurezza nucleare» destinato ai paesi dell'Europa centrale e orientale e agli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	20 000 000,—	20 000 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON GLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Commento

B7-5 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 30 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	30 000 000		19 000 000	6 000 000	5 000 000	
Totale	30 000 000		19 000 000	6 000 000	5 000 000	

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.1.

Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992.

Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993.

L'Unione europea attua una politica di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, conformemente alle disposizioni degli atti sopraindicati.

B7-5 3 0 *Ex articolo B7-6 3 0*

Decisione 94/479/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994, relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il contributo della Comunità a favore del conto «sicurezza nucleare» (GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 33).

Articolo destinato a finanziare il contributo della Comunità al conto «sicurezza nucleare» creato, su iniziativa del gruppo dei Sette (G-7), presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e che verrà controllato da un comitato di gestione nel quale sono rappresentati i principali donatori. Tale conto dovrà servire a finanziare le misure di promozione in materia di sicurezza nucleare nell'Europa centrale e orientale e nell'ex Unione Sovietica, conformemente alle regole che ne disciplinano il funzionamento.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 3 0	*(seguito)*						
B7-5 3 2	***Finanziamento di operazioni triangolari nell'ambito degli aiuti alimentari d'urgenza con fondi di contropartita a favore degli Stati della Comunità di Stati indipendenti***						
	Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 3 0 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

B7-5 3 2 *Ex articolo B7-6 3 2*

Articolo destinato a finanziare l'acquisto di prodotti agricoli in paesi dell'Europa centrale od orientale per operazioni di aiuto alimentare d'urgenza con fondi di contropartita a favore degli Stati della Comunità di Stati indipendenti, poiché tali acquisti verrebbero dedotti dalle importazioni comunitarie in provenienza da tali paesi.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 3 4	***Cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica nel settore della sicurezza nucleare*** Stanziamenti dissociati	3 900 000	3 000 000	3 600 000	1 200 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 3 4	*Ex articolo B7-6 3 4* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma. Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU n. C 185 del 14. 8. 1975, pag. 1). Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione Sovietica [SEC(90) 618 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 15 giugno 1992, concernente il rinnovo del piano d'azione comunitario in materia di residui radioattivi (GU n. C 158 del 25. 6. 1992, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare (GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 2). L'azione, che rientra nel quadro del trattato Euratom, costituisce un sostegno alla politica della Commissione in materia di sicurezza nucleare: sicurezza dei reattori sperimentati, sicurezza delle future generazioni di centrali e sicurezza degli impianti del ciclo del combustibile. Si tratta in particolare di armonizzare a livello europeo i metodi, le prassi, in criteri, le norme e le esigenze in materia di sicurezza, nonché di definire una strategia di gestione dei residui radioattivi conformemente alle risoluzioni del Consiglio, del 22 luglio 1975 e del 15 e 18 giugno 1992, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare. Intensificando la cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale conformemente alle disposizioni dell'articolo 101 del trattato Euratom, si favorisce inoltre un effettivo trasferimento dell'impostazione seguita nell'Unione europea in materia di sicurezza verso questi paesi, per aiutarli a portare i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza equivalenti a quelli dell'Unione europea. Essa richiede studi altamente specializzati affidati a esperti, organizzazioni o consorzi qualificati in questi settori. Stanziamento destinato a coprire le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni direttamente connesse al conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 3 4	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	3 900 000	3 000 000	3 600 000	1 200 000	20 000 000,—	20 000 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-5 3	3 900 000	3 000 000	3 600 000	1 200 000	20 000 000,—	20 000 000,—
	CAPITOLO B7-5 4						
B7-5 4 0	***Protocolli finanziari con le Repubbliche dell'ex Iugoslavia*** Stanziamenti dissociati	6 000 000	8 500 000	5 000 000	5 000 000	9 435 000,—	782 443,79

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEGLI STATI INDIPENDENTI DELL'EX UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA

Articolo Voce	Commento

B7-5 3 4 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 900 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 600 000	1 200 000	1 700 000	550 000	150 000	
Stanziamenti 1996	3 900 000		1 300 000	1 600 000	700 000	300 000
Totale	7 500 000	1 200 000	3 000 000	2 150 000	850 000	300 000

B7-5 4 0 *Ex voce B7-4 0 9 1*

Decisione 93/408/CEE, del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 152).

Protocollo finanziario firmato il 5 aprile 1993 con la Repubblica di Slovenia che prevede, per il periodo sino al 31 dicembre 1997, la concessione di:

— 150 milioni di ECU sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle risorse proprie;

— 20 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interesse di prestiti della Banca europea per gli investimenti per le infrastrutture di interesse comunitario nel settore dei trasporti.

Altri protocolli finanziari verranno conclusi successivamente con le Repubbliche dell'ex Iugoslavia, nella misura in cui verranno allacciati vincoli contrattuali nel limite del massimale globale fissato nel terzo protocollo finanziario con la Iugoslavia firmato il 24 giugno 1991 e che prevedeva, per il periodo sino al 30 giugno 1996, la concessione di:

— 730 milioni di ECU sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie;

— 77 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interesse di prestiti della Banca europea per gli investimenti per le infrastrutture, soprattutto nel settore dei trasporti.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 4 0	*(seguito)*						
B7-5 4 1	***Azioni di ricostruzione nelle Repubbliche dell'ex Iugoslavia*** Stanziamenti dissociati	7 000 000 (1)	2 000 000 (1)	p.m. (2)	p.m. (3)	3 000 000,—	1 000 000,—

(1) Uno stanziamento di 20 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 4 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 3 750 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 4 0 *(seguito)*

Gli stanziamenti non servono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, ad appoggiare gli sforzi di guerra delle parti in conflitto.

La Commissione riferirà ogni tre mesi al Parlamento europeo sull'impiego di questi stanziamenti.

Gli stanziamenti serviranno anche per la Serbia e il Montenegro una volta tolto l'embargo e allorché si potrà trovare una soluzione politica al problema bosniaco, soluzione che è in corso di elaborazione.

Essi potranno altresì servire per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tenuto conto dei colloqui avutisi per trovare una soluzione alla controversia che oppone tale paese alla Grecia.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	8 652 556	4 000 000	2 000 000	2 000 000	652 556	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000		
Stanziamenti 1996	6 000 000		4 000 000	1 500 000	500 000	
Totale	19 652 556	5 000 000	8 500 000	5 000 000	1 152 556	

B7-5 4 1 *Ex voce B7-4 0 9 2*

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei progetti di ricostruzione nelle Repubbliche dell'ex Iugoslavia, reso necessario dalla guerra, dalla politica di pulizia etnica e dagli spostamenti di popolazioni verificatisi in quel paese.

Stanziamento destinato a cofinanziare anche programmi elaborati da Eurocities, Metropolis e la Federazione mondiale delle Città unite per Sarajevo e altre città della Bosnia-Erzegovina.

Un importo di 100 000 ECU è destinato alla radio multiculturale e mutietnica «Studio 99».

Un importo di 20 milioni di ECU é iscritto al capitolo B0-4 0 col seguente commento: «Stanziamenti destinabili agli articoli B7-5 4 1 o B8-0 1 4».

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 4 1	*(seguito)*						
B7-5 4 2	***Aiuto speciale ai rifugiati nelle repubbliche sorte dall'ex Iugoslavia***						
	Stanziamenti dissociati	30 000 000	30 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 4 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 000 000	2 000 000				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 500 000 (1)	1 750 000	2 000 000	750 000		
Stanziamenti 1996	27 000 000 (2)		20 000 000	4 000 000	3 000 000	
Totale	33 500 000	3 750 000 (1)	22 000 000 (2)	4 750 000	3 000 000	

(1) Lo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 20 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B7-5 4 2 *Nuovo articolo*

Lo stanziamento è destinato a offrire aiuti umanitari speciali ai rifugiati e agli sfollati a seguito del tragico conflitto sul territorio della ex Iugoslavia.

Esso copre altresì le spese legate al reinsediamento dei rifugiati e degli sfollati in Croazia, in Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica Federativa di Iugoslavia (Serbia, Montenegro) senza alcuna discriminazione in base alla regione di provenienza o alla nazionalità dei profughi stessi o degli sfollati.

Infine, lo stanziamento andrà anche a sostegno di una futura soluzione di pace nel conflitto della ex Iugoslavia.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 4 2	*(seguito)*						
B7-5 4 5	***Europa per Sarajevo*** Stanziamenti dissociati	35 000 000	25 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 4 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 30 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	30 000 000		30 000 000			
Totale	30 000 000		30 000 000			

B7-5 4 5	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato al programma dell'Unione europea di sostegno alla città di Sarajevo. Questo programma mira tra l'altro alla ricostruzione e all'ammodernamento delle reti energetiche, idriche, di trasporti e telecomunicazioni nonché al settore ospedaliero e alla costruzione di alloggi. Lo stanziamento copre anche il cofinanziamento di programmi elaborati da Eurocities, Metropolis e la Federazione mondiale delle Città unite per Sarajevo e altre città della Bosnia-Erzegovina.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 4 5	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	78 000 000	65 500 000	5 000 000	5 000 000	12 435 000,—	1 782 443,79
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-5 4	78 000 000	65 500 000	5 000 000	5 000 000	12 435 000,—	1 782 443,79
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 840 900 000	1 656 500 000	1 685 360 000	1 339 770 000	1 478 441 549,—	1 067 466 999,78
	Totale del titolo B7-5	**1 840 900 000**	**1 656 500 000**	**1 685 360 000**	**1 339 770 000**	**1 478 441 549,—**	**1 067 466 999,78**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE FINANZIARIA CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 4 5	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 35 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	35 000 000		25 000 000	10 000 000		
Totale	35 000 000		25 000 000	10 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-6

AIUTI COMUNITARI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

CAPITOLO B7-60 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-60						
B7-600	***Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative***						
B7-6000	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative Stanziamenti dissociati	174 000 000	145 000 000	174 000 000	146 500 000	148 529 286,—	128 897 222,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-6

AIUTI COMUNITARI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

CAPITOLO B7-60 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Articolo Voce	Commento
B7-600	
B7-6000	*Ex voci B7-5010 e B7-5048* Comunicazione della Commissione al Consiglio del 6 ottobre 1975 [COM(75) 504 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1992, sulla politica comunitaria dell'ambiente nei confronti dei paesi in via di sviluppo (GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 264). Conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 1992, sull'attuazione delle risoluzioni del 27 maggio 1981 in merito alla cooperazione con le organizzazioni non governative. Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° luglio 1995, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative (ONG) europee di sviluppo di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (GU n. C 251 del 27. 9. 1995, pag. 18). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle misure seguenti: — cofinanziamento con le organizzazioni non governative di operazioni finalizzate allo sviluppo sociale ed economico, incluse la bonifica delle zone minate e l'assistenza agli handicappati, a favore delle popolazioni più sfavorite dei paesi in via di sviluppo associati o no e attuazione di tale cofinanziamento nel rispetto delle priorità fissate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 maggio 1992; — cofinanziamento di azioni di informazione realizzate negli Stati membri da organizzazioni non governative sulle politiche di sviluppo dell'Unione europea; — finanziamento di pubblicazioni a sostegno della cooperazione ONG-UE in modo da pubblicizzare maggiormente l'attività dell'Unione europea e l'impegno del Parlamento europeo; — contributo al finanziamento del bilancio del comitato di collegamento CE-ONG; — assistenza tecnica nella valutazione e nel seguito dato al cofinanziamento ONG; — valutazione della gestione amministrativa e finanziaria delle ONG europee che operano in paesi in via di sviluppo, dei metodi utilizzati in materia di cooperazione Nord-Sud e delle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione europea; — spese di missioni destinate a controllare o valutare l'attuazione delle azioni. Esso copre altresì le spese per operazioni di sminamento e per la riabilitazione delle vittime. Sono altresì imputati a questa voce piccoli prestiti e finanziamenti erogati attraverso il sistema bancario informale (secondo gli orientamenti della Banca Grameen e di operazioni analoghe in Bangladesh) che sostiene in particolare le opportunità occupazionali delle donne. Lo stanziamento copre inoltre il finanziamento dell'aiuto dell'Unione europea a favore di attività svolte da organizzazioni non governative operanti in Cile (2 milioni di ECU), nonché azioni di cooperazione economica in funzione dell'evoluzione politica del paese. È altresì imputata a questa voce l'attuazione di progetti direttamente finalizzati alla riduzione della mortalità fra le madri e i bambini nei paesi in via di sviluppo, in particolare in quelli meno sviluppati. La partecipazione al finanziamento può raggiungere il 100 %. Laddove possibile, questi progetti dovrebbero essere coordinati con le politiche sanitarie nazionali dei paesi interessati e gestiti a livello locale, specialmente in zone rurali povere o aree urbane svantaggiate. L'attenzione va rivolta alla prevenzione delle infezioni e delle principali cause di mortalità tra le madri e i bambini.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-60 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-600	*(seguito)*						
B7-6000	*(seguito)*						
B7-6001	Cofinanziamento degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effettuati dagli organismi internazionali o dalle organizzazioni non governative Stanziamenti dissociati	—	p.m.	p.m.	p.m.	5 000 000,—	3 140 543,07

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-60 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-600 *(seguito)*

B7-6000 *(seguito)*

La voce copre anche la fornitura di servizi medici e attrezzature di base nel settore della maternità.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire il finanziamento, attraverso agenzie specializzate e ONG, l'assistenza e la riabilitazione di bambini vittime della guerra.

Esso copre anche il finanziamento delle terapie o la risposta ad ogni altra eventuale esigenza speciale.

Laddove possibile le risorse dovrebbero essere indirizzate all'assistenza non istituzionalizzata e contribuire al finanziamento di progetti estesi al sostegno della famiglia.

Uno stanziamento di 3 500 000 ECU è destinato al sostegno di organizzazioni non governative in Cile.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 174 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	162 208 093	81 500 000	36 150 000	35 000 000	9 558 093	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	174 000 000	65 000 000	35 000 000	25 000 000	25 000 000	24 000 000
Stanziamenti 1996	174 000 000		73 850 000	60 000 000	25 000 000	15 150 000
Totale	510 208 093	146 500 000	145 000 000	120 000 000	59 558 093	39 150 000

B7-6001 *Ex voce B7-5011*

Regolamento (CEE) n. 2508/88 del Consiglio, del 4 agosto 1988, relativo all'attuazione di azioni di cofinanziamento degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effettuati dagli organismi internazionali e dalle organizzazioni non governative (GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Voce destinata a coprire il contributo comunitario ad azioni realizzate da organismi internazionali e da organizzazioni non governative e concernenti l'acquisto di prodotti alimentari e di sementi, opportuni strumenti ed attrezzature, nonché il loro trasporto fino a destinazione. L'importo del contributo comunitario all'acquisto ed al trasporto dei prodotti alimentari o delle sementi è pari almeno al 25 % ed al massimo al 75 % dell'importo totale dell'operazione.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 0 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 0 0	*(seguito)*						
B7-6 0 0 1	*(seguito)*						
B7-6 0 0 2	Azioni esterne in cooperazione Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (1)				

(1) Uno stanziamento di 10 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 0 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B7-6 0 0 *(seguito)*

B7-6 0 0 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	5 066 696			5 066 696		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		p.m.			
Totale	5 066 696	p.m.	p.m.	5 066 696		

B7-6 0 0 2 *Nuova voce*

Gli stanziamenti iscritti su questa voce saranno destinati al cofinanziamento di azioni esterne con i paesi terzi, in particolare nel quadro dell'assistenza economica.

Tali azioni potranno interessare in particolare i settori dell'ambiente, delle nuove tecnologie e le PMI.

La Commissione dovrà presentare all'autorità di bilancio il quadro generale nonché le condizioni in base alle quali il cofinanziamento dei paesi terzi dovrà essere assicurato.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-60 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-600	*(seguito)*						
B7-6002	*(seguito)*						
B7-6004	Aiuto comunitario alle organizzazioni non governative in Vietnam Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000,—	555 782,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 0 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 0 0	*(seguito)*
B7-6 0 0 2	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	10 000 000 (1)		10 000 000			
Totale	10 000 000		10 000 000 (1)			

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

B7-6 0 0 4	*Ex voce B7-5 0 1 4* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli aiuti dell'Unione europea a sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni non governative che realizzano progetti in Vietnam, segnatamente in materia di istruzione, sanità, reintegrazione, sviluppo rurale, sviluppo sociale urbano e formazione. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 581 646	200 000	100 000	1 000 000	1 200 000	81 646
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	1 300 000	200 000	200 000	200 000	100 000
Stanziamenti 1996	2 000 000		1 200 000	400 000	200 000	200 000
Totale	6 581 646	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	381 646

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 0 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 0 0	*(seguito)*						
B7-6 0 0 5	Aiuto comunitario alle organizzazioni non governative in Cambogia Stanziamenti dissociati	1 000 000	900 000	1 000 000	900 000	1 000 000,—	490 940,—
B7-6 0 0 6	Aiuto comunitario alle organizzazioni non governative a Cuba Stanziamenti dissociati	1 000 000	750 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-60 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-600	*(seguito)*
B7-6005	*Ex voce B7-5015* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli aiuti dell'Unione europea a sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni non governative in Cambogia, segnatamente in materia di istruzione, sanità, formazione e sviluppo rurale. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 milione di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 000 010	600 000	400 000	10		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 000 000	300 000	300 000	300 000	100 000	
Stanziamenti 1996	1 000 000		200 000	200 000	200 000	400 000
Totale	3 000 010	900 000	900 000	500 010	300 000	400 000

Articolo Voce	Commento
B7-6006	*Ex voce B7-5016* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli aiuti dell'Unione europea a sostegno delle attività svolte dalle ONG a Cuba, segnatamente in materia di sicurezza alimentare, sviluppo rurale e produzione energetica, nonché per progetti generatori di reddito. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 milione di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	1 000 000		750 000	250 000		
Totale	1 000 000	p.m.	750 000	250 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-60 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-600	*(seguito)*						
B7-6007	Aiuto alle organizzazioni non governative operanti a favore dei profughi curdi Stanziamenti dissociati	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000,—	2 800,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 0 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 0 0	*(seguito)*
B7-6 0 0 7	*Ex articolo B7-4 0 6* Stanziamento destinato a coprire, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cofinanziamento con le ONG dei progetti d'infrastrutture e di ripristino a favore delle popolazioni curde dell'Irak settentrionale. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	2 000 000	1 500 000	500 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 000 000	1 500 000	1 500 000			
Stanziamenti 1996	3 000 000		1 000 000	2 000 000		
Totale	8 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 0 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 0 0	*(seguito)*						
B7-6 0 0 8	Aiuto ad organizzazioni non governative che operano a favore dei profughi tibetani Stanziamenti dissociati	1 500 000	1 500 000				
	Totale dell'articolo B7-6 0 0	182 500 000	152 650 000	180 000 000	151 900 000	158 529 286,—	133 087 287,07
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	182 500 000	152 650 000	180 000 000	151 900 000	158 529 286,—	133 087 287,07
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 0	182 500 000	152 650 000	180 000 000	151 900 000	158 529 286,—	133 087 287,07
	CAPITOLO B7-6 1						
B7-6 1 0	***Formazione e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo*** Stanziamenti dissociati	4 000 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 995 662,—	2 759 426,35

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 0 — AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO

Articolo Voce	Commento
B7-6 0 0	*(seguito)*
B7-6 0 0 8	*Nuova voce* Questo stanziamento è destinato a coprire il cofinanziamento con le organizzazioni non governative dei progetti di infrastrutture e di ripristino a favore delle popolazioni tibetane. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	1 500 000		1 500 000			
Totale	1 500 000		1 500 000			

B7-6 1 0	*Ex voce B7-5 0 3 1* Stanziamento destinato a coprire un contributo al finanziamento delle spese connesse alla creazione o al miglioramento, ad opera di istituti di formazione europei, di azioni di formazione e di strumenti pedagogici specializzati a favore dei cittadini dei paesi in via di sviluppo. Gli aiuti sono destinati anche a contribuire alla formazione di immigranti di paesi in via di sviluppo residenti in Europa ma che desiderino reinserirsi nei paesi d'origine. Stanziamento destinato a coprire anche il finanziamento delle azioni di sensibilizzazione necessarie per promuovere una migliore comprensione da parte dell'opinione pubblica, dei giovani e dei sindacalisti, dei problemi collegati allo sviluppo dei paesi del Terzo mondo e delle azioni intraprese a titolo delle politiche di cooperazione dell'Unione europea e degli Stati membri, in particolare le azioni relative ai mezzi audiovisivi e all'educazione allo sviluppo, nonché il premio Lorenzo Natali ad opere giornalistiche nel settore dello sviluppo.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 1 0	*(seguito)*						
B7-6 1 1	***Le donne nel processo di sviluppo*** Stanziamenti dissociati	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 996 089,—	1 523 159,94

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 1 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 339 055	500 000	100 000	739 055		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 000 000	2 000 000	400 000	300 000	300 000	
Stanziamenti 1996	4 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	
Totale	8 339 055	2 500 000	2 500 000	2 039 055	1 300 000	

B7-6 1 1	*Ex voce B7-5 0 5 1* Conclusioni del Consiglio, dell'8 novembre 1982, sull'aiuto allo sviluppo in relazione alla situazione delle donne nei paesi in via di viluppo. Conclusioni del Consiglio, del 4 novembre 1985, sull'aiuto allo sviluppo e sulla situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo. Conclusioni del Consiglio, del 17 aprile 1986, sul ruolo della donna nello sviluppo. Conclusioni del Consiglio, del 9 novembre 1987, sul tema Donne nello sviluppo. Conclusioni del Consiglio, del 16 maggio 1989, sul tema Donne e sviluppo. Conclusioni del Consiglio, del 29 maggio 1990, sul tema Donne e sviluppo. Stanziamento destinato a finanziare le attività connesse al tema Donne e sviluppo per l'intero processo di preparazione, attuazione e funzionamento delle operazioni di sviluppo: spese relative alle azioni che mettono in pratica le raccomandazioni formulate nella valutazione tematica e nelle conclusioni del Consiglio. Stanziamento destinato anche ad agevolare l'attuazione delle raccomandazioni delle Conferenze di Pechino sulle donne (conferenze sia dell'ONU che delle ONG).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 1 1	*(seguito)*						
B7-6 1 2	***Soggiorni di formazione presso i servizi della Commissione per cittadini di paesi terzi*** Stanziamenti dissociati	483 000	483 000	483 000	483 000	307 500,—	340 652,71

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-6 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 341 295	500 000	200 000	500 000	141 295	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	1 000 000	300 000	500 000	200 000	
Stanziamenti 1996	3 000 000		2 500 000	500 000		
Totale	6 341 295	1 500 000	3 000 000	1 500 000	341 295	

B7-6 1 2 *Ex voce B7-5 0 3 3*

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione di soggiorni di formazione (di breve durata) e il programma di tirocini per funzionari e altri cittadini di paesi terzi, compresi i paesi dell'Europa centrale e orientale.

Esso copre altresì le spese di soggiorno e di accoglienza.

Alcuni di questi soggiorni di formazione e programmi di tirocini vanno tenuti in servizi con una competenza specifica in materia di diritti dell'uomo.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 483 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	13 847	13 000	847			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	483 000	470 000	12 153	847		
Stanziamenti 1996	483 000		470 000	13 000		
Totale	979 847	483 000	483 000	13 847		

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 1 3	***Creazione di una forza di giovani volontari della Comunità per i paesi in via di sviluppo*** Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-6 1 4	***Completamento dell'azione Avicenne (cooperazione scientifica e tecnica con i paesi del Magreb e con altri paesi del Bacino mediterraneo)*** Stanziamenti dissociati	—	5 600 000	—	3 000 000	5 212 872,—	2 790 610,09

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 1 3	*Ex voce B7-5 0 5 4* Articolo destinato a finanziare le misure nella prospettiva della creazione di una forza di giovani volontari dell'Unione europea per i paesi in via di sviluppo. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

B7-6 1 4	*Ex voce B7-5 0 3 5* Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991, sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi e le organizzazioni extraeuropee (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 49). Le attività finanziate nel quadro del programma Avicenne trovano fondamento nei legami storici, economici e culturali che uniscono l'Unione europea a questi paesi. Si situano nel quadro giuridico degli accordi conclusi tra tali paesi e l'Unione europea. Esse hanno aperto la strada a un vasto programma di cooperazione scientifica e tecnologica tra i paesi del Magreb e quelli del Bacino mediterraneo, comparabile per sua natura e ampiezza, mutatis mutandis, a quello già attuato ai fini della cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica. Il programma includerà l'attuazione, che il presente stanziamento ha contribuito a finanziare, di una rete di cooperazione scientifica e tecnologica fra i paesi del Magreb e gli altri paesi del Bacino mediterraneo. Esso comprende tra l'altro: — la cooperazione tra università e altri istitti di ricerca; — lo scambio di studenti, professori e ricercatori. Le azioni sono attualmente coperte dal quarto programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione. Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 1 4	*(seguito)*						
B7-6 1 5	***Azione dell'Unione europea relativa alle mine antiuomo*** Stanziamenti dissociati	10 000 000	10 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-6 1 4 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 625 357	3 000 000	5 600 000	2 025 357		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	—	—				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	10 625 357	3 000 000	5 600 000	2 025 357		

B7-6 1 5 *Nuovo articolo*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, sulle mine terrestri e le armi a *laser* accecanti (GU n. C 183 del 17. 7. 1995, pag. 44).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, sulle mine terrestri antiuomo: un ostacolo allo sviluppo (GU n. C 183 del 17. 7. 1995, pag. 47).

Stanziamento destinato all'attuazione di un'azione relativa alle mine terrestri.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 1 5	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	17 483 000	21 583 000	5 483 000	7 483 000	10 512 123,—	7 413 849,09
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 1	17 483 000	21 583 000	5 483 000	7 483 000	10 512 123,—	7 413 849,09
	CAPITOLO B7-6 2						
B7-6 2 0	***Ambiente nei paesi in via di sviluppo***						
B7-6 2 0 0	Ambiente nei paesi in via di sviluppo Stanziamenti dissociati	15 000 000	13 000 000	13 200 000	10 000 000	19 999 999,25	13 323 312,78

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 1 — FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo Voce	Commento
B7-6 1 5	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 10 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	10 000 000		10 000 000			
Totale	10 000 000		10 000 000			

B7-6 2 0	
B7-6 2 0 0	*Ex voce B7-5 0 4 0* Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 22 gennaio 1986, «Tutela delle risorse naturali — Lotta contro la desertificazione in Africa» [COM(86) 16 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 17 aprile 1986, sulla protezione delle risorse naturali e la lotta contro la desertificazione in Africa. Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 19 ottobre 1987, sulla continuazione e l'attuazione della politica della Comunità europea e del programma d'azione in materia ambientale (1987-1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1987, sull'integrazione della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali nella politica di sviluppo. Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'ambiente e lo sviluppo.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 0	*(seguito)*						
B7-6 2 0 0	*(seguito)*						
B7-6 2 0 1	Foreste tropicali Stanziamenti dissociati	50 000 000	30 000 000	50 000 000	30 000 000	47 497 319,74	16 383 223,99

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-62 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-620	*(seguito)*
B7-6200	*(seguito)*

Conclusioni del Consiglio, del 21 novembre 1991, «Sviluppo e ambiente — Lotta contro la desertificazione».

Dichiarazione del Consiglio, del 28 novembre 1991, sulla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo (UNCED).

Conclusioni del Consiglio, del 5 maggio 1992, sulla preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo (UNCED).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1992, sulla politica comunitaria dell'ambiente nei confronti dei paesi in via di sviluppo (GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 264).

Conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 1992, sull'energia pulita ed efficiente per lo sviluppo.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Conclusioni del Consiglio, del 25 ottobre 1993, riguardanti la convenzione sulla diversità biologica.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 giugno 1995, concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole (GU n. C 20 del 24. 1. 1996, pag. 4).

Stanziamento destinato a contribuire ad uno sviluppo duraturo grazie ad una reale integrazione della dimensione ambientale nei vari settori, mediante la creazione di strumenti adeguati e l'attuazione di progetti di avviamento. Si rivolgerà un'attenzione particolare alla lotta contro la desertificazione.

Esso copre anche il finanziamento di progetti per la conservazione di specie minacciate, in particolare il rinoceronte, l'elefante, ecc.

È altresì imputato a questa voce il sostegno ad attività di ONG interessate alla tutela degli interessi dei consumatori.

Lo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 15 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	35 737 008	6 500 000	4 000 000	6 000 000	10 300 000	8 937 008
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	13 200 000	3 500 000	5 000 000	4 000 000	700 000	
Stanziamenti 1996	15 000 000		4 000 000	5 000 000	6 000 000	
Totale	63 937 008	10 000 000	13 000 000	15 000 000	17 000 000	8 937 008

B7-6201 *Ex voce B7-5041*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 maggio 1989, sulla regolamentazione del commercio di legname tropicale e prodotti derivati nel quadro della gestione e della tutela delle foreste tropicali (GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 306).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 0	*(seguito)*						
B7-6 2 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 2 0	*(seguito)*
B7-6 2 0 1	*(seguito)* La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità (GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 1990, sulla problematica ambientale della regione amazzonica (GU n. C 295 del 26. 11. 1990, pag. 189). Risoluzioni del Parlamento europeo, del 25 ottobre 1990, sulla conservazione delle foreste tropicali (GU n. C 295 del 26. 11. 1990, pag. 193 e 196). Comunicazioni della Commissione, del 30 ottobre 1991, su una piattaforma comune — orientamenti per la Comunità — in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) del 1992 [SEC(91) 1693]. Conclusioni del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relative agli orientamenti della Comunità in vista della UNCED del 1992. Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 febbraio 1992, sulla partecipazione della Comunità europea alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) (GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 152). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 febbraio 1992, sulla necessità di dar vita ad una convenzione per la salvaguardia delle foreste (GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 156). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Posizione comune (CE) n. 5/95, definita dal Consiglio il 23 gennaio 1995, in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio relativo ad interventi in favore delle foreste tropicali (GU n. C 160 del 26. 6. 1995, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di iniziative volte a tutelare, a rigenerare e a gestire intelligentemente le foreste tropicali, nonché a stabilizzare il numero di zone site all'interno di queste foreste o nelle loro vicinanze, in particolare le foreste di vitale importanza per fenomeni globali quali i mutamenti climatici ovvero ai fini della diversificazione culturale e biologica. Va conferita priorità ai progetti in cui sono pienamente coinvolte le popolazioni locali nella loro qualità di soggetti maggiormente competenti ai fini della conservazione della foresta tropicale. È necessaria un'azione coordinata e specifica, che completi gli interventi più circoscritti attuati sulla voce B7-5 0 4 0 a sostegno di programmi internazionali a favore delle foreste tropicali. Nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, lo stanziamento copre anche il finanziamento di una serie di azioni pilota relative alla protezione, alla rigenerazione e alla gestione intelligente delle foreste tropicali. Queste misure verranno messe a punto nella massima cooperazione con le comunità locali, le organizzazioni non governative e gli specialisti della regione e, se del caso, di concerto con i governi allo scopo di offrire migliori opportunità per l'avvenire a coloro la cui esistenza dipende dalle foreste. Per ottenere risultati sostenibili, il progetti a favore delle foreste tropicali dovrebbero essere finanziati per un periodo massimo di cinque anni ovvero, nel caso di periodi più lunghi, in due fasi. Sono inoltre imputate a questa voce le spese per attività di ricerca non nocive per l'ambiente e adattate alle circostanze, da effettuarsi sotto la guida di persone della regione, nonché per vari tipi di riunioni, conferenze, pubblicazioni e misure in tema di scambio di informazioni all'interno della regione in cui è situata la foresta tropicale interessata, attività che devono essere di importanza diretta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'azione di cui esse sono parte integrante; sono escluse le spese che rientrano nell'ambito dell'amministrazione di questa azione o della gestione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 0	*(seguito)*						
B7-6 2 0 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-6 2 0	65 000 000	43 000 000	63 200 000	40 000 000	67 497 318,99	29 706 536,77
B7-6 2 1	***Protezione della salute e lotta contro la droga e la tossicomania***						
B7-6 2 1 0	Cooperazione Nord-Sud nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania Stanziamenti dissociati	10 000 000	8 000 000	10 000 000	7 000 000	9 297 008,—	6 600 073,03

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 2 0	*(seguito)*
B7-6 2 0 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 50 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	115 021 924	20 000 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000	60 021 924
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	50 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	
Stanziamenti 1996	50 000 000		10 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
Totale	215 021 924	30 000 000	30 000 000	40 000 000	45 000 000	70 021 924

B7-6 2 1	
B7-6 2 1 0	*Ex voce B7-5 0 8 0* Conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984. Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985. Conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1986. Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1987, relativa alla partecipazione della Comunità ai lavori preparatori della conferenza internazionale sull'abuso e sul traffico illecito di stupefacenti e alla conferenza stessa. Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 giugno 1995, concernente la cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (GU n. C 242 del 19. 9. 1995, pag. 8). I progetti finanziati dall'Unione europea dovrebbero basarsi su studi esaustivi riguardanti i bisogni e le possibilità delle regioni. I gruppi e le comunità destinatari dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione e nell'attuazione di ciascun progetto. Stanziamento destinato a coprire, da un lato, il contributo comunitario forfettario al Fondo del Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga, per finanziare le sue attività nei paesi in via di sviluppo, e, dall'altro, le azioni dirette a favore di questi paesi volte a prevenire e ridurre il consumo abusivo e la produzione illecita di droga, nonché a controllare il traffico illecito, la deviazione dei precursori e il riciclaggio del denaro in questi paesi. Queste azioni possono comprendere la fornitura di attrezzature e l'assistenza tecnica necessaria. Esso sostiene in particolare il programma antidroga degli Stati andini (Colombia, Perù, Bolivia ed Ecuador). Esso costituisce una parte dei mezzi finanziari che permettono l'attuazione della lotta contro la droga e pertanto contribuisce alle azioni che rientrano in tale politica insieme con gli stanziamenti iscritti agli articoli B3-4 4 0 e B3-4 4 1.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 1	*(seguito)*						
B7-6 2 1 0	*(seguito)*						
B7-6 2 1 1	Programmi sanitari e lotta contro l'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo Stanziamenti dissociati	15 000 000	11 000 000	13 500 000	11 000 000	12 416 666,—	7 521 771,64

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-6 2 1 *(seguito)*

B7-6 2 1 0 *(seguito)*

Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 10 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	24 807 432	6 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 807 432
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Stanziamenti 1996	10 000 000		1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Totale	44 807 432	7 000 000	8 000 000	10 000 000	11 000 000	8 807 432

B7-6 2 1 1 *Ex voce B7-5 0 4 6*

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 luglio 1995, relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (GU n. C 252 del 28. 9. 1995, pag. 4).

Stanziamento destinato a finanziare azioni di prevenzione e di altra natura nei paesi in via di sviluppo per limitare la diffusione dell'HIV/AIDS (virus dell'immunodeficienza umana), nonché azioni volte a limitare l'incidenza dell'epidemia sulle popolazioni.

Esso copre altresì il finanziamento di:

— programmi di assistenza sanitaria primaria relativi all'AIDS;

— campagne di sensibilizzazione;

— azioni di lotta contro la trasmissione del virus per via sessuale, sanguigna o perinatale;

— ricerca associata;

— spese di consulenza e di sostegno psicosociale alle persone affette da AIDS ed al loro contesto sociale;

— azioni che rafforzino la capacità dell'Unione europea a mobilitare risorse tecniche al servizio dei paesi in via di sviluppo;

— sovvenzioni ad organizzazioni operanti nel settore sanitario e dell'AIDS, nonché agli enti sanitari locali, regionali e nazionali;

— aiuti alla formazione ed all'informazione al fine di migliorare i risultati degli obiettivi specifici succitati.

Non più del 10 % dello stanziamento può essere destinato a coprire le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Queste misure devono essere coordinate da un'unità specializzata istituita sotto l'egida del segretario generale della Commissione.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 1	*(seguito)*						
B7-6 2 1 1	*(seguito)*						
B7-6 2 1 2	Programmi di assistenza sanitaria alla madre e al bambino e assistenza in materia di procreazione Stanziamenti dissociati	5 000 000	3 500 000	p.m.	p.m.	2 000 000,—	650 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 2 1	*(seguito)*
B7-6 2 1 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 15 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	16 221 570	6 500 000	2 000 000	3 500 000	4 221 570	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	13 500 000	4 500 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	
Stanziamenti 1996	15 000 000		5 500 000	4 500 000	5 000 000	
Totale	44 721 570	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 721 570	

B7-6 2 1 2	*Ex voce B7-5 0 4 7* Stanziamento destinato a finanziare integralmente progetti direttamente intesi a contenere la mortalità materna e infantile nei paesi in via di sviluppo, segnatamente nell'Africa subsahariana. Occorre concentrarsi sulla prevenzione delle infezioni e di altre cause della mortalità infantile. Lo stanziamento può altresì finanziare la fornitura di attrezzature per reparti di maternità in strutture sanitarie di base. Esso può anche essere destinato a scopi di formazione intesi a migliorare le risorse umane nel settore.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 1	*(seguito)*						
B7-6 2 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-6 2 1	30 000 000	22 500 000	23 500 000	18 000 000	23 713 674,—	14 771 844,67
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	95 000 000	65 500 000	86 700 000	58 000 000	91 210 992,99	44 478 381,44
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 2	95 000 000	65 500 000	86 700 000	58 000 000	91 210 992,99	44 478 381,44
	CAPITOLO B7-6 3						
B7-6 3 1	***Aiuti alle politiche e programmi demografici nei paesi in via di sviluppo e seguito della conferenza sulla popolazione e lo sviluppo***						
	Stanziamenti dissociati	7 000 000	4 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000,—	2 608 139,86

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 2 — AMBIENTE E SANITÀ (COMPRESA LA LOTTA CONTRO LA DROGA) NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo Voce	Commento
B7-6 2 1	*(seguito)*
B7-6 2 1 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 350 000		1 350 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	5 000 000		2 150 000	2 850 000		
Totale	6 350 000	p.m.	3 500 000	2 850 000		

B7-6 3 1	*Ex voci B7-5 0 5 0 e B7-5 0 5 2* Risoluzione del Consiglio dell'11 novembre 1986. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 novembre 1992, sulla demografia, sulla pianificazione familiare e sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo [SEC(92) 2002 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 18 novembre 1992, sulla pianificazione familiare nelle politiche demografiche riguardanti i paesi in via di sviluppo. Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 settembre 1995, relativo agli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (GU n. C 310 del 22. 11. 1995, pag. 13).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 3 1	*(seguito)*						
B7-6 3 2	***Osservazioni dei flussi migratori e azioni positive per affrontare la questione dell'immigrazione*** Stanziamenti dissociati	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 965 384,—	2 059 944,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 3 1	*(seguito)* Stanziamento destinato al finanziamento di azioni intese ad aiutare i paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'America latina, del Mediterraneo e dell'Africa a concepire, attuare e valutare programmi di carattere demografico; esso dovrebbe servire in particolare al finanziamento di servizi sanitari integrati, operanti a livello locale e destinati all'intera popolazione, compresi gli anziani, di programmi per l'istruzione di base, specialmente delle donne, e di crediti per progetti e programmi attuati da donne; si tratterà di azioni di formazione, di ricerca e di cooperazione con organizzazioni non governative e internazionali. In questo settore le sovvenzioni della Commissione possono coprire il 100 % del finanziamento del progetto. Esso è destinato inoltre a consentire alle organizzazioni e alle associazioni femminili di trarre le conclusioni della conferenza, di analizzarne i risultati e di considerarne le conseguenze. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 7 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	7 596 332	3 500 000	1 000 000	1 000 000	2 096 332	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	6 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	500 000	
Stanziamenti 1996	7 000 000		1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000
Totale	20 596 332	5 000 000	4 500 000	5 000 000	4 596 332	1 500 000

B7-6 3 2	*Ex voce B7-5 0 5 5* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di studi, ricerche e misure che consentiranno di comprendere meglio il fenomeno dei movimenti di popolazioni e di ridurre le tensioni create dai flussi migratori. Le iniziative che saranno prese riguarderanno altresì lo studio delle possibilità di occupazione nei paesi d'origine, il mantenimento di personale qualificato in tali paesi e misure di formazione destinate ai migranti, in particolare alle donne, nei paesi europei e nei paesi interessati. Stanziamento destinato altresì allo studio delle possibilità di accoglienza e assistenza dei bambini rifugiati non accompagnati. Almeno la metà dell'importo è destinata non già a studi e congressi, bensì a spese operative che conducano in modo diretto e su base permanente ad una migliore comprensione dei flussi migratori ovvero a spese operative per l'accoglienza e l'assistenza ai migranti. Si devono altresì prevedere progetti pilota.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 3 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 3 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 3 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	6 250 430	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 250 430	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	
Stanziamenti 1996	3 000 000		500 000	1 000 000	1 500 000	
Totale	12 250 430	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 250 430	

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 4 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 3 3	***Piccole agevolazioni creditizie a favore delle donne nei paesi in via di sviluppo*** Stanziamenti dissociati	4 000 000	4 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	14 000 000	11 500 000	9 000 000	8 000 000	8 965 384,—	4 668 083,86
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 3	14 000 000	11 500 000	9 000 000	8 000 000	8 965 384,—	4 668 083,86
	CAPITOLO B7-6 4						
B7-6 4 1	***Azioni di ripristino e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo*** Stanziamenti dissociati	75 000 000	44 000 000	65 000 000	34 000 000	44 654 269,—	4 172 644,14

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 3 — POPOLAZIONI E DEMOGRAFIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 4 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO

Articolo Voce	Commento

B7-6 3 3

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a finanziare piccoli prestiti nel quadro dell'erogazione informale di crediti (in conformità dei principi della Grameen Bank o di iniziative simili), intesi in particolare ad accrescere le possibilità occupazionali per le donne.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	4 000 000		4 000 000			
Totale	4 000 000		4 000 000			

B7-6 4 1

Ex voce B7-5 0 7 6

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 giugno 1995, relativo ad azioni di ripristino e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (GU n. C 235 del 9. 9. 1995, pag. 11).

Stanziamento destinato a finanziare le misure necessarie per ripristinare le condizioni di vita normali nei paesi in via di sviluppo che escono da una situazione di crisi dovuta a guerre, disordini interni o calamità. Globalmente, ci si prefigge di fornire un contributo tempestivo e determinante alla ripresa dei PVS che, per la fragilità delle loro economie e la precarietà delle loro istituzioni, possono difficilmente assorbire gli aiuti classici a lungo termine, e il cui fabbisogno supera il contesto tradizionale dell'aiuto umanitario.

Esso copre in particolare le azioni destinate a:

— agevolare la ripresa dell'apparato produttivo mediante la fornitura di mezzi di produzione, utensili e pezzi di ricambio durante un periodo limitato;

— ripristinare le infrastrutture di base necessarie per soddisfare il fabbisogno fondamentale della popolazione (reti sanitarie rurali, sistema di istruzione elementare, opere idriche e bonifica);

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 4 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 4 1	*(seguito)*						
B7-6 4 2	***Programma di diversificazione e di sviluppo a beneficio di alcuni paesi latino-americani produttori di banane***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 4 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-6 4 1 *(seguito)*

— migliorare la stabilità sociale e politica (reinsediamento degli sfollati, dei rimpatriati e degli ex soldati);
— ricreare le capacità istituzionali locali e l'organizzazione amministrativa necessarie per gestire il periodo di ripristino e preparare le riforme;
— ripristinare le comunicazioni di base nella vita quotidiana (strade, acqua, elettricità);
— ricostruire una parte minima dei servizi pubblici.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 75 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	40 481 525	8 200 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000	8 281 525
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	800 000	800 000				
Stanziamenti 1995	65 000 000	25 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
Stanziamenti 1996	75 000 000		25 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
Totale	171 281 525	34 000 000	44 000 000	40 000 000	35 000 000	28 281 525

B7-6 4 2 *Ex voce B7-5 0 2 5*

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 febbraio 1993, che istituisce un programma di diversificazione e di sviluppo a favore di alcuni paesi latino-americani produttori di banane (GU n. C 50 del 20. 2. 1993, pag. 9).

Articolo destinato a finanziare progetti per aiutare i produttori tradizionali di banane dei paesi dell'America latina a diversificare la produzione e a trovare nuovi mercati.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 4 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 4 2	*(seguito)*						
B7-6 4 3	***Cooperazione decentrata nei paesi in via di sviluppo*** Stanziamenti dissociati	6 000 000	4 000 000	5 000 000	3 500 000	4 863 948,—	1 330 740,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 4 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-6 4 2 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

B7-6 4 3 *Ex voce B7-5 0 7 7*

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 luglio 1995, riguardante la cooperazione decentrata (GU n. C 250 del 26. 9. 1995, pag. 13).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni a sostegno di iniziative in materia di sviluppo attuate da enti pubblici locali, da organizzazioni rappresentative delle comunità locali o da qualsiasi associazione dei paesi in via di sviluppo, eventualmente in collaborazione con degli organismi europei omologhi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 689 941	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 689 941	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	
Stanziamenti 1996	6 000 000		2 000 000	1 500 000	2 500 000	
Totale	15 689 941	3 500 000	4 000 000	3 500 000	4 689 941	

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 4 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 5 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 4 4	***Aiuti alla popolazione del Sahara occidentale*** Stanziamenti dissociati	2 000 000	2 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	83 000 000	50 000 000	70 000 000	37 500 000	49 518 217,—	5 503 384,14
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 4	83 000 000	50 000 000	70 000 000	37 500 000	49 518 217,—	5 503 384,14
	CAPITOLO B7-6 5						
B7-6 5 0	***Misure di lotta contro le frodi nel settore della cooperazione*** Stanziamenti dissociati	50 000	50 000	100 000	100 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-64 — AIUTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO *(seguito)*

CAPITOLO B7-65 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO

Articolo Voce	Commento

B7-644

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a coprire assistenza medica e di altro genere alla popolazione del Sahara occidentale.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	2 000 000		2 000 000			
Totale	2 000 000		2 000 000			

B7-650

Ex articolo B7-530

Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 1994, riguardanti la lotta contro le frodi (GU n. C 292 del 20. 10. 1994, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica che l'Uclaf fornirà agli Stati membri nella lotta contro le frodi, nonché i costi operativi connessi a tutti i mezzi volti a evitare ogni pagamento indebito messi in atto da detta Unità, segnatamente nel quadro dei controlli in loco.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 5 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 5 0	*(seguito)*						
B7-6 5 1	***Coordinamento della politica di sviluppo, valutazione dei risultati dell'aiuto comunitario e controllo pratico***						
	Stanziamenti dissociati	5 800 000	4 800 000	6 300 000	5 500 000	4 749 924,01	3 349 733,65

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-65 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-650 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 50 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	100 000	100 000				
Stanziamenti 1996	50 000		50 000			
Totale	150 000	100 000	50 000			

B7-651 *Ex voce B7-5091*

Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare l'articolo 366 della convenzione (firmata il 15 dicembre 1989 ed entrata in vigore il 1° settembre 1991).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1992, sul nuovo partenariato mondiale (GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 278).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei lavori di valutazione e delle misure di controllo per tutto il ciclo di preparazione, esecuzione e funzionamento dei progetti di sviluppo, comprese l'analisi dell'impatto e le lezioni da trarre per la preparazione di futuri progetti finanziati dall'Unione europea.

Esso copre anche il finanziamento di certe misure prese nel quadro dell'attuazione del trattato sull'Unione europea.

Sono altresì imputati a questo articolo il finanziamento di lavori preparatori del negoziato per il rinnovo della quarta convenzione ACP-CEE.

Lo stanziamento copre inoltre il finanziamento di scambi e riunioni di coordinamento, con la partecipazione di rappresentanti dei paesi in via di sviluppo interessati.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 5 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 5 1	*(seguito)*						
B7-6 5 3	***Azioni di ispezione della cooperazione allo sviluppo*** Stanziamenti dissociati	250 000	150 000	250 000	150 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-65 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-651 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 363 189	2 000 000	800 000	500 000	63 189	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	6 300 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	800 000	
Stanziamenti 1996	5 800 000		3 000 000	2 100 000	700 000	
Totale	15 473 189	5 500 000	4 800 000	3 600 000	1 563 189	

B7-653 *Ex voce B7-5096*

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni di ispezione della Commissione per effettuare controlli sulla regolarità e l'efficacia della gestione dei fondi destinati ai paesi in via di sviluppo nonché dei fondi di contropartita.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 5 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 5 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	6 100 000	5 000 000	6 650 000	5 750 000	4 749 924,01	3 349 733,65
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 5	6 100 000	5 000 000	6 650 000	5 750 000	4 749 924,01	3 349 733,65
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	398 083 000	306 233 000	357 833 000	268 633 000	323 485 927,—	198 500 719,25
	Totale del titolo B7-6	**398 083 000**	**306 233 000**	**357 833 000**	**268 633 000**	**323 485 927,—**	**198 500 719,25**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-6 5 — MISURE DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 5 3	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 250 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	250 000	150 000	100 000			
Stanziamenti 1996	250 000		50 000	100 000	100 000	
Totale	500 000	150 000	150 000	100 000	100 000	

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-7

INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-7 0						
B7-7 0 0	***Sostegno alla democrazia nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nei Balcani***						
B7-7 0 0 0	Programma per la democrazia nei paesi dell'Europa centrale e orientale Stanziamenti dissociati	11 000 000	10 100 000	10 000 000	7 000 000	10 000 000,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-7

INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo Voce	Commento
	Ex capitolo B7-5 2 Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 U. Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.1. Risoluzione del Consiglio, del 28 novembre 1991, sui diritti umani e sulla democrazia nei paesi in via di sviluppo. Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1992, su un'iniziativa europea per la democrazia (GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 281). Risoluzione del Consiglio, del 18 novembre 1992, sull'applicazione della risoluzione del Consiglio, del 28 novembre 1991, sui diritti umani e sulla democrazia nei paesi in via di sviluppo. Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 luglio 1993, sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 47).
B7-7 0 0	
B7-7 0 0 0	*Ex voce B7-5 2 0 0* Il programma mira a sostenere lo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto e della società civile nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Tale stanziamento può essere utilizzato per appoggiare, con la partecipazione più ampia possibile di ONG di carattere regionale, le associazioni femminili e giovanili nonché quelle operanti nel settore della tutela dell'ambiente, che lottano attivamente per il ripristino della democrazia nella vita civile nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 11 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 000 000	6 000 000	4 000 000			
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 000 000	1 000 000	4 000 000	5 000 000		
Stanziamenti 1996	11 000 000		2 100 000	5 500 000	3 400 000	
Totale	31 000 000	7 000 000	10 100 000	10 500 000	3 400 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 0	*(seguito)*						
B7-7 0 0 1	Azioni comunitarie di sostegno alla democrazia e al processo di pacificazione nelle Repubbliche dell'ex Iugoslavia Stanziamenti dissociati	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	4 886 616,—	1 329 912,35
B7-7 0 0 2	Partecipazione comunitaria all'applicazione delle sanzioni economiche e degli embarghi commerciali imposti dalla comunità internazionale Stanziamenti dissociati	8 750 000	6 500 000	6 960 000	6 940 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-7 0 0	*(seguito)*
B7-7 0 0 1	*Ex voce B7-5 2 0 1* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni volte a sostenere il processo di pacificazione, ridurre le tensioni e sviluppare la democrazia attraverso, fra l'altro, la promozione di mezzi d'informazione liberi e indipendenti, nelle Repubbliche dell'ex Iugoslavia (Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, FYROM, Bosnia-Erzegovina). Esso è soprattutto destinato al cofinanziamento delle attività delle «ambasciate locali della democrazia», la cui creazione è prevista dalla risoluzione 251 (1993) della Conferenza degli enti locali e regionali d'Europa e, in via prioritaria, di quella che sta per essere creata a Tuzla. Una parte di questo stanziamento va utilizzata per il sostegno al dialogo interetnico, ai media, alle donne, ai gruppi democratici, alla libertà di stampa e ai gruppi più vulnerabili. I finanziamenti previsti per questa voce sono dedicati esclusivamente alle operazioni di democratizzazione e di rispetto dei diritti umani. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 5 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	3 556 703	982 116	2 000 000	574 587		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994	17 884	17 884				
Stanziamenti 1995	5 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000		
Stanziamenti 1996	5 000 000		1 000 000	2 925 413	1 074 587	
Totale	13 574 587	2 500 000	5 000 000	5 000 000	1 074 587	

B7-7 0 0 2	*Ex voce B7-5 2 0 2* Regolamento (CEE) n. 1431/92 del Consiglio, del 26 maggio 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio, del 1° giugno 1992, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 2015/92 del Consiglio, del 20 luglio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio, dell'8 settembre 1992, concernente talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27). Regolamento (CEE) n. 3534/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 40/93 del Consiglio, dell'8 gennaio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2656/92 concernente talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (GU n. L 7 del 13. 1. 1993, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) (GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 0	*(seguito)*						
B7-7 0 0 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-7 0 0	24 750 000	21 600 000	21 960 000	16 440 000	14 886 616,—	1 329 912,35

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-7 0 0	*(seguito)*
B7-7 0 0 2	*(seguito)*

Decisione del Consiglio, del 13 giugno 1994, relativa alla posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea concernente il divieto di accoglimento delle richieste di cui al paragrafo 9 della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (GU n. L 165 dell'1. 7. 1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1733/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano (GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2471/94 del Consiglio, del 10 ottobre 1994, che introduce un'ulteriore sospensione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e le zone della Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache (GU n. L 266 del 15. 10. 1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2472/94 del Consiglio, del 10 ottobre 1994, che sospende alcuni elementi dell'embargo nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) (GU n. L 266 del 15. 10. 1994, pag. 8), modificato dal regolamento (CE) n. 1673/95 (GU n. L 160 dell'11. 7. 1995, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa per un'applicazione ottimale delle sanzioni contro la Serbia, il Montenegro e le zone della Bosnia-Erzegovina sotto il controllo dei serbi.

In linea generale, esso copre, anche se non esclusivamente, le spese direttamente legate alla creazione di un centro di coordinamento (Samcomm), alle riunioni di coordinamento, al sostegno e allo sviluppo informatico, alla comunicazione, alle mansioni di segreteria, nonché le attrezzature e la formazione necessarie per le missioni di assistenza tecnica, il finanziamento di 20 esperti doganali e delle relative attrezzature messe a disposizione della missione CIEY a Belgrado e l'assistenza tecnica agli Stati confinanti con la Serbia e il Montenegro.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 750 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	6 960 000	6 940 000	20 000			
Stanziamenti 1996	8 750 000		6 480 000	2 270 000		
Totale	15 710 000	6 940 000	6 500 000	2 270 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 1	***Sostegno alla democrazia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica***						
	Stanziamenti dissociati	11 000 000	10 000 000	10 000 000	7 000 000	10 000 000,—	279 647,20
B7-7 0 2	***Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi in via di sviluppo***						
	Stanziamenti dissociati	19 000 000	20 000 000	19 000 000	19 000 000	13 999 999,63	10 850 056,06

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-7 0 1

Ex articolo B7-5 2 1

Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 luglio 1993, sulle relazioni fra la Comunità europea e gli Stati indipendenti sorti dall'ex Unione Sovietica (fatta eccezione per gli Stati baltici) (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 187).

Stanziamento destinato a coprire l'attuazione di un programma volto a sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, l'applicazione dei diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale nonché dei diritti riguardanti la tutela delle minoranze e dei popoli indigeni, nonché lo sviluppo della società civile negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica.

Esso è destinato altresì a contribuire alla ricostruzione delle città e delle aree che sono andate distrutte durante la guerra in Cecenia e segnatamente a sostenere un programma di rientro dei profughi ceceni nelle città o villaggi di provenienza.

È altresì imputato a questo articolo un contributo alla ricostruzione delle infrastrutture necessarie ad una vita pubblica democratica, con la partecipazione quanto più ampia possibile di organizzazioni non governative.

Lo stanziamento copre anche azioni significative nel settore della sensibilizzazione e dell'educazione civica del pubblico in vista della costruzione della società civile, compresa l'educazione dell'elettore, e il sostegno ai mezzi d'informazione indipendenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 11 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	9 720 353	6 000 000	3 700 000	20 353		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	10 000 000	1 000 000	4 500 000	4 500 000		
Stanziamenti 1996	11 000 000		1 800 000	5 500 000	3 700 000	
Totale	30 720 353	7 000 000	10 000 000	10 020 353	3 700 000	

B7-7 0 2

Ex articolo B7-5 2 2

Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 maggio 1995, sul Tibet (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 278).

Stanziamento destinato a coprire azioni a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia, in stretto collegamento con le politiche di sviluppo dell'Unione europea nei paesi in via di sviluppo.

Esso copre altresì la promozione dell'informazione, in particolare radiofonica, dei tibetani, sia esiliati che residenti nel Tibet, su qualsiasi iniziativa «non violenta» a favore della difesa e della promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà nel Tibet nonché sulle iniziative prese in tal senso nell'ambito dell'Unione europea.

È altresì imputato a questo articolo il finanziamento del Centro europeo per la promozione dello sviluppo della democrazia e dei diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili nonché per la fornitura di consulenza tecnica su questioni connesse con le procedure elettorali, l'amministrazione, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

Un importo di 500 000 ECU è destinato alla tutela delle popolazioni indigene.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 2	*(seguito)*						
B7-7 0 3	***Processo di democratizzazione in America latina*** Stanziamenti dissociati	14 000 000	13 000 000	14 000 000	11 000 000	12 999 978,06	9 189 936,66

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-7 0 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 19 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	14 093 200	9 000 000	5 000 000	93 200		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	19 000 000	10 000 000	9 000 000			
Stanziamenti 1996	19 000 000		6 000 000	13 000 000		
Totale	52 093 200	19 000 000	20 000 000	13 093 200		

B7-7 0 3 *Ex articolo B7-5 2 3*

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni speciali per contribuire al processo di democratizzazione in America latina, comprese Haiti e Cuba, in particolare il reinserimento nella vita civile dei combattenti di guerre civili nell'America centrale.

Esso copre anche il sostegno ad autorità democraticamente elette vittime di tentativi di colpo di Stato, e che conservano la fiducia della Comunità.

È altresì imputata al presente articolo la partecipazione al finanziamento delle attività del Parlamento latino-americano, nel quadro degli accordi con il Parlamento europeo.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, e il coordinamento in loco delle attività di gestione e di valutazione.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 3	*(seguito)*						
B7-7 0 4	***Altre azioni a favore dei diritti dell'uomo***						
B7-7 0 4 0	Sovvenzioni a favore delle attività di organizzazioni che perseguono scopi connessi alla tutela dei diritti dell'uomo Stanziamenti dissociati	7 000 000	6 800 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000,—	4 218 143,98

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-7 0 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 14 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	9 707 589	3 000 000	5 000 000	1 707 589		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	14 000 000	8 000 000	5 000 000	1 000 000		
Stanziamenti 1996	14 000 000		3 000 000	11 000 000		
Totale	37 707 589	11 000 000	13 000 000	13 707 589		

B7-7 0 4

B7-7 0 4 0 *Ex voci B7-5 2 4 0 e B7-5 2 4 1*

Stanziamento destinato a coprire la concessione di sovvenzioni a organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti dell'uomo quali la Fondazione europea per i diritti dell'uomo.

Esso copre anche i costi amministrativi relativi alla gestione della voce e all'ispezione di progetti che hanno beneficiato di sovvenzioni.

Questo contributo è destinato alla realizzazione di progetti da intraprendere in paesi terzi (paesi in via di sviluppo, paesi dell'Europa centrale e orientale e altri), nonché nell'Unione europea, sotto forma di sovvenzioni volte a:

— promuovere iniziative internazionali e comunitarie per l'abolizione entro il 2000 della pena di morte in tutti i paesi;

— sostenere centri di riabilitazione per le vittime di torture e altre organizzazioni che offrono un aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo, assegnando loro una quota di finanziamento a carico della presente voce uguale a quella concessa in passato;

— formare il personale incaricato di far rispettare i diritti dell'uomo (giudici, avvocati, funzionari, responsabili dell'addestramento delle forze di polizia e di sicurezza, insegnanti, ecc.);

— promuovere il rispetto dei diritti del bambino e assistere i bambini vittime di violazioni dei diritti umani;

— promuovere la formazione presso organizzazioni specializzate nella difesa dei diritti dell'uomo;

— promuovere le organizzazioni che si occupano in particolar modo dei profughi;

— promuovere la protezione dei diritti dell'uomo nei paesi in cui è imminente un cambiamento di governo.

Viene data priorità ai progetti volti ad offrire un aiuto concreto e diretto. Nella misura del possibile, vengono presi in considerazione i progetti particolarmente interessanti relativi ad attività di ricerca e a seminari a livello universitario.

Questa voce serve anche a incoraggiare le attività delle organizzazioni che controllano la situazione dei detenuti a livello internazionale, come l'Osservatorio internazionale delle prigioni.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 4	*(seguito)*						
B7-7 0 4 0	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-7 0 4	7 000 000	6 800 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000,—	4 218 143,98
B7-7 0 5	***Programma MEDA per la democrazia***						
	Stanziamenti dissociati	9 000 000	3 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-7 0 4	*(seguito)*
B7-7 0 4 0	*(seguito)* Stanziamento destinato inoltre a coprire sovvenzioni per le organizzazioni che militano a favore dei diritti dei profughi, come la Conferenza europea sui rifugiati e gli esuli. Sono altresì imputate a questa voce le sovvenzioni alle organizzazioni specializzate nella tutela dei diritti umani, quali la Fondazione europea per i diritti dell'uomo. Questo stanziamento copre anche l'aiuto comunitario alle organizzazioni non governative che operano per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo in Turchia. È altresì imputato a questa voce il sostegno delle azioni svolte dalle organizzazioni non governative impegnate nella difesa e nella promozione dei diritti umani nel Tibet. Un importo di 200 000 ECU è destinato alla Fondazione europea per la libertà di espressione. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 é di 7 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	1 511 544	1 400 000	100 000	11 544		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	6 000 000	4 600 000	1 200 000	200 000		
Stanziamenti 1996	7 000 000		5 500 000	1 500 000		
Totale	14 511 544	6 000 000	6 800 000	1 711 544		

B7-7 0 5	*Nuovo articolo* Il programma ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della democrazia, dello stato di diritto e della società civile nei paesi oggetto del programma MEDA. Esso serve altresì a favorire lo stabilimento di nuove relazioni interparlamentari euro-mediterranee. Inoltre può essere utilizzato per sostenere le azioni delle associazioni di donne che lottano attivamente per la restaurazione della democrazia nella vita civile dei paesi partner dell'iniziativa MEDA.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 5	*(seguito)*						
B7-7 0 6	***Sostegno alla libertà di espressione e, più particolarmente, alla libertà di stampa*** Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-7 0 5 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 é di 9 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	9 000 000		3 000 000	6 000 000		
Totale	9 000 000		3 000 000	6 000 000		

B7-7 0 6 *Ex articolo B7-5 2 6*

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.1.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 novembre 1993, sulla tutela dei diritti dei giornalisti impegnati in missioni pericolose (GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 347).

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 7	***Sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono un aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo*** Stanziamenti dissociati	6 000 000	5 800 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000,—	1 629 600,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-7 0 7

Ex articolo B7-5 2 7

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 marzo 1993, sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti umani per gli anni 1991-1992 (GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 214).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	370 400	370 400				
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 000 000	4 629 600	370 400			
Stanziamenti 1996	6 000 000		5 429 600	570 400		
Totale	11 370 400	5 000 000	5 800 000	570 400		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 8	***Aiuti al popolo Tuareg*** Stanziamenti dissociati	—	—	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	90 750 000	80 200 000	75 960 000	64 440 000	59 386 593,69	27 497 296,25
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-7 0	90 750 000	80 200 000	75 960 000	64 440 000	59 386 593,69	27 497 296,25
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	90 750 000	80 200 000	75 960 000	64 440 000	59 386 593,69	27 497 296,25
	Totale del titolo B7-7	**90 750 000**	**80 200 000**	**75 960 000**	**64 440 000**	**59 386 593,69**	**27 497 296,25**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-7 0 — INIZIATIVA EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-7 0 8	*Ex voce B7-5 0 1 7* Articolo destinato a fornire sostegno materiale al popolo Tuareg. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	p.m.	p.m.	—			

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-8

ASPETTI ESTERNI DI DETERMINATE POLITICHE COMUNITARIE

CAPITOLO B7-8 0 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-8 0						
B7-8 0 0	***Accordi internazionali in materia di pesca*** Stanziamenti dissociati	245 000 000 (1)	235 000 000 (1)	221 000 000 (2)	221 000 000 (2)	258 293 635,22	140 584 728,27

(1) Uno stanziamento di 35 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 59 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-8

ASPETTI ESTERNI DI DETERMINATE POLITICHE COMUNITARIE

CAPITOLO B7-80 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA

Articolo Voce	Commento
B7-800	Regolamento (CEE) n. 2210/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico (GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 7.). Regolamento (CEE) n. 2212/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi (GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 16); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 420/91 (GU n. L 53 del 27. 2. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2213/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi (GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/90 (GU n. L 125 del 15. 5. 1990, pag. 1). Decisione 81/1053/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativa alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Canada (GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 53). Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con taluni paesi terzi della regione dei Caraibi le cui acque sono tradizionalmente frequentate dai pescatori della Comunità. Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio, del 28 marzo 1993, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea (GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3680/92 (GU n. L 379 del 23. 12. 1992, pag. 1). Decisione 83/652/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1983, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e il governo del Canada riguardante le loro relazioni in materia di pesca (GU n. L 371 del 31. 12. 1983, pag. 34); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3675/93 (GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 477/84 del Consiglio, del 21 febbraio 1984, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe (GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1295/91 (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1966/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale (GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/90 (GU n. L 125 del 15. 5. 1990, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 223/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 224/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativo alla conclusione del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 13); accordo modificato da ultimo dalla decisione 89/650/CEE (GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 80). Regolamento (CEE) n. 780/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 25); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 983/93 (GU n. L 106 del 30. 4. 1993, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1986, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con il Kenia, la Somalia e la Tanzania.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 0 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 0 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 0 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 1580/87 del Consiglio, del 2 giugno 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia e che fissa delle disposizioni per la sua applicazione (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 634/94 (GU n. L 79 del 23. 3. 1994, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1708/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle (GU n. L 160 del 20. 6. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2718/93 (GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 2143/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/93 (GU n. L 64 del 16. 3. 1993, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 24 novembre 1987, che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di pesca con Gibuti. Regolamento (CEE) n. 3620/87 del Consiglio, del 30 novembre 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola (GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 594/93 (GU n. L 64 del 16. 3. 1993, pag. 3). Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1987, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con il Gabon, il Ghana e la Liberia. Regolamento (CEE) n. 4143/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania e che fissa disposizioni per la sua applicazione (GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dalla decisione 93/605/CE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 18). Regolamento (CEE) n. 1494/88 del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 18); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2885/92 (GU n. L 288 del 3. 10. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2054/88 del Consiglio, del 23 giugno 1988, relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione (GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3954/92 (GU n. L 407 del 31. 12. 1992, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 26 settembre 1988, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con lo Sri Lanka, le Maldive e la Nigeria. Decisione del Consiglio, del 13 aprile 1989, che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di pesca con Malta. Regolamento (CEE) n. 1616/89 del Consiglio, del 5 giugno 1989, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 23 aprile 1990, che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di pesca con la Namibia. Regolamento (CEE) n. 1237/90 del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Sierra Leone sulla pesca al largo della Sierra Leone (GU n. L 125 del 15. 5. 1990, pag. 27). Regolamento (CEE) n. 2321/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde (GU n. L 212 del 9. 8. 1990, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con l'Argentina, il Cile, la Colombia, il Messico, il Perù e l'Uruguay. Regolamento (CEE) n. 3939/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Côte d'Ivoire sulla pesca al largo della Côte d'Ivoire (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3941/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 24). Regolamento (CEE) n. 519/93 del Consiglio, del 2 marzo 1993, relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone (GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 0 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 0 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 0 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 520/93 del Consiglio, del 2 marzo 1993, relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica lettone (GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 521/93 del Consiglio, del 2 marzo 1993, relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica lituana (GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 1737/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3447/93 del Consiglio, del 28 settembre 1993, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 1). Regolamento (CE) n. 3329/93 del Consiglio, del 29 novembre 1993, relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica (GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi di pesca che l'Unione europea ha negoziato o intende negoziare con taluni paesi (segnatamente: Guinea-Bissau, Senegal, Guinea equatoriale, Guinea, São Tomé e Príncipe, Marocco, Mauritania, Capo Verde, Seicelle, Madagascar, Angola, Mozambico, Gambia, Dominica, Somalia, Kenia, Tanzania, Comore, Gabon, Sierra Leone, Maurizio, Sri Lanka, Maldive, Costa d'Avorio, Liberia, Namibia, Canada, Groenlandia, Gibuti, Ghana, Nigeria, Malta, Argentina, Cile, Colombia, Messico, Perù, Uruguay, Estonia, Lettonia, Lituania e Islanda). Esso copre anche le spese derivanti: — dal contributo annuo al programma di ripopolamento delle riserve di salmoni del Mar Baltico attuato dalla Svezia; — dai contributi dell'Unione europea ai bilanci delle organizzazioni internazionali (compresi i fondi volontari), quali l'adesione dell'Unione europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (settore della pesca), dalle spese specifiche da rimborsare al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare nonché dalle spese derivanti dalla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle organizzazioni internazionali nel settore della pesca. Possono eventualmente essere imputate a questo articolo le spese di partecipazione dei rappresentanti dei paesi terzi ai negoziati e alle riunioni nei consessi e negli organismi internazionali, quando la loro presenza risulti necessaria per tutelare gli interessi comunitari.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 0 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 0 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	245 000 000	235 000 000	221 000 000	221 000 000	258 293 635,22	140 584 728,27
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 0	245 000 000	235 000 000	221 000 000	221 000 000	258 293 635,22	140 584 728,27
	CAPITOLO B7-8 1						
B7-8 1 0	***Life (strumento finanziario per l'ambiente) — Azioni al di fuori del territorio comunitario*** Stanziamenti dissociati	6 000 000	6 000 000	5 750 000	6 500 000	4 774 928,75	1 364 799,94

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 0 — ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PESCA *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE

Articolo Voce	Commento

B7-8 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 245 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	128 016 721	100 000 000	20 000 000	8 016 721		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	280 000 000 (1)	180 000 000	80 000 000	20 000 000		
Stanziamenti 1996	280 000 000 (2)		170 000 000	110 000 000		
Totale	688 016 721	280 000 000 (1)	270 000 000 (2)	138 016 721		

(1) Di cui 59 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 35 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B7-8 1 0 Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1).

Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 maggio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 12).

Lo strumento finanziario per l'ambiente mira in generale a contribuire all'attuazione della politica ambientale e della normativa ambientale della Comunità.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 1 0	*(seguito)*						
B7-8 1 1	***Partecipazione alle attività internazionali in materia di ambiente*** Stanziamenti dissociati	4 400 000	4 000 000	4 200 000	3 800 000	4 197 482,28	3 998 271,72

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 1 0	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire i contributi finanziari alle azioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. ... . Lo stanziamento copre anche le misure di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 6 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	6 910 128	3 500 000	1 400 000	1 100 000	910 128	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	5 750 000	3 000 000	1 000 000	900 000	850 000	
Stanziamenti 1996	6 000 000		3 600 000	1 100 000	1 300 000	
Totale	18 660 128	6 500 000	6 000 000	3 100 000	3 060 128	

B7-8 1 1 *Ambiente internazionale*

Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11).

Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/92 della Commissione (GU n. L 201 del 20. 7. 1992, pag. 1).

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8).

Decisione del Consiglio, del 19 settembre 1989, che autorizza la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati volti a completare l'allegato IV della convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico per quanto riguarda taluni composti organoclorati.

Decisione 90/160/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativa alla conclusione della convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio (GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 18).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 25 marzo 1992, relativa alla conclusione in nome della Comunità della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (GU n. C 104 del 24. 4. 1992, pag. 5), modificata il 30 marzo 1993 (GU n. C 112 del 22. 4. 1993, pag. 15).

Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU n. L 39 del 16. 2. 1993, pag. 1).

Decisione 93/361/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1993, concernente l'adesione della Comunità al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri (GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 14).

Decisione 93/550/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 20).

Decisione 94/156/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa all'adesione della Comunità alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974) (GU n. L 73 del 16. 3. 1994, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 1 1	*(seguito)* Decisione 94/157/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki, modificata nel 1992) (GU n. L 73 del 16. 3. 1994, pag. 19). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 luglio 1994, relativa all'adesione della CE all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU n. C 229 del 18. 8. 1994, pag. 10). Decisione 94/562/CE del Consiglio, del 25 luglio 1994, relativa alla firma da parte della Comunità europea dell'accordo sull'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea di tale accordo e della parte XI della Convenzione (GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 9). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 settembre 1994, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) (GU n. C 278 del 5. 10. 1994, pag. 8). Posizione comune (CE) n. 39/94, definita dal Consiglio il 19 settembre 1994, in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) sugli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata (GU n. C 301 del 27. 10. 1994, pag. 34). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Comissione il 9 gennaio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU n. C 172 del 7. 7. 1995, pag. 1). Decisione 95/308/CE del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 42). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dell'Unione europea al finanziamento delle convenzioni internazionali in materia ambientale qui di seguito elencate: — convenzione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino d'origine tellurica (firmata dalla Comunità il 26 giugno 1975 e ratificata l'8 agosto 1978); — convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico (accordo di Berna) (firmata dalla Comunità il 3 dicembre 1976 e ratificata il 26 settembre 1978); — convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (programma Emep) (firmata dalla Comunità il 14 novembre 1979 e ratificata il 15 luglio 1982; protocollo Emep firmato dalla Comunità il 28 settembre 1984); — convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (stipulata dalla Comunità il 3 dicembre 1981); — convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (firmata dalla Comunità il 23 giugno 1979 e ratificata il 1° agosto 1983); — convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono la cui conclusione è stata decisa dal Consiglio il 14 ottobre 1988 con decisione 88/540/CEE (GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8); — convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (firmata dalla Comunità nel marzo del 1990); — convenzione di Ratisbona relativa alla cooperazione idro-economica nel bacino del Danubio (firmata il 1° dicembre 1987). Esso copre anche il finanziamento delle seguenti azioni: — realizzazione del piano d'azione per il Mediterraneo (Piano blu, programmi di azioni prioritarie, programma Medpol per la sorveglianza continua e la ricerca sull'inquinamento nel Mediterraneo), la cui parte giuridica è costituita dalla convenzione quadro di Barcellona e dai protocolli ad essa allegati; — lavori del gruppo d'intervento incaricato di preparare uno studio internazionale sul Mare del Nord la cui creazione è stata decisa nel corso della seconda conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord svoltasi il 24 e 25 novembre 1987 a Londra; — azioni intraprese (conformemente all'articolo 130 R, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea) in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di ambiente, in particolare con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; — preparazione di nuove convenzioni internazionali e attuazione delle convenzioni internazionali esistenti in materia di ambiente.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 1 1	*(seguito)* *Ambiente globale* Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8). Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1989, sull'effetto serra e la Comunità (GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 4). La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità (GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulle foreste tropicali e sugli aspetti connessi allo sviluppo, che fa seguito alla comunicazione della Commissione (doc. 6723/90 del 19. 9. 1990). Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990. Conclusioni del Consiglio, del 29 ottobre 1990, per quanto riguarda la politica di protezione del clima (doc. 9612/90 del 9. 11. 1990). Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 (GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41). Decisione 91/690/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle Parti del protocollo (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 28). Comunicazione della Commissione, del 1° giugno 1992, «Una strategia comunitaria per limitare le emissioni di CO_2 e migliorare l'efficienza energetica» [COM(92) 246 def.]. Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, sui principi in materia di conservazione e di sviluppo delle foreste. Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1992. Regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1). Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO_2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 31). Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU n. L 309 del 13. 12. 1993, pag. 1). Decisione 94/68/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1993, concernente la conclusione dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 33 del 7. 2. 1994, pag. 1). Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU n. L 33 del 7. 2. 1994, pag. 11). Regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1). Quest'azione riguarda: — la salvaguardia dello strato di ozono, — il rapporto tra energia e ambiente, in particolare le misure connesse all'effetto serra, — la protezione delle foreste, in particolare tropicali, — la protezione della diversità biologica, — gli altri problemi ambientali di natura globale, in particolare la desertificazione, la protezione dell'Antartico e il rapporto popolazione-ambiente. Stanziamento destinato a coprire, in particolare, i contributi finanziari alle azioni specifiche e le azioni di valutazione tecnica. Esso copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 1 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 400 000 ECU.
Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	4 325 973	2 500 000	1 200 000	400 000	225 973	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	4 200 000	1 300 000	1 400 000	1 000 000	500 000	
Stanziamenti 1996	4 400 000		1 400 000	1 500 000	1 500 000	
Totale	12 925 973	3 800 000	4 000 000	2 900 000	2 225 973	

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 1 2	***Partecipazione al Fondo mondiale per la tutela dell'ambiente*** Stanziamenti dissociati	4 000 000	4 000 000	p.m. (1)	p.m. (1)	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	14 400 000	14 000 000	9 950 000	10 300 000	8 972 411,03	5 363 071,66
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 1	14 400 000	14 000 000	9 950 000	10 300 000	8 972 411,03	5 363 071,66

(1) Uno stanziamento di 3 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 1 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA AMBIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-8 1 2

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 000 000 (1)	3 000 000				
Stanziamenti 1996	4 000 000		4 000 000			
Totale	7 000 000	3 000 000 (1)	4 000 000			

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 2 — OBBLIGHI FINANZIARI DERIVANTI DAGLI ACCORDI FRA L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

CAPITOLO B7-8 3 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMUNITARIA DEL TURISMO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-8 2						
B7-8 2 0	***Accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura* (FAO)** Stanziamenti dissociati	250 000	250 000	250 000	250 000	204 726,73	204 726,73
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	250 000	250 000	250 000	250 000	204 726,73	204 726,73
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 2	250 000	250 000	250 000	250 000	204 726,73	204 726,73
	CAPITOLO B7-8 3						
B7-8 3 0	***Promozione del turismo europeo nei paesi terzi*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	500 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 2 — OBBLIGHI FINANZIARI DERIVANTI DAGLI ACCORDI FRA L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

CAPITOLO B7-8 3 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMUNITARIA DEL TURISMO

Articolo Voce	Commento

B7-8 2 0

Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, riguardante l'adesione della Comunità all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Decisione della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, del 26 novembre 1991, che accoglie l'adesione della Comunità.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 250 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	250 000	250 000				
Stanziamenti 1996	250 000		250 000			
Totale	500 000	250 000	250 000			

B7-8 3 0

Decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26).

Articolo destinato a coprire azioni pilota volte a promuovere l'Unione europea come meta turistica per i turisti provenienti da paesi terzi, in particolare dagli Stati Uniti d'America e dal Giappone.

Le campagne di promozione devono estendersi alle nuove strutture specializzate per i turisti quali le strutture per handicappati e quelle nel settore della cultura, del turismo agricolo e dello sport. Si dovrà prestare la massima attenzione all'impiego della televisione quale mezzo efficace di promozione.

Questo articolo copre altresì campagne di pubblicità negli Stati Uniti d'America e in Giappone. Il Sud-Est asiatico, l'Australia e l'America del Sud dovranno anch'essi, in futuro, formare oggetto di campagne analoghe, per attirare turisti originari di questi paesi.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 3 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMUNITARIA DEL TURISMO *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 4 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DEI TRASPORTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 3 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	500 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	500 000,—
	CAPITOLO B7-8 4						
B7-8 4 0	***Aspetti esterni della politica dei trasporti*** Stanziamenti dissociati	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 3 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMUNITARIA DEL TURISMO *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 4 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DEI TRASPORTI

Articolo Voce	Commento
B7-8 3 0	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	499 628			499 628		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	499 628	p.m.	p.m.	499 628		

B7-8 4 0	Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli da 74 a 84 e da 129 B a 129 D. Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1987, riguardante un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai traffici transoceanici con i paesi dell'Africa occidentale e centrale [COM(87) 417 def.]. Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1). Comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 1992, Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti — Una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile (Libro bianco) [COM(92) 494 def.].

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 4 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 4 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 4 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DEI TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 4 0	*(seguito)* Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che autorizza la Commissione ad aprire negoziati tra la Comunità e alcuni paesi terzi circa le norme applicabili al trasporto di merci e di passeggeri per via navigabile tra le parti interessate. Raccomandazione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, per una decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati tra la Comunità e alcuni paesi terzi in materia di trasporto su strada di merci e di passeggeri [SEC(92) 2264 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 maggio 1993, sul Libro bianco per lo sviluppo futuro di una politica comune dei trasporti (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 164). Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 aprile 1994, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU n. C 220 dell'8. 8. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 24 ottobre 1994, relativa alla situazione dell'aviazione civile europea (GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 2). Risoluzione del Consiglio, del 24 ottobre 1994, concernente il trasporto stradale di merci nel mercato interno (GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 4). Conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 9 e del 10 dicembre 1994, in particolare gli allegati IV e V. Raccomandazione della Commissione, del 1° marzo 1995, in vista di una decisione del Consiglio che autorizzi la Commissione ad avviare negoziati tra la Comunità e la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia per la conclusione di accordi nel settore dei trasporti aerei [SEC(95) 328 def.]. Disposizioni relative ai trasporti e all'infrastruttura degli accordi di associazione con la Bulgaria, Cipro, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Turchia. Disposizioni relative ai trasporti degli accordi di partenariato e di cooperazione con la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia e l'Ucraina. Accordi sui trasporti con la Croazia, la Slovenia e la Svizzera. Disposizioni relative ai trasporti degli accordi di cooperazione con l'Algeria, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, la Siria e la Tunisia. Stanziamento destinato a finanziare le azioni preparatorie per l'estensione delle reti transeuropee e l'attuazione a livello europeo di una politica comune sostenibile nel settore dei trasporti, la preparazione della conclusione e dell'attuazione degli accordi bilaterali e multilaterali e il seguito della seconda conferenza paneuropea sui trasporti svoltasi a Creta nel 1994.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 4 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DEI TRASPORTI *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 4 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 4	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000		
	CAPITOLO B7-8 5						
B7-8 5 0	***Relazioni commerciali esterne e OMC***						
	Stanziamenti dissociati	2 300 000	2 300 000	2 000 000	1 200 000	8 087 061,86	7 092 983,72

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 4 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DEI TRASPORTI *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo Voce	Commento

B7-8 4 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 1 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 000 000	500 000	500 000			
Stanziamenti 1996	1 500 000		750 000	750 000		
Totale	2 500 000	500 000	1 250 000	750 000		

B7-8 5 0 *Ex voce B7-5 0 2 1*

Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71).

Questo stanziamento è destinato a coprire le azioni della Commissione nel quadro delle relazioni multilaterali economiche e commerciali nonché l'attuazione degli accordi commerciali internazionali, oltre a permettere alla Commissione di partecipare all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di applicare i risultati dell'Uruguay Round.

Le relazioni commerciali multilaterali devono contribuire efficacemente all'armonioso sviluppo dell'economia e del commercio mondiali ai fini di una politica comune che comprenda, in particolare, misure economiche e commerciali relative agli scambi di beni e servizi, alla proprietà intellettuale, agli appalti pubblici e agli investimenti.

Lo stanziamento copre anche le azioni nell'ambito delle relazioni bilaterali con i principali partner commerciali dell'Unione europea volte a migliorare la reciproca comprensione dei problemi connessi al commercio internazionale.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 5 0	*(seguito)*						
B7-8 5 1	***Promozione delle esportazioni dell'Unione europea verso il Giappone*** Stanziamenti dissociati	13 000 000	12 500 000	9 140 000	8 540 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-8 5 0 *(seguito)*

Sono altresì imputate a questo articolo le azioni della Commissione sui nuovi temi del commercio mondiale multilaterale quali l'ambiente, la concorrenza e le questioni sociali.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione, sviluppo di banche dati e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 300 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	2 000 000	1 200 000	800 000			
Stanziamenti 1996	2 300 000		1 500 000	800 000		
Totale	4 300 000	1 200 000	2 300 000	800 000		

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.

B7-8 5 1 *Ex voce B7-5 0 2 2 (in parte)*

Conclusioni del Consiglio, del 10 marzo 1986, collegate alle relazioni tra la Comunità e il Giappone.

Conclusioni del Consiglio, del 20 luglio 1987, collegate alle relazioni tra la Comunità e il Giappone.

Conclusioni del Consiglio, del 25 aprile 1988, collegate alle relazioni fra la Comunità ed il Giappone.

Conclusioni del Consiglio del 13 marzo 1990.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 21 maggio 1992, Una prospettiva coerente e globale: un bilancio delle relazioni tra la Comunità e il Giappone [COM(92) 219 def.].

Conclusioni del Consiglio del 15 giugno 1992.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, dell'8 marzo 1995, Europa e Giappone: le prossime mosse [COM(95) 73 def.].

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 maggio 1995, relativa all'attuazione da parte della Commissione di azioni volte a promuovere le esportazioni verso il Giappone (GU n. C ... del ..., pag. ...).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a:

— un programma di formazione, da realizzarsi in Giappone o nell'Unione europea, destinato a familiarizzare dirigenti di imprese europee con la lingua, la cultura e la struttura del mercato giapponese [Executive Training Programme (ETP)];

— azioni specifiche settoriali e altre misure, decise previa consultazione dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali europei, volte ad avviare contatti diretti tra industriali europei e giapponesi, allo scopo di incentivare lo sviluppo delle relazioni commerciali con il Giappone;

— altre attività a carattere promozionale intese a migliorare la conoscenza del mercato giapponese e a sviluppare gli scambi tra Comunità e Giappone;

— misure intese a migliorare le relazioni commerciali tra l'Unione europea e il Giappone mediante seminari d'informazione, studi e conferenze, mettendo in contatto dirigenti europei e giapponesi.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 5 1	*(seguito)*						
B7-8 5 2	***Accesso al mercato dei paesi terzi*** Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (2)	3 980 000	3 370 000	0,—	0,—

(1) Uno stanziamento di 6 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 6 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-8 5 1 *(seguito)*

Gli annunci occupazionali dovrebbero essere destinati in particolare alle donne e indicare che, in caso di qualifiche di pari livello, saranno preferite le candidate. Andrebbe contemplato un incremento annuo del numero delle donne con compiti manageriali.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 13 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	9 140 000	8 540 000	600 000			
Stanziamenti 1996	13 000 000		11 900 000	1 100 000		
Totale	22 140 000	8 540 000	12 500 000	1 100 000		

Le eventuali entrate provenienti dalla partecipazione finanziaria di terzi alle attività promozionali, in particolare al programma ETP, danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

B7-8 5 2 *Ex voce B7-5 0 2 2 (in parte)*

Questo articolo è destinato a promuovere l'accesso ai mercati dei paesi terzi in seguito agli accordi dell'Uruguay Round, che hanno offerto nuove opportunità all'industria europea creando, nel contempo, un sistema commerciale su scala mondiale.

Le attività europee in materia di accesso ai mercati si concentreranno sui mercati in piena espansione, ma di difficile penetrazione, che potranno beneficiare della massa critica di un'impostazione paneuropea.

Si considerano zone prioritarie l'Estremo Oriente, l'Asia sud-orientale e il Medio Oriente, ma potranno essere attuate azioni specifiche complementari per altri nuovi mercati.

L'attività europea riguarderà soprattutto i settori più dinamici, ma contribuirà al tempo stesso a migliorare la competitività e l'immagine di un'industria europea tecnologicamente forte, segnatamente per quanto riguarda l'alta tecnologia, le telecomunicazioni, l'energia, l'ambiente, la sanità e i trasporti.

Questo articolo copre anche le azioni volte ad aiutare le imprese dell'Unione europea produttrici di tessili, capi di abbigliamento, cuoio e calzature a conquistare nuovi mercati. Ci si concentrerà in modo particolare sui mercati che in passato è stato difficile conquistare e su quelli che si stanno aprendo in seguito agli accordi sull'accesso ai mercati dell'Uruguay Round.

Individuazione dei mercati

Sono altresì imputati al presente articolo, in particolare:

— gli studi di mercato;

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 5 2	*(seguito)*						
B7-8 5 3	***OCSE — Accordo nel settore cantieristico*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-8 5 2 *(seguito)*

— il potenziamento dell'industria europea, mediante aiuti per la partecipazione dell'industria europea alle fiere commerciali settoriali organizzate per questi mercati specifici oppure mediante la partecipazione collettiva sotto la bandiera comunitaria o l'organizzazione di fiere riservate all'industria europea. L'industria comunitaria potrà così prendere i contatti iniziali necessari per penetrare nei nuovi, difficili mercati;

— il sostegno dei forum commerciali organizzati congiuntamente dall'industria locale nei paesi terzi, che contribuiscono in larga misura all'instaurazione di contatti approfonditi con gli operatori economici locali e vengono strutturati in funzione delle esigenze delle imprese europee partecipanti.

Promozione dell'immagine del prodotto europeo di qualità

Sostegno della competitività a lungo termine delle imprese europee e promozione dell'immagine di alta qualità dei prodotti europei sui mercati più dinamici.

Azioni riguardanti l'apertura dei mercati

Sostegno all'industria europea per l'organizzazione di azioni specifiche di accesso ai mercati incentrate sulla cooperazione commerciale, sugli investimenti, sulla prospezione dei mercati, sull'avvio di campagne bilaterali o multilaterali finalizzate all'apertura dei mercati, ad esempio nel quadro della Trade Barriers Regulation.

Questo articolo copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	3 980 000	3 370 000		610 000		
Stanziamenti 1996	6 500 000 (1)		6 000 000	500 000		
Totale	10 480 000	3 370 000	6 000 000 (1)	1 110 000		

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B7-8 5 3 *Nuovo articolo*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113.

Decisione 95/.../CE del Consiglio, del 3 marzo 1995 (GU n. L ... del ... 1995, pag. ...).

Articolo destinato a coprire la partecipazione della Commissione alle spese derivanti dall'attuazione e dal funzionamento del gruppo delle parti istituite nel quadro dell'accordo OCSE sul settore cantieristico (articolo 3 dell'accordo).

Esso copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 5 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	15 300 000	14 800 000	15 120 000	13 110 000	8 087 061,86	7 092 983,72
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 5	15 300 000	14 800 000	15 120 000	13 110 000	8 087 061,86	7 092 983,72
	CAPITOLO B7-8 6						
B7-8 6 0	***Cooperazione doganale e assistenza internazionale*** Stanziamenti dissociati	2 000 000	700 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 5 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE *(seguito)*

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo Voce	Commento

B7-8 5 3 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994 Stanziamenti 1995 Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

B7-8 6 0 *Nuovo articolo*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113.

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1).

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1995, recante adozione di un programma di azione per le dogane comunitarie (Dogane 2000) (GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4), modificata il 6 ottobre 1995 (GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 32).

La base giuridica delle azioni di assistenza tecnica è costituita dai vari accordi di cooperazione, di libero scambio e di unione doganale conclusi dalla Comunità con numerosi paesi terzi, qui di seguito elencati.

Europa

— Associazione europea di libero scambio,

— Spazio economico europeo (GU n. L 1 del 3. 1. 1994),

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 6 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 6 0	*(seguito)* — Svizzera: accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189); accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 19), — Norvegia: accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2), — Isole Færøer: accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer (GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 2), — Andorra: accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 16), — San Marino: accordo interinale di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14). *Paesi mediterranei* — Cipro: accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2), — Malta: accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2), — Turchia: accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64), — Israele: accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3), — paesi del Magreb (Algeria, Marocco, Tunisia): accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2); accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2); accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2), — paesi del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria): accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2); accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 2); accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 2); accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 2). *Paesi dell'Europa centrale* — Polonia: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2), — Ungheria: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2), — Repubblica ceca: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 2), — Repubblica slovacca: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2), — Bulgaria: accordo europeo, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 2), — Romania: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2), — Slovenia: accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica slovena (GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 2); accordo europeo in corso di negoziato, — Croazia: accordo di cooperazione; direttive in corso, — Albania: accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Albania, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (GU n. L 343 del 25. 11. 1992, pag. 2), — paesi baltici (Estonia, Lituania, Lettonia): accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (GU n. L 373 del 31. 12. 1994, pag. 2); accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 2); accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra (GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 2); accordi europei in corso di negoziato.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 6 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 6 0	*(seguito)* *Paesi della Comunità degli Stati indipendenti* — Russia: accordo interinale di partenariato e di cooperazione, siglato il 29 dicembre 1994, — Ucraina: accordo interinale di partenariato e di cooperazione, siglato il 14 guigno 1994, — Kazakistan: accordo interinale di partenariato e di cooperazione, siglato il 22 dicembre 1994, — Kirghizistan: accordo interinale di partenariato e di cooperazione, siglato il 25 gennaio 1995, — Moldavia: accordo interinale di partenariato e di cooperazione in fase di negoziato, — Bielorussia: accordo interinale di partenariato e di cooperazione in fase di negoziato, — Georgia: colloqui esplorativi previsti per il 23-24 giugno 1995, — Armenia: colloqui esplorativi previsti per marzo 1995, — Azerbaigian: colloqui esplorativi previsti per marzo 1995. *America* — Canada: accordo di cooperazione doganale in fase di negoziato, — Stati Uniti: accordo di cooperazione doganale in fase di negoziato, — Argentina: accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la repubblica argentina (GU n. L 295 del 26. 10. 1990, pag. 67), — Brasile: accordo quadro di cooperazione firmato il 29 guigno 1992 (GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 54), — Cile: accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Cile (GU n. L 79 del 26. 3. 1991, pag. 2), — SIECA (Sistema di integrazione economica centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama): accordo quadro di cooperazione firmato il 23 aprile 1993, — Messico: accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 2), — Paraguay: accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay (GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 72), — Uruguay: accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 2), — Mercosur: negoziati in corso per un accordo interregionale, — America latina: direttive di negoziato di un accordo per il controllo dei precursori della droga previste per il 1996. *Asia* — Corea: accordo di cooperazione doganale in fase di negoziato, — Hong Kong: colloqui esplorativi in corso, — India: accordo di partenariato e di sviluppo, entrato in vigore il 1° agosto 1994, — Macao: accordo commerciale e di cooperazione, firmato il 15 guigno 1992, — Mongolia: accordo di cooperazione commerciale ed economica, firmato il 16 guigno 1992, — Vietnam: accordo quadro di commercio e di cooperazione in fase di negoziato, — Nepal: direttive di negoziato in fase di discussione in sede di Consiglio, — Sri Lanka: accordo di partenariato e di sviluppo siglato l'8 dicembre 1993, — Cina: azione di assistenza tecnica in corso in base ad uno scambio di lettere, — ASEAN: negoziati in corso per un accordo sul controllo dei precursori della droga.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 6 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 000 000	700 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 6	2 000 000	700 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 6 — ASPETTI ESTERNI DELLA POLITICA DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 6 0	*(seguito)*

Questo stanziamento è destinato a coprire il corretto svolgimento e il coordinamento delle azioni di cooperazione doganale e di assistenza ai paesi terzi in materia doganale e fiscale, contribuendo allo sviluppo degli scambi commerciali con i paesi terzi grazie all'armonizzazione e alla semplificazione delle procedure doganali, rendendo più efficace la lotta contro le frodi commerciali connesse agli scambi internazionali e la lotta contro il traffico illecito di precursori della droga, di opere d'arte, di materie nucleari, ecc. e sostenendo la strategia globale di preadesione dei paesi associati adottata ad Essen.

Le spese operative comprendono essenzialmente:

— il finanziamento di azioni di monitoraggio, gruppi di lavoro, operazioni o esperimenti pilota e seminari con i funzionari delle amministrazioni dei paesi terzi;

— il finanziamento di studi, analisi o simulazioni;

— il finanziamento di azioni d'informazione e di programmi di comunicazione;

— il finanziamento di azioni di assistenza, di formazione e di sostegno tecnico a favore dei paesi terzi;

— contributi finanziari ad azioni di comunicazione e d'informazione avviate da paesi terzi e da organismi esterni;

— il finanziamento dell'organizzazione di riunioni bilaterali e multilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi, nonché la partecipazione a dette riunioni.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995						
Stanziamenti 1996	2 000 000		700 000	700 000	600 000	
Totale	2 000 000		700 000	700 000	600 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-8 7						
B7-8 7 0	***Accordi di cooperazione economica e commerciale con i paesi terzi***						
	Stanziamenti dissociati	8 500 000	7 500 000	8 250 000	7 000 000	8 087 061,86	7 092 983,72
B7-8 7 1	***Compensazione per le produzioni di banane dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico***						
	Stanziamenti dissociati	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	13 996 781,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI

Articolo Voce	Commento

B7-8 7 0 *Ex voce B7-5 0 2 0*

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di varie azioni, in particolare nei settori industriale, scientifico e tecnico, energetico, minerario, dei trasporti, delle comunicazioni, del turismo, dell'agricoltura e della pesca, a seguito degli accordi di cooperazione firmati con l'Associazione dei paesi dell'Asia del Sud-Est, Macao, l'India, il Pakistan, il Bangladesh, lo Sri Lanka, la Cina, il Messico, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay, l'Argentina, il Cile, il Patto andino, l'ex Iugoslavia, il Canada, la Romania, la Mongolia, Israele, lo Yemen, i paesi dell'America centrale, i paesi del Golfo Persico, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Polonia, gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e, eventualmente, altri paesi che hanno firmato accordi di cooperazione durante l'anno.

Esso copre anche le azioni seguenti:

— un sostegno dinamico dell'insieme dei negoziati economici e commerciali condotti dalla Commissione (statistiche, studi, simulazione, ecc.),

— il controllo dell'applicazione degli accordi da parte dei paezi terzi. In altri termini, il monitoraggio della trasposizione nell'ordinamento giuridico dei paesi terzi, sotto forma di disposizioni legislative e regolamentari, degli impegni multilaterali o bilaterali contratti,

— la valutazione dell'impatto di tali accordi sui vari settori di produzione dell'economia comunitaria.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese incluse nell'assistenza tecnica e i seminari relativi al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea nonché altri aspetti connessi con l'accesso al mercato dell'Unione europea.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 8 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	12 032 036	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 032 036	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	8 250 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 250 000	
Stanziamenti 1996	8 500 000		2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000
Totale	28 782 036	7 000 000	7 500 000	7 500 000	5 282 036	1 500 000

B7-8 7 1 *Ex voce B7-5 0 2 3*

Regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane (GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica ed il sostegno ai proventi dei produttori dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico a seguito dell'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 7 1	*(seguito)*						
B7-8 7 2	***Promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro degli accordi di cooperazione economica e commerciale***						
	Stanziamenti dissociati	50 000 000	45 000 000	42 000 000	35 000 000	38 977 632,50	26 943 009,23

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-8 7 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 40 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	13 996 781	13 000 000		996 781		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	40 000 000	27 000 000	13 000 000			
Stanziamenti 1996	40 000 000		27 000 000	13 000 000		
Totale	93 996 781	40 000 000	40 000 000	13 996 781		

B7-8 7 2 *Ex articolo B7-5 0 0*

Regolamento (CEE) n. 319/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo all'attuazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario EC Investment Partners destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo (GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 1).

Posizione comune (CE) n. 6/95, definita dal Consiglio il 22 maggio 1995, in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo ed al Sudafrica (GU n. C 160 del 26. 6. 1995, pag. 8).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di varia natura volte a favorire gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo legati alla Comunità da accordi di cooperazione economica e commerciale.

Esso copre altresì analoghe misure in Sudafrica, in linea con le disposizioni dell'accordo intermedio tra Unione europea e Sudafrica.

Sono previsti, in particolare, la promozione e il finanziamento, tramite una rete di banche e di organismi di promozione degli investimenti, delle joint venture tra imprese comunitarie e imprese dei paesi beneficiari, segnatamente a livello di piccole e medie imprese, comprese le imprese di economia sociale. L'assistenza finanziaria assume la forma di sovvenzioni, prestiti a breve termine o capitali di rischio rimborsabili unicamente in caso di risultati positivi.

Le quattro componenti dell'EC Investment Partners sono:

— azioni di promozione e di individuazione dei progetti e dei partner;

— studi di fattibilità e altre azioni finalizzate alla creazione di imprese comuni o agli investimenti;

— fabbisogno di capitale;

— formazione, assistenza tecnica o assistenza alla gestione.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze e congressi, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione, di cui sono parte integrante, escluse le spese che rientrano nel quadro della gestione dell'azione stessa o dell'amministrazione generale (vedi comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-8 7 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	98 500 000	92 500 000	90 250 000	82 000 000	61 061 475,36	34 035 992,95
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-8 7	98 500 000	92 500 000	90 250 000	82 000 000	61 061 475,36	34 035 992,95
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	376 950 000	358 500 000	337 570 000	327 160 000	336 619 310,20	187 781 503,33
	Totale del titolo B7-8	**376 950 000**	**358 500 000**	**337 570 000**	**327 160 000**	**336 619 310,20**	**187 781 503,33**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-8 7 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 50 milioni di ECU.
Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	50 092 014	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 092 014	
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	42 000 000	15 000 000	10 000 000	17 000 000		
Stanziamenti 1996	50 000 000		25 000 000	20 000 000	5 000 000	
Totale	142 092 014	35 000 000	45 000 000	47 000 000	15 092 014	

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-9

RISERVA

CAPITOLO B7-9 1 — RISERVA PER AIUTI D'URGENZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-9 1						
B7-9 1 0	***Riserva per aiuti d'urgenza*** Stanziamenti dissociati	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-9 1	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B7-9	**326 000 000**	**326 000 000**	**323 000 000**	**323 000 000**	**0,—**	**0,—**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	5 428 583 000	4 466 436 000	5 012 023 000	4 017 951 000	4 349 142 201,99	3 132 217 636,15
	Totale della sottosezione B7	**5 428 583 000**	**4 466 436 000**	**5 012 023 000**	**4 017 951 000**	**4 349 142 201,99**	**3 132 217 636,15**

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-9

RISERVA

CAPITOLO B7-9 1 — RISERVA PER AIUTI D'URGENZA

Articolo Voce	Commento
B7-9 1 0	Accordo interistituzionale, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della relativa procedura (GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1). In seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, le istituzioni hanno convenuto di iscrivere nel bilancio una riserva per aiuti d'urgenza. Questa riserva dovrebbe consentire, conformemente alle disposizioni del paragrafo 15, lettera c) dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, di soddisfare rapidamente le esigenze specifiche di aiuto in seguito ad avvenimenti non prevedibili al momento dell'elaborazione del bilancio, principalmente per azioni a carattere umanitario. Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso a tale riserva, convoca a breve termine una riunione a tre al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere alla riserva e all'importo richiesto. La mobilitazione della riserva si effettua mediante storni verso le linee di bilancio interessate.

SOTTOSEZIONE B8

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-0	**POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**						
B8-0 1	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	32 000 000	46 250 000	11 500 000	31 500 000	20 000 000,—	24 145 343,51
	Totale del titolo B8-0	**32 000 000**	**46 250 000**	**11 500 000**	**31 500 000**	**20 000 000,—**	**24 145 343,51**
	Totale della sottosezione B8	**32 000 000**	**46 250 000**	**11 500 000**	**31 500 000**	**20 000 000,—**	**24 145 343,51**

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

TITOLO B8-0

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-0 1						
B8-0 1 0	***Azione comune dell'Unione europea a Mostar*** Stanziamenti dissociati	32 000 000	36 250 000	10 000 000 (1)	30 000 000 (2)	20 000 000,—	24 145 343,51
B8-0 1 1	***Azione comune dell'Unione europea per un patto di stabilità*** Stanziamenti dissociati	—	—	1 000 000	1 000 000		

(1) Uno stanziamento di 50 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 35 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

TITOLO B8-0

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo Voce

Commento

B8-0 1 0

Ex articolo B8-1 0 0

Decisione 95/23/PESC del Consiglio, del 6 febbraio 1995, che integra la decisione 94/790/PESC relativa all'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea per proseguire l'azione di sostegno all'amministrazione della città di Mostar da parte dell'Unione europea (GU n. L 33 del 13. 2. 1995, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un'azione comune dell'Unione europea a Mostar.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996 è di 32 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare	10 004 657	9 250 000		754 657		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	60 000 000 (1)	55 750 000	4 250 000			
Stanziamenti 1996	32 000 000		32 000 000			
Totale	102 004 657	65 000 000 (2)	36 250 000	754 657		

(1) Di cui 50 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 35 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

B8-0 1 1

Ex articolo B8-1 0 1

Decisione 94/367/PESC del Consiglio, del 14 giugno 1994, relativa alla prosecuzione dell'azione comune adottata dal Consiglio, ai sensi dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, per la conferenza destinata a varare il Patto di stabilità (GU n. L 165 dell'1. 7. 1994, pag. 2).

Articolo destinato a coprire il finanziamento di un'azione comune dell'Unione europea per il patto di stabilità.

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-0 1 1	*(seguito)*						
B8-0 1 2	***Azione comune dell'Unione europea per la conferenza del 1995 sul trattato di non proliferazione*** Stanziamenti dissociati	—	—	500 000	500 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B8-0 1 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	1 000 000	1 000 000				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	1 000 000	1 000 000	—			

B8-0 1 2 *Ex articolo B8-1 0 2*

Decisione 94/509/PESC del Consiglio, del 25 luglio 1994, relativa all'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea e riguardante la preparazione della conferenza del 1995 degli Stati parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU n. L 205 dell'8. 8. 1994, pag. 1).

Articolo destinato a coprire il finanziamento di un'azione comune dell'Unione europea per la conferenza del 1995 sul trattato di non proliferazione.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	500 000	500 000				
Stanziamenti 1996	—		—			
Totale	500 000	500 000	—			

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-0 1 3	***Altre azioni comuni dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune*** Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	10 000 000 (2)	p.m. (3)	p.m. (4)	0,—	0,—

(1) Uno stanziamento di 30 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 22 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 48 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(4) Uno stanziamento di 38 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B8-0 1 3	*Ex articolo B8-1 0 3* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni in corso di negoziato, di altre azioni o delle azioni non previste che possono essere decise nell'arco dell'esercizio. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994						
Stanziamenti 1995	48 500 000 (1)	38 500 000	10 000 000			
Stanziamenti 1996	30 000 000 (1)		22 000 000	8 000 000		
Totale	78 500 000	38 500 000 (1)	32 000 000 (2)	8 000 000		

(1) Stanziamento iscritto al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 22 milioni di ECU iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-0 1 4	***Azione comune dell'Unione europea per la ricostruzione delle repubbliche dell'ex Iugoslavia***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	32 000 000	46 250 000	11 500 000	31 500 000	20 000 000,—	24 145 343,51
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-0 1	32 000 000	46 250 000	11 500 000	31 500 000	20 000 000,—	24 145 343,51
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	32 000 000	46 250 000	11 500 000	31 500 000	20 000 000,—	24 145 343,51
	Totale del titolo B8-0	**32 000 000**	**46 250 000**	**11 500 000**	**31 500 000**	**20 000 000,—**	**24 145 343,51**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	32 000 000	46 250 000	11 500 000	31 500 000	20 000 000,—	24 145 343,51
	Totale della sottosezione B8	**32 000 000**	**46 250 000**	**11 500 000**	**31 500 000**	**20 000 000,—**	**24 145 343,51**

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Politica estera e di sicurezza comune)

CAPITOLO B8-0 1 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B8-0 1 4	*Nuovo articolo* Articolo destinato ad accogliere l'iscrizione di stanziamenti nel caso in cui il Consiglio decidesse un'azione comune a favore della ricostruzione delle repubbliche dell'ex Iugoslavia. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1996: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1995	1996	1997	1998	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1995 ancora da liquidare Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1994 Stanziamenti 1995 Stanziamenti 1996	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

SOTTOSEZIONE B0

GARANZIE, RISERVE

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2	**GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI**						
B0-2 0	GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1	GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 2	GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 180 317,—	14 180 317,—
B0-2 3	RISERVA PER GARANZIE	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
B0-2 4	VERSAMENTI AL FONDO DI GARANZIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	293 720 000,—	293 720 000,—
	Totale del titolo B0-2	**326 000 000**	**326 000 000**	**323 000 000**	**323 000 000**	**307 900 317,—**	**307 900 317,—**
B0-3	**DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**						
B0-3 0	DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo B0-3	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
B0-4	**RISERVE E ACCANTONAMENTI**						
B0-4 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	629 320 000	392 370 000	494 950 000	819 650 000	0,—	0,—
B0-4 1	RISERVA PER IL REIMPIEGO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-4 2	RISERVA NEGATIVA	– 200 000 000	– 100 000 000				
	Totale del titolo B0-4	**429 320 000**	**292 370 000**	**494 950 000**	**819 650 000**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

Riepilogo degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-5	**COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI**						
B0-5 0	COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI	701 000 000	701 000 000	1 547 000 000	1 547 000 000		
	Totale del titolo B0-5	**701 000 000**	**701 000 000**	**1 547 000 000**	**1 547 000 000**		
	Totale della sottosezione B0	**1 456 320 000**	**1 319 370 000**	**2 364 950 000**	**2 689 650 000**	**307 900 317,—**	**307 900 317,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-2

GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-2 0						
B0-2 0 0	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 0 1	***Garanzia della Comunità europea sull'assunzione dei prestiti Euratom***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-2

GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Commento
B0-2 0 0	Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo ai prestiti comunitari (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1). Decisione 83/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica francese (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 44). Regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio, del 30 aprile 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 682/81 relativo al meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno della bilancia dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 59). Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea che figura nell'atto finale relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo. Decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1). Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 22). Decisione 93/67/CEE del Consiglio, del 18 gennaio 1993, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana (GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 121). La garanzia della Comunità europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie. La consistenza in capitale dei prestiti che possono essere così accordati dagli Stati membri è limitata a 14 miliardi di ECU. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 0 1	Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9). Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11). Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 28). Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 21).

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 0 1	*(seguito)*						
B0-2 0 2	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti destinati alla promozione di investimenti nella Comunità***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 0 1	*(seguito)* Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23). Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 26). L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 4 miliardi di ECU, di cui 500 milioni autorizzati con la decisione 77/270/Euratom, 500 milioni con la decisione 80/29/Euratom, 1 miliardo con la decisione 82/170/Euratom, 1 miliardo con la decisione 85/537/Euratom e 1 miliardo con la decisione 90/212/Euratom. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 0 2	Decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9). Decisione 79/486/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, recante applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16). Decisione 80/739/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 205 del 17. 8. 1980, pag. 19). Decisione 80/1103/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1980, che completa, per quanto riguarda la destinazione di una parte della seconda quota di prestiti, la decisione 80/739/CEE recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 19). Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21). Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27). Decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 19). Decisione 82/268/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1982, recante applicazione della decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 116 del 30. 4. 1982, pag. 16). Decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26). Decisione 83/308/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per il nuovo strumento comunitario al fine di promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31). Decisione 84/383/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1984, concernente l'applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 53).

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 0 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-2 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO B0-2 1						
B0-2 1 0	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria***						
B0-2 1 0 0	Garanzia della Comunità europea sulle prime due quote di un programma di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI

Articolo Voce	Commento
B0-2 0 2	*(seguito)* Decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 34). L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 6 830 milioni di ECU, di cui 1 miliardo di ECU autorizzati con la decisione 78/870/CEE, 1 miliardo di ECU con la decisione 82/169/CEE, 1 080 milioni di ECU con le decisioni 81/19/CEE e 81/1013/CEE, dal quale occorrerà dedurre gli importi dei prestiti attivi effettuati dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie e per le medesime finalità, 3 miliardi di ECU con la decisione 83/200/CEE e 750 milioni di ECU con la decisione 87/182/CEE. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente. In caso di necessità l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 0	
B0-2 1 0 0	Decisione 90/83/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria (GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7). Decisione 90/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa alla concessione di una seconda quota dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 18). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato alle prime due quote di 350 e 260 milioni di ECU di un programma di prestiti di un massimo di 870 milioni di ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 0	*(seguito)*						
B0-2 1 0 0	*(seguito)*						
B0-2 1 0 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B0-2 1 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 1	***Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'ex Unione Sovietica e alle sue repubbliche*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 0	*(seguito)*
B0-2 1 0 0	*(seguito)* In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 0 1	Decisione 91/310/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 34). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito globale massimo di 180 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 1	Decisione 91/658/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 89). Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale di 1 250 milioni di ECU al massimo e di una durata massima di tre anni. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 2	***Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca***						
B0-2 1 2 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica ceca Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 2 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica slovacca Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 2	
B0-2 1 2 0	Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24). La separazione, intervenuta il 1° gennaio 1993, tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, si traduce in una modifica del contratto di prestito per ripartirne l'importo tra le due repubbliche. La parte della Repubblica ceca è di 250 milioni di ECU e quella della Repubblica slovacca di 125 milioni di ECU. Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale massimo di 250 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 2 1	Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24). La separazione, intervenuta il 1° gennaio 1993, tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, si traduce in una modifica del contratto di prestito per ripartirne l'importo tra le due repubbliche. La parte della Repubblica ceca è di 250 milioni di ECU e quella della Repubblica slovacca di 125 milioni di ECU. Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale massimo di 125 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 2	*(seguito)*						
B0-2 1 2 2	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B0-2 1 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 3	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria***						
B0-2 1 3 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 3 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 2	*(seguito)*
B0-2 1 2 2	Decisione 94/939/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 30). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale massimo di 130 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 3	
B0-2 1 3 0	Decisione 91/311/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale massimo di 290 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 3 1	Decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria (GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 94). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 aprile 1994, che modifica la decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, al fine di aumentare l'importo dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. C 134 del 17. 5. 1994, pag. 26). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale massimo di 150 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 3	*(seguito)*						
B0-2 1 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B0-2 1 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 4	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alle Romania***						
B0-2 1 4 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alle Romania Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 4 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Romania Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 3	*(seguito)*
B0-2 1 3 1	*(seguito)* Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 4	
B0-2 1 4 0	Decisione 91/384/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Romania (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 375 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 4 1	Decisione 92/551/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Romania (GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 30). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 80 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 4	*(seguito)*						
B0-2 1 4 2	Garanzia della Comunità europea di un terzo prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Romania Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B0-2 1 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 5	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine agli Stati baltici***						
B0-2 1 5 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Estonia Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 5 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Lettonia Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 4	*(seguito)*
B0-2 1 4 2	Decisione 94/369/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Romania (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 29). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale di 125 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 5	
B0-2 1 5 0	Decisione 92/542/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 29). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 40 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 5 1	Decisione 92/542/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 29). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 80 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 5	*(seguito)*						
B0-2 1 5 1	*(seguito)*						
B0-2 1 5 2	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Lituania Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B0-2 1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 6	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 5	*(seguito)*
B0-2 1 5 1	*(seguito)* Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 5 2	Decisione 92/542/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 29). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 100 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 6	Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 41). Per la base giuridica dei prestiti Euratom, vedi il commento dell'articolo B0-2 0 1. L'importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e i paesi terzi resta fissato a 4 miliardi di ECU, come indicato all'articolo B0-2 0 1. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie). In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso, viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 7	***Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un' assistenza finanziaria a favore di Israele*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 8	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Algeria***						
B0-2 1 8 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Algeria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 8 1	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 7	Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33). Quest'articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale massimo di 160 milioni di ECU. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 8	
B0-2 1 8 0	Decisione 91/510/CEE del Consiglio, del 23 settembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 400 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 8 1	Decisione 94/938/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 28). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale di 200 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 8	*(seguito)*						
B0-2 1 8 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B0-2 1 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 9	***Garanzia della Comunità europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per la concessione di assistenza finanziaria a favore dei paesi della Comunità di Stati indipendenti***						
B0-2 1 9 0	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 9 1	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 8	*(seguito)*
B0-2 1 8 1	*(seguito)* L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 9	
B0-2 1 9 0	Decisione 94/346/CE del Consiglio, del 13 giugno 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 27). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 45 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 9 1	Decisione 94/940/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 32). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 85 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 9	*(seguito)*						
B0-2 1 9 2	Garanzia della Comunità europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bielorussia Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
B0-2 1 9 3	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare a favore della Moldavia Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
B0-2 1 9 4	Garanzia della Comunità europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare a favore dell'Ucraina Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 9	*(seguito)*
B0-2 1 9 2	Decisione 95/132/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bielorussia (GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 28). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 75 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 9 3	*Nuova voce* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Moldavia (GU n. C 15 del 20. 1. 1996, pag. 11). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 15 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 1 9 4	*Nuova voce* Decisione 95/442/CE del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 63). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito per un importo globale massimo di 200 milioni di ECU. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 9	*(seguito)*						
B0-2 1 9 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B0-2 1 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-2 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO B0-2 2						
B0-2 2 0	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi del Bacino mediterraneo***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 180 317,—	14 180 317,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 9	*(seguito)*
B0-2 1 9 4	*(seguito)* L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 2 0	Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975 (aiuto d'urgenza al Portogallo). Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1). Decisione del Consiglio del 19 ottobre 1976 (accordo con la Iugoslavia). Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli Mediterraneo). Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 (aiuto eccezionale al Libano). Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la CEE e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2217/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria (GU n. L 270 del 27. 9. 1978, pag. 1).

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 2 0	*(seguito)*						

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 2 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 2237/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 274 del 29. 9. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1). Decisione 79/281/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. L 67 del 17. 3. 1979, pag. 14). Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 98). Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1). Decisione del Consiglio del 4 giugno 1981 (cooperazione finanziaria con la Spagna). Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano). Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15). Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22). Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29). Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36). Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43). Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 (proseguimento della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo). Regolamento (CEE) n. 3354/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37). Decisione del Consiglio del 18 giugno 1984 (lettera del presidente del Consiglio alla Banca europea per gli investimenti che raccomanda una seconda proroga della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo). Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo Iugoslavia). Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1). Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65). Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1).

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 2 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 2 0	*(seguito)* Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9). Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17). Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25). Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33). Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32). Decisione 88/597/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1988, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 51). Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa alla conclusione del protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46). Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1991, relativa alla conclusione del terzo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. C 134 del 24. 5. 1991, pag. 5). Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 34). Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 13). Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 21). Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 29). Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 37). Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 45). Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5). Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 13). Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 21). Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 152). Decisione 94/67/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 44).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 2 0	*(seguito)*						
B0-2 2 1	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 2 0	*(seguito)* Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 14). Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 22). Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione europea garantisce i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione europea nei confronti dei paesi del Bacino mediterraneo. Questa decisione è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 30 ottobre 1978 (Bruxelles) e il 10 novembre 1978 (Lussemburgo), che prevede una garanzia globale, pari al 75 % di tutti gli stanziamenti aperti per le operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Siria, Israele, Giordania, Egitto, ex Iugoslavia e Libano. Inoltre, e in via eccezionale, una garanzia del 100 % copre gli stanziamenti concessi nell'ambito dell'aiuto d'urgenza al Portogallo, conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975. Per ogni nuovo protocollo finanziario viene stilato un nuovo atto che prolunga il contratto di garanzia. Il livello della garanzia globale viene indicato nelle parte D (tabella 3) dell'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie). In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o per bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II precitato fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 2 1	Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68). Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 44). Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 42). Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania (GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 27). La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 24 aprile 1990 (Bruxelles) e il 14 maggio 1990 (Lussemburgo), relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo. Questo contratto di garanzia è stato oggetto di un atto, firmato il 19 gennaio 1993 a Bruxelles e il 4 febbraio 1993 a Lussemburgo, che sostituisce la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca alla Repubblica federativa ceca e slovacca a partire dal 1° gennaio 1993. La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti, il 22 luglio 1994 (Bruxelles) e il 12 agosto 1994 (Lussemburgo). Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della Banca europea per gli investimenti per un importo globale massimo di 4 700 milioni di ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 2 1	*(seguito)*						
B0-2 2 2	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti agli altri paesi terzi*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 2 3	***Garanzia della Comunità per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari nell'ex Unione Sovietica*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 2 1	*(seguito)* In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 2 2	Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU n. L 45 del 23. 2. 1993, pag. 27). Conformemente alle disposizioni della decisione 93/115/CEE, l'Unione europea garantisce i prestiti che possono essere accordati caso per caso dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi. La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 4 novembre 1993 (a Bruxelles) e il 17 novembre 1993 (a Lussemburgo). Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della Banca europea per gli investimenti per un importo massimo di 250 milioni di ECU ogni anno per tre anni. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 2 3	Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 599/91 è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e un consorzio di banche rappresentato dalla Deutsche Bank, il 26 novembre 1991, concernente prestiti all'ex Unione Sovietica. Un accordo fra l'Unione europea e l'ex Unione Sovietica, del 26 novembre 1991, stabilisce le condizioni del prestito e le modalità di utilizzazione dei fondi. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi, per un importo massimo di 500 milioni di ECU, il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale massimo di 408 milioni di ECU. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 3 — RISERVA PER GARANZIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 2 4	***Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti al Sudafrica*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 180 317,—	14 180 317,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-2 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 180 317,—	14 180 317,—
	CAPITOLO B0-2 3						
B0-2 3 0	***Riserva per prestiti e garanzie di prestiti a favore di e nei paesi terzi*** Stanziamenti non dissociati	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—

CAPITOLO B0-2 2 — GARANZIA SUI PRESTITI ACCORDATI DA ORGANISMI TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 3 — RISERVA PER GARANZIE

Articolo Voce	Commento
B0-2 2 4	Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 31). La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti, il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il ... a Lussemburgo. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della Banca europea per gli investimenti per un importo massimo di 300 milioni di ECU ogni anno per tre anni. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
B0-2 3 0	Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1). Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5). Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7). Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 3 — RISERVA PER GARANZIE *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 4 — VERSAMENTI AL FONDO DI GARANZIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 3 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-2 3	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	0,—	0,—
	CAPITOLO B0-2 4						
B0-2 4 0	***Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	293 720 000,—	293 720 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	293 720 000,—	293 720 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-2 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	293 720 000,—	293 720 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	326 000 000	326 000 000	323 000 000	323 000 000	307 900 317,—	307 900 317,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B0-2	**326 000 000**	**326 000 000**	**323 000 000**	**323 000 000**	**307 900 317,—**	**307 900 317,—**

CAPITOLO B0-2 3 — RISERVA PER GARANZIE *(seguito)*

CAPITOLO B0-2 4 — VERSAMENTI AL FONDO DI GARANZIA

Articolo Voce	Commento
B0-2 3 0	*(seguito)* Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
B0-2 4 0	Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1). Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5). Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7). Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14). Questo articolo costituisce la struttura per i versamenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94. Gli stanziamenti necessari saranno preventivamente stornati dal capitolo B0-2 3 conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 11 del regolamento finanziario, come modificato dalla proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-3

DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO B0-3 0 — DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-3 0						
B0-3 0 0	***Disavanzo riportato dall'esercizio precedente*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-3 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B0-3	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-3

DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO B0-3 0 — DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Commento
B0-3 0 0	Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo, nelle entrate o nelle spese nel bilancio dell'esercizio successivo. Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo e/o suppletivo. L'eccedenza è iscritta all'articolo 3 0 0 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-4

RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-4 0						
	Stanziamenti non dissociati	69 500 000	69 500 000	8 500 000	8 500 000	0,—	0,—
	Stanziamenti dissociati	559 820 000	322 870 000	486 450 000	811 150 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-4

RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno un carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario (fra parentesi risultano gli stanziamenti d'impegno).

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue:

1.	Voce	B1-1 5 0 9	Altri interventi	13 000 000
2.	Voce	B1-2 0 6 2	Azione di sviluppo del mercato	500 000
3.	Articolo	B1-3 0 0	Restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche	41 000 000
4.	Articolo	B1-3 6 0	Azioni di controllo e prevenzione nel settore del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia	15 000 000
5.	Articolo	B2-1 4 8	Riserva per azioni precedenti e future	(62 200 000)
6.	Articolo	B2-5 1 1	Controlli nel settore agricolo	(13 000 000)
7.	Articolo	B3-3 0 6	Prince (programma informativo del cittadino europeo) — Azioni informative su politiche specifiche	35 000 000 (35 000 000)
8.	Voce	B3-4 0 0 5	Centro europeo delle relazioni industriali	1 500 000 (1 500 000)
9.	Voce	B3-4 1 0 3	Azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale	1 000 000 (2 000 000)
10.	Voce	B3-4 1 0 4	Azioni a favore degli anziani	1 500 000 (2 000 000)
11.	Articolo	B3-4 2 0	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	1 000 000 (1 000 000)
12.	Voce	B3-4 3 1 1	Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro	500 000 (500 000)
13.	Voce	B4-1 0 0 0	Thermie II (programma comunitario di sostegno finanziario per la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa)	2 000 000 (6 000 000)
14.	Voce	B4-3 1 0 1	Sovvenzioni all'Agenzia europea dell'ambiente	1 500 000 (1 500 000)
15.	Articolo	B5-1 0 0	Rappresentanza dei consumatori, azioni e accesso alla giustizia	2 500 000 (2 500 000)

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento			
	16. Articolo	B5-1 0 2	Informazione dei consumatori	3 000 000 (4 000 000)
	17. Articolo	B5-1 0 5	Qualità, sicurezza e controllo dei prodotti e dei servizi	1 000 000 (1 000 000)
	18. Articolo	B5-3 0 2	Sovvenzione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno	1 620 000 (1 620 000)
	19. Articolo	B5-3 0 6	Sovvenzione all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali	2 750 000 (2 750 000)
	20. Articolo	B5-4 0 3	Promozione del multilinguismo nella società dell'informazione	350 000 (2 000 000)
	21. Articolo	B5-7 0 0	Sostegno finanziario ai progetti in materia di infrastrutture dei trasporti all'interno della Comunità	45 000 000 (70 000 000)
	22. Articolo	B5-7 1 0	Sostegno finanziario alle infrastrutture energetiche	(4 000 000)
	23. Articolo	B5-7 2 0	Reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni	4 000 000 (4 500 000)
	24. Articolo	B5-7 2 1	Ida (reti per scambio di dati tra amministrazioni)	7 500 000 (7 500 000)
	25. Voce	B5-8 0 0	Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni	1 900 000 (5 500 000)
	26. Articolo	B5-8 0 1	Europol/UDE (unità Droghe di Europol)	3 750 000 (3 750 000)
	27. Voce	B7-4 0 3 4	Assistenza finanziaria alla Turchia	10 000 000 (22 000 000)
	28. Articolo	B7-4 1 1	MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei) — Stanziamenti supplementari	100 000 000 (200 000 000)
	29. Articolo	B7-5 0 1	Fondazione europea per la formazione	2 500 000 (2 500 000)
	30. Articolo	B7-5 4 1	Azioni di ricostruzione nelle repubbliche dell'ex Iugoslavia	20 000 000 (20 000 000)
	31. Voce	B7-6 0 0 2	Azioni esterne in cooperazione	10 000 000 (10 000 000)

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI *(seguito)*

CAPITOLO B0-4 1 — RISERVA PER IL REIMPIEGO

CAPITOLO B0-4 2 — RISERVA NEGATIVA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	69 500 000	69 500 000	8 500 000	8 500 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	559 820 000	322 870 000	486 450 000	811 150 000	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-4 0	629 320 000	392 370 000	494 950 000	819 650 000	0,—	0,—
	CAPITOLO B0-4 1						
B0-4 1 0	***Riserva per il reimpiego*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-4 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO B0-4 2						
B0-4 2 0	***Riserva negativa*** Stanziamenti dissociati	– 200 000 000	– 100 000 000				

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI *(seguito)*

CAPITOLO B0-4 1 — RISERVA PER IL REIMPIEGO

CAPITOLO B0-4 2 — RISERVA NEGATIVA

Articolo Voce	Commento			
	32. Articolo	B7-8 0 0	Accordi internazionali in materia di pesca	35 000 000 (35 000 000)
	33. Articolo	B7-8 5 2	Accesso al mercato dei paesi terzi	6 000 000 (6 500 000)
	34. Articolo	B8-0 1 3	Altre azioni comuni dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune	22 000 000 (30 000 000)
			Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	69 500 000
			Totale parziale degli stanziamenti dissociati	322 870 000 (559 820 000)
			Totale	392 370 000 (629 320 000)
B0-4 1 0	Questa riserva è destinata a far fronte alle eventuali insufficienze degli stanziamenti da reimpiegare.			
B0-4 2 0	*Nuovo articolo* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).			

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 2 — RISERVA NEGATIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-4 2 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	– 200 000 000	– 100 000 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-4 2	– 200 000 000	– 100 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	69 500 000	69 500 000	8 500 000	8 500 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	359 820 000	222 870 000	486 450 000	811 150 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B0-4	**429 320 000**	**292 370 000**	**494 950 000**	**819 650 000**	**0,—**	**0,—**

CAPITOLO B0-4 2 — RISERVA NEGATIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-4 2 0	***(seguito)*** La riserva negativa costituisce l'equilibrio di bilancio allo scopo di consentire il finanziamento di azioni prive di copertura finanziaria.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-5

COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI

CAPITOLO B0-5 0 — COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-5 0						
B0-5 0 0	***Compensazioni di bilancio per i nuovi Stati membri*** Stanziamenti non dissociati	701 000 000	701 000 000	1 547 000 000	1 547 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-5

COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI

CAPITOLO B0-5 0 — COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Commento
B0-5 0 0	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Accordo interistituzionale, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1), in particolare il punto 24. Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1994, di adeguamento delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (GU n. C 395 del 31. 12. 1994, pag. 1). Gli stanziamenti iscritti in tale linea sono destinati alle compensazioni di bilancio per i nuovi Stati membri, dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione il 1° gennaio 1995, sulla base delle disposizioni dell'atto di adesione.

Stati membri	Articolo dell'atto di adesione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
Austria	81	106 000 000	583 000 000	
Finlandia	109	163 000 000	476 000 000	
Svezia	134	432 000 000	488 000 000	
Totale		701 000 000	1 547 000 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-5 0 — COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996		Stanziamenti 1995		Esecuzione 1994	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	701 000 000	701 000 000	1 547 000 000	1 547 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-5 0	701 000 000	701 000 000	1 547 000 000	1 547 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	701 000 000	701 000 000	1 547 000 000	1 547 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B0-5	**701 000 000**	**701 000 000**	**1 547 000 000**	**1 547 000 000**		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 096 500 000	1 096 500 000	1 878 500 000	1 878 500 000	307 900 317,—	307 900 317,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	359 820 000	222 870 000	486 450 000	811 150 000	0,—	0,—
	Totale della sottosezione B0	**1 456 320 000**	**1 319 370 000**	**2 364 950 000**	**2 689 650 000**	**307 900 317,—**	**307 900 317,—**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	42 355 000 000	42 355 000 000	38 574 000 000	38 574 000 000	33 278 321 340,43	33 278 321 340,43
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	40 041 838 000	35 404 819 000	37 270 405 000	32 863 193 000	30 247 422 673,78	21 402 734 924,53
	Totale della parte B	**82 396 838 000**	**77 759 819 000**	**75 844 405 000**	**71 437 193 000**	**63 525 744 014,21**	**54 681 056 264,96**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 696 735 349	2 696 735 349	2 587 612 356	2 587 612 356	2 402 915 562,43	2 402 915 562,43
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale della parte A	**2 696 735 349**	**2 696 735 349**	**2 587 612 356**	**2 587 612 356**	**2 402 915 562,43**	**2 402 915 562,43**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	45 051 735 349	45 051 735 349	41 161 612 356	41 161 612 356	35 681 236 902,86	35 681 236 902,86
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	40 041 838 000	35 404 819 000	37 270 405 000	32 863 193 000	30 247 422 673,78	21 402 734 924,53
	TOTALE GENERALE	**85 093 573 349**	**80 456 554 349**	**78 432 017 356**	**74 024 805 356**	**65 928 659 576,64**	**57 083 971 827,39**

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-5 0 — COMPENSAZIONI DI BILANCIO PER I NUOVI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE
Parte B

ALLEGATO I

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-2 a B6-4: Centro comune

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno		
		1	2	3
		Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici
B6-2	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998**			
B6-2 1	PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE			
B6-2 1 1	***Tecnologie dell'informazione***			
B6-2 1 1 3	Tecnologie dell'informazione	2 406 158	435 030	105 643
B6-2 1 2	***Tecnologie industriali***			
B6-2 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali	15 569 354	3 289 867	734 249
B6-2 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove	17 982 015	4 855 618	1 383 698
B6-2 1 3	***Ambiente***			
B6-2 1 3 1	Ambiente e clima	47 226 254	8 685 948	2 632 402
B6-2 1 4	***Scienze e tecnologie della vita***			
B6-2 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)	5 934 007	1 138 619	431 458
B6-2 1 5	***Energie non nucleari***			
B6-2 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione più pulite e più efficienti dell'energia	2 733 079	525 477	105 051
B6-2 1 7	***Ricerca socioeconomica finalizzata***			
B6-2 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata	5 962 306	1 111 545	4 395
B6-2 9 1	***Partecipazione del CCR ad azioni a compartecipazione finanziaria***	3 248 827	p.m.	p.m.
B6-2 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie***	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo B6-2	**101 062 000**	**20 042 104**	**5 396 896**
B6-3	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998**			
B6-3 1	ENERGIA NUCLEARE			
B6-3 1 1	***Sicurezza e salvaguardia nucleare***			
B6-3 1 1 1	Sicurezza e salvaguardia nucleare	41 822 098	10 465 243	5 105 753
B6-3 1 2	***Fusione termonucleare controllata***			
B6-3 1 2 1	Fusione termonucleare controllata	8 307 167	1 705 002	431 002

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 18 settembre 1995)

di ricerca (azioni dirette)

		Stanziamenti di pagamento				
4		1	2	3	4	
Crediti operativi diretti	Totale	Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici	Crediti operativi diretti	Totale
400 000	3 346 831	2 406 158	500 379	154 075	330 000	3 390 612
1 400 000	20 993 470	15 569 354	2 821 636	674 340	1 967 000	21 032 330
2 950 000	27 171 331	17 982 015	5 417 053	1 600 168	3 209 000	28 208 236
17 380 000	75 924 604	47 226 254	9 981 939	3 223 650	16 319 000	76 750 843
4 100 000	11 604 084	5 934 007	1 300 396	421 307	3 839 000	11 494 710
360 000	3 723 607	2 733 079	531 904	140 339	491 000	3 896 322
2 100 000	9 178 246	5 962 306	902 643	4 171	1 506 000	8 375 120
1 451 000	4 699 827	3 248 827	p.m.	p.m.	733 000	3 981 827
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
30 141 000	**156 642 000**	**101 062 000**	**21 455 950**	**6 218 050**	**28 394 000**	**157 130 000**
6 800 000	64 193 094	41 822 098	10 529 560	6 107 787	7 285 000	65 744 445
1 860 000	12 303 171	8 307 167	1 961 122	532 531	1 654 000	12 454 820

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-2 a B6-4: Centro comune

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno		
		1	2	3
		Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici
B6-3 9 1	***Partecipazione del CCR ad azioni a compartecipazione finanziaria***	1 753 735	p.m.	p.m.
	Totale del titolo B6-3	**51 883 000**	**12 170 245**	**5 536 755**
B6-4	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — AZIONI DIRETTE — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI E COMPLEMENTARI PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ DEL CCR**			
B6-4 1	COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI			
B6-4 1 1	***Completamento dei programmi comuni 1984-1987 e 1988-1991***	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 1 2	***Completamento del programma comune 1992-1994 — Azioni contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo***	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 1 3	***Completamento del programma comune 1992-1994 — Azioni non contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo***	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 2	COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO PRECEDENTI			
B6-4 2 1	***Completamento delle azioni precedenti di sostegno***	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI			
B6-4 3 1	***Lavori per terzi***	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 4	ESERCIZIO DELL'HFR			
B6-4 4 2 0	HFR — Completamento dei programmi complementari	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 4 2 1	HFR — Programma complementare 1996-1999	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 5 1	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo B6-4	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
	Totale dei titoli da B6-2 a B6-4	**152 945 000**	**32 212 349**	**10 933 651**

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 18 settembre 1995)

di ricerca (azioni dirette) *(seguito)*

		Stanziamenti di pagamento				
4		1	2	3	4	
Crediti operativi diretti	Totale	Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici	Crediti operativi diretti	Totale
1 046 000	2 799 735	1 753 735	p.m.	p.m.	623 000	2 376 735
9 706 000	**79 296 000**	**51 883 000**	**12 490 682**	**6 640 318**	**9 562 000**	**80 576 000**
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	78 000	78 000
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 903 433	6 903 433
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	996 567	996 567
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 800 000	2 800 000
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
p.m.	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**10 778 000**	**10 778 000**
39 847 000	**235 938 000**	**152 945 000**	**33 946 632**	**12 858 368**	**48 734 000**	**248 484 000**

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli B6-5 e da B6-7 a B6-9: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»
B6-5	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — COMPLETAMENTO DELLE AZIONI PRECEDENTI ED ALTRE ATTIVITÀ**						
B6-5 1	COMPLETAMENTO DEL SECONDO PROGRAMMA QUADRO (1987-1991)						
B6-5 1 1	***Completamento del secondo programma quadro (1987-1991)***						
B6-5 1 1 2	Completamento del secondo programma quadro (1987-1991)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 2	COMPLETAMENTO DEL TERZO PROGRAMMA QUADRO (1990-1994)						
B6-5 2 1	***Completamento del terzo programma quadro (1990-1994)***						
B6-5 2 1 1	Completamento del terzo programma quadro (1990-1994) — Azioni contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 2 1 2	Completamento del terzo programma quadro (1990-1994) — Azioni non contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 3	COMPLETAMENTO DELLE AZIONI FUORI PROGRAMMA QUADRO						
B6-5 3 1	***Completamento delle azioni fuori programma quadro***						
B6-5 3 1 1	Completamento delle azioni fuori programma quadro non contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 3 1 2	Completamento delle azioni fuori programma quadro contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 18 settembre 1995)

complementari e altre attività di ricerca

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
p.m.	48 094 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	48 094 000
p.m.	553 100 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	553 100 000
p.m.	40 000 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000 000
p.m.	180 250 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	180 250 000
p.m.	11 326 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 326 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli B6-5 e da B6-7 a B6-9: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»
B6-5 4	STANZIAMENTI PROVENIENTI DALLA PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI (NON SEE) ALLA RST						
B6-5 4 1	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di paesi terzi (non SEE) ala ricerca e sviluppo tecnologico***	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo B6-5	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
B6-7	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998**						
B6-7 1	PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE						
B6-7 1 1	***Tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni***						
B6-7 1 1 1	Applicazioni telematiche d'interesse comune	90 340 700	3 337 400	1 468 456	934 472	934 472	13 166 500
B6-7 1 1 2	Tecnologie e servizi avanzati di comunicazione	84 404 180	2 335 410	1 027 580	653 915	653 915	10 100 000
B6-7 1 1 3	Tecnologie dell'informazione	465 394 000	6 300 000	2 900 000	2 000 000	3 800 000	19 000 000
B6-7 1 2	***Tecnologie industriali***						
B6-7 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali	413 228 000	2 020 000	3 647 000	2 149 000	1 674 000	10 282 000
B6-7 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove	51 316 000	200 000	200 000	40 000	67 000	3 177 000
B6-7 1 3	***Ambiente***						
B6-7 1 3 1	Ambiente e clima	109 583 000	1 156 000	1 776 000	700 000	732 000	5 053 000
B6-7 1 3 2	Scienze e tecnologie marine	45 955 000	292 000	1 235 000	257 000	372 000	1 889 000
B6-7 1 4	***Scienze e tecnologie della vita***						
B6-7 1 4 1	Biotecnologia	221 705 000	820 000	1 316 000	834 000	722 000	4 603 000
B6-7 1 4 2	Biomedicina e sanità	120 404 000	574 000	1 580 000	559 000	542 000	2 341 000

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 18 settembre 1995)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
p.m.	**832 770 000**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**832 770 000**
110 182 000	134 083 700	3 337 400	1 468 456	934 472	934 472	13 166 500	153 925 000
99 175 000	101 442 180	2 335 410	1 027 580	653 915	653 915	10 100 000	116 213 000
499 394 000	324 450 000	6 300 000	2 900 000	2 000 000	3 800 000	19 000 000	358 450 000
433 000 000	188 228 000	2 020 000	3 647 000	2 149 000	1 674 000	10 282 000	208 000 000
55 000 000	22 316 000	200 000	200 000	40 000	67 000	3 177 000	26 000 000
119 000 000	87 583 000	1 156 000	1 776 000	700 000	732 000	5 053 000	97 000 000
50 000 000	30 263 000	292 000	1 235 000	257 000	372 000	1 889 000	34 308 000
230 000 000	107 371 000	820 000	1 316 000	834 000	722 000	4 603 000	115 666 000
126 000 000	43 404 000	574 000	1 580 000	559 000	542 000	2 341 000	49 000 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli B6-5 e da B6-7 a B6-9: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»
B6-7 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)	170 323 000	2 650 000	1 578 000	677 000	645 000	5 127 000
B6-7 1 5	***Energie non nucleari***						
B6-7 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione dell'energia più pulite ed efficienti	160 214 000	2 508 000	1 332 000	984 000	322 000	5 640 000
B6-7 1 6	***Trasporti***						
B6-7 1 6 1	Trasporti	78 788 000	1 250 000	800 000	50 000	50 000	3 062 000
B6-7 1 7	***Ricerca socioeconomica finalizzata***						
B6-7 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata	13 334 000	820 000	507 000	189 000	271 000	2 879 000
B6-7 2	SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI						
B6-7 2 1	***Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali***						
B6-7 2 1 1	Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali	130 558 000	3 762 000	1 996 000	1 151 000	1 138 000	6 395 000
B6-7 3	TERZA AZIONE: DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE						
B6-7 3 1	***Diffusione e valorizzazione dei risultati***						
B6-7 3 1 1	Diffusione e valorizzazione dei risultati	52 882 400	1 439 800	633 512	403 144	403 144	2 863 000
B6-7 4	QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI						
B6-7 4 1	***Formazione e mobilità dei ricercatori***						
B6-7 4 1 1	Formazione e mobilità dei ricercatori	258 495 000	2 149 000	1 330 000	1 744 000	378 000	4 446 000

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 18 settembre 1995)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
181 000 000	59 323 000	2 650 000	1 578 000	677 000	645 000	5 127 000	70 000 000
171 000 000	122 214 000	2 508 000	1 332 000	984 000	322 000	5 640 000	133 000 000
84 000 000	59 483 000	1 250 000	800 000	50 000	50 000	3 062 000	64 695 000
18 000 000	6 334 000	820 000	507 000	189 000	271 000	2 879 000	11 000 000
145 000 000	91 558 000	3 762 000	1 996 000	1 151 000	1 138 000	6 395 000	106 000 000
58 625 000	47 970 400	1 439 800	633 512	403 144	403 144	2 863 000	53 713 000
268 542 000	127 612 000	2 149 000	1 330 000	1 744 000	378 000	4 446 000	137 659 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli B6-5 e da B6-7 a B6-9: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»
B6-7 9	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA						
B6-7 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie su base competitiva***	32 244 000					
	Totale del titolo B6-7	**2 499 168 280**	**31 613 610**	**23 326 548**	**13 325 531**	**12 704 531**	**100 023 500**
B6-8	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998**						
B6-8 1	ENERGIA NUCLEARE						
B6-8 1 1	***Sicurezza e salvaguardia nucleare***						
B6-8 1 1 1	Sicurezza e salvaguardia nucleare	68 348 000	139 000	507 000	476 000	71 000	3 459 000
B6-8 1 2	***Fusione termonucleare controllata***						
B6-8 1 2 1	Fusione termonucleare controllata	172 871 000	377 000	1 975 000	1 172 000	216 000	17 389 000
	Totale del titolo B6-8	**241 219 000**	**516 000**	**2 482 000**	**1 648 000**	**287 000**	**20 848 000**
B6-9	**AZIONI INDIRETTE (A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) — LOTTA CONTRO LE FRODI E RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA**						
B6-9 1	AZIONI DI LOTTA CONTRO LA FRODE NEL SETTORE DELLA RICERCA A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
B6-9 1 0	***Azioni di lotta contro la frode nel settore della ricerca a compartecipazione finanziaria***	50 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 18 settembre 1995)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
32 244 000	29 681 000						29 681 000
2 680 162 000	**1 583 316 280**	**31 613 610**	**23 326 548**	**13 325 531**	**12 704 531**	**100 023 500**	**1 764 310 000**
73 000 000	40 348 000	139 000	507 000	476 000	71 000	3 459 000	45 000 000
194 000 000	184 871 000	377 000	1 975 000	1 172 000	216 000	17 389 000	206 000 000
267 000 000	**225 219 000**	**516 000**	**2 482 000**	**1 648 000**	**287 000**	**20 848 000**	**251 000 000**
50 000	40 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli B6-5 e da B6-7 a B6-9: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»
B6-9 5	RISERVA GLOBALE PER LA RICERCA						
B6-9 5 0	***Riserva globale per la ricerca***	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo B6-9	**50 000**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
	Totale dei titoli B6-5 e da B6-7 a B6-9	**2 740 387 280**	**32 129 610**	**25 808 548**	**14 973 531**	**12 991 531**	**120 871 500**
	Totale dei titoli da B6-2 a B6-4						
	Totale generale della sottosezione B6						

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 18 settembre 1995)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
50 000	**40 000**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**40 000**
2 947 162 000	**2 641 305 280**	**32 129 610**	**25 808 548**	**14 973 531**	**12 991 531**	**120 871 500**	**2 848 080 000**
235 938 000							**248 484 000**
3 183 100 000							**3 096 564 000**

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1994-1998

Basi giuridiche

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-7	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998**	1994-1998	completamento di 773 000 000	proposta del 26 aprile 1995 (GU n. C 142 dell'8. 6. 1995)
B6-7 1	PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE			
B6-7 1 1	***Tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni***			
B6-7 1 1 1	Applicazioni telematiche d'interesse comune	1994-1998	843 000 000	23 novembre 1994 (GU n. L 334 del 22. 12. 1994)
B6-7 1 1 2	Tecnologie e servizi avanzati di comunicazione	1994-1998	630 000 000	27 luglio 1994 (GU n. L 222 del 26. 8. 1994)
B6-7 1 1 3	Tecnologie dell'informazione	1994-1998	1 911 000 000	23 novembre 1994 (GU n. L 334 del 22. 12. 1994)
B6-7 1 2	***Tecnologie industriali***			
B6-7 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali	1994-1998	1 623 000 000	27 luglio 1994 (GU n. L 222 del 26. 8. 1994)
B6-7 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove	1994-1998	167 000 000	23 novembre 1994 (GU n. L 334 del 22. 12. 1994)
B6-7 1 3	***Ambiente***			
B6-7 1 3 1	Ambiente e clima	1994-1998	532 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)
B6-7 1 3 2	Scienze e tecnologie marine	1994-1998	228 000 000	23 novembre 1994 (GU n. L 334 del 22. 12. 1994)
B6-7 1 4	***Scienze e tecnologie della vita***			
B6-7 1 4 1	Biotecnologia	1994-1998	552 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)
B6-7 1 4 2	Biomedicina e sanità	1994-1998	336 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1994-1998

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-7 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)	1994-1998	607 000 000	23 novembre 1994 (GU n. L 334 del 22. 12. 1994)
B6-7 1 5	***Energie non nucleari***			
B6-7 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione dell'energia più pulite ed efficienti	1994-1998	967 000 000	23 novembre 1994 (GU n. L 334 del 22. 12. 1994)
B6-7 1 6	***Trasporti***			
B6-7 1 6 1	Trasporti	1994-1998	240 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)
B6-7 1 7	***Ricerca socioeconomica finalizzata***			
B6-7 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata	1994-1998	105 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)
B6-7 2	SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI			
B6-7 2 1	***Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali***			
B6-7 2 1 1	Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali	1994-1998	540 000 000	23 novembre 1994 (GU n. L 334 del 22. 12. 1994)
B6-7 3	TERZA AZIONE: DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE			
B6-7 3 1	***Diffusione e valorizzazione dei risultati***			
B6-7 3 1 1	Diffusione e valorizzazione dei risultati	1994-1998	293 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1994-1998

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-7 4	QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI			
B6-7 4 1	***Formazione e mobilità dei ricercatori***			
B6-7 4 1 1	Formazione e mobilità dei ricercatori	1994-1998	744 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)
B6-7 9	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA			
B6-7 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie su base competitiva***	1994-1998	128 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)
B6-8	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998**	1994-1998	completamento di 88 000 000	proposta del 26 aprile 1995 (GU n. C 142 dell'8. 6. 1995)
B6-8 1	ENERGIA NUCLEARE			
B6-8 1 1	***Sicurezza e salvaguardia nucleare***			
B6-8 1 1 1	Sicurezza e salvaguardia nucleare	1994-1998	160 000 000	15 dicembre 1994 (GU n. L 361 del 31. 12. 1994)
B6-8 1 2	***Fusione termonucleare controllata***			
B6-8 1 2 1	Fusione termonucleare controllata	1994-1998	794 000 000	8 dicembre 1994 (GU n. L 331 del 21. 12. 1994)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-1	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO**							
B6-1 1	PERSONALE							
B6-1 1 1	***Personale collegato all'istituzione***							
	— Programma quadro CE			102 091 000	101 062 000	104 094 000	107 217 000	p.m.
	— Programma quadro CEEA			51 515 000	51 883 000	53 439 000	55 042 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-1 1		156 610 808	153 606 000	152 945 000	157 533 000	162 259 000	p.m.
B6-1 2	MEZZI DI ESERCIZIO							
B6-1 2 1	***Mezzi di esercizio***							
	— Programma quadro CE			23 639 000	25 439 000	26 202 000	26 988 000	p.m.
	— Programma quadro CEEA			16 821 000	17 707 000	18 238 000	18 785 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-1 2		60 925 808	40 460 000	43 146 000	44 440 000	45 773 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
414 464 000			102 091 000	101 062 000	104 094 000	107 217 000	p.m.	414 464 000
211 879 000			51 515 000	51 883 000	53 439 000	55 042 000	p.m.	211 879 000
626 343 000			153 606 000	152 945 000	157 533 000	162 259 000	p.m.	626 343 000
102 268 000			11 110 000	22 840 000	26 202 000	26 988 000	15 128 000	102 268 000
71 551 000			7 906 000	15 789 000	18 238 000	18 785 000	10 833 000	71 551 000
173 819 000			19 016 000	38 629 000	44 440 000	45 773 000	25 961 000	173 819 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-2	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998**							
B6-2 1	PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE							
B6-2 1 1	***Tecnologie dell'informazione***							
B6-2 1 1 3	Tecnologie dell'informazione			342 000	400 000	380 000	380 000	p.m.
B6-2 1 2	***Tecnologie industriali***							
B6-2 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali			2 752 000	1 400 000	1 700 000	2 000 000	p.m.
B6-2 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove			4 028 000	2 950 000	3 000 000	3 100 000	p.m.
B6-2 1 3	***Ambiente***							
B6-2 1 3 1	Ambiente e clima			18 401 000	17 380 000	17 300 000	17 660 000	p.m.
B6-2 1 4	***Scienze e tecnologie della vita***							
B6-2 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)			4 421 000	4 100 000	4 400 000	4 500 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
1 502 000			105 000	330 000	380 000	380 000	307 000	1 502 000
7 852 000			839 000	1 967 000	1 700 000	2 000 000	1 346 000	7 852 000
13 078 000			1 244 000	3 209 000	3 000 000	3 100 000	2 525 000	13 078 000
70 741 000			5 789 000	16 319 000	17 300 000	17 660 000	13 673 000	70 741 000
17 421 000			1 380 000	3 839 000	4 400 000	4 500 000	3 302 000	17 421 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-2 1 5	***Energie non nucleari***							
B6-2 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione più pulite e più efficienti dell'energia			685 000	360 000	360 000	360 000	p.m.
B6-2 1 7	***Ricerca socioeconomica finalizzata***							
B6-2 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata			1 348 000	2 100 000	2 264 000	2 391 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-2 1			31 977 000	28 690 000	29 404 000	30 391 000	p.m.
B6-2 9	ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO AFFIDATE AL CCR							
B6-2 9 1	***Partecipazione del CCR ad azioni a compartecipazione finanziaria***			355 000	1 451 000	1 500 000	1 500 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
1 765 000			212 000	491 000	360 000	360 000	342 000	1 765 000
8 103 000			403 000	1 506 000	2 264 000	2 391 000	1 539 000	8 103 000
120 462 000			9 972 000	27 661 000	29 404 000	30 391 000	23 034 000	120 462 000
4 806 000			111 000	733 000	1 500 000	1 500 000	962 000	4 806 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-2 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie***			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-2 9			355 000	1 451 000	1 500 000	1 500 000	p.m.
	Totale del titolo B6-2			**32 332 000**	**30 141 000**	**30 904 000**	**31 891 000**	**p.m.**
	Totale del programma-quadro CE — Azioni dirette			**158 062 000**	**156 642 000**	**161 200 000**	**166 096 000**	**p.m.**

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.
(7) Compreso il complemento di 42 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 806 000			111 000	733 000	1 500 000	1 500 000	962 000	4 806 000
125 268 000			**10 083 000**	**28 394 000**	**30 904 000**	**31 891 000**	**23 996 000**	**125 268 000**
642 000 000 (7)			**123 284 000**	**152 296 000**	**161 200 000**	**166 096 000**	**39 124 000**	**642 000 000** (7)

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-3	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998**							
B6-3 1	ENERGIA NUCLEARE							
B6-3 1 1	***Sicurezza e salvaguardia nucleare***							
B6-3 1 1 1	Sicurezza e salvaguardia nucleare			8 020 000	6 800 000	6 700 000	6 240 000	p.m.
B6-3 1 2	***Fusione termonucleare controllata***							
B6-3 1 2 1	Fusione termonucleare controllata			1 570 000	1 860 000	1 423 000	1 331 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 1			9 590 000	8 660 000	8 123 000	7 571 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
27 760 000			2 114 000	7 285 000	6 700 000	6 240 000	5 421 000	27 760 000
6 184 000			380 000	1 654 000	1 423 000	1 331 000	1 396 000	6 184 000
33 944 000			2 494 000	8 939 000	8 123 000	7 571 000	6 817 000	33 944 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-3 9	ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO CEEA AFFIDATE AL CCR							
B6-3 9 1	***Partecipazione del CCR ad azioni a compartecipazione finanziaria***			403 000	1 046 000	1 100 000	1 077 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 9			403 000	1 046 000	1 100 000	1 077 000	p.m.
	Totale del titolo B6-3			**9 993 000**	**9 706 000**	**9 223 000**	**8 648 000**	**p.m.**
	Totale del programma-quadro CEEA — Azioni dirette			**78 329 000**	**79 296 000**	**80 900 000**	**82 475 000**	**p.m.**
	Totale del programma quadro del Centro comune di ricerca			**236 391 000**	**235 938 000**	**242 100 000**	**248 571 000**	**p.m.**

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).

(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.

(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.

(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.

(5) Esecuzione definitiva.

(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

(7) Compreso il complemento di 21 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.

(8) Compreso il complemento globale di 63 milioni di ECU per il bilancio di funzionamento del Centro comune di ricerca, proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
3 626 000			103 000	623 000	1 100 000	1 100 000	700 000	3 626 000
3 626 000			103 000	623 000	1 100 000	1 100 000	700 000	3 626 000
37 570 000			**2 597 000**	**9 562 000**	**9 223 000**	**8 671 000**	**7 517 000**	**37 570 000**
321 000 000 (7)			**62 018 000**	**77 234 000**	**80 900 000**	**82 498 000**	**18 350 000**	**321 000 000** (7)
963 000 000 (8)			**177 396 000**	**213 741 000**	**242 100 000**	**248 594 000**	**57 474 000**	**963 000 000** (8)

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-7	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CE 1994-1998**							
B6-7 1	PRIMA AZIONE: PROGRAMMA DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE							
B6-7 1 1	***Tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni***							
B6-7 1 1 1	Applicazioni telematiche d'interesse comune			294 014 000	110 182 000	241 978 000	255 826 000	p.m.
B6-7 1 1 2	Tecnologie e servizi avanzati di comunicazione			210 693 000	99 175 000	180 676 000	183 456 000	p.m.
B6-7 1 1 3	Tecnologie dell'informazione			457 473 000	499 394 000	608 022 000	479 611 000	p.m.
B6-7 1 2	***Tecnologie industriali***							
B6-7 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali			285 523 000	433 000 000	497 000 000	513 477 000	p.m.
B6-7 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove			38 211 000	55 000 000	44 000 000	48 289 000	p.m.
B6-7 1 3	***Ambiente***							
B6-7 1 3 1	Ambiente e clima			166 521 000	119 000 000	134 000 000	149 479 000	p.m.
B6-7 1 3 2	Scienze e tecnologie marine			74 300 000	50 000 000	54 000 000	65 700 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
902 000 000			112 511 000	153 925 000	174 366 000	227 524 000	233 674 000	902 000 000
674 000 000			81 730 000	116 213 000	131 632 000	170 285 000	174 140 000	674 000 000
2 044 500 000			177 258 000	358 450 000	462 400 000	570 000 000	476 392 000	2 044 500 000
1 729 000 000			66 381 000	208 000 000	361 000 000	534 000 000	559 619 000	1 729 000 000
185 500 000			9 659 000	26 000 000	37 000 000	55 000 000	57 841 000	185 500 000
569 000 000			30 065 000	97 000 000	119 000 000	173 000 000	149 935 000	569 000 000
244 000 000			20 719 000	34 308 000	43 000 000	77 000 000	68 973 000	244 000 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-7 1 4	***Scienze e tecnologie della vita***							
B6-7 1 4 1	Biotecnologia			66 870 000	230 000 000	132 000 000	161 130 000	p.m.
B6-7 1 4 2	Biomedicina e sanità			38 211 000	126 000 000	90 000 000	105 789 000	p.m.
B6-7 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)			122 064 000	181 000 000	162 000 000	184 936 000	p.m.
B6-7 1 5	***Energie non nucleari***							
B6-7 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione dell'energia più pulite ed efficienti			320 098 000	171 000 000	260 000 000	283 902 000	p.m.
B6-7 1 6	***Trasporti***							
B6-7 1 6 1	Trasporti			39 273 000	84 000 000	75 000 000	58 727 000	p.m.
B6-7 1 7	***Ricerca socioeconomica finalizzata***							
B6-7 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata			14 799 000	18 000 000	40 000 000	40 201 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
590 000 000			26 345 000	115 666 000	129 000 000	148 000 000	170 989 000	590 000 000
360 000 000			11 432 000	49 000 000	60 000 000	111 000 000	128 568 000	360 000 000
650 000 000			21 483 000	70 000 000	111 000 000	222 000 000	225 517 000	650 000 000
1 035 000 000			71 870 000	133 000 000	195 000 000	328 000 000	307 130 000	1 035 000 000
257 000 000			4 989 000	64 695 000	72 000 000	58 000 000	57 316 000	257 000 000
113 000 000			6 355 000	11 000 000	18 000 000	35 000 000	42 645 000	113 000 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-7 2	SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI							
B6-7 2 1	***Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali***							
B6-7 2 1 1	Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali			59 917 000	145 000 000	176 000 000	197 083 000	p.m.
B6-7 3	TERZA AZIONE: DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA, DI SVILUPPO TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE							
B6-7 3 1	***Diffusione e valorizzazione dei risultati***							
B6-7 3 1 1	Diffusione e valorizzazione dei risultati			73 177 000	58 625 000	90 632 000	90 566 000	p.m.
B6-7 4	QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI							
B6-7 4 1	***Formazione e mobilità dei ricercatori***							
B6-7 4 1 1	Formazione e mobilità dei ricercatori			121 586 000	268 542 000	182 901 000	222 971 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
578 000 000			38 636 000	106 000 000	86 000 000	146 000 000	201 364 000	578 000 000
313 000 000			17 912 000	53 713 000	66 822 000	85 065 000	89 488 000	313 000 000
796 000 000			26 005 000	137 659 000	148 000 000	215 000 000	269 336 000	796 000 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-7 9	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCIENTIFICO E TECNICO ALLE POLITICHE COMUNITARIE SU BASE COMPETITIVA							
B6-7 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie su base competitiva***			26 536 000	32 244 000	36 691 000	41 529 000	p.m.
	Totale del titolo B6-7			**2 409 266 000**	**2 680 162 000**	**3 004 900 000**	**3 082 672 000**	**p.m.**
	Totale del programma-quadro CE — Azioni indirette			**2 409 266 000**	**2 680 162 000**	**3 004 900 000**	**3 082 672 000**	**p.m.**

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.
(7) Compreso il complemento di 731 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
137 000 000			15 019 000	29 681 000	17 000 000	30 000 000	45 300 000	137 000 000
11 177 000 000			**738 369 000**	**1 764 310 000**	**2 231 220 000**	**3 184 874 000**	**3 258 227 000**	**11 177 000 000**
11 177 000 000 (7)			**738 369 000**	**1 764 310 000**	**2 231 220 000**	**3 184 874 000**	**3 258 227 000**	**11 177 000 000** (7)

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-8	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO CEEA 1994-1998**							
B6-8 1	ENERGIA NUCLEARE							
B6-8 1 1	***Sicurezza e salvaguardia nucleare***							
B6-8 1 1 1	Sicurezza e salvaguardia nucleare			72 115 000	73 000 000	11 000 000	14 885 000	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
171 000 000			22 420 000	45 000 000	35 000 000	39 000 000	29 580 000	171 000 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1993 (1)	Esecuzione 1994 (2)	Stanziamenti 1995 (3) (4)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 ed esercizi successivi
B6-8 1 2	***Fusione termonucleare controllata***							
B6-8 1 2 1	Fusione termonucleare controllata			271 724 000	194 000 000	192 000 000	192 276 000	p.m.
	Totale del titolo B6-8			**343 839 000**	**267 000 000**	**203 000 000**	**207 161 000**	**p.m.**
	Totale del programma-quadro CEEA — Azioni indirette			**343 839 000**	**267 000 000**	**203 000 000**	**207 161 000**	**p.m.**
	Totale del programma-quadro delle azioni indirette			**2 753 105 000**	**2 947 162 000**	**3 207 900 000**	**3 289 833 000**	**p.m.**
	Totale generale programma-quadro CEEA			**422 168 000**	**346 296 000**	**283 900 000**	**289 636 000**	**p.m.**
	Totale generale programma-quadro CE			**2 567 328 000**	**2 836 804 000**	**3 166 100 000**	**3 248 768 000**	**p.m.**
	Totale generale dei programmi-quadro			**2 989 496 000**	**3 183 100 000**	**3 450 000 000**	**3 538 404 000**	**p.m.**

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1994 e sui riporti dal 1993 al 1994.
(3) Inclusi gli impegni sussistenti dal 1994.
(4) Le cifre presentate a titolo degli stanziamenti 1995 sono quelle del bilancio 1995 — storni non inclusi — e non includono pertanto lo storno «globale» n. 29/1995 che presenta un aumento globale di 45 milioni di ECU a livello della sottosezione B6. Per rispettare la presentazione degli importi ritenuti necessari dei programmi specifici e l'importo globale massimo, detto importo di 45 milioni di ECU è stato tecnicamente sottratto dall'esercizio 1998 per le linee interessate.
(5) Esecuzione definitiva.
(6) Inclusi i pagamenti sussistenti dal 1994.
(7) Compreso il complemento di 67 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.
(8) Compreso il complemento di 798 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.
(9) Compreso il complemento di 88 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.
(10) Compreso il complemento di 773 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.
(11) Compreso il complemento di 861 milioni di ECU proposto dalla Commissione a titolo dell'allargamento.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1994-1998

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1993 (5)	Esecuzione 1994 (5)	Stanziamenti 1995 (4) (6)	Stanziamenti 1996	1997	1998	1999 e esercizi successivi	Totale
850 000 000			138 378 000	206 000 000	109 000 000	188 000 000	208 622 000	850 000 000
1 021 000 000			**160 798 000**	**251 000 000**	**144 000 000**	**227 000 000**	**238 202 000**	**1 021 000 000**
1 021 000 000 (7)			**160 798 000**	**251 000 000**	**144 000 000**	**227 000 000**	**238 202 000**	**1 021 000 000** (7)
12 198 000 000 (8)			**899 167 000**	**2 015 310 000**	**2 375 220 000**	**3 411 874 000**	**3 496 429 000**	**12 198 000 000** (8)
1 342 000 000 (9)			**222 816 000**	**328 234 000**	**224 900 000**	**309 498 000**	**256 552 000**	**1 342 000 000** (9)
11 819 000 000 (10)			**861 653 000**	**1 916 606 000**	**2 392 420 000**	**3 350 970 000**	**3 297 351 000**	**11 819 000 000** (10)
13 161 000 000 (11)			**1 084 469 000**	**2 244 840 000**	**2 617 320 000**	**3 660 468 000**	**3 553 903 000**	**13 161 000 000** (11)

COMMISSIONE
Parte B

ALLEGATO II
(a titolo indicativo)

PARTE II DEL BILANCIO: OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI

PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO GENERALE

Conversione delle monete in ecu
ai tassi del 31 dicembre 1994

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

A. INTRODUZIONE

Il presente allegato è redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, punto 5, lettera c) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio generale: prestiti assunti «bilancia dei pagamenti», Euratom e NSC, prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo, e, a partire dal 1991, prestiti assunti ai fini della concessione di assistenze finanziarie a medio termine ai paesi terzi, prestiti della Banca europea per gli investimenti nei paesi dell'Europa centrale e orientale, prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (PVS-ALA), prestiti della Banca europea per gli investimenti al Sudafrica, garanzia di un prestito contratto dall'ex Unione Sovietica presso un consorzio di banche per permettere il finanziamento dell'importazione di prodotti agricoli e alimentari provenienti dall'Unione europea e, da marzo 1994, prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi.

L'andamento degli importi della consistenza dei prestiti comunitari è stato contrassegnato nel 1994 dal calo delle operazioni all'interno dell'Unione europea: NSC (611 milioni di ECU), Euratom (223 milioni di ECU) e bilancia dei pagamenti (200 milioni di ECU), da un lato, e dall'esborso dei prestiti all'esterno dell'Unione europea: a favore dell'Algeria (150 milioni di ECU), della Bulgaria (70 milioni di ECU) e della Moldavia (25 milioni di ECU), dall'altro.

Al 31 dicembre 1994, la consistenza delle operazioni coperte dal bilancio generale ammontava a 13 769 milioni di ECU, di cui 7 843 milioni all'interno dell'Unione europea e 5 925 milioni all'esterno.

B. PRESENTAZIONE SUCCINTA DELLE DIVERSE CATEGORIE DI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO GENERALE

I. MECCANISMO UNICO DI SOSTEGNO FINANZIARIO A MEDIO TERMINE DELLE BILANCE DEI PAGAMENTI DEGLI STATI MEMBRI

1) **Base giuridica**

Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo ai prestiti comunitari (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1).

Decisione 83/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica francese (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 44).

Regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio, del 30 aprile 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 682/81 che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 59).

Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea che figura nell'atto finale relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari al Portogallo.

Decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17).

Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1).

Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 22).

Decisione 93/67/CEE del Consiglio, del 18 gennaio 1993, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana (GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 121).

2) **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1969/88, l'Unione europea può accordare prestiti agli Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti. La consistenza in capitale di questi prestiti è limitata a 16 miliardi di ECU.

A tale scopo, la Commissione è abilitata a contrarre, a nome della Comunità europea, prestiti sul mercato dei capitali o presso istituzioni finanziarie. La garanzia di bilancio riguarda appunto tali prestiti. La consistenza in capitale dei prestiti che possono essere così accordati è limitata a 14 miliardi di ECU. Il saldo, rispetto ai 16 miliardi di ECU, può essere mobilizzato mediante appello agli Stati membri.

Per il calcolo del saldo disponibile a valere sul massimale autorizzato, le operazioni di prestito sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui sono concluse ed i rimborsi dei prestiti sono contabilizzati al tasso di cambio del giorno in cui il prestito corrispondente è stato concluso.

Le operazioni in corso di prestiti comunitari effettuate a titolo del regolamento (CEE) n. 682/81, sono imputate al massimale di consistenza per i loro importi non ancora rimborsati.

La decisione della concessione di un prestito ad uno Stato membro è presa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Ciascuna operazione di prestito deve essere subordinata all'adozione da parte dello Stato membro di misure di politica economica atte a ristabilire una situazione sostenibile della propria bilancia dei pagamenti.

La gestione di questi prestiti è curata dall'Istituto monetario europeo (IME).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

3) **Incidenza finanziaria**

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore.

II. PRESTITI EURATOM

1) **Base giuridica**

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11), che autorizza una prima quota per un importo massimale di 500 milioni di ECU.

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 28), che porta da 500 milioni a 1 miliardo di ECU l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 21), che porta da 1 miliardo a 2 miliardi di ECU l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23), che porta da 2 miliardi a 3 miliardi di ECU l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la decisione 77/271/Euratom recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 26), che porta da 3 miliardi a 4 miliardi di ECU l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

2) **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni degli atti di cui sopra, la Commissione è autorizzata a contrarre, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dei prestiti il cui ricavato verrà destinato sotto forma di mutui al finanziamento di progetti d'investimento per la produzione industriale di elettricità d'origine nucleare e per impianti industriali del ciclo del combustibile.

Per ridurre la dipendenza dell'Europa nei confronti dell'energia importata, occorre incoraggiare il ricorso all'energia nucleare per la produzione di elettricità, tenendo conto delle esigenze di sicurezza. A valle della produzione si tratterà in particolare di promuovere gli investimenti necessari ai fini del riciclaggio e dell'immagazzinaggio dei rifiuti.

Il meccanismo di assunzione ed erogazione di prestiti attuato dalla Comunità europea dell'energia atomica permette ai produttori di elettricità, che si trovano di fronte ad un notevole aumento delle loro spese di investimento e di gestione, di ricorrere più ampiamente al credito.

La gestione dei prestiti contratti è curata dalla Commissione, mentre la gestione dei prestiti erogati è curata dalla Commissione in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 77/270/Euratom, la Commissione ha presentato, il 18 luglio 1994, una relazione sui prestiti Euratom assunti ed erogati nel quadro della relazione annuale sulle attività di assunzione e di erogazione di prestiti della Comunità per l'esercizio 1993, destinata al Consiglio ed al Parlamento.

3) **Incidenza finanziaria**

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore.

III. PRESTITI DEL NUOVO STRUMENTO COMUNITARIO PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ (NSC) E AIUTI ECCEZIONALI A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE DI ZONE COLPITE DA TERREMOTI (NSC-«TERREMOTI»)

1) **Base giuridica**

a) *NSC*

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235.

Decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9), per un importo che non può superare l'equivalente di 1 miliardo di ECU in capitale (NSC I).

Decisione 79/486/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, recante applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16), che autorizza una prima quota di prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di 500 milioni di ECU in capitale.

Decisione 80/739/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 205 del 17. 8. 1980, pag. 19), che autorizza una seconda quota di prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di 500 milioni di ECU in capitale.

Decisione 80/1103/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1980, che completa, per quanto riguarda la destinazione di una parte della seconda quota di prestiti, la decisione 80/739/CEE recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 19); essa riguarda l'assegnazione di un importo equivalente a 100 milioni di ECU in capitale.

Decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 19), per un importo che non può superare l'equivalente di 1 miliardo di ECU in capitale (NSC II).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Decisione 82/268/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1982, che applica la decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 116 del 30. 4. 1982, pag. 16), che autorizza un'unica quota di prestiti che non può superare 1 miliardo di ECU in capitale.

Decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26), per un importo di 3 miliardi di ECU (NSC III).

Decisione 83/308/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31), e autorizzante una prima quota di prestiti per 1 500 milioni di ECU.

Decisione 84/383/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1984, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 53) e che autorizza una terza quota di prestiti di 1 400 milioni di ECU.

Decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 34) per un importo di 750 milioni di ECU (NSC IV).

b) *NSC-«Terremoti»*

Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21), che abilita la Commissione a contrarre prestiti per un importo che non può superare 1 miliardo di ECU in capitale, previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle proprie risorse per gli stessi obiettivi.

Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27), entrata in vigore con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1981, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per un importo che non può superare 80 milioni di ECU in capitale, previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle proprie risorse per gli stessi obiettivi.

2) **Descrizione**

a) *NSC*

Conformemente alle disposizioni degli atti di cui sopra, la Commissione è autorizzata a contrarre a nome della Comunità europea, prestiti il cui ricavo è da assegnare, sotto forma di prestiti, al finanziamento di progetti d'investimento che contribuiscono a una maggiore convergenza ed integrazione delle politiche economiche degli Stati membri. Detti progetti devono rispondere agli obiettivi prioritari dell'Unione europea nel settore dell'energia, dell'industria e dei lavori d'infrastruttura e favorire il finanziamento degli investimenti delle piccole e medie imprese nei settori produttivi, nonché la promozione di nuove tecnologie e dell'innovazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'impatto regionale dei progetti e della necessità di lottare contro la disoccupazione.

Mentre i massimali di prestito del nuovo strumento comunitario, come i massimali degli altri strumenti finanziari comunitari, sono decisi dal Consiglio all'unanimità, in seguito alla decisione 83/200/CEE del Consiglio le parti del nuovo strumento comunitario, che erano decise dal Consiglio all'unanimità per NSC I e II, sono ora autorizzate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

La Commissione, nei limiti delle quote autorizzate dal Consiglio, procede a prestiti sul mercato dei capitali; essa dà mandato alla Banca europea per gli investimenti, in funzione di una convenzione di cooperazione conclusa con questa e dopo decisione positiva della Commissione sull'imputabilità di ogni progetto, di decidere in merito alla concessione dei prestiti e di curarne la gestione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione 78/870/CEE, dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1736/79 e dell'articolo 7 delle decisioni 81/19/CEE, 82/268/CEE e 83/200/CEE, la Commissione ha presentato, il 18 luglio 1994, una relazione concernente l'esercizio 1993, destinata al Consiglio e al Parlamento, in merito a:

— prestiti attivi e passivi NSC;

— l'aiuto eccezionale dell'Unione europea a favore della ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma che ha colpito l'Italia nel novembre 1980 e da quello che ha colpito la Grecia nel febbraio e marzo 1981.

Inoltre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione 83/200/CEE, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo delle relazioni semestrali sul ritmo di utilizzazione delle quote dell'NSC.

Al 31 dicembre 1993 restavano solo circa 257,6 milioni di ECU di margine nei limiti dei vari NSC (ivi compreso NSC-«Terremoti»).

b) *NSC-«Terremoti»*

Mediante estensione delle disposizioni iniziali del nuovo strumento comunitario e a titolo assolutamente eccezionale ed unico, la Commissione è abilitata a contrarre prestiti per finanziare investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione, nonché alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone del Mezzogiorno dell'Italia e della Grecia colpite dai terremoti rispettivamente del 23 novembre 1980 e del febbraio e marzo 1981.

Il volume di prestiti attivi che la Commissione può mobilitare è limitato ad 1 miliardo di ECU per l'Italia e a 80 milioni di ECU per la Grecia, previa detrazione, in linea di massima, degli importi eventualmente prestati dalla Banca europea per gli investimenti sul capitale proprio.

La garanzia di bilancio copre i prestiti contratti dalla Commissione.

La totalità degli 80 milioni di ECU per la Grecia è stata assunta ed erogata nel 1982, tramite l'NSC. Per quanto riguarda l'Italia, al 31 dicembre 1992 erano stati versati, sul miliardo di ECU autorizzato, 965 milioni di ECU, di cui il 63 % nell'ambito dell'NSC e il 37 % su capitale proprio della Banca europea per gli investimenti.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Un bonifico d'interessi del 3 % per un periodo massimo di dodici anni può essere concesso dall'Unione europea ai prestiti accordati, entro il limite di un importo di 1 miliardo di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati in Italia nelle zone sinistrate colpite dal terremoto del mese di novembre 1980, a titolo del nuovo strumento comunitario per la promozione di investimenti nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 78/870/CEE, completato dall'articolo 1 della decisione 81/19/CEE e/o dalla Banca europea per gli investimenti sulle proprie risorse.

Un bonifico d'interessi del 3 % per un periodo massimo di dodici anni può essere concesso dall'Unione europea ai prestiti accordati, entro il limite di un importo di 80 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati nelle zone colpite dai terremoti dei mesi di febbraio/marzo 1981 avvenuti in Grecia, a titolo del nuovo stumento comunitario per la promozione di investimenti nella Comunità conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 78/870/CEE, completato dall'articolo 1 della decisione 81/1013/CEE e/o dalla Banca europea per gli investimenti sulle proprie risorse.

Infine, un bonifico di interessi del 3 %, per un periodo massimo di dodici anni, può essere concesso dall'Unione europea ai prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie, nei limiti di 100 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati nelle zone danneggiate dal terremoto del mese di settembre 1986 in Grecia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 88/561/CEE.

3) **Incidenza finanziaria**

Le operazioni di assunzione e conseguente erogazione di prestiti non comportano, di norma, alcun onere diretto per il bilancio generale. La possibilità di collocare temporaneamente i fondi ricevuti in prestito in conti aperti a nome della Commissione presso la Banca europea per gli investimenti (tesoreria), conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 delle decisioni riguardanti il nuovo strumento comunitario, non dovrebbe pregiudicare la neutralità, sotto il profilo del bilancio, delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contemplata da tale strumento.

L'incidenza finanziaria si limita:

— all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore;

— ai bonifici di interesse associati (operazione «Terremoti»).

IV. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PROGRAMMA DI PRESTITI CONTRATTI DALL'UNIONE EUROPEA AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE A FAVORE DELL'UNGHERIA

1) **Base giuridica**

Decisione 90/83/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990, che stabilisce un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7).

Decisione 90/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa alla concessione di una seconda quota dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 18).

Decisione 91/310/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 34).

2) **Descrizione**

L'Unione europea concede all'Ungheria un prestito a medio termine di importo massimo di 870 milioni di ECU in capitale, per una durata che non può superare i cinque anni. Questo prestito è destinato ad agevolare gli interventi sull'economia ungherese atti a consentire a quest'ultima di beneficiare di tutti i vantaggi di un'economia basata sui principi del mercato. Tale prestito è messo a disposizione dell'Ungheria in varie quote.

La prima quota di 350 milioni di ECU è stata versata il 20 aprile 1990. Una seconda quota di 260 milioni di ECU è stata versata il 14 febbraio 1991.

Il versamento della terza quota e la relativa autorizzazione di procedura, compreso il problema della garanzia, verranno decisi in una fase successiva.

Dato che il crollo del Consiglio di mutua assistenza economica (Comecon) e la crisi del Golfo rischiano di compromettere i primi risultati positivi delle riforme avviate, è stato deciso da parte del gruppo dei 24 paesi industrializzati, nel quadro di un programma globale di aiuti per 360 milioni di ECU, un prestito supplementare di 180 milioni di ECU.

Il prestito è messo a disposizione in due quote. La prima di 100 milioni di ECU è stata versata all'Ungheria il 14 agosto 1991. La seconda, di 80 milioni di ECU, è stata versata il 15 gennaio 1993.

Almeno una volta l'anno la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento e al Consiglio una relazione sulla messa in opera delle decisioni citate.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

V. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI AI PAESI TERZI DEL BACINO MEDITERRANEO

1) **Base giuridica**

a) *Prestiti della Banca europea per gli investimenti*

Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975 (aiuto d'urgenza al Portogallo).

Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che stabilisce determinate disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1).

Decisione del Consiglio del 19 ottobre 1976 (accordo con la Iugoslavia).

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 (aiuti eccezionali al Libano).

Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2217/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo supplementare all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria (GU n. L 270 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2237/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo supplementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 274 del 29. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1).

Decisione 79/281/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. L 67 del 17. 3. 1979, pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 98).

Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio del 4 giugno 1981 (cooperazione finanziaria con la Spagna).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 (proseguimento della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo).

Regolamento (CEE) n. 3354/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37).

Decisione del Consiglio del 18 giugno 1984 (lettera del presidente del Consiglio alla Banca europea per gli investimenti che raccomanda una seconda proroga della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Iugoslavia»).

Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32).

Decisione 88/597/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1988, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 51).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 guigno 1989, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46).

Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1991, relativa alla conclusione del terzo protocollo di cooperazione finanziaria fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. C 134 del 24. 5. 1991, pag. 5).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 94 dell'8. 4. 1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 21).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 152).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 44).

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 14).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 278 del 21. 11. 1995, pag. 22).

b) *Garanzia del bilancio generale*

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 di cui sopra, l'Unione europea assume la garanzia dei prestiti destinati ad essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione europea nei confronti dei paesi del Bacino mediterraneo.

Questa decisione è all'origine di un apposito contratto concluso fra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 30 ottobre 1978 (Bruxelles) e il 10 novembre 1978 (Lussemburgo), in base al quale si predispone una garanzia globalizzata, pari al 75 % dell'insieme degli stanziamenti aperti a titolo delle operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Egitto, Giordania, Siria, Israele, Grecia, ex Iugoslavia e Libano.

D'altro canto, e eccezionalmente, una garanzia del 100 % copre gli stanziamenti concessi nel quadro dell'aiuto d'urgenza al Portogallo conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975.

Per ogni nuovo protocollo finanziario, viene steso un nuovo atto di prolungamento di tale contratto. Il livello della garanzia globalizzata è indicato nella parte D (tabella 3).

2) **Descrizione**

Nel quadro dei protocolli finanziari con i paesi terzi del Bacino mediterraneo, sono fissati importi globali per prestiti che possono essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie. La Banca europea per gli investimenti concede i prestiti ai settori atti a contribuire allo sviluppo economico dei paesi considerati: infrastrutture di trasporti, porti, approvvigionamento idrico, produzione e trasmissione di energia, progetti agricoli, promozione delle piccole e medie imprese.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

In precedenza, il primo intervento della garanzia ha avuto luogo nel febbraio 1988. Successivamente, l'Unione europea ha dovuto pagare undici volte al posto del Libano, che era inadempiente. Totale dell'esborso: 32 009 000 ECU. Il Libano ha rimborsato l'intero importo.

Il primo intervento della garanzia al posto della Siria ha avuto luogo nel marzo 1990 e la Commissione ha dovuto intervenire successivamente altre cinque volte, per un totale dell'esborso di 8 100 000 ECU. La Siria ha rimborsato la totalità di questo importo.

Il primo intervento della garanzia al posto di alcune Repubbliche dell'ex Iugoslavia è avvenuto nell'ottobre 1992 e da allora la Commissione è dovuta intervenire cinque volte. Totale dell'esborso: 28 572 899 ECU. Di questo importo nulla è stato rimborsato da tali Repubbliche,

— alla concessione, in tutta una serie di casi, di abbuoni di interesse del 2 %, a titolo di aiuto non rimborsabile, entro il limite dei pacchetti previsti dai protocolli finanziari.

VI. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI NEI PAESI TERZI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

1) **Base giuridica**

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 29 novembre 1989, relativa alle operazioni della Banca in Ungheria e in Polonia.

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 44).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 42).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 27).

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, stipulato il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

Questo contratto di garanzia ha formato oggetto di un atto firmato il 19 gennaio 1993 a Bruxelles e il 4 febbraio 1993 a Lussemburgo, che sostituisce alla Repubblica federativa ceca e slovacca la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, con decorrenza 1º gennaio 1993.

La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti, il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

2) **Descrizione**

A seguito di un invito del Consiglio del 9 ottobre 1989, il consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha deciso, il 29 novembre 1989, di autorizzare la Banca a concedere dei prestiti su capitale proprio per finanziare dei progetti d'investimento in Ungheria e in Polonia per un massimale di 1 miliardo di ECU. È stato convenuto che tali prestiti siano concessi per finanziare progetti di investimento rispondenti ai criteri normalmente applicati dalla Banca in caso di erogazione di prestiti su capitale proprio.

Il Consiglio ha deciso, il 14 maggio 1991 e il 15 marzo 1993, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento, di estendere tale garanzia ai prestiti che la Banca europea per gli investimenti potrebbe concedere negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale (Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania) nel corso di un periodo di due anni e per un valore di 700 milioni di ECU.

Il 13 dicembre 1993 il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia dell'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare in Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania per un importo di 3 miliardi di ECU per un periodo triennale.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi, spese connesse) relativo a detti prestiti.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

VII. GARANZIA DI CREDITO DELL'UNIONE EUROPEA PER CONSENTIRE L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DELL'UNIONE EUROPEA VERSO L'EX UNIONE SOVIETICA

1) **Base giuridica**

Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1).

Decisione 91/658/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 89).

Il regolamento (CEE) n. 599/91 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità economica europea e un consorzio di banche rappresentato dalla Deutsche Bank il 26 novembre 1991, relativo alla concessione di prestiti all'ex Unione Sovietica. Un accordo stipulato fra l'Unione europea e l'ex Unione Sovietica in data 26 novembre 1991 stabilisce le clausole del prestito e le modalità di utilizzazione dei fondi.

2) **Descrizione**

L'Unione europea ha deciso di garantire un credito concesso all'ex Unione Sovietica da parte di un sindacato di banche per il finanziamento dell'importazione di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione europea.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

La garanzia dell'Unione europea ha un massimale di 500 milioni di ECU e copre fino al 98 % delle eventuali perdite di capitale e interessi.

L'Unione europea, a titolo di remunerazione di tale garanzia, ha ricevuto una commissione di avallo.

Un accordo fra l'Unione europea e l'ex Unione Sovietica stabilisce le clausole del prestito e le modalità di utilizzo dei fondi.

Il prestito avrà una durata di tre anni con decorrenza, al più tardi, fino a sei mesi dopo la firma dell'accordo citato sopra.

Gli interessi saranno versati su base semestrale e il capitale verrà rimborsato in tre rate, rispettivamente 20, 31 e 42 mesi dopo la data della firma dell'accordo.

L'Unione europea ha inoltre deciso di concedere un prestito di 1 250 milioni di ECU all'ex Unione Sovietica e alle sue repubbliche.

Il prestito servirà a finanziare importazioni di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione europea e dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

L'importo del prestito è stato suddiviso fra i diversi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica. Esso avrà una durata triennale.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

VIII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA PER LA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE ALLA REPUBBLICA CECA E ALLA SLOVACCHIA

1) **Base giuridica**

Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24).

Decisione 94/61/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che autorizza la divisione delle responsabilità della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca relative al prestito concesso alla Cecoslovacchia con decisione 91/106/CEE del Consiglio (GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 44).

Decisione 94/939/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 30).

2) **Descrizione**

Nel quadro di un aiuto globale di circa 750 milioni di ECU del gruppo dei 24 paesi industrializzati, la Commissione, in nome dell'Unione europea, è autorizzata a contrarre un prestito, in due quote, di 375 milioni di ECU per una durata di sette anni. Il prodotto di tale prestito è stato versato alle stesse condizioni alla Cecoslovacchia.

La prima quota di 185 milioni di ECU è stata versata il 14 agosto 1991. Essa sarà rimborsabile in una sola volta sette anni dopo il suo versamento. La seconda quota è stata versata nel febbraio 1992.

La separazione intervenuta il 1° gennaio 1993 tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca si traduce in una modifica del contratto di prestito per ripartire l'importo del prestito medesimo tra le due repubbliche.

La quota della Repubblica ceca ammonta a 250 milioni di ECU e quella della Repubblica slovacca a 125 milioni di ECU.

Una nuova operazione a favore della Slovacchia di 130 milioni di ECU, in due quote per una durata massima di sette anni, è stata proposta dalla Commissione e decisa dal Consiglio il 22 dicembre 1994.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

IX. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA AD UN PROGRAMMA DI PRESTITI CONTRATTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE A FAVORE DELLA BULGARIA

1) **Base giuridica**

Decisione 91/311/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36).

Decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria (GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 94).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 aprile 1994, che modifica la decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, al fine di aumentare l'importo dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. C 134 del 17. 5. 1994, pag. 26).

2) **Descrizione**

Nel quadro di un aiuto globale di 580 milioni di ECU del gruppo dei 24 paesi industrializzati, la Commissione, in nome dell'Unione europea, è autorizzata a contrarre un prestito, in due quote, di 290 milioni di ECU per una durata di sette anni. Il prodotto di tale prestito sarà versato alle stesse condizioni alla Bulgaria.

La prima quota di 150 milioni di ECU è stata versata alla Bulgaria il 14 agosto 1991. Essa sarà rimborsabile in una sola volta sette anni dopo il suo versamento. La seconda quota di 140 milioni di ECU è stata versata nel febbraio 1992.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Una nuova operazione di 110 milioni di ECU, con una durata massima di sette anni e da versare in due quote, è stata proposta dalla Commissione e decisa dal Consiglio il 19 ottobre 1992.

La prima quota di 70 milioni di ECU è stata versata alla Bulgaria il 7 dicembre 1994. Sarà rimborsabile in una sola volta sette anni dopo il versamento.

La Commissione ha presentato una proposta di decisione per aumentare l'importo, portandolo a 40 milioni di ECU.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

X. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA PER LA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DI ISRAELE

1) **Base giuridica**

Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33).

2) **Descrizione**

A titolo dell'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni dei territori occupati decisa dal Consiglio, la Commissione è autorizzata a contrarre un prestito in nome dell'Unione europea di 160 milioni di ECU, in una sola quota, per una durata massima di sette anni. Il prodotto di tale prestito sarà versato alle stesse condizioni a Israele che beneficierà, inoltre, di un bonifico di interessi di 27 500 000 ECU da parte del bilancio generale.

L'operazione è stata organizzata nel febbraio 1992.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

XI. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PROGRAMMA DI PRESTITI CONTRATTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE A FAVORE DELLA ROMANIA

1) **Base giuridica**

Decisione 91/384/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Romania (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64).

Decisione 92/551/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Romania (GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 30).

Decisione 94/369/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Romania (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 29).

2) **Descrizione**

Il Consiglio ha deciso il 22 luglio 1991 di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito alla Romania.

Si tratta di un prestito di 375 milioni di ECU in due quote con una durata massima di sette anni. La prima quota di 190 milioni di ECU è stata versata nel gennaio 1992. La seconda quota di 185 milioni lo è stata nell'aprile 1992.

Una nuova operazione di 80 milioni di ECU, in un'unica rata, con una durata massima di sette anni è stata proposta dalla Commissione e decisa dal Consiglio il 27 novembre 1992. Il prestito è stato versato il 26 febbraio 1993.

Una terza operazione di 125 milioni di ECU, in due quote, per una durata massima di sette anni, è stata proposta dalla Commissione e decisa dal Consiglio il 20 giugno 1994.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA PER LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO A MEDIO TERMINE ALL'ALGERIA

1) **Base giuridica**

Decisione 91/510/CEE del Consiglio, del 23 settembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90).

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Decisione 94/938/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 28).

2) **Descrizione**

Il 23 settembre 1991, il Consiglio ha autorizzato la suddetta operazione. Si tratta di un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito di 400 milioni di ECU in due quote di 250 e 150 milioni di ECU. La prima è stata versata nel gennaio 1992. La seconda quota nell'agosto 1994.

Una nuova operazione di 200 milioni di ECU, in due quote per una durata massima di sette anni, è stata proposta dalla Commissione e decisa dal Consiglio il 22 dicembre 1994.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XIII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA PER LA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE AGLI STATI BALTICI

1) **Base giuridica**

Decisione 92/542/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 29).

2) **Descrizione**

Il Consiglio ha deciso il 23 novembre 1992 di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito agli Stati baltici.

Si tratta di un prestito di 220 milioni di ECU ripartiti come segue:

— 40 milioni di ECU per l'Estonia,

— 80 milioni di ECU per la Lettonia,

— 100 milioni di ECU per la Lituania.

I prestiti previsti avranno una durata massima di sette anni e saranno erogati in due quote. Le prime quote di 20 e 40 milioni di ECU sono state versate all'Estonia e alla Lettonia nel marzo 1993. La prima quota di 50 milioni di ECU è stata versata alla Lituania nel luglio 1993.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XIV. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI IN CASO DI PERDITE DOVUTE A PRESTITI A FAVORE DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE IN ALCUNI PAESI TERZI

1) **Base giuridica**

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in alcuni paesi terzi (GU n. L 45 del 23. 2. 1993, pag. 27).

Questa decisione è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti, il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo.

2) **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni della decisione 93/115/CEE, l'Unione europea si accolla la garanzia dei prestiti destinati a essere concessi caso per caso dalla Banca europea per gli investimenti in paesi terzi con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione.

Un massimale globale di 250 milioni di ECU l'anno è fissato per un periodo di tre anni.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XV. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI EURATOM DESTINATI A FINANZIARE IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA E DI SICUREZZA DEL PARCO NUCLEARE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, NONCHÉ DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI

1) **Base giuridica**

Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 41).

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

2) **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni della decisione 94/179/Euratom, l'Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti.

Un importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e per i paesi terzi resta fissato a 4 miliardi di ECU.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XVI. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DELLA MOLDAVIA

1) **Base giuridica**

Decisione 94/346/CE del Consiglio, del 13 giugno 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 27).

2) **Descrizione**

Il Consiglio ha deciso il 13 giugno 1994 di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito alla Moldavia.

Si tratta di un prestito a lungo termine per un importo massimo di 45 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di dieci anni.

La prima quota di 25 milioni di ECU, di una durata di 10 anni, è stata versata alla Moldavia il 7 dicembre 1994. Sarà rimborsabile in cinque anni a partire dal sesto anno.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

XVII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DELL'UCRAINA

1) **Base giuridica**

Decisione 94/940/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 32).

2) **Descrizione**

In data 22 dicembre 1994, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito all'Ucraina.

Si tratta di un prestito di un importo massimo di 85 milioni di ECU in capitale, per una durata massima di 10 anni.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XVIII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DELLA BIELORUSSIA

1) **Base giuridica**

Decisione 95/132/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bielorussia (GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 28).

2) **Descrizione**

In data 10 aprile 1995, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito alla Bielorussia.

Si tratta di un prestito di un importo massimo di 75 milioni di ECU in capitale, per una durata massima di 10 anni.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XIX. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN SECONDO PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA COMPLEMENTARE ALLA MOLDAVIA

1) **Base giuridica**

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria supplementare alla Moldavia (GU n. C 15 del 20. 1. 1996, pag. 11).

2) **Descrizione**

La Commissione ha presentato una proposta di decisione per garantire un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito alla Moldavia di un importo massimo di 15 milioni di ECU.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XX. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SU UN SECONDO PRESTITO CONTRATTO DALL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA COMPLEMENTARE ALL'UCRAINA

1) **Base giuridica**

Decisione 95/442/CE del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 63).

2) **Descrizione**

Il Consiglio ha decisio di concedere il 23 ottobre 1995 la garanzia dell'Unione europea a una seconda operazione di assunzione/erogazione di un prestito all'Ucraina.

Si tratta di un prestito per un importo massimo di 200 milioni di ECU in capitale, per una durata massima di dieci anni, che sarà erogato in due soluzioni.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

XXI. GARANZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI AL SUDAFRICA

1) **Base giuridica**

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 31).

Questa decisione è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti, il 4 ottobre a Bruxelles e il ... a Lussemburgo.

2) **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione europea si accolla la garanzia dei prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti al Sudafrica per un importo globale massimo di 300 milioni di ECU.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a questi prestiti.

3) **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— al versamento al fondo del 14 % dell'importo in capitale delle operazioni di prestito e di garanzia di prestito decise e impegnate a partire dal 1° gennaio 1993,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

C. PREVISIONI 1995-1996: NUOVI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

La seguente tabella fornisce, con notevoli arrotondamenti, delle indicazioni sull'evoluzione possibile dei prestiti passivi e degli esborsi di nuovi prestiti attivi (garantiti dal bilancio generale) nel 1995-1996.

Nuovi prestiti attivi e passivi nel 1995-1996 (previsioni)

(in milioni di ECU)

Strumento	1995	1996
Prestiti passivi CE e Euratom con garanzia del bilancio generale		
1. Aiuto alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri		
Grecia II		
Italia	2 000	2 000
2. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi		
Ungheria I	260	
Bulgaria II	80	
Romania III	125	
Paesi baltici	110	
Algeria	200	
Repubblica slovacca	130	
Moldavia	20	
Ucraina	85	
Bielorussia	40	35
3. Crediti commerciali agli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica	142	
4. Prestiti attivi Euratom	200	200
Totale parziale	3 392	2 235
Prestiti attivi della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio generale		
1. Prestiti ai paesi terzi del Bacino mediterraneo	900	1 050
2. Prestiti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale	850	1 150
3. Prestiti negli altri paesi terzi	300	130
4. Prestiti al Sudafrica	60	120
Totale parziale	2 110	2 450
Totale generale	**5 502**	**4 685**

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

1) **Bilancia dei pagamenti**

Grecia

Il prestito concesso alla Grecia nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri è giunto al termine e non vi saranno altre erogazioni. Non vi sono progetti per altri prestiti.

Italia

Con decisione del Consiglio del 18 gennaio 1993 è stato concesso un prestito di 8 miliardi di ECU all'Italia, nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Il prestito viene versato in quattro quote di 2 miliardi di ECU ciascuna e — salvo la prima quota — è subordinato al raggiungimento del livello convenuto del debito pubblico e del disavanzo dell'Italia.

Le prime due quote sono state versate nel 1993. La decisione del Consiglio stabiliva che la terza quota venisse versata il 1° febbraio 1994, ma il governo italiano non l'ha ancora richiesta. La quarta quota dovrebbe essere versata successivamente al 1° febbraio 1995.

Se il governo italiano chiederà l'erogazione della terza e della quarta quota, soddisfatte le condizioni imposte, saranno versati alla Repubblica italiana 2 miliardi di ECU nel 1995 e 2 miliardi di ECU nel 1996.

2) **Programma di prestiti passivi ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria**

Ungheria I

L'esborso a titolo della terza quota (260 milioni di ECU) dell'assistenza macrofinanziaria decisa nel 1990 è previsto nel 1995.

3) **Prestiti della Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi del Bacino mediterraneo**

Il volume dei nuovi prestiti firmati, tra l'altro in applicazione dei quarti protocolli finanziari e a titolo della cooperazione orizzontale, può essere valutato a 900 milioni di ECU nel 1995 e a 1 050 milioni di ECU nel 1996.

4) **Prestiti della Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale**

Nel limite del massimale globale di 3 miliardi di ECU, si considera che saranno stati erogati 850 milioni nel 1995 e 1 150 milioni nel 1996.

5) **Prestiti della Banca europea per gli investimenti negli altri paesi terzi**

Si stima che, entro i limiti del massimale globale di 750 milioni di ECU per un periodo di tre anni (1993-1996), 300 milioni di ECU saranno stati accordati nel 1995 e la rimanenza di 130 milioni di ECU sarà accordata nel 1996 (non si dispone attualmente di alcuna ipotesi relativa a un eventuale nuovo massimale).

6) **Prestito per consentire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea verso l'ex Unione Sovietica**

Il periodo di prelievo di questo credito si concludeva il 31 dicembre 1992, data alla quale il ricorso all'operazione ammontava a 375 milioni di ECU in capitale.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

7) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica slovacca**

L'esborso in due quote dell'assistenza macrofinanziaria di 130 milioni di ECU decisa nel 1994 è previsto nel 1995.

8) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria**

Bulgaria II

La prima quota (70 milioni di ECU) dell'assistenza finanziaria di 110 milioni di ECU decisa nel 1992 è stata versata nel 1994 nel quadro del sostegno al programma economico della Bulgaria per il 1994-1995 per il quale è previsto un importo globale di assistenza finanziaria di 150 milioni di ECU. Il versamento di una seconda quota di 80 milioni di ECU (40 milioni di ECU a titolo dell'assistenza decisa nel 1992, maggiorati di 40 milioni di ECU supplementari, proposti dalla Commissione nel 1994) è prevista nel 1995.

9) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania**

Romania III

L'esborso in due quote dell'assistenza macrofinanziaria di 125 milioni di ECU decisa nel 1994 è previsto nel 1995.

10) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un prestito a medio termine all'Algeria**

L'esborso in due quote dell'assistenza macrofinanziaria di 200 milioni di ECU decisa nel 1994 è previsto nel 1995.

11) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un prestito a medio termine all'ex Unione Sovietica e alle sue repubbliche**

L'assistenza prevista alle repubbliche dell'ex Unione Sovietica comporta un massimale globale di 1 250 milioni di ECU. Nel 1992 è stata introdotta un'agevolazione di credito per un importo equivalente. I prelievi effettuati raggiungevano 960 milioni di ECU alla fine del 1994. Due nuovi prestiti per un importo globale di 127 milioni di ECU sono stati firmati nel 1994. È ancora allo studio un nuovo prestito di 30 milioni di ECU.

12) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine ai Paesi baltici**

Le seconde quote (per un importo globale di 110 milioni di ECU) del prestito di 220 milioni di ECU ai Paesi baltici dovrebbero essere versate nel 1995.

13) **Euratom**

Il Consiglio ha deciso il 21 marzo 1994 di autorizzare la Commissione a contrarre dei prestiti e a concedere prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficacia del parco nucleare di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale nonché in alcuni Stati della Comunità degli Stati indipendenti. Nel quadro di questa decisione, la stima dei prestiti da concedere è di 200 milioni di ECU nel 1995 e di 200 milioni di ECU nel 1996.

14) **Assistenza macrofinanziaria alla Moldavia**

L'esborso della seconda quota (20 milioni di ECU) dell'assistenza macrofinanziaria decisa nel 1994 è previsto nel 1995.

15) **Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina**

L'esborso dell'assistenza macrofinanziaria di 85 milioni di ECU decisa nel 1994 dovrebbe essere effettuato nel 1995.

16) **Assistenza macrofinanziaria alla Bielorussia**

Per il 1995 è prevista un'assistenza macrofinanziaria per un importo di 75 milioni di ECU; il versamento della prima quota di 40 milioni di ECU potrebbe essere effettuato nel 1995 e il versamento della seconda quota di 35 milioni di ECU nel 1996.

17) **Prestiti attivi della Banca europea per gli investimenti al Sudafrica**

Si può stimare che, entro i limiti del massimale globale di 300 milioni di ECU, 60 milioni di ECU saranno stati accordati nel 1995 e 120 milioni di ECU nel 1996.

Evoluzione dei rischi

Al 31 dicembre 1994 l'ammontare totale delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti o di garanzia era pari a 13 769 milioni di ECU, di cui 7 843 milioni negli Stati membri e 5 925 milioni nei paesi terzi.

Fondo di garanzia

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia relativo alle azioni esterne, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

D. OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE E GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO IN CORSO

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994)

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. *Bilancia dei pagamenti*										
1983	3 997,2	2 906,0	—	—	—	—	—	—	—	—
1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	2 704,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	865,0	875,1	—	—	—	—	—	—	—	—
1987	873,9	930,3	—	—	—	—	—	15,3	—	—
1988	752,7	534,5	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1991	1 000,0	1 000,0	1 000,0	—	500,0	1 000,0	500,0	95,0	95,0	95,0
1992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993	3 989,8	4 021,9	4 021,9	—	500,0	4 021,9	3 521,9	254,0	254,0	254,0
1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale bilancia dei pagamenti	14 182,7	10 267,8	5 021,9	0,0	1 000,0	5 021,9	4 021,9	364,3	349,0	349,0
Rifinanziamenti	3 456,8									
Totale senza rifinanziamenti	10 725,9									
2. *Euratom*										
1977	98,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	72,7	49,6	—	—	—	—	—	—	—	—
1979	152,9	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	183,5	74,9	9,0	2,1	1,4	7,0	5,6	1,2	1,0	0,8
1981	362,3	122,1	12,1	6,1	6,1	6,1	—	2,4	1,6	0,8
1982	355,4	101,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—
1983	369,1	302,4	11,9	11,9	—	—	—	2,1	1,1	—
1984	205,0	136,8	39,4	7,0	22,2	32,3	10,1	8,2	4,0	3,2

(1) Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1985	337,8	183,5	86,2	10,0	21,2	76,2	55,0	9,1	8,1	7,1
1986	594,4	280,7	176,0	—	100,0	176,0	76,0	13,2	13,2	13,2
1987	674,6	870,3	395,9	9,9	2,0	386,1	384,0	43,4	30,1	29,7
1988	88,0	79,1	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1994	48,5	48,5	48,5	—	—	48,5	48,5	2,6	3	3,4
Totale Euratom	3 542,9	2 305,1	779,0	47,0	152,9	732,2	579,2	82,7	62,1	58,2
Rifinanziamenti	773,7									
Totale senza rifinanziamenti	2 768,8									
3. *Nuovo strumento comunitario (NSC)*										
1979	180,0	228,3	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	298,0	159,3	30,3	14,4	3,2	15,9	12,7	4,7	3,3	1,8
1981	333,1	95,8	19,4	6,4	6,4	13,0	6,6	3,2	2,4	1,6
1982	762,5	255,1	24,0	8,0	8,0	16,0	8,0	4,5	2,2	1,4
1983	1 459,8	1 185,5	52,6	32,9	—	19,8	19,8	11,6	8,3	4,9
1984	1 001,4	561,2	76,7	—	52,5	76,7	24,2	16,9	6,4	6,4
1985	776,4	713,9	550,6	116,4	26,9	434,2	407,3	50,3	47,3	38,4
1986	509,2	471,1	228,3	10,0	198,2	218,3	20,1	22,3	18,8	18,1
1987	604,1	501,0	332,0	125,3	—	206,6	206,6	34,7	28,2	17,0
1988	911,7	711,4	108,1	88,1	20,0	20,0	—	29,5	7,4	1,7
1989	535,6	465,8	56,2	56,2	—	—	—	4,1	4,1	—
1990	76,1	29,6	0,8	0,8	—	—	—	2,8	0,1	—
1991	48,7	53,1	—	—	—	—	—	1,7	—	—

(1) Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1994	70,0	70,0	70,0	—	—	70,0	70,0	—	5,1	5,1
Totale NSC (2)	7 566,6	5 501,1	1 549,0	458,5	315,2	1 090,4	775,3	186,3	133,6	96,4
Fondi «BEI/terremoti» (3)	353,1									
Totale NSC + terremoti	7 919,7									
Rifinanziamenti	1 328,7									
Totale senza rifinanziamenti	6 591,0									
4. *Assistenza finanziaria a medio termine ai paesi terzi*										
1990	350,0	350,0	350,0	350,0	—	—	—	37,2	37,2	—
1991	695,0	695,0	695,0	—	260,0	695,0	435,0	65,6	65,6	65,6
1992	1 671,0	1 671,0	1 522,0	407,0	—	1 115,0	1 115,0	127,2	119,6	96,9
1993	659,0	659,0	658,0	150,0	205,0	508,0	303,0	42,0	28,0	30,1
1994	260,0	260,0	260,0	—	—	260,0	260,0	—	21,3	23,8
Totale	3 635,0	3 635,0	3 485,0	907,0	465,0	2 578,0	2 113,0	272,0	271,7	216,4
Totale generale dei prestiti assunti (4)	**28 926,8**	**21 709,0**	**10 834,9**	**1 412,5**	**1 933,1**	**9 422,6**	**7 489,4**	**905,3**	**816,4**	**720,0**

(1) Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.
(2) Compresi i fondi provenienti da prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario (terremoti).
(3) Prestiti stipulati dalla Banca europea per gli investimenti al 31 dicembre 1990.
(4) Compresi i rifinanziamenti ma esclusi i «Fondi BEI/terremoti».

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Scomposizione del totale tra le varie monete										
ECU		9 227,0	6 882,4	991,3	1 599,2	5 891,4	4 292,1	567,2	528,0	464,5
FB		427,9	55,8	3,6	3,6	52,2	48,5	19,9	3,9	3,9
Dkr		—	—	—	—	—	—	—	—	—
DM		4 249,8	2 281,3	19,9	54,8	2 261,4	2 206,6	148,2	145	143,4
Dra		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pta		154,3	61,7	61,7	—	—	—	7,6	7,6	—
FF		581,7	395,4	—	—	395,4	395,4	39,1	39,1	39,1
£ Irl		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lit		103,6	50,1	50,1	—	—	—	5,8	2,9	—
Flux		95,8	56,1	15,3	40,7	40,7	—	6,6	4,4	3,3
Fl		1 138,3	373,4	113,5	69,5	259,9	190,5	41,3	31,9	22,5
Esc		—	—	—	—	—	—	—	—	—
£		313,8	16	0,7	0,7	15,3	14,6	9,3	1,9	1,8
$ USA		3 906	467,1	24,8	162,6	442,3	279,7	45,1	40,7	38
FS		765,2	181	119	—	62	62	13,9	10,4	3,4
yen		745,6	14,6	12,6	2	2	—	1,3	0,6	0,1
$ CND		—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 2

PRESTITI EROGATI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi erogati

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994)

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. *Bilancia dei pagamenti*										
1983	3 997,2	2 906,0	—	—	—	—	—	—	—	—
1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	865,0	875,1	—	—	—	—	—		—	—
1987	873,9	930,3	—	—	—	—	—	15,3	—	—
1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1991	1 000,0	1 021,2	1 021,2	—	521,2	1 021,2	500,0	78,8	75,5	71,8
1992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993	3 989,8	4 021,9	4 021,9	—	500,0	4 021,9	3 521,9	256,7	256,9	258,3
1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale bilancia dei pagamenti	10 725,9	9 754,5	5 043,1	0,0	1 021,2	5 043,1	4 021,9	350,8	332,4	330,1
2. *Euratom*										
1977	95,3	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	70,8	47,5	—	—	—	—	—		—	—
1979	151,6	44,5	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	183,5	74,9	9,0	2,1	1,4	7,0	5,6	1,2	1,0	0,8
1981	360,4	261,3	24,0	15,9	8,1	8,1	—	3,6	2,2	0,9
1982	354,6	276,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—
1983	366,9	375,3	11,9	11,9	—	—	—	2,1	1,1	—
1984	183,7	213,4	39,4	7,0	22,2	32,3	10,1	8,3	4,0	3,2
1985	208,3	182,3	85,5	9,8	21,0	75,7	54,7	9,2	8,2	7,2
1986	575,0	451,6	307,6	—	97,7	307,6	209,9	19,9	21,9	22,5
1987	209,6	334,7	308,4	—	—	308,4	308,4	18,5	21,6	22,5
1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 2

PRESTITI EROGATI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi erogati

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione [1]	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale Euratom	2 759,7	2 285,1	785,8	46,7	150,4	739,1	588,7	63,4	60,0	57,1
3. *Nuovo strumento comunitario (NSC)*										
a) Senza operazioni «terremoti»										
1979	272,7	332,4	18,9	12,3	6,6	6,6	—	3,6	1,4	0,6
1980	197,6	243,0	29,0	13,1	3,2	15,9	12,7	4,0	2,7	1,5
1981	243,5	285,0	19,4	6,4	6,4	13,0	6,6	3,2	2,4	1,6
1982	631,4	618,3	92,3	28,4	30,7	63,9	33,2	10,2	6,7	4,4
1983	961,0	1 013,7	219,4	63,8	51,2	155,6	104,4	22,0	16,8	11,5
1984	1 154,0	1 138,7	159,9	36,0	38,8	123,9	85,1	27,7	16,1	12,5
1985	845,7	866,4	206,6	47,6	60,5	159,0	98,5	27,4	21,0	16,4
1986	390,8	385,9	97,9	20,4	20,4	77,5	57,1	11,5	7,6	6,0
1987	384,9	371,8	96,2	41,4	12,6	54,8	42,2	12,0	7,7	4,8
1988	309,5	294,6	163,3	26,9	50,3	136,4	86,1	18,4	15,1	11,8
1989	78,3	73,5	51,6	7,5	8,2	44,1	35,9	4,3	3,8	3,1
1990	23,6	22,3	4,2	4,2	—	—	—	0,9	0,5	—
1991	25,4	20,7	10,7	2,0	2,3	8,7	6,4	1,9	1,1	0,9
1992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale parziale	5 518,4	5 666,3	1 169,4	310,0	291,2	859,4	568,2	147,1	102,9	75,1

[1] Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 2

PRESTITI EROGATI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi erogati

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b) Operazioni «terremoti»										
Italia	598,7	716,8	44,3	36,2	3,3	8,1	4,8	7,2	2,9	0,5
Grecia	80,0	89,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—
Totale parziale	678,7	806,2	44,3	36,2	3,3	8,1	4,8	7,8	2,9	0,5
Totale NSC	6 197,1	6 472,5	1 213,7	346,2	294,5	867,5	573,0	154,9	105,8	75,6
4. *Assistenza finanziaria a medio termine ai paesi terzi*										
1990	350,0	350,0	350,0	350,0	—	—	—	22,3	10,4	—
1991	942,0	942,0	695,0	—	260,0	695,0	435,0	44,8	44,0	59,0
1992	1 671,0	1 671,0	1 522,0	407,0	—	1 115,0	1 115,0	129,0	118,6	91,0
1993	659,0	659,0	658,0	150,0	205,0	508,0	303,0	56,6	56,1	35,3
1994	260,0	260,0	260,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0	19,0	21,3
Totale	3 882,0	3 882,0	3 485,0	907,0	465,0	2 578,0	2 113,0	252,7	248,1	206,6
Totale generale dei prestiti erogati	**23 564,7**	**22 394,1**	**10 527,6**	**1 299,9**	**1 931,1**	**9 227,7**	**7 296,6**	**821,8**	**746,3**	**669,4**
Scomposizione del totale tra le varie monete										
ECU		8 815,6	6 563,5	989,7	1 386,6	5 573,9	4 187,3	502,9	470,4	418,8
FB		659,4	80,6	18,3	8,0	62,3	54,2	10,3	6,8	5,1
Dkr		—	—	—	—	—	—	—	—	—
DM		4 388,2	2 572,6	62,2	318,9	2 510,4	2 191,5	169,4	159,6	154,3
Dra		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pta		79,0	12,2	5,3	1,6	6,9	5,3	3,5	1,3	0,7
FF		732,3	303,5	22,7	45,5	280,8	235,3	32,3	29,0	26,7

(1) Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 2

PRESTITI EROGATI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi erogati

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
£ Irl		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lit		128	39,2	18,7	15,1	20,5	5,4	6,1	4,3	2,2
Flux		86,3	32,3	2,3	17,3	30	12,7	5,3	2,9	2,7
Fl		1 232	271	69,4	62,8	201,5	138,8	31	23,1	17
Esc		—	—	—	—	—	—	—	—	—
£		413,1	154,5	17,9	12,1	136,6	124,5	19	15,4	13,6
$ USA		4 224,7	313,8	28,7	22,1	285,1	263	22,4	22,4	21,1
FS		711,6	121,9	37,9	28,9	84	55,1	12,9	6,7	4,6
yen		923,9	62,5	26,8	12,2	35,7	23,5	6,7	4,4	2,6

(1) Ai tassi di conversione vigenti alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e dell'Asia garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994)

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Paesi del Bacino mediterraneo											
Malta											
— protocollo I	16,0	16,0	18,5	10,4	1,2	1,3	9,2	7,9	0,8	0,8	0,7
— protocollo II	16,0	16,0	21,4	17,8	1,6	1,7	16,2	14,5	1,3	1,2	1,1
— protocollo III	23,0	23,0	12,1	11,2	0,7	0,7	10,5	9,8	0,8	0,8	0,7
Tunisia											
— protocollo I	41,0	41,0	50,5	12,5	2,3	2,1	10,2	8,1	1,3	1,1	0,9
— protocollo II	78,0	78,0	79,6	53,2	7,7	8,1	45,5	37,4	2,7	2,4	2,0
— protocollo III	131,0	131,0	113,9	104,5	5,8	7,1	98,7	91,6	5,8	5,8	5,5
— protocollo IV	168,0	158,0	25,3	25,3	—	0,7	25,3	24,6	1,9	2,0	2,0
Algeria											
— protocollo I	70,0	70,0	70,9	34,0	7,4	4,6	26,6	22,0	2,9	2,3	1,7
— protocollo II	107,0	107,0	95,7	81,8	4,6	4,9	77,2	72,3	4,7	4,6	4,4
— protocollo III	183,0	183,0	52,7	52,7	1,4	1,7	51,3	49,6	2,9	3,8	3,7
— protocollo IV	280,0	180,0	15,1	15,1	—	—	15,1	15,1	0,2	0,9	0,9
Marocco											
— protocollo I	56,0	56,0	67,7	24,7	4,6	4,6	20,1	15,5	2,7	2,3	1,8
— protocollo II	90,0	90,0	86,5	58,9	6,0	6,2	52,9	46,7	5,4	5,0	4,4
— protocollo III	151,0	151,0	97,3	94,0	4,2	4,6	89,8	85,2	7,4	7,3	6,9
— protocollo IV	220,0	150,0	17,8	17,8	—	—	17,8	17,8	0,7	1,2	1,2
Egitto											
— protocollo I	93,0	93,0	104,2	31,8	6,6	7,0	25,2	18,2	3,0	2,5	1,9
— protocollo II	150,0	150,0	146,5	75,0	14,9	12,5	60,1	47,6	4,8	4,0	3,1
— protocollo III	249,0	242,0	156,0	151,2	9,1	11,1	142,1	131,0	8,1	8,6	8,0
— protocollo IV	310,0	172,0	35,0	35,0	—	—	35,0	35,0	0,2	1,4	1,4

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e dell'Asia garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Giordania											
— protocollo I	18,0	18,0	23,5	1,5	1,3	0,2	0,2	—	0,3	0,1	—
— protocollo II	37,0	37,0	39,4	17,0	3,7	3,1	13,3	10,2	1,4	1,1	0,8
— protocollo III	63,0	63,0	67,1	62,6	4,7	5,6	57,9	52,3	3,6	3,6	3,3
— protocollo IV	80,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siria											
— protocollo I	34,0	34,0	34,7	16,2	3,1	3,4	13,1	9,7	1,5	1,3	1,0
— protocollo II	64,0	64,0	45,1	27,2	4,0	4,3	23,2	18,9	1,7	1,6	1,3
— protocollo III	110,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— protocollo IV	115,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Israele											
— protocollo I	30,0	30,0	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—
— protocollo II	40,0	40,0	46,5	14,8	5,8	4,5	9,0	4,5	1,4	1,0	0,5
— protocollo III	63,0	63,0	64,0	56,6	5,6	6,1	51,0	44,9	5,0	4,6	4,1
— protocollo IV	82,0	34,0	29,6	29,6	—	—	29,6	29,6	1,2	2,1	2,1
Cipro											
— protocollo I	20,0	20,0	21,3	6,6	2,6	2,9	4,0	1,1	0,9	0,6	0,4
— protocollo II	28,0	28,0	26,4	19,1	1,7	1,8	17,4	15,6	1,5	1,4	1,3
— protocollo III	44,0	44,0	14,7	14,7	—	0,9	14,7	13,8	0,9	1,0	1,0
Libano											
— aiuto straordinario	20,0	20,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—
— protocollo I	20,0	20,0	21,9	2,7	1,8	0,6	0,9	0,3	0,4	0,2	0,1
— protocollo II	34,0	34,0	20,3	20,3	—	—	20,3	20,3	0,4	1,2	1,3
— aiuto straordinario supplementare	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— protocollo III	53,0	53,0	9,0	9,0	—	—	9,0	9,0	—	0,4	0,6
— protocollo IV	45,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e dell'Asia garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Iugoslavia											
— articolo 18 (1976)	50,0	50,0	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—
— protocollo I	200,0	146,9	130,5	99,3	7,0	7,8	92,3	84,5	11,1	10,4	9,7
— articolo 18 (1984)	60,0	60,0	54,1	44,0	2,7	3,0	41,3	38,3	4,7	4,4	4,2
— protocollo II	450,0	389,6	315,9	306,7	11,7	13,2	295,0	281,8	26,2	25,0	24,2
Turchia											
— protocollo III	90,0	89,9	106,8	6,0	4,8	1,2	1,2	—	1,7	0,5	0,1
Slovenia											
— protocollo I	150,0	88,0	5,5	5,5	—	—	5,5	5,5	—	0,3	0,4
Grecia											
— protocollo II	225,0	225,0	275,9	47,4	12,7	7,5	34,7	27,2	4,6	3,5	2,6
Portogallo											
— protocollo I	200,0	190,6	228,7	42,5	10,3	9,8	32,2	22,4	4,3	3,4	2,5
— aiuto «preadesione»	150,0	150,0	149,7	54,1	8,3	8,6	45,8	37,2	5,7	4,9	4,1
— aiuto «preadesione» complementare I	75,0	72,9	66,2	32,9	5,9	3,8	27,0	23,2	3,6	3,1	2,6
— aiuto «preadesione» complementare II	150,0	150,0	154,5	111,5	10,0	10,8	101,5	90,7	10,1	9,3	8,5
Spagna											
— cooperazione finanziaria «preadesione»	200,0	200,0	230,5	40,8	11,6	13,0	29,2	16,2	6,5	4,5	3,1
— cooperazione finanziaria «preadesione» complementare I	100,0	100,0	101,7	34,8	4,8	5,3	30,0	24,7	4,0	3,5	3,0
— cooperazione finanziaria «preadesione» complementare II	250,0	235,0	243,1	106,3	17,2	15,9	89,1	73,2	10,8	8,9	7,5
Bacino mediterraneo											
— cooperazione orizzontale	1 800,0	527,0	21,8	21,8	—	—	21,8	21,8	0,3	1,4	1,4
Totale parziale [1]	7 632,0	5 448,9	3 928,4	2 158,4	219,4	212,2	1 939,0	1 726,8	171,4	161,3	144,0

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e dell'Asia garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Portogallo [2]											
— aiuto d'urgenza	150,0	141,5	152,4	2,2	0,7	0,7	1,5	0,8	0,2	0,1	0,1
Totale	**7 782,0**	**5 590,4**	**4 080,8**	**2 160,6**	**220,1**	**212,9**	**1 940,5**	**1 727,6**	**171,6**	**161,4**	**144,1**
Garanzia dell'Unione europea											
[1] globalizzata al 75 %	5 724,0	4 086,7	2 946,3	2 158,4							
[2] totale al 100 %	150,0	141,5	152,4	2,2							
Totale della garanzia	5 874,0	4 228,2	3 098,7	2 160,6							
Paesi terzi dell'Europa centrale e orientale											
Decisione del consiglio dei governatori del 29 novembre 1989 (1 miliardo di ECU)											
Ungheria		397,0	178,4	177,8	4,5	13,1	173,3	160,2	9,7	12,3	11,9
Polonia		553,0	218,6	216,7	7,2	11,2	209,5	198,3	11,2	14,9	14,7
Totale parziale	1 000,0	950,0	397,0	394,5							
Decisione del consiglio dei governatori del 18 aprile 1991 (700 milioni di ECU)											
Bulgaria		196,0	37,0	37,0	—	—	37,0	37,0	0,6	2,5	2,6
Repubblica slovacca		138,0	47,2	47,2	—	—	47,2	47,2	1,0	3,1	3,2
Repubblica ceca		222,0	53,2	53,2	—	—	53,2	53,2	1,9	3,7	3,7
Romania		144,0	39,7	39,7	2,5	2,5	37,2	34,7	1,0	2,5	2,6
Totale parziale	700,0	700,0	177,1	177,1							

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e dell'Asia garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Decisione del consiglio dei governatori del 2 maggio 1994 (3 miliardi di ECU)											
Albania		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bulgaria		30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estonia		47,0	2,4	2,4	—	—	2,4	2,4	0,1	0,2	0,2
Ungheria		140,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lettonia		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lituania		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polonia		333,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica slovacca		35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica ceca		255,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Romania		66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale parziale	3 000,0	921,0	2,4	2,4							
Paesi terzi dell'America latina e dell'Asia											
Decisione del consiglio dei governatori del 22 febbraio 1993 (750 milioni di ECU)											
America latina e Asia	750,0	319,0	45,5	45,5	—	—	45,5	45,5	—	3,3	3,7
Totale	**5 450,0**	**2 890,0**	**622,0**	**619,5**	**14,2**	**26,8**	**605,3**	**578,5**	**25,5**	**42,5**	**42,6**
Garanzia dell'Unione europea											
totale al 100 %	5 450,0	2 890,0	622,0	619,5							

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e dell'Asia garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1994) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1994	Saldo dovuto al 31 dicembre 1994	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1995	1996	1995	1996	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Totale generale											
Garanzia dell'Unione europea											
globalizzata al 75 %	5 724,0	4 086,7	2 946,3	2 158,4							
totale al 100 %	5 600,0	3 031,5	774,4	621,7							
Totale della garanzia	**11 324,0**	**7 118,2**	**3 720,7**	**2 780,1**							
Scomposizione del totale tra le varie monete											
ECU			279,3	214,2	11,8	13,7	202,4	188,7	15,0	16,7	15,9
FB			119,7	75,0	7,4	7,6	67,6	60,0	6,3	5,9	5,3
Dkr			43,3	32,4	2,4	3,2	30,0	26,8	3,5	3,3	3,0
DM			942,5	528,0	41,1	41,9	486,9	445,0	35,1	38,3	35,2
Dra			12,7	7,4	1,0	1,0	6,4	5,4	0,8	0,7	0,6
Pta			7,3	5,6	0,4	0,4	5,2	4,8	0,6	0,6	0,5
FF			421,4	274,9	23,8	23,2	251,1	227,9	21,8	20,8	18,9
£ Irl			0,9	0,7	—	—	0,7	0,7	0,1	0,1	0,1
Lit			158,1	103,1	12,1	11,7	91,0	79,3	8,7	8,0	7,0
Flux			26,3	1,7	0,6	0,5	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1
Fl			226,4	107,5	12,7	12,2	94,8	82,6	8,9	7,9	7,0
Esc			—	—	—	—	—	—	—	—	—
£			220,7	157,4	11,7	13,7	145,7	132,0	12,8	12,2	11,2
$ USA			886,7	485,7	38,3	37,9	447,4	409,5	31,8	37,6	35,2
FS			631,3	332,3	27,0	28,6	305,3	276,7	20,6	20,8	19,0
yen			722,7	452,0	43,9	43,9	408,1	364,2	30,7	30,7	27,5
ÖS			3,5	2,2	0,1	0,2	2,1	1,9	0,2	0,2	0,2

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Note tecniche relative alle tabelle da 1 a 3

1. *Tabelle 1 e 2*

a) Nell'ambito delle operazioni di bilancia dei pagamenti «NSC» ed «Euratom», gli importi dei prestiti assunti corrispondono normalmente agli importi dei prestiti erogati.

Tuttavia, i fondi oggetto di assunzione di prestiti possono essere scambiati nell'ambito di operazioni di «swap» contro altre monete (aventi un tasso d'interesse diverso), nelle quali vengono poi erogati.

Il diverso andamento delle parità delle monete oggetto di assunzione ed erogazione di prestiti, rispetto all'ecu, spiega le differenze esistenti fra le colonne «rimborsi» e «saldo» delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.

La differenza fra i tassi d'interesse relativi alle monete utilizzate nelle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti spiega le differenze esistenti fra le colonne «interesse» relative a questi due tipi di operazioni.

b) Tassi di conversione: gli importi della colonna (2) «Controvalore alla data della stipulazione» sono convertiti ai tassi vigenti alla data della stipulazione. In caso di rifinanziamento, nella tabella 1 sono riportate sia l'operazione iniziale (ad esempio nel 1979) che l'operazione sostitutiva (ad esempio nel 1986) e l'operazione sostitutiva è convertita ai tassi dell'operazione iniziale. Il doppione che ne risulta è indicato in cifre ed eliminato a livello del totale.

Tutti gli altri importi sono convertiti ai tassi del 31 dicembre 1994.

c) Colonna (3) «Importo iniziale incassato/versato fino al 31 dicembre 1994». Esempio: alla linea «1986» è iscritto il totale cumulato di tutti gli importi:

— incassati fino al 31 dicembre 1994 su prestiti attivi stipulati nel 1986 (tabella 1), compresi i rifinanziamenti (ciò spiega alcuni doppioni);

— versati fino al 31 dicembre 1994 su prestiti passivi stipulati nel 1986 (tabella 2).

d) Colonna (4) «Saldo dovuto al 31 dicembre 1994»: cifra netta, senza i doppioni dovuti ai rifinanziamenti, ottenuta per deduzione dalla colonna (3) del totale cumulato dei rimborsi già intervenuti fino al 31 dicembre 1994, compresi i rimborsi relativi ai rifinanziamenti (totale non indicato nelle tabelle).

e) Colonna (7) = colonna (4) − colonna (5).

f) Colonna (8) = colonna (7) − colonna (6).

2. *Tabella 3*

a) Colonna (2) «Linea dei prestiti autorizzati»: importo globale previsto nell'accordo di cooperazione o nel protocollo finanziario.

b) Colonna (3) «Credito aperto (meno annullamenti)»: prestiti stipulati.

c) Garanzia dell'Unione europea: la garanzia globalizzata al 75 % è formulata in termini di «75 % dell'insieme dei crediti aperti», il che alla fine del 1994 rappresenta 4 087 milioni di ECU. Poiché il saldo dovuto al 31 dicembre 1994 è di 2 158 milioni di ECU, la perdita teorica massima legata alla garanzia globalizzata sarebbe pari a quest'ultimo importo. Il rischio totale dell'Unione europea sui prestiti « BEI » è quindi pari a 2 158 milioni di ECU a titolo della garanzia globalizzata, ai quali vanno aggiunti 622 milioni di ECU a titolo della garanzia al 100 % (Portogallo, paesi terzi dell'Europa centrale e orientale e paesi terzi dell'America latina e dell'Asia).

COMMISSIONE
Parte B

ALLEGATO III

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMMISSIONE

Parte B — Allegato III

(Spazio economico europeo)

Elenco delle linee di bilancio interessate dall'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo

Titolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni	Pagamenti (1)	Contributo dell'EFTA	
				Impegni	Pagamenti
A-1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**	1 733 012 000	1 733 012 000	807 000	807 000
A-2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**	355 959 000	355 959 000	524 000	524 000
A-3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE**	251 566 349	251 566 349	50 000	50 000
A-5	**INFORMATICA**	93 662 000	93 662 000	433 000	433 000
	Totale parziale della parte A	**2 434 199 349**	**2 434 199 349**	**1 814 000**	**1 814 000**
B3-1 0 0 0	Azioni generali in materia d'istruzione	4 000 000	4 367 000	63 200	68 999
B3-1 0 0 1	Socrates	173 000 000	191 506 000	2 733 400	3 025 795
B3-1 0 0 6	Promozione e salvaguardia delle lingue e delle culture meno diffuse	4 000 000	5 360 763	63 200	84 700
B3-1 0 0 8	Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita	5 200 000	4 160 000	82 160	65 726
B3-1 0 1 0	Gioventù per l'Europa	24 000 000	26 767 000	379 200	422 919
B3-1 0 2 0	Azioni generali in materia di formazione e orientamento professionali	2 500 000	1 807 000	39 500	28 551
B3-1 0 2 1	Leonardo da Vinci	152 000 000	155 320 000	2 401 600	2 454 056
B3-2 0 0 0	Raffaello (programma comunitario d'azione in materia di beni culturali)	10 000 000	6 500 000	158 000	102 700
B3-2 0 0 1	Caleidoscopio (programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea)	7 500 000	6 808 000	118 500	107 566
B3-2 0 0 2	Arianna (programma di sostegno nel settore del libro e della cultura)	2 500 000	1 966 000	39 500	31 063
B3-2 0 1 0	Media (misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva)	60 000 000	47 900 000	948 000	756 820
B3-4 0 1 1	Eures (European Employment Services) (2)	10 500 000	6 000 000	165 900	94 800
B3-4 0 1 2	Azioni per l'uguaglianza tra uomini e donne (2)	9 000 000	3 380 000	142 200	53 404
B3-4 1 0 2	Helios II (integrazione dei minorati)	12 500 000	3 410 000	197 500	53 878
B3-4 1 0 4	Azioni a favore degli anziani	8 500 000	6 100 000	134 300	96 380
B3-4 3 0 0	Sanità pubblica, promozione della salute, informazione sulla salute, educazione alla salute e formazione in materia di sanità pubblica (2)	12 500 000	5 975 055	197 500	94 406
B3-4 3 0 1	Lotta contro il cancro (2)	12 000 000	3 300 000	189 600	52 140
B3-4 3 0 2	Aspetti sanitari dell'abuso della droga (2)	6 500 000	3 129 714	102 700	49 449
B3-4 3 0 3	Lotta contro l'AIDS e certe altre malattie trasmissibili (2)	9 400 000	2 600 000	148 520	41 080
B4-1 0 3 0	Altener (fonti di energia rinnovabili) (2)	10 000 000	3 000 000	158 000	47 400

(1) Unicamente gli stanziamenti di pagamento destinati al pagamento degli impegni del 1994, del 1995 e del 1996.

(2) Fatto salvo un accordo riguardante la partecipazione dei paesi EFTA.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato III
(Spazio economico europeo)

Elenco delle linee di bilancio interessate dall'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo *(seguito)*

Titolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni	Pagamenti (1)	Contributo dell'EFTA	
				Impegni	Pagamenti
B4-1 0 3 1	Save II (promozione dell'efficienza energetica) (2)	15 000 000	4 000 000	237 000	63 200
B4-3 1 0 1	Sovvenzioni all'Agenzia europea dell'ambiente	14 000 000	13 545 000	221 200	214 011
B5-3 2 0	***Incentivazione delle imprese (piccole e medie imprese)***	31 400 000	22 763 300	496 120	359 660
B5-3 2 5	***Politica comunitaria del turismo***	p.m.	4 245 236	—	67 075
B5-4 0 2 3	Tedis (trasferimento elettronico di dati per uso commerciale)	—	1 700 540	—	26 528
B5-5 0 0	***Impact (sviluppo di un mercato dei servizi d'informazione)***	p.m.	5 187 507	—	81 963
B5-6 0 0	***Politica d'informazione statistica, inclusi i dati dei paesi terzi***	26 100 000	24 505 360	412 380	387 185
B5-7 2 1	**Ida** ***(reti per scambio di dati tra amministrazioni)*** (2)	30 000 000	4 000 000	474 000	63 200
B5-7 2 3	***Info 2000*** (2)	19 000 000	5 000 000	300 200	79 000
B6-1 1 1	***Personale collegato all'istituzione***	101 062 000	101 062 000	1 590 700	1 596 780
B6-1 2 1	***Mezzi di esercizio***	25 439 000	27 674 000	401 936	437 249
B6-2 1 1 3	Tecnologie dell'informazione	400 000	330 000	6 320	5 214
B6-2 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali	1 400 000	1 967 000	22 120	31 079
B6-2 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove	2 950 000	3 209 000	46 610	50 702
B6-2 1 3 1	Ambiente e clima	17 380 000	16 319 000	274 604	257 840
B6-2 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)	4 100 000	3 839 000	64 780	60 656
B6-2 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione più pulite e più efficienti dell'energia	360 000	491 000	5 688	7 758
B6-2 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata	2 100 000	1 506 000	33 180	23 795
B6-2 9 1	***Partecipazione del CCR ad azioni a compartecipazione finanziaria***	1 451 000	733 000	22 926	11 581
B6-4 1 2	***Completamento del programma comune 1992-1994 — Azioni contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo***	p.m.	5 954 980	—	92 898
B6-5 2 1 1	Completamento del terzo programma quadro (1990-1994) — Azioni contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo	p.m.	278 147 028	—	4 339 094
B6-5 3 1 2	Completamento delle azioni fuori programma quadro contemplate dall'accordo sullo Spazio economico europeo	p.m.	6 745 924	—	105 236
B6-7 1 1 1	Applicazioni telematiche d'interesse comune	110 182 000	153 925 000	1 740 876	2 432 015
B6-7 1 1 2	Tecnologie e servizi avanzati di comunicazione	99 175 000	116 213 000	1 566 965	1 836 165

(1) Unicamente gli stanziamenti di pagamento destinati al pagamento degli impegni del 1994, del 1995 e del 1996.
(2) Fatto salvo un accordo riguardante la partecipazione dei paesi EFTA.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato III
(Spazio economico europeo)

Elenco delle linee di bilancio interessate dall'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo *(seguito)*

Titolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni	Pagamenti (1)	Contributo dell'EFTA	
				Impegni	Pagamenti
B6-7 1 1 3	Tecnologie dell'informazione	499 394 000	358 450 000	7 890 425	5 663 510
B6-7 1 2 1	Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali	433 000 000	208 000 000	6 841 400	3 286 400
B6-7 1 2 2	Normalizzazione, misure e prove	55 000 000	26 000 000	869 000	410 800
B6-7 1 3 1	Ambiente e clima	119 000 000	97 000 000	1 880 200	1 532 600
B6-7 1 3 2	Scienze e tecnologie marine	50 000 000	34 306 000	790 000	542 066
B6-7 1 4 1	Biotecnologia	230 000 000	115 666 000	3 634 000	1 827 523
B6-7 1 4 2	Biomedicina e sanità	126 000 000	49 000 000	1 990 800	774 200
B6-7 1 4 3	Agricoltura e pesca (compreso il settore agro-industriale, la silvicoltura, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)	181 000 000	70 000 000	2 859 800	1 106 000
B6-7 1 5 1	Tecnologie per una produzione ed utilizzazione dell'energia più pulite ed efficienti	171 000 000	133 000 000	2 701 800	2 101 400
B6-7 1 6 1	Trasporti	84 000 000	64 695 000	1 327 200	1 022 161
B6-7 1 7 1	Ricerca socioeconomica finalizzata	18 000 000	11 000 000	281 100	173 800
B6-7 2 1 1	Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali	145 000 000	106 000 000	2 291 000	1 674 800
B6-7 3 1 1	Diffusione e valorizzazione dei risultati	58 625 000	63 713 000	926 275	848 665
B6-7 4 1 1	Formazione e mobilità dei ricercatori	268 542 000	137 659 000	4 242 964	2 175 012
B6-7 9 2	***Attività di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie su base competitiva***	32 244 000	29 681 000	509 455	468 960
	Totale parziale della parte B	**3 507 904 000**	**2 786 591 407**	**55 424 884**	**43 969 635**
	Totale generale	**5 942 103 349**	**5 220 790 756**	**57 238 884**	**45 783 035**

(1) Unicamente gli stanziamenti di pagamento destinati al pagamento degli impegni del 1994, del 1995 e del 1996.

SEZIONE IV

CORTE DI GIUSTIZIA

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese della Corte di giustizia per l'esercizio 1996

Denominazione	Importo
Spese	169 692 540
Entrate proprie	– 14 901 400
Contributi da riscuotere	**154 791 140**

CORTE DI GIUSTIZIA

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
4	**ALTRE TASSE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
4 0	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI			
4 0 0	**Gettito dell'imposta sugli stipendi e sulle indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari ed altri agenti**	8 762 400	8 199 900	6 963 723,22
4 0 1	**Contributi del personale al finanziamento del regime delle pensioni**	4 330 100	4 077 400	3 595 838,47
4 0 3	**Gettito del contributo temporaneo sulle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività**	1 358 900	1 274 300	1 095 479,82
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 0	14 451 400	13 551 600	11 655 041,51
	Totale del titolo 4	**14 451 400**	**13 551 600**	**11 655 041,51**
5	**ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
5 0 0	**Proventi della vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PROVENTI DI FONDI INVESTITI O MUTUATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI			
5 2 0	**Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti delle istituzioni**	140 000	140 000	134 674,48
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	140 000	140 000	134 674,48
5 4	ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE			
5 4 0	**Entrate varie riutilizzabili (articolo 22 del regolamento finanziario) non utilizzate**	p.m.	p.m.	2 708,23
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 4	p.m.	p.m.	2 708,23

CORTE DI GIUSTIZIA

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
5 5	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
5 5 0	**Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale**	300 000	300 000	494 780,72
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 5	300 000	300 000	494 780,72
	Totale del titolo 5	**440 000**	**440 000**	**632 163,43**
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE			
9 0 0	**Entrate varie**	10 000	10 000	182 655,09
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	10 000	10 000	182 655,09
	Totale del titolo 9	**10 000**	**10 000**	**182 655,09**
	TOTALE GENERALE	**14 901 400**	**14 001 600**	**12 469 860,03**

CORTE DI GIUSTIZIA

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	14 338 600	14 178 600	10 946 479,66
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	70 675 840	69 203 600	58 294 322,41
1 2	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI	291 200	455 200	505 707,43
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	260 000	260 000	253 793,07
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	135 500	103 800	105 000,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	17 000	16 000	7 022,57
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	60 000	60 000	49 989,39
1 8	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	4 014 200	4 603 200	3 570 219,58
	Totale del titolo 1	**89 792 340**	**88 880 400**	**73 732 534,11**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	9 157 400	15 667 000	23 379 622,52
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 039 100	4 234 200	2 912 283,89
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	735 200	748 000	713 135,39
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	1 065 100	1 121 200	999 791,39
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	378 300	422 800	357 841,31
2 6	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	p.m.	p.m.	0,—
2 7	PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE	2 607 700	3 156 000	2 662 838,89
2 9	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	62 900	85 000	78 955,95
	Totale del titolo 2	**17 045 700**	**25 434 200**	**31 104 469,34**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
3 7	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI	10 000	25 000	8 321,35
	Totale del titolo 3	**10 000**	**25 000**	**8 321,35**

CORTE DI GIUSTIZIA

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	62 844 500	30 000	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**62 844 500**	**30 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**169 692 540**	**114 369 600**	**104 845 324,80**

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 1 0			
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1 0 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	7 322 200	7 138 700	5 787 589,58
1 0 0 1	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	1 098 400	1 070 900	868 138,64
1 0 0 2	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	652 300	613 300	509 595,39
1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	398 800	406 300	330 859,26
	Totale dell'articolo 1 0 0	9 471 700	9 229 200	7 496 182,87
1 0 1	***Copertura dei rischi di infortunio e di malattia e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	427 400	403 500	296 513,43
1 0 2	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	1 412 500	1 061 500	520 146,95
1 0 3	***Pensioni***			
1 0 3 0	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	1 794 600	1 731 200	1 555 203,82

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
100	
1000	Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2426/91 (GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 1). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1). Stanziamento destinato agli stipendi base da corrispondersi ai membri dell'istituzione.
1001	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato al versamento delle indennità di residenza dei membri dell'istituzione.
1002	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 3. Stanziamento destinato al versamento degli assegni familiari, e cioè: — assegno di famiglia, — assegno per figli a carico, — indennità scolastica, spettanti ai membri dell'istituzione.
1003	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato alla corresponsione delle indennità di rappresentanza e di carica ai membri dell'istituzione.
101	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare gli articoli 11 e 14. Stanziamento destinato a far fronte: — al contributo a carico del datore di lavoro (0,77 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortuni, — al contributo a carico del datore di lavoro (3,4 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia, — al premio per la nascita di un figlio, — all'indennità contemplata in caso di decesso di un membro dell'istituzione.
102	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 7. Stanziamento destinato alla corresponsione delle indennità transitorie, degli assegni familiari, nonché all'applicazione dei coefficienti correttori dei paesi di residenza dei membri dell'istituzione dopo la scadenza del mandato.
103	
1030	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare gli articoli 8, 9 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità per gli ex membri dell'istituzione nonché l'applicazione del coefficiente correttore vigente per i loro paesi di residenza.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
103	*(seguito)*			
1031	Pensioni di invalidità Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1032	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	596 400	528 200	458 278,20
	Totale dell'articolo 103	2 391 000	2 259 400	2 013 482,02
104	***Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	134 000	212 900	133 596,81
105	***Indennità e spese di insediamento, di rimpatrio per cessazione dal servizio***			
1050	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	6 200	27 000	3 053,57
1051	Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione Stanziamenti non dissociati	87 900	435 200	314 000,—
1052	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	40 000	180 000	75 218,18
	Totale dell'articolo 105	134 100	642 200	392 271,75
106	***Corsi per i membri dell'istituzione***			
1060	Corsi di lingue Stanziamenti non dissociati	50 000	65 000	30 986,—
1061	Corsi di informatica Stanziamenti non dissociati	17 500	17 000	0,—
	Totale dell'articolo 106	67 500	82 000	30 986,—
109	***Adeguamenti del regime pecuniario***			
1090	Coefficiente correttore Stanziamenti non dissociati	124 900	114 000	63 299,83

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
103	*(seguito)*
1032	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare gli articoli 15 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di reversibilità per le vedove e/o gli orfani di ex membri dell'istituzione, nonché il coefficiente correttore del paese di residenza.
104	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire gli esborsi per le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.
105	
1050	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 5. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio da rimborsare ai membri dell'istituzione (ed ai loro familiari) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.
1051	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 5. Stanziamento destinato a far fronte alle indennità d'insediamento o di reinsediamento spettanti ai membri della Corte di giustizia in occasione dell'inizio o della fine del loro mandato.
1052	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 5. Stanziamento destinato a consentire il rimborso delle spese di trasloco sostenute dai membri dell'istituzione all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.
106	Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le spese di partecipazione dei membri dell'istituzione a corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale.
109	
1090	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 4 bis. Stanziamento destinato all'applicazione dei coefficienti correttori: — agli stipendi base, — all'indennità di residenza,

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
109	*(seguito)*			
1090	*(seguito)*			
1091	Stanziamento accantonato destinato a far fronte agli eventuali adeguamenti del regime finanziario Stanziamenti non dissociati	175 500	173 900	0,—
	Totale dell'articolo 109	300 400	287 900	63 299,83
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	14 338 600	14 178 600	10 946 479,66
	CAPITOLO 11			
110	***Dipendenti di ruolo e temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1100	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	50 973 400	49 417 800	42 621 334,76
1101	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	4 582 600	4 443 200	3 761 371,71
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	8 032 900	7 788 800	6 679 323,32
1103	Indennità forfettarie Stanziamenti non dissociati	362 700	358 800	320 725,21
	Totale dell'articolo 110	63 951 600	62 008 600	53 382 755,—

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
109	*(seguito)*
1090	*(seguito)* — agli assegni familiari, — al trasferimento all'estero di una parte della remunerazione (applicazione analogica dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee) dei membri dell'istituzione.
1091	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Un abbattimento forfettario del 4,5 % è stato applicato agli stanziamenti di questo capitolo.
110	
1100	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento per gli stipendi base del personale di ruolo e temporaneo.
1101	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento per gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica dei dipendenti di ruolo e temporanei.
1102	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a versare le indennità di dislocazione e di espatrio dei dipendenti di ruolo e temporanei.
1103	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento per l'indennità di segreteria attribuita ai dipendenti di categoria C che ricoprono un posto di stenodattilografo, telescriventista, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1 1 1	***Altri agenti***			
1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	575 000	626 000	794 540,51
1 1 1 1	Interpreti ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 2	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 1 1 1	575 000	626 000	794 540,51
1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	1 733 200	1 680 600	1 461 181,97
1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	400 400	338 700	287 915,19
1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	75 200	86 100	61 326,49

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
111	
1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire le remunerazione, nonché il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime previdenziale degli agenti ausiliari.
1111	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Voce destinata a coprire la retribuzione nonché la quota contributiva a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli interpreti ausiliari.
1112	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV. Voce destinata a corrispondere la remunerazione, nonché il contributo a carico del datore di lavoro al regime previdenziale degli agenti locali.
1113	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83. Voce destinata a coprire gli onorari e il rimborso spese dei consiglieri speciali.
1114	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Voce destinata a coprire la retribuzione nonché la quota contributiva a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale dei traduttori ausiliari.
113	
1130	*Ex voce 1830* Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo dei dipendenti ammonta all'1,7 % dello stipendio base.
1131	*Ex voce 1831* Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a far fronte: — al contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e gli infortuni (0,77 % dello stipendio base), — alle spese ulteriori connesse all'applicazione delle disposizioni dello Statuto in materia.
1132	*Ex voce 1832* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato ad assicurare contro la disoccupazione gli agenti temporanei.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
113	*(seguito)*			
1133	Costituzione o mantenimento di diritti alla pensione per gli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	45 000	30 000	23 378,46
	Totale dell'articolo 113	2 253 800	2 135 400	1 833 802,11
114	***Assegni e indennità varie***			
1140	Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti non dissociati	16 200	11 400	599,95
1141	Spese relative ai viaggi annuali dal luogo della sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	862 500	860 700	710 329,27
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1143	Indennità forfettarie di funzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	7 000	6 500	3 360,—
1147	Indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro e/o a domicilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	5 000	5 000	0,—
	Totale dell'articolo 114	890 700	883 600	714 289,22

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
113	*(seguito)*
1133	*Ex voce 1833* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a far fronte ai versamenti incombenti all'istituzione a favore degli agenti temporanei onde costituire o conservare le loro spettanze di pensione nel paese di origine.
114	
1140	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto sino alla fine del terzo mese successivo e quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del defunto.
1141	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato al rimborso delle spese di viaggio per le ferie annuali del dipendente (di ruolo o temporaneo), per il coniuge e per le persone a carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine.
1145	Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'indennità speciale nonché dei relativi interessi spettanti ai dipendenti che esercitano le mansioni di contabile, contabile subalterno o di amministratore delle anticipazioni di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
1149	Statuto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95. Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47. Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità compensativa concessa al dipendente di ruolo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la cui retribuzione netta subisca una diminuzione; — l'indennità di licenziamento per un dipendente in prova licenziato in caso di manifesta incapacità; — l'indennità di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione; — il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari in servizio nelle delegazioni e degli uffici nella Comunità; — il riscatto di diritti a pensione da parte degli ex ausiliari nominati agenti temporanei o dipendenti di ruolo.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
115	***Lavoro straordinario***			
	Stanziamenti non dissociati	370 000	334 000	368 996,28
118	***Indennità e spese di insediamento e di rimpatrio per cessazione dal servizio, di trasferimento***			
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)			
	Stanziamenti non dissociati	15 100	105 440	32 088,88
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento			
	Stanziamenti non dissociati	710 900	660 300	395 220,10
1183	Spese di trasloco			
	Stanziamenti non dissociati	289 540	502 760	165 254,93
1184	Indennità giornaliere temporanee			
	Stanziamenti non dissociati	273 800	644 000	340 814,89
	Totale dell'articolo 118	1 289 340	1 912 500	933 378,80
119	***Adeguamento delle remunerazioni dei dipendenti e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori			
	Stanziamenti non dissociati	487 300	432 000	266 560,49
1191	Stanziamento accantonato			
	Stanziamenti non dissociati	858 100	871 500	0,—

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
115	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato al versamento delle indennità forfettarie e della retribuzione — in base alla tariffa oraria — per le ore di straordinario effettuate dai dipendenti e agenti ausiliari delle categorie C e D, nonché degli agenti locali e che non hanno potuto venir compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
118	
1181	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai dipendenti (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.
1182	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a corrispondere soprattutto le indennità di insediamento e di reinsediamento spettanti ai dipendenti che devono cambiare residenza dopo la loro assunzione, nonché dopo la cessazione dal servizio, seguita da un reinsediamento in località diversa.
1183	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato alla corresponsione delle spese di trasloco spettanti ai dipendenti che hanno dovuto cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio, nonché dopo la cessazione definitiva dal servizio, seguita da un reinsediamento in località diversa.
1184	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato alla corresponsione delle indennità giornaliere spettanti ai dipendenti che dimostrano di aver dovuto cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.
119	
1190	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili: — alla retribuzione dei dipendenti di ruolo e degli agenti ausiliari, — alle ore straordinarie.
1191	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a far fronte alle incidenze di eventuali adeguamenti delle remunerazioni che il Consiglio può decidere nel corso dell'esercizio.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
119	*(seguito)*			
1191	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 119	1 345 400	1 303 500	266 560,49
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	70 675 840 (1)	69 203 600	58 294 322,41
	CAPITOLO 12			
121	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1210	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1215	Indennità di cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	263 900	422 000	478 679,67
	Totale dell'articolo 121	263 900	422 000	478 679,67
123	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	8 800	15 200	14 597,76
129	***Adeguamenti delle pensioni e indennità varie***			
1290	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	15 000	12 000	12 430,—

(1) Uno stanziamento di 2 002 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0 al titolo del capitolo 1 1.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI

Articolo Voce	Commento
119	*(seguito)*
1191	*(seguito)* Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
121	
1210	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV. Voce destinata al versamento delle indennità per i dipendenti: — messi in disponibilità per effetto di un provvedimento di riduzione del numero dei posti dell'istituzione, — inquadrati nei gradi A 1 e A 2, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56). Stanziamento destinato a finanziare le indennità dei funzionari nei cui confronti sono state prese disposizioni per la cessazione dalle funzioni per motivi di servizio, onde tener conto delle esigenze connesse all'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee.
123	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità previste alle voci 1210 e 1215.
129	
1290	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a far fronte alle incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle indennità contemplate alle voci 1210 e 1215.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
129	*(seguito)*			
1291	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	3 500	6 000	0,—
	Totale dell'articolo 129	18 500	18 000	12 430,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	291 200	455 200	505 707,43
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	260 000	260 000	253 793,07
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	260 000	260 000	253 793,07
	CAPITOLO 14			
141	***Servizio sanitario***			
1410	Servizio sanitario Stanziamenti non dissociati	135 500	103 800	105 000,—
1411	Acquisto di apparecchiatura sanitaria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 141	135 500	103 800	105 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	135 500	103 800	105 000,—

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DALLE FUNZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Commento
129	*(seguito)*
1291	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a far fronte alle incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e indennità da stabilire da parte del Consiglio durante l'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
130	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il versamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute nel corso di una missione. L'importo delle entrate che possono dar luogo a reimpiego è stimato a 100 ECU.
141	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II. Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le spese relative alla visita medica annua di tutti i dipendenti comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di questo controllo, nonché gli onorari e le spese del medico di fiducia e le spese di funzionamento dell'ambulatorio.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari***			
	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	853,59
161	***Relazioni sociali fra i membri del personale***			
	Stanziamenti non dissociati	3 000	2 000	
164	***Aiuto integrativo ai minorati***			
	Stanziamenti non dissociati	11 000	11 000	6 168,98
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	17 000	16 000	7 022,57
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	58 000	58 000	47 989,41
1701	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale			
	Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	1 999,98
	Totale dell'articolo 170	60 000	60 000	49 989,39
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	60 000	60 000	49 989,39

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
160	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli interventi a favore di dipendenti che si trovassero in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamento destinato a incentivare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa diretta a promuovere le relazioni sociali tra i dipendenti delle varie nazionalità, come sovvenzioni ai club e ai circoli sportivi e culturali del personale.
164	Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai minorati seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, nella misura consentita dal bilancio e dopo che siano state ottenute le autorizzazioni nazionali nel paese di residenza o in quello di origine, delle spese (diverse da quelle mediche) riconosciute necessarie, derivanti dall'handicap e documentate dalle rispettive pezze d'appoggio.
170	
1700	Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi incombenti all'istituzione in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 18			
180	***Cooperazione interistituzionale***			
1802	Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati Stanziamenti non dissociati	714 400	573 000	408 825,—
	Totale dell'articolo 180	714 400	573 000	408 825,—
182	***Formazione professionale***			
1820	Perfezionamento professionale, aggiornamento e informazione del personale Stanziamenti non dissociati	200 000 (1)	482 000	292 314,25
	Totale dell'articolo 182	200 000	482 000	292 314,25
184	***Ristoranti e bar***			
1840	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e bar Stanziamenti non dissociati	95 000	114 000	95 000,—
1841	Spese di trasformazione corrente e di rinnovamento corrente delle attrezzature dei ristoranti e bar Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1842	Spese di trasformazione eccezionale e di rinnovamento eccezionale delle attrezzature dei ristoranti e bar Stanziamenti non dissociati	p.m.	29 500	0,—
	Totale dell'articolo 184	95 000	143 500	95 000,—
186	***Relazioni sociali fra i membri del personale***			
1860	Relazioni sociali fra i membri del personale Stanziamenti non dissociati	14 000	14 000	23 999,99
1861	Centro sportivo interistituzionale Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	
	Totale dell'articolo 186	16 000	16 000	23 999,99

(1) Uno stanziamento di 151 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
	Le attività di cui al presente capitolo formano oggetto di una cooperazione interistituzionale che implica una consultazione tra le istituzioni; nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione comune allo scopo di razionalizzare le spese.
180	
1802	Stanziamento destinato a coprire il contributo della Corte destinato al Centro per l'infanzia e al centro di studi a Lussemburgo.
182	
1820	*Ex voci da 1120 a 1122, 1803 e 1804* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di formazione professionale e di riconversione, su base interistituzionale, compresi i corsi di lingue. Esso copre altresì l'acquisto di materiale didattico e tecnico.
184	
1840	*Ex voce 1400* Stanziamento destinato a far fronte all'acquisto e alla manutenzione del materiale nel ristorante e nel bar nonché ad una parte delle spese per il loro funzionamento.
1841	*Ex voce 1401*
1842	*Ex voce 1402*
186	
1860	Stanziamento destinato a incoraggiare e a sostenere finanziariamente, sul piano interistituzionale, le iniziative miranti a promuovere le relazioni sociali fra dipendenti di diversa provenienza, quali le sovvenzioni ai club e ai circoli sportivi e culturali del personale.
1861	Stanziamento destinato a coprire i contribuiti della Corte alle spese di funzionamento di un complesso sportivo interistituzionale a Lussemburgo.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
187	***Altri interventi di carattere sociale***			
	Stanziamenti non dissociati	20 000	39 000	20 223,89
188	***Spese varie per l'assunzione di personale***			
	Stanziamenti non dissociati	205 000 (1)	415 200	327 653,77
189	***Prestazioni di complemento***			
1890	Interpreti indipendenti del servizio comune «interpretazione-conferenza»			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1891	Altri interpreti indipendenti			
	Stanziamenti non dissociati	430 000	430 000	160 000,—
1893	Operatori di conferenza temporanei			
	Stanziamenti non dissociati	3 000	2 500	2 258,23
1894	Correttori indipendenti			
	Stanziamenti non dissociati	97 500	151 700	151 000,—
1895	Altre prestazioni di complemento			
	Stanziamenti non dissociati	733 300	733 300	892 396,06
1896	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione			
	Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 617 000	1 196 548,39
	Totale dell'articolo 189	2 763 800	2 934 500	2 402 202,68
	TOTALE DEL CAPITOLO 18	4 014 200	4 603 200	3 570 219,58
	Totale del titolo 1	**89 792 340**	**88 880 400**	**73 732 534,11**

(1) Uno stanziamento di 30 800 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
187	Stanziamento destinato a coprire, sul piano interistituzionale, gli altri interventi e sovvenzioni a favore dei dipendenti e delle loro famiglie per attività quali centri di vacanze, aiuti familiari, assistenza legale, ecc.
188	*Ex voci 1180 e 1801* Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicità, di convocazione dei candidati, di affitto delle sale e dei macchinari per l'organizzazione di concorsi generali su base interistituzionale. In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione con le altre istituzioni, tale stanziamento più essere utilizzato in parte per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.
189	
1890	*Ex voce 1170*
1891	*Ex voce 1171* Stanziamento destinato a remunerare prestazioni di interpreti a contratto e in servizio saltuario.
1893	*Ex voce 1173* Stanziamento destinato a far fronte al pagamento delle prestazioni di operatori di conferenza a contratto e in servizio saltuario.
1894	*Ex voce 1174* Stanziamento destinato a far fronte alle prestazioni di complemento nell'ambito della correzione di bozze ed in particolare agli onorari e alle spese di assicurazione, di trasferta, di soggiorno e di missione dei correttori indipendenti nonché alle relative spese amministrative.
1895	*Ex voce 1175* Stanziamento destinato a far fronte, nei casi in cui i servizi dell'istituzione non sono in grado di eseguirli: — ai lavori di analisi e di programmazione di studi d'informatica; — alle spese relative ad altre prestazioni di complemento.
1896	*Ex voce 1176* Stanziamento destinato a far fronte alle spese relative alle prestazioni di traduttori indipendenti o temporanei o a lavori di dattilografia e altri affidati all'esterno dal servizio di traduzione.

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 2 0			
2 0 0	***Affitti***			
	Stanziamenti non dissociati	6 200 000 (1)	12 426 800	20 026 736,99
2 0 1	***Assicurazioni***			
	Stanziamenti non dissociati	31 500	35 000	18 992,46
2 0 2	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***			
	Stanziamenti non dissociati	943 800	986 800	1 025 829,98
2 0 3	***Pulizie e manutenzione***			
	Stanziamenti non dissociati	1 258 500 (2)	1 428 400	1 393 623,47
2 0 4	***Sistemazione dei locali***			
	Stanziamenti non dissociati	152 800	155 000	220 932,05
2 0 5	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	539 300 (3)	600 000	625 014,83
2 0 6	***Acquisto di beni immobiliari***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2 0 8	***Altre spese preliminari all'acquisto di beni immobili o alla costruzione di immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2 0 9	***Altre spese relative agli immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	31 500	35 000	68 492,74
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 0	9 157 400	15 667 000	23 379 622,52

(1) Uno stanziamento di 60 milioni di ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 500 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(3) Uno stanziamento di 60 700 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
200	Stanziamento destinato al pagamento dei canoni d'affitto degli immobili o parti d'immobili occupati dall'istituzione. L'importo delle entrate che possono dar luogo a reimpiego è stimato a 100 ECU.
201	Stanziamento destinato a pagare i premi contemplati dalle polizze d'assicurazione stipulate per gli immobili occupati dall'istituzione.
202	Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità ed energia termica. L'importo delle entrate che possono dar luogo a reimpiego è stimato a 100 ECU.
203	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di manutenzione e pulizia, secondo i contratti in corso, dei locali, degli impianti tecnici nonché alle spese per i lavori e il materiale necessario per la manutenzione generale degli immobili (riverniciatura, riparazioni, ecc.) occupati dall'istituzione. Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni (prezzo, moneta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse. L'importo delle entrate che possono dar luogo a reimpiego è stimato a 100 ECU.
204	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di esecuzione di vari lavori di sistemazione, come la modifica dei divisori tra gli uffici, nonché l'adeguamento dei relativi impianti tecnici.
205	Stanziamento destinato a coprire le spese per la sorveglianza degli edifici occupati dall'istituzione. Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni (prezzo, moneta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse. L'importo delle entrate che possono dar luogo a reimpiego è stimato a 100 ECU.
209	Stanziamento destinato a far fronte alle altre spese di gestione degli immobili, non particolarmente previste dagli altri articoli nel presente capitolo, specie tasse comunali, asporto immondizie, risanamento, cartelli e segnali vari, ecc. L'importo delle entrate che possono dar luogo a reimpiego è stimato a 100 ECU.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 22			
220	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
2200	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	89 900 (1)	150 000	72 702,69
2201	Rinnovo del materiale e di impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	27 000	30 000	11 445,93
2202	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2203	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	98 900	110 000	97 781,18
2204	Automazione degli uffici Stanziamenti non dissociati	1 797 800	2 100 000	1 754 586,44
	Totale dell'articolo 220	2 013 600	2 390 000	1 936 516,24
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale di mobilio Stanziamenti non dissociati	70 100	538 600	84 036,10
2211	Rinnovo del mobilio Stanziamenti non dissociati	39 000	43 400	30 769,64
2212	Noleggio del mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, uso e riparazioni del mobilio Stanziamenti non dissociati	2 700	2 000	1 280,64
	Totale dell'articolo 221	111 800	584 000	116 086,38
223	***Mezzi di trasporto***			
2230	Attrezzatura iniziale di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	143 400	0,—

(1) Uno stanziamento di 100 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura di materiale o la prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.
220	
2200	Stanziamento destinato a far fronte all'acquisto di materiale tecnico.
2201	Stanziamento destinato al rinnovo delle attrezzature tecniche, in particolare: — materiale audiovisivo, per archivi, di biblioteca e per gli interpreti come cabine, cuffie, quadranti per gli impianti di interpretazione simultanea, — vari utensili per le officine di manutenzione degli edifici, — materiale di telecomunicazioni, — materiale di riprografia, diffusione e posta. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 ECU.
2202	Voce destinata in particolare a far fronte alle spese di noleggio del materiale e degli impianti telefonici.
2203	Stanziamento destinato alle spese di manutenzione e di riparazione di materiali e attrezzature di cui alle voci da 2200 a 2202.
2204	Stanziamento destinato all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione di tutti gli impianti connessi all'informatica e alla burotica.
221	
2210	Stanziamento destinato all'acquisto di ulteriore arredamento.
2211	Stanziamento destinato a rinnovare una parte del mobilio acquistato almeno 15 anni fa e di quello non riparabile. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 ECU.
2213	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione dell'arredamento.
223	
2230	Voce destinata all'acquisto di materiale da trasporto.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
223	*(seguito)*			
2231	Rinnovo di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	107 900	80 500	109 574,78
2232	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	151 400	168 500	125 699,98
2233	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	148 300	235 000	164 724,89
	Totale dell'articolo 223	407 600	627 400	399 999,65
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri Stanziamenti non dissociati	386 500	480 000	361 476,—
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	28 800	30 000	7 186,10
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	35 900	54 500	39 947,25
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	19 800	28 200	21 668,23
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	22 500	25 300	24 787,90
2255	Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo Stanziamenti non dissociati	12 600	14 800	4 616,14
	Totale dell'articolo 225	506 100	632 800	459 681,62
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	3 039 100	4 234 200	2 912 283,89
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	630 000	630 000	566 649,97

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
223	*(seguito)*
2231	Stanziamento destinato al rinnovo dei veicoli con il maggiore chilometraggio, dopo aver superato il limite dei 120 000 km. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 52 000 ECU.
2232	Stanziamento destinato a coprire le spese per il noleggio di autovetture.
2233	Stanziamento per far fronte principalmente alle spese di manutenzione, di riparazione, di rimessa, di parcheggio, di pedaggi autostradali e di assicurazione delle autovetture di servizio. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 ECU.
225	
2250	Stanziamento per l'acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni, nonché per l'aggiornamento dei volumi già acquistati.
2251	Stanziamento destinato in particolare a far fronte a: — lavori di acquisizione e acquisto di dati informatizzati nel campo della documentazione giuridica, — l'attrezzatura in materiali speciali di biblioteca.
2252	Stanziamento destinato a far fronte agli abbonamenti a quotidiani, riviste non specializzate e diverse pubblicazioni.
2253	Stanziamento destinato a far fronte agli abbonamenti alle agenzie di stampa.
2255	Stanziamento destinato a coprire le spese di consultazione di alcune banche di dati giuridici esterne.
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura di materiale o la prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.
230	Stanziamento destinato a coprire gli acquisti di articoli di cancelleria e dei materiali seguenti: — carta offset, — carta per xerografie, fotocopie e canoni, — carta e articoli per ufficio, — materiale per impianto di riproduzione,

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
2 3 0	*(seguito)*			
2 3 2	***Oneri finanziari***			
2 3 2 0	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	1 300	1 500	750,—
2 3 2 9	Altri oneri finanziari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 2 3 2	1 300	1 500	750,—
2 3 3	***Spese di contenzioso*** Stanziamenti non dissociati	14 400	16 500	15 722,10
2 3 4	***Risarcimento danni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2 3 5	***Altre spese di funzionamento***			
2 3 5 0	Assicurazioni varie Stanziamenti non dissociati	12 500	13 400	12 999,02
2 3 5 1	Divise di servizio e abiti da lavoro Stanziamenti non dissociati	55 900	55 900	51 600,—
2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne Stanziamenti non dissociati	13 500	14 200	26 360,85
2 3 5 3	Manutenzione e trasloco di servizi Stanziamenti non dissociati	6 300	15 000	37 791,37
2 3 5 4	Spese minute Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
2 3 0	*(seguito)* — materiale per i servizi distribuzione e posta, — materiale per registrazioni sonore, — stampati e moduli, — forniture per attrezzature informatica e burotica, — altro materiale non considerato nell'inventario. L'importo delle entrate riutilizzabili provenienti in particolare dalla vendita delle pubblicazioni stampate nell'officina della Corte è stimato a 100 000 ECU.
2 3 2	
2 3 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese varie). Gli interessi bancari percepiti dall'istituzione sono indicati nello stato delle entrate.
2 3 3	Stanziamento destinato, tra l'altro, a far fronte agli onorari di consulenza degli avvocati che assistono l'agente della Corte nelle cause tra l'amministrazione e un dipendente.
2 3 5	
2 3 5 0	Stanziamento destinato a coprire le varie assicurazioni (in particolare responsabilità civile, furto, rischi connessi alle macchine per trattamento dei testi, rischi elettronici), nonché per le spese d'assicurazione di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
2 3 5 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto, la manutenzione, la pulitura, principalmente di: — toghe dei magistrati, — uniformi di uscieri ed autisti, — abiti da lavoro per il personale della riproduzione e la squadra di manutenzione.
2 3 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese varie delle riunioni interne.
2 3 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione del materiale, dell'arredamento e delle forniture d'ufficio.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
235	*(seguito)*			
2359	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	1 300	1 500	1 262,08
	Totale dell'articolo 235	89 500	100 000	130 013,32
239	***Prestazioni fra istituzioni***			
2391	Servizio comune «interpretazione-conferenze» Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2393	Servizio informatica giuridica Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 239	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 23	735 200	748 000	713 135,39
	CAPITOLO 24			
240	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	506 100	563 000	477 087,94
241	***Telefono, telegrafo, telex*** Stanziamenti non dissociati	559 000	558 200	522 703,45
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	1 065 100	1 121 200	999 791,39
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	117 600	130 800	122 072,51
254	***Borse di studio*** Stanziamenti non dissociati	35 900	50 000	36 841,31

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
235	*(seguito)*
2359	Stanziamento destinato a coprire le altre spese di gestione, non espressamente previste nelle voci precedenti.
239	
2393	Voce destinata a far fronte a un'eventuale domanda di partecipazione alle spese che la Commissione potrà rivolgere alle altre istituzioni per quanto riguarda il servizio informatica giuridica (alimentazione e diffusione della base dati interistituzionale).
240	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
241	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento (telefono, telegrafo, telex), per le linee telefoniche, spese per comunicazioni (telefono, telegrafo, telex), spese di manutenzione periodica, di riparazione e manutenzione del materiale, acquisti di annuari, ecc. Comprende pure gli abbonamenti alle linee tra gli immobili, il noleggio delle linee telefoniche trasversali per il terminale Celex, il noleggio delle linee telefoniche per i terminali collegati con Eurolex, Euronet, Jure, CED, Citera e Belindis. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 120 000 ECU.
250	Stanziamento destinato a coprire soprattutto l'organizzazione, in collaborazione con i ministeri della giustizia, di seminari e altre iniziative di formazione presso la sede dell'istituzione per i magistrati e altri giuristi degli Stati membri.
254	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di borse attribuite a praticanti che partecipano a lavori di ricerca e di documentazione nei servizi dell'istituzione.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 26 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
255	***Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze e congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	224 800	242 000	198 927,49
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	378 300	422 800	357 841,31
	CAPITOLO 26			
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 27			
270	***Gazzetta ufficiale*** Stanziamenti non dissociati	705 600	751 000	702 999,13
271	***Pubblicazioni***			
2710	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	1 821 200	2 313 300	1 874 863,93
2719	Spese di divulgazione e di promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	53 900	59 700	55 000,—
	Totale dell'articolo 271	1 875 100	2 373 000	1 929 863,93

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 26 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
255	Lo sviluppo delle giurisprudenze della Corte di giustizia e dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario rende necessari degli incontri di studio con magistrati degli organi giurisdizionali superiori nazionali e con specialisti del diritto comunitario. Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione, comprese le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.
270	Stanziamento destinato a coprire le inserzioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Lo stanziamento riportato corrisponde all'importo comunicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee come aliquota gravante sull'istituzione per le spese di stampa della Gazzetta ufficiale e per le spese accessorie. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 60 000 ECU.
271	
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa della *Raccolta della giurisprudenza della Corte,* compresa la giurisprudenza del Tribunale di primo grado, nonché del *Repertorio della giurisprudenza di diritto comunitario.* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 380 000 ECU.
2719	Stanziamento destinato in particolare alle spese di edizione della *Relazione annuale della Corte* e di altri opuscoli di presentazione della Corte destinati ai visitatori.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 27 — PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
272	***Spese d'informazione, di divulgazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche***			
	Stanziamenti non dissociati	27 000	32 000	29 975,83
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	2 607 700	3 156 000	2 662 838,89
	CAPITOLO 29			
299	***Altre sovvenzioni***			
	Stanziamenti non dissociati	62 900	85 000	78 955,95
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	62 900	85 000	78 955,95
	Totale del titolo 2	**17 045 700**	**25 434 200**	**31 104 469,34**

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 27 — PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento
272	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e la realizzazione di opere di divulgazione del diritto comunitario, le ulteriori spese di informazione, nonché le spese fotografiche.
299	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione alle spese per visite all'istituzione.

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 37			
371	***Spese particolari della Corte di giustizia***			
3710	Spese di giustizia Stanziamenti non dissociati	10 000	25 000	8 321,35
3711	Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato Euratom Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 371	10 000	25 000	8 321,35
	TOTALE DEL CAPITOLO 37	10 000	25 000	8 321,35
	Totale del titolo 3	**10 000**	**25 000**	**8 321,35**

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo Voce	Commento
371	
3710	Stanziamento per il normale svolgimento dell'amministrazione della giustizia nei casi di ammissione al gratuito patrocinio e per tutte le spese relative a testimoni, a periti, a sopralluoghi e rogatorie, onorari di avvocati ed altre che saranno eventualmente accollate all'istituzione.

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10 0	62 844 500	30 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	62 844 500	30 000	0,—
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**62 844 500**	**30 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**169 692 540**	**114 369 600**	**104 845 324,80**

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento				
	È opportuno prevedere una riserva per eventuali bisogni relativi alle spese per gli articoli e le voci seguenti:				
	1.	Capitolo	1 1	Personale in attività di servizio	2 002 000
	2.	Voce	1 8 2 0	Perfezionamento professionale, aggiornamento e informazione del personale	151 000
	3.	Articolo	1 8 8	Spese varie per l'assunzione di personale	30 800
	4.	Articolo	2 0 0	Affitti	60 000 000
	5.	Articolo	2 0 3	Pulizie e manutenzione	500 000
	6.	Articolo	2 0 5	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	60 700
	7.	Voce	2 2 0 0	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici	100 000
				Totale	62 844 500

SEZIONE V

CORTE DEI CONTI

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese della Corte dei conti per l'esercizio 1996

Denominazione	Importo
Spese	56 177 500
Entrate proprie	– 7 733 000
Contributi da riscuotere	**48 444 500**

CORTE DEI CONTI

Entrate proprie

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 4 0			
4 0 0	***Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti***	4 406 000	4 438 800	3 289 986,75
4 0 1	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni***	2 501 000	2 263 200	1 862 788,55
4 0 3	***Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti in attività di servizio***	728 000	651 400	543 791,87
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 0	7 635 000	7 353 400	5 696 567,17
	Totale del titolo 4	**7 635 000**	**7 353 400**	**5 696 567,17**

CORTE DEI CONTI

Entrate proprie

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento
400	Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13. Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3762/92 (GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 4). Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95 (GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 10).
401	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.
403	Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3762/92 (GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 4). Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95 (GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 10). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3831/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 7).

CORTE DEI CONTI

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 5 2 — REDDITO DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

CAPITOLO 5 5 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 5 0			
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***	1 000	1 000	0,—
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche***	60 000	50 000	57 366,09
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	61 000	51 000	57 366,09
	CAPITOLO 5 2			
5 2 0	***Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione***	7 000	22 000	5 947,98
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	7 000	22 000	5 947,98
	CAPITOLO 5 5			
5 5 0	***Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale***	20 000	20 000	105 929,95
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 5	20 000	20 000	105 929,95
	Totale del titolo 5	**88 000**	**93 000**	**169 244,02**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 52 — REDDITO DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Commento
500	Proventi della vendita di beni mobili che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA,) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
502	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA,) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).
550	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 107 e l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
	CAPITOLO 9 0			
9 0 0	***Entrate varie***	10 000	20 000	3 608,58
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	10 000	20 000	3 608,58
	Totale del titolo 9	**10 000**	**20 000**	**3 608,58**
	TOTALE GENERALE	**7 733 000**	**7 466 400**	**5 869 419,77**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Commento

CORTE DEI CONTI

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	6 032 200	4 744 600	3 801 046,15
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	41 037 600	37 451 600	30 716 522,36
1 2	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO	548 900	684 700	620 029,05
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 800 000	1 750 000	1 261 632,36
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	32 000	34 300	32 000,—
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	3 000	3 000	0,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	122 000	115 000	92 500,—
1 8	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	733 400	875 000	803 559,45
	Totale del titolo 1	**50 309 100**	**45 658 200**	**37 327 289,37**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 098 000	2 305 700	1 145 565,47
2 1	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	894 000	1 250 000	499 919,85
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	673 700	1 067 100	505 156,90
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	471 300	430 000	356 156,40
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	347 400	348 400	240 000,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	55 000	64 000	48 589,47
2 6	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	60 000	65 000	52 574,06
2 7	PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE	1 085 500	842 500	747 464,94
	Totale del titolo 2	**5 684 900**	**6 372 700**	**3 595 427,09**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	183 500	107 700	0,—

CORTE DEI CONTI

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**183 500**	**107 700**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**56 177 500**	**52 138 600**	**40 922 716,46**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10			
100	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1000	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	2 643 000	2 429 800	2 013 050,95
1001	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	396 000	364 700	301 958,34
1002	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	180 000	195 200	137 319,14
1003	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
	Totale dell'articolo 100	3 219 000	2 989 700	2 452 328,43
101	***Copertura dei rischi d'infortunio e di malattia e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	179 800	142 200	117 671,62
102	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	1 015 000	428 400	371 326,96
103	***Pensioni***			
1030	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	723 900	574 200	568 688,98
1031	Pensioni di invalidità Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
100	
1000	Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95 (GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 10), in particolare l'articolo 2. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei membri della Corte dei conti.
1001	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato a coprire le indennità di residenza dei membri della Corte dei conti.
1002	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 3. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, e precisamente: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica dei membri della Corte dei conti.
101	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 12. Stanziamento destinato a coprire: — la quota a carico del datore di lavoro (0,77 %) dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio; — la quota a carico del datore di lavoro (3,4 %) dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia; — in caso di decesso di un membro della Corte dei conti: — la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso; — le spese di trasporto della salma fino al luogo di origine del defunto.
102	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 8. Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie e gli assegni familiari dei membri della Corte dei conti dopo la cessazione dalle funzioni.
103	
1030	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare gli articoli 9 e 10. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità degli ex membri della Corte dei conti.
1031	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare gli articoli 9 e 10.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
103	*(seguito)*			
1032	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	122 100	91 200	146 815,31
	Totale dell'articolo 103	846 000	665 400	715 504,29
104	***Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	120 000	114 300	91 968,62
105	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio ed alla cessazione dal servizio***			
1050	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	12 600	9 600	0,—
1051	Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione Stanziamenti non dissociati	263 100	167 000	18 337,79
1052	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	160 900	119 700	0,—
	Totale dell'articolo 105	436 600	296 300	18 337,79
106	***Perfezionamento professionale e corsi di lingue per i membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	18 000	13 000	13 388,77
109	***Adeguamenti del trattamento economico***			
1090	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	126 800	36 200	20 519,67

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
103	*(seguito)*
1032	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 16. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di reversibilità per le vedove e/o gli orfani di ex membri della Corte dei conti.
104	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 7. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.
105	
1050	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio sostenute in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio dei membri della Corte dei conti.
1051	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Corte dei conti in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
1052	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dei membri della Corte dei conti in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
106	Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alla partecipazione dei membri della Corte dei conti a corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale.
109	
1090	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 5. Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori applicabili: — agli stipendi base, — alle indennità di residenza, — agli assegni familiari, — alle indennità transitorie, — alle pensioni di anzianità, — alle pensioni di invalidità, — alle pensioni di reversibilità dei membri della Corte dei conti.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
109	*(seguito)*			
1091	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	71 000	59 100	0,—
	Totale dell'articolo 109	197 800	95 300	20 519,67
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	6 032 200	4 744 600	3 801 046,15
	CAPITOLO 11			
110	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1100	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	29 147 000	26 274 400	21 718 400,70
1101	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	2 859 000	2 648 100	2 129 710,77
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	4 631 000	4 156 700	3 451 976,92
1103	Indennità forfettarie Stanziamenti non dissociati	188 500	171 400	145 961,20
	Totale dell'articolo 110	36 825 500	33 250 600	27 446 049,59
111	***Altri agenti***			
1110	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	644 000	640 800	1 016 196,69
1111	Interpreti ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
109	*(seguito)*
1091	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
	Una riduzione forfettaria del 3,5 % è stata applicata agli stanziamenti di questo capitolo.
110	
1100	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei.
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis, nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica dei funzionari e degli agenti temporanei.
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.
1103	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C che occupano un posto di dattilografo, di stenodattilografo, di operatore telex, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale.
111	
1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari (personale di segreteria ed altro personale assunto per far fronte ai periodi di massima intensità di lavoro ed alle assenze prolungate).
1111	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli interpreti ausiliari.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
111	*(seguito)*			
1112	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1113	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1114	Traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	91 200	143 400	68 649,88
	Totale dell'articolo 111	735 200	784 200	1 084 846,57
113	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
1130	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	991 000	903 400	741 708,83
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	224 000	177 100	150 149,14
1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	41 200	46 600	29 648,99
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	9 900	15 200	0,—
	Totale dell'articolo 113	1 266 100	1 142 300	921 506,96
114	***Assegni e indennità varie***			
1140	Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti non dissociati	19 100	18 800	806,47

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
111	*(seguito)*
1112	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV. Voce destinata a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario), nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.
1113	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.
1114	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale dei traduttori ausiliari.
113	
1130	*Ex voce 1830* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia (3,4 % dello stipendio base). Il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.
1131	*Ex voce 1831* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base), nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.
1132	*Ex voce 1832* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.
1133	*Ex voce 1833* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
114	
1140	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità (8 000 Flux) e, in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, nonché le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
1 1 4	*(seguito)*			
1 1 4 1	Spese di viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo di origine Stanziamenti non dissociati	467 700	397 300	357 663,91
1 1 4 3	Indennità forfettarie di servizio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 4	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 5	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi Stanziamenti non dissociati	2 500	2 500	2 400,—
1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	18 800	10 600	19 058,75
	Totale dell'articolo 1 1 4	508 100	429 200	379 929,13
1 1 5	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	237 500	246 500	195 585,02
1 1 8	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1 1 8 1	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	9 900	16 100	13 663,03

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	*(seguito)*
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni: — una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine e superiore a 50 km e inferiore a 725 km; — due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria suddetta e di almeno 725 km.
1145	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA,) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). in particolare l'articolo 75, paragrafo 4. Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, di contabile subalterno o di amministratore delle anticipazioni.
1149	Statuto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95. Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47. Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità compensativa concessa al funzionario di ruolo della CECA, che abbia subito una diminuzione della retribuzione netta; — l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine; — l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione; — il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari assegnati alle delegazioni e agli uffici della Comunità; — il riscatto dei diritti a pensione degli ex agenti ausiliari nominati agenti temporanei o funzionari.
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari, dagli agenti temporanei e dagli agenti ausiliari delle categorie C e D, nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.
118	
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti ed ai loro familiari per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
118	*(seguito)*			
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	266 000	338 000	194 300,—
1183	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	215 100	341 500	82 264,35
1184	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	261 000	219 500	220 052,75
	Totale dell'articolo 118	752 000	915 100	510 280,13
119	***Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	240 200	215 400	178 324,96
1191	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	473 000	468 300	0,—
	Totale dell'articolo 119	713 200	683 700	178 324,96
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	41 037 600	37 451 600	30 716 522,36
	CAPITOLO 12			
121	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1210	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
118	*(seguito)*
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari ed al lavoro straordinario.
1191	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI. Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA,) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
121	
1210	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV. Voce destinata a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico dell'istituzione, o ai titolari di un impiego del grado A 2 dal quale vengono dispensati nell'interesse del servizio.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
121	*(seguito)*			
1215	Indennità di cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	524 100	643 200	588 458,68
	Totale dell'articolo 121	524 100	643 200	588 458,68
123	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	18 000	22 900	18 346,13
129	***Adeguamenti di indennità varie***			
1290	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	p.m.	9 700	13 224,24
1291	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	6 800	8 900	0,—
	Totale dell'articolo 129	6 800	18 600	13 224,24
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	548 900	684 700	620 029,05
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	1 800 000	1 750 000	1 261 632,36
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	1 800 000	1 750 000	1 261 632,36

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento
121	*(seguito)*
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56). Stanziamento destinato a coprire le indennità da versare ai funzionari colpiti da provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee.
123	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati e dei beneficiari di indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
129	
1290	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Voce destinata a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle varie indennità.
1291	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI. Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA,) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
130	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 14			
141	***Servizio medico***			
	Stanziamenti non dissociati	32 000	34 300	32 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	32 000	34 300	32 000,—
	CAPITOLO 15			
150	***Spese di viaggio e di soggiorno di esperti nazionali distaccati presso i servizi dell'istituzione***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
152	***Scambi di funzionari tra le Comunità e i settori pubblici e privati***			
1520	Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1521	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni o imprese pubbliche o private			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 152	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari***			
	Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	0,—
164	***Aiuto integrativo ai minorati***			
	Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	0,—

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II. Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le altre spese del medico di fiducia dell'istituzione, nonché le spese risultanti dalla visita medica annuale dei funzionari, ivi comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di questo controllo.
152	
1520	Voce destinata a coprire le spese per il comando e l'assegnazione temporanea presso i servizi della Corte dei conti di funzionari di Stati membri e di altri esperti, nonché le spese per consulenze di breve durata.
1521	Voce destinata a coprire il rimborso degli oneri supplementari sostenuti dai funzionari della Comunità in seguito agli scambi.
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore di agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
164	Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai minorati seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attitivà di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
164	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	3 000	3 000	0,—
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	120 000	112 500	90 000,—
1701	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale Stanziamenti non dissociati	2 000	2 500	2 500,—
	Totale dell'articolo 170	122 000	115 000	92 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	122 000	115 000	92 500,—
	CAPITOLO 18			
180	***Cooperazione interistituzionale***			
1802	Centro per l'infanzia e centro studi a Lussemburgo Stanziamenti non dissociati	312 000	219 000	219 000,—
	Totale dell'articolo 180	312 000	219 000	219 000,—
182	***Perfezionamento professionale, aggiornamento e informazione del personale***			
1820	Perfezionamento professionale, aggiornamento e informazione del personale Stanziamenti non dissociati	110 000 (1)	189 600	149 117,67

(1) Uno stanziamento di 48 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
164	*(seguito)*
	Esso consente di rimborsare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente giustificate.
170	
1700	Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi della Corte dei conti in materia di ricevimenti e di rappresentanza.
	Le attività di cui al presente capitolo formano oggetto di una cooperazione interistituzionale che implica una consultazione tra le istituzioni, nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione comune allo scopo di razionalizzare le spese.
180	
1802	Stanziamento destinato a coprire la quota della Corte per il Centro per l'infanzia e il centro studi a Lussemburgo.
182	
1820	*Ex voci 1120, 1122, 1123, 1803 e 1804*
	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.
	Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di perfezionamento professionale, compresi i corsi di lingue, e seminari in materia di controllo e gestione finanziaria su base interistituzionale, nonché le spese di iscrizione a seminari analoghi organizzati negli Stati membri.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
182	*(seguito)*			
1820	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 182	110 000	189 600	149 117,67
184	***Ristoranti e mense***			
1840	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e bar Stanziamenti non dissociati	14 700	15 000	12 173,—
1841	Spese di trasformazione corrente e di rinnovo corrente degli impianti di ristoranti e bar Stanziamenti non dissociati	9 000	9 000	1 826,83
	Totale dell'articolo 184	23 700	24 000	13 999,83
186	***Relazioni sociali tra i membri del personale*** Stanziamenti non dissociati	10 000	13 200	10 400,—
187	***Altri interventi di carattere sociale*** Stanziamenti non dissociati	9 700	15 200	12 200,—
188	***Spese varie per l'assunzione***			
1880	Spese varie per l'assunzione Stanziamenti non dissociati	71 700 (1)	190 300 (2)	73 400,—
	Totale dell'articolo 188	71 700	190 300	73 400,—
189	***Prestazioni di complemento***			
1891	Altri interpreti indipendenti Stanziamenti non dissociati	42 000	42 000	77 754,67

(1) Uno stanziamento di 30 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 20 600 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
182	*(seguito)*
1820	*(seguito)* Copre altresì l'acquisto di materiale didattico e tecnico destinato alla formazione del personale. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 500 ECU.
184	
1840	*Ex voce 1400* Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante e del bar.
1841	*Ex voce 1401* Stanziamento destinato a coprire la trasformazione e il rinnovo, dopo dieci anni di gestione, del materiale del ristorante e del bar. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 500 ECU.
186	Stanziamento destinato a incoraggiare e a sostenere finanziariamente le iniziative miranti a promuovere le relazioni sociali fra agenti di nazionalità diversa, quali le sovvenzioni ai club e ai circoli sportivi e culturali del personale.
187	Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi e sovvenzioni a favore degli agenti e delle loro famiglie.
188	
1880	*Ex voci 1180 e 1801* Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicità, di convocazione dei candidati, di locazione delle sale e di macchinari nonché le altre spese connesse (visite mediche, assessori esterni) per l'organizzazione di concorsi generali su base interistituzionale. In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione con le altre istituzioni, tale stanziamento può essere utilizzato in parte per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.
189	
1891	*Ex voce 1171* Stanziamento destinato a coprire gli onorari, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti indipendenti e di altri interpreti non permanenti.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
189	*(seguito)*			
1895	Altre prestazioni di complemento Stanziamenti non dissociati	125 000	125 600	224 456,49
1896	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione Stanziamenti non dissociati	29 300	56 100	23 230,79
	Totale dell'articolo 189	196 300	223 700	325 441,95
	TOTALE DEL CAPITOLO 18	733 400	875 000	803 559,45
	Totale del titolo 1	**50 309 100**	**45 658 200**	**37 327 289,37**

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
189	*(seguito)*
1895	*Ex voce 1175* Stanziamento destinato a coprire in particolare: — il ricorso al personale interinale, in particolare a centralinisti, stenodattilografi, uscieri e personale tecnico per l'insieme dei servizi della Corte; — i lavori di riproduzione e dattilografia affidati all'esterno, nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Corte; — le spese di informatizzazione per la redazione di documenti esplicativi e giustificativi per le esigenze della Corte e da sottoporre all'autorità di bilancio.
1896	*Ex voce 1176* Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni di traduttori indipendenti o interinali, oppure a lavori di dattilografia e altri affidati all'esterno dal servizio linguistico.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 2 0			
2 0 0	***Affitti***			
	Stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 016 900	340 076,46
2 0 1	***Assicurazioni***			
	Stanziamenti non dissociati	26 000	23 400	20 036,27
2 0 2	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***			
	Stanziamenti non dissociati	252 000	292 300	208 599,98
2 0 3	***Pulizia e manutenzione***			
	Stanziamenti non dissociati	400 000 (1)	480 000	345 822,76
2 0 4	***Sistemazione dei locali***			
	Stanziamenti non dissociati	70 000	230 700	31 720,—
2 0 5	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	200 000 (2)	220 500	166 200,—
2 0 6	***Acquisto di beni immobiliari***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2 0 8	***Altre spese preliminari all'acquisto di beni immobiliari o alla costruzione di immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	10 000	p.m.	0,—
2 0 9	***Altre spese relative agli immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	40 000	41 900	33 110,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 0	2 098 000	2 305 700	1 145 565,47

(1) Uno stanziamento di 85 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 20 500 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
200	Stanziamento destinato a coprire i canoni di affitto a Lussemburgo e Bruxelles.
201	Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili occupati dall'istituzione, compresi i beni mobili e le opere d'arte.
202	Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.
203	Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti di condizionamento dell'aria, degli impianti elettrici, nonché delle relative modifiche e riparazioni. Esso copre anche l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, nonché tutte le forniture necessarie alla manutenzione. Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni (prezzo, moneta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse.
204	Stanziamento destinato all'esecuzione di lavori di sistemazione, come l'installazione e la modifica di pareti divisorie, tende, cavi telefonici e informatici, nonché dei relativi impianti tecnici.
205	Stanziamento destinato a coprire le varie spese relative alla sicurezza degli immobili, in particolare il contratto di sorveglianza degli edifici, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio e dell'attrezzatura degli agenti incaricati della sicurezza, ecc. Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni (prezzo, moneta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse.
208	Stanziamento destinato a coprire le spese di uno studio sul fabbisogno in termini di superficie per uffici.
209	Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificatamente previste negli altri articoli di questo capitolo: in specie canalizzazioni, asporto immondizie, tasse per la nettezza urbana, segnaletica, ecc.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 21			
211	***Reti informatiche***			
	Stanziamenti non dissociati	814 000	1 163 600	480 000,—
214	***Lavori di analisi e di programmazione, preanalisi e progetti speciali affidati a terzi***			
	Stanziamenti non dissociati	80 000	86 400	19 919,85
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	894 000	1 250 000	499 919,85
	CAPITOLO 22			
220	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
2200	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	40 400	126 800	20 945,52
2201	Rinnovo di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	100 000	2 000	198,81
2202	Noleggio di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2203	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	21 000	18 100	7 495,67
2204	Automazione degli uffici			
	Stanziamenti non dissociati	150 000	192 800	128 345,—
	Totale dell'articolo 220	311 400	339 700	156 985,—
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	30 000	242 800	79 934,37

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla conclusione di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.
211	Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese di gestione: — acquisto, noleggio e manutenzione relativi ai mini e microelaboratori ed ai terminali collegati al centro di calcolo della Commissione a Lussemburgo; — acquisto, noleggio e manutenzione di materiale informatico, software, altre forniture e documentazione; — cablaggio delle apparecchiature informatiche.
214	Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno ed ai lavori fatti eseguire all'esterno.
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla conclusione di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.
220	
2200	Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare telefoniche, di archiviazione, d'interpretazione, ecc.
2201	Stanziamento destinato al rinnovo in specie di: — materiale audiovisivo, archivi, biblioteca e interpretazione come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea; — utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato in 1 000 ECU.
2202	Voce destinata a coprire le spese di noleggio del materiale e degli impianti tecnici.
2203	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione dei materiali delle voci da 2200 a 2202.
2204	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio e manutenzione di tutta l'attrezzatura inerente alla burotica, come macchine da scrivere e di trattamento di testi, fotocopiatrici elettroniche, microcopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, materiale di telecomunicazione, grandi unità di riproduzione, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato in 1 000 ECU.
221	
2210	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di altro mobilio.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
221	*(seguito)*			
2211	Rinnovo di mobilio Stanziamenti non dissociati	35 700	50 200	10 959,47
2212	Noleggio di mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	1 030,—
	Totale dell'articolo 221	67 700	295 000	91 923,84
223	***Mezzi di trasporto***			
2230	Attrezzatura iniziale di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	86 000	0,—
2231	Rinnovo di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	66 000	66 000	78 100,—
2232	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	2 000	11 000	400,—
2233	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	125 000	159 500	98 448,06
	Totale dell'articolo 223	193 000	322 500	176 948,06
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri Stanziamenti non dissociati	13 000	13 200	9 000,—
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	1 600	1 500	0,—
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	50 000	53 700	41 300,—
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	35 000	39 500	28 000,—
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	1 000,—
	Totale dell'articolo 225	101 600	109 900	79 300,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	673 700	1 067 100	505 156,90

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
221	*(seguito)*
2211	Stanziamento destinato a coprire la sostituzione di mobili danneggiati o che hanno più di quindici anni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato in 1 000 ECU.
223	
2231	Stanziamento destinato a coprire il rinnovo dei veicoli con il maggiore chilometraggio dopo aver superato il limite di 120 000 km. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato in 12 000 ECU.
2233	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione, di parcheggio, di pedaggi autostradali e di assicurazione per le autovetture di servizio.
225	
2250	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere e altre pubblicazioni non periodiche necessarie ai servizi, in particolare al servizio linguistico. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato in 500 ECU.
2252	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici, ivi compresi i periodici specializzati soprattutto in materia finanziaria, che consentono una regolare consultazione della stampa, essenziale per i compiti di controllo.
2253	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento alle agenzie di stampa.
2254	Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 23				
230	***Cancelleria e materiale per ufficio***	Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000 (1)	94 940,96
232	***Oneri finanziari***				
2320	Spese bancarie	Stanziamenti non dissociati	5 000	500	0,—
2321	Differenze di cambio	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2329	Altri oneri finanziari	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo 232	5 000	500	0,—
233	***Spese di contenzioso***	Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	6 659,57
234	***Risarcimento danni***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
235	***Altre spese di funzionamento***				
2350	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	2 500	2 500	1 128,73
2351	Divise di servizio e abiti da lavoro	Stanziamenti non dissociati	20 000	24 900	20 939,28
2352	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	29 000	32 600	27 400,—
2353	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi	Stanziamenti non dissociati	10 500	23 900	8 587,86
2354	Spese minute	Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	0,—

(1) Uno stanziamento di 37 100 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla conclusione di un contratto di locazione o leasing per l'acquisto di materiale o la fornitura e la prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.
230	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di cancelleria e forniture di ufficio.
233	Stanziamento destinato a coprire eventuali spese e onorari che possono essere messi a carico della Corte dei conti.
235	
2350	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni obbligatorie per il contabile, per il contabile subalterno, per gli amministratori delle anticipazioni, nonché le spese relative alle assicurazioni per il bagaglio degli agenti in missione.
2351	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto, la manutenzione e la pulitura delle uniformi per gli uscieri e gli autisti, nonché degli altri abiti da lavoro.
2352	Stanziamento destinato a coprire le spese per bevande e spuntini serviti in occasione di riunioni interne.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione del materiale, del mobilio e delle forniture d'ufficio.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
235	*(seguito)*			
2359	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	7 000	11 600	6 500,—
	Totale dell'articolo 235	70 000	96 500	64 555,87
239	***Prestazioni tra istituzioni***			
2391	Servizio comune «interpretazione-conferenze» Stanziamenti non dissociati	286 300	223 000 (1)	190 000,—
	Totale dell'articolo 239	286 300	223 000	190 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 23	471 300	430 000	356 156,40
	CAPITOLO 24			
240	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	37 400	37 400	20 000,—
241	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	310 000	311 000	220 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	347 400	348 400	240 000,—
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	15 000	20 000	9 000,—
255	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	40 000	44 000	39 589,47
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	55 000	64 000	48 589,47

(1) Uno stanziamento di 50 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
235	*(seguito)*
2359	Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste alle linee precedenti, nonché le spese relative al materiale di manutenzione e per riparazioni.
239	
2391	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni dei servizi d'interpretazione del Parlamento e della Commissione.
241	Stanziamento destinato a coprire le spese per i canoni di abbonamento (telefono, telegrafo, telex), linee telefoniche, comunicazioni (telefono, telegrafo, telex), i canoni di manutenzione, la riparazione e la manutenzione del materiale, l'acquisto di elenchi telefonici, ecc.
250	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle riunioni della Corte dei conti con i rappresentanti delle istituzioni nazionali di controllo o di altri organismi nazionali.
255	Stanziamento destinato a coprire le varie spese inerenti all'organizzazione ed alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 26 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 26			
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	60 000	65 000	52 574,06
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	60 000	65 000	52 574,06
	CAPITOLO 27			
270	***Gazzetta ufficiale*** Stanziamenti non dissociati	1 053 000	796 000	720 000,—
271	***Pubblicazioni***			
2710	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	8 000	20 000	16 902,55
2719	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	0,—
	Totale dell'articolo 271	10 000	22 000	16 902,55
272	***Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche*** Stanziamenti non dissociati	4 500	4 500	2 599,99
273	***Formazione dei giovani in uno spirito europeo*** Stanziamenti non dissociati	18 000	20 000	7 962,40
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	1 085 500	842 500	747 464,94
	Totale del titolo 2	**5 684 900**	**6 372 700**	**3 595 427,09**

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 26 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
260	Nell'ambito dei suoi controlli, la Corte dei conti deve avvalersi di studi ed analisi tecniche (chimiche, fisiche, statistiche) da affidare ad esperti esterni. Il carattere peculiare e talvolta imprevedibile delle indagini affidate all'esterno giustifica di per sé la necessità di disporre di stanziamenti per studi, in mancanza dei quali la Corte dei conti potrebbe trovarsi in una situazione di grave svantaggio nell'adempimento del suo mandato e minacciata nella propria indipendenza. Questo stanziamento comprende anche un importo di 16 000 ECU destinato a coprire le spese relative al controllo dei conti della Corte dei conti da parte di una società di revisione indipendente. La relazione redatta in seguito a tale controllo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*
270	Stanziamento destinato a coprire il costo delle pubblicazioni della Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* in particolare della relazione annuale, dei pareri formulati in virtù delle disposizioni dell'articolo 209 del trattato che istituisce la Comunità europea, delle relazioni speciali, dei bandi di concorso generale, nonché la partecipazione della Corte dei conti alle spese comuni quali gli indici mensili e annuali. Gli introiti provenienti dalla vendita della Gazzetta ufficiale, stimati in 50 000 ECU, sono iscritti come entrate nel bilancio.
271	
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa e di diffusione di documenti relativi ai lavori generali di controllo e alle attività della Corte dei conti europea.
2719	Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con la stampa e la diffusione delle pubblicazioni sul ruolo e sul funzionamento della Corte dei conti europea (dépliant, opuscoli della Corte dei conti, opuscoli interistituzionali ecc.).
272	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di giornate di studio sulle attività della Corte dei conti per docenti universitari, redattori di riviste specializzate e altri visitatori specializzati provenienti dagli Stati membri.
273	Stanziamento destinato a coprire le spese di tirocini presso i servizi della Corte dei conti.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO 10 0	183 500	107 700	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	183 500	107 700	0,—
	CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**183 500**	**107 700**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**56 177 500**	**52 138 600**	**40 922 716,46**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

È opportuno prevedere una riserva per eventuali bisogni relativi alle spese degli articoli e delle voci seguenti:

1.	Voce	1 8 2 0	Perfezionamento professionale, aggiornamento e informazione del personale	48 000
2.	Voce	1 8 8 0	Spese varie per l'assunzione	30 000
3.	Articolo	2 0 3	Pulizia e mantenimento	85 000
4.	Articolo	2 0 5	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	20 500
			Totale	183 500

SEZIONE VI

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
E
COMITATO DELLE REGIONI

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Riepilogo delle spese della sezione VI

Parte	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
A	Comitato economico e sociale	27 621 595	26 683 569	60 418 094,84
B	Comitato delle regioni	16 070 395	15 696 652	4 183 335,82
C	Struttura organizzativa comune	52 631 062	54 884 075	2 856 794,16
	Totale	**96 323 052**	**97 264 296**	**67 458 224,82**

PARTE A

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

STATO DELLE ENTRATE

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
A-4	**TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
A-4 0	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
A-4 0 0	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti**	918 897	741 215	2 959 637,18
A-4 0 1	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni**	684 770	574 302	2 205 481,76
A-4 0 3	**Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio**	167 591	134 368	539 349,18
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 0	1 771 258	1 449 885	5 704 468,12
	Totale del titolo A-4	**1 771 258**	**1 449 885**	**5 704 468,12**
A-5	**ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
A-5 0	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
A-5 0 0	**Vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	0,—
A-5 0 2	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	p.m.	10 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-5 0	p.m.	10 000	0,—
A-5 1	FITTI			
A-5 1 0	**Fitti di mobilio, di materiale**	p.m.	p.m.	0,—
A-5 1 1	**Fitti di beni immobili e spese locative**	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-5 1	p.m.	p.m.	0,—
A-5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	p.m.	p.m.	98 098,75
A-5 3	UTILI DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
A-5 5	TRASFERIMENTO O RISCATTO DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE	4 000	3 500	44 061,99
	Totale del titolo A-5	**4 000**	**13 500**	**142 160,74**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
A-9	**ENTRATE VARIE**			
A-9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	25 000	95 473,80
	Totale del titolo A-9	**p.m.**	**25 000**	**95 473,80**
	TOTALE GENERALE	**1 775 258**	**1 488 385**	**5 942 102,66**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
A-1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	69 000	65 000	46 999,98
A-1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	10 719 595	10 330 869	35 705 663,97
A-1 2	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO	263 000	319 000	141 222,85
A-1 3	MISSIONI E TRASFERTE	230 000	230 000	216 431,48
A-1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	p.m.	p.m.	89 987,01
A-1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
A-1 6	PRESTAZIONI SOCIALI	p.m.	p.m.	290 000,—
A-1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	49 000	39 000	23 999,90
A-1 8	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	98 000	201 000	763 853,—
	Totale del titolo A-1	**11 428 595**	**11 184 869**	**37 278 158,19**
A-2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
A-2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	p.m.	p.m.	5 181 158,55
A-2 1	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	p.m.	p.m.	439 932,45
A-2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	38 000	38 000	2 199 310,62
A-2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	6 061 000	4 921 000	5 442 255,75
A-2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	p.m.	p.m.	627 561,90
A-2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	8 873 000	8 643 000	7 272 998,17
A-2 6	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	75 000	40 000	1 019 999,99
A-2 7	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	1 119 000	933 000	954 019,22
A-2 9	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	12 000	2 700	2 700,—
	Totale del titolo A-2	**16 178 000**	**14 577 700**	**23 139 936,65**
A-10	**ALTRE SPESE**			
A-10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	15 000	921 000	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo A-10	**15 000**	**921 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**27 621 595**	**26 683 569**	**60 418 094,84**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte A
(Comitato economico e sociale)

TITOLO A-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-1 0			
A-1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
A-1 0 0 0	Stipendio base Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
A-1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	25 000	22 000	16 999,99
A-1 0 0 5	Spese speciali di viaggio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
A-1 0 0 6	Indennità destinata a coprire le spese derivanti dall'attività dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 0 0	25 000	22 000	16 999,99
A-1 0 1	***Copertura dei rischi di malattia e di infortunio ed altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	27 000	26 000	19 999,99
A-1 0 6	***Corsi di lingue per i membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	17 000	17 000	10 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 0	69 000	65 000	46 999,98
	CAPITOLO A-1 1			
A-1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
A-1 1 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	7 857 031	7 431 423	25 832 833,15
A-1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	763 166	757 748	2 599 343,79

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

TITOLO A-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
A-1 0 0	
A-1 0 0 3	Stanziamento destinato a coprire le indennità corrisposte al presidente e ai vicepresidenti del Comitato economico e sociale.
A-1 0 0 6	Questa indennità mensile forfettaria è destinata a coprire fra l'altro le spese per la gestione dell'ufficio, le spese telefoniche e postali.
A-1 0 1	Stanziamento destinato a coprire il premio della polizza di assicurazione malattia e infortuni per i membri del Comitato economico e sociale.
A-1 0 6	Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di iscrizione ai corsi di lingue o agli altri seminari di perfezionamento professionale per i membri del Comitato economico e sociale. Una riduzione forfettaria del 3,5 % è stata applicata agli stanziamenti di questo capitolo.
A-1 1 0	I calcoli per la determinazione degli stanziamenti di questo articolo sono basati sulle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
A-1 1 0 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento calcolato sulla base della tabella dell'organico autorizzato per l'esercizio.
A-1 1 0 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 67. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 0	*(seguito)*			
A-1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	1 002 483	967 408	3 411 301,49
A-1 1 0 3	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	97 295	72 887	264 563,84
	Totale dell'articolo A-1 1 0	9 719 975	9 229 466	32 108 042,27
A-1 1 1	***Altri agenti***			
A-1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	268 000	291 000	828 474,07
A-1 1 1 1	Interpreti ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
A-1 1 1 2	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
A-1 1 1 4	Traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	700 998,65
	Totale dell'articolo A-1 1 1	268 000	291 000	1 529 472,72
A-1 1 2	***Perfezionamento professionale, riconversione e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	—	55 557,06
A-1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
A-1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	262 013	252 582	896 724,41
A-1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	52 997	48 734	176 687,83

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 0	*(seguito)*
A-1 1 0 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità corrisposta ai funzionari che ottemperano alle condizioni di cui all'articolo citato.
A-1 1 0 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità accordata ai funzionari della categoria C titolari di posti di stenodattilografo e di dattilografo.
A-1 1 1	
A-1 1 1 0	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti ausiliari e la relativa quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione. Detti agenti vengono assunti per far fronte a periodi di lavoro particolarmente intenso e per sostituire i funzionari che non possono assolvere le loro mansioni (malattia, maternità, aspettativa, lavoro a tempo parziale).
A-1 1 1 2	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, segnatamente l'articolo 3 e il titolo III. Voce destinata a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per quanto riguarda gli agenti locali.
A-1 1 1 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articolo 5, 82 e 83.
A-1 1 3	
A-1 1 3 0	*Ex voce A-1 8 3 0* Stanziamento destinato a coprire il pagamento del contributo dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia.
A-1 1 3 1	*Ex voce A-1 8 3 1* Stanziamento destinato a coprire i rischi di infortunio e di malattie professionali del personale.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 3	*(seguito)*			
A-1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	11 760,10
A-1 1 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 1 3	318 010	304 316	1 085 172,34
A-1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
A-1 1 4 0	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	2 000	1 500	20 863,47
A-1 1 4 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	148 524	174 923	528 299,93
A-1 1 4 3	Indennità forfettarie di funzioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
A-1 1 4 4	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	5 000	4 500	0,—
A-1 1 4 5	Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	7 200,—
A-1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 1 4	155 524	180 923	556 363,40
A-1 1 5	***Ore di lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	24 000	44 000	101 271,03

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 3	*(seguito)*
A-1 1 3 2	*Ex voce A-1 8 3 2* Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.
A-1 1 3 3	*Ex voce A-1 8 3 3* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare all'articolo 42. Voce destinata a coprire i versamenti che l'istituzione è tenuta a effettuare a favore degli agenti temporanei onde costituire o mantenere i loro diritti a pensione nel paese d'origine.
A-1 1 4	
A-1 1 4 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire la corresponsione degli assegni previsti agli articoli citati.
A-1 1 4 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Il funzionario ha diritto, per sé e per la sua famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine.
A-1 1 4 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di trasporto concessa in virtú dell'articolo citato.
A-1 1 4 5	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 75. Voce destinata a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, di contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.
A-1 1 4 9	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47. Voce destinata a coprire l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova, l'indennità di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione e l'indennità compensativa dovuta ai funzionari in caso di cambiamento di categoria.
A-1 1 5	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le indennità orarie per lavoro straordinario dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari delle categorie C e D che non è stato possibile compensare, come previsto, con tempo libero.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 1 8	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
A-1 1 8 1	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	4 650	8 302	9 362,70
A-1 1 8 2	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	37 908	61 614	88 761,77
A-1 1 8 3	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	32 203	28 568	39 999,98
A-1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	32 208	52 486	128 832,57
	Totale dell'articolo A-1 1 8	106 969	150 970	266 957,02
A-1 1 9	***Stanziamenti per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
A-1 1 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	2 828,13
A-1 1 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	126 117	129 194	0,—
	Totale dell'articolo A-1 1 9	127 117	130 194	2 828,13
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 1	10 719 595	10 330 869	35 705 663,97
	CAPITOLO A-1 2			
A-1 2 1	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
A-1 2 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	95 000	113 000	128 937,10

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
A-1 1 8	
A-1 1 8 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.
A-1 1 8 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
A-1 1 8 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.
A-1 1 8 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII.
A-1 1 9	
A-1 1 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
A-1 1 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
A-1 2 1	
A-1 2 1 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 2 1	*(seguito)*			
A-1 2 1 5	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	140 000	182 000	0,—
	Totale dell'articolo A-1 2 1	235 000	295 000	128 937,10
A-1 2 3	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	12 000	11 000	6 091,81
A-1 2 9	***Adattamento delle varie indennità***			
A-1 2 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	12 000	8 000	6 193,94
A-1 2 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	4 000	5 000	0,—
	Totale dell'articolo A-1 2 9	16 000	13 000	6 193,94
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 2	263 000	319 000	141 222,85
	CAPITOLO A-1 3			
A-1 3 0	***Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	230 000	230 000	216 431,48
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 3	230 000	230 000	216 431,48

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento
A-1 2 1	*(seguito)*
A-1 2 1 5	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
A-1 2 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei titolari di pensioni d'anzianità e dei beneficiari d'indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
A-1 2 9	
A-1 2 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
A-1 2 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle indennità decisi dal Consiglio durante l'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
A-1 3 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese supplementari o eccezionali sostenute nel corso di una missione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-1 4			
A-1 4 0	***Ristorante e bar***			
A-1 4 0 0	Spese per il funzionamento corrente dei ristoranti e dei bar Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	14 999,97
A-1 4 0 1	Spese di trasformazione e di rinnovo delle attrezzature dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	—	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 4 0	p.m.	p.m.	14 999,97
A-1 4 1	***Servizio medico*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	74 987,04
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 4	p.m.	p.m.	89 987,01
	CAPITOLO A-1 5			
A-1 5 0	***Spese di viaggio e di soggiorno di esperti nazionali distaccati presso i servizi dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
A-1 5 2	***Scambio di funzionari tra le Comunità e i settori pubblico e privato***			
A-1 5 2 0	Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-1 5 2 1	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ai servizi nazionali e internazionali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 5 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 5	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Commento
A-1 5 2	
A-1 5 2 0	Voce destinata a coprire l'eventuale partecipazione alle spese sostenute da funzionari delle amministrazioni nazionali e agenti del settore privato che partecipano agli scambi.
A-1 5 2 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Voce destinata a consentire il rimborso delle spese supplementari che i funzionari delle Comunità devono sostenere a motivo dello scambio.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 6 — PRESTAZIONI SOCIALI

CAPITOLO A-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-1 6			
A-1 6 0	***Aiuti straordinari***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-1 6 3	***Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi d'infanzia e doposcuole***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	258 000,—
A-1 6 4	***Aiuto complementare per i disabili***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	32 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 6	p.m.	p.m.	290 000,—
	CAPITOLO A-1 7			
A-1 7 0	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
A-1 7 0 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	45 000	35 000	19 999,91
A-1 7 0 1	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale			
	Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	3 999,99
	Totale dell'articolo A-1 7 0	49 000	39 000	23 999,90
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 7	49 000	39 000	23 999,90

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 6 — PRESTAZIONI SOCIALI

CAPITOLO A-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
A-1 6 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Articolo destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile.
A-1 6 4	Articolo destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai disabili seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.
A-1 7 0	
A-1 7 0 0	Regolamentazione approvata dall'ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale il 26 febbraio 1980. Stanziamento destinato a coprire le spese conseguenti agli obblighi che incombono all'istituzione in materia di ricevimenti e di rappresentanza.
A-1 7 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza sostenute da taluni funzionari nell'interesse dell'istituzione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-1 8				
A-1 8 0	***Cooperazione interistituzionale***				
A-1 8 0 4	Corsi di lingue	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	24 318,50
	Totale dell'articolo A-1 8 0		p.m.	p.m.	24 318,50
A-1 8 6	***Relazioni sociali fra il personale***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	5 850,—
A-1 8 7	***Altri interventi sociali***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 734,43
A-1 8 8	***Spese varie per l'assunzione***				
A-1 8 8 0	Spese varie per l'assunzione	Stanziamenti non dissociati	20 000 (1)	36 000	454 819,14
	Totale dell'articolo A-1 8 8		20 000	36 000	454 819,14
A-1 8 9	***Prestazioni di complemento***				
A-1 8 9 1	Interpreti indipendenti	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-1 8 9 3	Operatori di conferenza temporanei	Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	21 147,42

(1) Uno stanziamento di 15 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
	Le attività di cui al presente capitolo formano oggetto di una cooperazione interistituzionale che implica una consultazione tra le istituzioni, nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione comune allo scopo di razionalizzare le spese.
A-186	Articolo destinato a stimolare e a sostenere finanziariamente ogni iniziativa atta a promuovere i rapporti sociali tra i membri del personale.
A-187	Articolo destinato a coprire gli interventi a favore dei membri del personale, diversi da quelli da imputare sugli altri articoli del presente capitolo (aiuti familiari, ecc.).
A-188	
A-1880	*Ex voce A-1180* Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicità, di convocazione di candidati, affitto di sale e di macchinari per l'organizzazione dei concorsi generali su base interistituzionale. In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione delle altre istituzioni, tali stanziamenti possono essere utilizzati in parte per l'organizzazione di concorsi banditi da parte dell'istituzione stessa.
A-189	
A-1891	*Ex voce A-1171* Voce destinata a coprire il pagamento delle prestazioni di interpreti contrattuali o occasionali.
A-1893	*Ex voce A-1173* Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di operatori provvisori di conferenze in caso di superlavoro.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-1 8 9	*(seguito)*			
A-1 8 9 5	Altre prestazioni di complemento Stanziamenti non dissociati	63 000	150 000	253 983,51
	Totale dell'articolo A-1 8 9	78 000	165 000	275 130,93
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 8	98 000	201 000	763 853,—
	Totale del titolo A-1	**11 428 595**	**11 184 869**	**37 278 158,19**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-189	*(seguito)*
A-1895	*Ex voce A-1175* Stanziamento destinato a coprire tutte le prestazioni eseguite occasionalmente da persone non legate all'istituzione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte A
(Comitato economico e sociale)

TITOLO A-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO A-2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-2 0			
A-2 0 0	***Affitti*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 100 823,21
A-2 0 1	***Assicurazioni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	70 638,60
A-2 0 2	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	209 371,96
A-2 0 3	***Pulizia e manutenzione*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	877 900,94
A-2 0 4	***Sistemazione dei locali*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	259 424,13
A-2 0 5	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	662 999,71
A-2 0 8	***Altre spese*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 0	p.m.	p.m.	5 181 158,55
	CAPITOLO A-2 1			
A-2 1 1	***Rete informatica*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	240 000,—
A-2 1 4	***Lavori di analisi e di programmazione, analisi preliminari e progetti speciali affidati a terzi*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	199 932,45
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 1	p.m.	p.m.	439 932,45

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

TITOLO A-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO A-2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

Articolo Voce	Commento
	Gli stanziamenti relativi ai capitoli A-2 0, A-2 1, A-2 2 (a eccezione delle voci A-2 2 5 2 e A-2 2 5 3), A-2 3 (a eccezione dell'articolo A-2 3 3, della voce A-2 3 5 2 e dell'articolo A-2 3 9) e A-2 4 figurano nella parte C (Struttura organizzativa comune). Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di fornitura di materiale o di prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-2 2			
A-2 2 0	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
A-2 2 0 0	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	29 751,58
A-2 2 0 1	Rinnovo di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 936,70
A-2 2 0 2	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	257 850,65
A-2 2 0 3	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	561 370,61
A-2 2 0 4	Automazione degli uffici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	988 802,34
	Totale dell'articolo A-2 2 0	p.m.	p.m.	1 841 711,88
A-2 2 1	***Mobilio***			
A-2 2 1 0	Attrezzatura iniziale per mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	230 216,07
A-2 2 1 1	Rinnovo di mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	13 670,60
A-2 2 1 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 082,49
	Totale dell'articolo A-2 2 1	p.m.	p.m.	244 969,16
A-2 2 3	***Mezzi di trasporto***			
A-2 2 3 2	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	8 409,98
A-2 2 3 3	Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	25 526,32
	Totale dell'articolo A-2 2 3	p.m.	p.m.	33 936,30
A-2 2 5	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
A-2 2 5 0	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	35 499,99

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di fornitura di materiale o di prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 2 5	*(seguito)*			
A-2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	21 000,—
A-2 2 5 3	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	13 000	13 000	11 000,—
A-2 2 5 4	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	7 199,73
A-2 2 5 5	Abbonamenti alle basi di dati Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 993,56
	Totale dell'articolo A-2 2 5	38 000	38 000	78 693,28
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 2	38 000	38 000	2 199 310,62
	CAPITOLO A-2 3			
A-2 3 0	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	452 905,31
A-2 3 2	***Oneri finanziari***			
A-2 3 2 0	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 983,59
	Totale dell'articolo A-2 3 2	p.m.	p.m.	3 983,59
A-2 3 3	***Spese di contenzioso*** Stanziamenti non dissociati	23 000	23 000	23 500,—
A-2 3 4	***Risarcimento danni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-2 3 5	***Altre spese di funzionamento***			
A-2 3 5 0	Assicurazioni varie Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	2 000,—

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
A-2 2 5	*(seguito)*
A-2 2 5 2	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti del Comitato economico e sociale alla stampa quotidiana e periodica nonché ad altre pubblicazioni.
A-2 2 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento del Comitato economico e sociale alle agenzie di stampa.
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di fornitura di materiale o di prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.
A-2 3 3	Stanziamento destinato a coprire tutte le spese di natura giuridica.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 3 5	*(seguito)*			
A-2 3 5 1	Tenute di servizio e abiti di lavoro Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	19 371,50
A-2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne Stanziamenti non dissociati	22 000	23 000	33 740,40
A-2 3 5 3	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	46 740,49
A-2 3 5 9	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	11 214,46
	Totale dell'articolo A-2 3 5	22 000	23 000	113 066,85
A-2 3 9	***Prestazioni tra istituzioni — Servizio comune «interpretazione-conferenze»*** Stanziamenti non dissociati	6 016 000	4 875 000 (1)	4 848 800,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 3	6 061 000	4 921 000	5 442 255,75
	CAPITOLO A-2 4			
A-2 4 0	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	307 561,95
A-2 4 1	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	319 999,95
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 4	p.m.	p.m.	627 561,90
	CAPITOLO A-2 5			
A-2 5 0	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	8 793 000	8 563 000	7 192 999,99

(1) Uno stanziamento di 921 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
A-2 3 5	*(seguito)*
A-2 3 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per bevande, se del caso per spuntini, serviti nel corso di riunioni interne.
A-2 3 9	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni del servizio interpreti della Commissione.
A-2 5 0	Stanziamento destinato al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato economico e sociale in occasione delle sessioni e di altre riunioni.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 6 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO A-2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 5 5	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	80 000	80 000	79 998,18
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 5	8 873 000	8 643 000	7 272 998,17
	CAPITOLO A-2 6			
A-2 6 0	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	75 000	40 000	20 000,—
A-2 6 5	***Comitato delle regioni*** Stanziamenti non dissociati	—	—	999 999,99
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 6	75 000	40 000	1 019 999,99
	CAPITOLO A-2 7			
A-2 7 0	***Gazzetta ufficiale*** Stanziamenti non dissociati	760 000	604 000	707 500,—
A-2 7 1	***Pubblicazioni***			
A-2 7 1 0	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	210 000	180 000	130 000,—
A-2 7 1 9	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	16 000	16 000	13 000,—
	Totale dell'articolo A-2 7 1	226 000	196 000	143 000,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A

(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 6 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO A-2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
A-2 5 5	Stanziamento destinato a coprire le spese, ivi comprese le spese di rappresentanza, relative all'organizzazione delle conferenze di carattere generale. Esso copre altresì le spese degli incontri annuali delle parti sociali della Comunità europea con, in particolare, i rappresentanti degli ambienti socioeconomici dell'Associazione europea di libero scambio (cooperazione nell'ambito dello Spazio economico europeo) e degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché le spese relative alle relazioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'America latina, con l'Unione del Magreb arabo e con la Turchia.
A-2 6 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di studi commissionati all'esterno a esperti qualificati e ad istituti di ricerca.
A-2 7 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa per le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 25 000 ECU.
A-2 7 1	
A-2 7 1 0	Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla stampa nelle lingue della Comunità delle varie pubblicazioni del Comitato economico e sociale affidate all'esterno.
A-2 7 1 9	Stanziamento destinato a coprire in particolare le spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni varie.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte A
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO A-2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 9 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
A-2 7 2	***Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche*** Stanziamenti non dissociati	53 000	53 000	31 999,85
A-2 7 3	***Formazione dei giovani in uno spirito europeo***			
A-2 7 3 0	Formazione dei giovani in uno spirito europeo Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-2 7 3 3	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	80 000	80 000	71 519,37
	Totale dell'articolo A-2 7 3	80 000	80 000	71 519,37
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 7	1 119 000	933 000	954 019,22
	CAPITOLO A-2 9			
A-2 9 4	***Borse di studio***			
A-2 9 4 0	Borse di studio e di ricerca Stanziamenti non dissociati	12 000	2 700	2 700,—
	Totale dell'articolo A-2 9 4	12 000	2 700	2 700,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 9	12 000	2 700	2 700,—
	Totale del titolo A-2	**16 178 000**	**14 577 700**	**23 139 936,65**

CAPITOLO A-2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 9 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento
A-2 7 2	Stanziamento destinato a coprire le spese, ivi comprese le spese di rappresentanza, relative ad azioni di informazione del pubblico sugli obiettivi e le attività del Comitato economico e sociale.
A-2 7 3	
A-2 7 3 3	Stanziamento destinato a permettere dei tirocini amministrativi accessibili a giovani universitari.
A-2 9 4	
A-2 9 4 0	Stanziamento destinato a coprire, in misura limitata, la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di attività del Comitato economico e sociale che presentano un interesse particolare per l'integrazione europea.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte A
(Comitato economico e sociale)

TITOLO A-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO A-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO A-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO A-10 0	15 000	921 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 0	15 000	921 000	0,—
	CAPITOLO A-10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo A-10	**15 000**	**921 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**27 621 595**	**26 683 569**	**60 418 094,84**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte A
(Comitato economico e sociale)

TITOLO A-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO A-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO A-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento
	Gli stanziamenti previsti in questo capitolo hanno puramente carattere di riserva e potranno essere utilizzati solo dopo uno storno ad altri capitoli del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Sono così suddivisi: Voce A-1 8 8 0 Spese varie per l'assunzione 15 000 Totale 15 000

PARTE B

COMITATO DELLE REGIONI

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

STATO DELLE ENTRATE

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
B-4	**TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
B-4 0	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
B-4 0 0	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti**	482 052	372 721	46 614,98
B-4 0 1	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni**	359 219	280 274	5 695,17
B-4 0 3	**Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio**	87 847	67 610	8 714,67
	TOTALE DEL CAPITOLO B-4 0	929 118	720 605	61 024,82
	Totale del titolo B-4	**929 118**	**720 605**	**61 024,82**
B-5	**ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
B-5 0	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
B-5 0 0	**Vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	0,—
B-5 0 2	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	p.m.	10 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-5 0	p.m.	10 000	0,—
B-5 1	FITTI			
B-5 1 0	**Fitti di mobilio, di materiale**	p.m.	p.m.	0,—
B-5 1 1	**Fitti di beni immobili e spese locative**	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-5 1	p.m.	p.m.	0,—
B-5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	p.m.	p.m.	0,—
B-5 3	UTILI DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
B-5 5	TRASFERIMENTO O RISCATTO DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE	4 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo B-5	**4 000**	**10 000**	**0,—**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
B-9	**ENTRATE VARIE**			
B-9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	25 000	7,10
	Totale del titolo B-9	**p.m.**	**25 000**	**7,10**
	TOTALE GENERALE	**933 118**	**755 605**	**61 031,92**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
B-1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	69 000	73 000	14 999,08
B-1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6 690 865	6 829 324	784 145,86
B-1 2	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	0,—
B-1 3	MISSIONI E TRASFERTE	170 000	160 000	35 604,87
B-1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	p.m.	p.m.	0,—
B-1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	76 000	p.m.	0,—
B-1 6	SERVIZIO SOCIALE	p.m.	p.m.	0,—
B-1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	53 000	43 000	17 000,—
B-1 8	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	114 830	192 000	741 739,35
	Totale del titolo B-1	**7 173 695**	**7 297 324**	**1 593 489,16**
B-2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
B-2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	38 000	38 000	77 360,36
B-2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	2 665 000	2 016 000	845 827,01
B-2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	p.m.	p.m.	– 50,15
B-2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	5 335 000	5 283 628	1 580 000,—
B-2 6	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	50 000	45 000	0,—
B-2 7	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	789 000	697 000	86 709,44
B-2 9	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	2 700	2 700	0,—
	Totale del titolo B-2	**8 879 700**	**8 082 328**	**2 589 846,66**
B-10	**ALTRE SPESE**			
B-10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	17 000	317 000	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo B-10	**17 000**	**317 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**16 070 395**	**15 696 652**	**4 183 335,82**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte B
(Comitato delle regioni)

TITOLO B-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO B-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO B-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B-1 0			
B-1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
B-1 0 0 0	Stipendio base Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	42 000	42 000	8 499,12
B-1 0 0 5	Spese speciali di viaggio nell'esercizio del mandato Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 0 0 6	Indennità destinata a coprire le spese derivanti dall'attività dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B-1 0 0	42 000	42 000	8 499,12
B-1 0 1	***Copertura dei rischi di malattia e di infortunio ed altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	15 000	14 000	6 499,96
B-1 0 6	***Corsi di lingue per i membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	12 000	17 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 0	69 000	73 000	14 999,08
	CAPITOLO B-1 1			
B-1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
B-1 1 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	4 155 439	3 896 728	69 032,39
B-1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	419 095	397 207	6 151,75

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

TITOLO B-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO B-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO B-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
B-1 0 0	
B-1 0 0 3	Stanziamento destinato a coprire le indennità corrisposte al presidente e ai vicepresidenti del Comitato delle regioni.
B-1 0 0 6	Questa indennità mensile forfettaria è destinata a coprire fra l'altro le spese per la gestione dell'ufficio, le spese telefoniche e postali.
B-1 0 1	Stanziamento destinato a coprire il premio della polizza di assicurazione malattia e infortuni per i membri del Comitato delle regioni.
B-1 0 6	Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di iscrizione ai corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale per i membri del Comitato delle regioni.
B-1 1 0	I calcoli per la determinazione degli stanziamenti di questo articolo sono basati sulle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
B-1 1 0 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento calcolato sulla base della tabella dell'organico autorizzato per l'esercizio.
B-1 1 0 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 67. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-1 1 0	*(seguito)*			
B-1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	549 975	515 182	6 166,11
B-1 1 0 3	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	43 295	42 973	958,70
	Totale dell'articolo B-1 1 0	5 167 804	4 852 090	82 308,95
B-1 1 1	***Altri agenti***			
B-1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	566 000	563 000	647 174,23
B-1 1 1 1	Interpreti ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 1 1 2	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	53 000	p.m.	0,—
B-1 1 1 4	Traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B-1 1 1	619 000	563 000	647 174,23
B-1 1 2	***Perfezionamento professionale, riconversione e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali e copertura dei rischi di disoccupazione nonché mantenimento dei diritti a pensione***			
B-1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	145 144	133 066	2 347,01
B-1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	30 712	27 402	462,52

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B-110	*(seguito)*
B-1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità corrisposta ai funzionari che ottemperano alle condizioni di cui all'articolo citato.
B-1103	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità accordata a funzionari della categoria C titolari di posti di stenodattilografo e di dattilografo.
B-111	
B-1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti ausiliari e la relativa quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione. Detti agenti vengono assunti per far fronte a periodi di lavoro particolarmente intenso e per sostituire i funzionari che non possono assolvere le loro mansioni (malattia, maternità, aspettativa, lavoro a tempo parziale).
B-1112	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Voce destinata a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per quanto riguarda gli agenti locali.
B-1113	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83. Stanziamento destinato a coprire gli onorari dei consiglieri speciali e le spese da essi sostenute.
B-113	
B-1130	*Ex voce B-1830* Stanziamento destinato a coprire il pagamento del contributo dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia.
B-1131	*Ex voce B-1831* Stanziamento destinato a coprire i rischi di infortunio e di malattie professionali del personale.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-1 1 3	*(seguito)*			
B-1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	3 000	p.m.	248,66
B-1 1 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B-1 1 3	178 856	160 468	3 058,19
B-1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
B-1 1 4 0	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	2 000	p.m.	0,—
B-1 1 4 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	89 111	98 745	0,—
B-1 1 4 3	Indennità forfettarie di funzioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 1 4 4	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	2 000	1 000	0,—
B-1 1 4 5	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B-1 1 4	93 111	99 745	0,—
B-1 1 5	***Ore di lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	20 000	38 000	9 774,18

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B-1 1 3	*(seguito)*
B-1 1 3 2	*Ex voce B-1 8 3 2* Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.
B-1 1 3 3	*Ex voce B-1 8 3 3* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare all'articolo 42. Voce destinata a coprire i versamenti che l'istituzione è tenuta a effettuare a favore degli agenti temporanei onde garantire la costituzione o il mantenimento dei loro diritti alla pensione nel paese d'origine.
B-1 1 4	
B-1 1 4 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire la corresponsione degli assegni previsti agli articoli citati.
B-1 1 4 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Il funzionario ha diritto, per sé e per la sua famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine.
B-1 1 4 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di trasporto concessa in virtú dell'articolo citato.
B-1 1 4 5	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 75. Voce destinata a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, di contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.
B-1 1 4 9	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47. Voce destinata a coprire l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova, l'indennità di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione e l'indennità compensativa dovuta ai funzionari in caso di cambiamento di categoria.
B-1 1 5	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le indennità orarie per lavoro straordinario dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari delle categorie C e D che non è stato possibile compensare, come previsto, con tempo libero.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO B-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-1 1 8	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
B-1 1 8 1	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	21 621	36 186	3 658,37
B-1 1 8 2	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	186 239	406 170	0,—
B-1 1 8 3	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	165 969	206 820	0,—
B-1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	163 181	382 104	38 171,94
	Totale dell'articolo B-1 1 8	537 010	1 031 280	41 830,31
B-1 1 9	***Stanziamenti per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
B-1 1 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 1 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	75 084	84 741	0,—
	Totale dell'articolo B-1 1 9	75 084	84 741	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 1	6 690 865	6 829 324	784 145,86
	CAPITOLO B-1 2			
B-1 2 1	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
B-1 2 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO B-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
B-1 1 8	
B-1 1 8 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.
B-1 1 8 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
B-1 1 8 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.
B-1 1 8 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII.
B-1 1 9	
B-1 1 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
B-1 1 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
B-1 2 1	
B-1 2 1 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO B-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-1 2 1	*(seguito)*			
B-1 2 1 5	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B-1 2 1	p.m.	p.m.	0,—
B-1 2 3	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 2 9	***Adattamento delle varie indennità***			
B-1 2 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 2 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B-1 2 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 2	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO B-1 3			
B-1 3 0	***Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	170 000	160 000	35 604,87
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 3	170 000	160 000	35 604,87

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO B-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento
B-1 2 1	*(seguito)*
B-1 2 1 5	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
B-1 2 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Articolo destinato a coprire la quota a carico dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei titolari di pensioni d'anzianità e dei beneficiari d'indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
B-1 2 9	
B-1 2 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
B-1 2 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Voce destinata a coprire le incidenze di eventuali adeguamenti delle indennità decisi dal Consiglio durante l'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
B-1 3 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese supplementari o eccezionali sostenute nel corso di una missione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO B-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO B-1 6 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B-1 4			
B-1 4 1	***Servizio medico***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 4	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO B-1 5			
B-1 5 0	***Spese di viaggio e di soggiorno di esperti nazionali distaccati presso i servizi dell'istituzione***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 5 2	***Scambio di funzionari tra le Comunità e i settori pubblico e privato***			
B-1 5 2 0	Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	76 000	p.m.	0,—
B-1 5 2 1	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ai servizi nazionali e internazionali			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B-1 5 2	76 000	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 5	76 000	p.m.	0,—
	CAPITOLO B-1 6			
B-1 6 0	***Aiuti straordinari***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 6	p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO B-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO B-1 6 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
B-1 5 2	
B-1 5 2 0	Stanziamento destinato a coprire l'eventuale partecipazione alle spese sostenute da funzionari delle amministrazioni nazionali e agenti del settore privato che partecipano agli scambi.
B-1 5 2 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Voce destinata a consentire il rimborso delle spese supplementari che i funzionari delle Comunità devono sostenere a motivo dello scambio.
B-1 6 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Articolo destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO B-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B-1 7			
B-1 7 0	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
B-1 7 0 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	50 000	40 000	15 000,—
B-1 7 0 1	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	2 000,—
	Totale dell'articolo B-1 7 0	53 000	43 000	17 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 7	53 000	43 000	17 000,—
	CAPITOLO B-1 8			
B-1 8 0	***Cooperazione interistituzionale***			
B-1 8 0 4	Corsi di lingue Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 1 8 0	p.m.	p.m.	0,—
B-1 8 6	***Relazioni sociali fra il personale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 8 7	***Altri interventi sociali*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 8 8	***Spese varie per l'assunzione***			
B-1 8 8 0	Spese varie per l'assunzione Stanziamenti non dissociati	59 830 (1)	132 000	725 697,15
	Totale dell'articolo B-1 8 8	59 830	132 000	725 697,15

(1) Uno stanziamento di 17 000 ECU è iscritto al capitolo B-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO B-18 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
B-170	
B-1700	Stanziamento destinato a coprire le spese conseguenti agli obblighi che incombono all'istituzione in materia di ricevimenti e di rappresentanza.
B-1701	Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza sostenute da taluni funzionari nell'interesse dell'istituzione. Le attività di cui al presente capitolo formano oggetto di una cooperazione interistituzionale che implica una consultazione tra le istituzioni, nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione comune allo scopo di razionalizzare le spese.
B-186	Articolo destinato a stimolare e a sostenere finanziariamente ogni iniziativa atta a promuovere i rapporti sociali tra i membri del personale.
B-187	Articolo destinato a coprire gli interventi a favore dei membri del personale, diversi da quelli da imputare sugli altri articoli del presente capitolo (colonie, aiuti familiari, ecc.).
B-188	
B-1880	*Ex voce B-1180* Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicità, di convocazione dei candidati, di affitto delle sale e delle attrezzature per l'organizzazione dei concorsi generali su base interistituzionale. In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione con le altre istituzioni, tale stanziamento può essere utilizzato in parte per l'organizzazione di concorsi da parte del Comitato stesso.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-1 8 9	***Prestazioni di complemento***			
B-1 8 9 1	Interpreti indipendenti Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-1 8 9 3	Operatori di conferenza provvisori Stanziamenti non dissociati	10 000	p.m.	2 031,63
B-1 8 9 5	Altre prestazioni di complemento Stanziamenti non dissociati	45 000	60 000	14 010,57
	Totale dell'articolo B-1 8 9	55 000	60 000	16 042,20
	TOTALE DEL CAPITOLO B-1 8	114 830	192 000	741 739,35
	Totale del titolo B-1	**7 173 695**	**7 297 324**	**1 593 489,16**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B-1 8 9	
B-1 8 9 1	*Ex voce B-1 1 7 1* Voce destinata a coprire il pagamento delle prestazioni di interpreti contrattuali o occasionali.
B-1 8 9 3	*Ex voce B-1 1 7 3* Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di operatori provvisori di conferenze in caso di superlavoro.
B-1 8 9 5	*Ex voce B-1 1 7 5* Stanziamento destinato a coprire tutte le prestazioni eseguite occasionalmente da persone non legate all'istituzione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte B
(Comitato delle regioni)

TITOLO B-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO B-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO B-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B-2 2			
B-2 2 3	***Mezzi di trasporto***			
B-2 2 3 0	Attrezzatura iniziale di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	27 985,74
B-2 2 3 2	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	14 966,97
B-2 2 3 3	Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 032,65
	Totale dell'articolo B-2 2 3	p.m.	p.m.	45 985,36
B-2 2 5	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
B-2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	5 375,—
B-2 2 5 3	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	13 000	13 000	26 000,—
	Totale dell'articolo B-2 2 5	38 000	38 000	31 375,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-2 2	38 000	38 000	77 360,36
	CAPITOLO B-2 3			
B-2 3 3	***Spese di contenzioso*** Stanziamenti non dissociati	10 000	p.m.	0,—
B-2 3 4	***Risarcimento danni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

TITOLO B-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO B-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO B-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
	Gli stanziamenti relativi ai capitoli B-2 2 (a eccezione delle voci B-2 2 5 2 e B-2 2 5 3), B-2 3 (a eccezione dell'articolo B-2 3 3, della voce B-2 3 5 2 e dell'articolo B-2 3 9) e B-2 4 figurano nella parte C (struttura organizzativa comune).
B-2 2 5	
B-2 2 5 2	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti del Comitato delle regioni alla stampa quotidiana e periodica nonché ad altre pubblicazioni.
B-2 2 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento del Comitato delle regioni alle agenzie di stampa.
B-2 3 3	Stanziamento destinato a coprire tutte le spese di natura giuridica.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO B-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO B-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-2 3 5	***Altre spese di funzionamento***			
B-2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne Stanziamenti non dissociati	16 000	16 000	9 886,11
B-2 3 5 9	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	—	p.m.	5 940,90
	Totale dell'articolo B-2 3 5	16 000	16 000	15 827,01
B-2 3 9	***Prestazioni tra istituzioni — Servizio comune «interpretazione-conferenze»*** Stanziamenti non dissociati	2 639 000	2 000 000 (1)	830 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-2 3	2 665 000	2 016 000	845 827,01
	CAPITOLO B-2 4			
B-2 4 0	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B-2 4 1	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 50,15
	TOTALE DEL CAPITOLO B-2 4	p.m.	p.m.	– 50,15
	CAPITOLO B-2 5			
B-2 5 0	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	5 270 000	5 233 628	1 550 000,—
B-2 5 5	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	65 000	50 000	30 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-2 5	5 335 000	5 283 628	1 580 000,—

(1) Uno stanziamento di 317 000 ECU è iscritto al capitolo B-1 0 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO B-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO B-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
B-2 3 5	
B-2 3 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per bevande, se del caso per spuntini, serviti nel corso di riunioni interne.
B-2 3 9	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni del servizio interpreti della Commissione.
B-2 5 0	Stanziamento destinato al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato delle regioni in occasione delle sessioni e di altre riunioni.
B-2 5 5	Stanziamento destinato a coprire le spese, ivi comprese le spese di rappresentanza, relative all'organizzazione delle conferenze di carattere generale.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-2 6 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO B-2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B-2 6			
B-2 6 0	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	50 000	45 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-2 6	50 000	45 000	0,—
	CAPITOLO B-2 7			
B-2 7 0	***Gazzetta ufficiale*** Stanziamenti non dissociati	447 000	410 000	45 000,—
B-2 7 1	***Pubblicazioni***			
B-2 7 1 0	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	195 000	140 000	19 120,—
B-2 7 1 9	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	46 000	46 000	5 000,—
	Totale dell'articolo B-2 7 1	241 000	186 000	24 120,—
B-2 7 2	***Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche*** Stanziamenti non dissociati	61 000	61 000	17 589,44
B-2 7 3	***Formazione dei giovani in uno spirito europeo***			
B-2 7 3 0	Formazione dei giovani in uno spirito europeo Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-2 6 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO B-2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
B-2 6 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di studi commissionati all'esterno a esperti qualificati e ad istituti di ricerca.
B-2 7 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa per le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* L'importo delle entrate che potranno essere riutilizzate è valutato a 15 000 ECU.
B-2 7 1	
B-2 7 1 0	Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla stampa nelle lingue della Comunità delle varie pubblicazioni del Comitato delle regioni affidate all'esterno.
B-2 7 1 9	Stanziamento destinato a coprire tra l'altro le spese per la stampa di pubblicazioni varie.
B-2 7 2	Stanziamento destinato a coprire le spese, ivi comprese le spese di rappresentanza, relative ad azioni di informazione del pubblico sugli obiettivi e le attività del Comitato delle regioni.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte B
(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B-2 9 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
B-2 7 3	*(seguito)*			
B-2 7 3 3	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	0,—
	Totale dell'articolo B-2 7 3	40 000	40 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-2 7	789 000	697 000	86 709,44
	CAPITOLO B-2 9			
B-2 9 4	***Borse di studio***			
B-2 9 4 0	Borse di studio e di ricerca Stanziamenti non dissociati	2 700	2 700	0,—
	Totale dell'articolo B-2 9 4	2 700	2 700	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-2 9	2 700	2 700	0,—
	Totale del titolo B-2	**8 879 700**	**8 082 328**	**2 589 846,66**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

CAPITOLO B-27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B-29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento
B-273	*(seguito)*
B-2733	Stanziamento destinato a permettere tirocini amministrativi accessibili a giovani universitari.
B-294	
B-2940	Stanziamento destinato a coprire, in misura limitata, la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di attività del Comitato delle regioni che presentano un interesse particolare per l'integrazione europea.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte B
(Comitato delle regioni)

TITOLO B-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO B-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO B-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO B-10 0	17 000	317 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-10 0	17 000	317 000	0,—
	CAPITOLO B-10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B-10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo B-10	**17 000**	**317 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**16 070 395**	**15 696 652**	**4 183 335,82**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte B

(Comitato delle regioni)

TITOLO B-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO B-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO B-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento
	Gli stanziamenti iscritti su tale capitolo hanno puramente carattere di riserva e possono essere utilizzati solo dopo uno storno ad altri capitoli del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12). Sono così suddivisi : Voce B-1 8 8 0 Spese varie per l'assunzione 17 000 Totale 17 000

PARTE C

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNE

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

STATO DELLE ENTRATE

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
C-4	**TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
C-4 0	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
C-4 0 0	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti**	2 957 237	2 716 925	19 861,03
C-4 0 1	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni**	2 203 674	2 108 369	17 057,83
C-4 0 3	**Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio**	538 982	492 347	3 825,45
	TOTALE DEL CAPITOLO C-4 0	5 699 893	5 317 641	40 774,31
	Totale del titolo C-4	**5 699 893**	**5 317 641**	**40 744,31**
C-5	**ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
C-5 0	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
C-5 0 0	**Vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	0,—
C-5 0 2	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	10 000	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-5 0	10 000	p.m.	0,—
C-5 1	FITTI			
C-5 1 0	**Fitti di mobilio, di materiale**	p.m.	p.m.	0,—
C-5 1 1	**Fitti di beni immobili e spese locative**	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-5 1	p.m.	p.m.	0,—
C-5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	100 000	160 000	0,—
C-5 3	UTILI DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
C-5 5	TRASFERIMENTO O RISCATTO DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE	5 000	6 500	0,—
	Totale del titolo C-5	**115 000**	**166 500**	**0,—**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1996	Esercizio 1995	Esercizio 1994
C-9	**ENTRATE VARIE**			
C-9 0	ENTRATE VARIE	25 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo C-9	**25 000**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**5 839 893**	**5 484 141**	**40 744,31**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1996 e 1995) e dell'esecuzione (1994)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
C-1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	35 741 487	36 555 775	558 510,60
C-1 2	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	0,—
C-1 3	MISSIONI E TRASFERTE	50 000	50 000	0,—
C-1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	100 000	94 000	0,—
C-1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
C-1 6	PRESTAZIONI SOCIALI	34 000	33 000	0,—
C-1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	1 000	1 000	0,—
C-1 8	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	1 053 500	969 500	552 000,—
	Totale del titolo C-1	**36 979 987**	**37 703 275**	**1 110 510,60**
C-2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
C-2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	8 676 110	8 634 000	677 700,08
C-2 1	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	660 000	623 000	0,—
C-2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 838 000	3 653 000	870 987,67
C-2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	766 000	721 800	100 884,16
C-2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	1 010 000	1 010 000	96 711,65
C-2 6	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo C-2	**14 950 110**	**14 641 800**	**1 746 283,56**
C-10	**ALTRE SPESE**			
C-10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	700 965	2 539 000	0,—
C-10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo C-10	**700 965**	**2 539 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**52 631 062**	**54 884 075**	**2 856 794,16**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

TITOLO C-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO C-1 1			
C-1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
C-1 1 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	25 860 407	24 955 641	206 761,17
C-1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	2 601 795	2 568 304	5 699,06
C-1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	3 413 700	3 316 605	29 993,32
C-1 1 0 3	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	236 437	241 229	191,09
	Totale dell'articolo C-1 1 0	32 112 339	31 081 779	242 644,64
C-1 1 1	***Altri agenti***			
C-1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	475 000	575 000	276 556,19
C-1 1 1 1	Interpreti ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 1 1 2	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

TITOLO C-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
	Agli stanziamenti di questo capitolo è stata applicata una riduzione forfettaria del 3,5 %.
C-1 1 0	Il calcolo per la determinazione degli stanziamenti di questo articolo sono basati sulle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
C-1 1 0 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento calcolato sulla base della tabella dell'organico autorizzato per l'esercizio.
C-1 1 0 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 67. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica.
C-1 1 0 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità corrisposta ai funzionari che ottemperano alle condizioni di cui all'articolo citato.
C-1 1 0 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità accordata ai funzionari della categoria C titolari di posti di stenodattilografo e di dattilografo.
C-1 1 1	
C-1 1 1 0	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti ausiliari e la relativa quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione. Detti agenti vengono assunti per far fronte a periodi di lavoro particolarmente intenso e per sostituire i funzionari che non possono assolvere le loro mansioni (malattia, maternità, aspettativa, lavoro a tempo parziale).
C-1 1 1 1	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Voce destinata a coprire la retribuzione e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per quanto riguarda gli interpreti ausiliari.
C-1 1 1 2	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Voce destinata a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per quanto riguarda gli agenti locali.
C-1 1 1 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1 1 1	*(seguito)*			
C-1 1 1 4	Traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	449 000	644 000	0,—
	Totale dell'articolo C-1 1 1	924 000	1 219 000	276 556,19
C-1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
C-1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	889 362	856 107	7 030,46
C-1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	179 443	172 236	1 385,29
C-1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	23 000	13 000	1 654,—
C-1 1 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione per gli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo C-1 1 3	1 091 805	1 041 343	10 069,75
C-1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
C-1 1 4 0	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	5 000	4 500	0,—
C-1 1 4 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	550 354	602 892	0,—
C-1 1 4 3	Indennità forfettarie di funzioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 1 4 4	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	2 000	1 000	0,—
C-1 1 4 5	Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	8 600	19 000	0,—
C-1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
C-1 1 1	*(seguito)*
C-1 1 1 4	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per quanto riguarda i traduttori ausiliari.
C-1 1 3	
C-1 1 3 0	*Ex voce C-1 8 3 0* Stanziamento destinato a coprire il versamento, da parte dell'istituzione, del contributo al regime comune di assicurazione malattia.
C-1 1 3 1	*Ex voce C-1 8 3 1* Stanziamento destinato a coprire i rischi di infortunio e di malattie professionali del personale.
C-1 1 3 2	*Ex voce C-1 8 3 2* Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.
C-1 1 3 3	*Ex voce C-1 8 3 3* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Voce destinata a coprire i versamenti che l'istituzione è tenuta a effettuare a favore degli agenti temporanei onde costituire o mantenere i loro diritti a pensione nel paese d'origine.
C-1 1 4	
C-1 1 4 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire la corresponsione degli assegni previsti agli articoli citati.
C-1 1 4 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Il funzionario ha diritto, per sé e per la sua famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine.
C-1 1 4 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di trasporto concessa in virtú dell'articolo citato.
C-1 1 4 5	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 75. Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, di contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.
C-1 1 4 9	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1 1 4	*(seguito)*			
C-1 1 4 9	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo C-1 1 4	565 954	627 392	0,—
C-1 1 5	***Ore di lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	190 000	195 000	0,—
C-1 1 8	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
C-1 1 8 1	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	17 115	69 604	744,44
C-1 1 8 2	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	153 437	746 715	0,—
C-1 1 8 3	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	134 923	381 858	0,—
C-1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	131 114	703 862	28 495,58
	Totale dell'articolo C-1 1 8	436 589	1 902 039	29 240,02
C-1 1 9	***Stanziamenti per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
C-1 1 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	1 500	2 500	0,—
C-1 1 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	419 300	486 722	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
C-1 1 4	*(seguito)*
C-1 1 4 9	*(seguito)* Voce destinata a coprire l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova, l'indennità di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione e l'indennità compensativa dovuta ai funzionari in caso di cambiamento di categoria.
C-1 1 5	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le indennità orarie per lavoro straordinario dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari delle categorie C e D che non è stato possibile compensare, come previsto, con tempo libero.
C-1 1 8	
C-1 1 8 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.
C-1 1 8 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
C-1 1 8 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.
C-1 1 8 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII.
C-1 1 9	
C-1 1 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
C-1 1 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO C-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1 1 9	*(seguito)*			
C-1 1 9 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo C-1 1 9	420 800	489 222	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 1	35 741 487 (1)	36 555 775	558 510,60
	CAPITOLO C-1 2			
C-1 2 1	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
C-1 2 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 2 1 5	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo C-1 2 1	p.m.	p.m.	0,—
C-1 2 3	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 2 9	***Adattamento delle varie indennità***			
C-1 2 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 2 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

(1) Uno stanziamento di 172 100 ECU è iscritto al capitolo C-10 0 al titolo del capitolo C-1 1.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO C-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
C-1 1 9	*(seguito)*
C-1 1 9 1	*(seguito)* Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
C-1 2 1	
C-1 2 1 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV.
C-1 2 1 5	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
C-1 2 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Articolo destinato a coprire la quota a carico dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei titolari di pensioni d'anzianità e dei beneficiari d'indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
C-1 2 9	
C-1 2 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
C-1 2 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Voce destinata a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle indennità decisi dal Consiglio durante l'esercizio.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO C-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO C-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO C-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1 2 9	*(seguito)*			
C-1 2 9 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo C-1 2 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 2	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO C-1 3			
C-1 3 0	***Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	50 000	50 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 3	50 000	50 000	0,—
	CAPITOLO C-1 4			
C-1 4 1	***Servizio medico*** Stanziamenti non dissociati	100 000	94 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 4	100 000	94 000	0,—
	CAPITOLO C-1 5			
C-1 5 0	***Spese di viaggio e di soggiorno di esperti nazionali distaccati presso i servizi dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO C-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO C-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO C-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Commento
C-1 2 9	*(seguito)*
C-1 2 9 1	*(seguito)* Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
C-1 3 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese supplementari o eccezionali sostenute nel corso di una missione.
C-1 4 1	Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale di tutti gli agenti, nonché le spese di gestione dell'ambulatorio medico.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI *(seguito)*

CAPITOLO C-1 6 — PRESTAZIONI SOCIALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1 5 2	***Scambio di funzionari tra le Comunità e i settori pubblico e privato***			
C-1 5 2 0	Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 5 2 1	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ai servizi nazionali e internazionali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo C-1 5 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 5	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO C-1 6			
C-1 6 0	***Aiuti straordinari*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-1 6 4	***Aiuto complementare per i disabili*** Stanziamenti non dissociati	34 000	33 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 6	34 000	33 000	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI *(seguito)*

CAPITOLO C-1 6 — PRESTAZIONI SOCIALI

Articolo Voce	Commento
C-1 5 2	
C-1 5 2 0	Voce destinata a coprire l'eventuale partecipazione alle spese sostenute da funzionari delle amministrazioni nazionali e agenti del settore privato che partecipano agli scambi.
C-1 5 2 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Voce destinata a consentire il rimborso delle spese supplementari che i funzionari delle Comunità devono sostenere a motivo dello scambio.
C-1 6 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Articolo destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile.
C-1 6 4	Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai disabili seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO C-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO C-1 7			
C-1 7 0	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
C-1 7 0 1	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	0,—
	Totale dell'articolo C-1 7 0	1 000	1 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 7	1 000	1 000	0,—
	CAPITOLO C-1 8			
C-1 8 0	***Cooperazione interistituzionale***			
C-1 8 0 4	Corsi di lingue Stanziamenti non dissociati	—	34 000 (1)	0,—
	Totale dell'articolo C-1 8 0	—	34 000	0,—
C-1 8 2	***Perfezionamento professionale, riconversione e informazione del personale***			
C-1 8 2 0	Perfezionamento professionale, riconversione e informazione del personale Stanziamenti non dissociati	155 000 (2)	105 000	0,—
	Totale dell'articolo C-1 8 2	155 000	105 000	0,—
C-1 8 4	***Ristoranti e mense***			
C-1 8 4 0	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	23 000	23 000	0,—

(1) Uno stanziamento di 30 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.
(2) Uno stanziamento di 55 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO C-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
C-1 7 0	
C-1 7 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza sostenute da taluni funzionari nell'interesse dell'istituzione. Le attività di cui al presente capitolo formano oggetto di una cooperazione interistituzionale che implica una consultazione tra le istituzioni, nonché il rafforzamento dei meccanismi di gestione comune allo scopo di razionalizzare le spese.
C-1 8 0	
C-1 8 0 4	Voce destinata all'organizzazione di corsi di lingue.
C-1 8 2	
C-1 8 2 0	*Ex articolo C-1 1 2* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di perfezionamento e di riconversione su base interistituzionale, compresi i corsi di lingue. Esso copre altresì l'acquisto di materiale didattico e tecnico destinato alla formazione del personale.
C-1 8 4	
C-1 8 4 0	*Ex voce C-1 4 0 0* Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1 8 4	*(seguito)*			
C-1 8 4 1	Spese di trasformazione e di rinnovo delle attrezzature dei ristoranti e delle mense Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo C-1 8 4	23 000	23 000	0,—
C-1 8 6	***Relazioni sociali fra il personale***			
C-1 8 6 0	Relazioni sociali fra il personale Stanziamenti non dissociati	12 000	12 000	0,—
C-1 8 6 3	Centro per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia e doposcuola Stanziamenti non dissociati	598 000	525 000	0,—
	Totale dell'articolo C-1 8 6	610 000	537 000	0,—
C-1 8 7	***Altri interventi sociali*** Stanziamenti non dissociati	5 500	5 500	0,—
C-1 8 8	***Spese varie per l'assunzione***			
C-1 8 8 0	Spese varie per l'assunzione Stanziamenti non dissociati	50 000 (1)	195 000 (2)	552 000,—
	Totale dell'articolo C-1 8 8	50 000	195 000	552 000,—
C-1 8 9	***Prestazioni di complemento***			
C-1 8 9 5	Prestazioni di complemento Stanziamenti non dissociati	200 000	65 000	0,—

(1) Uno stanziamento di 11 865 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.
(2) Uno stanziamento di 130 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
C-1 8 4	*(seguito)*
C-1 8 4 1	*Ex voce C-1 4 0 1* Voce destinata a coprire le spese di trasformazione e di rinnovo del materiale di ristoranti e caffetterie.
C-1 8 6	
C-1 8 6 0	*Ex articolo C-1 8 6* Stanziamento destinato a stimolare e a sostenere finanziariamente ogni iniziativa atta a promuovere i rapporti sociali tra i membri del personale. Esso copre anche la quota del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e della struttura organizzativa comune destinata a contribuire alla promozione delle attività sociali, sportive, pedagogiche e culturali del centro interistituzionale europeo di Overijse.
C-1 8 6 3	*Ex articolo C-1 6 3* Stanziamento destinato a coprire la quota del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni nelle spese relative al Centro per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia e doposcuola.
C-1 8 7	Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore dei membri del personale, diversi da quelli da imputare sugli altri articoli del presente capitolo (colonie, aiuti familiari, ecc.).
C-1 8 8	
C-1 8 8 0	*Ex voce C-1 1 8 0* Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicità, di convocazione dei candidati, di affitto delle sale e delle attrezzature per l'organizzazione di concorsi generali su base interistituzionale. In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione delle altre istituzioni non implicate nella struttura organizzativa comune, tale stanziamento può essere in parte utilizzato per l'organizzazione di concorsi nell'interesse della struttura organizzativa comune stessa.
C-1 8 9	
C-1 8 9 5	*Ex voce C-1 1 7 5* Stanziamento destinato a coprire tutte le prestazioni svolte saltuariamente da persone non legate all'istituzione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-1 8 9	*(seguito)*			
C-1 8 9 6	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione Stanziamenti non dissociati	10 000	5 000	0,—
	Totale dell'articolo C-1 8 9	210 000	70 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-1 8	1 053 500	969 500	552 000,—
	Totale del titolo C-1	**36 979 987**	**37 703 275**	**1 110 510,60**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-1 8 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
C-1 8 9	*(seguito)*
C-1 8 9 6	*Ex voce C-1 1 7 6* Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni di traduttori indipendenti o provvisori o a lavori di dattilografia e altro affidati all'esterno del servizio di traduzione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

TITOLO C-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO C-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO C-2 0				
C-2 0 0	***Affitti***	Stanziamenti non dissociati	5 628 110	3 960 000 (1)	5 800,54
C-2 0 1	***Assicurazioni***	Stanziamenti non dissociati	145 000	143 000	0,—
C-2 0 2	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***	Stanziamenti non dissociati	409 000	391 000	0,—
C-2 0 3	***Pulizia e manutenzione***	Stanziamenti non dissociati	1 000 000 (2)	1 500 000	0,—

(1) Uno stanziamento di 2 312 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.
(2) Uno stanziamento di 342 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

TITOLO C-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO C-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento	
	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 60. Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di fornitura di materiale o di prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse e nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario.	
C-2 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto degli immobili. Esso si articola some segue:	
	— Rue Ravenstein	2 083 000
	— Palais des Congrès	447 000
	— Galerie Ravenstein	1 588 000
	— Parking Albertine	351 000
	— Bâtiment Ardenne	1 159 110
	Totale	5 628 110
C-2 0 1	Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni incendio, responsabilità civile, furto, rottura vetri.	
C-2 0 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acqua, il gas, l'elettricità ed il riscaldamento. Esso si articola come segue:	
	— Rue Ravenstein	148 682
	— Palais des Congrès	31 906
	— Galerie Ravenstein	113 349
	— Parking Albertine	25 054
	— Bâtiment Ardenne	90 009
	Totale	409 000
C-2 0 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di pulizia secondo i contratti in corso dei locali e degli impianti tecnici nonché le spese per i lavori e il materiale necessari per la manutenzione generale degli immobili (riverniciatura, riparazioni, ecc.). Esso si articola come segue:	
	— Rue Ravenstein	363 526
	— Palais des Congrès	78 010
	— Galerie Ravenstein	277 138
	— Parking Albertine	61 256
	— Bâtiment Ardenne	220 070
	Totale	1 000 000

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO C-2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO C-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-2 0 4	***Sistemazione dei locali*** Stanziamenti non dissociati	397 000	1 826 000 (1)	651 899,57
C-2 0 5	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000 (2)	814 000	19 999,97
C-2 0 6	***Spese connesse alle riunioni che si svolgono nei locali di altre istituzioni*** Stanziamenti non dissociati	97 000		
C-2 0 8	***Altre spese*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-2 0	8 676 110	8 634 000	677 700,08
	CAPITOLO C-2 1			
C-2 1 1	***Rete informatica*** Stanziamenti non dissociati	290 000	275 000	0,—
C-2 1 4	***Lavori di analisi e di programmazione, analisi preliminari e progetti speciali affidati a terzi*** Stanziamenti non dissociati	370 000	348 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-2 1	660 000	623 000	0,—
	CAPITOLO C-2 2			

(1) Uno stanziamento di 2 312 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.
(2) Uno stanziamento di 120 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO C-2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO C-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
C-2 0 4	Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione quali collocazione di pareti divisorie, posa di tappeti e lavori di pittura. Esso si articola come segue: — Rue Ravenstein 269 000 — Galerie Ravenstein 128 000 — Bâtiment Ardenne p.m. Totale 397 000
C-2 0 5	Stanziamento destinato a coprire le varie spese relative alla sicurezza degli immobili, ed in particolare le spese di sorveglianza degli immobili.
C-2 0 6	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a coprire forfettariamente le spese di riunione che si svolgono nei locali di un'altra istituzione (al giorno e per sala).
C-2 0 8	Articolo destinato a coprire gli studi preliminari relativi all'occupazione di un nuovo edificio.
C-2 1 1	Stanziamento destinato a coprire i costi di acquisto o di noleggio e di manutenzione, secondo i contratti in corso, del minicomputer e del suo software, nonché del materiale, delle forniture e della documentazione relativi.
C-2 1 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno e i lavori affidati al di fuori dell'istitituzione, secondo i contratti in corso. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 60.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-2 2 0	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
C-2 2 0 0	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	60 000	107 000	10 408,56
C-2 2 0 1	Rinnovo di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	330 000	100 000	176 351,29
C-2 2 0 2	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	402 000	397 000	2 370,—
C-2 2 0 3	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	922 000	895 000	153 085,30
C-2 2 0 4	Automazione degli uffici Stanziamenti non dissociati	1 600 000	1 653 000	224 957,47
	Totale dell'articolo C-2 2 0	3 314 000	3 152 000	567 172,62
C-2 2 1	***Mobilio***			
C-2 2 1 0	Attrezzatura iniziale per mobilio Stanziamenti non dissociati	298 000	326 000	279 815,05
C-2 2 1 1	Rinnovo di mobilio Stanziamenti non dissociati	30 000	28 000	0,—
C-2 2 1 2	Noleggio di mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-2 2 1 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio Stanziamenti non dissociati	7 000	6 000	0,—
	Totale dell'articolo C-2 2 1	335 000	360 000	279 815,05
C-2 2 3	***Mezzi di trasporto***			
C-2 2 3 0	Attrezzatura iniziale di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-2 2 3 1	Rinnovo dei mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	24 000,—
C-2 2 3 2	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	40 000	35 000	0,—

CAPITOLO C-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
	Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di fornitura di materiale o di prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse e nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario.
C-2 2 0	
C-2 2 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese d'acquisto di materiale e impianti tecnici.
C-2 2 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il rinnovo di materiale e impianti tecnici.
C-2 2 0 2	Stanziamento destinato a coprire l'affito del centralino telefonico.
C-2 2 0 3	Stanziamento destinato, tra l'altro, alla manutenzione ed utilizzazione delle macchine per la riproduzione e degli impianti d'interpretazione simultanea, nonché al pagamento dei canoni per l'impianto telefonico.
C-2 2 0 4	Stanziamento destinato a coprire in particolare le spese d'acquisto, noleggio, funzionamento e manutenzione relative al sistema integrato di burotica e telecomunicazioni comprendente la rete, la memoria centrale ed i server locali, i terminali, le stampanti e le altre attrezzature periferiche, nonché le licenze per il software installato.
C-2 2 1	
C-2 2 1 0	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobili e mobilio speciale.
C-2 2 1 1	Stanziamento destinato a coprire il rinnovo d'una parte del mobilio vecchio almeno di quindici anni e di quello non riparabile.
C-2 2 1 3	Stanziamento destinato a coprire la verniciatura, la manutenzione e la riparazione dei mobili.
C-2 2 3	
C-2 2 3 1	Voce destinata a coprire il rinnovo di vetture di servizio.
C-2 2 3 2	Stanziamento destinato a consentire di noleggiare tassì e autovetture, segnatamente fuori della sede del segretariato e nei casi in cui non è possibile disporre di un mezzo di trasporto del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO C-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-2 2 3	*(seguito)*			
C-2 2 3 3	Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	44 000	44 000	0,—
	Totale dell'articolo C-2 2 3	84 000	79 000	24 000,—
C-2 2 5	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
C-2 2 5 0	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri Stanziamenti non dissociati	73 000	39 000	0,—
C-2 2 5 1	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	14 000	6 000	0,—
C-2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	p.m.	—	0,—
C-2 2 5 3	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	p.m.	—	0,—
C-2 2 5 4	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	8 000	7 000	0,—
C-2 2 5 5	Abbonamenti alle basi di dati Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	0,—
	Totale dell'articolo C-2 2 5	105 000	62 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-2 2	3 838 000	3 653 000	870 987,67
	CAPITOLO C-2 3			
C-2 3 0	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	646 000	500 000 (1)	99 229,47

(1) Uno stanziamento di 67 000 ECU è iscritto al capitolo C-10 0.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO C-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
C-2 2 3	*(seguito)*
C-2 2 3 3	Stanziamento destinato a coprire l'assicurazione e la manutenzione delle vetture di servizio del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
C-2 2 5	
C-2 2 5 0	Stanziamento destinato a coprire gli acquisti correnti di libri e dizionari per le varie divisioni linguistiche e per la biblioteca dei membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
C-2 2 5 1	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiale speciale di biblioteca.
C-2 2 5 2	Voce destinata a coprire gli abbonamenti della struttura organizzativa comune del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni a quotidiani, periodici e pubblicazioni varie.
C-2 2 5 4	Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e di vari opuscoli.
C-2 2 5 5	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento alle basi dati esterne attraverso il sistema informatico del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 60. Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto di fornitura di materiale o di prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse e nel rispetto dell'articolo 60 del regolamento finanziario.
C-2 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per cancelleria e materiale per ufficio.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO C-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-2 3 2	***Oneri finanziari***			
C-2 3 2 0	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	6 500	5 800	0,—
C-2 3 2 9	Altri oneri finanziari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo C-2 3 2	6 500	5 800	0,—
C-2 3 4	***Risarcimento danni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-2 3 5	***Altre spese di funzionamento***			
C-2 3 5 0	Assicurazioni varie Stanziamenti non dissociati	3 500	3 000	0,—
C-2 3 5 1	Tenute di servizio e abiti di lavoro Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	0,—
C-2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
C-2 3 5 3	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi Stanziamenti non dissociati	69 000	172 000	1 654,69
C-2 3 5 9	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	16 000	16 000	0,—
	Totale dell'articolo C-2 3 5	113 500	216 000	1 654,69
	TOTALE DEL CAPITOLO C-2 3	766 000	721 800	100 884,16
	CAPITOLO C-2 4			
C-2 4 0	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	520 000	522 000	2 539,54

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO C-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
C-2 3 2	
C-2 3 2 0	Stanziamento destinato a coprire aggi e spese diverse.
C-2 3 5	
C-2 3 5 0	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12), in particolare l'articolo 75. Stanziamento destinato a coprire le diverse assicurazioni (responsabilità civile, assicurazione contro il furto) e le spese di assicurazione ai sensi del detto articolo.
C-2 3 5 1	Stanziamento destinato a coprire: — l'acquisto di uniformi di servizio per uscieri e autisti, — l'acquisto e il lavaggio di abiti di lavoro del personale chiamato a svolgere lavori per i quali risulta necessaria una protezione contro le usure anormali e lo sporco.
C-2 3 5 2	Voce destinata a coprire le spese per bevande, se del caso per spuntini, serviti nel corso di riunioni interne.
C-2 3 5 3	Stanziamento destinato a coprire tutte le spese di trasloco e di manutenzione nonché quelle sostenute tramite ditte di trasloco o mediante prestazioni di servizi da parte di addetti temporanei alla manutenzione.
C-2 3 5 9	Stanziamento destinato a coprire le altre spese di funzionamento non specialmente previste nelle linee precedenti.
C-2 4 0	Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, nonché le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO C-2 6 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
C-2 4 1	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	490 000	488 000	94 172,11
	TOTALE DEL CAPITOLO C-2 4	1 010 000	1 010 000	96 711,65
	CAPITOLO C-2 6			
C-2 6 0	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-2 6	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo C-2	**14 950 110**	**14 641 800**	**1 746 283,56**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C
(Struttura organizzativa comune)

CAPITOLO C-2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO C-2 6 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
C-2 4 1	Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese per comunicazioni telefoniche, telex e telefax. L'importo delle entrate che può dar luogo a reimpiego è stimato a 100 000 ECU.
C-2 6 0	Articolo destinato a coprire le spese di studi commissionati all'esterno a esperti qualificati e ad istituti di ricerca.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI
Parte C
(Struttura organizzativa comune)

TITOLO C-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO C-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO C-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1996	Stanziamenti 1995	Esecuzione 1994
	CAPITOLO C-10 0	700 965	2 539 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-10 0	700 965	2 539 000	0,—
	CAPITOLO C-10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO C-10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo C-10	**700 965**	**2 539 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**52 631 062**	**54 884 075**	**2 856 794,16**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Parte C

(Struttura organizzativa comune)

TITOLO C-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO C-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO C-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

Gli stanziamenti previsti in questo capitolo hanno puramente carattere di riserva e potranno essere utilizzati solo dopo uno storno ad altri capitoli del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Essi si articolano come segue:

1.	Capitolo	C-1 1	Personale in attività [5 posti (2 B 5 et 3 C 5)]	172 100
2.	Voce	C-1 8 2 0	Perfezionamento professionale, riconversione e informazione del personale	55 000
3.	Voce	C-1 8 8 0	Spese varie per l'assunzione	11 865
4.	Articolo	C-2 0 3	Pulizia e manutenzione	342 000
5.	Articolo	C-2 0 5	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	120 000
			Totale	700 965